A I e 11 h f 20

COMMVNI OPINIONI, E DECISIONI DE CASI DI COSCIENZA, SOPRA L'ESPLICATIONE DELLA BOLLA DELLA CROCIATA;

e delle Clausule de' Giubilei, e Confessionari, che ordinariamente suol concedere sua Santità;

Composte dal dottissimo P. F. EMANVEL RODRIQVEZ Lusitano, Frate Scalzo della Regolar Osseruanza, e publico Lettor della Sacra Theologia.

Hora ampliate con nuoue ADDITTIONI, & copiose AGGIVNTE, così à queste Decisioni; come alla Somma de Casi; dello stesso Autore.

Oue si risoluono Mille, e più Dubbi di Coscienza importantissimi; molto vtili, e necessarij à Prelati, & Religiosi, così Regolari, come Secolari; & vie più à chi hà Cura d'Anime.

Appresso sono molti Motu proprij di diuersi Sommi Pontefici, delle Gratie, Indulti, e Priuilegi concessi à gli Ordini Mendicanti, & non Mendicanti, che in altri Autori non si trouano: con vn Decreto di Clemente VIII. che reuoca le facoltà concesse a i detti Ordini di poter' assoluer de i Casi riseruati alla S. Sede Apostolica, & à gli Ordinarij.

Si aggiunge ancora il Motu proprio di Pio V. e di Gregorio XIII. nel quale si prohibisce l'entrare le Donne ne i Monasterij de Frati. Con la dichiaratione, di due Motu proprij, l'vno di Pio V. de Confessibus; l'altro di Sisto V. de gli Interstitij.

Con acuratissima diligenza, e studio tradotte dalla Spagnuola nella lingua Italiana dal R. D. GIVLIO CESARE VALENTINO Piouan di Carpeneto:

Et con vn' Indice copiosissimo di tutte le cose più notabili.

AL MOLTO ILLVSTRE, ET MOLTO REVERENDO SIGNORE

IL SIGNOR D. GIORGIO POLACCO.

S. Andrea della Valle.

CHRISTIANA ROMA

IN VENETIA, Appresso il Barezzi. M DC XXIV.

Con Licenza de' Superiori, & Priuilegi.

Digitized by Google

AL MOLTO ILLVSTRE
ET MOLTO REVERENDO
SIGNORE,
IL SIG. D. GIORGIO POLACCO
mio Signor ſingolariſſimo.

SE veramente ſempre è degno di lode quello, Molto Illuſtre, & Molto Reuerendo Monſig. che rende l'Huomo intendente e capace delle coſe arduę, & difficili, ſenza dubbio le Communi opinioni, e Deciſioni de' Caſi di Coſcienza, & le Iſplicationi del dottiſſimo Padre Emanuel Rodriquez Luſitano, & tanto più hora, con nuoue Additioni, & Aggiunte importantiſſime, ſaranno da eſſere ſtimate, & honorate per ſempre da ogni ſaputo intel-

letto; poiche colla autorità di grauiſſimi Theologhi, col parere di tanti ſcientiati Padri e Dottori, colle ragioni piene di diuino ſapere rendono certa la incertezza delle anime noſtre, e ſicura l'ambiguità di eſſe; ond'io ammirando con occhio di marauiglia le ſue marauiglie, & godendo delle rare, & molte eccellenze ſue, mi ſentì punto nel cuore dallo ſtimolo di amore, e dirò coſi, quaſi paterno, di collocarle ſotto la protetitone di perſona compiutamẽte adorna di ſcienze diuine, & ſi offerſe allo'ntelletto mio V.S. Molto Illuſtre, come quella, ch'è perfettamente iſtrutta delle difficoltà di ſimili dubbi, imaginandomi, che per cagione della ſua molta reputatione debba con perpetuo corſo di vita viuere, & tendere li giorni ſuoi nell'infinito de' ſecoli. Però V.S. Molto Illuſtre riceuerà colla benignità della fronte queſto dono, che, quaſi aurea Fenice (laſciando il Rogo dell'amor, e riuerenza ch'io porto alle ſue rare qualitadi,) ſpiega l'ali verſo di Lei, accioche le inſegni con qual volo poſſi vaggheggiar vicini li rutilanti lumi delle ſuperne Sfere, e come poſsi con eterno grido ſpatiare alteramente, tra le più vere, e Theologiche Dottrine. Adunque V.S. Molto Illuſtre ſchernendo il profondo oblio, & le perpetue ſmenticanze di Morte; raffrenando colle briglie di vn pietoſo volere la precipitoſa velocità del Tempo per ſempre mantenerà viue (mercè delle ſua Corteſe bontà) nelle menti, e nelle bocche de gli Huomini le Virtù mirabili, le Sentenze graui, le Deciſe ambiguità, & le Dichiarationi degne di marauiglia, di tanti huomini preclariſsimi. Gradiſca dunque coll'Opera il Donatore, che dona quanto può,

to pnò, non quanto vorrebbe, & se non è eguale a' meriti suoi, supliſca quello amore, e degna veneratione, che hà l'Anima mia alle infinite sue Virtudi; con che dalla superna mano della Potenza eterna augurandole ogni maggior consolatione, le faccio humilissima riuerenza.

In Venetia li 11. Nouembre 1623.

Di V. S. Molto Illustre, & Molto Reuerenda

Obligatissimo Seruitore

Barezzo Barezzi.

Digitized by Google

F. EMANVEL RODRIQVEZ
FRATE SCALZO
di San Francesco;
AL BENIGNO LETTORE.

ESSENDOMI stato dimandato da alcune persone, che esplicatione si deue dare alle Clausule della Bolla della Santa Crociata, e di altri somiglianti Giubilei, e Confessionarij; poscia che in ciò occorrono assaissimi, & grauissimi dubbij; deliberai col fauor Diuino di sodisfare quanto potessi alle dimande, non solo secondo che in particolare mi sono state consultate; ma anco si distesamente, che di questi trattati si caui la risolutione del più essentiale, che intorno questa materia possa occorrere: e perche questa è Esplicatione di Lettere Apostoliche, che fino al presente non sono state esplicate in particolare, secondo che richiede tal materia, e l'vso commune: e considerando la varietà, che è nella vera intelligenza di esse, mi estenderò a trattare de' loro dubbij con altercatione, rispondendo a quelli argomenti, che vengono fatti contra le opinioni, ch'io seguo; eccetto che nella materia delle Indulgenze (percioche questo modo di scriuere volgare non lo ammette così diffusamente) per laqual cosa io non posso vsare quella breuità, che deue vsare colui, che scriue Casi di Coscienza, e Somme per i Confessori; e concioscia cosa che per maggior chiarezza, & vtile

delle

delle anime, con l'autorità Apostolica il Commissario Generale della santa Crociata diuide la Bolla del Piombo in tre parti; l'vna delle quali è concessa a' Viui; l'altra a' Defonti; e la terza si chiama di Composizione, di quì nasce, che io ancora diuido il presente libro in tre parti corrispondenti alla detta diuisione. E perche le dette Bolle per più chiara notitia, & per maggior vtile delle anime si sappiano il lor contenuto, quindi è, che si sono publicate nelle lingue de' paesi, ne' quali si predicano, conforme all'autorità Apostolica, che a questo effetto ha così ordinato il Commissario. Per tanto esplicando io il testo delle Bolle publicate, nel nostro idioma Spagnuolo, ho voluto, che anco la mia esplicatione fosse fatta nella medesima lingua, accioche da tutti i Confessori fosse meglio intesa, e così apportasse vtile alle anime, insegnando, e dichiarando loro il valore di questo Diuino Tesoro, da Sua Santità communicato; & accioche essendo radicate nella confessione, e pentimento de' suoi errori, col mezzo di così grande Indulgenze, si liberano delle pene del Purgatorio, e s'innamorassero di vn tanto dono depositato per nostra salute nel Tesoro della Chiesa, per suo rimedio, e scudo, che è il principal intento di sua Santità, e di quello, che, chiedendo questa gratia, Sua Maestà vuole, e desidera.

E perche mentre che io scriueua sopra questa materia, se mi appresentarono graui dubbi, che mi furono domandati intorno all'intelligenza di vn Motu proprio di Pio V. che con graui censure, e pene prohibisce la entrata delle donne ne' Monasterij de' frati; ho voluto porre la esplicatione di esso nel fine di questi trattati, dichiarando, se di queste censure, e pene può vno essere assoluto in virtù della Crociata.

ciata. Il medesimo ho fatto di due altri Motu proprij, l'vno de Censibus di Pio V. e l'altro de gl' Interstitij di Sisto V. & il tutto conforme al sacro Concilio di Trento. Auuertisco il Christiano Lettore, che io di me stesso poco fidandomi, non hò quì trattato di niun punto d'importanza, che non l'habbia communicato con huomini dotti, & di autorità: il parere de' quali, sì nelle opinioni, come anco nel modo di procedere, che vso, ho voluto seguire: perche io conosco, che anco da vn fanciullo posso imparare. Ma ben le dico, che in questo Libro vedranno nuoui Casi di Coscienza, dicisi con l'autorità de' più celebri huomini, c'habbia hauuto la Republica Christiana, di non picciol momento; ma vniuersalmente di grandissima vtilità a' Confessori, & particolarmente a' Prelati, così Secolari, come Regolari, per le importanti materie, che quiui si risoluono. Riceua dunque il deuoto Lettore con carità quello, che in esso gli offerisco; sottoponendomi alla correttione, non solo della santa Sede Apostolica, doue risiede la Santità del nostro Sommo Pontefice, Pastore vniuersale; ma anco di tutti i Prelati, Dottori, Letterati, & di qualunque altro, che in questo hauerà miglior opinione; accioche in tutto Dio nostro Signore sia glorificato, al quale principalmente offerisco questa mia fatica, in salute delle anime de' fedeli.

Digitized by Google

TAVOLA COPIOSA
DI TVTTO QVELLO,
Che si contiene in questo volume.

A

Accordo, Accordare, ouero Compositione, o Comporsi.

IN virtù della Bolla si può accordare, o componere insino alla quantità di cento mila maraueds, §. vnico, numero 1.

Vi può essere accordo sopra il trouato e sopra il mal guadagnato, non vi essendo certo creditore. ibid.

Quando il creditore è assente, si può accordare il giusto, & ingiusto possessore de' beni, ibid. nu.3

per la qual si tratta, in che casi sono obligati stali a mandar la cosa douuta al creditore assente, ibid. num.4

Quelli, che accordano non sono obligati a dare il restante a' poueri, ibid. num.5

I Vescoui nelle loro Diocesi non possono concedere il beneficio dell'accordo, ne meno i Prencipi secolari nelle loro Prouincie, ibid. numero 6. e 7

Fatto l'accordo, se si trouano i creditori, sono obligati i debitori a restituir loro il restante, ibidem numero 8

Il mercante, che inganna due, e non sa quale, ha da restituire ad ameudue, e cosi non si può accordare, ibid. num.9

Quando vno fa la debita diligenza per trouare il creditore, e nó'l troua, si può accordare, & in questo caso, qual sia la douuta diligenza, ibid. num.10

Quelli, che si accordano, se non hanno animo di restituire, ancorche trouino i creditori, stieno in male coscienza, ibid. nu.11

Gli stranieri, che vengono in questi Regni se si possono accordare per questa Bolla, ibid. nu.12

Sopra quello, che hanno riceuuto i Preti per diffetto di non hauer dette le hore canoniche, vi può essere accordo, ibidem, numero 13. 14. e 15

Quelli, che non assistano a gli officij diuini non si posono accordare sopra quello, che riceuono delle distributioni quotidiane, ibidem, num.16

Si può fare accordo sopra i frutti mal riceuuti per non hauere Canonicamente il beneficio. ibidem, num.16

E sopra quelli, che riceuono lo Scommunicato, e sospeso. ibidem, numero 17

Eccetto se ne hanno bisogno per la loro famiglia §. vnito. ibid.
Non si può fare accordo sopra il mal ricevuto per non hauer fatta residenza ne' beneficij senza licenza. ibid. num. 18. & anco se non risiedono il tempo, che loro è concesso, se non vi è giusta causa. ibid.
Come si possa fare accordo di quello, che in giuoco si è guadagnato. Vide in Summario. ibid. nu. 30. usq; ad 46.

Approbati.

Se l'approbato per l'Ordinario è quello qual'hà beneficio Parocchiale, e li Prelati della Religione, §. 9. num. 4
Se li Lettori di Teologia, e gradnati in vniversità approbati, sono tenuti per approbati §. 9. nu. 4
Se l'approbato in vn Vescouato può per virtù di questa Bolla confessare nell'altri Vescouati, §. 9. nu. 5
Se l'approbatione delli regolari vna volta approbati per Confessore in vn Vescouato è perpetua in quel Vescouato, e se questo privilegio è vocato dal Concilio Tridentino, o da alcun moto proprio, §. 9. num. 31. 32. & 33.
Se la detta approbatione sarà perpetua limitandola il Vescouo per giusta causa, §. 9. num. 33
Se la detta approbatione sarà perpetua per altri Vescoui, §. 9. nu. 34

Assolutione, Assoluere.

Quello, che senza colpa sua non guadagna vn Giubileo, non hauendo sodisfatto per naturale scordanza ad vna picciola cosa, resta assoluto da' peccati riseruati, che per virtù del Giubileo gli haueuano perdonati §. 2. num. 7. 8
Il Curato Scommunicato, e per tale denunciato, può dar licenza al suo parocchiano, ecciochè un altro l'assolua, §. 1. nu. 4
I Prelati possono assoluere i loro sudditi, secondo il Diritto de' casi riseruati, §. 9. nu. 15
L'autorità d'assoluere da' casi riseruati dura finche venga vn altro prelato, che la reuochi. §. 9. nu. 15
Il frate minore, che ha autorità d'assoluere i casi riseruati, può assoluere tutti i frati dell'ordine, essendoui l'autorità del Generale, & essendoui del Prouinciale, §. 9. nu. 22
Il frate minore, che ha autorità di essere assoluto de' casi riseruati, può conseguire il beneficio dell'assolutione di qual si voglia confessore dell'ordine, §. 9. nu. 22
I religiosi possono essere assoluti da i peccati reseruati per virtù della Bolla, §. 9. nu. 25
Per virtù della Bolla può vno essere assoluto plenariamente vna volta nella vita, e vn'altra nell'articolo di morte; e qual sia l'articolo della morte, §. 9. num. 35. & 38
Per virtù della Bolla può vno essere assoluto nell'hora della morte da' casi riseruati per vn semplice sacerdote, ancorche tenga copia di confessore approuato dall'ordinario, §. 9. num. 36
L'assolutione può cadere sopra peccati confessati in generale, §. 9. num. 41
Assoluere peccati scordati, e non confessati

Digitized by Google

feſſati non è peccato mortale ne veniale, §. 9. num. 41

Quelli che ſi aſſoluono da caſi riſeruati nell'articolo della morte, riſanandoſi poi, ſono obligati a preſentarſi al loro prelato, ſecondo il Diritto. §. 9. nu. 56

Non può vno eſſere aſſoluto da reincidentia per virtù della Bolla, ancorche la parte conſenta, §. 9. numero 57

I Veſcoui poſſono aſſoluere i ſuoi ſudditi da' caſi della Bolla in Cena Domini, eſſendo occulti. §. 9. nu. 70

I prelati de gli ordini mendicanti non poſſono aſſoluere i loro ſudditi de' caſi riſeruati nella Bolla in Cena Domini, §. 9. num. 66

I Confeſſori poſſono aſſoluere per virtù della Bolla vna volta nella vita, & vna altra nell'articolo della morte de' caſi riſeruati nella Bolla in Cena Domini, ibid.

Quando in vn Giubileo ſi concede, che i confeſſori poſſano aſſoluere nel foro della coſcienza della Scommunica ad reincidentiam, gioua l'aſſolutione nel foro eſteriore, §. 9. num. 58

L'aſſolutione della Scommunica non eſſendo ſodisfatta la parte, comandando, che non ſi faccia, ſenza che prima ſi ſatisfaccia, è nulla, §. 9. num. 52

Della Scommunica minore non può aſſoluere colui, che non ha giuriſditione, §. 9. num. 55

Della Scommunica per diuerſi giudici, ſi può aſſoluere per virtù della Bolla, §. 9. num. 53

Della Scommunica non riſeruata può aſſoluere il Confeſſore, fuora del Sacramento, §. 9. nu. 54

I Confeſſori minori poſſono aſſoluere della Scommunica nel foro interiore, non guardando la ceremonia, §. 9. ibid.

Non ſi può aſſoluere della Scommunica poſta in giudicio, per virtù della Bolla, §. 9. num. 55

Lo ſcommunicato nominatim non può eſſere aſſoluto per la Bolla. §. 9. num. 55. eccetto ſe non ſodisfa alla parte, ancorche non habbia licenza del giudice, ibid.

Non può vno eſſere aſſoluto de' caſi riſeruati nel ſuo Veſcouato con cõfeſſor ſecolare di Stranо Veſcouato, che ha i caſi di quel Veſcouato, §. 9. nu. 92

Non ſi può aſſoluere della Scommunica per virtù della Bolla ſenza che lo aſſolua del peccato, §. 9. num. 94

I cuſtodi nelle loro cuſtodie poſſono eſſere aſſoluti di cenſure, e non di caſi riſeruati, ſe non hanno licenza dell'vno, & dell'altro, §. 9. nu. 20

I Confeſſori, che ſenza autorità aſſoluono i caſi riſeruati nella Bolla in Cena Domini, incorrono in Scõmunica riſeruata all'ordinario, §. 9. nu. 88

I Confeſſori in virtù della Bolla poſſono aſſoluere i peccati commeſſi innanzi, e dopo ricenuta la Bolla, §. 9. num. 93

I peccati commeſſi con confidenza della Bolla, poſſono eſſere aſſoluti per eſſa, non eſſendo la confidenza cauſa poſitiua, §. 9. num. 97

I Confeſſori de gli Ordini Mendicanti, hanno autorità d'aſſoluere i caſi riſeruati al Veſcouo, & al Papa, &c.

eccetto quelli della Bolla in Cena Domini, §. 9. nu. 133
I Confessori regolari hanno autorità di assoluere la Scommunica ab homine, purche non sia nominatim, §. 9. num. 55
I Confessori de' minori possono assoluere della Simonia, purche non sia di ordine, e beneficio, §. 9. nu. 138
I prelati di religioni sono obligati a dare licenza a loro sudditi, acciò che siano assoluti, §. 9. num. 15
Possono assoluere i loro sudditi di ogni peccato, e censura, ne' quali sono incorsi innanzi, che pigliassero l'habito, ancorche siano riseruati alla Sedia Apostolica, eccetto di quelli riseruati nella Bolla in Cena Domini, §. 9. num. 127.
Nissun Confessore, anco per virtù della Crociata può assoluere i Religiosi, che mettano Donne ne i Monasterij, dell'approuatione, & habitatione per gli officij, saluo per virtù di vn Priuilegio con certa limitatione. Pius V. nu. 34. & 35
I Prouinciali dell'Ordine di San Domenico, e quelli, che communicano de' loro Priuilegi, hanno auttorità in questo ibid. num. 36

Atto.

Non lascia vn'Atto di essere buono moralmente facendosi in peccato veniale. §. 2. nu. 4
L'Atto esteriore aggiunge malitia all'Atto interiore, e come questo s'intenda. §. 9. nu. 30

Aue Marie benedette.

Non possono i Religiosi Mendicanti godere senza Bolla le Aue Marie benedette, eccetto se il Papa non le hauesse concesse per essi a loro prelati, §. 12. num. 14

Auuocato.

L'Auuocato, che ha riceuuto qualche cosa per diffendere vna causa ingiusta, si può componere, e come questo s'intenda, §. Vnico. nu. 24

B

Beneficio.

QVello, che fingendo hipocresia ha conseguito vn beneficio, facendo bene il suo officio non è obligato a resignarlo, ancorche pecchi, della Comp. §. vnico. nu. 47

Bolla.

Bolla significa lettere Apostoliche autenticate con il sigillo rotondo, §. 1. nu. 1
Che cosa è Bolla della Crociata, §. 1. num. 2
I fedeli di altre nationi, uenendo in questi Regni possono prendere la Bolla, e godere di quella ne loro paesi, §. 1. nu. 7
Non dura questa Bolla più di uno anno, & auanti, che sia finito l'anno non si può predicare un'altra, §. 5. num. 2
E l'anno comincia dal giorno, che si publica, non nella Metropoli, §. 5. num. 3. e non si può prendere più di due uolte, e come questo s'intenda, §. 11. num. 1. Et non giona que-

questa Bolla se non si salua, o non si fa saluarezze non è necessario scriuere in essa il nome di quello, che la piglia,§ 12. num.16

Dichiaratione delli casi della Bolla della Cena del Signore,§.9. num. 67.insino al num.91.

Se in questa Bolla si sospendono, e presa detta Bolla si reualidano l'altre Bolle della Crociata passata, §.12. num.2

Se la Bolla sospende le facoltà concedute nella legge commune, §.12. num.12

Se si commette simonia dando doi reali di lemosina per la Bolla, §.12. nu.14

Se li Religiosi, e particolarmente li Frati Minori ponno procurar danari per pigliar la Bolla,§.12. numero 15.e16

Se vuole Sua Santità, che si pigli, e custodisca questa Bolla, acciochè paglia,§.12. nu.17

C

Cacciare.

QVello, che caccia animali in bosco d'altrui serrato; è obligato restituirgli. Della compositione, §.vnico. nu.52

Quello, che si caccia andando in campagna non solita ad andare al bosco serrato, non vi è necessità di restituirlo. ibid.

Et il medesimo s'intende quando il bosco è aperto, che quello, che si caccia, ò pesca in tempo prohibito, non si è obligato a restituirlo, ibid. num.54

Carne.

Quelli, che hanno licenza di mangiar carne in tempi prohibiti, non possono ne a desinare, ne a cena mangiar pesce con essa,§.6. nu.5

Casi.

Se li Prelati delle Religioni son'obligati a dar facilmente la sua autorità per li casi reseruati,§.9. nu.15

Se hanno la medesima autorità per li hospiti che vengono alle sue case, ò stanno nel suo distretto per censure, e casi reseruati,§.9.nu.19.e.20

Se oltra d'esser il Confessore approbato dall'Ordinario conuiene, che non sia sospeso, irregolare, scommunicato, interdetto, ò impedito dal suo Prelato,§.9. nu.28

Come s'intenda tutto questo,§.9.numero 29.

Se sotto questo nome (Caso) vengono, e si contengono le censure,§.9. num.44

Chi è colui, che può reseruarsi casi, e se li casi reseruati han sempre censure annesse,§.9. nu.44 45.46.e 47

Quanti modi vi sono di reseruatione, §.9. nu.90

Quali sono li casi reseruati a li maestri di Scuola,§.9. nu.92

Castigliani.

I Castigliani non possono mangiar carne il Sabbato ne' paesi doue non si usa mangiarne,§.1. nu.8

Cessatione a Diuinis, vedi Interdetto.

Chierici.

Se li Chierici, che hanno d'andare alla guerra per guadagnar l'indulgenza han da portare la licenza di suoi superiori, §. 4. nu. 1

Chiesa, & Irregolarità.

La Chiesa non giudica de gli Atti interiori Bul. Pij V. nu. 27
Per peccato veniale non si incorre in Irregolarità. ibid. nu. 11
Della irregolarità, che nasce dal delitto, si può assoluere per virtù della Bolla §. 9. nu. 63
La irregolarità si assolue per qual si voglia parola §. 9. nu. 64
Il Commissario Generale della Crociata può dispensare nel foro interiore, & esteriore nella Irregolarità, che nasce dal delitto occulto, §. 13. num. 1
Eccetto quella, che nasce da homicidio volontario, dalla Simonia reale, e perfetta, e da quella che nasce da heresia, e della promottione malad ordini sacri, §. 13. nu. 3. 4. 5
I Prelati di S. Benedetto, & quelli, che godono de' suoi Priuilegi, possono assoluere della Irregolarità, che nasce da homicidio volontario, ò da tagliamento di membri, enorme, spargimento di sangue: purche siano questi casi occulti. Dichiarasi, se parla questa concessione dell' homicidio fatto di proposito, & qual sia il caso occulto, §. 9. nu. 127
Per atto interiore non si incorre in Irregolarità, §. 9. nu. 30

Colombara.

Quelli, che fanno vna colombara senza cõsentimento di quelli, che quiui tengono il campo, peccano e sono obligati a restituire il danno. Della Compositione, §. vnico. nu. 56
Ci è differenza tra questa participatione, e la indulgenza, & altre buone opere. ibid.
Questa participatione de' meriti si distingue dalla participatione della sud.ssattione. ibid.
Questa participatione de' meriti giouua, che il peccatore esca di peccato, & acquisti beni temporali. ibid.

Communione, Communicare.

Per sodisfare al precetto della Communione di Pasqua, si sodisfa in Spagna, communicãdosi infino al principio di Quaresima: ne la Bolla sospende questo priuilegio, § 5. numero 8
Non si può communicare il giorno di Pasqua fuora della Parrochia, ancorche sia per diuotione senza espressa licenza del Curato, §. 5. nu. 10

Commutare.

Se alcuno a suo arbitrio può commutare il digiuno, che si comanda nella Bolla, §. 9. nu. 6
Se quando si fa la commutatione in cosa minore ci ha d'esser causa raggioneuole, §. 9. nu. 107
Se il penitente ha da domandare al Confessore, che li commuti il voto, §. 9. nu. 108
Se la commutatione in virtù della Bolla ha d'esser in elemosina pecuniaria per l'espeditione, §. 9. numero 109

Digitized by Google

Se per la Bolla si ponno non solamente cõmutare i voti, ma ancor li giuramenti, §.9. nu.110

Se la commutatione delli voti per virtù della Bolla si può fare nõ solamente delli fatti innanzi che sia presa la Bolla, ma ancor di quelli che sono fatti dopò, §.9. nu.111

Se si può commutare il voto di mai do mandar commutatione per virtù della Bolla, §.9. nu.112

Se la commutatione delli voti fatti in virtù della Bolla ha da essere nel sacramento della Penitenza, §.9. num.113

Se quando si dà l'autorità per commutare, si dà ancora per dispensare, §.9. nu.114

Se quello c'hauc autorità per dispensare l'hauc ancora per commutare, §.19. nu.115

Se per questa Bolla si ponno commutare i voti di visitar la Chiesa di S. Pietro in Roma, d'andar a S. Giacomo, & a nostra Signora dell'Oreto, §.9. nu.117

Se per virtù della Bolla si può commutare il voto della castità temporale, §.9. nu.120

Se per virtù della Bolla si può commutare il voto di mai cosarsi, §.9. num.121

Se il voto di farsi Chierico si può commutare in virtù della Bolla, §.9. num.122

Se il voto d'entrare nella Religione militare si può commutare per la Bolla, §.9. nu.123

Se per virtù della Bolla si può commutare il voto penale di Religione, §.9. nu.124.e 125

Compositione, o Componersi: vedi Accordo.

Confessione, Confessore, Confessare.

Con la confessione probabilmente vera, a benche realmente sia informe si sodisfa al precetto della Chiesa, §.2. nu.5

Il mutolo che si confessa con segni, guadagna la indulgenza, che si guadagna con la confessione vocale, §.2. num.14

Può il Papa a pregindicio de' Curati dar facoltà di elegger vn Confessor §.9. nu.2

Commette il Papa il Sacramento di Confessione, e non quello della Comunione di Pasqua a qualunque Confessore, §.9. nu.3

Niuno, eccetto il Curato, può amministrare il Sacramento del Matrimonio, ne quello della estrema vntione, ne quello della Communione, e benche possa quello della Confessione. ibid.

Con le Bolle innanzi concesse da Pio V. potemano i fedeli eleggere Confessori idonei, ancorche non fosse approuato dall'ordinario, come comandano le Bolle concesse dopoi da Pio V §.9. nu.4

Non è Confessore approuato dall'Ordinario, il Guardiano di religiosi, ne il Teologo, o Canonista, ne il lettore di Teologia. ibid.

Non si può eleggere per virtù della Bolla quello, che è approuato in alieno Vescouato, §.9. num.5

I Confessori della Compagnia di Giesù

sù presentati in vn Vescouato possono confessare andando in viaggio in tutti i Vescouati, non vi essendo commodità di ordinario, §.9. num.142

Il Confessore approuato per confessare quelli di vna parocchia, può confessare per virtù di vna Bolla in tutto il Vescouato, §.9. nu.8

I Religiosi, che si confessano per virtù della Bolla, non è necessario, che si confessano da Confessore approuato dall'ordinario, ibid. nu.9.

I Confessori de gli Ordini Mendicanti possono confessare tutti i secolari, che verranno a confessarsi alle loro case, delqual Priuilegio passiue non possono godere i Religiosi, §.9. num.15

Il Confessore eletto per virtù della Bolla, ha da essere idoneo, secondo il Diritto, §.9. nu.28

E lecito al penitente nell'articolo di morte confessarsi dal suo Curato, ancorche sia excommunicato, §.9. num.28

Non può il penitente fuori dell'articolo di morte, ò di altra estrema necessità, pronocare il Confessore, che non è suo Curato, che il confessi, §.9. nu.30

Non è lecito al penitente pronocare il suo Curato scommunicato, che il confessi, disprezzando le censure ecclesiastiche, ò trouando Confessor idoneo, §.9. ibid.

Non è lecito al penitente confessarsi dallo scommunicato, ancorche egli stia apparecchiato per confessar tutti, ibid.

E lecito al penitente confessarsi dal tal confessore essendo suo Curato, ancorche sappia, che egli sta in peccato mortale, §.9. nu.29

Secondo il Diritto i Frati non denono Confessare i secolari, pure per Priuilegio sono ammessi, §.9. nu.32

La presentatione de Confessori, e Predicatori regolari, e perpetua, ne me no la tiene il Concilio di Trento, ibid.

La licenza, che hanno i Confessori, & Predicatori regolari, non è perpetua, se si da con limitatione, §.9. num.34

Impongano i Confessori penitenze salutari, §.9. nu.142

I Confessori de gli Ordini Mendicanti hanno autorità di assoluere i casi riseruati a gli ordinarij, & al Papa, saluo quelli della Bolla in Cena Domini, §.9. nu.130

I Confessori regolari denono vsare i suoi priuilegij con gran circonspitione, §.9. nu.142

Non possono i Confessori regolari vsare i suoi priuilegij per assoluere i casi riseruati, dispensare, e commutar voti a quelli, che non hanno la Bolla, §.9. nu.143

Non hanno i Confessori Mendicanti tutta l'autorità, che da il Concilio di Trento a' Vescoui, §.9. nu.133

Non possono i Confessori di S. Agostino dispensar quelli, che nel primo grado, e secondo di affinità, o consanguinità hanno contrato matrimonio, §.9. nu.134

Constitutione.

La constitutione, che si fa cauata da vn'altra si ha da regolare con l'intelligenza di quella, §.9. nu.5

Cor-

Digitized by Google

Corsari.

I Corsari del mare sono scommunicati dalla Bolla in Cena Domini, §. 9. nu. 80

Costume.

Il Costume tiene forza di legge, §. 9. num. 21

D

Defonti.

LA Bolla gioua al defonto, ancora che quello, che la piglia sia in peccato mortale, §. 8. nu. 13

Pigliata vna Bolla per vn defonto è bene, che si pigliino dell'altre, §. unico de' defonti. nu. 5

Può il Papa concedere indulgenze a' defonti catecumini §. unico de' defonti. num. 6

Digiuno, Digiunare.

I Preti, che vãno alla guerra, sono obligati a digiunare perche la Bolla non gli disobliga, §. 10. nu. 3

Quelli, che per virtù della Bolla possono mangiar carne ne' tempi prohibiti, non digiunano, ma guadagnano il merito del digiuno, §. 6. nel principio.

In tempo di dig uno non possono i fanciulli, che passano sette, ò otto anni (conforme l'uso del paese) mangiar oui, e laticinij, finche non habbiano la Bolla, §. 6. nu. 2

Quelli, che hanno la Bolla possono sodisfare a gli digiuni del Giubileo, mangiando oua, e laticinij §. 6. numero 3

I Frati Minori hauendo la Bolla posso no mangiar oua, e laticinij ne' digiuni dell'anno, & in quelli del loro Auuento §. 6. nu. 6

I regolari, e Preti secolari non possono mangiar oua, ne laticinij ne' digiuni della Quaresima, a benche habbiano la Bolla, e per i digiuni della Quaresima s'intendono le Do miniche di quella, §. 6. nu. 8

I non zzi delle religioni, hauendo la Bolla possono mangiar oua nella Quaresima, §. 6. nu. 9

I regolari, e Preti secolari, che passano sessant'anni possono, hauendo la Bolla, mangiar oua, e laticinij, §. 6. num. 10

I gentilhuomini de gli ordini militari possono con la Bolla mangiar oua, e laticinij ne' digiuni della Quaresima, §. 6. nu. 11

Può il Papa dispensar, che si digiuni mangiando, carne, a benche mai ha ciò fatto: e sarebbe questo digiuno Ecclesiastico, §. 6. nel principio.

Non può il Papa dispensare senza legitima causa, che uno non digiuni i digiuni a quali ci obliga la legge positiua: pure la dispensa sarà valida, ibidem.

Dispensare, Dispensa.

Possono i Confessori di San Benedetto e quelli, che godono de' suoi priuilegij dispensare in tutte le censure riseruate a' Vescoui, ma non nelle riseruate al Papa, §. 9. nu. 133

Possono i confessori di S. Francesco dispensare in tutti i voti, che possono i Vescoui, eccetto quelli di peregrinationi, §. 9. nu. 139

Non si ha da dare la dispensa senza causa, & è nulla quando è di qualche voto ò giuramento, facendosi senza causa; ma non quando dispensa il Papa nel diritto positiuo, §. 9. num. 100

Disperdimento delle Donne grauide.

In quello, che appartiene al disperder delle donne grauide, è ridotto nel diritto Commune, l'assolutione appartiene al Vescouo. §. 9. nu. 88

Se quelli, che comandano, ò consigliano, che si dia qualche beuanda alla donna per farla disperdere, ò diuenire sterile, incorrono nelle pene del Motu proprio, reuocando il loro comando ò consiglio, innãzi, che si pigli a beuanda, ò dopoi, che si piglia auanti, che segua il disperdimento, §. 9. nu. 14

Chi può assoluere del disperdimento, §. 9. nu. 88

Se il padre della creatura concepita incorre nelle pene del Motu proprio, solo per tacere, quando la moglie gli dice, che vuol prendere qual casa per disperdere, §. 9. nu. 64

E

Elemosina.

Se la elemosina, che si tassa nella Bolla è sufficiente cosa per concedersi questa indulgenza. §. 1. nu. 10

F

Falsificatori.

I Falsificatori di lettere Apostoliche sono scommunicati nella Bolla in Cena Domini, §. 9. nu. 82

Fratri.

Se nel nome di Frati s'intendono ancor di Nouitij §. 12. nu. 6. e 7

Se nel nome di Frati s'intendono ancor le Monache §. 12. nu. 8

Se nel nome di Frati s'intendono letterati habiti tãto huomini quanto donne, che viuono nelle sue casa §. 12. num. 9

Se s'intendono ancor li Donati, §. 12. num. 10

Se li Frati ponno guadagnar l'indulgenza delli Pater nostri benedetti senza Bulla, §. 12. nu. 11

G

Generale.

SE può il Commissario Generale dispensare nel primo, e secondo grado d'affinità, che si contrahe per causa di fornicatione, e che ordine ha d'osseruare in questo, §. 13. num. 6

Se può il Commissario dare licenza, che si dica Messa vn'hora innanzi giorno, & vn'altra hora dopò del mezo giorno, se questo priuilegio è reuocato per vn Motu proprio di Sisto V. ibid. nu. 9

Giubileo.

Confessandosi, e communicandosi nel medesi-

Digitized by Google

medesimo giorno, che si guadagna il Giubileo, se si sodisfa, §. 2. nu. 9

Non è necessario per guadagnare il Giubileo, che si dia la elemosina i medesimi giorni, che si fa la oratione, §. 7. nu. 5

Se resta assoluto da' casi riseruati per virtù di vn Giubileo colui, che dopoi essere assoluto no'l guagna, §. 2. nu. 8

Se vno nel principio della settimana, con intentione di guadagnar il Giubileo confessandosi è stato assoluto d'un caso reseruato per virtù del detto Giubileo, e dopò per alcun legitimo impedimento non digiuna vn giorno, ouero non si communica, resti assoluto del detto caso senza obligo di confessarsi con quello, che ha autorità d'assoluerlo, §. 2. num. 8

Se per guadagnar vn Giubileo sodisfa vno digiunando con ona, e cose di latte per virtù della Bolla, § 6 numero 3

Non è necessario, che si faccia oratione, ò si dia elemosina nelli giorni, che si digiuna per guadagnar il Giubileo, §. 7. nu. 5

Se nell'anno del Giubileo si sospende la Bolla §. 12. nu. 13

Se li priuilegi de gli ordini si sospendono nell'anno del Giubileo, §. 12. num. 14

Giudice.

Il Giudice ordinario, ò delegato si può accordare per quello, che ha accettato per dare sentenza ingiusta, ò per dilatar la causa. Della compositione, §. vnico. nu. 21

Doue si dichiara, come s'intende questo.

I Giudici Secolari, & Ecclesiastici in cause temporali si possono accordare di quello, che hanno accettato per ragione d'hauer amministrato giustitia. Della compositione §. vnico, num. 26

Doue questo si dichiara.

Giuoco.

Ne il Diritto naturale, ne il Diuino, ne il Ciuile, ò Canonico obliga a restituire quello, che si guadagna in giuoco, eccetto se non è prohibito, e può condennare il Giudice colui, che guadagna, ne quel che perde può secretamente consignarsi. Della Compositi. §. vnico, nu. 31

Quello, che guadagna ad alcuno, che non è assoluto padre, è obligato a restituire il guadagno, ibidem, num. 32

Quello, che si guadagna a gli studenti delle Vniuersità, a loro padri, o curatori, si ha da restituire, ibidem, num. 34

Quello, che guadagna il minore non è obligato a restitutione, quãdo quello, che perde sa che è minore, ibid. num. 35

I Religiosi non possono perdere nel giuoco, ibid. nu. 36

Quello, che si guadagna con inganno si ha da restituire. ibid. nu. 37

Quando quello, che è meno perito inuitò a giuocare il più perito, & egli sà, che è più perito, non è obligato a restitutione. ibid. nu. 38

Quello, che disse, se non giuocherai meco, sarai infame, è obligato a restituire

tuire quello, che guadagnerà, ibid. num. 39
Il prouocato a giuocare, non è obligato a restituire quello, che guadagnò a colui, che il prouocò, ibidem, num. 40
Quello, che guadagna al confidato, non è obligato a restituire, ibidem, num. 41
Quello, che guadagnano i soldati quando ne' Regni di Castiglia vi è guerra, al giuoco di tauole, e dadi, sono obligati a restituirlo, ibidem, num. 44
Quello, che si guadagna in giuochi prohibiti per leggi ciuili, non vi è obligato a restituire, ibid. nu. 45
Quelli, che tengono tauoliero di giuoco, sono obligati a restituire tutto quello, che con esso si perde, ibidem. num. 46

Giuramento.

La dispensa del giuramento è valida nel foro esteriore, ma non nell'interiore se non ci fu causa sufficiente, §. 1. nu. 11
Quello, che ha autorità di commutare, e dispensare voti, la medesima mente per giuramenti della medesima materia, §. 9. nu. 140

Giurisdittione.

La giurisdittione del Prouinciale, e comparata alla Episcopale, §. 9. num. 11
La giurisdittione de' Priori, e Guardiani, e comparata a quella de' Curati, ibid. nu. 12
La giurisdittione de' Prelati per i loro nouizzi è ordinaria, §. 9. nu. 26
La giurisdittione, che hanno i frati per confessar secolari non l'hanno dal Vescouo, ma dal Papa, §. 9. nu. 32

Giustitia.

Se quelli, che non si faccia ingiustamente per pregare, che non si faccia giustitia, & che sia liberato il giustamente preso, hanno accettato qual cosa si possano accordare. Della Compositione. §. vnico. nu. 29

Gratia.

Per guadagnar l'indulgenze conuiene, che sia in stato di gratia, §. 2. num. 1
Quando per guadagnar l'indulgenza è necessario, che quello il quale la guadagna sia stato in gratia, §. 2. num. 2
Se basta vno stare in stato di gratia nel tempo che si fa parte di quello che si comanda, §. 2. nu. 6. e 7

Guardiano.

Il Guardiano può dar licenza a suoi sudditi, quando sono in viaggio, che si confessino a chi pare loro, §. 9. nu. 14. non può riseruar casi, ibid. nu. 44
Acciochè i guardiani dell'ordine de' minori possano assoluere di casi riseruati i sudditi, e necessario, che gli sia concesso nella Lettera del Guardianato, §. 9. nu. 16
La medesima autorità hanno i loro Vicarij, essendo eglino assenti, ibid. num. 17

E la medesima autorità hanno gli ho spiti. ibid. nu. 18

H

Heresia.

I Vescoui possono assoluere la heresia occulta, §. 9. nu. 70
La heresia nõ si può assoluere per virtù della Bolla, ne di altro giubileo, ancorche sia occulta. ibid.
Gli Inquisitori, e suoi Vicarij possono assoluere la heresia nel foro interiore & esteriore. ibid.
La heresia mentale non è riseruata, §. 9. nu. 71
I Vescoui possono commetter l'assolutione dell'heresia in qualche caso particolare, ibid. num. 79
Heretico è colui, che con pertinaccia tiene qualche cosa contra la fede, §. 9. num. 71
Heretico è colui, che sostenta vn'opinione in modo, che non vbidirà alla Chiesa, ibid. nu. 72
Non è heretico colui, che non crede vna riuelatione, che sà essere di Dio, ma che non è ricenuta dalla Chiesa, ibid. nu. 64
Fautori di heresia, ibid. nu. 65
Per la heresia occulta si perde ipso iure tutto il Diritto, §. 13. num. 4

I

Indulgenza.

INdulgenza ha molti significati, cap. 1. num. 3
Indulgenza è remissione della pena temporale. ibid.
Indulgenza per modum suffragij è vna communicatione. ibid.
La differenza, che ci è dalla indulgenza per modum suffragij a gli altri suffragij. ibid.
Per la indulgenza non si lieua la colpa. ibid.
Per la indulgenza perdona la pena. ibid.
Indulgenza a colpa, & a pena è Giubileo. ibid.
La indulgenza, quanto all'indulgenza non perdona il peccato veniale. ibid.
La indulgenza non lieua le pene, che seguirono del peccato originale. ibid.
La indulgenza non lieua la pena del foro esteriore. ibid.
Solo il prelato, che ha giurisdittione di Dio può concedere indulgenza. ibid.
I prelati delle religioni non possono concedere indulgenze. ibid.
Per concedere indulgenze è necessario il tesoro della Chiesa, ibid. numero 4
Si deue consigliare coloro, che pigliano le indulgenze, che anco facciano le penitenze, ibid. num. 5
Il Papa può concedere indulgenze, §. 1. nu. 3
I Vescoui possono concedere indulgenze limitate. ibid.
Ninn Prelato può concedere indulgenza ad altri, che a suoi sudditi, ibid. nu. 4
Il Vescouo nominatim Scommunicato non può concedere indulgenze, però può dar licenza a' suoi sudditi, che vadano a guadagnare quelle di altri Vescoui. ibid.

I prelati possono guadagnare le indulgenze da loro concesse. ibid. nu. 6

Per concedere indulgenze vi bisogna causa, & ha da essere proportionata alle indulgenze, §. 1. nu. 10

Si tiene nel foro esteriore sempre si ha da presumere, che la causa sia proportionata, quando si concede indulgenza. ibid.

La indulgenza tanto vale, quanto suona. ibid. num. 11

L'andare alla guerra contra gli infedeli, o dare la summa assegnata, è sufficiente causa di queste Indulgenze. ibid. num. 14

Quello, che vorrà guadagnare indulgenza, è necessario, che sia in stato di gratia in quel punto, che l'ha da guadagnare, §. 2. num. 2

Non si guadagna la indulgenza per l'opera, che si fa in peccato veniale, essendo il peccato veniale concernente alla detta opera, §. 2. numero 4

Il contrario è quando è distinto dall'opera. ibid.

Quando l'opera è parte mala moralmente, essendo nel fine, quando si guadagna la indulgenza buona basta per guadagnarla. ibid.

Quello, che essendo in peccato mortale visita quattro Chiese, o quattro Altari, visitando l'ultima in stato di gratia, guadagna la indulgenza. ibid. num. 5

Guadagna la indulgenza colui, ch'è negligente nel compire le penitenze §. 2. num. 6

Non guadagna la indulgenza colui, che lascia di fare qual cosa di quello, che comanda sua Santità per guadagnarla. ibid. num. 7

Eccetto se per giusto impedimento lascia di fare qualche piccolissima parte. ibid.

Guadagna la indulgenza, che a conseguirla viva la confessione, colui, che non potè fare la confessione, ibid. nu. 9

Per guadagnare la indulgenza plenaria, che chiede la confessione, è necessario confessarsi, quando si vuol guadagnare. ibid. num. 10

Per guadagnare questa tale indulgenza non è necessario confessare i peccati già confessati. ibid. nu. 11

Per la indulgenza, che chiede confessione non si perdona la pena de i peccati, che per iscordanza si lasciano di confessare, ancorche a tali si perdonato per la confessione, ibid. num. 12

La pena de' peccati venieli si perdona per la indulgenza, che chiede confessione, ancorche non si confessi, ibid. num. 13

Si possono concedere indulgenze per opere obligatorie, §. 7. nu. 1

Non guadagna indulgenza colui, che dice una oratione, laquale per voto, o per altro è obligato a dirla, ibid. num. 3

Quelli, che digiunano, & orano vocalmente guadagnano la indulgenza a' tali concessa, però se disuguelmente danno elemosina conforme allo stato loro, ci è dubbio in ciò, ibid. num. 4

Per guadagnare la indulgenza, è necessario, che la opera, con laquale si ha da guadagnare, si faccia con questa intentione attuale, o virtuale, ibid. num. 5

Quelli, che non possono digiunare, per

per guadagnare la indulgenza concessa nella Bolla, è necessario legitimo impedimento, e che il digiuno sia commutato dal Parochiano, o Confessore, ibid. num. 6
Per guadagnare questa, indulgenza non basta digiuno senza oratione, ibid.
Mille anni di indulgenza si possono concedere ad vn'anima, ibidem num. 9
I Vescoui ordinariamente non concedono indulgenze, se non delle penitenze imposte, ibid. num. 9
Quando sua Santità concede indulgenza assolutamente, s'intende delle douute penitenze, ancorche non sieno imposte, ibid. nu. 10
La differenza, che è dalla indulgenza alla communicatione de' beni della Chiesa, ibid. num. 17
In questa Bolla si concedono le indulgenze de i giorni, che vi sono le stationi in Roma, §. 8. num. 1. vedasi la parola Stationi.
Il sommario delle indulgenze della Bolla è vero, ibid. num. 6
I Frati minori guadagnano indulgenza plenaria recitando la Statione, che si chiama, Del Sacramento, ibid. num. 16
E la possono guadagnare molte volte al giorno. ibid.
Indulgenza plenaria perdona ogni pena, & il Giubileo oltre di questo da licenza per casi riseruati, ibid. num. 7
Perche alcune Bolle concede Sua Santità indulgenza plenaria, e tanti anni di perdono. ibid.
Quello, che visita la Chiesa per guadagnar indulgenza l'ha da visitare con questa intentione principalmente, ibid. num. 9
I Religiosi, e Chierici, che dimorano nelle loro Chiese guadagnino le indulgenze, che guadagnano quelli, che le visitano, ibid. nu. 10
Quelli, ch'e concedono le indulgenze le possono guadagnare, & anco dispensare a loro stessi nel modo, ibid. num. 11
Per guadagnare la indulgenza, basta visitare la Chiesa di fuori, non potendo entrare, ibid. nu. 12
Per guadagnare la indulgenza di questa Bolla, e necessario, che si visitino gli Altari con monimento corporale, e non basta il mentale, eccetto se per la moltitudine della gente, non si potesse muouere dall'vna all'altra parte. ibid.
Le indulgenze delle Stationi non solamente vuole può guadagnare per se, ma anco per i morti. ibid.
Non può vno guadagnare indulgenza per vn'altro viuo, o morto, se il Papa non li concede, ibid. nu. 13
Niuno può far passar in vn'altro il frutto della indulgenza, che ha guadagnato. ibid.
Quello, che fa oratione per guadagnare la indulgenza per i defonti, e necessario, che sia in stato di gratia. ibid.
Per vn'altro si può guadagnare vna indulgenza, essendogli comandato, ò essendo pregato, ibid. nu. 14
Tanta indulgenza guadagna quello, che visita gli Altari, come quello, che personalmente visita le Chiese di Roma, a benche non meritato tanto. ibid.
Più Dio mostra di amare colui, che si vuole

Digitized by Google

vuole liberare per indulgenza, che quello, che vuol patire in Purgatorio. ibid.
Uno può guadagnare molte volte al giorno la indulgenza delle Stationi della Bolla, ibid. nu. 15
Il Papa può concedere indulgenze alle anime del Purgatorio de' defonti, §. vnico. nu. 3
V'n'anima alla quale si concede indulgenza plenaria, esce infallibilmente del Purgatorio, ibid. num. 4
Con vna medesima Stationesi guadagna la indulgenza, e si cana vn'anima, ibid. nu. 16
Il Confessore ha da concedere la indulgenza della Bolla, §. 9. numero 39
Quando si ha da concedere la indulgenza dell'articolo della morte. ibid.
Per concedere indulgenza plenaria di questa Bolla, non è necessaria la assolutione, che si pone in essa, però è bene, che si usi, ibidem numero 40
Per lo vero articolo della morte, non giouano più molte indulgenze, che vna, ibid. num. 42
Quello, che ha molte indulgenze per l'hora della morte, di tutte quelle si può seruire. ibid.
Quelli, che muoiono subitaneamente senza confessione, ma con contritione, essendosi confessato nella Quaresima, guadagna la indulgenza plenaria della Bolla, §. 9. num. 42. & 43
I Frati Minori hanno molte indulgenze per l'hora della morte, & vna per lo vero articolo della morte, §. 9. num. 42
Guadagna la indulgenza plenaria della Bolla colui, alquale il Confessore ingiustamente niega la assolutione, ibid. num. 43

Interdetto, e Cessatione a Diuinis.

Essendoui interdetto non possono i laici vdire vfficij Diuini, & i preti non possono ricenere il Sacramento della Eucharistia, eccetto nell'articolo della morte, §. 5. num. 4
Per virtù della Crociata possono i laici vdire gli vfficij Diuini, ibidem num. 4. e 5
Alcuni Sacramenti si possono amministrare in tempo di Interdetto, ibid. num. 7
In tempo di cessatione a Diuinis possono i Frati, & altri dire l'vfficio Diuino nelle loro celle, ibid. numero 15
Leone X. concesse, che della medesima maniera noi ci hauessimo da portare dentro delle nostre case nella cessatione a Diuinis, che in qualunque Interdetto, ibid. nu. 15
Il priuilegio nel tempo di Interdetto, non gioua, quando ci è cessatione a Diuinis, ibid. nu. 7
In tempo di Interdetto si può communicare in virtù della Bolla. ibid.
I fanciulli, che sono giunti a gli anni della discretione senza Bolla non possono assistere a gli vfficij Diuini in tempo dell'Interdetto locale, ibid. nu. 14
I Priuilegi delle Religioni, che appartengono all'Interdetto, e cessatione a Diuinis non sono ritrouati dal

Digitized by Google

dal Concilio di Trento, ibid. nu.15
Si contano i priuilegi, che hanno i Religiosi per questi tempi. ibid.
Che cosa sia Interdetto, e quante sorti ci siano di esso. §.9. nu.65
Per virtù della Bolla si può assoluere dell'Interdetto personale. ibid.
Per virtù della Bolla si licua la cessatione a Diuinis. ibid.

Irregolarità.

Che cosa sia Irregolarità, e se per virtù della Bolla può vno esser assoluto da quella, §.9. num.64
Se il padre incorre in irregolarità, dicendo vno, che vuol vccidere suo figlio, e non l'impedisce. §.9. ibid.
Se può il Commissario Generale della Crociata dispensar nella irregolarità, che nasce dal delitto occulto, ò s'è il medesimo quando nasce d'homicidio volontario, da simonia, da heresia, dall'esser mal promosso a gli ordini sacri, §.13. num.1.2.3.4.e 5.

Istromenti da guerra.

Quelli che portano istromenti da guerra per gli infedeli, sono scommunicati nella Bolla in Cena Domini, §.9. nu.83

L

Laici.

SE i Conuersi professi, ò Laici, ò quelli, che hanno voglia di farsi professi posono seruirsi delli priuilegi quantunque non habbino Bolla, §.5. nu.41.e 42

Legge.

La mente della Legge si ha da guardare, Pio V. nu.7
La dichiaratione della Legge dura, mentre dura la Legge. ibid.
La Legge penale si estende a casi somiglianti. ibid.
Quelli, che leggono libri prohibiti, sono scommunicati, §.9. nu.78
Si può far accordo sopra la metà de' legati, che furono fatti in discarico del mal tolto della composition, §. vnico. nu.19
Sopra i Legati, de quali non si trouano i legatari. ibid.
Quelli, che fingendo Santità, o pouertà hanno raccolta elemosina, sono obligati a restituirla. ibid. nu.47
Quelli, che tagliano legna nè' monti di altro popolo vicino, non peccano, ne sono obligati a restitutione, ibid. num.59

Lettere di fratellanza.

I Prelati non danno lettere di fratellanza, se non a' benefattori, e non essendo tali, non giona loro, §.7. numero 17

M

Mangiare.

SE gli Castigliani passando per Portogallo possono mangiar grassura il Sabbato. §.1. num.7
In che cosa dispensa sua Santità alli fedeli, che nel tempo prohibito mangiano carne con licenza d'ambedui i Medici per virtù della Bolla, §.6. num.1

I secolari possono liberamente mangiar ova, e cose di latte per virtù della Bolla, e se i figliuoli si comprendono in questo indulto, §. 6. num. 2

Se quello al quale s'ha dispensato di poter mangiar carne nel tempo di digiuno può cenare, §. 6. nu. 4

Se quello alquale è lecito mãgiar ova, e carne per virtù della Bolla può anco mangiar pesce, §. 6. nu. 5

Se li Frati Minori, & altri Religiosi possono mangiar ova per virtù della Bolla nelli digiuni, che non sono della Quaresima, §. 6. nu. 6

Se li Sacerdotii e Religiosi possono mãgiar ova nelle Domeniche della Quaresima, §. 6. nu. 7. e 8

Se si deue dire il medesimo delli Nouitij, §. 6. nu. 9

Se li Diaconi, e Suddiaconi possono mangiar ova nelle Domeniche della Quaresima, §. 6. nu. 10

Se quelli, che sono d'età d'anni 55. per essere di fiacca complessione possono mangiar ova, e cose di latte nelli digiuni della Quaresima, §. 6. numero 11

Se li Caualieri dell'ordine militare possono mangiar ova, e cose di latte la Quaresima, §. 6. nu. 12

M

Matrimonio.

Può dispensare il Cõmissario generale della Crociata nel primo, e secõdo grado di affinità, che si contratta per copula fornicaria, che si possa secretamente contrahere matrimonio, e come questo s'intende, e si deue fare, §. 13. nu. 6

Il matrimonio nullo per qualche impedimento secreto si può fare secretamente hauẽdosi ottenuta la dispensa dell'impedimento. ibid.

E questa dispensa può essere concessa dal Vescouo, in caso, che non si possa ricorrere al Papa, ò al suo Nuntio. ibid.

Se l'affinità, che sopraniene al matrimonio per causa di copula fornicaria impedisce di domandare il debito s'è nel terzo, o quarto grado, §. 13. num. 8

Merito, Meritare.

Il merito si distingue dalla sodisfattione, cap. 1. nu. 5

Et è meglio, che l'indulgenza. ibid.

Il merito di vn degno, è degno di gloria. ibid.

Vna medesima opera può essere meritoria, e sodisfattoria. ibid.

Niun huomo puro può meritare la gratia di rigore di giustitia. ibid.

Messa.

Quelli, che hanno la Bolla possono dire, o dir Messa in tempo di Interdetto, in presenza de' loro famigliari, §. 5. nu. 4

Per vn Motu proprio di Sisto V. non si può dir Messa innanzi giorno, ne dopò mezo giorno, §. 13. nu. 8

I frati Minori scalzi sono obligati a dir le Messe per benefattori. Della Comp. §. vnico. nu. 50

I Prelati possono obligare i loro sudditi, che dicano Messa per loro intentione. ibid.

Mona-

Monache.

Non si sospendono in questa Bolla le gratie concesse alle Monache de' Mendicanti. §. 12. nu. 6

La Monaca, che introduce vn pazzo nel suo monasterio, incorre nelle pene; come anco quelle, che v'introducono fanciulli, che passano sei anni, Pio V. nu. 12

Per curarsi vna Monaca, può vscire del suo Monasterio, e quello, che la riceue, non incorre in alcuna pena, ne meno quello, che l'accompagna veggendola in qualche necessità. ibid. num. 13

Monasterij.

Le donne non possono entrare in Monasterij di Monache, Pio V. nu. 2. & 3.

Per questo nome monasterio non vengono le singolari persone, §. 12. nel principio.

I religiosi, che pongono donne ne' monasterij, incorrono nelle pene del Motu proprio di Pio V. nu. 9

Quelli, che introducono ne' monasterij Imperatrici, Regine, Principesse, & Infante, non sono scommunicati, ibid. nu. 3

Queste possono entrare ne' monasterij con le donne, che le sogliono accompagnare, ibid. num. 4

Le donne, che hauendo notitia del Motu proprio, entrano ne' monasterij, sono scommunicate, ibidem. num. 5

Le donne che vi entrano per virtù di altre licenze non reuocate, non incorrono in queste pene, ibidem. num. 6

Le donne, che entrano senza licenza, incorrono in queste pene, ibidem. num. 7

I religiosi, che hanno introdotte donne ne' monasterij pensando, che potenano entrarui, non incorrono in queste pene, ibid. nu. 8

I religiosi, che dopoi esser entrate le donne ne' monasterij, si pongono parlare con esse, incorrono nelle pene, ibid. nu. 9

I Prelati che fanno metter le donne ne' monasterij, incorrono in queste pene, ibid. num. 10

Il religioso, che per qualche buon fine fa entrare vna donna nel monasterio, non incorre in queste pene. ibid. num. 11

Il religioso, che introduce nel monasterio vna pazza, incorre in queste pene, ibid. nu. 12

Et anco quelli, che ui introducono fanciulle, che passano sei anni. ibid.

Per curar vn frate si può mettere vna donna nel monasterio, ibid. num. 13

Incorre nelle pene vn frate, che mette vna donna nella Sacrestia, ibid. num. 15

N

Nouizzi.

I Nouizzi delle religioni possono esser assoluti di casi riseruati senza licenza del loro Prelato, §. 11. numero 27

Non sospende la Crociata i Priuilegij e gratie concesse per i nouizzi de gli ordini Mendicanti. §. 12. nu. 6

Digitized by Google

Se li Nouitij possono mangiar oua nelle Domeniche della Quaresima per virtù della Bolla,§.6. nu.9

Se li Nouitij delle Religioni pouno esser assoluti dalli peccati reseruati senza licenza de' suoi Prelati per virtù della Bolla,§.6. num.26. e 27.

O

Obligar.

NE Dio ne la Chiesa obliga ordinariamente con gran pericolo,§.9. nu.79

Officiale.

Gli officiali publici si possono componere,& accordare fare per qual cosa ingiustamente ne'loro officij. Della Comp.§.vnico. nu.25

Opera.

Quello, che fa vn'opera per mezo di vn'altro, egli stesso è vedute farla §.8. num.14

Opinione.

Quando vi è diuersità di opinioni, sempre si ha da giudicare nel foro esteriore conforme alla più giusta, §.9. nu.5

Il Confessore si può conformare con la opinione del penitente ancorche egli tenga il contrario per vero,§.9 nu.64

Oratione.

Far oratione, o dir officio.

Quello, che ha beneficio semplice, è curato, e obligato a far oratione, o a dir l'officio,& a restituire. Della Comp.§.vnico. nu.14

Quello che ha pensione, è obligato a dir l'officio minore della Madonna, ibid. num.15

E non dicendolo, è obligato a restituire conforme all'ordine di Pio V. ibid.

Ordinatione.

Se vno,che s'ordinò, e disse Messa innanzi tempo può esser assoluto per virtù della Bolla, & essendo assoluto se può celebrare,§.9. nu.60. 61.62. e 63.

P

Papa.

SE il Papa può conceder indulgenze all'anime. Della Composit.§. vnico. num.3

Participatione, participanti.

Quelli, che hanno questa Bolla sono fatti participanti di beni di tutta la Chiesa vniuersale,§.7. nu.13

Pascoli.

Quelli, che tagliano legna, o fanno danno ne' pascoli communi, nō peccano ne sono obligati a restitutione della Comp.§.vnico. nu.58

Peccato.

Qual sia il peccato occulto, & palese, Pio V. nu.23.24.25.26

Digitized by Google

Due sorti vi sono di peccati occulti, e due altre di palesi. ibid.
Può vn Curato Confessare le sue peccorelle, ancorche le troui in altrui Vescouato.§.9. nu.7
Il Curato non può dar licenza alle sue pecorelle, che si confessino da chi non è approuato dall'ordinario,ibidem. nu.6
Il Curato scommunicato,e denuntiato può dare licenza al suo Parrochiano, accioche vn'altro l'assolua,§.1. num.4
Et è obligato a confessare le sue peccorelle, anco nelle confessioni volontarie,§.9. nu.29

Peccare.

Come s'intende peccare per confidenza, & in che caso non li giona la Bolla,della Comp.§.vnico. nu.75

Pena.

La pena de' peccati non si lieua ordinariamente ne' sacramenti, cap.1. num.3
Alcuni Santi pagano in questa vita più della pena douuta,ibid. nu.7
I Vescoui sono obligati ad applicare tutta la pena pecuniaria alla spedition della Crociata e sono obligati a restituirla, non applicandola, §.13. nu.10
Le pene canoniche,che si pongono ipso facto sine alia declaratione, obligano innanzi della sentẽza del Giudice,Pio V. nu.31

Penitenza.

I Canoni penitentiali faceuano dare sette anni di penitenza per cadauno peccato mortale,§.7. num.8
Impongano i Confessori penitenze salutari,§.11. nu.91

Possessore.

Se l'ingiusto possessor è obligato a sua spesa inniar al vero padrone quello che ritiene, della Composit.§. vnico. nu.1

Prelati.

I prelati possono applicar le opere de' loro sudditi,quanto alle meritorie, e sodisfattorie,§.7. num.13
I prelati non applicano le opere de loro sudditi, come satisfattorie, facendo torto alla loro communità, ancorche in caso particolare il possono fare, ibid. I prelati hanno tre sorti di superiorità, spirituale, politica, ecumenica. Della Com.§. vnico. num.50
I religiosi,e spetialmente di San Francesco non possono procurar danaro senza licenza de loro prelati per pigliare questa Bolla, §.12. numero 15
Nessun Prelato può concedere indulgenza, se non a suoi sudditi,§.1. num.4
Se possono i Prelati guadagnare l'indulgenze, che concedono.§.1.numero 5.
Se li Prelati delle Religioni sono obligati a dare facilmente la sua autorità per li casi riseruati,§.9. numero 15
Se li Guardiani ponno concedere la sua auttorità ad altri se non hanno per questo licenza del suo Prouinziale

Digitized by Google

ziale nelle patenti della guardiania, e se l'istessa auttorità hanno li suoi Vicarij nella loro assenza, §. 9. num. 16. 17. e 18

Se hanno la medesma auttorità per l'hospiti, chi vengono alle loro case, o stanno nel suo distretto per censura, e casi riservati, §. 9. numero 19. e 20

Se li Prelati dell'ordine di Frati Minori ponno concedere la sua auttorità per fuori dell'ordine. §. 9. numero 21

L'auttorità, c'hanno li Prelati delle Religioni per assoluere li suoi sudditi dalle censure, § 9. num. 127. e 128

Se li detti Prelati ponno assoluere dal l'irregolarità, che nasce d'homicidio volontario, da mutilation di membri, e d'enorme spargimento di sangue, quando è caso occulto, e si dichiara qual sia caso occulto, §. 9. nu. 129. e 130

Quando li Prelati delle Religioni, e gli altri concedono li loro casi, se si donano auttorità per assoluere dalle censure, e dispensare, e commutare i voti, §. 9. nu. 131

Se di tutta l'auttorità, che hanno li Prelati delle Religioni per assoluere, e commutare i voti delli suoi sudditi ponno seruirsi detti Prelati verso li suoi sudditi quantunque non habbino Bolla, §. 9. ibid.

Se ponno seruirsi di quest'a auttorità con li secolari, che non hanno Bolla, §. 9. num. 145

Prelati, e Prencipi.

Se li Prencipi secolari possono concedere a suoi vassalli il beneficio della compositione sopra i beni incerti bene, o mal hauuti, della composit. §. vnico. nu. 7

Se li Prelati possono domandare per obedienza a suoi sudditi, che dichino Messa per determinata intentione, della Composit. §. vnico. nu. 50. & 51

Se può vn Prelato ordinar di far una processione, acciochè entri una persona principale nel chiostro, della composit. §. vnico. nu. 16

Priuilegij.

Più priuilegij hanno quelli, che vanno alla guerra, che quelli, che danno la elemosina assignata nella Bolla §. 2. num. 15

Il priuilegio in dubbio si ha da esplicare di maniera, che non pregiudichi al Diritto commune, & al Diritto del terzo. §. 12. num. 5

Quando si guarda al diritto commune si innouaua per priuilegij. ibid.

Non tutto quello, che si concede nelle Bolle, è priuilegio. ibid.

Se godono più priuilegi quelli, che vanno alla guerra di quelli, che donano duoi reali di elemosina, §. 5. num. 15

Se li priuilegij de' Religiosi nel tempo d'interdetto, e cessatione a diuinis sono reuocati dal Concilio di Trento, §. 5. ibid.

Che priuilegi sono questi, §. 5. nu. 16. insino al 38

Se i Conuersi, o Laici professi, o quelli, che hanno voglia da farsi professi possono seruirsi delli priuilegi quantunque non habbino Bolla, §. 5. nu. 41. e 42

Digitized by Google

Se possono i Religiosi servirsi delli detti privilegi in quanto appartengono alli secolari, con tutto che li secolari non habbino Bolla, §.5. numero 43

Se li Religiosi possono per virtù della Bolla elegersi qual si voglia Confessore. E trattasi che potestà hanno i suoi Prelati per confessarli, e se conforme alli privilegi dell'ordine, ò della legge commune non si ponno confessare di casi riservati se non con quello ò con quelli, c'hanno la sua autorità, e se questi privilegi sono sospesi per la Bolla, o per l'usanza, §.9. nu.11.12. e 13

Che privilegio concede sua Santità alli fedeli per esser assoluti una volta in vita per virtù della Bolla, §.9 num.36

Se quando in alcun privilegio si concede ad alcuna persona, che possa havere dispensa delli voti s'hà da intendere solamente delli voti fatti, §.9. nu.116

Che privilegi si sospendono nella Bolla, §.12. num.1

Se si sospendono nella Bolla li privilegi de gli ordini Mendicanti, che toccano alli secolari, §.12. numero 3. e 4

Se li Privilegi concessi alli Superiori de gli ordini Mendicanti, quanto a gli suoi Frati si sospendono nella Bolla quali sono gli Ordini Mendicanti, e se per via di communicatione ponno goder queste gratie l'altre Religioni, §.12. nu.5

Se li privilegi de gli Ordini si sospendono nell'anno del Giubileo, §.12. numero 14

Purgatorio.

Vi è il Purgatorio cap.1. nu.2

Non sta un'anima venti anni nel Purgatorio, §.7. nu.7

Con una medesima Stationе della Bolla si guadagna la indulgenza, e si cava un'anima del Purgatorio, §.8 num.26

Se un'anima alla quale si concede indulgenza plenaria esce infallibilmente del Purgatorio, della comp. §.unico. nu.4

Q

Quarantene.

Che cosa significano Quarantene, §.7. nu.7

Quaresima.

Le Dominiche della Quaresima sono giorni di astinenza, e non di Quaresima, §.6. num.8

R

Religiosi.

I Religiosi de gli Ordini Mendicanti possono prendere questa Bolla, §.9. num.23

I Religiosi minori possono pigliare questa Bolla. ibid.

I Religiosi ancorche pigliano questa Bolla senza licenza de' loro Prelati, possono godere delle indulgenze di quella, ibid. num.14

Se li Religiosi possono guadagnar l'indulgenze

Digitized by Google

dulgenze concesse dal Vescouo,§.i. num.4

Se li Religiosi possono seruirsi delli suoi priuilegi con tutto che nõ habbino Bolla,§.5. nu.39.e 40

Se possono i Religiosi seruirsi delli detti priuilegi in quanto appartengono alli secolari, con tutto che non habbiano Bolla,§.5. nu.43

Se li frati Minori, & altri Religiosi possono mangiar oua per virtù della Bolla nelli digiuni, che non sono della Quaresima,§.6. nu.6

Se li Sacerdoti, & Religiosi possono mangiar oua nelle Domeniche della Quaresima,§.6. nu.7.e 8

Se si deue dir il medesimo delli Nouitij,§.6. nu.9

Se li Diaconi, & Suddiaconi possono mangiar oua nelle Domeniche della Quaresima,§.6. nu.10

Se li Caualieri dell'ordine militare ponno mangiar oua, e cose di latte la Quaresima,§.6. nu.12

Se li Religiosi, che habbitano nelle Chiese done è indulgenza la possono guadagnare,§.8. nu.10

Se li Religiosi possono molte volte il giorno guadagnar l'indulgenza, che gli concesse Leon X. dicendo sei volte il Pater noster, e l'Aue Maria con il Gloria Patri nel fine, §.8. num.17

Se li Religiosi possono per virtù della Bolla elegersi qual si voglia Confessore, E trattasi, che potestà hanno i suoi Prelati per confessarli, e se conforme alli priuilegi dell'ordine, o della legge commune non si ponno confessare di casi reseruati se non con quello, o con quelli, che hanno la sua autorità, e se quelli priuilegi sono sospesi per la Bolla, o per l'vsanza,§.9. nu.11.12.e 13

Se li Religiosi fuori del suo Conuento andando per camino si può confessare con qual si voglia Confessore con licenza del suo Superiore, e se basta la presunta quando non ci è malitia in lasciar di domandarla, §.9 nu.14

Se li Religiosi, e particolarmente li Frati Minori ponno procurar danari per pigliar la Bolla, §.9. numero 15.e 16

Se li Religiosi qual ammettono le donne, pensando che in questo Motu proprio solamente si prohibisce, che entrino per virtù di licenze reuocate, incorrono nelle pene qui poste, e l'istessa questione è delle donne qual entrano con questo titolo. Della comp.§.vnico. num.8

Se anco incorrono nelle pene qui poste i Religiosi quali consentono le donne entrare nelli Monasterij, e quelli, che si põgono a parlare con quelle a suo bell'agio dentro delli detti Monasterij, della comp.§.unico. num.9.10.e 11

Se incorrono in queste pene i Religiosi quali ammettono le donne dentro le sacristie delli Monasterij, ibid. num.14

Se le donne qual entrano nel Chiostro, così per causa d'alcun officio pietoso, come per altri rispetti humani, e mali, incorrono in queste pene, & l'istessa questione è delli Religiosi che l'ammettono per li detti fini, ibid. num.17

Di che officij sono priuati ipso iure i Religiosi qual incorrono nelle pene di questo Motu proprio, ibi. nu.21

Se

Se per virtù della Crociata ponno i Religiosi esser habilitati per gli officij dell'ordine, ibid. num.35

Remare.

I Christiani, che remano per timore nelle galere contra Christiani, non peccano, §.9. num.84

Riceuere.

Può uno essere ricceuuto a beni di una communità, §.7. nu.13
Sono i padroni obligati a restituire il danno, che fanno i loro animali. Della comp. §. vnico. nu.56

Riseruare, Casi Riseruati.

Non riseruano gli atti interiori, §.9. num.45
Il riseruar casi è per edificatione, ibi. num.46
I casi riseruati ordinariamente hanno annessa la scommunica, ibidem. num.47
Due sorti di riseruationi, una per se, & vn'altra per accidens. ibid.
I Confessori de gli Ordini Mendicanti non possono per i priuilegi concessi per i casi dell'Ordinario assoluere i casi riseruati a Maestri di Scola, §.9. num.90
Quali casi sono riseruati a Vescoui secondo il Diritto, & costume, ibid. num.89
Quello, che confessa casi riseruati in una confessione irrita, già restano non riseruati, eccetto se alla confessione si fece per guadagnare qualche giubileo, ibid. nu.95

Rubare.

Quelli, che rubano a coloro, che vanno alla Sede Apostolica, o dimorano in quella, sono scommunicati nella Bolla in Cena Domini, §.9. num.84
Quelli, che rubano le vettouaglie, che vanno per vso della Curia Romana, sono scommunicati per la medesima Bolla, ibid. num.85

S

Saccheggiare.

Quelli, che saccheggiano le terre del Papa sono scommunicati nella Bolla in Cena Domini, §.9. num.87

Sacramenti.

Per i sacramenti degnamente riceuuti non si perdona ordinariamente la pena, cap. 1. num.3

Scismatici.

I Scismatici sono quelli, che si appartano della vnità della Chiesa, §.9. num.75

Scommunica, Scommunicato.

Lo scommunicato non può ammiuistrare i sacramenti, & essendo scommunicato nominatim, o per publicam percussionem clericorum, si deue schiuare, §.9. num.28

Due sorti vi sono di Scommunicbe, vna minore, e l'altra maggiore, le quali priuano di molte cose, ibid. num.48

La scommunica maggiore vna è a iure, e l'altra ab homine, ibidem, numero 49

I religiosi, che mettono donne ne' Monasterij sono scommunicati, Pio V. nu.19.& 20

La scommunica ipso iure cade sopra il peccato occulto, ibid. nu.28

Quando non si sà chi habbia commesso il delitto, e si sà il delitto si può dare scommunica, ibidem, numero 30

Se si può hauer compositione ne' frutti, che piglia quello qual è sospeso, ò scommunicato a iure, vel ab homine. Della Composit. §. vnico, num.17

Sepoltura.

Nel tempo d'Interdetto, per virtù della Bolla, e concessa sepoltura Ecclesiastica con pompa mediocre, §.5 nu.11

I fanciulli in tempo d'Interdetto non possono esser ammessi senza Bolla alla sepoltura ecclesiastica, ibid. num.14

La sepoltura ecclesiastica si può dare a tutti quelli, che muorono scommunicati, morendo con signali di contritione, assoluendoli prima, §.10. nel princ.

Come s'intende sepellire con moderata pompa, §.5. numero 11. 12. & 13

Simonia.

Non si commette Simonia dando due reali di elemosina per questa Bolla, §.12. nu.14

Sodisfattione, sodisfare.

È necessaria qualche sodisfatione nell'altra vita, cap.1. nu.1

La quale è paga volontaria della pena donuta, ibid. num.3

Satisfece Christo di rigore di Giustitia per le colpe, e pene. ibid.

Sospensione, e sospendere.

Che cosa è sospensione, & in che cosa si distingua dalla scommunica, §.9. num.59

Quello, che si ordina innanzi la essecutione della Bolla, resta sospeso ipso iure, e celebrando resta irregolare, e di queste censure può essere assoluto per virtù della Bolla, però non può celebrare, fin che non è in essecutione. ibid. nu.60. 61.62

Non si sospendono nella Bolla tutti i privilegij, non solamente quelli, che sono contrarij alla sua spedizione, §.12. nel princ.

Non sospende questa Bolla, ne innualida esse quelle, che sono state date dopoi di Pio V. ma si bene le date per auanti. ibid.

In questa Bolla si sospendono tutte le gratie concesse agli ordini de' Mendicanti circa a quello, che tocca a' secolari, ibid.

In questa Bolla si sospendono i privilegi concessi alle religioni non Mendicanti

dicanti pertinenti a frati, e secolare, ibid. num. 5
Non si sospendono in questa Bolla le gratie concesse alle Monache mendicanti, ibid. nu. 6
Ne le concesse alle Monache che aiutano, e che sono soggette alle Mendicanti, ne le concesse quelle che stanno nelle loro case, con voto di castità, come religiose, §. 12. numero 8
Non si sospendono in questa Bolla i privilegi dello statuto commune, §. 12. nu. 11
Non si sospende in questa Bolla il potere delle lettere di fratellanza, e quelli, che le hanno, senza Bolla le possono godere, §. 12. nu. 12
Questa Bolla si sospende l'anno del Giubileo, ibid. num. 13
E vero, che subito si chiede a sua Santità, che la rinoui. ibid.
Nell'anno del Giubileo si sospendono i privilegi concessi a' superiori degli ordini, quanto a quello, che in essi so suspende, ibid. num. 14
I Religiosi, che introducono donne ne' Monasterij, sono sospesi a Diuinis, ibid. num. 21
E quello che sia sospensione a diuinis, ibidem.
E per virtù della Crociata possono esser assoluti, ibid. num. 34
Per questo nome sospensione viene la priuatione, ibid. nu. 22
Di che cosa è priuato il sospeso a Diuinis, della Comp. §. vnico. nu 21
Se della sospensione a diuinis ponno assoluere i Confessori per virtù della Crociata. Della comp. §. vnico. num. 34

Stationi.

S. Gregorio instituì le Stationi di Roma, §. 8. num. 2
Si narra le indulgenze, che si guadagnano andando a queste Stationi, ibid. nu. 5
Quello, che visita la Chiesa, dove vi è Stationé, non solamente guadagna la indulgenza della Stationé, ma anco quelle, che si guadagnano nelle Chiese dentro, e fuori delle mura di Roma, ibid. nu. 4

T

Tesoro.

IL tesoro spirituale delle indulgenze consta de' meriti di Christo, e della sopra abondante sodisfattione de' Santi, cap. 1. nu. 5

Tributi.

I Prencipi, che pongono nuoui tributi per essi senza autorità sono scomunicati nella Bolla in Cœna Domini, §. 9. num. 81

V

Venditore, vendere.

IL diffetto di quello, che si vende, o sia nella sostanza, o nella quantità, si deue manifestare, della Com. nu. 68. e 69
Il venditore, che nõ sà questi diffetti, ancorche non pecca, è nondimeno obligato a restitutione, ibid. nu. 70

Quando il venditore non sa quello che vale una cosa, & il compratore intende, è obligato a desingannarlo. ibid. num.71

Quando pecca il venditore, vendendo una cosa per quello, che nale, coprendo il vitio di quella, ibidem, num.72

Le Leggi che comandano, che non si venda vna certa cosa per più di vna certa quantità, obligano a peccato mortale, & a restitutione, ibi. num.73

Gli Orefici possono vendere i vasi, per quel che vagliono, senza scontare le polueri, che adoperano nella lega, però non mettendo rame, quando vendono l'argento. ibid.

Vescouo.

Se può il Vescouo dopò il Concilio di Trento dispensar nel primo, e secondo grado d'affinità, che si contrahe per causa di fornicatione, non potendo ricorrer al Papa, nè al suo Nuntio senza scandalo, essendo il matrimonio fatto in facie Ecclesiæ. §.13. nu.7

Se li Vescoui, e suoi officiali sono obligati d'applicar a questa espeditione le pene pecuniarie, §.13. num.10. & 11

Se i Vescoui possono conceder compositione. Della Composit. §.vnico, num.6

Vini.

I mercanti da vini, che pongono acque nel vino, peccano, e sono obligati a restitutione, ibid. nu.67

Voti.

Voto è vna promessa voluntaria con deliberatione &c. §.9 nu.98

I frati di S. Benedetto, e quelli che godono de' loro priuilegij, non sono obligati ad alcun voto di peregrinatione, ibid.

Cinque sorti ci sono di relassar voti, interpretatione, irritatione, dispensatione, commutatione, cessatione, ibid. num.99

Quando il voto si commuta in cosa migliore non è necessaria la Bolla, e quello, che il fece, se il può commutare, ibid. nu.103

Quando il voto si commuta in cosa vguale non è necessaria Bolla acciò che il confessore il commuti, ibid. num.104

Quando si fa commutatione del voto in cosa minore, vi ha da essere causa ragioneuole, & è bene per maggior sicurezza, che il Confessore vsi anco la dispensatione, se ha autorità, ibid. nu.105

Potendosi commutare il voto non si può dispensare, ibid. nu.105

La commutatione del voto per virtù della Bolla ha da essere in qualche elemosina pecuniaria, ibid. nu.107

Per la Bolla non solamente si possono commutar i voti, ma anco i giuramenti, ibid. num.108

I voti fatti innanzi, e dopoi presa la Bolla possono per essa essere commutati, ibid. nu.109

Il voto di mai domandare commutatione di voto può essere commutato per la Bolla, ibid. nu.110

La commutatione de' voti per virtù della

Digitized by Google

della Bolla, o di altri priuilegij conceſſi à' regolari ha da eſſere nel ſacramento della penitenza. ibidem. num. 111

Quando ſi commuta il voto di peregrinatione ſi ha d'hauere riſpetto di quello, che ſi può ſpendere nell'andata, e non nel ritorno, ibidem. numero 105

Quello, che ha autorità di commutar voti per virtù della Bolla non può diſpenſare, ibid. nu. 112

Quello, che ha autorità di ottenere la diſpenſa di qualche voto, ſi intende hauerla de' fatti auanti di eſſa. ibid. nu. 114

Il voto di andar a Roma, & a S. Giacopo di Galitia può eſſere commutato per la Bolla, ibid. nu. 115

Il Veſcouo non può diſpenſare il voto di caſtità, ancorche ui ſia pericolo di incontinenza, e difficoltà di ricorrere al Papa, ibid. nu. 116

Tutti i voti, che poſſono aſſolutamente eſſere commutati, o diſpenſati dall'ordinario, poſſono eſſere commutati per la Bolla. ibid.

Il voto di Caſtità temporale, può eſſere commutato per la Bolla, ibid. num. 118

Il voto di non mai maritarſi può eſſere diſpenſato dall'ordinario, e commutato per la Bolla, ibid. nu. 119

Il voto di farſi Prete può eſſere diſpenſato dal Veſcouo, e può eſſere commutato per la Bolla, ibidem. num. 120

Il voto di religion militare nõ può eſſer commutato per la Bolla, ibid. num. 121

E probabile, che il voto penale di Religione, ò Caſtità poſſa eſſer commutato per la Bolla, ibid. nu. 122

Il voto di religione fatto con conditione, compita la conditione non può eſſer commutato per la Bolla; però l'ordinario può diſpenſare in queſta conditione innanzi, che ſi compiſca, e per la Bolla può eſſer commutato, ibid. nu. 123

Nella conceſſione generale per cõmutare, o diſpenſare, l'oltramarino, nõ ſi può, ſe non ſi dice il contrario, come in queſta Bolla, ibid. nu. 124

Il fine della Tauola delle coſe notabili.

Digitized by Google

TAVOLA
DEL TRATTATO
DE' CENSI,

& di tutte le materie, e Dubbi intorno a ciò appartenenti; & de gl' Interstitij.

Che cosa sia censo. car. 150.a
Il contratto del censo si celebra in due maniere, e si diuide in censo reale, e personale. ibid.
Quattro sorti di censi ci sono, ibidem. car. 150.b
Che cosa sia censo redimibile. 151.a
Che differenza ci è tra il censo, e contratto emphyteutico, e del feudo, ibid.
Le conditioni, che ha da hauer il censo redimibile. ibid.b
Se del Motu proprio de' casi di Pio V. si è supplicato. ibid.
Se il censo redimibile per forza si ha da constituire sopra cose immobili. car. 152.b
Se per rispetto del lucro cessante si può pigliare qual cosa. 153.a
Se si può poner censo sopra debiti. car. 154.a
Se sopra le entrate perpetue si può poner censo. ibid.
Se quella cosa, sopra la quale si pone il censo, ha da esser fruttifera. ibid.b
Se è lecito il censo, nelquale vn venditore ingannò il compratore, dicendo, che quella cosa sopra laquale si poneua, valeua tanto come le entrate non essendo così. car. 155.a
Se sopra vna casa si può poner censo. ibid.
Se il censo si ha de poner sopra cosa determinata a censo. ibid.
Qual sia il giusto prezzo del censo. ibi.
Se nel contratto del censo si hanno da contar i danari innanzi al Notaro e testimoni, car. 157.a
Se parendo la cosa, sopra la quale si pone il censo, pare anco il censo. 159.b
Se il censo si può prescriuere, carte 160.a
Se pare il censo parendo la cosa per colpa del debitore. ibid.
Se vale il patto di leuar il censo dentro a certo tempo. ibid.
Se la sicurtà può astringere il venditore, che redima il censo. 160.b
Se può il censo essere redento in parte. car. 162.a
Se è licito questo patto, che quando si redimirà il censo, si ricupera con il medesimo prezzo colquale si è venduto. 163
Se nel censo può esser pena di cadere nel commisso. 163.b
Se vale il patto di pagar la decima vendendosi quello, sopra che è posto il censo. 163.b

Se

Se vale il patto, che il censo si ricuperi per maggior prezzo di quello si è venduto. 165.b
Se vale questo patto, che non venda la tal cosa, se non a persona idonea. ibid.
Se vale questo patto di non alienarla, car. 165.b
Et se vale questo patto di non alienarla senza prima avisare il Signor del censo. ibid.
Se vale il patto, che il venditore del censo sia obligato a mandare le intrate a casa del compratore. car. 166.a
Nell'ottauo dubbio, & ultimo. car. 166.b
Si pone una esplicatione del Concilio Tridentino circa gli interstitij de gli Ordini maggiori, e minori.

Il fine della Tauola de' Censi, & de gli Interstitij.

Digitized by Google

Digitized by Google

COMMVNI OPINIONI E DECISIONI DI CASI DI COSCIENZA

De' Sacri Dottori, e de' più celebri Canonisti, e Theologi, c'habbia la Chiesa Catolica:

Oue si risolueno Mile, e più DVBBI *importantissimi di Coscienza,*

Del P. F. EMANVEL RODRIQVEZ Lusitano, Minor Osseruante,

Data in luce sotto titolo di

ESPLICATIONE DELLA BOLLA della Santa CROCCIATA.

SOMMARIO.

S'è necessaria qualche satisfattione in questa vita, ò nel Purgatorio, per la pena de i peccati, num. 1.

Se doppo questa vita, vi è Purgatorio, nu. 2.

Che cosa è Indulgentia, nu. 3.

S'è necessario alcun Thesoro Spirituale della Chiesa, col quale si concedono l'Indulgentie, nu. 4.

Se questo Thesoro consta de' sopra abbondanti meriti di Christo, & delle sopra abbondanti satisfattioni de i Santi, nu. 5.

PRIMA ch'io entri nella dichiaratione, & esplicatione del contesto della nostra Bolla; accio che con maggior chiarezza si proceda: ho pensato esser necessario preporre alcuni fondamenti, & sono questi, che segueno, come più necessarij, per esplicatione, & perfetta intelligenza di tutta la materia.

FONDAMENTO I.

1 Il Primo sarà, che è necessario qualche satisfattione in

questa vita, ò nell'altra prima, ch'entriamo nella Gloria, per gli peccati già perdonati, in quanto alla colpa, laqual è Dottrina antica della Chiesa, insin dal tẽpo de gli Apostoli; & così è terminato nel Cõcilio Tridentino, *a* & l'adducon Scoto, Vega, & Medina, & non v'è precetto, che obliga sotto pena di peccato mortale di sodisfare, in questa vita le dette pene temporali, auanti che il penitente l'accetti. Là onde può il penitente non accettar le pene poste dal Confessore, & lecitamente potrebbe egli dire; volerle pagar nell'altra vita: come proua il Dottor Medina; se bene altri Dottori Catholici sentono il contrario: & può dire ancora, ch'egli si voglia col mezo dell'Indulgenze liberar di esse, come dice il padre Medina. *b*

a Conc. Trid. sess.6.c.14. & Can.30. Soto lib.3. de nat. & gratia, cap.6.& in 4. dist.19. art.3. Vega lib.3.super Conc. Trident.c.36.37. & 38. Medin.de indulg.q.2. Medin.de satisf.q.6.

b Med.de indulg.c.6.vsq; ad c.11.

FONDAMENTO II.

2 Il Secondo è, che dopò questa vita v'è il Purgatorio, ilche è per Fede, & lasciate alcune autorità della Scrittura, che per proua di questa verità potrei addurre, solamente voglio allegarne vna, ch'è quella del libro Secondo de i Machabei *c* doue si racconta, come Giuda Machabeo mandò in Gierusalem dodici mila Dramme d'Argento, acciò che fussero offerte per gli peccati de i morti, & aggiunge appresso la Diuina Scrittura. Santo è dunque, & saluteuole pregar per gli morti, acciò che sieno liberati dalle pene de i peccati. Et che'l detto libro sia Canonico, è stato diffinito in molti Concilij, & nuouamente dal Concilio di Trento *d* del quale trattano largamẽte il padre Medina, & il Dottore Medina, Soto, & il Reuerendissimo Orantes, & il padre Cordoua.

c 2.Mach.12.

d Conc.Trid sess.4. Med.in tract. de in Deum fide.lib.6. & de Indul. Medin.de satisfact.q.vlt. Soto in 4.dist. 15.q.1.art 9. & dist.19 q.1. art.3. & q.3. art.3. Orantes de locis catholic. cap.23. Cordub. li. 6. qq.q.2.

FONDAMENTO III.

3 Il Terzo è trattar, che cosa è Indulgentia Ecclesiastica: per esplication del che s'ha da notar, che questo nome, Indulgentia, hà molti significati, come trattano Domenico, e & Siluestro: Alcune volte si piglia per vna larga licenza, che ad alcuni si concede conforme al detto del Comico per causa della mia Indulgentia sei venuto molto cattiuo, cioè per la mia grandissima licenza: Ma i Theologi, & i Canonisti vsano questo nome in altro molto indifferente significato: & così, secondo loro, significa rilassatione, & rimissione delle pene debite per gli peccati, come proua il Soto *f* nel quarto. & si raccoglie dall'Estrauagante *Vnigenitus*. Visto dunque quel, che significa, cioè, la sua Dichiaratione, & Diffinitione, secondo i medesimi Theologi, & Canonisti: la qual è questa, che segue. L'Indulgentia, è vna rimission della pena temporale, per gli peccati debiti a Dio, fatta dal Prelato della

e Dominicus in c.1.de pen. & remiss.nu.4 Syl.in d.c.1.

f Soto in 4. dist.21.q.1.art tic.1. Extrauag. Vnigen. de penit. & remis.

Digitized by Google

della Chieſa, del commun Theſoro di eſſa. Conuiene, che dichiariamo tutte le parole, acciochè meglio s'intenda. Si dice *Remiſſione*; perche conforme alla più vera opinione, l'Indulgentia, ſecondo la ſua eſſenza, è vna remiſſione, & rilaſſation delle pene, come tiene il Gaietano g a differenza dell'Indulgentia, *per modum ſuffragij*: la qual'eſſentialmente (ſecondo la più vera opinione) è vna communicatione, & elemoſina, che fa ſua Santità all'Anime del commun Theſoro della Chieſa: di che largamente tratteremo appreſſo. Dice, *della pena temporale*; perche il reato della pena eterna non ſi leua, con l'Indulgentie, come nè anco ſi leua la pena; ilche ſi termina nella detta Eſtrauagante *h Vnigenitus*. Perche, come per il peccato mortale ſi ſepara il peccatore da vn'obietto infinito, ch'è Iddio, la cui giuſtitia offendendo merita vna pena infinita, la quale ſe ben, per la Cõtrition, ſi perdona, in quãto infinita, per cagion della Giuſtitia offeſa per lo peccato, reſta obligato ad vna pena temporale, laqual, nà da pagar in queſta vita, o nel Purgatorio, come ſi diffiniſce nel Concilio Tridentino. *i* Perche ſe bene, per rigor di Giuſtitia, Chriſto noſtro Redentore, non ſolamente ſatisfece per la colpa, ma per la pena ancora, come ſi dice nel la detta Eſtrauagante, & l'adducono Soto, *k* & il Vega, non volſe, però che per li meriti della ſua Paſſione applicati a i Fideli ne i Sacramenti degnamente riceuuti ci foſſe rimeſſa ordinariamente la pena, ma ſolamente la colpa, & la pena eterna ſi fuſſe permutata in pena temporale; acciò che queſta pena temporale, con la qual habbiamo da ſatisfare in queſta vita, o nel Purgatorio, ci ritiraſſe dal peccato, & foſſe freno alla noſtra liberta, come ſi dice nel Concilio di Trento.

g Caiet. de indulg. quodlibet. 2. c. 6.

h Extrauag. Vn genit. de pœn. & remiſſ.

i Conc. Trid. ſeſſ. 6. c. 4. de de iuſtific. & Can. 3.

k Soto lib. 3. de nat. & gratia, c. 6. Vega ſuper 6. ſeſſ.

Concil. Trid. cap. 8.

Da queſto s'inferiſce primo, che quel, che ſi dice communemente in alcune Bolle, & Giubilei, che ſi concede la rimiſſion de' peccati a colui, che farà tal coſa: s'ha da intendere delle pene debite a i peccati, il che ſi proua, perche molte volte nella Sacra Scrittura, queſto nome, di Peccato, ſignifica pena temporale, & coſi s'intende quel luogo del libro ſecondo de i Machabei, *l* doue ſi dice eſſer coſa ſalutteuole pregar per gli morti, acciò che ſiano liberati da i peccati, vuol dir, delle pene debite a i peccati, perche la colpa de i peccati de i morti, che ſi ritrouano nel Purgatorio, in queſta vita, fù lor perdonata, come tratta Gabriele. *m*

l 2. Mach. 12. Supplemen.

Da queſto ſi raccoglie ancora, che quel, che ſi dice volgarmente Indulgentia di colpa, & di pena, pigliato in rigore: è falſo, ſecondo che notan molto bene Sant'Antonino, *n* Silueſtro Nauarro, & il padre Cordoua.

m Gabr. in 4. diſt. 45. q. 3. artic. 3. not. 1.

n S. Ant. p. 3. tit. 10. c. 3. §. 4. & 5.

Digitized by Google

n Sylvest. tit. indulg. num. 10. & 24. Navar. in c. si quis aliquando, §. 1 Lemit. nu. 10. & 16. de pen. d. 10. Cord. de indulg. q. 8. c. cū excom. de pœnit. & remiss.

Ma perche la Sede Apostolica molte volte vsa di questi termini, s'ha da esplicare il detto modo di parlare, cioè, che per all'hora si rimette la colpa, non per ragion dell'Indulgentia, ma per virtù della contritione, ò del Sacramento della Penitenza attualmente riceuuto, perche se bene con l'indulgentie si perdona la pena: conuiene, & è necessario, che prima si perdoni il peccato. Si potrebbe anco rispõdere, che quando la Sede Apostolica vsa simili parole in qualche cõcessione, concede (se ben nol dichiara) facolta di assoluer d'ogni sorte di peccati, se ben fossero riseruati a sua Santita: & cosi dice il Cordoua, o che s'usa nella Chiesa Romana, ilche si conferma, perche la Clausula, che si suol metter ne gl'instrumenti, se ben non si pone espressamente sempre si presume che si metta, come si nota in molti luoghi della Ragion Canonica, p & Ciuile, & l'adduce il Couaruuias q nel primo libro delle sue varie Risolutioni. Percioche se ben sua Santità in simili concessioni non da espressamente autorità de i suoi casi, s'ha da presumere, che la conceda, per esser cosi in vso dalla Chiesa Romana concedersi, quando si dice; che siano alcuni assoluti, dalla colpa, & dalla pena.

o Cord. vbi supra.

p Cap. cum uers. mandatmus.

q Couar. lib. 1. Variar. c. 15. nu. 9

Dal detto s'inferisce terzo, Che con l'Indulgentia, in quanto Indulgentia, non si rimette il peccato veniale, quanto alla colpa, perche il peccato veniale porta rèato di colpa, & macchia distinta dall'obligo della pena temporale, che gli risponde, conforme alla vera opinion di S. Thomaso. r Et come quella colpa non si perdona per l'Indulgentie, nè anco si perdona la pena temporale debita a tal colpa, fin tanto, che non si perdoni la colpa: & cosi conuiene, che prima si leui per qualche dispiacenza, o per qual si voglia atto, & rimedio per questo ordinato. Dice de' *peccati attuali*, perche l'Indulgentia non leua le pene, che seguirono per lo peccato originale, delle quali, Christo nostro Redentore non ci volle liberar in questa vita, se ben egli puotè, acciò che si humiliassimo, considerādo a quanti mali di pena eramo soggetti, & perche dispregiando le commodità, & piaceri di questa vita, circondata con tanti spini, & tribulationi dicessimo con l'Apostolo. / Chi me libererà Signore da questo Carcere? & col Profeta: Infin quanto ha da durar questo esilio? & desideraßimo le cose eterne, come i cerui affetati al fonte dell'acqua viua, nella quale non si troua forte alcuna d'amarezza, come l'adduce S. Thomaso t nella sua terza parte. Dice; *debita a Dio*, a differenza della pena debita a i peccati nel foro esteriore, perche questa non si perdona per l'Indulgentia, ma solamente la pena debita a Dio, data, o che

r D.Tho. 1 2. q. 89. art. 1. & ibi Medin.

s D. Paul. ad Rom. 7. Psalm. 41.

t D.Tho. 3. p. q. 49. art. 3.

Digitized by Google

che si doueua dar nel foro Sacramentale. Dice di piu. *Fatta dal Prelato*, perche il Prelato solo, c'hà giurisdittione da Dio, o suoi Commissarij possono concedere l'Indulgentie. Il che tratteremo appresso dichiarando quelle parole della Bolla: *nouamente prorogata, & concessa dal nostro molto Santo Padre.* Dice di piu, *dal commun Thesoro della Chiesa.* Queste parole si mettono a differentia della communicatione de i beni Spirituali che fanno i Prelati delle Religioni, quando riceuono alcuni alla loro confraternità, facendogli partecipi delle buone opere de i loro sudditi: delche tratteremo piu auanti, dichiarando le parole della Bolla: *Et siano fatti partecipi, di tutti i beni di tutta la Chiesa Vniuersale*; perche tal communicatione non è Indulgentia Ecclesiastica, perche non è atto di giurisdittione, nè remissiõ di pene, come si dirà nel medesimo luogo.

FONDAMENTO IV.

4 Il Quarto è trattar, s'è necessario qualche Thesoro Spirituale della Chiesa dal quale si concedano le Indulgentie. Et rispondo, di sì. Et si proua, Primo perche per la remissiõ de i peccati, in quanto alla colpa, per virtù de i Sacramenti, si richiede il detto Thesoro de i meriti di Christo; i quali restarono riseruati nella Diuina Accettatione. Dunque si richiede ancora per la remissiõn della pena, che si perdona con l'Indulgentie: il che si conferma. Perche è Dottrina Commune de Catholici, che la colpa, & la pena de i peccati nel Sacramento, & fuori di esso, si perdona per li meriti di Christo, delquali consta questo Diuin Thesoro, come appresso si dirà.

Però tato per esser questa Dottrina verissima, & riceuuta da tutta la Chiesa, non mi voglio trattenere in addure autorità, & ragioni, per prouarla, solamente ricerco, che si vegga l'Estrauagante. *u Vnigenitus*, doue si proua, & diffinisce questa Verità, come allega il Cordoua. Il qual dice esser Heresia, negar, esser necessario il detto Thesoro, acciò che si concedano l'Indulgentie per il sopradetto. Nè osta il dire, che il Papa sia Principe della Chiesa Vniuersale, & habbia pienaria autorità nella sua Republica, come l'ha qual si voglia altro Principe Secolare, o Ecclesiastico nel foro esteriore per rimetter i debiti de i peccati, non hauendo qualche ricompensa. Perche a questa obiettion risponde: Che il Principe Ecclesiastico, & Secolare rimettono la colpa, & la pena, in quanto al foro esteriore, & in quanto la colpa è contra la Republica c'hanno a carico loro. E cosi se ben tutti i peccati sono contra di Dio, non gli castigan tutti, ma solamente castiga

u Extraug. Vnigenitus, de pen. & remiss. Cordub. de Indulg. q. 1.

no quelli, che più danneggiano la Republica, c'hanno sopra di loro, & la pace, & la quiete di essa: come dice S. Thomaso. x Ma il Papa, rimette la colpa nel Sacramento, considerata in quanto, ch'è contra Dio: alla qual, per esser contra vn'obietto infinito, corrisponde vna pena eterna. Pero, non può rimettere liberamente la colpa, se non s'aiuta co' meriti infiniti di Christo: i quali si communicano al Penitente nel Sacramento; nè può rimetter la pena temporale debita a i peccati già perdonati, nella quale si mutò la pena eterna, per la contritione, & col Sacramento (come ho già detto) per la Virtù dell'Indulgentie, se non s'aiuta co' medesimi meriti, de i quali consta il Thesoro della Chiesa.

x D. Tho. 1. 2. q. 56. art. 2.

per rispetto della qual, colui, che la fa; si fa degno della Gloria, la qual se gli deue per Giustitia: presupposto il Patto Diuino, che Iddio fa con coloro, che s'impiegano in opere meritorie, come dice San Paolo. z M'hà Iddio serbata vna corona di Giustitia, la qual come giusto Giudice mi darà quel dì: Ma l'opera satisfattoria, propriamente si chiama vna paga volontaria della pena debita: & ancor che queste due ragioni formali sieno diuerse, & distinguano l'opera meritoria dalla satisfatoria, si possono trouare in vna medesima opera: perche vna istessa opera può esser meritoria, & satisfattoria. Per intelligenza del che, s'ha da notar il secondo, che in qual si voglia opera penale meritoria (come in vn digiuno) s'hanno da considerar quattro officij, & effetti, che hà la detta opera. Il primo è, come l'opera è buona, nomina buono colui, che la fa. Il secondo officio è, che gli serua di medicina Spirituale. Il terzo, che gli serua di merito. Il quarto, che gli serua di satisfattione, perche nel medesimo punto, che vn'opera sia buona, fa buono colui, che la fa, & lo dispone per farne altre, tanto buone, & migliori, aiutato dal fauor Diuino: & gli serue di medicina contra lo stimolo, & le piaghe del peccato. Se sarà Elemosina, gli serue contra l'appetito dell'Auaritia, & proceden-

z D. Paul. ad Thim 4.

FONDAMENTO V.

5 Il quinto fondamento è saper, se questo Thesoro spirituale della Chiesa, col quale si concedono l'Indulgentie, consta de i sopra abbondanti meriti di Christo, & delle sopra abbondanti satisfattioni de i Santi. Per dichiaratione di ciò: s'hà da notar secondo la dottrina del Gaetano, y & la Commune; che l'opera meritoria si distingue dalla satisfattoria, in quanto satisfattorie in due cose. Primamente nella sua Natura, & essentia, perche l'opera meritoria, de condigno, si dice quella

y Caiet. de indulg. quod libet. 2. q. 2. & in Tract. 27. 99. q. 1.

Digitized by Google

cedendo della Virtù della Charità, è meritoria di Gloria: & essendo penale, com'è il digiuno, è satisfattoria per la pena temporale debita al peccato perdonato, quanto alla colpa: perche secondo la Dottrina di tutti i Theologhi, la pena si paga per opera penale, in quanto è tale. La seconda differẽza é, in quanto al frutto, che adduce seco la detta opera: perche l'opera meritoria, come meritoria, nõ serue de condigno, se non a colui, che la fa. E così secondo tutti i Theologi, & la Verità istessa, nisſun'huomo puro può meritare per vn'altro, per rigor di Giustitia la Gratia, & la Gloria, solo Christo Dio, & huomo vero, ce la puotè meritare, & la meritò, come dice San Thomaso, a & la Commune. In quanto all'effetto ancora di far buono, & di seruir di medicina a colui, che la fa, non serue la detta opera ad vn'altro: perche della mia opera buona non si dirà Francesco buono, ma solamente io, che la faccio; nè il mio digiuno seruirà ad vn'altro di medicina contra la concupiscenza della carne, ma a me solo, che digiuno. Però la mia opera buona, come satisfattoria, può seruire ad vn'altro di satisfattione, poiche vno, per vn'altro può pagare il debito Temporale, & Spirituale, con cui tal'opera, come satisfattoria, si può communicare ad vn'altro, come l'adduce eccellentemente il Medina. b

a D.Tho.3.p. quest 1.art.2. DD in 3.dist. 18. Vega lib. super Concil. Trid.c.9. & 3.

b Medin. de indulg.disp.8 c.44.45.& 46

Questi due tanto necessarij notabili presuppositi, tre punti in questo fondamento habbiamo da trattare. Il primo, se il Thesoro dell'Indulgentie consta del l'opere satisfattorie. Il secondo, se cõsta di tutte l'opere satisfattorie, o solamente delle sopra abbondanti. Il terzo, se consta dell'opere sopra abbondanti di Christo, & de' Santi.

In quanto al primo punto, dico, che l Thesoro dell'Indulgentie consta dell'opere meritorie, non come meritorie, ma come satisfattorie, il che si proua, perche l'Indulgẽtia, in quanto pura Indulgentia è vna remissione delle pene, laqual così considerata, corrisponde alla satisfattion debita a i peccati perdonati, in quanto alla colpa: & di più l'Indulgentia, come Indulgentia, non fa l'huomo buono, ne gli serue di medicina, nè di merito di Gloria: solamente gli serue di pagar tutta la pena, o parte di essa (secondo tal Indulgentia) del Commun Thesoro dalla Chiesa, la qual si deue per gli peccati già perdonati, in quanto alla colpa. Et per il sopradetto communemente & cõ molta ragione consigliano a coloro, che s'impieghino in guadagnar l'Indulgentie, che non si scordino di far le penitenze, nè lascino d'impiegarsi in opere buone, o opere penali: perche dato il caso, che non seruissero a lor le dette opere di satisfattione (per quanto

che per l'Indulgentie hauessero satisfatto sufficientemente) seruiranno, & giouerannno a fargli buoni, habilitandogli ad altre opere migliori, aiutati dal fauor Diuino, & per loro sarà, medicina, & merito. Da questo ne segue, che l'opera meritoria, come meritoria, è miglior, che l'Indulgentia, in quanto Indulgentia. Ma, nè per questo s'ha da far poco conto dell'Indulgētie, anzi molto, poiche leuano la grauissima pena, che impedisce l'entrata della Gloria; come notano San Thomaso, *c* & Gersone. Ma s'ha da notar, che non senza cagion, si repetisce tante volte Indulgentia, come Indulgentia, perche se l'Indulgentia và accompagnata con l'opera meritoria, è meglio, che la satisfattion propria, & qual si voglia altra penitenza d'un'altra opera penale, ch'vno facesse, inquanto anco alla forza del satisfare, ilche è chiaro: perche la penitentia, che vn fa, il fa penitente, & buono, & gli serue di medicina, & di merito, & d'opera satisfattoria, laqual s'anderà accompagnata con qualche Indulgētia, é meglio, ch'altre opere simile, & vguale, senza Indulgentia.

c D.Thom. in addit. ad 3.p. q.27.artic.1. Gerson 2.par. tractat. de Indulgent. consideratio.

2 Quanto al secōdo dico; Che il detto Thesoro consta solamente delle satisfattioni sopra abbōdanti. Il che si proua, perche le satisfattioni, delle quali i Santi haueuano necessità per pagar le loro colpe, già in loro seruirono di paga, & cosi non possono giouar ad altri, nè meno quelle, che eglino terminatamente offerirono per altri, & sortirono in essi tutto il suo effetto. Dalche si raccoglie, che le satisfattioni sopra abbondanti solamente, delle quali i Santi, non hebbero necessità per loro, nè l'offerirono terminatamente per altri come ho detto, sono conseruate nel Thesoro della Chiesa. Dissi, *le satisfattion sopra abbondanti*, perche queste tali, come opere meritorie, già ne i Santi furono sufficientemente premiate, con la Gloria essentiale, & accidentale. Non parlo dell'opere meritorie di Christo Nostro Signore, le quali sono sopra abbondanti, & in noi altri furono, & saranno premiate, perche nō solamente satisfece per tutto il Genere Humano, ma meritò ancora tutta la Sopranaturalità, che se gli diede, da, & s'hà da dare, facendo gli Huomini di figliuoli dell'ira, figliuoli di Dio.

3 In quanto al terzo dico: Che il detto Thesoro consta dell'opere sopra abbondanti di Christo, & de' Santi: Che consti dell'opere sopra abbondanti di Christo, si raccoglie chiaramente da quello, che dice S. Giouanni *d* nella sua prima Canonica, doue parlando di Christo nostro Signore dice, Egli è propriation de' nostri peccati, & non solamente de' nostri peccati, ma per quelli di tutto il Mondo. Doue si raccoglie, che se tutto il Mon-

d 1. Ioan. 2.

Digitized by Google

do si battizzasse, doppo hauer commesso tutti i peccati, che imaginar si posano: restarebbe per gli meriti di Christo assoluto di colpa, & di pena: & poiche già vediamo, che moltinon si seruono di quelli meriti, per loro colpa adunque grandissima copia ne resta di essi. & è tanta, ch'è infinita, & d'infinito valore, per cagion del presupposito infinito Iddio, & Huomo dal qual procederono: & se infiniti Mondi vi fossero, è bastante Capitale con essi satisfar per tutti, come trattano dottissimamente i Dottori, e & è comun di tutti i Catholici, nel terzo, e nel quarto delle sententie. E che consti delle satisfattioni sopra abondanti de' Santi: di già è stato prouato, & si proua ancora: perche molti Santi hanno patito più di quel, che doueuano per gli loro peccati. come dice Giob, f parlando di se medesimo. E l'istesso si deue dire di molt'altri Martiri, Confessori, Vergini, & Santi che sono stati nella Chiesa di Dio. Et nella Vergine sacratissima si proua euidentemente, laqual nō hauendo hauuto peccato originale, ne attuale, ne mortale, ne venia le pena martirissimamente a piedi della Croce, & non hebbe bisogno per se di quell'opere, in quanto satisfattorie. Conuien'hora, che proui amo, che quest'opere sopraabbondāti di Christo, & de' Santi, sieno depositate nel Theoro della Chiesa,

e DD. in 3. d. 18. & in 4. d. 20. vbi Dur. q. 3.

f Iob. 7.

per satisfar per noi altri, applicandosi a ciascuno in particolare: Ilche si proua per alcune ragioni, che adducono S. Thomaso, g & i Dottori Communemente. Vna delle quali è questa: perche conforme alla Diuina Giustitia, & Liberalità di Dio, non debbono restare quest'opere, come satisfattorie, sēza frutto di satisfattione: & è ragioneuole, che sieno communicate a i Fedeli dal Vicario di Christo, poiche sono vn medesimo Corpo Mistico della Chiesa co' Santi, & il suo Capo Christo, come si dice nella detta Extrauagante *Vnigenitus*. Ma dirà alcuno, perche si ripongono le satisfattioni sopra abbondanti de' Santi, con quelli di Christo nel Theoro della Chiesa, & consta il detto Theoro di tutte quelle, essendo la satisfattione di Christo di valor'infinito, & sufficiente per pagar la pena de tutti i peccati? Alche io rispondo: Che se ben le satisfattioni di Christo sono di valor'infinito: volle, che quelle de i Santi, si mettessero con esse: & questo per tre cagioni. La prima per l'honor de i Santi, & de' loro meriti: i quali si come furono in questa vita coadiutori di Dio: cosi volle il medesimo Iddio, che le opere, con le quali l'aiutarono, si mettessero con le sue. La seconda è qua si la medesima, perche conuiene, che i mēbri sieno simili al lor Capo. La terza & principal'è: perche le

g D. Th. in 4. dist. 20. par. 1. artic. & DD. ibi.

opere

Digitized by Google

opere meritorie, & satisfattorie de i Santi; hanno la sua radice, & origine da quelle di Christo, della qual pienezza tutti le riceuiamo, come dice S. Giouanni *h* nel suo Euangelio; & così conuenina, che tal'opere soprabbondanti ritornassero al luogo di donde precederono, & si depositassero nel Theoro della Chiesa, & le distribuisse il Thesoriere di Christo; ch'è il Papa, concedendo le Indulgentie.

h Ioan. 1.

Posti dunque questi Fondamenti; conuiene, che cominciamo a dichiarar le Clausule della nostra Bolla. Et per maggior chiarezza vseremo quest'ordine, mettendo prima le parole di essa, diuisa ne i suoi Paragrafi, esplicando le Clausule principal di ciascun §. Et auuertisco il Lettor, che dichiaro questa Bolla conforme alle Bolle, che si publicarono l'an. 1585. concesse dalla Santita di Gregorio XIII. Gli auuertisco di più (accioch'io non sia notato esser troppo lungo in alcune cose) che dichiaro Clausule di Bolle, per perfetta dichiaration delle quali, s'ha da dire, & addurre ogni cosa, & riputar quel, che non si confa con le parole, acciò che più chiaramente si possa vedere la Verità, nelche insin'al presente vi è stata qualche confusione per essere stato molto poco scritto, in particolare sopra questa materia della Crociata.

§. I.

Bolla della Crociata, dal nostro molto Santo padre N. nouamente concessa; & promulgata con molte, & molte gran Gratie, Indulgentie, Facoltà, Priuilegi, & Stationi per gli terrieri, & habitanti in questi Regni di Spagna, & Isole a loro adiacenti, & Regni di Sicilia, & di Sardegna: per aiuto, & soccorso della Guerra contra gli Infedeli, & Heretici, inimici della nostra Santa Fede, e Religione Christiana.

SOMMARIO.

Che cosa sia Bolla. num. 1.
Perche si chiama della Crociata. num. 2.
Chi possa concedere l'Indulgentie. num. 3.
Se i Vescoui possano concedere Bolle, & Confessionarij. ibid.
Niun Prelato può concedere Indulgentie, se non a i loro sudditi. num. 4.
Se i Religiosi possano guadagnare l'Indulgentie concesse da i Vescoui. num. 5.
Se possano guadagnar l'Indulgétie i Prelati, che le concedano. n. 6.
Se i Fideli d'altre nationi, et Regni, possano godere di questa Bolla, pigliandola in questi Regni, & andarsene in altre Regioni. n. 7.
Se i Castigliani possano, passando per Portogallo mangiar grassu-

ra,

ta, cioè interiori, & eſtremità, i giorni de' Sabbati.nu.8.

Se la cauſa, perche ſi cõcedono l'Indulgentie debba eſſere pietoſa, ordinata per gloria di Dio.nu.9.

Se gioua la Bolla a gli Scommunicati.ibid.

Se ſia neceſſario, che la cauſa ſia proportionata all'Indulgentia, che ſi concede.nu.10.

Come s'intenda quello detto commune, l'Indulgentia tanto vale, quanto ſuona.nu.11.12.& 13.

Se la Elemoſina, che è ſtata terminata nella Bolla, ſia ſufficiente cauſa per concederſi queſte Indulgentie.nu.14.& 15.

Se gioua la Bolla, dando la ſudetta Elemoſina, eſſendo queſto denaro rubato.nu.16.

1 BOLLA. Queſto nome Bolla ha molti ſignificati, come dice a Calepino, & Rebuffo, autor Canoniſta. Ma vsãdo la breuità in quãto al noſtro propoſito. BOLLA, propriamẽte ſignifica il ſuggello rotondo, che ſtà appreſſo alle lettere Apoſtoliche, & da queſto ſi piglia cõmunemente per l'iſteſſe Lettere Apoſtoliche, autẽticate col detto ſuggello, come ſi dice in vn Decreto della Ragion Canonica, & nota Rebuffo.

a Calep. ſi ſuo Dict. verb. Bulla. Rebuf. in prax. benef. tit. Bullæ in. 2. declaratio. num 3. c. licet. de cens. fol. no at. Rebuf. vbi ſup. nu. 10.

2 *Della Crociata.* Chiamaſi della Crociata, perche ſono ſimili gli Indulti in eſſa conceſſi, a quelli, che furono conceſſi nel Concilio Lateranenſe ſotto Innocenti o III. a tutti coloro, che pigliato il ſegno della Croce, andauano all'acquiſto della Terra Santa, come riferiſce l'Hoſtienſe, *b* coſi Soto dichiara queſta parola, con la Commune.

b Hoſtien. in c. ad liberandum. col. 2. de iud. Soto in 4. diſt. 21. q. art. 3.

3 *Nuouamente conceſſe, & promolgata dal noſtro molto S. Padre N. con molte, & molte già Gratie, Indulgentie &c.* Fin dal tẽpo de gli Apoſtoli, è ſtato vſato nella Chieſa di Dio concederſi da ſua Santità l'Indulgentie, come cõ altri nota Soto; & S. Paulo rimiſe la pena data ad vn peccatore, com'egli ſcriue a quei di Corintho. Per tanto ſua Sãtità, che non è di minor autorità; la può rimetter del Cõmun Theſoro della Chieſa: & c'habbia la poteſtà di farlo, è terminato da Clemente VI. nell'Eſtrauagãte *Vnigenitus.* Doue ſi dice, che la facoltà del diſpenſar'il Theſoro Spirituale de' meriti di Chriſto, & de i Santi, è ſtata conſignata da Chriſto noſtro Sig. a S. Pietro, & a i ſuoi ſucceſſori, & l'iſteſſo ſi dice nel c Concilio di Trento. Per dichiaration di che, s'ha da notare, che quei, c'hanno qualche giuriſdittione de iure Diuino, ordinario, vniuerſal, come il Papa in tutta la Chieſa, o ner'ordinaria particolar. come i Veſcoui nelle loro Dioceſi, o hanno qualche legitima cõmiſſion generale, o particolare, come l'hanno i Legati a *Latere* di ſua Santità poſſono concedere Indulgẽtia, hauendo tai Legati particolar, o general cõmiſſion di farlo. Mas'ha d'auuertire, che gli Arciueſcoui, & Veſcoui hã-

c Concil. Trident. ſeſſ. 25. de indulg. in princ.

no

no questa potestà limitata, perciò non possono conceder più di quaranta giorni di Indulgentia: o d'vn'anno, quando si fa la Festa della dedication di qualche Chiesa delle loro Diocesi, & se concedessero più, non vale la concessione, come non vale l'assolution Sacramentale de i casi riseruati a sua Santità fatta da loro. Et la cagiõ di questo è, perche si come il Papa può a loro limitar la potestà delle Chiaui nell'Assolution Sacramentale: così può limitar loro la medesima potestà, della giuriditiõ, in quãto alla rimissione delle pene fuori del Sacramento. Tutto il detto è di S. Thomaso, *d* Navarro, Soto, & Cordoua, i quali dicono bastar, che'l Vescouo sia eletto, & confirmato, acciò che possa conceder tal'Indulgẽtie, se ben non sia consacrato. *Dissi, quelli, c'hanno giurisdition de iure Diuino*: Perche gli Abbati, Ministri Generali, Prouinciali, Priori, & Guardiani, se ben'hanno giurisdittione, & cura d'Anime: non son Prelati de iure Diuino, nè successori nella dignità Apostolica, come son gli Arciuescoui, & Vescoui: perciò nõ possono conceder'Indulgentie a i loro sudditi, non obstante, che i detti Prelati possano ammetter altri, che non sono loro sudditi, alla confraternità, & participation de i beni Spirituali de' loro sudditi, come appresso si dirà.

d D. Th. in 4. dist. 20. q. 4. Nauar. de indulgen. not. 21. num. 21. Medin. de indulg. disput. 5. c. 18. 19. 20. 21. Sot. in dicta distin. 21. q. 1. artic. 4. Cord. de indulg. q. 21.

4. Per gli terrieri, & habitanti in questi Regni, &c. Può il Papa a tutte le persone de i detti Regni cõceder Indulgẽtie, poiche tutti sono suoi sudditi: perche niun Prelato non può concedere Indulgẽtia, se non a i sudditi suoi. Et la cagion di questo è, perche il conceder Indulgentia è atto di giurisdittione il che non può il Prelato esercitar, se non ne i suoi sudditi: onde procede, che non possa vn Vescouo assoluer Sacramentalmente se non i suoi sudditi: perche la Assolution'ancora Sacramẽtal de' peccati mortali è atto di giurisdittione, com'è stato diffinito in Iure. *e* Onde ancora ne segue, che il Vescouo scommunicato & denontiato non possa conceder'Indulgẽtie a i suoi sudditi, poiche per all'hora è priuato della attual giurisdittion di loro: però può cõceder a essi, che vadino a guadagnarle da gli altri Vescoui, che le concedono a i loro sudditi. Come vn Curato publicamẽte scommunicato, & denuntiato come tale ancorche non possa assoluer Sacramentalmente il suo parocchiano; gli può dar licenza, acciò che si possa far assoluer da vn'altro Curato, approuato dal suo Ordinario, come si proua nella medesima Ragion Canonica, che di sopra habbiamo allegato. Ma tal Curato non può dar licenza, acciò che vada a guadagnar l'Indulgentie d'altri Vescoui, poiche non se gli poteua conceder, se ben non fosse stato scommunicato, come dice Cordoua, *f* se ben altri

e Cap. quod autem, de pœnit. & remissio.

f Cord. q. 12. de indulg.

Digitized by Google

tri tengono, che gli posa dar detta licenza.

DVBBIO I.

5 Si dubita Primo. Se i Religiosi, & altri esenti dalla giurisdittion de' Vescoui, & Arciuescoui posano guadagnar l'Indulgētie cōcese da loro, a quelli, che viuono nella loro Diocesi. Rispondo di si: come l'adduce S. Thomaso, *g* & la Commune: & questo se ben non hauessero licenza da i loro superiori, perche la Ragion Commune la concede: & sel Papa gli fa esenti dalla giurisdittion de' Vescoui, & gli sottomette a quella de i loro Prelati, nō è per loro danno, ma per vtile. Pare nondimeno, che di quest' vltimo, c'habbiamo detto, ne segua vn grand'inconueniente, ch'è; che tai Religiosi, potrebbono vscir da i Monasterij, contra la volontà de i loro Prelati, & dar qualche elemosina pecuniaria per guadagnar l'Indulgentia, secōdo il tenor della concessione, & cosi verrebbe a perdere la Religion, & la disciplina Regulare. In questo risponde S. Thomaso nel detto luogo: Che non possono i Religiosi vscir fuori della lor Clausura, nè dar cosa alcuna cōtra la Regolar Disciplina, & osseruantia, che professano contra la volontà de i loro Prelati per guadagnar le dette Indulgentie: perche non è inrention di sua Santità cōceder Indulgentie per distrugger, ma per edificar, & se ben l'Indulgentie vaglio molto più, che l'obedienza, in quanto alla rimissione della pena: nō vaglion però tanto, quanto il merito, & premio essential, & accidētale: Perche in quanto a questo, più vale al Religioso esser suggetto al suo Prelato, che guadagnar Indulgentie. Là onde i Religiosi possono con licenza de i loro Prelati, vscir fuori del Monasterio, & visitar i luoghi Sāti per guadagnar l'Indulgētie publicate, & dar qualche elemosina, secondo che vien' ordinato nella concessiōn dell'Indulgentie. Ma quelle, che loro possono far, guardando sempre la osseruātia della loro Regola, (come sarebbe, orar, digiunar, & far' altr' opere pie, lequali possono fare in casa senza trasgressiō del Voto dell'obedienza) benissimo il possono mettere in esseution senza licenza de' loro Prelati in tanto, che non consti, che con ragion a essi sarebbe comandato il contrario: perche il Papa, come dice Angelo, *b* & Cordoua, quando concede Indulgētia in generale, sempre s'ha da intendere esser la volontà sua, che i Religiosi le guadagnino, custodita l'osseruantia, & disciplina della Regola, che tanto desidera, & procura. Doue pare, che s'inferisca, che non possa vn Frate Minore procurar danari per se, o per terza persona per pigliar questa Bolla della Crociata, senza licēza del suo Prelato, del che tratteremo appresso.

g D. Tho. in add. ad 3. p. 2. 4. art. 1.

h Ang. tit. indulg. §. 22. Cord. vbi supra.

DVB.

DVBBIO II.

6 Si dubita Secondariamente: se possano guadagnar l'Indulgētie i Prelati, che le concedono? Rispondo, di sì; nelche non v'è dubbio, poiche sono mēbri della Chiesa, come gli altri Christiani; solamente in questo v'è qualche difficoltà, come le possano guadagnare. Vi sono diuerse varietà d'opinioni circa di ciò, come consta da quel, che adducono largamente il Nauarro, i & il Cordoua. La Commune, & più vera opinione (conforme al mio parere) è, che il Prelato possa guadagnar l'indulgentie che concede a' suoi sudditi, participando di esse, come d'vn Thesoro communicato, & ripartito per tutti coloro, che si trouano nella sua Congregatione, nellaquale egli ancora si troua come Capo loro: & quest'opinione è di San Thomaso. k

i Nauar. de Indul. not. 26. §. 9. Cordub. de Indulg. q. 23.

k D. Tho. in addit. ad 3. p. q. 23. art. 4. & in 4. dist. 20. art. 5. q. 4.

DVBBIO III.

7 Si dubita Terzo; Se i Fedeli d'altre nationi, & Regni, possano pigliar, & goder di questa Bolla, venendo a questi Regni, per li quali fu concessa. Respondo: che questa Bolla si concede a i terrieri, che stanno, & habitano ne i Regni, & Signorie in essa nominati, & a quelli, che in essi verranno, & in essi si troueranno: come espressamente dice la Bolla & consta dal §. che segue. Et così acciò che possano i Fedeli goder d'essa, tutto l'anno della publication basta, che quando la pigliano, & dano la Elemosina, stiano, & habitino ne i detti Regni, o venghino ad essi, & si trouino in essi: può goder d'essa nel detto anno, se ben'andassero a Regni differenti. Et così l'Italiano, che venisse dalle parti d'Italia (doue non v'è Bolla) in questi Regni, & Signorie, può pigliar, & goder d'essa, non solamente mentre si troua in essi; ma stando ancora in Italia, in parte doue non vi sia Bolla: perche i Priuilegij, & Indulti cōcessi in essa, sono personali, & seguono la persona, in qual si voglia luogo, che va. Ma notasi bene, che nell'vsarla, si deue fuggire lo scandalo, che potesse dar'il detto Italiano, vsando di essa a coloro, che nō sapessero il Priuilegio, c'ha. Et di più dico, che al detto Italiano è prohibito mangiare in Italia voui, & cose di latte, per virtù di questa Bolla; nè potrebbe māgiar carne la Quaresima, con licenza d'ambidue i Medici per virtù di essa. Perche se bē può goder de gli altri Indulti d'essa, ciò gli è prohibito dalla Bolla, come consta da quella del Piombo. ibi. *Item vt dicto, anno durante, in omnibus, & singulis Regnis &c. (& non extra illa) carnibus de consilio vtriusque Medici &c.* Il che si comanda per lo scandalo, che ne i Regni fore stieri potesse nascere per l'vso di questo Indulto.

Dalla

Digitized by Google

8 Dalla Dottrina sopradetta (al mio parere) piglia occasione il dottissimo Michele di Palacios, *l* di dire, che vn Castigliano passando di camino, per Portogallo, posa mangiar grassura, cioè l'interiora, & estremità ne i sabbati, non vi essendo scandalo, laqual opinione l'ho per molto dubbiosa; non voglio dir falsa, per la riuerenza, che si deue portar a tutti, particolarmente a gli huomini graui, & dotti. Perche il mangiar il sopradetto ne i Sabbati, non è Priuilegio personal dei Castigliani, & di coloro, che stanno, o habitano, o passano per Castiglia, acciò che segua la persona, come sono gl'indulti, che si concedono in questa Bolla, secondo dicono huomini dotti, è vna Consuetudine introdotta in Castiglia, più tosto per vno abuso, che per concession' alcuna di sua Santità; come quella, ch'è in vn certo Vescouato di Castiglia di mangiar in Venerdì voui fritti con grasso di porco, ilche si dourebbe estirpare, & rigorosamente castigare. E se ben'al presente coloro, che mangiano le sopradette interiora, & estremità ne i Sabbati in detti Regni; non peccano: peccarono nondimeno coloro, che prima l'introdussero, senza la concession di sua Santità.

l Palac. In 4. d. 15. det. 8.

9 Dalche si raccoglie, ch'è più tosto consuetudine della Terra, che Priuilegio di persone; & cosi il contrario contra Palacios, tiene Angles. *m Per aiuto, & soccorso della Guerra contra gl'Infideli.* Si mette in questo luogo la cagione; Perche il Papa è di spensiero del Thesoro della Chiesa, & non gli fu cõmessa quest'amministratione di distribuirlo come a prodigo; ma per edificar, come dice San Paolo *n* scriuendo a i Corinthi, perciò non può conceder Indulgentie, senza esserui la cagione, come notano Siluestro, *o* Soto, Nauarro, & Cordoua, & s'ha da notar, che la cagion deu'esser qualch'opera charitateuole, & pietosa, ordinata a gloria, e honor di Dio, com'è questo dell'aiuto, & soccorso della Guerra contra gl'Infedeli; ilche se non fosse; non si potria ordinar'a questo fine, & non può esser cagione d'Indulgentie.

m Angl. In sua sum. in Tract. de ieiun. q. 9. de abstin. a cibis dist. 3. dub. 3. folio 429.

n D. Paul. 1. Corin. 2. & 2 Corint. 11.

o Syl. tit. Indulg. tit. 18. Soto in dist. 2. q. 24.

DVBBIO II.

10 Si dubita circa di questo, se cosi, come si richiede, che la causa sia pietosa per concedersi vna indulgentia, sia anco necessario che tal causa sia proportionata alla quantità dell'Indulgẽtia, che si concede, acciò che vaglia. I Dottori trattando di questo punto, sono varij, riferendo molte opinioni. Io in questo modo, che scriuo in Castigliano, non posso esser lungo, particolarmente in questa materia d'Indulgentie, le cui difficoltà, detti, & opinioni, non conuiene che vengan'a notitia di tutti coloro,

coloro, che possono legger questo libro: solamente voglio riferire due opinioni più communi. La prima è, che l'Indulgentie tanto vagliono, quãto suonano: se ben la causa, perche si concedono non sia vguale: perche nõ s'ha tanto rispetto alla qualità della causa, quanto all'abbondãza del Thesoro, onde si communica l'Indulgentia, & alla liberalità di Dio, il qual vuol, che il suo Thesoro sia communicato. Per tanto l'Indulgentia se ben è molto grande, vale quanto suonia, quantunque si concedesse per qual si voglia causa picciola: è vero, che colui, che la concede, pecca come prodigo, dando l'Indulgentie per cagioni piccioliſſime, ancorche pietose. Quest'opinion'è di San Thomaso, *p* Durando, & Gabrielle, & è celebre tra i Theologi, & Canonisti, come riferisce Cordoua, laqual mi par'approuarla l'vso commune della Chiesa, perche molte volte sua Santità concede Indulgentia plenaria, col visitare vna sola Chiesa, & nel giorno di Pasqua, data la benedittion Papal, nella piazza di S.Pietro, pronuntiano due Cardinali l'Indulgentia plenaria, a tutti coloro, che in quel luogo si trouano presenti, il che si confirma dal detto commune de Theologi, & de' Canonisti, che l'Indulgentie tanto vagliono quanto suonano. La seconda Opinion è più commune, la qual dice, ch'è necessario, che la causa pietosa sia proportionata alla quantità dell'Indulgentia, che si concede, perche d'altro modo non valerebbe tutta l'Indulgentia, se non proportionatamente alla causa, per cui si concede. Di sorte, che se la causa non fosse sufficiente, & proportionata a tutta l'Indulgentia: ma ad vna minor quantità, dice quest'opinione, che valerebbe la detta Indulgentia solamẽte in quãto a quella minor quantita, & non quanto alla maggior che si concede. Quest'opinione tengono communemente tutti i Dottori moderni, come dice Cordoua, che la segue. Et Sisto V. in vn Giubileo, che concedette l'anno 1588. seguendo la medesima opinione, auuerti & comandò, che per guadagnarla, più elemosina, haueua da dare vn ricco, che vn pouero. Et la cagion principale, con che si proua, è perche si come l'Indulgentia concessa senza qualche causa, non val cosa veruna, così l'Indulgentia concessa senza tãta causa, quant'ella ricerca, non vale in quanto a quel che manca la sufficientia della causa. Et questa opinion par, che la proui vna Censura Parisiense contra Erasmo: vsando della breuità promessa, & debita in questo modo di parlare: Rispondo che s'ha da credere, che quando Sua Santità concede vn'Indulgentia, per la tal causa, quando non constasse chiaramente dell'insofficientia della

p D. Th. in 2. ad 3. p. q. 21. art. 4. 1. q. vlt. Durand. q. 4. supple. Gabriel. in 5. distin. 45. q. 1. art. 1. no. 1. & artic. per 12. cor. 7. Cordub. vbi supra.

Digitized by Google

della causa, sarebbe gran temerità, & delitto degno di gran castigo, il dire, che non vaglia l'Indulgentia, come che suona, per non esser la causa proportionata all'Indulgentia, perche come non consta il contrario sempre s'ha da presumere per il Papa nel foro esteriore, come dice la legge: q & se bene ad alcuni pare esser molto piccola causa visitare vna Chiesa per ottener l'Indulgentia plenaria, considerate le circostanze, che vi sono, cioè la necessità della Chiesa, & il tempo in che si concede, nel qual conuien procurar, che i Fedeli faccano radice nella professione della Fede, conuitando gli, che facciano tal'attioni in essa, per maggior confusion de gli Heretici, che negano l'obedienza alla Chiesa Romana, & la potestà, c'ha il Papa di conceder l'Indulgentia, & intesa la intentione, & il fine di Sua Santità, & altre cause, c'ha nel suo petto, le quali communica molte volte con Dio, & co i Cardinali, non è la detta causa insufficiente. Et così veggiamo l'Indulgentia plenaria della Portiuncula confermata con miracoli autentici, per visitar solamẽte la Chiesa di nostra Signora de gli Angioli d'Assisi. A questo proposito dice Gersone r alcune parole Christianissime, & degne di tal'huomo: Che il Christiano lasci di contendere, & disputare, se la causa dell'Indulgentia sia sufficiẽte, o nò, perche a lui solamente è cõcesso disponersi per guadagnarla, & non giudicar, & contrapesare il valor della causa, dopò che Sua Santità la riguardò, & considerò, a veruno per all'hora, è cõcesso, se non a quel, che creò il tutto in numero peso, & misura.

Per tanto, in questa materia, s'ha da parlar con gran moderation, & modestia, come conviene gli il dottissimo Palacios, il qual con vna conclusione ottaua della question, che iui disputa: Auuertisce, che la sufficienza della causa non cõsiste in indiuisibile, ma in grandezza, dentro della qual, se ben fosse minor la causa, non lascia d'esser sufficiente: si come la penitenza, che si da per il peccato, non consiste in indiuisibile, ma dentro della sua ampiezza, & la molt'aspra, & la non molt'aspra penitenza è sufficiente. Perilche non erra il Confessor, mettendo maggior, o minor penitenza di quella, che si deue dare, in tanto, che non ecceda, nè manchi notabilmente in esso. Non voglio più trattenermi in questo punto: ma solo trattar voglio vn dubbio, concernente ad esso, & a tutte le materie delle Bolle, & Giubilei, & è il seguente.

q Can. Nos. cum gl. dist. 40.

r Gerson. 2. disp. in Trac. de Indulg.

f Palacios in 3. d. 20. disp. 3.

DVBBIO III.

11 Si dubita terzo: Come s'intẽde quel detto Commune, che l'Indulgentia tanto vale, quan-

to suona? Questo dubbio esplica Michel di Palacios, t dicendo; Che l'Indulgentie tanto vagliono, quanto suonano, in quãto ad alcune cose in esse contenute. Per dichiaration delche, s'ha d'auuertire, che alcune cose si contengono nelle Bolle, & Giubilei, che veramente son Priuilegi, & Dispense della Ragiõ Canonica, altre sono che concernono la Legge Diuina: perche molte volte si concede nelle Bolle, licenza di mãgiar oui, & latte, la Quaresima, & di eleger Confessor approuato dall'Ordinario, c'habbia auttorità d'assoluer dalle Cẽsure, & Pene Ecclesiastiche, per farsi dir, & ascoltar Messa in tempo d'Interdetto, con le porte serrate, & acciò che si possa dire in vn'Oratorio, assegnato dall'Ordinario, (come si concede in questa Bolla) i quali son Priuilegi, & Essentioni, fuor della Ragion Commune, come si dirà al suo luogo, le quali cose, non sono propriamente Indulgentie, nè si communicano del Thesoro della Chiesa; ma son concesse dal Papa per la sua pienaria potestà, & auttorità. Altre cose si concedono nelle Bolle, (come si concede in questa) concernẽti alla Ragion Diuina, come son le dispense de Voti, & giuramenti, & la compositon sopra i beni hauuti malamente, i cui patroni non si possono troua re a quali si facesse la restitutione intieramente; & queste ancora propriamente, non si dicono, nè sono Indulgentie, come quando il Papa dicesse. Concediamo Indulgentia pienaria, rimettiamo delle giuste pene questa parte, & questa, &c. fatta dunque questa distintione; Dico primo, che l'Indulgentie tanto vagliono, quanto suonano nelle cose, che sono di Priuilegio, Gratia, & Facultà, concernenti la Legge Humana. Ma nelle cose, che concerneno la Legge Diuina; è necessario distinguere, perche tali nel foro esterior tanto vagliono, quanto suonano; per tanto, se Sua Santità dispensasse nel giuramento, nel foro esteriore, valida, & rata sarebbe tal dispensa; ma nel foro interior della conscienza, non sempre v'è la sicurezza, se non vi fù causa sufficiente per la dispensa, cioè se colui, che la dimandò, tacque qualche circostanza, che aggrauaua il negotio notabilmente, & così in quanto al foro interiore molte volte la dispensa in simili casi, non vale tanto, quanto suona, conforme alla Commune opinion, che adduce Palacios, & Soto. Concludendo vltimamente, dico: che l'Indulgentie propriamente Indulgentie, tanto vagliono, quanto suonano: ilche s'ha da intender negatiuamente, & affirmatiuamente, cioè, che non possano valer più di quel, che suonano, & che sempre vagliano quel, che suonano, quando non vi fù errore nella sufficienza della cau-

t Palac. vbi supra conc. 10.

u Palac. vbi supra. Soto lib. 1. de iust. & iure. q. 8. art. 3.

Digitized by Google

causa, per la qual si concedono: & si deue allhora intender, che non vi sia, quando sua Santità concede Indulgentie per cause determinate, poiche prima, che le conceda, guarda, & riguarda molto bene le cause, che li propongono: come si può vedere nelle Croniche x del nostro padre S. Francesco, doue si racconta con quanto consiglio, & deliberation, guardò più, & più volte, la causa, con la qual se gli dimandaua l'Indulgentia, che si chiama, la Portiuncula. Per ciò conuien trattar, se per conceder l'Indulgētie, che possono guadagnar coloro, che pigliān questa Bolla, sia sufficiente causa andare alla Guerra contra gl'Infedeli, o dar due reali di Elemosina per aiuto di questa conquista.

x 1. p. lib. 1. c. 1.

14 Alche rispondo; Che niun dubita, nè può dubitar, che sia sufficiente causa, andare vno a sua spesa, o mandare alla Guerra contra gl'Infideli. Nondimeno vi sono alcuni, c'hanno dubitato, se i due reali di Elemosina sieno sufficiente causa, rispetto ad ogni sorte di gente, & certamente par di nò, perche due reali ad vn Duca, & Signor di Vassalli, & altre persone principali, son meno, che ad vn pouero tre, o quattro marauedis. Perciò, nelle Bolle, che si publicarono l'anno 1579. Comandaua il Cōmissario Generale, che dessero più Elemosina simili persone, come consta per l'istruttion della Bolla della Crociata, per laqual in questo tempo si reggono i Ministri di essa nella qual si diceua quello, che seguita.

15 *Item.* Perche sua Santità in quel, che tocca alla Elemosina, & aiuto, che s'ha da dare da coloro, c'hanno da conseguir le Gratie contenute nella sua Bolla per schiuar le difficoltà, & i dubbi, che si potrebbono generar da coloro, che la pigliassero se questo fosse rimesso all'arbitrio di ciascuno, & acciò che tutti intendano la quantità, & maniera della Elemosina, che s'ha da dar per la detta Bolla; ci commette, che noi dichiariamo, & arbitriamo la quantità della detta Elemosina, & aiuto, secondo la qualità delle persone. Et noi vsando della detta facoltà, & cōmissione Apostolica, & considerato, che non si potrà fare particolar distintion, & differenza di tutti gli Stati, & qualità, & imitando l'essempio di quel, che sua Santità nel principio di questa Bolla fa per coloro, che mandano alla detta Guerra, in quel, che tocca alla differenza degli Stati, habbiamo dichiarato, & dichiariamo, che i Cardinali, Primati, Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Abbati, c'hanno giurisdittion Episcopale, Inquisitori, & Dignità delle Chiese Cathedrali, Duchi, Marcheси, Conti, & Cōmēdatori maggiori, Priori dell'Ordini di S. Giouanni, Vicere,

Habetur in istru. cinita. c. 6.

Capitani Generali, Ambasciatori, Presidenti del Consiglio, & Potestà della Casa, & Corte di sua Maestà, & Auditori delle Cancellarie, & Audienze Reali, Giudici Criminali, & Fiscali d'essa, & Contadori maggiori di Sua Maestà, & loro Luoghitenenti, & Auditori, & Fiscali delle Contadure, & Comendatori raccommandati da tutti gli Ordini, & Signori di Vasalli, & Secretarij di sua Maestà, & le Donne dei Secolari di tutti gli Stati già detti, se ben fossero Vedoue, debban dare, & dieno di Elemosina, ciascuna delle dette persone, otto Reali d'Argento Castigliani, o il suo valor in danari, & l'altre persone tutte di qual si voglia stato, & condition, che sieno, ciascuna di loro dia di Elemosina due Reali d'Argento Castigliani, o il suo valor in denari; per l'aiuto della Guerra, contra gli Infideli, & per qual si voglia defunto, due Reali d'Argento, o il suo valore, & commandiamo a i Predicatori, che cosi dicano, & dichiarino molto particolarmẽte nei loro Sermoni, &c. Ma non lasciano però alcuni di dubitare, se i due Reali di Elemosina; sien sufficienti cause, rispetto a i poueri, & ricchi. Perche vno, che parerà ricco, molte volte è più pouero, che chi pare pouero, auanti gli occhi de gli huomini: & questa causa assegna in questo luogo il Commissario, laqual il muoue, a non voler far distintion alcuna, & è assai sufficiente. Ma contra di questo si replica, ch'è molto picciola questa Elemosina, rispetto di cosi grand'Indulgentie, che in questa Bolla si concedono, & dicono, che poueri, & ricchi dourebbon'aiutar con maggior quantità. Alche io rispondo; questa Elemosina esser sufficiente causa per l'Indulgentie, che si concedono, ilche si dimostra con vn'essempio, che Frate Gioseffo y Angles mette nella sua Sõma, ch'è questo; Se sua Maestà dimandasse vn'Indulgentia per tutti i suoi Regni, tãto grande, come quella della Crociata, & gli offerisse di Elemosina cẽto mila ducati, per combatter contra gl'inimici della Chiesa, tutti direbbono questa esser sufficiente causa da concedersi tal Indulgentia. Il medesimo dunque è nel caso della nostra Bolla, che sua Maestà dimãda al Papa, & gli offerisce vna gran somma di Elemosina, per combatter per la Chiesa: Et sua Santità gli concede, & lo fa Thesoriero, & dispensatore di questa Elemosina, come principal Capitano della Chiesa: il qual da parte di sua Santità comanda, che si raccoglia questa somma, o (per meglio dire) il Commissario Generale della Crociata eletto da sua Santità raccoglie questa somma. Et perche non si può far distintion dal pouero al ricco (come ho detto) tanto

y Angles in Sum. q.4. de indulg. dub. 5.

diman-

dimãdano ad vno, come ad vn' altro di Elemosina ad essempio di quel gran Re Iddio, che comandò a Moise, che dimandasse tanto al povero, quanto al ricco per la fabrica dell'Altare, ch'egli ordinò, che edificasse, come si racconta nell'Esodo. z Et di più, che quando sua Santità concede l'Indulgentie, guarda più a i meriti di Christo, & de' suoi Santi, che alla Elemosina & opera penale, che cõmanda fare, per guadagnarsi. Se ben sempre suole, che vi sia qualche opera penale, come doppo San Thomaso, l'adduce Palacios: a perciò, quando si concede generalmente in Roma Giubileo pienissimo a tutti coloro, che anderãno a visitar le Chiese de gli Apostoli, non solamẽte guadagnano la detta Indulgentia, quelli, che vẽgono da lontano, ma color, che sono molto vicini alle dette Chiese. Et di più, che in quest'vltima Età, nella qual al presente viuiamo, regna tant'abbondanza di peccati, che cõ lo Spirito di Dio concede sua Santità alcune Indulgentie tanto grandi, & qual si voglia, per picciola, che paia a gli occhi de gli huomini, l'ha per molto grãde, guardandola con gli occhi di Dio, accompagnata con tante, & tante vrgenti circonstanze, considerando quel, che dice San Paolo. b Doue fù abbondãza di delitti, conuenne, che vi fosse sopraabbondanza di Gratia, come doppo Alessandro de Ales. S. Bonauentura, & Gabriele, adduce Cordoua. c Et come anticamente non v'erano tanti, nè così graui peccati, & gli huomini erano pronti a satisfar le penitenze imposte, & debite; perciò il Papa illuminato col medesimo Spirito, non concedeua tante, nè tanto grãd'Indulgentie. Nondimeno al presente, per gli nostri peccati, veggiamo tutto il cõtrario: perciò sua Santità rappresentando il Padre di Misericordia, & Dio d'ogni consolatione, soccorre quella Spiritual necessità de i suoi figliuoli, concedendo loro tanti Perdoni, tanti Giubilei, e tante Bolle, & è tanta l'ingratitudine de gli huomini, che non si seruono di esse, & molti pigliano la Bolla, più per mangiar ouine i tempi prohibiti, & per altre liberta, che per liberarsi dalle pene de i loro peccati, il che dourebbono procurar con gran desiderio per rimedio delle loro anime.

z Exod. c. 3.

a Palac. in 4. dist. 35. disp. 5. in fine.

b D. Paul. ad Rom. 5.

c Cord. de Indul. qua.

§. III.

Primieramente si concede a tutti i Fedeli Christiani de' detti Regni, & Signorie, terrieri, che stanno, & habitano in essi, & a coloro, che verranno in essi, & che in essi si trouassero: che mossi con zelo della essaltation della Fede Catholica anderanno a spesa loro personalmente a

seruir nella Guerra, & con la gente, che sua Maestà manda per tempo d'vn'anno a combatter contra i Turchi, o far qual si voglia altro seruigio, o aiuto personal nella detta Guerra permanendo in esso fino alla fine del detto anno; la plenaria Indulgentia, & Remission di tutti i suoi peccati se di loro saranno contriti di cuore, & gli confessaranno con la bocca: o non potendo confessargli, desiderassero col cuore: ch'è stato consueto, a concedere, a coloro, che andauano all'acquisto della Terra Santa, & nell'anno del Giubileo. Et si dichiara, che tale indulgentia conseguiscano parimente coloro, che morissero auanti il fine della Spedition nel camino andando all'Essercito, o nel medesimo Essercito.

Item a coloro, che per causa d'infirmità, o per altra necessità legitima, che sopraueniste, se partissero dall'Essercito auanti della spedition

SOMMARIO.

Per guadagnar l'Indulgentia, conuiene, che sia in stato di gratia, num. 1.

Quando per guadagnar l'indulgentia, è necessario che stia colui, che la guadagna in gratia, numero 2.

Se per guadagnar l'Indulgentia basta, che l'atto, che si comanda, che si faccia, sia moralmente buono, se ben non fosse meritorio, & se lascia d'esser moralmente buono, facendosi in peccato veniale? num. 3. 4. & 5.

Se basta ad vno esser in stato di gratia nel tempo, c'ha da guadagnar l'Indulgentia? nu. 6.

Se per guadagnar l'Indulgentia, o parte di essa, basta, che si faccia parte di quello, che si comanda, num. 7. & 8.

Se satisfa vno confessandosi la Domenica, che si communica, per guadagnar il Giubileo? cod. n. 8.

Se vno, c'hauesse dimandato la confession, auanti, che cadesse in frenesia, guadagna l'Indulgentia, che si concede a coloro, che si confessano? num. 9.

Se per guadagnar l'Indulgentia, sia necessaria la Confessione, se si satisfa con la confession della Quaresima, o se sia necessario, che si confessi, quando vorrà guadagnar l'Indulgentia? nu. 10.

Se per guadagnar l'Indulgentia, sia necessario confessare i peccati, già confessati? nu. 11.

Se in vna Indulgentia, alla quale deue precedere la confession si perdona la pena de i peccati, che senza colpa, si lasciassero di confessar? num. 12.

Se sia necessario, che si confessino i peccati veniali, acciò che per virtù di questa Bolla, si perdoni la pena debita a loro? nu. 13.

Se si dirà propriamente confessarsi con la bocca, vn muto, che si confessasse con segni? nu. 14.

Se godono più priuilegi coloro, che vanno alla Guerra di coloro, che danno duo Reali di contributione? num. 15.

Cir-

CIrca questo § haueua molto, che dire, ma in gran parte è stato detto nel § passato. Si doueua in questo trattare ancora, che cosa sia l'Indulgentia pienaria, & che appresso, si dirà nell'ottauo §.

1 *Si di essi saranno contriti, &c.* Sua Santità con queste parole ricerca, che sieno contriti: perche due cose si richieggono, acciò che vno guadagni l'Indulgentia. Vna, che sia in stato di Gratia. L'altra, che s'adempisca tutto quel, che comanda sua Santità, come dopò S. Thomaso, dice il Cordoua.

a D. Th. in 4. dist. 20 & in addi. ad 3. p. q. 27. art. 1. Cordu. de indul. q. 13.

2 Quanto alla prima conditione, si dubita, in che tempo deue stare in Gratia colui, che pretende guadagnar l'Indulgentia. In questo vi sono due opinioni. La prima è del Gaetano; *b* & Nauarro, i quali tegono assoluta, & indistintamente, che sia necessario, che stia in gratia, nel tempo, che fa l'opera, che sua Santità ordina, che si metta in essecutione per guadagnar l'Indulgentia.

b Caietan. in quodlib. de indul. cap. 9. Nauar. de indu. not. 19. §. 16. & 19.

Ma S. Antonino, Paludano, Soto, & il Cordoua, rispondeno a questo dubbio con distintione; & trouo che il medesimo tiene il Nauarro. *d* Per dichiaration di che, nota; Che in due modi si sogliono concedere l'Indulgentie; Vno è, quãdo concorre vnitamente il tempo, nel qual si fa l'opera, col tempo, che s'ha da guadagnar l'Indulgentia; come nella nostra Bolla si concedono certi anni di perdono a coloro, che pregheranno Dio per la Vittoria cõtra gl'Infedeli, & in que sto caso, tutti communemente tengono, che si ricerca la gratia, nel tempo, che si fa l'Oration, & che si concede l'Indulgentia; poiche all'hora si guadagna detta Indulgentia. Di questa opinion'è Palacios, *e* & si proua, perche non è in poter di colui, che la guadagna, facendo la detta opera, differir, & riseruar il frutto di essa, per il tempo, che fosse in Gratia. In vn'altro modo, si suol concedere l'Indulgentia, essendoui la distintion del tempo, nel qual si fa l'opera, & del tẽpo nel qual s'ha da guadagnar, & ottener l'Indulgentia, come vediamo in questa Bolla, nella qual si concede, che colui, che darà due Reali d'Argento, o il suo valor, possa guadagnar l'Indulgentie in essa contenute, & non si ricerca, che si dieno i due reali in stato di Gratia. Il che si proua, per la pratica communedella Chiesa, poiche vediamo, che si publicano Giubilei da parte di sua Santità ne i quali commanda, che si digiuni tre dì, che si dieno Elemosina, & si facciano Orationi, che essaminino le loro coscientie, & si confessino, & communichino; in fine di che, conseguiscano l'Indulgentia pienaria, & non dimanda sua Santità, che si digiuni, dia Elemosina, & faccia Oration, essendo in stato di Gratia: ilche si vede, poiche dopo, chè questo fanno, comman-

c D. Ant. 1. p. Sum. tit. 10 c. 3. Palud. in 4. d. 20.

d Nauar. de indul. not. 31. nu. 44. & 45.

e Palac. in 4. dist. 20. dub. 3

da, che essaminate le loro coscientie, si confessino, per la qual'opera vno si mette in stato di Gratia, acciò che con la debita preparation, si communichi, & guadagni la Gratia. Per maggior dichiaration di questo punto, seguono questi dubbi.

DVBBIO I.

Dubbio Primo, Se per guadagnar vna Indulgètia, basta, che l'atto, che si comanda fare pietoso, sia moralmente buono, se ben non fosse meritorio, & se lascia d'esser buono moralmente, facendosi in peccato veniale.

In quanto al primo rispòdo, che vn'opera non lascia di esser pietosa, se per sua natura è tale, se ben si facesse in peccato mortale, il che tutti confessano, & il Gaetano ancora non nega, & facendosi la detta opera in peccato mortale, lontano, & distinto da essa, come si dichiarirà appresso, è sufficiente per guadagnarsi l'Indulgentia, essendo colui, che la pretende, in stato di Gratia, nel punto, nel qual conforme alla concession, si guadagna.

Nè fa contra di questo, che nella forma antica d'alcune Bolle diceua sua Santità concedo Indulgentia a tutti coloro, che contriti, & confessati faranno Elemosina, &c. Et il nostro Santissimo Padre Sisto V. che al presente regge la Chiesa di Dio, in vn Giubileo pienissimo, che cōcesse l'anno 1585. Che fu il primo del suo Pontificato, usa della detta Clausula: perche rispondo, che sua Santità la mette, nō per obligar: ma per significar la sua volontà. Et così ci predica, & comanda Iddio per l'Apostolo S. Paolo, [f] Che facciamo tutte le cose in Charità; Ma non ci obliga in questo, sotto pena di peccato, in tanto, che nè ancora, non ci obliga adempire i suoi Diuini Precetti, in Charità, & Gratia sua, saluo il Precetto della Charità, (come dicono alcuni.) Circa di che veggasi il Vega [g] & il Medina.

In quanto al Secondo. Se lascia vn'Atto d'esser buono, facēdosi in peccato veniale? Questo dubbio tratta il Nauarro [h] Per dichiaration del che, nota, che in due modi può esser fatto il detto Atto di colui, che pecca venialmente: Vno è, che l'Atto, o parte di esso, sia male venialmente facendosi per fine cattiuo veniale, per vna vanagloria, o per ingiustamente compiacere, o dispiacere, per guadagnar, o dannificare alcuno, in poco, o con difetto di qualche circostanza, che si richiede per la sua bontà morale, come per farsi in tempo, & luogo non debito, con habito, & vestito inconuenientemente, cagionando riso, & scandalo veniale. In vn'altro modo, si può far il detto Atto, facendo alcuni peccati veniali, che non con-

f D. Paul. 2. ad Corint. 6.

g Vega 1. 1. 2. tract. de Conc. Trident. q. 109. Medin. 1. 2. q. 109. art. 4.

h Nauar. de indul. not. 32 nu. 42. 45. & 46.

concedono il detto Atto, o parte di eſſo, come s'uno viſitaſse quattro Chieſe, o in ſtato di gratia, o in peccato mortale, con buon fine, modo, luogo, & in tẽpo opportuno; ma durante tutto il tempo, in che viſita le Chieſe, pecca venialmente, adirandoſi con alcuno, o deſiderando la gloria humana, & coſi cõmette peccati veniali, alieni dall'Atto principale, col quale ſi guadagna l'Indulgentia, come dopo San Thomaſo, i dice Almayn, & il Nauarro, i quali dicono, che colui che fa elemoſina, deſiderando la vanagloria, ſe con vn medeſimo Atto che da la limoſina, deſideraſse la gloria humana, il detto Atto è cattiuo, ma ſe con vn'Atto deſſe la elemoſina con buon fine, & guardate l'altre circonſtanze, che ricerca vn'opera buona moralmente, & con vn'altro diſtinto, cerca la vanagloria, o pecca venialmente, non laſcia d'eſſer buona moralmente la elemoſina, che da, & meritoria, ſe ſi fa in ſtato di gratia, ſe bene l'Atto, & deſiderio della vanagloria, ſia peccato veniale. Preſuppoſto queſto.

i D. Tho. in 4. diſt. 38. q. 1. ar. 4. ad 4. Almain. in moral. c. 12. Nauarr. in c. inter verb. 21. q. 3. 4. & 5. cap. 61.

Dico primo. Che colui, che con vn medeſimo Atto, viſita le Chieſe, & da elemoſina: pecca venialmente, eſsendo difetto in qualche circonſtanza, anneſſa alla bontà morale del medeſimo Atto, non fa opera pietoſa ſufficiente per guadagnare l'Indulgentia.

Dico ſecondo. Che colui, che viſita le dette Chieſe, o da limoſina peccando venialmente con atto diſtinto, fa opera da ſeſſufficiente per guadagnar l'Indulgentia.

Dico terzo. Che s'vna parte dell'Atto, con che ſi guadagna l'Indulgentia fuſſe cattiua venialmente per difetto di qualche circoſtanza, & l'altra buona, come s'uno incominciaſſe a viſitar le Chieſe, per fin di vanagloria, & le finiſſe di viſitar con buon fine, pare, che faccia Atto ſufficiente, per ottenere l'Indulgentia: principalmente, eſſa maggior parte del detto Atto fatta per buon fine, & nell'ultimo, coſi tiene Nauarro nel luogo allegato.

Dal detto inferiſce Nauarro k la riſpoſta ad vn dubbio, il qual dice, che gli miſe vn dottiſſimo conſeſſor, & è; Se vno, per guadagnare vn'indulgentia, haueſſe da viſitar cinque, o ſei Chieſe, & parte di eſſe le viſitaſſe, eſſendo in peccato mortale, o facendo peccati mortali, diſtinti dall'Atto della detta Viſita, è egli obligato a viſitare vn'altra volta le dette Chieſe, per effetto di guadagnar l'indulgentia? Et Riſponde di nò, in tanto che finiſca di viſitar l'altre in ſtato di gratia, hauendoſi da ottener la detta indulgẽtia nel punto, che ſi finiſcano di viſitare, & lo proua, perche non è di ſoſtantia, che ſi faccia tutta la detta opera in ſtato di gratia, & meno è di ſoſtantia

k Nauar. vbi ſupra arg. reſ. in l. quod maior pars, ff. de manu. ap. & in c. 1. de his quæ fiunt a maiori par.

Digitized by Google

stantia, non commettere alcun peccato in tutto il tempo, che si fanno le dette opere. Così tiene il Nauarro, ilche si deue notare molto bene, per esser molto frequente, & quotidiano. Et nota, che non dico questo, acciò che si pigli occasione di malamente osseruare il modo, che s'ha da tenere in guadagnar l'Indulgentie, & per esser pigro, & negligente, o leuare la preparatione dell'animo, che in questi negotij si deue hauere; ma per leuare gli scropoli, che in questo potrebbono occorrere, come dice il medesimo Nauarro.

Contra il sopradetto v'è vn argomento, & è, che niun saprà, se guadagna l'Indulgentia, poiche non sa, se non fusse per reuelatione, se sia in gratia, laqual'è necessaria, secondo quello, che s'è detto, & la Verità acquistar la; & da questo ne segue, che a niun si rimette la penitẽza data dal Confessore, ò la douuta per qualche Indulgentia, perche come ho detto: non sà se la guadagna. A questo Rispondo, che basta, che intenda probabilmente, ch'è in amicitia, & in gratia di Dio, non acciò che guadagni l'Indulgentia, che senza la gratia, non può guadagnar, ma acciò che resti nel foro della Chiesa, disobligato della penitenza data, & debita, se ben rispetto a Dio, non sà: si come la Confession, che probabilmente, si tiene per vera, essendo realmente informe, & nulla, disobliga dal precetto della Confessione, nel foro della Chiesa, come tiene S. Thomaso, (communemente riceuuto. Et colui, che riceue il Sacramento dell'Eucharistia in peccato mortale, pensando, che sia in stato di gratia, resta libero dal precetto della Chiesa, che l'obliga a communicarsi la Pasqua, & altri tempi, ne i quali v'è necessita, come dice Nauarro. l D.Tho. in 4. d.17.q.4.ar.1.

DVBBIO III.

6 Si dubita terzo, circa di questo punto, che andiamo trattando, se basta ad vno essere in stato di gratia nel punto, ch'ha da guadagnar l'Indulgentia, acciò che la guadagni, o se sia necessario ancora, che non sia stato negligente in far le penitenze datagli. Il Gaetano dice, che oltre della gratia, è necessario che non sia stato negligente, in far le penitenze impostagli, perche Iddio è inimico di gente pigra, & trascurata in quel che appartiene alla salute Spirituale dell'anima, & non la fauorisce. Ma cõtra il Gaetano tiene il Soto, m con Altisiodorense, & lo proua: Perche Sua Santità a tutti concede l'Indulgentie, senza far differenza tra i solleciti, & i negligenti. nè osta la ragion del Gaetano, perche a quella Rispondo: Ch'è cosa ordinaria del vero amico, qual'è Iddio, supplir a i mancamenti de' suoi amici, & coloro, che sono in gratia di m Soto in 4. dist.20.q.2.ar tic.3.

Digitized by Google

n Nauar. de indulgent. 1. not. 20.

di Dio, ſono amici ſuoi. Il Nauarro tiene con Soto: Nondimeno dice, che non ſi deue predicar, nè conſigliar queſta opinione, perche gli huomini non ſi traſcurino di far la penitenza, & io dico il medeſimo perche baſta, il dir la ſua malitia.

7 In quanto alla ſeconda conditione, che ſi ricerca per guadagnare vn'Indulgentia, è, che ſe adimpiſca tutto quel, che commanda ſua Santità. Tanto è queſta la verità, che dicono alcuni, & queſta è la Commune opinione, che ſe bene, per infermità, o per altra giuſtiſſima cauſa, ſi laſciaſſe di adimpire alcuna coſa del comandato, non ſi guadagnerà l'Indulgentia, ſe Sua Santità non libera dall'obligo, di far quel, che ſi commanda, a coloro, che per infermità, o altra ſimile neceſſità ſteſsero legitimamente impediti, & non val in queſto caſo quel detto commune de i Giuriſti, & Canoniſti, che la volontà ſi reputa per fatto: Perche le conceſſioni delle Bolle ſono *ſtrictiſ Iuris*, come dicono i Dottori, & non vaglio no più di quello, che ſuonano. Perciò aggionge Sua Santità in queſta Bolla, che coloro, che non ſi poteſſero confeſsare per guadagnar queſta Indulgentia; baſta, che la deſidirino col cuore, & dice; che non ſolamente guadagnino la detta Indulgentia coloro, che moriranno nella Guerra; ma coloro ancora, che mãcaſsero innanzi il fine della iſpeditione, o nel viaggio, andãdo all'Eſsercito: ilche era neceſſario aggiongere conforme al detto. Tutto queſto è di S. Antonino. Et Paludano dice: Che non baſta adempire parte dell'opera, ch'è ſtata commandata, per effetto di guadagnare anco parte dell'Indulgentia, ma che tutto, ſenza mancar coſa alcuna ſe ha da adempire: Perciò, s'vno per guadagnare vn'Indulgẽtia, foſse obligato digiunare cinque giorni, & n'haueſse digiunato tre, nõ guadagna la detta Indulgentia, nè parte di eſsa. Quel che s'è detto, è vero, quando per infermità, o per altro giuſto impedimento, ſi laſciaſse di far tutto quello, che comanda Sua Santità o colui, che concede l'Indulgentia, ma quando ſi laſciaſse di fare vna parte molto piccola, per legitimo impedimento, increſcendo molto a colui, che guadagna la detta Indulgentia, che in tale occaſione gli ſoprauniſse, pare, conforme alla equità, & alla pietà, con cui s'hanno da interpretare i fauori, particolarmente quando ſono per l'anime, che il contrario s'ha da dire: perilche ſa quel, che nella Legge o Ciuile è ordinato; che lo ſchiauo, al qual è ſtato dato libertà, con conditione, che deba ſeruire per lo ſpatio di certo tempo, ſe per qualche caſo fortuito, laſciaſse di ſeruire parte del tempo, ſenza colpa alcuna ſua, non laſcia però d'ottenere la libertà, finito il detto ſpatio

o L. cum hæres, §. ſticus, ff. de ſtat. lib. l. fin. Codic. de cond. infert.

di

di tempo. Così è parimente nel nostro caso, non pare, che lascierà di ottenere la libertà dell'anima, che cõcede vn Giubileo pienissimo colui, c'hauendo compiuto tutto il resto, lascia di communicarsi la Domenica, per so praueniргli vn'infermità, o impedimento legitimo senza alcuna sua colpa. Questa opinione tiene il Pauino, il qual segue il Curiel, & io consento con essi loro; saluo se sua Santità terminasse altra cosa, alla cui dichiaratione si deue stare, nè Angles, se bene si considera tiene il contrario; come consta dalla confirmatione, con che proua la sua opinione.

DVBBIO IV.

8 Si dubita circa questa conditione; Comanda sua Santità in vn Giubileo, che si cõfessino fra vna settimana, & digiunino il Mercordì, Venerdì, & Sabbato di essa, dando elemosina, & si communichino la Domenica: Si ricerca, se vno al principio della settimana, con intentione di pigliare il Giubileo, fusse stato assoluto d'un caso riseruato, confessandosi per virtù di esso: & doppo per qualche legitimo impedimento, non digiunasse vn dì, o non si communicasse, resta assoluto del detto Caso, senza obligo di confessarlo a qualche d'uno, c'hauesse l'auttorità per assoluerlo? Questo dubbio p Cord. Decis. cas. consigu. tratta il Cordoua, p riferendo due opinioni. La prima è; Che poiche il detto penitente, non guadagnò il Giubileo, per non hauer fatto tutto quel, che s'era comandato; non resta assoluto. La seconda opinione è, che resti assoluto; q perche tale assolutione è atto legitimo, che non ammette, di, nè conditione, & perciò non si può riuocare, & cõ questa opinione resta, laqual in rigor pare vera, perche l'argomento è forte, & questa seconda opinione tengo io nella mia Somma. r

q L. actus legitimi, ff. de reg. iur.

r Sum. in p. 1. c. 181. nn. 15.

DVBBIO V.

9 Si dubita quinto. Comanda il Giubileo, che si confessi, & digiuni nella settimana, & communichi la Domenica, solo guadagna colui, che si confessa la Domenica & che subito si communica? Rispondo di sì; Perche l'intentione del Pontifice è, che la confessione preceda alla communione, così tiene il Nauarro; s & Pio V. *vinæ Vocis oraculo*, lo dichiarò a richiesta dei Padri della Compagnia del Giesù: Ma i Confessori vsano di questa opinione, con coloro, che si confessano molto spesso, & con diligenza.

s Nauarr. in orat. mis. co. dub. 2. n. 29.

Et coloro, che si confessano con la bocca, & non potendo confessar, la desiderano col cuore. Quest'è, conforme ad vn'opinion d'huomini dotti, i quali di cono, che colui, che cadesse in vna frenesia, o infermità, che

gli

gli leuasse il giuditio, auanti che si elegga il confessore, che l'assolua, & concede l'indulgentia, guadagna tal indulgentia, se innanzi, che cadesse nell'infermità dimandò, che lo confessasseno, o l'haurebbe dimandato, se gli fusse venuto a memoria. Di questa opinion è ancora il Nauarro, t laqual si raccoglie da vna Glosa, & la tien' Angelo. Ma come in questo erano diuerse le opinioni, ci volse sua Santità liberar da essa, aggiungendo le parole sopradette.

t Nauar. de indulg. no. 30 nu. 11. Glo. in c. anti quorũ, de pœnit. & remiss. Ang. in Summa tit. de indulg. §. 17.

DVBBIO I.

1o Circa queste parole, si dubita, & Primo. Se questa confessione s'ha da fare, quando si guadagna l'indulgentia, o se basta la confessione della Quaresima, & la generale di quelli, che non si ricordano, & non si sanno, & come s'intende questa forma di confessione, & altri simili. Questo dubbio tratta largamente il Cordoua, u riferendo varie opinioni. Rispondo Primo. Che attento le parole della nostra Bolla in Volgare, non è necessario, che preceda la confessione per guadagnar questa indulgentia, basta, che coloro, che la vogliono guadagnare, habbiano proposito di confessarsi nella Quaresima, o in altro qual si voglia tempo. così dice in questo luogo Garnica, & lo proua dalle parole della nostra Bolla in Volgare; ibi. E li cõfessino con la bocca. Ma le parole della Bolla del piombo, pare, che ricerchino, che preceda la confessione vocale, potendosi fare, perche dice, quel che segue. *Si de illis corde contriti, & ore confessi fuerint.* Vuol dire, se di essi saranno contriti, & gli haueranno confessati con la bocca. Di maniera, che vuol, che la contritione, & confessione in questo vadano al pari. Per accordar questa varietà di parole dico, che pare esser l'intentione di sua Santità attento le parole della Bolla del piombo; Che si guadagni l'Indulgentia plenaria solamẽte de i peccati contriti, & confessati in qual si voglia tempo, & non de i passati contriti, se di loro non precede la confessione: onde è di necessità che colui, che vorrà guadagnare l'indulgentia per tutti, si confessi di quelli, che non s'è confessato. Et questo significano le parole della Bolla in Volgare. Et gli confessino con la bocca, & non potendogli confessare, desiderino col cuore. Le quali parole s'hanno da dichiarare di presente, & non di futuro, come le dichiara, & esplica Garnica, dicendo, che basta, c'habbiano proposito di confessargli, secondo laqual esplicatio, con difficoltà si posson concordar ambidue i luoghi, cioè le parole della Bolla Latina, & del la Volgare, & secõdo la nostra, restano concordate, se bene paiono diuerse. Et questa esplicatione si cana dal contesto della Bolla:

u Cordub. de indulg. q. 27.

Bolla; perche del medesimo tòpo è la parola, confessino, che la parola, desiderino; & confita, che la parola, desiditino, non è del tempo futuro, ma del presente, dunque la parola ancora confessino, è del tèpo presente. Per quest'esplicatione fa vn'opinione del Gaetano x communemente riceuuta, come afferma Cordoua, che dice: che quando sua Santità concede l'Indulgentia plenaria, & rimissione di tutti i peccati a coloro, che di essi saranno contriti, & gli confesseranno. Vuol, & è la sua volontà, che preceda la vera penitenza, & confessione Sacramentale di tutti i peccati commessi, non confessati, in fin'a quel tempo, nel qual s'ha da guadagnar l'Indulgentia: Et que la opinion dopò Gersone, y pare che tenga il Nauarro, i quali si fondano nella ragió, che segue; Perche quando il Papa dice le dette parole. Et egli confessino con la bocca; si come in questo luogo le mette, par'esser la sua intentione, & volontà, che l'huomo, si confessi subito per guadagnar questa Indulgentia, acciò che per ragion del Sacramento della penitenza, colui, che l'ha da guadagnar, di attrito, che solamẽte sose, si faccia contrito, & ottenendo la gratia, non perda vn tanto gran beneficio, com'è la gratia battesimale. Et per questa medesima causa sua Santità concede ordinariamente simile Indulgenze a coloro, che fra tanti di si confessano, acciò che per virtù della confessione, ottengano la gratia, & nõ perdono tanto bene, nè sia infruttuosa la lor confessione. Si deue nondimeno notare con Nauarro, che se il penitente non si confessasse per mancamẽto di confessore, o per altro legitimo impedimento, basta, c'habbia proposito di confessarsi, acciò che guadagni l'Indulgentia; il che dice la nostra Bolla, come di sopra è stato detto.

x Caiet. in 2. quolibet. de indulg. q. 10.

y Gerson in reg. moral. alpha. 15. d. lit. G. Nauar. de indulg. nu. 180.

DVBBIO II.

11 Si dubita Secondo. Se sia necessario a confessar i peccati già confessati, acciò che la pena, che si deue per loro, si perdoni per virtù di questa Indulgentia. Risponde di nò. Così tiene il Nauarro, z & è chiara, & commune opinione contra i semplici, che pensano il contrario.

z Nauar. de indulg. not. 39. nu. 6.

DVBBIO III.

12 Si dubita Terzo. Se per vna simile Indulgentia, si perdona la pena de i peccati occulti, & dismenticati, che senza colpa si lasciano di confessare. Risponde di nò (parlando in rigore) perche se ben tali peccati sieno perdonati, non essendo confessati, per il che, ricordandosene, di necessità s'hanno da confessare, & così fu praticato in tempo di Sisto IV. & doppo Gersone, & Gabrielle, tiene il Nauarro, a Se bene

a Nauar. de indulg. no. 30 nu. 2. & 12.

Digitized by Google

bene alcuni dicono che pietosamente si può credere il contrario, esserla verità, della qual opinion è Adriano. *b* Ma il caso della nostra Bolla mi pare, che non debba hauer difficoltà, perche dice sua Santità in essa. Et non potendo confessare, lo desiderino di cuore. Et è cosa certa, che i peccati smenticati, & occulti, essendo preceduto il debito essame, non si possono per all'hora confessare, per non venir alla memoria: oltre che, colui, che volentieri si confessa di tutti, desidera almeno implicitè, & virtualmente confessarsi de gli occulti, & di smenticati. Perciò comãda il Commissario della Crociata nella forma dell'assolutione, che si mette nelle Bolle, che i Confessori concedino a i penitenti la remissione de i peccati smenticati, & occulti.

b Adrian. in 4. p. 10. de indulg.

DVBBIO IV.

13 Si dubita Quarto. Se sia necessario, che si confessino i peccati veniali, acciò che per virtù di questa Indulgentia, si perdoni la pena, a loro debita. Adriano *c* tien di sì, il qual segue Cordoua, dicẽdo, che la confessione deu'esser Sacramentale, il Navarro *d* tiene il contrario, perche non v'è Legge, che ci obblighi a confessar i peccati veniali, & se bene, l'vna, & l'altra opinione è probabile, tuttauia quel lad'Adriano si deue seguir, poiche tanto importa ottener la rimission delle pene, & però non è bene, che le mettiamo in opinioni dubbiose.

c Adrian. vbi supra. Cordub. de iuduig. q. 27. d Nauar. de indulg. no. 30 §. 6. & not. 18. §. 1.

DVBBIO V.

14 Si dubita Quinto, Se si dirà propriamẽte confessarsi con la bocca colui, che si confessi con segni esteriori, come fanno i muti, i quali confessandosi di questa maniera, satisfanno al precetto della Chiesa, come dice il Soto, *e* & è Commune di tutti. Par disi, perche si come le voci, che son proferite con la bocca, sono segni de i concetti, cosi sono i segni di tutti gli altri membri, de i quali, come di parole si sogliono seruire i muti, per significare quel, c'hanno nel cuore. Per ciò, se ben la Bolla non hauesse detto altro, che queste parole, senza soggiungere. Non potendo, lo desiderino col cuore. I tai muti per guadagnar questa ndulgentia, s'haurebbono potuto con segni confessare, & bastarebbe tal confessione. Nè contra di questo osta, che la confessione con segni, o non sia propriamente confessione vocale, come dice San Thomaso, & le parole della Bolla s'hanno da pigliar nella sua propria significatione. Per che, Rispondo a queste: Che sua Santità in questo luogo, vuole, che la confessione sia vocale, perche questa la sogliono fare coloro, che sanno parlar, perciò non esclude, nè dice essere insufficiente

e Soto in 4. d. 18. q. 1. ar tic. 5.

Digitized by Google

ficiente la confessiõ con segni ne i muti, che non possono parlare: ilche si conferma, per quel, che dice S. Thomaso, f il qual segue Cano, Che non sarebbe valida la confessione di colui, che potendo parlare, si volesse confessare con segni, perche questo parrebbe burlarsi del Sacramento. Ne osta ancora, che attenta, questa opinione, senza necessità, aggiungerebbe sua Santità le dette parole. Et non potendo confessar, lo desiderano col cuore: poiche la confessiõ con segni in coloro, che non possono parlar, diciamo esser confessiõ vocale, & sufficiente per guadagnar questa indulgentia. Perche a questo Rispondo, Che la mette sua Santità, si per leuarci de dubbi, come perche molti aggrauati con infirmita, & pericoli di morte, nè anco con segni si possono confessare, i quali acciò che guadagnino questa indulgẽtia; basta c'habbiano contritiõ col cuore, col desiderio virtual del Sacramento della penitenza.

f D. Tho. vbi supra. Cano de pœn. p. 5.

DVBBIO VI.

15 Si dubita Sesto. S'hanno più priuilegi coloro che vanno alla Guerra che quei, che stanno nel la loro casa, dando due reali di Elimosina, o il valore, per aiuto di essa. Par di nõ; perche cosi si concede ancora indulgentia plenaria, & remissione di tutti i suoi peccati a colui, che da due reali, come a colui, che va alla Guerra. Però Rispondo, ch'è grandissima la differenza, perche colui, che da due reali di Elemosina, pigliando questa Bolla, non gode della detta indulgentia, se nõ vna volta in vita, & vn'altra nel l'articolo della morte dẽtro del l'anno della publicatione: Talche se dopò assoluto, ritornasse a peccare, di niun peccato di quelli l'assolueranno, in quanto alla pena; ma ha da satisfar con opere buone, ò pagarla in Purgatorio, se morisse in Gratia; ma colui, che attualmente si troua nella Guerra, tante volte quante peccara; pentendosi, & confessãdosi, per virtù di questa Bolla, resta assoluto da colpa, & da pena. Ilche si proua, perche appresso parlando dell'indulgentia, che si concede a coloro, che danno Elemosina signalata, dice; che la guadagnino vna volta in vita, ma in quella, che si concede a coloro, che vanno alla Guerra, non dice vna volta, ma assolutamente si concede, & cosi s'ha da intendere, *toties, quoties*, conforme ad vna dottrina, che adduce il Nauarro, della qual faccio mention appresso.

Inf. a §. dubio 9.

§. III.

Item, ancora si concede la medesima indulgentia, a coloro, che se bene non vanno personalmente, mandassero altri a spese loro, in questo modo. Che se colui, che così manderà,

Digitized by Google

derà, fosse Cardinal, Primato, ò Patriarca, Vescouo, figliuolo di Re, Prencipe, Duca, Conte, Marchese, mandassero quanti huomini commodamente potranno, infino à dieci, & non potendo tanti, almeno quattro: & l'altre persone di qual si voglia conditione, che fossero, Laici, ò Chierici, mandino ogni vno il suo se non fossero tanto poueri, che non potessero farlo: & in tal caso, due, ò tre, ò quattro potranno mandare vn soldato contribuendo ciascuno in questo, secondo la loro possibilità.

Item i Capitoli, & Chiese, & Monesteri de' Religiosi, & Religiose, se ben fossero delle Mendicanti, che persone de i tali Capitoli, & Monesteri, mandassero vn soldato, essendosi questo trattato, & accordato nel loro Capitolo: conseguiscano la medesima Indulgentia: laqual medesimamente, conseguiranno, coloro, che saranno mandati, se saranno poueri.

1 Per intelligenza di questo §. s'ha da notare, che vno, che fa vna cosa per vn'altro, secondo la Ragione, s'intenda, ch'egli medesimo la fa, il che s'ha da intendere, come appresso notaremo, quando fosse di tal condition, che visto la sua natura, basta che s'adimpisca da qual si voglia persona.

Et come, che questo atto di andare alla Guerra, sia di questa conditione, che si possa fare per vn'altro, perciò in questa Bolla sua Santità concede la detta Indulgentia, a coloro, che manderanno altri per loro, come se personalmente andassero, però obliga più, a chi più può, perche quanto più Iddio l'esalta in questo secolo, tanto più è obligato, & così dice il Papa in questo luogo, che sono obligati i Patriarchi, &c. i Capitoli, & Monasterij de' Religiosi, o sieno ricchi, ò poueri, acciò che guadagnino questo Indulto.

Et risponde, che acciò che i detti Capitoli, & Monasteri, la guadagnino, basta, che mandino vn'huomo per ogni diece persone; Però si dubita, se fossero più di diece persone ne i detti Monasteri, & non arriuassero al numero di venti; se basterà mandare vn'huomo, in questo vi era molto da disputare.

Il mio parere è, che contribuiscano quello, che si spende ad vn soldato per rata, le persone, che non arriueranno al numero di dieci, & guadagneranno la detta indulgentia per rata.

Vuol sua Santità ancora, che i mandati per vn'altro, se fossero poueri, guadagnino la detta indulgentia, & questo perche la pouertà gl'iscusa, conforme a quel che trattano Accursio, g & Giasone. Dissi, essendo poueri, perche essendo ricchi, debbono andar personalmente a loro spese, ò mandare.

g Accurs. in l. si procuratore, §. si ignorantes, verb. tandem, ff. de mandatis. Iason. in l. si fideiussor. §. si. nu. 30. ff. de satisf.

C §. IV.

§. VI.

Item; i Chierici secolari, che con licenza de i loro Ordinarij, & i Regolari de i loro Superiori predicheranno la parola di Dio nel detto Essercito, o se esserciteranno in altri ministerij Ecclesiastici, & pij. Il che si dichiara, che loro sia lecito nell'Essercito, senza incorrer in irregularità: & che possano seruire i loro Beneficij per Capellani idonei, non essendo Curati: ò con cura d'anime; che questi non potranno andare senza licenza di Sua Santità; & i soldati, che in questa Guerra saranno; si dichiara, non essere obligati a i digiuni, che per Voto, per Precetto della Chiesa sarebbono, non ritrouandosi nella Guerra.

SOMMARIO.

Se i Chierici, c'hanno d'andare alla guerra, acciò che guadagnino questa Indulgentia, hanno da pigliare licenza da i loro superiori, num. 1.

I soldati, che seruino alla Guerra per guadagnare questa Indulgentia, non sono obligati digiunare i digiuni, che comanda la Chiesa, me quelli, che per voto, si sono obligati: mai Chierici, & i Frati sì, num. 2.

1 IL Sommo Pontefice dà facoltà, che godano ancora di queste gratie i Chierici, che anderanno con l'Essercito alla Guerra, ma non hanno da combattere, perche la loro professione non è imbrattarsi le mani nel sangue de gli huomini, ma predicare, & confessare la gente dell'Essercito. Nondimeno hanno da pigliare licenza da' loro Superiori, & questo per due cagioni: Vna generale, per l'obedienza, che debbono, l'altra speciale, perche se fussero beneficiati, coloro, che non residono nè stanno ne i loro Beneficij, gli perderebbono, & il conoscere questo tocca al Vescouo senza, che possa essere impedito per priuilegio, nè eccetione alcuna, & acciò che tali priuilegi, o essentioni non gli possano impedire; il fa, in quanto a questo, il Concilio di Trento, a Delegato di sua Santità. Ma in questo caso, come causa giusta; si concede licenza per non risiedere, & che gli possano fare seruire, da altri idonei, & sufficienti, il che ha da dichiarare l'Ordinario, come dice in questo luogo la Bolla, che sia il Vescouo, & il Concilio Tridentino, il determina, & questo, perche tali possono essere i Chierici, & Religiosi, che non conuengano per gli Ministerij, che in questa speditione hanno da fare, & così non basta essere in se la causa giusta, se l'Ordinario non la dichiaraffe per tale, in colui, che vuole andare, come si raccoglie dalla Dottrina di molti Decreti, & Glose della Ragion Canonica. Ma essendo

cap. conquest. de cler. non resid.

a Conc. Trid. sess. 6. c. 2. de reform. & resident. prælat. cap. intra iura, gl. in ver. iuxta, de cler. non resid. c. 31. eod. tit.

Digitized by Google

sendo i Beneficij Curati, o di carico d'Anime, non potrà dar questa licenza l'Ordinario, ma solo il Sommo Pontefice, come dicono le Ragioni allegate, & qua il dice la Bolla.

2 I soldati che si trouano alla Guerra, non sono obligati digiunare i digiuni, che comanda la Chiesa, & quei, che per Voto, si sono obligati. Questo priuilegio, non si concede a coloro, che si trouano fuori della Guerra, pigliando questa Bolla, ne si concede a i Chierici, & Frati, che si trouano nella Guerra. Il che consta da queste parole. Et i soldati, che si trouano nella Guerra.

Perche se sua Santità hauesse voluto, che non solamente i soldati, che sono alla Guerra, ma i Chierici, & Frati godessero di questo Indulto, non hauerebbe detto spetialmente, & i soldati, ma hauerebbe parlato generalmente, poiche veniua trattando de i Chierici, & Frati, il che si conferma, perche nel §. che segue, volendo sua Santità dare vn'Indulto a i Chierici, & Frati, & Laici, parla generalmente, dicendo.

Item concede sua Santità a tutti i sopradetti. Et la ragione, perche non concede Sua Santità questo Indulto a simili persone, confor me al mio parere è, perche vanno a predicare, & a confessare, & ad altri simili Ministerij, i quali si fanno più con l'arme, & forze spirituali, che con l'arme, & forze carnali, & corporali, conforme a quello, che dice l'Apostolo *b* parlando con gli Ecclesiastici; L'arme della nostra Guerra, & Battaglia non sono carnali, ma Spirituali, perche la nostra battaglia, & lotta, & contra i Principi delle tenebre, i quali, come sono spiriti cattiui, con spirito buono, s'hanno da vincere, & scacciare, conforme al detto dell'Euangelio. Questo genere de' demoni si scaccia col digiuno, & l'oratione. E vero, che se i detti predicatori, & confessori, per la fatica hauessero necessità di non digiunare, la necessità gli desobliga, ma non la Bolla.

b D. Paul. 1. ad Corint. 10.

Matth. 9.

§. V.

Item Concede sua Santità a tutti sopradetti, & a coloro, che non anderanno, nè manderanno, se de i loro beni liberalmente contribuiranno, & aiuteranno questa Santa opera con la elemosina infrascritta, che durante il detto anno, che corre dal dì della publicatione di questa Bolla, in ciascun luogo, possano godere, & godano di tutte le gratie, & facoltà contenute in questa Bolla, cioè, che possano in tempo d'Interdetto Apostolico, o Ordinario, vdir Messa nelle Chiese, o Monasterij, o in Oratorio particolarmente segnalato, o visitato dall'Ordinario dire Messa, ò altri officij Diuini da loro medesimi, se saranno Sacerdoti, ò fa

rà celebrare da altri alla lor presenza, & de' loro familiari, & parenti & riceuere il Santissimo Sacramento dell'Eucharestia, & gli altri Sacramenti ancora, saluo il dì di Pasqua, se bene fosse in tempo d'Interdetto, purche esse non habbiano dato cagione al tale Interdetto, nè sia restato da loro, che si leui; & con che le volte, che vorranno seruirsi del detto Oratorio, per quello che è stato detto, dicano l'officio, & facciano oratione conforme alla diuotione di ciascuno per la conseruatione dell'vnione de' Principi Christiani, & Vittoria contra gl'Infedeli.

Item concede: che in tempo d'Interdetto possano esser sepelliti i corpi de i morti in sepoltura Ecclesiastica, & con moderata pompa funerale.

SOMMARIO.

Non dura questa Bolla più di vn' anno, che comincia dal dì della publicatione, non nella Metropoli, ma nel luogo oue si publica, nu.1.2.& 3.

Per virtù di questa si può vdir Messa in tempo d'Interdetto Apostolico, ò Ordinario in presentia de i loro familiari, & parenti, num.4 & 5.

Se coloro, c'hanno licenza per vdir Messa in tempo d'Interdetto, sieobligati ad vdirla nelle Feste, che si guardano, nu.6.

Che Sacramenti si possino amministrare in tempo d'Interdetto, nu mero 7.

Se coloro, c'hanno priuilegio per il tempo d'Interdetto, l'hanno ancora per il tempo de cessatione à Diuinis, nu 8.

Se la communione s'ha da fare per forza il dì di Pasqua, nu.9.

Se vno si possa communicare il dì di Pasqua fuori della sua Parocchia, nu.10.

Come s'intenda il sepellire con pompa moderata, num.10. 11.12. & 13.

Se i fanciulli in tempo d'Interdetto possano per virtù di questa Bolla esser ammessi a i Diuini Officij, e sepultura Ecclesiastica, nu.14.

Se i priuilegi de i Religiosi in tempo d'Interdetto, & cessatione à Diuinis, sieno reuocati dal Concilio Tridentino, nu.15.

INfino quà ha conceſso Sua Santità Priuilegi, & Gratie a coloro, che vanno, o mandano alla Guerra. Di quà auanti comincia a parlare generalmente con tutti coloro, che pigliaranno questa Bolla, in qual si voglia luogo, che si troueranno, come habbiamo dichiarato. Ma s'ha da notare, che coloro, che non vanno, nè mandano alla Guerra godono de i Priuilegi conceſſi da questo paragrafo auanti, dando la elemosina qua assignata, ma non godono delle Gratie conceſse ne i paragrafi paſsati. Nondimeno coſi gli vni, come gli altri poſsono godere di tutto quel, che segue da queſto paragrafo.

Con la Elemosina infrascritta.

Già

Già di sopra habbiamo sufficientemente trattato, & prouato, essere sufficiente questa Elemosina, acciò che sua Santità possa concedere l'Indulgentie in questa Bolla assegnate.

2. *Durante l'anno, che corre dal dì della publicatione di questa Bolla.* S'ha da notare, che non dura questa Bolla, più d'un'anno, il qual comincia dal dì della publicatione.

Habetur supra, §. 1. Perciò auanti che si publica, nissuno può godere di essa, mangiando oui, & vsar altri priuilegij, & facoltà in essa contenute, se bene hauesse intentione di pigliarla, publicandosi, & anco dopò publicata, niuno può vsarla, che prima non l'habbia pigliata, dalche si vede, & raccoglie, come errano coloro, che mangiano oui con intentione di pigliare la Bolla, & che non basti l'intentione, si proua, poiche in essa s'ordina, che coloro, che vogliono godere de gl'Indulti in essa contenuti, la riceuano, & osseruino.

S'inferisce secondo, che nissuno può godere d'essa finito l'anno della publicatione.

Terzo s'inferisce, che durante l'anno, vale la Bolla, & nissun Commissario la può sospendere, perche non può l'inferiore sospendere, ne disfare quello che fa il Superiore, conforme alla Commune opinione approuata da Cano, a Can. de pe. p. 4.

Et così auanti che si finisca l'anno della publicatione, è contra la volontà di sua Santità, & del suo Commissario, & di sua Maestà, che si predichi altra Bolla della Crociata, & che si sospenda la passata.

Per tanto i Rettori, & Curati volendola publicare ne' loro luoghi, auanti che si finisca l'anno della publicatione, dimandino a i Commissari, che dichiarino ne i pulpiti, che non si finisce l'anno della publicatione della Bolla passata, se non il tale dì: perche allhora finisce l'anno della publicatione di essa. Perche il Commissario della Crociata, & sua Maestà non vuole, che si faccia alcun grauame, & ingiustitia nella Predicatione, & publicatione d'essa, come auuertisce Nauarro, b & per questa, & altre cause, ordina il Commissario nell'instrutione quello, che segue.

b Nauarr. de indulg. not. 3. nu. 47. in fin.

Di più, comandiamo a i Predicatori, che nei sermoni, che faranno, dicano, che coloro che sapessero grauezze, delitti, ò eccessi, che i Ministri della detta Santa Crociata hauessero fatto, gli manifestino, & s'intendessero, che ve ne fussero alcuni lo auuertiscano a i nostri Cõmissarij subdelegati a questa materia, acciò che proueggano sopra di ciò, & facciano giustitia. Habetur in instru. Crucia 12, §. 2.

Et per questa, & altre ragioni comanda sua Maestà a i Prelati delle Religioni, che coloro, che si nomineranno per que-

ſto effetto, ſiano de i più dotti, antiani, & di vita eſemplare, & ſanta della Religione. Et s'ha da notare, che il padre Henriquez c tiene al preſente, che vno, il quale foſſe finito il tempo della Bolla; poſsa per ſpatio, di quindeci, o venti giorni, vſarla, con l'intentione di pigliarla publicandoſi, perche l'anno ſi conta ſecondo la conſuetudine della Chieſa, dal dì, che ſi publica, infino al dì dell'anno ſeguente, poco più, ò meno; & nel precetto della communion di Paſqua, vediamo, ch'obliga da Paſqua, in Paſqua, & vn'anno ha più di, & vn'altro meno. Io à queſte ragioni Riſpondo, & primo, che parlano de i precetti, che concede la Ragione Eccleſiaſtica & Cõmune: Ma noi parliamo quà di vn priuilegio conceſso contra la Ragione, il qual nõ s'ha da interpretar con queſta larghezza, principalmente, perche in eſso ſi concedono caſi della Bolla della Cena, la cui aſsolution'è riſeruata à Sua Santità. Talche caderebbe in ſcommunica maggiore quel confeſsore, ch'aſsolueſse di quelli, ſe non ha l'autorità. Nè oſta, che la Cõmunione obligh di Paſqua, à Paſqua, la quale alcune volte cade più alta, & quando più baſsa; perche queſto precetto obliga di queſta maniera; ma la Bolla non dura da Quareſima in Quareſima, thea alcune volte cade alta, & altre baſsa: ma dura dal dì della publicatione, cioè dà i Quindeci di Febraro, infino alli 15. di Febraro dell'anno ſeguente: Nè oſta, che la Bolla ſi conceda per ſei anni. Et coſi par, che ſia la volontà del Papa, che colui, che piglia ſei Bolle, non ſia priuato de' priuilegij nel detto tempo. Perche ſe bene non gode di eſse, mentre non ſi publichino, non laſcia di godere i ſei anni intieri, poiche ciaſcuna Bolla per forza ha da durare lo ſpatio d'vn'anno; & ſei Bolle ſecondo queſto, durà ſei anni. Et coſi conſiderato queſto, ſe ben huomini graui, allegati dal detto Padre hanno conſentito in queſta opinione nell'Vniuerſità di Salamanca, Io ardiſco accoſtarmi al ſuo parere, per eſsere queſto negotio graue, come hò detto. E vero, che colui, che per virtù della Bolla ſi comincia ſe à confeſsare, doppo anco finito, può finir la ſua confeſſion, & per virtù di eſsa eſsere aſsoluto, per eſsere ben ricevuta: che'l Giudice delegato, può finire la cauſa cominciata durante la ſua delegatione, ancora doppo eſsa finita. Il che procede, ſe ben non haueſse intentione di pigliare la Bolla, che s'ha da publicare; coſi tiene Henriquez.

c Henriquez lib. 7. de indulg. cap. 20. num. 2.

In ciaſcun luogo. Qual ſi voglia dubbio vuol Sua Santità leuare. Et perche alcuni potrebbon penſare, che l'anno della publicatione correſſe dal dì della publicatione nella Metropoli, ò Dioceſi, come corre il dì della publicatione della Legge, acciò che ſi dica

dica sufficientemente publicata, come adduce Soto; volle mettere le sudette parole, perche s'intende, che non ha luogo quella Regola nella publicatione della Bolla, ma che si ha da publicare in ciascun luogo, per picciolo, che sia, & dal dì, che si publica in quel luogo, comincia l'anno della publicatione in esso, & non dal dì, che si publica, o predica nella Mettropoli, così dice Medina. d

d Medin.t.2. q.19.art.4.

Possano in tempo d'Interdetto Apostolico, ò Ordinario vdir Messa nelle Chiese, Monasterij, ò Oratorio particolar, assignato, et visitato dal l'Ordinario. Per esplicatione di questo Indulto, s'ha da notare, che à i Laici è prohibito, conforme alla Ragiò Commune, vdire gli Officij Diuini in tempo d'interdetto generale, & à i Chierici gli è prohibito riceuere il Sacramento dell'Eucharistia, (saluo che in articolo di morte,) se ben possono esser presenti a gli Officij Diuini, come nota dopo altri, il Nauarro. e E se colui che fosse ordinato de gli ordini minori, si maritasse, non gode di questo priuilegio, di poter in tèpo d'Interdetto star à i Diuini Officij, se non fosse deputato al seruitio, & ministerio di qualche Chiesa, come si raccoglie dal Concilio Tridentino, f & l'adducon Soto, & Nauarro: Et così il primo, che si concede in questo Indulto a i secolari, che nò haueßero gli Ordini Minori, ò se gli hanno, si fossero maritati, & non stessero impiegati al seruitio di qualche Chiesa, ò Monasterio, e che in tèpo d'Interdetto Apostolico, ò Ordinario, nò essendo loro cagion di tale Interdetto, ne sia da loro restati, che si leuasse; possono ascoltare, & vdir i Diuini Officij, & star presenti in essi, nelle Chiese, o Monasterij, o Oratorij particolari, visitati dall'Ordinario, conforme à quanto dispone il Concilio di Trento, g che possano ne i tali luoghi riceuere il Santißimo Sacramento dell'Eucharistia. Ma si deue ben notare, che acciò che possano vdir Messa negli Oratorij, comãda Sua Santità in questo luogo, che ascoltandola, facciano oratione per l'vnione de i Principi Christiani, & Vittoria contra l'Infideli. Ma non obliga à questo, quando l'ascoltassero nelle Chiese, ò Monasterij, come consta dal contesto della Bolla, ibi. Conche tutte le volte, che vorranno vsare del detto Oratorio, per quel ch'è stato detto, dicano l'Officio, & facciano oratione, conforme alla deuotione di ciascuno, per la conseruatione dell'vnione de i Principi Christiani, & Vittoria contra gl'Infedeli. Et la cagione, perche sua Santità ordina questo nella Bolla è, perche è stato ordinato nel Concilio Tridentino, h che quando ne gli Oratorij particolari si dicesse Messa; colero, che si trouassero presenti, procurino di starui, con la debita deuotio-

e Nauar.c.23. in Summa.

f Conc. Trid. sess.23.c.6. & 7.in fine. Sot.in 4.dist. 23.q.3.art.1.

g Conc. Trid. sess.22.decreto vnico, de observandis, & euitandis in Missa.

h Conc. Trid. vbi supra.

ne, & attentione. Et questa non è conditione, senza la quale non si guadagna questa Indulgenza, ma precetto, come cõsta in quella, ibi. *Eis qui priuato oratorio ad præmissa vti voluerint, quoties id fecerint aliquas preces Deo fundere teneantur iniungitur.* Et come sia precetto di cosa leue, lasciarlo di adempire sarà peccato veniale solamente.

O far gli celebrar ad altri alla loro presenza, o de' loro familiari, & parenti. Nota, che questa parola, *Presenza*, mette obligo, perche se non stesse presente colui, c'ha la Bolla, non possono stare presenti gli Officij Diuini i loro familiari, & parenti, come quà concede Sua Santità.

5 Nota di più. Che questa Clausula s'ha da intendere, conforme a quel, che si ordina dalla Legge, i doue si dice, che coloro, c'hanno priuilegio da Sua Santità per vdire la Messa in tẽpo d'interdetto, & stare presenti a gli Officij Diuini; possano menar seco la loro famegli, che gli accompagna ordinariamente, se non hauessero dato causa del detto Interdetto, nè stesse per loro, che si leuasse, come quì lo dispone ancora in questa Bolla, & se per questo effetto, in fraude della legge riceuessero nella sua famiglia alcuni nuoua mente che l'accompagnassero, i quali nõ erano soliti accompagnarli, non possono godere del detto priuilegio, come adducono Soto, & il Nauarro. Et soggiunge il Nauarro, che se bene in alcune materie, per familiari, & domestici s'intendono la moglie, i figliuoli, nipoti, serue, & seruitori, che stanno in casa. Nondimeno in questa materia, per familiari, & domestici sono compresi coloro, che ordinariamente, sono soliti, che l'accompagnino, però s'vno volesse andare ad vdir Messa, o dirla con gran comitiua, tutti coloro, che sono soliti accompagnarlo, possono stare presenti seco a gli Officij Diuini & celebrare, se fosse to Sacerdote, & il Sacerdote, c'hauesse vn seruitore Laico, può dir Messa, seruendogli il detto seruitore, & s'ammalasse, può riceuerne vn'altro per quell'effetto in suo luogo. Dal detto si raccoglie quãto sia grande l'Indulto della nostra Bolla, perche dà facoltà a coloro, che la pigliano, acciò che non solamente possano ammettere a gli Officij Diuini i loro familiari, & domestici, dicendosi in sua presenza, come ho dichiarato, & che gli possano celebrare, se faranno Sacerdoti, ma ancora che possano ammettere i parenti, per gli quali s'intendono la moglie, figliuoli, & figliuole, padre, & madre, & tutta la loro parentela, in fino al quarto grado per via di ascendentia, & descendentia, & per linea collaterale: se bene tali non hauessero Bolla. Circa di quanto ho detto, vi sono alcuni dubbij.

i In cap. licet, de priuileg. in 6.

k Soto in 4.

DVBBIO I.

6 Si dubita Primo, circa del detto: Se colui, che haueſsa Priuilegio per vdir Meſsa in tempo di Interdetto, come tengono coloro, che riceuono questa Bolla, ſieno obligati ad vdirla i giorni Feſtiui, ſotto pena di peccato mortale. Soto l tiene di sì. Non perche l'obligh il Priuilegio, ma il Precetto Eccleſiaſtico, che ſi può adempire, & potendo ſi adempire obliga la legge ad adempire & per la medeſima cagione è obligato ad vdirla vn carcerato, hauendo licenza d'vſcir dalla carcere tutte le volte, che voleſse, perche non l'impedisce alcuno per ſatisfare il precetto, come tiene il Nauarro, *m* & il Medina. Ma dice in Medina, che tai ſaranno obligati ad vdir Meſsa, ſaluo, ſe non ſi diceſse fuora del luogo per qualche diſtanza, il che ſi deue conſiderare col zelo del prudente huomo timoroſo di Dio, che ſarà il Curato, o il ſuo Confeſsore.

l Soto vbi ſupra.

m Nauar. in Manu. q 21. num. 1. Med. in Sum. lib. 2. 640.

DVBBIO II.

7 Si dubita ancora; Se coloro, ch'hãno il Priuilegio per ſtar preſenti ne i Diuini Officij, in tempo d'Interdetto, ſe il detto Priuilegio ſi eſtende per il tempo *a ceſſatione a Diuinis*. Riſpondo di nò coſi dice il Nauarro, *n* & tutti, dalche ne ſegue, che per il vigore di queſta Bolla, veruno nõ può ſtare preſente ne i Diuini Officij in tempo *a ceſſatione a Diuinis*, perche ſolamente concede facoltà per il tempo dell'Interdetto.

n Nauar. in Manu. c. 26.

Et riceuere il Sacramento della Euchariſtia, & gli altri Sacramenti ſaluo il dì di Paſqua.

Dice la Bolla, che per vigore di eſsa, ſi poſsano communicare in tẽpo d'Interdetto, nelle Chieſe, & in quali ſi voglia Monaſterio, che, come habbiamo detto, ſia ſtato prohibito per legge. Ma aggionge ſua Santità, che queſto Priuilegio, non s'ha da eſtẽdere nella communion della Paſqua, perche queſta ſempre vuole, che ſia nella Parocchia, acciò che il Curato vegga la faccia del ſuo Parocchiano, & ſappia, chi ſi ſia confeſsato.

DVBBIO I.

8 Si dubita circa di ciò. Se queſta Cõmunione per forza ſi deue fare il dì di Paſqua. Riſpondo, che Eugenio IV. ci leua di queſto dubbio, come riferiſce il Nauarro o dicendo, che baſta, che ſi communichi otto giorni auanti Paſqua, ouero otto doppo, & di più dico, che Clemente VII. cõforme a vna teſtimonianza, che fa, di queſta ſua volontà Lorẽzo Veſcouo Prenestino, Cardinale di Santi Quattro Coronati, dichiara, che in qual ſi voglia giorno di Quareſima, in queſti Regni di Spagna, per la gran frequẽza, ch'è di queſto Santiſsimo Sacramẽto in molte parti di loro;

o Nauar. in Manu. c. 21. num. 41. Hoc teſtimonium habetur in fine huius tract. ſpol.

&

& la consuetudine ha preualuto tanto in alcuni Vescouati, che di già in loro si osserua, come legge; Perciò, se bene questa vuole, che la communione si faccia il giorno di Pasqua; Questo si deue intendere, & interpretare, conforme alle dichiarationi già fatte da i Sommi Pontefici, & alla consuetudine d'alcuni Vescouati, alle quali non si derogano; poiche circa di questo, non si concede cosa veruna, & però non ostante quella, si può communicare, per adempire col precetto in qual si voglia giorno di Quaresima.

DVBBIO II.

10 Di più si dubita; S'vno possa cõmunicarsi il dì di Pasqua fuori della sua Parocchia in qualche Monasterio per sua diuotione, hauendo satisfatto al precetto della Chiesa. Rispondo, che alcuni dicono di nò: perche sua Santità vuole, che quel giorno tutti coloro, che s'hauranno da cõmunicare, o sia per diuotione, o per obligo; vadano alla Parochia. Talche i Frati Minori, ancor che habbiano Priuilegio cõcesso da Leon X. del quale godono tutti coloro, che partecipano de i loro Priuilegi, per amministrare, & dare licentia, acciò che altri l'amministrino, come cõcesse Giulio II. p a i Padri Minimi nelle loro Chiese, il Sacramento dell'Eucharistia a tutti i Fedeli in qual si voglia di dell'anno, non possono communicare alcuno, nel dì di Pasqua, se bene volesse communicarsi per sua diuotione. Così dice il Nauarro, q il qual limitando, dice, sa luo se vi fusse licentia presuta dal Parocco. Io sono di contrario parere, come dirò appresso nel §. nono.

Habetur in supple. priui. Apost. conc. 100.

p Habetur in Compẽd. tit. communicare. §. 12.

q Nauar vbi supra nu. 51.

11 *Item concede, che in tẽpo d'Interdetto possano esser sepelliti i corpi de' defunti in sepultura Ecclesiastica cõ moderata pompa funerale.*

Concede sua Santità a quelli, che pigliarãno questa Bolla, che possano esser sepelliti in tempo d'Interdetto in sepoltura Ecclesiastica: Per esplicatiõ di questo Indulto si deue notar con Silue stro, r & Angelo, che in tempo d'Interdetto generale si negano a i secolari le sepolture Ecclesiastiche, ancorche haueßero fatto la penitenza; perche, se bene non sono tenuti per peccatori, sono Interdetti; talche gl'Interdetti, che sono assoluti da qualche scommunica, che dà l'Interdetto, in fino che si leui, o si suspenda l'Interdetto, se morißero, non se gli deue dare l'Ecclesiastica sepoltura: & a quelli, che in vita fossero ammessi a gli Officij Diuini, in tempo d'Interdetto, come sono i Preti, è concessa la sepoltura Ecclesiastica. Ma non con pompa, se ben fosse moderata, come dice Siluestro. / Et da questo si vede, quanto fauor cõcede la Bolla in tempo d'Interdetto, concedendo a coloro, che la pigliano, che si sepelli-

r Sylu. de interdict. §. q. 8. §. 1. & 2.

s Cap. illor de sentẽt. excom. 24. q. 2 c. fine. Sylu. tit. interdict. §. 5. 6.

Digitized by Google

pelliscano in sepoltura Ecclesiastica con pompa moderata.

DVBBIO I.

12 Si dubita, che s'intende per pompa moderata. Per esplication di questo dubbio, si deue notar, che in due maniere si suole sepellire in tempo d'Interdetto in sepoltura Ecclesiastica; Vna con silentio, come concede la Ragion commune a i Chierici defunti, & lo dicono Siluestro, t & Nauarro: & questo medesimo Priuilegio hanno i Mendicanti per i loro fratelli, per concessione di Giouanni XXIII. fatta a i Padri di S. Domenico, come consta nel Compendio de i Priuilegi de i Mendicanti: Ma il dubbio è, quali s'intendano in questo caso, per fratelli. A questo risponde l'Autor del detto Cõpendio, dicendo, che così si dichiarò in Salamanca da Dottori dottissimi, & peritissimi: Che per fratelli in questo caso, s'intendono, non tutti coloro, c'hanno le patente di fratellanza, & riceuono i Religiosi delli detti Ordini nelle loro Case, ma solamente coloro, i quali se ben restano nel secolo, & non mutano l'habito secolare, si dedicano all'Ordine, o fanno donatione di tutti i loro beni ad esso, riseruando per le vite loro solamente l'vsofrutto. La qual dichiaratione necessariamente s'ha da tenere per alcuni Decreti della legge

t Silu. tit. interd. 3. q. 8. Nauar. in Sū. c. 2. nu. 176. Habetur in Compēd. tit. interd. 3. §. 1.

u Canonica, che lo dichiaranno, & per ciò di questo parere sono Angelo, x Nauarro, & il Cordoua.

13 In vn'altro modo si suole sepellire in tempo d'Interdetto in sepoltura Ecclesiastica, ch'è con pompa moderata, la qual è, quando si danno tre botte nella Campana per gli huomini, & due per le Donne, & quando i Chierici, & Religiosi sepelendo il corpo del defonto, cantano con le porte aperte, tutto quel, che si suole cantare, saluo, che non si dice Messa di Requiem: Così fu dichiarato in vna Bolla contra Africa, data da Leon X. l'anno 1516. come allega il Cordoua y nell'annotationi sopra il Compendio. Ma il medesimo Cordoua z nel suo Questionario nel Trattato dell'Indulgentie, dice, che nella Bolla data contra gl'Infedeli da Giulio III. l'anno 1552. si dichiara, che per pompa moderata s'intende, quando si fà la metà della solennità, che senza esserui l'Interdetto, si suole fare, cantando, & sonando le Campane, conforme alla qualità delle persone: & il medesimo si dichiara nelle Bolle di Pio IV. date l'anno 1565. Et il resto si lascia all'arbitrio dell'Ordinario, se si trouasse nel luogo, doue si sepelisce il morto, o del Curato in sua absentia. Et auuertisce il Cordoua, che in Spagna communemente si pratica la dichiaratione di Leon X. & nella Consuetu-

u Cap. priul. leg. de priuil. cap. cum, & plantare, §. de cõfratribus, cod. tit.

x Ang. tit. Interdict. 6. n. 7. Cord. in addit. ad Com. tit. Interdict. 1. Nau. in Sum. c. 27. nu. 181.

y Cordu. vbi supra, §. quoad. 5. 13.

z Cord. de Indulgẽtijs, 43. dub. 5.

Digitized by Google

dine de i Vescouati si deue stare in questo caso.

DVBBIO II.

14 Si dubita, Se i fanciulli in tẽpo d'Interdetto, possano per virtù di questa Bolla essere ammessi a i Diuini Officij, & sepoltura Ecclesiastica con la pompa moderata. Rispondo, che quando tutte le persone d'vn Popolo, sono Interdette, & non il luogo, sono Interdetti ancora i fanciulli, c'hanno l'vso di ragione, di fare differentia del bene, & del male; ma coloro, che non hauessero questa discretione, non saranno, & perciò possono intervenire a i Diuini Officij; ma non in luogo Interdetto, perche la Legge non concede questo: anzi che generalmente lo prohibisce a tutti. Perciò in questo caso, senza la Bolla, o altro Priuilegio, che vaglia, non possono, star a i Diuini Officij, conforme a quanto dicono Siluestro, *a* & Couaruuias, & soggiungeil Couaruuias, che i fanciulli, che passano sette anni, se bene non fossero capaci di ragione, se intendessero, che la Messa, & i Diuini Officij, fossero ceremonie, che appartengono al Culto Diuino, & Religiõ Christiana, non possono essere ammessi ad essi, in tempo d'Interdetto, in terra, che fosse interdetta; Ma coloro, che non hauessero tanta capacità, possono essere ammessi a i Diuini Officij, ma non alla sepoltura Ecclesiastica senza la Bolla, perche questo della sepoltura Ecclesiastica, generalmente a tutti è stato negato dalla Chiesa, come dice Siluestro, *b* & l'adduce nella sua somma il Cordoua.

a Syluest. tit. Interdet. a. q. 27. & 20. Couar. in c. Alma mater, de sent. excõ. p. 2. §. 4. nu. 5.

b Sylu. tit. interd. 5. q. 8. Cord. in Sũ. fol. 165. col. 2

DVBBIO III.

15 Si dubita, se i Religiosi de gli Ordini Mendicanti possano senza Bolla vsar de i loro Priuilegi, & hanno in tempo d'Interdetto, & cessatione a *Diuinis*. Per esplication del titolo della questione, s'ha da notare, che i detti Religiosi hanno Priuilegi in tempo d'Interdetto, & cessatiõ a *Diuinis*, & parte di quelli, sono per gli Frati, & parte per gli Secolari, come appresso largamente si dirà. Il che veduto, questo dubbio contiene due parti. La prima è; Se i detti Religiosi, senza la Bolla possano godere de i Priuilegi, che toccano a essi soli in simili tempi. La seconda: Se i secolari senza la Bolla possano godere de i detti Priuilegi da loro concessi.

Auanti, ch'io risponda formalmente a questi dubbi; habbiamo da considerare due punti, i quali per la loro perfetta intelligenza, si deuono presupponere. Il primo è, se a i detti Priuilegi è derogato per il Concilio di Trento. Il secondo, che Priuilegi sono quelli.

Circa il primo punto, s'ha da notare, che il Nauarro *c* dice nel

c Nau. in Manua. c. 25. nu. fin.

nel Manual latino, che tutti i Priuilegi de gli Ordini Mendicanti, & non Mendicanti, che trattano d'Interdetto, & *cessatione a Diuinis*, se sono contra la Ragion Commune, sono stati leuati, & riuocati dal Concilio *d* Tridentino, & dice, che se doueria procurar Breue, per gli giorni delle Feste de' Santi de gli Ordini, & non per le Ottaue; acciocche le Censure Ecclesiastiche, non fossero tanto sospese, & l'osseruanza della Legge più si osseruasse, & se bene prima, che scriuesse il Manual Latino, haueua egli detto nel cap. *e* 28. del Manual volgare, che Pio V. l'anno 1567. haueua dichiarato, che'l detto Concilio non haueua luogo ne i dì delle Feste de' Santi, nè nelle loro Ottaue, ne' quali per Priuilegio Apostolico gli Ordini Mendicanti posono celebrare non ostante gli Interdetti: Doppo Gregorio XIII. *f* l'anno primo del suo Pontificato riuocò questo Motu proprio, ordinando, che in cosa niuna, che fosse contra il sacro Concilio di Trento hauesse forza, & valesse; & come il Nauarro tiene, che la detta dichiaratione di Pio V. in quanto alla sospensione dell'Interdetto sia contra il detto Concilio, veduta doppo la reuocatione di Gregorio XIII. dice nel Manual Latino, che si deue procurar Priuilegio di nuouo per sospendere l'Interdetto nelle feste de' Santi dell'Ordine: Perciò, conuiene, che si vegga se il Concilio Tridentino riuoca, circa di questo, i nostri Priuilegij, perche se gli riuocasse, saria necessità di nuoua concessione, come dice il Nauarro: & se non gli riuoca, non vi è di essa bisogno; perche il Motu proprio di Gregorio XIII. solamente riuoca quel, ch'è stato concesso da Pio V. & suoi Antecessori, essendo contra il Concilio di Trento, o non fosse in vso: & quel che non fosse contra il detto Concilio, & fosse in vso, lo conferma, & concede di nuouo; come consta d'vn'altro Motu proprio di Gregorio *g* XIII. dato l'anno terzo del suo Pontificato a 21. di Maggio del 1575. a petitione del nostro Reuerendissimo Padre fra Christofaro de Capite Fötium General passato di tutta la nostra sacra Religione dell'Osseruätia. Il Padre Frat'Antonio *h* Bernat, che tradusse nuouamẽte il Manual del Nauarro dalla lingua Portughese, in lingua Castigliana sente, che i detti Priuilegi, non sieno riuocati per il Concilio Tridentino, il parere del quale si raccoglie da quel che va dicendo: Che i Religiosi posono vsar d'essi al presente doppo il Concilio. Il Padre Maestro Medina, *i* nella sua Somma, che fece, dice, che al presente possiamo doppo il Concilio leuar l'Interdetto le Feste de' nostri Santi: & l'istesso da ad intendere, che potranno fare altre volte, conformea i nostri

d Conc. Trid. sess. 25. c. 12. & c. fi. de Regul.

e Nau. c. 28. Pius V. in Bul. la quæ incipit, & si Mendicantes.

f Greg. XIII. in Motu proprio qui incip. Gregorius Episcop. Ser. seruo di Dei. Haberur apud Nauar. in Man. lat.

g Greg. XIII. in Motu proprio qui incip. Ex ben. Sed. Apostol. pro.

h F. Ant. Bernat in sua Sũ. c. 34. nu. 30.

i Med. in Sũ. lib. 1. c. 13.

stri Priuilegi. &c. Risponde al Concilio dicendo, Che noi altri Religiosi non facciamo, se non guardare gli Interdetti Apostolici, & Ordinarij; perche subito finito Compieta delle solennità, delle feste de' Santi del nostro Ordine; si ritorna a mettere l'Interdetto. Dalche si mostrà, che fù sospeso per dispensa particolare: & i priuilegi, che riuoca il Concilio, sono alcuni, che erano in alcune Religioni, che non foßero obligate a guardare gli Interdetti. Ma come il Medina scriue questo nella sua Somma, & non dichiara, quali sieno i Religiosi, e'hanno simil priuilegio, & in vn negotio di tanta importanza, era necessario, che non haueße vsato tanta breuità. Io trouo, che i Frati di San Giouanni dell'hospital di Gierusalemme, per virtù d'vna concessione di Anastasio IIII. & d'Aleßandro III. & d'Aleßandro IIII. & di Vrbano III. & di Clemente III. & di Clemente IIII. & di Gregorio intentorono non guardare Interdetto alcuno, se bene la Chießa matrice gli guardaße: & nell'Vniuersità di Salamanca fù dichiarato da i Dottori di essa, il contrario: & che quel, che concedeua la detta concessione, era: che le loro Chieße non poteßero eßere specialmente interdette da gli Ordinarij, come allega l'Auttor *K* del Compendio de i Priuilegi de i Frati. Vn'altra concessione trouo di Leon X. fatta a i Padri Minimi, nella qual concede, che non sieno obligati a guardare gli Interdetti de gli Ordinarij, nelle loro Chieße. Questi sono adunque i Priuilegij, che'l detto Concilio riuoca, & se bene vi era dubbio auanti del Concilio, se vi erano, & si d'essi si poteuano vsare, come nota l'Auttor *l* del detto Compendio; il Concilio ci volse leuare, d'ogni sorte di dubbio. Finalmente nell'Ordinationi *m* generali della nostra sacra Religione, fatte in San Giouanni de i Rè di Toledo, l'anno 1583. si dice; i nostri Priuilegij, circa questo proposito, non eßere contra il detto Concilio. Dalche si raccoglie primo, che la detta dichiaratione, & concessione di Pio V. non fù riuocata da Gregorio XIII. per non eßere contra il Concilio. Secondo, che i nostri Priuilegij, in quanto toccano a gli Interdetti, & a cessatione a *Diuinis*; non sono riuocati dal Concilio.

Conuiene adunque, che vediamo il secondo punto cioè. Quali sieno i Priuilegi de i Frati Mendicanti, in tempo d'interdetto, & cessatione a *Diuinis*. Gli Auttori del supplimento *n* de i priuilegi de i Frati Minori, & de gli altri Ordini Mendicanti, che furono padri graui, & moltodotti della nostra Religione della Prouincia d'Aragona; gli meßero insieme, ma non con tanta chiarezza, & distintione, come hà fatto il Cordoua, in vna risolutio-

K Habet in Com. tit. interd. 2. § 26. & 27.

Habetur in Compend. t. inter. 2. §. 22.

l Vbi sup. & 22.

m Ord. gener. Toled. c. 2. de diuinis officijs.

n Habet in Supp. tit. determinatione dub. 3.

Digitized by Google

lutione, che fece, come s'hauesse-ro a gouernare tutti i Monasteri, tanto de' Frati, quanto di Monache dell'Ordine del nostro Serafico padre San Francesco, & di tutte gli altri Ordini, che godono de' nostri Priuilegi in tempo d'Interdetto, & cessation a Diuinis: la quale si mette nell'Additioni.

§. VI.

Item, concede a tutte le persone, che piglieranno questa Bolla, che durante il detto anno, possano col consiglio d'ambedue i Medici, Spirituale, & Corporale mangiar carne di Quaresima, & altri tempi di digiuno, & tempi prohibiti da mangiar carne in tutto l'anno: & così ancora possano liberamente a loro piacere, mangiar oui, & cose di latte: & tal maniera, che coloro, che non mangieranno carne, guardando nel resto la forma del digiuno Ecclesiastico, paiano hauer adempito, & satisfatto al detto digiuno. Et in questo Indulto di mangiar oui, & cose di latte a suo piacere, non si comprendono i Patriarchi, Primati, Arcieuescoui, Vescoui, nè altri Prelati inferiori, nè qual si voglia persone regolari, nè de i secolari Preti, ne quanto a i giorni di Quaresima solamente. Ma si cauano da questi nominati, quelli, che saranno di sessanta anni, & tutti i Caualieri de gli Ordini Militari: che gli uni, & gli altri potranno mangiare oui, & cose di latte a loro piacere, & godere del detto Indulto.

SOMMARIO.

In che cosa dispensa Sua Santità co i fedeli, che in tempo prohibito mangino carne, con licenza de ambedue i Medici, per virtù di questa Bolla, num. 1.

I secolari possono liberamente mangiar oui, & cose di latte, per virtù di questa Bolla, & se i fanciulli si comprendono in questo Indulto, num. 2.

Se per guadagnar vn Giubileo, satisfa vno, digiunando con oui, & cose di latte per virtù di questa Bolla, num. 3.

Se vno, col quale sia stato dispensato per mangiar carne in tempo di digiuno, possa cenare, numero 4.

Se quello, al quale è lecito mangiar oui, & carne per virtù della Bolla, possa mangiar parimente pesce, num. 5.

Se i Frati Minori, & gli altri Religiosi, possano mangiar oui per virtù della Bolla, ne i digiuni, che sono di Quaresima, n. 6.

Se i Sacerdoti, & Religiosi possano mangiar oui, le Domeniche di Quaresima, num. 7. & 8. & se si dourà dire il medesimo de i Nouitij, num. 9.

Se i Diaconi, & Subdiaconi possano mangiar oui le Domeniche di Quaresima, num. 9.

Se quelli, c'haueranno l'età di cinquanta cinque anni, per esser de-

boli

boli di complessione; possano mangiar oui, & cose di latte, ne i digiuni di Quaresima, num. 10.

Se i Caualieri de gli Ordini Militari, possano mangiar oui, & cose di latte nella Quaresima, num. 11.

Del consiglio d'ambidue i Medici, Spirituale, & Corporale, possano mangiar carne, &c.

E vn dubbio commune circa queste parole in che cosa, con esse dispensa il Papa co i fedeli che pigliano questa Bolla, in quanto, di poter mangiar carne in tempo di Quaresima, & altri tempi di digiuno, & tempi prohibiti, col consiglio d'ambedue i Medici Spirituale, & Corporale. Et certo pare, che non concede cosa alcuna; perche questo concede ancora la Ragion Commune, conforme a quel, che dicono il Gaetano, *a* & il Nauarro. Non hà mancato, chi dica, Che concede in questo vn gran Priuilegio, cioè, che coloro, che pigliarranno questa Bolla, con vna mediocre infermità, & il parere d'ambedue i Medici, Corporale, & Spirituale possano mangiar carne, ne i giorni vietati, & satisfare col precetto del digiuno, digiunando. Ne osta il dire (diceua questo huomo dottissimo,) che nessun precetto del Papa possa mutar l'essentia del digiuno, ch'è l'astinentia del mangiar carne: Perche la sostantia dell'Atto, nè per Priuilegio, nè per Consuetudine, si può leuare, conforme a quanto diconoi Dottori *b* communemente, dell'vna, & l'altra Legge. Perche questa è la verità, quando la sostantia, & essentia delle cose, è di ragion Naturale o Diuina: non quando è di ragion positiua, & Ecclesiastica, come è l'essentia del digiuno Ecclesiastico, perche tale essentia, si può mutar per Legge, Consuetudine, o Priuilegio, essendoui giusta causa. Et Sua Santità può molto bene in questo dispensare, come dispensa nel mangiar de gli oui. Et dispensando, non lascia d'esser vero digiuno, Christiano, & Ecclesiastico. Se bene Palacios *c* concede, che saria digiuno, ma non Ecclesiastico. Ilche si confonde con la seguente ragione: Perche se'l digiuno, che noi altri Christiani digiunamo, obligati dalla Chiesa, si chiama Ecclesiastico, è perche il Capo, & Vicario della Chiesa, ch'è il Papa, & suoi Antecessori, l'hanno così ordinato, & commandato, che si digiuni? Dunque se il medesimo Papa, hauendo giusta causa, ordinasse, che il digiuno fosse con carne, è cosa chiara, che s'haurebbe da chiamare digiuno Ecclesiastico. Ma benche Sua Santità possa dispensare, che si digiuni con carne nel caso della nostra Bolla, noi sa, perche dispen-

a Caiet. in Sū. Verb. iejun. c. 3. & Nauar. in Man. cap. 21. num. 19. & 20.

b Notāt DD. in c. 1. de bap. notat Gl. in c. 2. de consuet. in 6. commēdata per Barba cun. in c. 2. colum. 9. de const. Facit text. in l. 9. de quib. fi. de legib. & in c. fi. de constit.

c Palac. in 4. d. 15. disp. 2. Docet Innocen. in c. cum eden. monac. de statu Monac. & DD. in c. denique d. 3. 4. Medin. in Sū. lib. 1. c. 34. §. 20.

spensando solamente con coloro, che mangiano oui, & cose di latte; che veramente digiunino; pare che non dispensi con coloro, che mangiano carne, acciò che non digiunando guadagnino il merito del digiuno. Così il dichiarano communemente tutti, & tiene il medesimo Palatios nel luogo allegato; & le Bolle conçesse da Pio IIII. il dichiarauano così. Ma si deue auuertire (come tengo notato) che acciò che guadagnino il detto merito del digiuno, coloro, che mangiano carne, non è necessario nel resto, guardare la forma del digiuno, che è mangiar vna volta il giorno, & all'hora debita, che sarebbe suonate le 17. hore, perche nol comanda Sua Santità espressamente in questo luogo, anzi se ben si consideri, il contrario si raccoglie dal contesto della nostra Bolla.

1. *Et così ancora possono liberamente a suo piacere mangiar oui, & cose di latte.* Nota per esplication di questo dubbio, che secondo la Ragion Commune, è prohibito mangiar oui, & cose di latte, ne i digiuni di Quaresima, come notano Innocentio, d & il Panormitano, & anco ne i digiuni trà l'anno, per la consuetudine d'alcune Prouincie, come l'adducono Medina, e & il Nauarro nelle loro Somme, & ancora secondo la Ragion Commune come tiene Couaruuias. Ma la nostra Bolla da facoltà a i Secolari, & a i Chierici che nó sieno Sacerdoti, acciò che possano mangiar oui, & cose di latte nei digiuni, non solamente fra l'anno, ma ancora in quelli della Quaresima. Circa del che, s'ha da notare, che benche alcune Glose della Ragion Canonica, dicano, che colui, c'hà licenza per mangiar oui, & cose di latte, l'ha ancora per mangiar carne graſse, & grasso di porco: & dice il Medina, che il Vittoria, che in quanto al grasso, bebbe la medesima opinione: Questa opinione è falsa, & la nostra Bolla non l'ammette, per leuarci de' dubbij, & abusi; ma solamente concede a i Fedeli, che possano mangiar oua, & cose di latte.

d Innoc. & Panormit. de obl. ieiun. §. 7. Nau. in Sum. c. 21.

e Med. n. in Summa li. 1. cap. §. 10. Glos. in cap. præs. ver. sanguine. 82. d. & in c. admo. in verb. car.

nen. in fi. 55. q. 2. sequitur Abb. in c. cõsul. de Indult. Silu. tit. ieiun. num. 16. Med. vbi sup. Couar. lib. 4. Var. c. 20. nu. 14.

DVBBIO I.

2 Si dubita, se i fanciulli nella Quaresima, & in tempo di digiuno senza la Bolla, possano mangiar oui & cose di latte. Rispondo: che la cõsuetudine vniuersale interpreta, & dichiara, che i fanciulli, che passino l'età di sette, ouero otto anni, & hanno vso di ragione, & discretione, & sanno, che sia vietato che i Christiani, nõ mangiano tali cibi in simili tempi; pare, che pecchino mortalmente, mangiandoli senza la Bolla: Ma in questo si deue considerar la consuetudine della terra, come dicono il Panormitano, f & Siluestro, il Gaetano, & Pedrazza, cõ

f Panor. cum alijs in rubr. de ieiunij.

Silu. in fe. fcint. c. infin. Caiet. 2. 2. q. 147. art. 8.

Pedra. in 3. precepto 5. 14. num. 38.

g Cordoua in Summa. q. 60.

altri. Il Panormitano dice, che i fanciulli della detta età, non sono communemente obligati a guardar le Legge della Chiesa, & seco s'accorda il Vittoria, come riferisce il Cordoua. g Dal che ne segue, che questi tali, non hanno bisogno di questa Bolla, perche parlando regolarmente, non sono obligati communemente alla Legge dell'astenersi non solo d'oui, & cose di latte, ma ancora della carne, secondo la consuetudine della terra. Ma passata questa età, communemente già hanno l'vso di ragione, & se bene non l'obliga il digiuno infino all età di vent'vn'anno, gli obliga il precetto d astenersi de i detti cibi; così parimente gli obliga la Chiesa a confessarsi, conforme a quello, che dice il Nauarro, h & la Commune, del che ne segue, che tali per mangiar de' detti cibi, hanno bisogno della Bolla, o altro Priuilegio, che a essi vaglia.

h Nauar. in Man. c. 21. n. 33.

DVBBIO II.

3 Si dubita di più: Molte volte in vn Giubileo si dice: per guadagnarlo, che si debba digiunar tre giorni; si dimanda, se in quelli digiuni coloro, c'hanno la Bolla, possano mangiar oui, & latte, come nei giorni di Quaresima, gli possono mangiare. Alcuni hanno detto di nò: perche quà lo dice il Giubileo, che per guadagnarlo digiunino tre giorni, ordina Sua Santità, che si digiuni come la Ragion commune, & antica commanda. Ma questa opinione non ha ragione: perche colui, c'ha Priuilegio per mangiar oui, & cose di latte in tempo di Quaresima, veramente digiuna, & satisfa col precetto del digiuno, come dice la nostra Bolla, dunque con tal digiuno si guadagna il Giubileo, poiche non ordina, se non, che digiunino tre giorni: veramente questo è la Commune consuetudine della Chiesa, che non si faccia differenza da questi digiuni de i Giubilei, a quelli della Quaresima, così tengono Medina, i & Angles nelle loro Somme. Et io aggiungo ancora, che nei Regni & nelle Prouincie, doue s'vsa ne i digiuni della Quaresima mangiar oui, & cose di latte, possono coloro di quei Regni, dimorando in essi, & i passaggieri, che vi veniffero guadagnare il Giubileo, mangiando i detti cibi, senza la Bolla, perche veramente digiunano; & la Bolla, se ben sospende i Priuilegi, & le facoltà concesse d'altri Sommi Pontefici, come in essa si vede, non pigliandola, non sospende la Consuetudine, c'ha forza di Legge, & di Ragion Commune, oltre che le Leggi de' Prencipi s'hanno da esplicar, secondo l'vso commune delle persone, & luoghi, come dice Bartolo, f & il Panormitano.

i Medina in Sum lib. 1. §. 10. Angles In Sū. tra. de Ieiunio q. 9. de abstinentia a cibo, dubio 4. & 5.

f Bar. in Lom bes popoli. q. 6. princ. ff. de iust. & iure. Panormit. in proœmio de crerorum.

DVB-

Digitized by Google

DVBBIO III.

4 Si dubita ancora; Se colui, colquale è stato dispensato, che possa mãgiar carne in tempo di digiuno, possa senza scropolo cenare. Pare di sì, per quel, che dice la nostra Bolla in questo luogo, cioè, *Che coloro, che mangiassero oui, & cose di latte, osseruando nel resto la forma del digiuno, paiano hauer adempito, & satisfatto al detto digiuno.* Dalle quali parole cauiamo, di sopra *per argumentum a contrario*, che coloro, che mangiano carne, se ben nel resto osseruano la forma del digiuno Ecclesiastico, non digiunano, & così non digiunando, dispensando con loro, che possano mãgiar carne; pare, che possano liberalmente cenare. Questa questione, & dubbio trattano il padre Cordoua, *g* & Angles nelle loro Somme, riferendo tre opinioni. La prima è, che già, che si dispensa, che possano mangiar carne; pare ancora, che si dispensi nel digiuno, la quale opinione è del Gaetano, & se ben che'l Cordoua dica, ch'è ancora del Nauarro. *h* Io trouo tener la seguente sententia, nel luogo, che allega. La seconda opinione è del Dottor Medina *i* il qual dice, di nò: Perche nisſuno è disobligato per alcuna Legge, o Priuilegio di tutto il precetto, potendolo almeno satisfare in parte. La terza opinione è quella, che assegna il Vittoria *k* dicendo, che colui col quale per necessità, perche gli fa male il pesce, & ouì, &c. è dispensato, per poter mangiar carne, non possa cenare. Ma a colui, al quale si concede la carne, per ricuperar la sanità, & per rihauersi; può lecitamente cenare, & quella opinione mi pare molto conforme alla Legge, & Ragione. Gli argomẽti, che'l Gaetano fa dalla sua parte; facilmente si risoluono col detto, & le cose morali non si deuono misurare, con ragioni tanto Fisiche (come fa il Gaetano) con vna ragion morale, fondata nella Legge Naturale. Però, coloro, che per virtù di questa Bolla, possono mangiar carne, perche lor fa male il pesce, & ouì non possono cenare, ma quelli, che la mangierano per rihauersi, & ricuperar le forze, possono cenare, & di questo parere debbono essere i Medici Spirituali.

g Cord. in 5ũ. q. 47. Angles in sua Sum. tract. de Ieiun. q. 6. de abstinentia a cibo, al. 8. q.

h Nauar. in Man. capa. num. 35.

i Med. in Codice de ieiun. q. 5. & q. 22.

k Victoria 2. 2. q. 147. ar. 4.

DVBBIO IV.

5 Si dubita di più circa del detto: Se coloro, a' quali è lecito mãgiar ouì, & carne con la Bolla, possano mangiar parimente pesce con questi cibi. Il Cordoua *l* tratta questo dubbio, & risponde, che se vno haurà licentia per mangiar carne, o ouì, non gli è vietato in tẽpo di digiuno, mangiar pesce, co i detti cibi. Ma dice, che in caso, che non gli possa mãgiar, nol condannarebbe per peccato mortale, se gli mangiaſ-

l Cord. in 5ũ. q. 167.

se per destar l'appetito, nè anco per veniale, quando haueße bisogno di destare l'appetito per cagion di qualche infermità. A questo dubbio, Rispondo: dicendo. Primo, che a colui, al qual gli è concesso mangiar oui, & cose di latte a suo piacere per virtù di questa Bolla, o qual si vogli altro Priuilegio, polsa lecitamente mangiar pesce, parimente, coi detti cibi. Dico secondo, che a colui, a cui sarà concesso mangiar oui, & carne, con licenza di ambidue i Medici Corporale, & Spirituale, se si gli diede la licenza, per rihauersi del male, & ricuperar le forze; può lecitamente mangiar pesce con carne, & con oui: principalmente se fosse persona vsata a mangiarle, & gustasse più di esso, che della carne, saluo, sel Medico gli dicesse, che per allhora il pesce gli farebbe male. Dico terzo, che quel, al quale si da licenza, per mangiar carne, & oui, perche gli fa male il pesce, nol potria mangiare, se non fosse per risuegliare l'appetito: Et questo si raccoglie da quanto dice il Padre Cordoua nel dubbio passato, seguendo il Vittoria. Questo mi pare più conforme alla Ragione, se bene Angles *m* và per vn'altra via. Dico quarto. Che colui, a chi è concesso mangiar carne, perche gli fa male il pesce, può cõ essa mangiar vna Trutta, o altro pesce, così sano, come la carne, conforme al parer dei Medici.

m Angl. in 3ra Sum. q. 9. de abstinentia lib. 6. diffinit. in vltima impressione.

DVBBIO V.

6 Si dubita in oltre circa della detta Clausula: Se i Frati Minori, che sono obligati digiunare da tutti i Santi infino alla Natiuità del Signore possano in questo tempo mangiar oui, senza la Bolla. Rispondo, che con la Bolla molto bene gli possono mangiare, perche la Bolla solamente gli prohibisce a i Regolari nei detti digiuni della Quaresima, attẽto che questo digiuno Quadragesimale è consacrato al digiuno, che il Nostro Redentore fece nel deserto, & come cessa que sta ragione nei digiuni fra l'anno, nol concede in essi, & per la medesima cagione, nol prohibisce nei digiuni sopradetti: perche sono digiuni fra l'anno, ne' quali cessa la detta ragione.

In questo indulto di mangiar oui a suo piacere, non si cõprendono i Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, nè altri Prelati inferiori, ne qual si voglia persona regolare, nè dei secolari, i Preti Sacerdoti, in quanto a i giorni solamente della Quaresima.

7 Si deue notare circa di questo Indulto, che fa sua Santità differenza da i Regolari, a i Secolari; perche i Regolari, o sieno di Messa, o nò; gli obliga ad astenersi da gli oui, & cose di latte nella Quaresima, non volendo circa di questo liberargli dall'obligo della Ragion Commune; Ma a i Secolari, solamente a i Pre-

Digitized by Google

i Preti Sacerdoti lascia con questo obligo; Ma i Chierici ordinati da Epistola, & Euangelio, gli possono mangiare con la Bolla nella Quaresima, come consta dalle parole. Et de i secolari, i Preti Sacerdoti, & i Diaconi, & Subdiaconi non sono Sacerdoti.

DVBBIO I.

8 Si dubita circa di questa Clausula, & Indulto: Se le dette persone, almeno nelle Domeniche della Quaresima, possano mangiar oui, & cose di latte. Circa di questo punto riferisce due opinioni il padre Cordoua nella sua Somma. Et nota bene, che questo padre parla conforme alcune Bolle, che vennero nel tempo, che scriueua la detta Sóma, le quali portauano vna Clausula molto differente, da quelle, che portano al presente le Bolle di questo tempo: perche quelle Bolle negauano gli oui, & latte, & cose di latte alle dette persone, ne i digiuni solamente di Quaresima, & quelle di questo tempo, negano i detti cibi ne i giorni solamente di Quaresima. Presupposto questo; dice il Cordoua, [n] che possono mangiar oui, & cose di latte le Domeniche della Quaresima, hauendo la Bolla, & non hauendola non gli possono mangiare, & si fonda, perche le Domeniche non sono giorni di digiuno della Quaresima, & la medesima opinione tiene Palatios, o dicendo, che questa è la Commune sententia di tutti i Theologi, che cosi le Domeniche della Quaresima, come gli altri di d'essa, sono prohibiti i detti cibi, per Ragion Commune. Nè Panormitano, [p] come auuertisce Palatios, dice il contrario, perche solamente mette differenza tra le Domeniche di Quaresima, & i giorni fra la settimana di essa, in quanto al mangiar vna volta. Perche ne i giorni tra settimana, non s'ha da mangiar più d'vna volta, & le Domeniche, tutte le volte, che si vorrà. Sia quel, che Palatios voglià; E stata la opinion d'huomini dotti, come dice egli medesimo, che le Domeniche di Quaresima secondo la Ragion Commune, si poteuano mágiar i detti cibi. Venendo dunque al nostro dubbio, considerando le parole di questa Bolla, che prohibiscono i detti cibi, ne i giorni di Quaresima solamente; Vi è gran difficoltà, se nelle Domeniche si prohibiscano alle dette persone. Et pare di sì. Perche le Domeniche sono giorni di Quaresima, & quest'è al presente Cómune opinione d'huomini dotti, & timorosi di Dio; i quali tengono la contraria per scropolosa, dicendo, che non senza cagione mutò il Commissario lo stile delle Bolle passate, non dicendo al presente, ne' giorni di digiuno, come nelle Bolle passate si dicua; ma ne i giorni di

Arg. c. adiicimus, 16. q. 1. habetur in vocab. Eccles.

n Cord. in Sú. q. 168.

o Palat. in 4. distin. 15. d. 1. punct. 8.

p Panotm. in cubr. de observ. iein.

Quaresima. Il qual argomento, & ragione non mi fa molta forza, perche il medesimo, e dire, ne i giorni di digiuno della Quaresima, che ne i giorni della Quaresima. Per esplicatione di questo s'ha da notare, che lo Speculatore q dice, Che la Quaresima comincia, dalla prima Domenica doppo le ceneri, infino al giorno della Cena del Signore: perche in quel giorno celebrò Christo nostro Redentore la sua Pasqua, & per compire i quaranta giorni, che è la Quaresima: ordinò la Chiesa, che i quattro giorni auanti della Domenica prima della Quaresima, & il Venerdì, & Sabbato Santo, doppo il Giouedì della Cena; si digiunassero in luogo delle sei Domeniche della Quaresima, i quali non sono giorni di Quaresima, ma d'astinenza, come è terminato in vn Decreto r della Ragion Canonica. Dalche ne segue, che si come per questa Bolla è prohibito alle dette persone mangiare tai cibi ne i giorni solamente Quadragesimali, & ne i giorni non Quadragesimali, così si concede, che gli possano mangiare le Domeniche, poiche come è stato prouato, non sono giorni di Quaresima, ma giorni di astinenza. Il che si conferma, perche se ne i giorni di digiuno fra l'anno, non sono prohibiti, con maggior ragione, si deue loro cócedere nelle Domeniche della Quaresima, che non son giorni di digiuno, nè parlando con rigore, & propriamente, sono giorni Quadragesimali, ma Domeniche di Quaresima, & giorni d'astinenza. & le parole della Bolla poi che sono *stricti juris* nella sua proprietà rigorosa s'hanno da intendere. Confermasi di più, perche è opinione d'huomini dotti, come dicono il Cordoua, & Palatios, che in tai giorni, secondo la Ragion Commune, senza la Bolla, o Priuilegio alcuno, che li conceda, si possono mangiare i detti cibi. Adunque con molta maggior ragione si può dire, che non gli prohibisce la nostra Bolla, la qual ordinariamente concede più di quel che dà la Ragion Cómune. Si conferma ancora; perche questa eccettione, pare, che fosse messa in fauor del digiuno Quadragesimale, il qual più strettamente obliga, principalmente tai persone, che gli altri digiuni fra l'anno, poiche questo si ordinò ad imitatione del digiuno di Christo nostro Saluatore, come dicono San Thomaso, & Palatios, & le Domeniche di Quaresima non sono del numero de i giorni del digiuno di Quaresima, come è stato detto. Dunque già che cessa la cagió della detta prohibitione ne i giorni di Quaresima; segue manifestamente la detta prohibitione non hauer luogo in essi. Finalmente questa sentenza si proua: perche la Bolla di piombo non prohibisce questi cibi a tai perso-

q Speculat. in tit. de diuino off. & lib. & de Dominicis, & in Quadragesima.

r Cap. in Quad. de cõsec. dist. 5.

s D. Tho. in 4. distin. 15. q. 3. art. 3. ad 5. Palac. ibi. dist.

persone, ne i giorni di Quaresima, ma ne i giorni di digiuno della Quaresima, come dicevano le Bolle in Volgare, che venivano ne i tempi passati. Le parole della Bolla di piombo sono queste,

Insuper declaramus intentionis nostræ fuisse, & esse sub Indulto vescendi ouis, & lacticinijs, Prælatos, Archiepiscopos, Episcopos aliosque superiores, & inferiores, nec non alias personas Ecclesiasticas, regulares, & qui in ordine presbyteratus fuerint seculares, & sexagenarij non fuerint, extra Quadragesimalia ieiunia tantum in omnibus aut temporibus, & ieiunijs status anni comprehensos esse, & ipsis extra dicta tempora Quadragesimalia vti posse.

Et il Commissario Generale della Crociata ha autorità di far tradurre in Volgare la Bolla, cõ che non si muti la sostanza delle parole, come basta dalla Commissione Apostolica, c'ha per farlo, che è la seguente.

Cæterum vt illud omnibus patefiat, hoc præsens summarium de latino idomate in vulgarem linguam, iuxta ritus prouinciarum vbi publicatio facienda erit, non mutata illius substantia, &c.

Dalla quale commissione si raccoglie, ch'à l'autorità il Commissario di mutare la sostanza delle parole, che sono nella Bolla di piombo di sua Santità. Et è cosa certa, che il mutar alcuna cosa della sostantia d'esse, senza particolar commissione di farlo, è caso riservato a sua Santità nella Bolla della Cena del Signore, come dicono tutti i Sommisti, & nella detta Bolla si contiene, & l'allega Navarro nella sua Somma. Per tanto pare, che dicendo il Commissario: *Ne i giorni di Quaresima solamente*, è il medesimo, che s'havesse detto, ne i giorni del digiuno della Quaresima, conforme a quello c'ho dichiarato con lo Specolatore. Ma si deve notare, che essendosi scritto a Roma sopra questo dubbio, la Sede Apostolica rispose il contrario, cioè, Che per virtù di questa Bolla non possano le dette persone mangiar oui, le Domeniche, così mel disse il Commissario Generale della Crociata, & per questo può esser, che l'Angles u tenga, questa opinione, La quale al presẽte tiene il padre Henriquez, x il qual aggiunge, che s'hanno necessità, la trattino col Medico, o col loro Prelati, acciò che dispensino in questo caso. La qual dispensa possono ancora concedere i loro Confessori ordinarij, essendo anco il Vescouo presente, in tanto, che il Medico, o alcun'huomo d'esperienza, dica, che vi sia cagione, acciò che possano dispensare: Inoltre dice, che le dette persone potranno mangiar oui, hauendo altro Priuilegio, che il conceda, poiche pigliando la Bolla, resta fortificato.

1 Nauar. c. 17. num. 61.

u Angl. in Sc. 4. tract. de ieiu. q. 9. de abstinen. a cibi diff. 6. folio 49. in impressione Metinæ.

x Henriq. lib. 3. de indulg. cap. 5. num. 8.

DVBBIO II.

9 *Se i Nouizzi delle Religioni hauendo la Bolla: possano mangiar oui nella Quaresima?* Pare di nò: perche se ben non sono professi Regolari, portano nondimeno l'habito de' Regolari, & sono tenuti nell'anno dell'approbatione per Regolari, ilche si conferma, per quel che diremo appresso nel Paragrafo 12. nu. 6. Maio non condanneria a peccato mortale il nouizzo, che mangiasse oui in tal tempo, hauendo la Bolla, perche se bene questo non è tanto carico, basta che sia alquanto di carico, & rispetto della grauezza, non sono tenuti i nouizzi per Regolari professi, come si dice appresso nel Paragrafo 61 num. 27. Et di più, che per Regolari in questo luogo, son tenuti coloro, c'hanno fatto la professione de i tre voti in mano del Prelato, ch'è la profession solenne, come si proua in y *Iure*, & il nota Soto. Et cosi gli Heremiti, & le Pizzochere possono mangiar oui la Quaresima, perche questi solamẽte fanno voto simplice di Castità. Si cauano da questi nominati, coloro, che saranno di sessanta anni.

y Cap. cũ ad monaster. de statu monac. tradit Soto li. 7. de iust. & iure, q. 5. artic. 3.

10 Per queste parole, concede sua Santità alle dette persone, che possano mangiar oui, ne i giorni di Quaresima. Et la cagion di questa concessione, conforme il mio parere, è, perche quei tali non sono obligati a digiunare, secondo, che dicono i Sommisti, & allega Nauarro. z Ma s'ha da notare, che dice il Gaetano, a che questo si deue lasciare al giudicio dell'huomo prudẽte; perche alcuni sono più vecchi, & deboli, di cinquanta anni, che altri di sessanta. Et presupposto questo, dubito, s'vno c'hauesse cinquanta anni, fosse tanto debole, & più di vn'altro di sessanta, se per virtù di questa Bolla possa mangiar i detti cibi nella Quaresima? Pare di sì, perche in costoro milita la medesima ragione, per la quale si concede a quei di sessanta. Ma il contrario tengo per più vero, perche la Bolla dice, che solamente concede questo priuilegio, a quei, che hauerano sessanta anni: & se la contraria opinione s'hauesse da tenere, s'haurebbono in essi grandi seropoli: perche per la medesima cagione, quei di sessanta anni hauendo le forze di quei di cinquanta, non potrebbono godere di questo Indulto, & sua Santità nelle sue Bolle, procura più leuar dubbi, & difficoltà, che metterle. E verò, che se coloro di cinquant'anni, a giudicio dell'huomo prudente, fossero per la loro debolezza, & altre occasioni liberi dal digiuno, potrebbono mangiar oui; ma questo non per la Bolla; ma perche la Ragion commune lo concede. Finalmente intendo, che sua Santità concede in questo luogo a quei di sessant'anni, che

z Nauar. in Man. cap. 21. num. 16. a Caiet 2.2 q. 147. art. 4.

che possano mangiare oui, & co se di latte nella Quaresima, se bene alcuni di loro per essere robusti, & gagliardi, fossero obligati a digiunare: & cosi per tal suo priuilegio, perche essendo obligati a digiunare secondo l'opinione del Gaetano, & di molti altri, la qual segue Palatios, *b* & il Medina; sono obligati ad astenersi da questi cibi, come l'altre persone Ecclesiastiche, & Secolari Sacerdoti.

b Palat. vbi supra. Med. in Sum. lib. 1. §. 10. colum. 1. in fin.

11 *Et tutti i Caualieri de gli Ordini Militari.* Questi ancora possono mangiare oui nella Quaresima non ostante, che tai sieno vere Religiosi, & il Voto solenne, che fanno, annulli il Matrimonio non consumato, conforme a quello, che allegano il Nauarro, *c* & il Cordoua, nella Somma doue allega il Soto, che tiene il contrario, & non ostante questo, se gli concede questo Indulto, perche non sono dell'ordine di penitentia: ma de' Caualieri, che sono obligati per la professione che fanno, a fare forza, & resistere a i nimici della Chiesa, & combattere contra gli huomini di carne, & sangue, perche hanno necessità di forze corporali.

c Nauar. de reddit. eccl. in fine. Cordub. in Sum. q. 148.

§. IX.

Item i sopradetti, che non andassero, ne mandassero, Se contribuissero, & aiutassero co' loro beni; & di più della detta contributione, di quanto fossero volontariamente per deuotione, i giorni, che non fossero di precetto, & facessero oratione dimandando l'aiuto di Dio, per la Vittoria contra gl'Infedeli; & la sua gratia, per l'unione, & confederatione de' Principi Christiani; & se non potessero digiunare per qualche legitimo impedimento, facessero vn'altra opera pia ad arbitrio del suo Confessore, o del suo Curato, tutte & quante volte lo facessero durante il detto anno, si concedono, & relassano misericordiosamente quindeci anni, & quindeci quarantene, alle penitenze a loro imposte, & in qual si voglia maniera debite, & sieno participanti de tutte le Orationi, Elemosine, Peregrinationi, & ancora di quella di Gierusalemme, & di qualunque altre buone opere, che nell'Vniuersal Chiesa militante, & in ciascuno di suoi membri si fanno.

SOMMARIO.

Se possa sua Santità conceder Indulgentie per opere, alias obligatorie, num. 1.

Se colui, ch'è obligato à digiunare i Sabbati, guadagna l'Indulgètia, che si concede ad vno, che gli digiunerà, num. 2.

Se per guadagnar vna Indulgentia vn satisfa, con vna oratione, la qual è obligato à dire, nu. 3.

Se coloro, che digiunano, & fanno orationi; parimente, guadagnano l'Indulgentia qua assignata? nu. 4.

Che

Che intentione hanno d'hauer coloro, che satisfanno con quel, che dice l'Indulgentia, nu. 5.

Non è necessario, che si faccia oratione, & si dia l'elemosina, e giorni, che si digiuna, per guadagnare il Giubileo, ibidem.

S'alcuno possa à suo piacere commutare il digiuno, che s'ordina in questa Bolla, nu6.

Che cosa, s'intenda per questa parola Quarantene, nu. 7. 8. & 9.

Se l'indulgentie concesse, s'intendano solamente delle penitentie imposte, num. 10.

Come s'intenda questa Clausula: & sono fatti participanti di tutte l'orationi, elemosine, & peregrinationi di tutta la Chiesa militante, nu. 13. 14. 15. & 16.

Che differentia, è da questa communicatione, alla indulgentia, num. 16. in fine, & nu. 17.

Se questa potestà, c'hanno i Prelati, per communicare i beni de' loro sudditi, si suspenda in questa Bolla, nu. 18.

Se contribuissero, & aiutassero co' loro beni. Quel, c'hanno da contribuire già è stato detto di sopra, a

a Supra §. 3.

Et circa della contributione, se digiunassero volontariamente per deuotione.

DVBBIO I.

1 Circa di queste parole si dubita, se possa sua Santità concedere l'Indulgentie, a colui, che digiunasse i digiuni, a i quali è obligato per il Precetto della Chiesa, o per Voto. Rispondo, di sì, perche l'Indulgentie succedono in luogo delle satisfattioni delle pene debite al peccato, & l'opera pia, & obligatoria, per essere obligatoria, non lascia d'essere satisfattoria, come dicono communemente i Dottori, b Dalche ne segue, non essere vera l'opinione di Silvestro, c che dice, non poter sua Santità concedere l'indulgentia ad vno per rimettere vna ingiuria, in quanto che questa è opera, alla quale Iddio ci obliga, & allega in suo fauore San Bonauentura, il qual non tiene tal'opinione. Ma solamente dice, che non suole la Sede Apostolica Concedere Indulgentie, acciò che vno faccia vn'opera obligatoria, ma nō nega, c'habbia l'autorità, & potestà per farlo, & al presente la suol fare, perche i Fedeli s'inanimino a farle più volentieri, & di miglior voglia, & perche più in questo tempo i Fedeli si sono impediti nella Charità, più al presente, che ne i tempi passati, concede l'Indulgentia per le dette opere, come il Medico, che quando vede lo infermo tanto suogliato, che ne anco vuole mangiare quello, che è obligato a pigliare, per sostentare la natura, gli da alcuna cosa, per destargli l'appetito. Veggasi circa questo punto il Cordoua, d

b Cap. cum excedat. de pœn. & remiss. c Sylu. in v. Indulgent. q. 4. nu. 5. Bonau. in 4. dist. 20. artic. quæst. 4.

d Cord. de indulg. q. 1. præpositi. 3.

DVB-

DVBBIO II.

Di più si dubita circa del detto, se essa Santità concedesse Indulgentia ad vno, che digiunasse i Sabbati, se guadagnarà detta Indulgentia colui, che sia obligato a digiunar per Voto, ò per Precetto. Rispondo di sì: Perche è cosa chiara, che digiunando vn Sabbato, che fusse vigilia d'alcun Santo, che per Precetto della Chiesa si digiuna, satisfà con due obligationi, cioè, con quella del Voto, & con quella del Precetto. Et così in questo adempisce egli questo, col Voto, & con quel che ricerca l'Indulgentia per guadagnarsi. Veggansi il Soto, & il Medina.

Et fare oratione chiedendo l'aiuto di Dio, per la vittoria contra gli Infedeli.

DVBBIO I.

Si dubita circa di queste parole. *Se per effetto di guadagnare l'indulgentia satisfa vno con una oratione, alla quale è obligato per cagione d'alcun voto?* Pare di sì, perche questa opera per essere obligatoria, non lascia d'essere satisfattoria. Per esplicatione di questo dubbio, s'ha da notare, che vi è gran differenza da questo al passato, perche il dubbio passato si deue intendere solamente, con l'essempio, che si mette de i Sabbati, & con quello essempio, è chiara la risposta, perche in ciascuna settimana non vi è altro, che vn Sabbato, & non potendo adempire colui, ch'è obligato a digiunar gli, con l'obligo della concessione dell'Indulgentia, per effetto di guadagnarla, per essere ad esso obligato, per vn'altra via ne seguirebbe, che quel tale restasse priuato senza colpa sua, di quel, che a tutti generalmente si concede. Ma nel caso del nostro dubbio cessa questa ragione, perche può colui, che vuole guadagnare l'Indulgentia, dire vn'altra oratione. Presupposto questo, rispondo al dubbio, con la distintione, dicendo primo: Che se costui è obligato a dire la detta oratione, per certa, & determinata intentione, non adempisce con essa, per effetto di guadagnare l'Indulgentia, perche se ben sua Santità può concedere indulgentie per opere obligatorie, non se presume mai, che per esse lo conceda, se non l'esprime, Il che si proua, dalla Dottrina di San Bonauentura, nel luogo allegato, doue dice. Che nella Indulgentia si considera, che l'opera sia *mere voluntaria*, & non di necessità; Il che s'ha da intendere, saluo se sua Santità esprimesse il contrario. Secondo dico, che s'uno s'obliga a dire la detta oratione non per intentione particolare, guadagna bene, con essa l'Indulgentia, applicandola per l'intentione, che in questo luogo esprime Sua Santità, perche se bene il dirla,

dirla, è opera di necessità l'applicatione è opera di mera volontà.

DVBBIO II.

4 Si dubita di più: Se coloro, che digiunano, & fanno oratione vgualmente guadagnino l'indulgentia per questo concessa? Presupposto, che questa sia causa sufficiente, per guadagnare tanta Indulgentia, come in questo si concede. Rispondo, primo, Che tutti guadagnano vgualmente, se bene alcuni digiunassero, & facessero oratione, più che alcuni altri. Dico secondo. Che se la cagione non fusse sufficiente per tanta Indulgentia, colui guadagnerà più, che più s'auuicina alla sufficientia della cagione, digiunando più strettamente, o con maggiore diuotione. Dico terzo. Che sempre s'ha da presumere, che la causa per la qual concede sua Santità vna Indulgentia, sia sufficiente, poiche con tanto consiglio, & matura cõsideratione la riguarda. Dico quarto. Che questo digiuno, & oratione, che quà comanda sua Santità, che si faccia, se bene fosse breue, intanto, che non sia notabile la breuità: è causa sufficiente, di guadagnare questa Indulgentia, perche riguarda sua Santità la moltitudine dell'orationi, & digiuni, che si offeriscono a Dio per questa intentione, come esplicammo, quando dicemmo, che i due reali di elemosina, erano causa sufficiente, per lo acquisto di questa Indulgentia, & cosi tutti guadagnano vgualmente, sieno ricchi, o poueri, ò facciano molta oratione, o ne facciano poca, & questa è Commune opinione, la qual segue Palatios, f dicendo; Che nel dare dell'Indulgentie, si riguarda più al sangue di Christo, che a quello, che si comanda, che si faccia, se bene sempre, si comanda, che si faccia qualche opera, che di sua natura, è penale. Dico quinto. Che colui, che più digiunerà, & farà oratione, più guadagnerà di premio essentiale. Questo solamente è quel, che diffinisce, secondo (che alcuni affermano,) l'*Extranagante* g di Bonifatio Ottauo, doue si dice. Che doppo, che sua Santità concede l'Indulgentia plenaria, a quelli, che contriti, & confessati visitassero le Chiese di Roma, hauendo adempito quello, che iui si comanda, soggiunge subito dicendo: Colui meriterà più, & più efficacemente ottenirà l'Indulgentia, c'hauerà visitato le dette Chiese più volte, & con maggior diuotione. Et questa verità, consta in molti luoghi della Sacra Scrittura, ne' quali dice Iddio, che secondo l'opere, darà il premio.

f Palat. in 4. dist. 20. dub. 3. col. 2. in fine.

g Extranag. antiquarum, de pœnit. & remis.

Questo è il più ordinario, che si dice circa di questo punto. Ma si deue molto notare, che vi è vn'opinione d'antichi, & graui Dottori, cioè di San Thomà,

so, *b* di Sant'Antonino, di San Bonauentura, & del Nauarro, la qual segue il Cordoua, riferendo molti altri, che la tengono, i quali dicono, che quando sua Santità, concede Indulgentia a coloro, che aiuteranno per la Fabrica di qualche Chiesa, senza mettere limitatione, in quel c'hanno da dare, se il ricco la vorrà guadagnare, hà da dare secondo lo stato suo, il Re come Re, & il pouero, come pouero, altrimente se tanto desse il pouero, come il ricco, non guadagnerà tanta Indulgentia il ricco come il pouero, essendo simili nel resto. Et la ragione, nella qual si fondano questi Dottori, è, perche sua Santità ragioneuolmente intende, quando concede Indulgētie per opere indeterminate, che le guadagni intieramente colui, che farà l'opera, che sia sufficiente cagione di esse, innanzi di Dio, & colui, che non arriuasse a questa opera, guadagni proportionatamente quello, che corrisponde alla qnantità, & diuotione di essa. Et secondo questo, nel caso della nostra Bolla, non guadagna tanto colui, che digiuna, & fa poca oratione, quanto colui che ne fa molta, & digiuna molto, essendo simili nel resto. Ma come ho detto: il mio parere è, che tutti guadagnano vgualmente l'Indulgentia. Et s'adduce questa opinione, fu per essere d'huomini dotti, & graui, & acciò che i Predicatori, & Confessori ammoniscano, & predichino a i Fedeli semplicemente, & senza riferire a loro le opinioni, che facciano questo digiuno, & oratione, che quà tanto si comenda, con la possibile attinentia, & deuotione, & non si contentino con fare poca oratione, & in presa. Et quando in alcuna Chiesa si concede Indulgentia, a coloro, che la visiteranno, dando elemosina per la Fabrica di essa, ammoniscano, & consiglino i ricchi, che dieno più, che i poueri, poiche come dicono, chi più ripone dentro d'vna barca, più ne caua: & cosi caueranno più: non solamente di premio essentiale, ma ancora dell'Indulgentia. Et acciochè questa, & altre cose necessarie, si predichino, & auuertiscano, vuole sua Santità, & ciò procura ancora sua Maestà, che gli huomini Dotti, & Santi predichino questa Bolla.

Et nota, che se bene l'opinione di San Thomaso circa dell'elemosina, secondo la qualità delle persone, sia vera, questo s'intende per effetto di guadagnare l'indulgentia, ma non causa di goder d'altri Indulti, che le Bolle, & Giubilei sogliono concedere; come sarebbe l'assolutione de' casi riseruati, perche di questi Indulti, si gode, ancorche l'elemosina non sia proportionata alla qualità della persona.

Implorando l'aiuto di Dio, per la Vittoria contro gl'Infedeli, & la sua

b D. Th. in 4. dist. 20. q. 3. & glo. 2. in resp. ad 3. & in addit. ad 3. p. q. 25. ar. 2. ad 3. Ant. 1. p. Sum. tit. 20. §. 3. c. 1. D. Bonauent. dist. 20. q. vlt. Nauar. de indulg. not. 32. num. 35.

sua gratia per l'unione, & confederatione de' Principi Christiani.

5 In questo luogo ricerca sua Santità, che si faccia il detto digiuno, & oratione per questa intentione qui assegnata: & basta, che l'intentione sia attuale, o virtuale; la Virtuale intentione sarà, quando proponesse vno poco innàzi di fare le dette opere, di metterle in effecutione per questo fine, & facendole si distrahesse, non hauendo nella memoria attualmẽte il fine, per il quale propose farle. Come si raccoglie da quel, che adducono S. Thomaso, i Scoto, Soto, & il Medina.

Et se non potessero digiunar per qualche legitimo impedimento.

Il qual sarà quello, che iscusa dall'obligo del digiuno, & sono molti, i quali adducono largamente i Summisti: veggasi il Nauarro k nel suo Manuale. Et nota, che se non vi è alcuno di questi legitimi impedimenti, che scusi di digiunare, nó si può guadagnar questa indulgentia, facendo vn'altra opera pietosa, ischeconsta da queste parole della Bolla. Et nota, che basta acciò che vn'opera si possa dire pietosa, che sia vn'oratione interiore, fatta per questa intentione, vn contemplare d'auanti vna Imagine, poiche la detta opera si fa a gloria, & honore di Dio, come dicono Cordoua, l & il Nauarro.

i D.Tho.in 2. dist.40. q.1.ar tic.5. & 1.2.q. 21.art.4. in re sponsad vlt. vbi Caietan. Scot.in 2.dist. 41.q.vnic. & in 4 d.6.q.6. Soto in 4.d.1. q.5.art.5. Medin.1.2.q. 314.art.6.

k Nauarr. in Man. cap 21. num.16.

l Cord. de indulg.q.21. Nauar.de indulg.nos.32. num.38.

DVBBIO VNICO.

Si dubbita. Se comandando vn Giubileo, che si digiuni tre giorni, & si dia l'elemosina, & si faccia oratione, sia necessario, che si dia la elemosina, & si faccia l'oratione nei giorni, che si comanda digiunare; Rispondo di nò. Ma basta, che si dia la elemosina, & si faccia l'oratione innanzi la Communione, come tiene il Nauarro, m & così dichiarò Gregorio XIII. ad instantia de i Padri della Compagnia di Giesù.

m Nauar. de orat. Micela. nu.58. nu.221

Ad arbitrio del suo Confessore, ò Curato. Non dice ad arbitrio di huomo n buono; perche come questa sia causa meramente Spirituale, non può il Secolare esser arbitrio, non perche sia perciò incapace, ma per disconuenente violezza.

n Cap. quod cont. citra de arbitr. Silu.tit.arbit. num.5.

o Et nota, che dice, ad arbitrio del suo Confessore, o Curato. Dalche si raccoglie, che niuno a suo piacere, non può commutare il digiuno in vn'altra opera pietosa, ma non potendo digiunare, per qualche legitimo impedimento, è necessario che il suo Confessore, o Curato, gli assegni vn'altra opera equivalente al digiuno, & non osseruandosi questo, non si guadagna l'indulgentia qui concessa, perche secondo, che dicono i Dottori o dell'una, & l'altra Legge, l'ablatiuo assoluto si risolue in conditione. Per tanto, i Predicatori della Crocia-

o Tra.in l.cõtin. §.1. ff. de verb.oblig.

ta

ta auisino coloro, che pigliano la Bolla, che quando si confessa no, dimandino, che opera faran no per guadagnare questa indulgentia, in caso, che non possano digiunare, & il medesimo poisono dimandare a i loro Curati, & a questo modo guadagneranno l'Indulgentia qui concessa, facendo quel che sarà assegnato, a essi, & non d'altra maniera.

Si dubita, se uno digiunasse, & non facesse oratione, o facesse oratione, & non digiunasse, se guadagna l'indulgentia proportionatamente all'opera, che fa; Rispondo, di nò, perche le Indulgentie, tanto vagliono, quanto suonano. Per tanto, tutto quello, che Sua Santità commanda, si deue adempire, come consta da quello, che adduce il Cordoua. p

Tutte le volte, che ciò faranno, durante il detto anno loro si concedono, & rilassano misericordiosamente quindeci anni, & quindeci quarantene delle penitenze, &c.

7 Nota, che queste parole Quarantene, significano il numero di quaranta giorni, & cosi in Latino, si chiamano *Quadragenas*, ch'è il tempo di satisfattione, & accettabile, & di salute, com'è la Quaresima, cosi l'esplica Soto, q dopò altri.

Si dubita, se questi anni, & queste Quarantene sieno di quelle, che s'hanno da stare nel Purgatorio, o della pena, che in questa vita si debba pagare. Rispondo, che s'intende de gli anni di penitentia, che in questa vita si deue fare & delle pene del Purgatorio, che corrispondono a i detti anni, il che si raccoglie dal la Bolla ibi, (*delle penitentie*) & la pena del Purgatorio, non è penitentia, ma pena: & si proua di piu, perche, come dice Soto, niuno è stato, nè starà nel Purgatorio vent'anni, se bene il Padre Cordoua, r dice, che il contrario è più certo, cioè, che vn'anima possa stare nel Purgatorio piu di vent anni.

8 Ma dirà alcuno contra del detto, come essendo questo cosi, è vero quel, che communemente, si dice, che l'Indulgentie vagliono per remissione delle pene del Purgatorio? Per dichiaratione di questo, si deue notare: Primo, come già è stato detto, che queste rilasationi, & remissioni d'anni, si concedono secondo la forma de' Canoni antichi, come dice il Nauarro, s ne' quali, si comanda, che per qual si voglia peccato mortale graue si dieno sett'anni di penitentia, & per il grauissimo dieci, & piu ancora. Secondo s'ha da notare, che per gli sette anni di penitentia, che s'ha da fare quà in questa vita, non si pagano nel Purgatorio altri sette anni di pena, perche può essere, che nè anco vn mese di Purgatorio, corrisponderà a i detti sette anni di penitentia, nel che molti s'ingannano. Et questo si proua, perche, se bene la pena volontaria di questo mondo, vaglia

m Mas. con. Bo. mi. Lu.

n Cor. con. cir. Silu. ma.

p Cord. de indulg. q. 28.

q Soto in 4. dist. 21. art. 1. q. 2.

o Tolet. in. 1. 1. verbum.

r Cord. de indulg. 8. q. 22.

s Nauar. de indulg. no. 31.

vaglia più per la remissione della pena debita al peccato, che la pena del Purgatorio, questo s'intende, essendo in tutto vguaglianza, & parità, perche s'uno in questo Secolo volontariamente patisse in vn di vna pena tanto graue, come quella d'un di del Purgatorio, in questo caso, se gli rimetterebbe a costui, la pena d'un mese, o più, o meno, c'haueua da patire nel Purgatorio. Imperoche, s'vn'huomo per spatio di sette anni, dicesse ogni dì, vn'Aue Maria, o digiunasse vna volta il mese, o dicesse i sette Salmi Penitentiali, certo questa penitentia non basta, per effetto, che se gli rimetta vn Mese della pena del Purgatorio, perche questa, senza comparatione, e più vehemente amara, & rigorosa, che non è la pena, che da la detta penitentia di sette anni, saluo, se non si facesse con tanta Charità, & Amore di Dio, che bastasse, acciochè per essa se gli rimetta vn mese, & piu della pena del Purgatorio, come vegiamo nella Maddalena, che in poco tempo satisfece molto, perche amò molto, come nota il Cordoua. t

t Cord. vbi supra.

9 Dal detto si raccoglie, che la rimissione de' quindici anni, & di quindici quarantene delle penitentie &c. è vna rilassatione, & rimissione della pena del Purgatorio, che corrisponde a i detti quindeci anni, & quindeci quarantene delle penitentie, che in questo Mondo s'haueuano da fare. Secondo se inferisce, non essere vane l'Indulgentie, che concede sua Santità di mille anni di perdono: perche può vn'huomo hauer commesso tanti peccati, & tanto graui, per gli quali debba tanti anni di penitentia, come si vede chiaramente, poiche a ciascun peccato mortale graue, corrispondono sette anni di penitentia, a i grauissimi dieci, & ancopiu, come è stato detto, & gli huomini son tanto diligenti in commettergli & tanto negligenti in remediarui. Et perche in questa vita nō può viuere vn'huomo tanto, conforme al corso ordinario della natura, per fare tanti anni di penitentia. Però nel Purgatorio se gli ha da dare vna pena equiualente a i detti anni, come dicono il Nauarro, u & il Cordoua, i quali dicono, non esser vane l'Indulgentie di mill'anni, & piu di perdono. Circa del detto veggasi il Soto, il qual in alcune cose è differente da questa sententia, & pare ancora che contradica a se stesso, nel medesimo luogo, perciò leggasi con diligenza. Veggasi ancora il Rofense contra Luthero.

u Nauarr. in Sum. cap. 26. num 17. Cord. de indulgent. q. 31. & 32. Soto vbi sup. d. 21. q. 2. art. 2. Ger. artic. 18. contra Luter.

Dal detto si raccoglie il terzo. Quanto vtile Spirituale danno l'Indulgentie a i Fedeli, & per questa cagione i Sommi Pōtefici le concedono tanto ordinariamente, & con tanta liberalità, perche i peccati sono molti, & la penitentia, che per loro si fa, è molto poca.

A loro

A loro imposte, & in qual si voglia maniera debite.

Per dichiaration di queste parole, s'ha da notare: Primo, che Sua Sātità per sé, o per altri inferiori suoi, può concedere l'Indulgentie delle penitentie imposte, & in qual si voglia maniera debite: & cosi molte volte concede Indulgentia plenaria, per laquale sono gli huomini restituiti alla Gratia Battesimale; perdonandose loro tutte le penitentie imposte, & in qual si voglia maniera debite. Secondo, s'ha da notare, che i Vescoui regolarmēte, secondo la Ragion, non possono concedere Indulgentie, se non delle penitenze imposte dal Sacerdote; perche per l'altre penitentie non imposte, ma debite, è stata loro limitata la potestà, & questa è la Cōmun prattica della Chiesa, ancorche il Nauarro tenga, che secondo la Ragion x Commune, possano concedere Indulgentie delle pene debite. Terzo s'ha da notare, che quando Sua Santità concede Indulgentia *de iniunctis*, solamente si rimettono le penitentie imposte dal Sacerdote, nella Confessione Sacramentale, & la cagione è, perche l'Indulgētie, non vagliono più, di quel, che suonano: & quando altro, non consta della volontà del Legislatore, si deue stare al tenor delle sue parole. Questa è la Commune opinione de i Dottori, y & s'ha d'auuertire, che non solamente quelle si diranno penitentie imposte, che si impongono nel Sacramēto della penitentia in particolare: ma quelle parimente, che si imporranno in generale, quando dice il Sacerdote. *Quidquid boni feceris, & mali sustinueris, sit tibi in remissionem peccatorum, &c.* in tanto, s'auuertisca il penitente, che offerisca a Dio tutto il bene che farà, & il male che patirà per gli suoi peccati, & cosi lo proponga, come ammonisce il Cordoua, z seguendo Gerone, & Paludano.

Cord. de Indulgent. q. 9.

z Cordo. vbi supra.

10 Quarto si deue notare. Che quando Sua Santità concede Indulgentie assolutamente, s'intende delle penitentie imposte, & in qual si voglia maniera debite, perche l'Indulgentie, si come nō vagliono, più di quel, che suonano, cosi non vagliono meno, & di più, s'ha da fare dunque l'interpretatione, contra colui, che poteua parlare più chiaro; principalmēte, se fosse cosa pietosa quel che si concede, come nota Panormitano, a & è detto Commune, che i fauori s'hanno d'ampliare, & gli statuti, & concessioni odiose, s'hanno da restringere. Perciò, come l'Indulgentie sono di tanto gran beneficio, & in fauore dell'anime, & non pregiudica a veruno la concessione loro, quando si concedono assolutamente, non v'è ragion sufficiente, per la quale s'habbiano a limitare, come il Gaetano le limita, dicendo, che s'hanno da intendere delle pe-

x Capit. cui ex eo, de pœnit. & remiss. Nau. de Indulgent. not. 22. 9. & 10.

y DD. in 4. d. 20. & distin. 45. refert.

a Glos. in c. quare de priuil. tradit. in l. fin. ff. de constit. principum. Panorm. in c. cum dicat. de eccl. & diff. c. 1.

nitentie imposte solamente, & non delle debite, & cosi contra il Gaetano tiene la Commune, come riferisce, & segue il Cordo ua, *b* allegando molti altri. Et per essere in questo, qualche sorte di dubbio, considerando questo Sua Santità, dice in questa Bolla le parole, che dichiariamo: *delle penitentie imposte, & in qual si voglia maniera debite.*

b Cordo. de indulgent. q. 29.

13 *Et sono fatti partecipi de tutte l'orationi, elemosine, peregrinationi, & anco di quella di Gierusalemme, & dell'altre buone opere, che nella Chiesa vniuersale militante, & in ciascuno de' suoi membri, si fanno.*

Per la vera, & perfetta intelligentia di questo grande Indulto, dimando particolare attētione, & patientia perche la materia non mi da licentia, per trattarla con meno breuità, & chiarezza. Il primo che si deue notare, è, che non basta tenere vno la Bolla, per godere di essa: ma che ha da digiunare, digiuno volontario, che non sia di precetto, & ha da fare oratione, implorando l'aiuto di Dio per la Vittoria contra gl'Infideli, &c. & non potendo digiunar per qualche legitimo impedimento, faccia qualche altra opera pia ad arbitrio del suo Confessore, o Curato, & facendo questo, non solamente guadagna l'Indulgentie sopradette; ma è partecipe ancora di questo cosi gran bene, che ui cōcede in questo Indulto.

Secondo s'ha da vedere, se può alcuno essere ricevuto alla communicatione de i beni di qualche persona, communità, o congregatione, & come possa essere ricevuto, & di che gli seruira tal riceuimento, & in che si distingue questa cōmunicatione, & riceuere dell'Indulgentia, nel che s'includono molte, & vtilissime cose. Per intelligentia delle quali, si deue auuertire primo. Che possiamo giouare a i nostri fratelli con le nostre buone opere, in due maniere. L'vna sarà satisfacendo, per le pene, che deuono i loro peccati. L'altra è, meritandole. E due differenze vi sono, trà coloro, che partecipano delle buone opere d'altri, per via di satisfattione, & di coloro, che partecipano di esse per via di merito. Perche acciò che vno partecipi della satisfattione d'vn'altro, è necessario, che specialmente gli sia applicata da colui, che fa tale opera satisfattoria, & da quel, che la possa applicare, perche in altra maniera, non gli gioverà, in quanto satisfattoria. Et questo si proua, perche se non fosse necessaria tale applicatione, nè seguerìa, che colui, c'hauesse più Charità, saria debitore di minor pena, in questo Mōdo, & nell'altro, poiche partecipa più delle satisfattioni dell'infinito Thesoro della Chiesa, ilche è falso, secondo Scoto. *c*

c Sco. quodlib. 20.

Dunque ne seguita da ciò, che dalla sola intentione, & satisfattione di quel, che fa la detta

ta opera, o di colui; che la può applicare, come il Prelato lo può fare, dipende la participatione, & communicatione satisfattoria. Ma la participatione meritoria, non ricerca spetial applicatione di colui, che fa l'opere meritorie: perchein due maniere può meritare vn'opera meritoria d'vno, ad vn'altro, come meritoria. L'vna per cagione, dell'vnione in charità, ch'hanno i giusti tra loro, come predica la Chiesa, dicendo nel Credo: Credo nella Communion de i Santi: & ciò canta il Profeta *d* Dauid, dicēdo. Sono partecipe Signore di tutti quelli, che ti temeno: & oltre della Fede, la Ragione, & il lume Naturale c'insegna questa Verità; perche sicome i compagni in qualche negotio, guadagnando vno, guadagnano gli altri; così i giusti, per la ragion dell'vnione in charità, con la quale sono vniti al suo Capo Christo, hanno tra di loro compagnia nel negotio, & mercatantia Spirituale, e de' meriti, & guadagnando l'vno, guadagnano gli altri. D'vn'altra maniera vale l'opera, in quanto meritoria ad altri, cioè, per applicarla a loro colui che la fa: & di questa maniera non solamente può giouare di cōgruo al giusto, ma al peccator ancora. Ma se fosse giusto, in due modi, gli gioua. L'vna per ragion dell'vnione in charità. L'altra per cagione della spetiale applicatione, ilche è meglio, che participare d'vna

d Psalm. 118.

sola maniera, della quale partecipa il peccatore, quando se gli applica: come si diffinisce nel Concilio *e* Constantiense contra *Wuicleph*. Questa è la prima differentia, che è tra la communication satisfattoria, & la meritoria.

e Concil. Cōstanc. sess. 8. errore 18. cōtra Wuiclef.

La seconda differentia è, perche per la participatione, & cōmunione satisfattoria, si fanno di peggior conditione i participanti, per quanto l'opere satisfattorie (le quali chiamano i Theologi *ex opere operantis*, diuise tra molti, si minuiscono, & tocca meno di esse a ciascuno, come tratta il Cordoua, *f* adducendo molte cose, se bene da vna altra parte gli vien grand'vtile, & accrescimento di charità, se vogliono, che le loro opere satisfattorie, in quanto alla Communione, giouino a molti, & perciò meriteranno di congruo la remissione delle loro pene, poi che vogliono essere tanto communicatiue, come dice il Riccardo, *g* Adriano, & il Paludano. Et se tali applicassero tutte le loro opere satisfattorie, che procedono, *ex opere operantis*; non gli restarebbe cosa alcuna nè per se, nè per altri; perche le tali opere sono finite. E vero, che se l'applicassero ad vno, che fosse in peccato mortale, o nell'Inferno, o nella Gloria; come tale opere non si possono communicare a tal persona, ritornano a coloro che le fecero, & s'hanno necessità d'esse, le giouano: con-

f Cordo. lib. 2. qq. q. 1. de valore Miss.

g Ricard. in 4. dist 45. Palud. ibi. q. 1. art. 2. & q. 2. art. 2. Adrian. qd. lib. 3. art. 3.

forme a quel, che dice Christo nostro Signore in San Matteo. *b* La vostra pace ritornarà a voi altri. Et il Profeta dice: La mia oratione ritornerà al mio seno. Et se nō hauessero necessità d'esse, si mettono nel Thesoro della Chiesa. Ma l'opera meritoria, come meritoria, nō si diminuisce, perche molti partecipano d'essa; perche per esserui molti giusti non si fa peggiore, anzi è miglior la sua sorte: poiche Iddio nella cui liberalità, & misericordia s'appoggia questo frutto, ha più piacere, che vi sieno molti buoni, che pochi: perciò, parlando regolarmente s'aspetta, che i frutti de i meriti giouino più a tutti coloro, a i quali si communicano, & a colui, che fa tale opere meritorie. Tutto questo si raccoglie da Riccardo, & da Paludano. Ma molto si deue auuertire, che la detta participatione de i meriti, non giouà a i participanti, accioche per virtù di essa, si dia loro la Gratia iustificante: perche la Gratia, & Gloria solamente Christo potè meritare di rigore di Giustitia, come dice S. Thomaso. *k* Et dico anco di più, che niun non può applicare ad vn'altro, se bene volesse, il merito dell'accrescimento della Gratia, & della Gloria essentiale, & s'alcuno ciò tentasse di fare, può essere, che peccherebbe contra l'ordine della Charità, come dice Scoto, parlando del valore specialissimo della buona opera meritoria.

Gioua dunque quest'opera, come meritoria de congruo, o impetratoria, ch'è il medesimo, a i participanti; acciò che tali per cagion d'essa, illuminati, & aiutati da Dio, escano di peccato, & acciò che *l* giouino, & crescano nella virtù, & sieno preseruati dal peccato, & d'altri mali corporali, & acciò che ottengano da Dio beni temporali, & di fortuna. Ilche tutto può vno, che sia in gratia, ottenere per vn'altro, se ben fosse in peccato mortale per via di merito de congruo. Et dice Santo Agostino, che l'oration di Santo Stefano meritò de congruo la Conuersion di San Paolo, & per gli Santi, perdona, & fa Iddio bene a i peccatori.

Il terzo, che s'ha da notare è, che ciascun può communicare, & applicare ad altri le sue buone opere, non solamente, acciò che gli giouino, come satisfattorie, ma anco come meritorie, cō forme a quāto s'è dichiarato, & cosi dice S. Giacomo *m* nella sua Canonica. Pregate l'vno, per l'altro, acciò che vi saluiate, & questo si proua, perche se possiamo communicare i beni temporali, perche nō gli Spirituali? In confermatiō di questa verità il Cordoua *n* allega alcune cose. Dalche ne segue: Che il Prelato possa communicare le buone opere de' loro sudditi a tutti quei, ch'egli vorrà, poiche sopra di loro ha l'autorità, & nel medesimo punto, che vno ha pensiero

h Matth. 10 Psalm. 34.

i Ricar. & Pa lud. vbi sup.

k D. Tho. 3. p. q. 8. art. 4.

l Tradit DD. in d. diff. 27. & D. Thom. in addit. 3. p. q. 27. art. 1. & alij quos refert Cordu ba de indul. q. 42.

m c. Iacob. 5.

n Cord. de indul. q. 5. in respon. ad 8. argum.

Digitized by Google

fiero di qualche congregatione, & sia Pastor di essa, ha facoltà di communicare, & distribuire i beni communi d'essa, come lo prouammo di sopra nel Paragrafo primo, trattando come sua Santità è dispensatore de i beni della Chiesa; ilche oltre, che si proua in molti Decretali, o è Communeopinione di tutti. Dalche s'inferisce ancora, che il Generale, Prouinciale, Priore, & Guardiano, & ogni altro Prelato, possano conforme alla Legge, communicare i beni Spirituali de' loro sudditi, in quanto sono satisfattorij, & meritorij, come habbiamo dichiarato: & così fu concesso da Vrbano V. Dicemmo, che possono i detti Prelati communicar i beni communi della sua Congregatione; perche i beni particolari, che i loro sudditi offeriscono per altri determinatamente, questi già non sono beni della Communità, & questi nō gli può communicare, in tanto, che se bene il suddito può communicare ad altri i beni, de' quali egli ha necessità, il Prelato non gli può distribuire contra la sua volontà: perche non è suggetto in ogni cosa il suddito al Prelato, ne ha sopra tutti i loro beni Spirituali plenaria potestà; ma solamente in quelli, che sono sopraabbondanti, & che sieno depositati nel Thesoro commune della sua Congregatione. Questo dico, parlando regolarmente, perche tal caso può accadere, & tali circonstantie possono occorrere di necessità vrgentissime, che s'offeriscono, che sia lecito *p* al Prelato communicare a tutti, i beni satisfattorij, & meritorij de' loro sudditi, se bene di loro habbiano necessità. Ilche ordinariamente accade nelle Religioni, offerendosi qualche gran necessità, per laquale commandano i Prelati, che si facciano discipline, & orationi particolari. Dal detto ne segue, che possono i Prelati communicare ad altri, se ben nō vogliano i loro sudditi, i beni satisfattorij, che loro fanno, nō gli applicando loro ad alcuna persona particolare; ma a tutta la Chiesa vniuersale, o alle Anime del Purgatorio, o a i benefattori, & diuoti, o a coloro a i quali Iddio gli vorrà applicare. Et possono ancora i Prelati communicare i beni, che si fanno in Communità, come sono le discipline, digiuni, vigilie, & orationi, & altre cose di questa qualità, che fa tutta la Communità, & ciascuno in particolare, conforme gli Statuti della loro Regola Ordinationi, o commandamenti de i Superiori, perche tali beni, si dicono Communi, & questo, se bene i sudditi habbiano di essi necessità, come dice Sā Thomaso, *q* & Siluestro. Ma considerando i detti beni Spirituali in quanto meritorij, de congruo, i Prelati hanno autorità per communicargli ad altri, non solo, quando si fanno in

o Cap. quanto de transact. & 2. q. 5. c. quoniam. Tradit D. Tho. cū commu. in 4. d. 20. q. 4.

p Habetur in Mari magno.

q D. Tho. in addit. ad p. p. 20. art. 2. Siluest. tit. indulg. q. 5.

Communità, ma quando si fanno in particolare, & non solamente, quando sono d'opere supererogatorie, ma ancora quando fossero d'opere obligatorie, & non solo quando sono sopraabbondanti; ma ancora, quando fossero necessarie a colui, che le fa, & non solo auanti, che si facciano, ma ancora doppo fatte: perche niun pregiuditio ne viene a i sudditi di questo, come ho detto, anzi gli ne vien grand vtile, c'habbiano molti compagni nel merito, & le loro opere, in quanto meritorie, sono di maggior valore, com'è stato dichiarato. Da quanto s'è detto, ne segue, che sua Santità, come Prelato Vniuersale di tutta la Chiesa, può communicar tutti i beni, che si fanno in essa, & in ciascuno de' suoi membri, non solamente in quanto satisfattorij, ma ancora in quanto meritorij, come è stato detto: cosi lo fa in questa Bolla. Dal detto si raccoglie ancora, quanto gioua all'anima questo Indulto, il quale, se dalla sua radice, si penetrasse, & si considerasse la necessità, che ciascun ha di questi beni per rimedio della sua anima d'altro modo si prepararebbe, per goder di essi, i quali non solo giouano come ho detto a coloro, che si ritrouano in stato di Gratia, a quali soli giouano le Indulgentie, quanto al foro interiore; ma a coloro ancora, che si ritrouano in peccato mortale, accioche escano da quello, & per altre cose, che di congruo, in questa vita possono i giusti meritare per gli peccatori.

Per maggior dichiaratione di quanto s'è detto s'ha d'auuertire, che quando i Prelati communicano i beni Spirituali de' loro sudditi, come satisfattorij, gli communicano, senza far grauame alla Communità, & cosi solamente communicano gli sopraabbondanti, s'altra cosa non dicessero espressamente. Però, come qui sua Santità communica i detti beni, semplice, & assolutamente, si deue interpretare, & dichiarare senza far grauezze a i suoi sudditi.

Il secondo è, che communemente tale partecipatione fanno i Prelati, a persone benefiche, perilche sua Santità qui non fa participanti de i detti beni tutti coloro, che pigliano la Bolla, ma solamente coloro che digiunano, fanno orationi, & altre opere pie, per la Vittoria contra gl'Infedeli, come è stato esplicato, riputando tali persone per benefiche. Et i Prelati delle Religioni concedono lettere testimoniali di fratellanza ad alcune persone, informati, che sono, benefattori de loro Religioni, & non v'essendo, non giouano a essi le dette Lettere, per cessare la loro causa finale. E ben verò, che possono communicar i detti beni ad ogni sorte di gente, senza hauer rispetto alle buone opere, che da loro ricceuef-

Digitized by Google

ceuessero, & valerebbe la detta communicatione, come ciò tratta dottamente il Cordoua, r ma in dubbio, mai tal cosa non si presume. Et a questa potestà non è stato derogato per il *Motu proprio*, di Pio V. che comincia: *Et si Dominici gregis*, come chiaramente si vede in esso.

r Cord. lib. 1. qq. q. 3. & de Indulg. q. 42. Paus V. consil. 30.

Cõuien dunque sapere la differentia, ch'è da questa communione, alla Indulgentia, & Rispondo, che si distingue in quattro cose. La prima, che i Prelati, applicando le dette buone opere, nol fanno con autorità di Giurisdittione, nè per questa communicatione si rimettono, & rilasano le pene de i peccati, come si rimettono con l'Indulgentie. Talche solamente applicano ad altri le buone opere satisfattorie, & meritorie, & questo fanno mossi da charità, facendogli partecipi di esse, senza hauer alcuna Giurisdittione sopra coloro, a quali communicano, come veggiamo, che i Prelati delle Religioni fanno, communicando i beni de' loro sudditi a coloro, che non sono sotto la loro Giurisdittione.

La seconda differentia è, perche per l'Indulgentie si communicano i meriti della Passione di Christo nostro Signore, & quelle si fanno del Commun Thesoro della Chiesa, & sempre si fanno con autorità potestatiua sopra il detto Thesoro: ma nella communication della qual trattiamo, non v'è questo: perche nol fa per virtù delle Chiaui della Chiesa, nè per virtù del Thesoro di essa: anzi fanno questa communione con la potestà commune naturale, la qual hanno tutti ne i loro beni, & in quelli de i loro sudditi, per distribuirgli a cui volessero. Et da questo è, che per l'Indulgentie resta l'huomo libero dal peccato, nel foro di Dio, & della Chiesa, perche consta dell'infinità. & sufficientia del Thesoro della Chiesa, del qual si concede, & dall'autorità di colui, che la concede: ma questa communicatione, se bene la fa il Papa, non la fa del Thesoro infinito, ma de i beni de i Fedeli, i quali sono finiti, & come non siamo certi della sua sufficientia, non sono efficaci, accioche nel foro esteriore della Chiesa, per questa participatione, sieno liberi i participanti delle penitentie imposte dal Confessore, come tiene S. Thomaso. *f*

f D. Tho. in 4. dist. 20. & in addit. ad 3. p. q. 26. art. 2.

La terza differentia è, che le buone opere, in quanto alla forza della satisfattione, doppo che sono fatte, non si possono applicare ad altri; perche solamente si possono applicare per questa communicatione, della qual trattiamo, i beni presenti, & futuri, nè si possono reseruare nel Thesoro commune i beni, che si fanno, accioche doppo fatti s'applichino, perche da questo ne seguirebbe, che i beni soprabbondanti, satisfattorij de i Religiosi, mai si depositareb-

bono nel Thesoro della Chiesa, se il suddito, & il Prelato gli potessero applicare a cui loro piacesse, reseruandogli per questo effetto, doppo fatti. Ma per l'Indulgentie, si publicano le satisfattioni passate di Christo, & de i Santi; lequali sono reseruate nel Thesoro della Chiesa.

La quarta differentia è, perche l'Indulgentie solamente vagliono per satisfare per gli peccati. Ma questa communication gioua per impetrare beni Spirituali, & Corporali, Eterni, & Temporali, & per rimuouer mali, & pene, & cosi giouano, come opere meritorie de congruo. Vagliono ancora per satisfare per le colpe, se in qualche maniera volesse colui, che applica le dette buone opere, & nō in altro modo. Dal detto si raccoglie, quanto sia questo Indulto d'importantia, & le differentie, che sono trà esso, & l'Indulgentie.

18 Circa questo Indulto si dubita ancora: Se la potestà, c'hanno i Prelati delle Religioni, per dar Lettere Testimoniali di fratellanza a i Secolari deuoti, & benefattori delle loro Religioni si sospenda in questa Bolla, & Risposta di nō, del che tratteremo appresso nel Paragrafo 12. num. 126.

1 Infra §. 12. num. 126.

§. VIII.

Item, concede a coloro, che ne i dì di Quaresima, & altri giorni dell'anno, ne i quali fossero le Stationi in Roma, visitassero cinque Chiese, o cinque Altari, & se non ui fossero cinque Chiese, o cinque Altari, cinque volte vna Chiesa, o vno Altare, & iui faranno deuotamente Oratione per la vnione, & Vittorie sopradette, guadagnino, & conseguiscano tutte l'Indulgentie, & perdoni, che guadagnano, & conseguiscono coloro, che personalmente visitano le Chiese della città di Roma, & fuori le mura di essa, & come le guadagnerianno, se personalmente visitassero le dette Chiese.

SOMMARIO.

Se si concedono in questa Bolla altre, che l'Indulgētie de i giorni, che sono le Stationi in Roma, num. 1.

Se queste Stationi furono instituite da San Gregorio, nu. 2.

Se in Roma ogni giorno, almeno in tre luoghi, dove non intrano donne, sia remission plenaria, nu. 3.

Se colui, che visita la Chiesa, il giorno, che in essa visita la Stationē, non solamente guadagni l'Indulgentia della Stationē, ma ancora tutte l'Indulgentie delle Sette Chiese, num. 4.

Si tratta ottauo sommariamēte l'Indulgētie delle Cintie di Roma, n. 5.

Se il sommario della Bolla, che accenna Indulgentia plenaria, sia vero, num. 6.

Che cosa sia Indulgentia plenaria, & in che differisce dal Giubileo, num. 7.

Se

Se per guadagnar queste Indulgentie, basta visitar cinque Altari, num. 8.

Che intentione hanno d'hauer coloro, che visitano le Chiese, nu. 9.

Se i Religiosi, c'habitano nelle Chiese, doue sono Indulgentie: le possano guadagnare, nu. 10.

Se colui, che concede l'Indulgentia, possa dispensare, nel modo assegnato, acciò che la possa guadagnare, nu. 11.

Se per guadagnare l'Indulgentia di questa Bolla, basta visitar le Chiese, di fuora, non potendo intrar, & se basta visitarle co l'intentione, senza moto corporale, nu. 12.

Se uno possa guadagnar l'Indulgentia per un'altro vino, ò defonto, & il modo, che s'hà da tenere, nu. 13.

Se guadagnano tanto coloro, che visitano le Chiese, o Altari, quì assegnati, quanto coloro, che personalmente uisitano le Chiese di Roma, nu. 14.

Uno, che ratifica, quel ch'è stato fatto in suo nome, propriamente pare hauerlo ordinato. Et incorreno nelle pene di coloro, che comandano, che sieno date beuande per far disperdere una donna, approuandole, che in suo nome sieno state date, ibid.

S'uno possa guadagnar molte volte in un dì, questa indulgentia, uisitando molte volte gl'Altari, nu. 15.

Se i Religiosi possano molte volte il dì guadagnar l'indulgentia, che concesse Leon X. dicendo sei volte il Pater noster, & l'Aue Maria, con Gloria Patri & c. nell'ultimo, num. 16.

Se con la medesima Statione della Bolla, si guadagna Indulgentia, & si caua l'anima, dal Purgatorio, nu. 17.

CIrca di questo Indulto, vi è molto, che dire, per esplicatione del quale, si deue notare, che sua Santità non concede con esso, tutte l'Indulgentie plenarie, che fra l'anno, in alcune festiuità si concedono à tutti coloro, che visitano le Chiese di Roma, ma solamente l'Indulgentie, che si guadagnano i giorni delle Stationi, come ciò auuertisce l'Autor [a] del Compendio de i Priuilegi Apostolici de i Frati Minori, & Autori del Supplimento de i medesimi Priuilegi, & perciò il Commissario, nel Sommario, che mette in questa Bolla, solamente assegna l'indulgentie de i giorni delle Stationi;

[a] Auctor Compend. indulg. Stat. quo ad stattos nos. 2. in prima impref. & in 2. impref. tit. indulg.

Secondo si deue molto notare, che, secondo che dicono San Thomaso, [b] & il Cardinal Turrecremmata, le Stationi furono instituite da San Gregorio, il qual concesse per ciascun giorno delle Stationi, sette anni di rimissione: ma in molte Tauole, & Sommarij si trouano molte più indulgentie, come veggiamo nel Sommario di questa Bolla, nel qual è notato, che tutti i giorni delle Stationi, si guadagna indulgentia plenaria. Per esplicatione del che, si deue notare.

[b] D.Th. in 4. dist. 20. Turrecrem. in cap. mensis. de pœnit. dist. 2.

Terzo,

3 Terzo, come dice il detto Autore del Compendio, & concorda con l'Autore del Supplimento, che secondo, che dicono alcuni, in Roma ciascun giorno, in tre luoghi, almeno doue non entrano le donne, vi è remissione plenaria di tutti i peccati. Et in otto luoghi almeno, vi è rimissione di tutta la terza parte, & in diuersi luoghi, & Chiese di Roma, vi sono innumerabili Indulgentie; & in somma, secondo che alcuni dicono, si guadagnano quaranta mille anni, & mille, e quaranta quarantene di Indulgentie ogni dì. Vi sono ogni di molte altre Indulgentie in Roma, che si raddoppiano nelle Feste dei Santi, & in altri tempi dell'anno, & tutte si raddoppiano nella Quaresima. Et Sisto IV. ve ne aggiunse molte altre principalmente nelle Chiese, ch'egli riedificò, cioè in Santa Maria della Pace, la Madonna del Popolo, nelle Feste della Madre di Dio, ne i Sabbati della Quaresima, dal Sabbato della Passione, in fino l'ottaua di Pascha, in S. Giouanni Laterano, doue concorre tutto il Popolo Romano, & in tutti i Venerdì del mese di Marzo a S. Pietro, doue parimente il concorso delle persone è innumerabile.

4 Quarto, si deue notare ancora, che secondo, che alcuni dicono, colui, che visita la Chiesa il dì, che in essa vi sia la Statione, non solamente guadagna l'Indulgētia della Statione, ma guadagna ancora tutte l'Indulgentie delle sette Chiese principali di Roma. Ma quādo in vna Chiesa, vi fusse Indulgentia, & non Statione, solamente si guadagna l'Indulgentia di quella Chiesa: Ma i Frati Minori per vna concessione di Sisto IV., & suoi successori, dicendo vn *Pater noster*, & vna *Aue Maria*; ogni giorno guadagnano tutte l'indulgentie indistintamente di tutti i titoli, & Chiese di Roma.

Auctor Compend. vbi supra in quodā Compend. licet non in omnibus.

5 Quinto, per maggior chiarezza, conuiene, che si sappia, quali sieno queste sette Chiese principali, & capitali. le cui Indulgentie guadagnano coloro, che visitano le Chiese, doue sono le Stationi.

Per esplicatione del che, s'hà da notare; come si dice nel detto Supplimento, & come racconta San Siluestro nella sua Cronica, ch'erano in Roma cinque mila, & cinquecēto Chiese, la maggior parte delle quali furono distrutte, ma tra l'altre, che restarono, vene sono sette principali, molto più priuilegiate, che le altre.

La prima è la Sāta Chiesa Lateranense, che anticamente si diceua la Chiesa del Saluatore, la qual è Capo di Roma, & di tutto il Mondo, il cui Vescouo è il Papa, & fù edificata da S. Siluestro Papa, & dall'Imperatore Constantino, a lato del suo proprio Palazzo, ad honore del nostro Redentore Giesù Christo, & di San Giouan Battista, & di

San

San Giouanni Euangelista, alla qual S. Siluestro, & S. Gregorio Sommi Pontefici, che la consacrarono, concessero innumerabili Indulgentie, per coloro, che la visitassero contriti, & confessi, & però non mi voglio trattener in questo, solamente dico, che in qual si voglia tempo dell'anno vi è la remissione di tutti quanti i peccati, come consta in vn quadro di pietra publicamente nella detta Chiesa, doue si vede intagliate tra l'altre le seguenti parole.

Item Constantinus Imperator postquam mundatus fuit à lepra per sacri Baptismatis susceptionem: dixit Beato Syluestro: Pater ecce domum meam in Ecclesiam ordinaui, effunde in eam tuam largam benedictionem ad venientibus ad eam. Et ait ad eum Beatus Syluester. Dominus Iesus Christus, qui te mundauit à lepra, & purificauit fonte perenni, per suam misericordiam mundet, & purificet omnes venientes huc sine peccato mortali, & authoritate Apostolorum Petri, & Pauli, & nostra sit eis remissio omnium peccatorum quocumque tempore anni.

Tutto il sopradetto adduco- d Auth. Compend. vbi supra.
no gli Auttori d del Cõpendio, aggiungendo molte altre cose di più. La seconda Chiesa, è quella di S. Pietro. La terza di S. Paolo La quarta di Sãta Maria Maggiore. La quinta di S. Lorenzo *extra muros*. La festa de' Santi Fabiano, & Sebastiano fuori delle mura. La settima di Santa Croce in Gierusalemme: nelle quali si guadagnano molte indulgentie, come sommariamente ho raccontato, & non le noto specialmente, per fuggire la lunghezza. Veggansi gli Autori del Supplimento di sopra allegati. Innumerabili sono l'Indulgentie, che sono in altri luoghi di Roma, come si dice nel supplimento sopradetto. Da questo si vede quanto è grande il Thesoro, che guadagna, & troua colui, che ne i giorni di Quaresima, & in altri tempi dell'anno, doue sono le Stationi in Roma, visita cinque Chiese, ò cinque Altari, cinque volte vna Chiesa, ò cinque volte vn'Altare, poi che gli sono concesse, non solo l'indulgentie delle Stationi, ma ancora quelle di queste sette Chiese, & d'altri luoghi di Roma, che sono innumerabili: & così per quello, che s'è detto di sopra; non hebbe ragione vn certo Autore e in dire, che per questo Indulto solamente si concedeuano l'Indulgentie delle Stationi, & non de gli altri luoghi di Roma. e Auth. Compend. vbi supra.

6 Si raccoglie di più, che molto minor cagione hebbero certi Autori di dire, che ne i giorni, di queste Stationi, non si guadagna indulgentia plenaria, come quà si dice, & nota il Sommario, riprendendo d'ignorantia coloro, che il composero, ilche è vna grande inauuertentia, poiche quando è Stationе in vna Chiesa di Roma, non solamente si guadagna l'indulgentia di quella Chiesa, ma ancora delle sette

Chiese

Chiese principali, in alcune delle quali, ogni giorno v'è Indulgentia plenaria, com'è stato detto, & non è cosa da credere, che il Cõmissario della Bolla della Crociata, in negotio di cosi gran de importantia, non hauesse con siderato quel, che si metteua, & diceua, commendando tanto il Concilio *f* di Trento la publicatione dell'Indulgentie, & commandando il medesimo Commissario nell'istruttione a i Predicatori, che predichino bene, & fedelmente la detta Bolla, specificando le molte Gratie, Indulgentie, Priuilegi, & facoltà di essa, non dicendo altro, che quelle, che veramente sono concesse, & che perciò leggano la detta Bolla, come che si contiene stampata.

f Conc. Trid. sess. 21. c. 9. habetur in Instru. §. 6.

Nè contra questo osta, il principal argomento, nel qual si fondano i detti Autori, cioè, che nel l'Original della Bolla non si fa mẽtione espressa dell'indulgentie plenarie; ilche sia necessario, acciò che intendiamo, che Sua Santità le concede, conforme al lo stille della Corte Romana, & vna Regola della Cancellaria Apostolica. A questo rispondo, che basta il dire, che guadagnano l'indulgentie delle Sationi, perche dicendo questo, guadagna tutto quel, che in esse è stato concesso. Oltre che il detto Autor del Compendio, *g* ch'è vno di coloro, c'hanno l'opinione sopradetta, trattãdo come Leon X. conceste, che i Frati Minori potessero guadagnare l'indulgentie delle Stationi di Roma, di Terra Santa, di Gierusalemme, & di S. Giacomo di Galitia, dicendo sei volte il *Pater noster*, & *l'Aue Maria con vn Gloria Patri*, &c. al fin di ciascun d'essi; dice, che guadagnano ancora l'indulgentie plenarie, se bene non si fa mentione espressa di esse, & dice la cagione di questo, perche fu intentione di colui, che din'andò tal concessione, dimandare con essa l'indulgentie plenarie. Et sempre l'intentione di colui, che concede, pare conformarsi, con l'intentione di colui, che dimanda. Doue adunque consta al detto Autor, che non hauesse, hauuta sua Maestà intentione di dimandare a sua Santità le dette Indulgentie plenarie, per dire senza fondamento, che sua Santità non le concede quiui contra il Sommario, fatto con ogni possibile, & debita diligentia. Perciò il Cordoua *h* condanna i detti Autori per arroganti, & temerarij.

g Author Cõpen. 1. 1. indulgent. stationũ quo ad fratres. §. 18 habetur. com. 108.

h Cord. de indulg. q. 41.

DVBBIO II.

7 *Si* dubita secondo. Che cosa sia Indulgentia plenaria? Tratta no questo dubbio il Nauarro, *i* il Cordoua, & il Ledesma, i quali riferiscono molte opinioni. Per risolutione della verità, nota; Che anticamente si concedeua vna Indulgentia, che si chiamaua Piena, vn'altra, che si chiamaua Più piena, & l'altra si chiama-

i Nauar. de indulg. not. 9. Cord. de indulg. q. 11. Ledef. 2. p. q. 27. a. 2. in fin.

Digitized by Google

ua Pienissima. La piena, era, quando si rimetteua tutta la pena debita a i peccati mortali. La più piena, quando si rimetteua tutta la pena debita a i peccati mortali, & veniali. La pienissima, quando si rimetteua, non solamẽte la pena de i peccati mortali, & veniali; ma la colpa ancora de' veniali. Ma come la Corte Romana habbia lassato quest vso, habbiamo da stare alla pratica che al presente s'vsa, & dire, che l'Indulgentia plenaria, che ordinariamente al presente concede, altro non è, se nõ vna remissione di tutte le penitentie de i peccati mortali, & veniali, confessati, & non confessati rimesse dal Confessore, in qual si voglia maniera debite.

Contra di questo, vi sono due argomenti: il primo, che porta questa dottrina, non pare essere differentia dall'Indulgentia plenaria, al Giubileo; poiche per l'Indulgentia plenaria tutta la pena debita si rimette, & resta colui, che la guadagna, come il dì, che fu battezzato, & per il Giubileo non si può perdonare altro: perche la colpa si rimette per la contritione, & Confessione. A questo, Rispondo, che nel Giubileo, oltre dell'Indulgentia plenaria, concede sua Santità, che si possano assoluere i Fedeli sacramentalmente di tutti i peccati, se ben soffero de i reseruati alla Sede Apostolica, & di quelli, che si contengono nella Bolla della Cena del Signore, saluo quello dell'Heresia, perche in questo caso, è stato commesso nel foro interiore, & esteriore a i Signori Inquisitori di questi Regni di Spagna per vn Breue particolare, come appresso diremo, trattando de i casi della Bolla della Cena del Signore.

Il secondo argomento è, Che in alcune Bolle, oltre dell'Indulgentia plenaria, concede alcune volte sua Santità certi anni, & giorni d'Indulgentia; il che pare superfluo, già che per l'Indulgentia plenaria si perdona il tutto. A questo Rispondo, che questo è vn segno di quel, che s'vsaua, & praticaua nella Chiesa Romana, cioè, che per l'Indulgentia plenaria, non si rimetteua ogni cosa: ma solo la pena debita a i mortali: & perciò stando in quell'vso, oltre dell'Indulgentia plenaria, si concedeuano tanti anni, & tante quarantene d'Indulgentie per remissiõn della pena de i veniali. Ma essendo nell'vso, che al presente osserua la Chiesa, cioè, che per l'Indulgentia plenaria, si rimette il tutto; poco importa aggiungere i detti anni, & Quarantene.

DVBBIO III.

8 Si dubita terzo. Se sia necessario visitare cinque Chiese, o se basta visitare cinque Altari, se ben vi sieno cinque Chiese. Rispondo di sì. Come si raccoglie chiaramẽte dalla Lettera della Bolla,

Bolla, essendo in essa l'alternatiua. Et nota, che per Altare s'intende l'Altare, ch'è nella Chiesa, & per Chiesa s'intende qual si voglia Chiesa fatta con l'autorità del Vescouo, & così l'Hospitale è Chiesa, come auuertisce Couarruias. k

k Couarr. in c. Alma mater §.4.in 4.

DVBBIO IV.

9 Si dubita quarto. Che intentione hanno d'hauer coloro, che visitano le Chiese, o Altari, acciochè possano guadagnar l'Indulgentia nella Bolla concessa. Rispondo, ch'è necessario che sieno visitate con intentione attuale, ò almeno virtuale, di guadagnarla. Perche le principalmente le visitassero, per altro fine diuinto, o per ricreatione, o per trattar negotij secolari, non la guadagnano. Dalche si raccoglie, che colui, che andasse a visitare vna Chiesa, nella qual si guadagna Indulgentia plenaria, principalmente per guadagnarla, & meno principale per altri fini di maniera tale, che non lasciarebbe d'andarui, se ben non vi fusse quei fini, guadagnarà la detta indulgentia, non vi essendo nel resto mancamento necessario per ottenerla, & se v'andasse tanto per vn fine, come per l'altro, la guadagna ancora, perche non essendo contrarij, vno nó impedisce all'altro, & sarebbono contrarij, s'uno andasse a guadagnar l'indulgentia, così principalmente per questo fine, come per

vedersi in essa cò certa persona, con desiderio, e volontà di voler quiui festeggiare, con pericolo di peccato mortale, tutto questo si raccoglie chiarissimamente da Nauarro, & dal Cordoua. l

l Nauarr. in c. quando de consecr. dist. 1. in c. 6. § 14. Cord. de indulg. 4. q. 25.

DVBBIO V.

10 Si dubita quinto. Se i Chierici, & i Religiosi, che stanno nel la Chiesa, nella quale guadagnano l'indulgentia coloro, che la visitano, la possano guadagnare essi ancora? Rispondo di sì. Perche non debbono essere di peggior conditione, come tengono communemente i Dottori, m il che secondo alcuni, si deue limitare: quando si concede indulgentia a coloro, che visiteranno tal Chiesa, dirgiuando con qual che elemosina per la fabrica di essa: perche l'intentione del concedente, si ordina, acciochè vengano altri alla deuotione di quel luogo, & per proueder alla necessità del suo riparo: le quali ragioni cessano nei Religiosi, & Chierici, c'habitano in essa. Ma come questo dipende dalla volontà del concedente, non se ne può dire cosa certa, anzi si potrebbe interpretare in fauore de i detti Religiosi, e Chierici. Et parlãdo dei Frati Minori, questo dubbio è stato determinato da Leon X. il qual concesse a' detti Frati Minori, che l'Indulgentie, che sono concesse a tutti coloro, che visitando le loro Case, dãdo qualche elemosina, le possano

m DD. commun. pr. ut refert Cordub. de indulgen. q. 30.

n Tradit. Author Compi. in 2. impress. tit. de indulg. in notabilicus, no. 4.

Digitized by Google

o Tradit Author in Compend. indulg. quoad fratres in eadem prima impress. §. 7.

sano guadagnare, se ben fossero plenarie, dicendo o nei luoghi, doue sono concesse, o nelle Chiese de i loro Monasterij, cinque volte il *Pater noster*, & l'*Aue Maria*, pregando per lo stato della Chiesa & il medesimo concede Sisto V. a i Carrosiani, dicendo quei del Choro vn Salmo del Miserere, & i Laici sette volte il Pater noster, con l'Aue Maria.

DVBBIO VI.

11 Sesto si dubita; Presupposto, che colui, che concede l'Indulgentia, la possa guadagnare, se possa dispensar cō se medesimo nel modo, c'ha già assignato per guadagnarla. Rispondo di sì. Già che può dispensare con gli altri; così tiene Gabrielle *p* con. Supple. Gabriel. in 4. dist. 45. q. 1. art. 2. D. Thom. in 4. dist. 20. art. 5. q. 4. Cajet. 2. 2. q. 83. art. 5. San Thomaso, & il Gaetano pare che consenta con questo parere, dicendo, che il Prelato possa dispensar nella sua Legge, o Statuto; Però già, che può con gli altri Fedeli, potrà ancora con se medesimo.

DVBBIO VII.

12 Si dubita settimo. Se non potendosi intrar dentro delle Chiese, per essere piene di gente, insino a i portichi, basta, che si faccia oratione di fuori, accioche si guadagni l'Indulgentia, che si concede a quelli, che la visitano, & fanno oratione in esse? Rispondo di sì. Ilche si raccoglie dalla dottrina della Somma Rosella, q doue dice, che quando si concede Indulgentia a coloro, che resiedessero in vna Chiesa a gli Officij Diuini, se per qualche necessità, si celebrasse fuori di essa in qualche Capelletta, doue fosse vn'altare, o per la molta gente, non si potesse entrare nella Chiesa, coloro, che fossero presenti fuori di essa, fecondo gli Officij Diuini, guadagnano la detta Indulgentia perche pare, che il Prelato il concede in caso non pensato, ilche tiene per più vero il Cordoua, r che il contrario, che dice vna Glosa della Legge Canonica, dal che inferisco, che se ben nō guadagnano l'Indulgentia concessa in questo Indulto, quei, c'hauendo cinque Chiese, o cinque Altari dinanzi, che le visitassero solamente col cuore, perche si richiede, che col corpo gli visitinō, non lasciano di guadagnarla coloro, che per causa di molta gente, non si possono mouere dal luogo doue veggono le Chiese, ò Altari, & cosi visitano ciascuna col cuore, perche pare, che sua Santità conceda l'Indulgentia in caso non pensato. Di questa opinione è il Dottissimo Maestro Ferruz Valentiano.

q Rose. tit. indulg. §. 12.

r Cord. de indulg. q. 2. Glos. in Clement. de reliquijs, & veneratione Sanctorum.

Si deue notare circa questa Clausula, che andiamo esplicando, che la Bolla del piombo dice, che non solamente possono coloro, che visitano le dette Chiese, o Altari &c. guadagnar le dette Indulgentie per loro s

ma

ma le posſano ancora guadagnare per gli morti *per modum ſuffragij*. Le parole della Bolla del Piombo ſono le ſeguenti.

Item, qui dicto anno durante, in ſingulis diebus Stationum almæ Vrbis quinquies Eccleſias, ſeu altaria deuotè viſitauerint, &c. precesque ad Deum pro vnione, & victoria prædictis fuderint, omnes, & ſingulos Indulgētias, Stationum intra, et extra muros prædictæ Vrbis, tam pro ſe, quàm per modum ſuffragij pro defunctis, pro quibus viſitauerint, conſequantur.

DVBBIO VIII.

13 Per perfetta eſplicatione di queſte parole, ſi dubita l'ottauo. S'vno poſſa guadagnar l'Indulgentia per vn'altro viuo, ò defonto, & il modo; c'ha da tenere per guadaguarla. Riſpondo primo, che alcun per vn'altro viuo, ò defonto non può guadagnare Indulgētia alcuna; ſe ſua Santità eſpreſſamente nol concede: Ma in queſta Bolla il concede ſolamente per gli defonti, & non per gli viui; ilche ſi proua ſecōdo Paludano, ſ San Thomaſo, & i Dottori communemente; perche colui, che concede l'Indulgentia, la può applicare à cui gli piace, ilche non può far colui, che la guadagna; perche non ha da vſcire da i termini della conceſſione, & coſi quando il Papa concede, che vno poſſa guadagnar vn'Indulgētia per vn'altro; colui, che la guadagna, non la cōcede à quel, per cui la guadagna: perche il conceder l'Indulgentie è vn'Atto di Giuriſdittione; nondimeno ſi dice guadaguar l'Indulgentia per vn'altro, perche fà quel, che l'altro haueua da fare per guadagnarla. Di maniera tale, che non guadagna primo l'Indulgentia per ſe, & doppo guadagnata la communica ad vn'altro, ma fa quel, che l'altro haueua da fare per guadagnarla.

Dico il ſecondo, che ſe bene qual ſi voglia, ò ſia obligato à Dio, per le pene de' ſuoi peccati, ò no; può molto bene guadagnar l'Indulgētia per vn'altro, cōforme à quāto è ſtato dichiarato. Però niuno, a ben che ſia in ſtato di Gratia, & non habbia neceſſità di qualche Indulgentia; può concedere ad vn'altro il frutto dell'Indulgentie, c'ha guadagnato, come dice Adriano, † perche già quell'Indulgentie hebbero il ſuo effetto in colui, che le guadagnò, & ſe d'eſſe non hebbe neceſſità, ritornarono nel Theſoro della Chieſa, perciò non ha più l'autorità per poterle applicare ad vn'altro: coſi coloro, che voranno applicare queſta Indulgentia a i defonti, l'hāno da guadagnare per loro, perche non la poſſono prima guadagnare per ſe ſteſſi, & doppo guadagnata applicarla a i defonti.

Dico il terzo, che vno, che piglia vna Bolla per vn defonto, ſe ben fuſſe in peccato mor-

† Adrian. in 4. in materia de indulg. con. 5.

ſ Palud. in 4. diſt. 20. q. 4. ar tic. 5. concl. 6. D. Tho. in addit. ad 3. diſt. 72. artic. 5. & commun. DD. in dicta diſt. 20.

tale

tale, secondo la più Commune, giouà la Bolla a tal defunto ritrouandosi nel Purgatorio, perche tale Indulgentia s'applica dal Pontefice al defunto in qual si voglia modo, che si dia la Elemosina & se ben il medesimo di cono Cordoua, u & il Nauarro, che s'ha da tenere, quando vno guadagna vna Indulgentia per gli defunti, visitando per questa intention, certe Chiese, come si concede in questa Bolla. Io per più certa, & sicura tengo la contraria opinione di Soto, x che conuiene, & sia necessario, che stia in gratia, colui, che visita le Chiese, almeno in quel punto, che le finisce di visitar, & guadagnar l'Indulgentia: perche in altro modo non gli giouerà. Per tanto coloro, che per virtù di questa Bolla vorranno guadagnar questa Indulgentia per gli defunti; procurino d'esser in gratia, quando visitano le Chiese.

u Cordub. de indulg. q. 22. pro. 3. Nauar. de indulg. not. 22. num. 30. & 32.

x Soto in 3. dist 45. q. 2. art. 3.

14 Quarto dico, che se bene il Sommo Pontefice, quando concede qualche Indulgentia, non dica, che qual si voglia la posa guadagnar per vn'altro, ben la può guadagnar comandandogliło, o pregandogliło alcuno, ratificando la Elemosina, o opera fatta da lui, per guadagnar l'Indulgentia. Il che è vero, quādo l'opere pie, che si comandano che si facciano, fossero di tal conditione, che parlando in forma di buona politia, acciò che si dica vno hauerle fatte; bastache le faccia per vn'altro, comandandogliło, come sarebbe dar vna Elemosina; perche non solo, colui si dice propriamente dar vna Elemosina, che la da da se medesimo; ma colui ancora, che comanda darla, o prega, che si dia in suo nome, o doppo data, la rattifica. Perciò, chi per vn suo figliuolo, o seruitore desse vna Elemosina, ch'è vna delle opere pie, che si comandano fare per guadagnar l'indulgentia detta nel Paragrafo passato, non potendo vno digiunare, facendo il resto, che ricerca l'operation personale, come sarebbe fare oratione, come in esso si contiene, guadagna la detta Indulgentia. E ben vero, che se il figliuolo, o seruitore non desse la Elemosina spendendola in altre cose, non guadagna il padre, o padrone tal Indulgentia, se bene hauesse commandato, che fosse data, perche realmēte non si effettuò tal conditione. Questo tiene la Somma Rosella, y & il Cordoua.

y Sum. Rosel. verbi sup. §. 17. Cord. verbi sup.

Dal detto inferisco, & primo. Che se l'opera pia, che s'hà da fare per guadagnar l'Indulgentia, ricercasse l'operation personale, come sarebbe visitar vna Chiesa, far'oratione, digiunar, &c. nessuno può guadagnar l'Indulgentia per vn'altro se ben gliel commādassero, pregassero, o rattificassero il fatto da esso: perche niuno si dice propriamēte, visitar vna Chiesa, far'oratione, & digiunare, se

non fa personalmente da se medesimo: perche questa è operation personale.

Il secondo inferisco. Che nõ si poteua guadagnar questa Indulgentia per gli defunti, se sua Santità non hauesse dato di questo facoltà, se ben i medesimi defunti comandassero a i loro heredi, che la guadagnassero, & essi il facessero, perche l'opera, che si comanda fare, come visitare le Chiese, & fare oratione in esse, richiede l operation personale.

Da questa dottrina s'inferisce, che non solamente incorrono nelle pene del *Motu proprio* di Sisto V. coloro, che danno beuande a qualche donna, acciò che si sconci, o disperda la creatura, o s'impedisce la generatione: ma ancora coloro che ciò comandano, o consigliano, come si cõtiene nel detto *Motu proprio*; perche questa opera si può fare per vn'altro. & non solo si dice comandar, colui, che comanda, ma colui ancora, che ratifica la cosa fatta in suo nome, conforme a quel, che risolue il Nauarro z con la Cómune nel suo Manuale. Perilche s'una persona dicendo, che il tale gliel commandaua, dette qualche beuanda ad vna donna per il sopradetto, o gli l'hauesse consigliato, incorre nelle pene del *Motu proprio*, di quel tale, rattificando la cosa fatta in suo nome. Et nota, che vi è differentia da colui, che comanda da vn che consiglia, perche quel che comanda; basta, che auanti che si faccia quel, che ha comãdato, lo riuochi: Ma chi consiglia, non satisfa col reuocar il suo consiglio, ma è necessario consigliar il cõtrario con ragioni molto più efficaci, che quelle che hebbe, quando gli diede il primo consiglio, acciò che nõ incorra in queste pene. Sebene non obstante la detta riuocatione, si faccia il delitto, come si raccoglie da quel, che adduce il Nauarro, a il qual segue fra Aluigi Lopez: & acciò che non incorra nelle dette pene, non basta riuocar la cosa comandata, dopò presa la beuanda, auanti, che ne segua l'aborto, perche se ben quando si commesse l'homicidio nel l'atto esteriore, si troua il mandatario purgato di tutta la colpa, in quanto al foro della coscientia basta per incorrere nelle dette pene, c'habbia dato causa immediata, & necessaria al delitto, come in simil caso dice il Medina. b

z Nauar. 27. num. 135.

a Nauar. in Man. cap. 27. nu. 232. Lop. in instr. conf.

b Medin. r. 2. q. 71. art. 5.

Personalmente visitassero le Chiese di Roma, & fuora i muri di essa. Questo s'intende, de i giorni delle Stationi, & delle Chiese doue sono le Stationi, conforme a quel, che s'è esplicato, & consta dalla Bolla del Piombo.

Et come le guadagneriano, se personalmente visitassero le dette Chiese. Questo s'intende, in quanto alla forza di satisfare per le pene debite; ma non in quanto alla forza di meritare, perche è cosa certa, che più merita colui, che và a Roma peregrinando,

&

& in essa visita le Chiese, che sono dētro, & fuori de i muri, che quelli, che visitassero le Chiese, o Altari, come quiui si comanda, perche la ragione del merito, non può il Papa mutare, così tiene Soto c nel quarto doue dice vna cosa notabile, cioè, che più mostra amar Dio vno, che più vuol liberarsi dal Purgatorio con l'Indulgentie, che stare in esso molti anni patendo per gli suoi peccati, & lo proua, perche se ben procede da grand'amore di Dio, volere vno patire molto per gli suoi peccati, poiche con essi offese il suo Signore. Ma a questa pena, *Sensus*, come chiamano i Theologi, è congiunta vn'altra maggior pena, ch'è quella dell'absentia, & priuatione della vista di Dio, la quale i Theologi chiamano, *pœna damni*, & per cagion, che questa pena si finisca presto, & l'huomo vada più presto a godere Dio, è segno di maggior amore, procurar di guadagnar Indulgentie, che voler patir molto nel Purgatorio. Per tanto coloro, che molto amano Dio, & lo desiderano veder presto, si debbono sforzare molto a guadagnare dell'indulgentie, acciò che habbia effetto il loro desiderio.

c Soto in 4. dist. 21. q. 2. art. 1.

DVBBIO IX.

25 Il nono, che in questo Paragrafo si può dubitare, è. Se vno possa molte volte in vn giorno visitar queste chiese, o Altari, & guadagnare molte volte ogni giorno queste indulgētie. Nauarro d nel suo trattato dell'Indulgentie, trattando delle Stationi di Roma, in tēpo del Giubileo, Risponde, che l'Indulgētie, che si guadagnano andando in quelle Stationi, si possono guadagnar molte volte in vn giorno andādoui molte volte: Et ciò proua, pche la dispositiõ della ragion della Legge nella materia ancora odiosa, cõprēde tutti i casi, a i quali si estendono le parole della detta dispositione, secondo la sua propria significatione, & le parole del Giubileo, con le quali si comāda l'andar alle Stationi, per guadagnar l'indulgentie iui contenute, secõdo la sua propria significatione, si possono stendere, a molte volte il giorno, oltre che il Priuilegio del Principe, quādo non pregiudica al terzo, si deue interpretare fauoreuolmente. Et tutte queste ragioni militano nel caso della nostra Bolla, perciò pare, che il medesimo si deue dire, seguendo il Nauarro, & così intende anco il Curiel, e sebene il Cordoua dice, che solamente vna volta il dì si possa guadagnar questa, & altre simili indulgentie.

d Nauar. de indulg 2. 22. verb. de uote, nu. 46. l. cum lumēta glos. & ibi Aretin. cum. 3. Decius in l. fa ctum, §. iupenalibus, ff. de reg. iur. Alciat. in Rubric. de verb. signif. in principio.

e Curiel de indulg. p. 02. Cord. de indulg. q. 35.

Ne contra questa opinione fa la nostra Bolla, nella qual si dice, che per Breue particolare, si concede a i Fedeli, che possano due volte pigliar q̃sta Bolla, & goder, & participar delle facoltà, & indulgētie in essa cõtenute due volte. Dal che si raccoglie, che non è la volontà di S. Santi-

tà, che godino i Fedeli in questo Indulto, del quale andiamo trattando, molte volte ogni giorno. Perche a questo argomento, & dubbio; Rispondo, che parla delle facoltà, gratie, & indulgentie, delle quali non può vno godere secondo la Bolla, più di quelle volte, che da licētia, com'è la facoltà di eleggersi il Confessore per assolution Plenaria, laqual si concede vna volta in vita. & l'altra nell'articolo della morte. Et la licentia, che si da per pigliare vna Bolla p vn defonto, nell'anno della publicatione, come si contiene in essa, & pigliādo due volte questa Bolla: si gode due volte di questo Indulto. Et perciò i Cōmissarij nell'Instruttione, *f* comandano a i Predicatori, che dichiarino a i fedeli, che se piglierāno due Bolle, & due volte daranno la elemosina, due volte gli concede lor S. Santita l'Indulgētia plenaria, accioche due volte in vita, & due nell'articolo della morte possano goder di essa, dal che dāno ad intendere, che per q̄sti effetti gioua pigliar la Bolla due volte, perche per guadagnar l'indulgentie contenute nel Paragrafo passato, molte, & dupplicate volte nel medemo giorno, non è necessario pigliar due volte la Bolla; perche quelle indulgentie, molte volte nel giorno si posono guadagnare, hauēdo vna Bolla, come consta dalle parole di essa, ibi, *tutte le volte, che lo faranno*, & per guadagnar l'indulgentie contenute in questo Paragrafo due volte ogni giorno, visitando le Chiese &c. non è dunque necessario pigliare due volte la Bolla, poiche secondo la Cōmune opinione, non due, ma molte volte il giorno si posono guadagnare nell'anno della publicatione, pigliando vna sola volta la detta Bolla. Gioua adunque il pigliar due volte la Bolla per il sopradetto, il che cosa da quel, che comandano i Commissarij predicar, & consta chiaramente della Bolla del Piombo, che dice le seguenti parole, *Ac vt idem omnes, & singuli fideles non tantū semel, sed bis singulo quoque anno, &c. quibus eodem anno idem summarium sumpserint tam pro se quā per modum suffragij, pro animabus in Purgatorio detentis Indulgentias, concessiones, gratias, & indulta prædicta consequi. Et sic; intra eundem annū bis, (vt præfertur) vti poterit, et gaudere, ac dictorū bonorum spiritualiū participes fieri valeant in dōmino misericorditer concedimus, et elargimur*. Nota quelle parole (*et sic intra eundem annum bis*) do ue si da ad intendere, che in questo luogo non parla, se non delle facoltà, & gratie, che si concedono vna volta in vita nell'anno della publication, come sono le sopradette, & non delle facoltà, & gratie, delle quali godiamo molte volte nell'anno come è questa, sopra la quale va fondato il nostro dubbio. Et dalle Bolle della Crociata, concesse a i Regni di Portogallo, per la redention

f Habetur in Instruc. §. 6.

Digitized by Google

dention de i schiaui, si vede più chiaramente questa verità.

16 Dal detto si raccoglie, che l'Indulgentia che concesse Leone X. a i Frati Minori della Regolar'osseruãtia, che dicendo in qual si voglia hora, nella Chiesa, Choro, o Cella, o in qual si voglia parte, conforme a vna Concession di Giulio II. che l'allega il Cordoua, g cinque volte il Pater noster, & l'Aue Maria. & all'vltimo di ciascun d'essi, vn Gloria Patri &c & vn Pater noster, & vn Aue Maria, con vn Gloria Patri per S. Santità, guadagnano l'Indulgentie delle Stationi di Roma dentro & fuor de' muri, & quella della Portiuncula, & quelle di Gierusalemme, con quelle di S. Giacomo di Galitia. Ne segue dunque dal detto, che questa Indulgẽtia possono i Frati guadagnar molte volte ogni giorno, & questa opinione tiene l'Autor b del detto Compendio, ma bene se nel sopradetto vi fieno diuerse opinioni, non ve ne sono, quando vno andasse alle Stationi in peccato mortale, perche in questo caso senza dubbio vi potrebbe andare altre volte nel medesimo giorno, così tiene il Nauarro nel luogo allegato, perche già, che non le guadagnò vna volta, non gli leua sua Santità, che le possa guadagnar vn'altra, quando si trouasse in stato di gratia.

S'ha da notare, che in alcuni giorni di quelli, che sono segnati nel Sommario della Bolla, ne i quali si guadagnano le dette Indulgentie; Per esplication del che conuiene ricercare, come si possa cauare vn'anima di Purgatorio, per virtù di qualche Indulgentia, *per modum suffragij*, come si caua pigliando vna Bolla de i defonti. Il che appartiene al Trattato della Bolla de i defonti: doue trattaremo questa materia. Qui addurrò vn dubbio, & è, se con vna medesima Statione, si guadagna l'indulgẽtia plenaria, & si caua vn'anima del Purgatorio. Et dico di sì come tiene Garnica dicendo, che così intende, che s'usa in Roma.

g Corbin. ad dir. ad comp. tit. de indulg. Stationum.

h Author cõpend. tit. indulg in 6. notab. in fi. impressione.

§. IX.

Item, acciochè con più purità, & nettezza delle loro coscientie possano fare oratione, concede sua Santità tutti i sopradetti, che possano eleggere per Confessore qual si voglia Sacerdote Secolare, ò Regolare, de gli approuati dall'Ordinario, il quale gli possa assoluere una volta in vita, & l'altra nell'articolo della morte, di qual si voglia peccati, & censure, se ben fossero de i reseruati alla Sede Apostolica: & de gli espressi, & dichiarati nella Bolla in Cœna Domini, saluo del delitto dell'Heresia, & conseguiscano, & habbiano plenaria Indulgentia di essi, & delle censure, & peccati non reseruati alla Sede Apostolica gli possa assoluer tante volte quante gli confesseranno, con penitentia salutenole conforme alle colpe, & in caso, che sia necessaria la satisfattione,

tione, per conseguir la detta assolutione, la faccciano con le loro persone, & essendoui impedimento la possano far i loro heredi, ò altri per loro. Potrà ancora il detto Confessore communicargli qual si voglia Voto in qualche atto di questa ispeditione, eccetto quelli di Castità, Religione, & Oltramarino.

SOMMARIO.

Se'l Papa in pregiuditio de i Curati, possa dar licentia a i penitenti, che confessino a i confessori, che vorrano, nu. 1. e 2.

Perche commetta questo Sacramento della penitentia a qual si voglia Confessore, & non il Sacramento della Communione, nu. 3.

Perche si commetta questo Sacramento all'approuato dall'Ordinario, nu. 4.

Se l'approuato dall'ordinario, è colui, c'haurà beneficio Curato, et i Prelati delle Religioni, nu. 4.

Se i Lettori di Theologia, e graduati in una Vniuersità approuata, son tenuti per approuati, nu. 4.

Se uno approuato in un Vescouato: possa per virtù di questa Bolla confessar in altri Vescouati, nu. 5

Se con licentia del suo Curato, possa uno per virtù di questa Bolla cõfessarsi da un Confessor approuato in un'altro Vescouato, nu. 6.

Se'l Curato per virtù di questa Bolla, si possa confessar da qual si voglia confessore degli approuati, nu. 8.

Se un Curato possa confessar i suoi parocchiani, se ben non hauesse

uo la Bolla, trouandogli fuori del suo Vescouato, nu. 7.

Se uno, c'hauesse licentia per confessar in certo distretto d'un Vescouato possa per virtù della Bolla confessar in tutto quel Vescouato, num. 8.

Se i Religiosi volendosi confessare per virtù della Bolla, siano obligati a confessarsi da gli approuati dal Vescouo, nu. 9.

Se per virtù di questa Bolla; possa confessare un Confessore Regolare approuato dall'Ordinario, uno che il suo Prelato comanda, che nol confessi, nu. 10.

Se i Religiosi possano per virtù di questa Bolla eleggersi qual si uoglia Confessore. Si tratta, che potestà hanno i loro Prelati per cõfessargli. & se conforme i Priuilegi dell'ordine, & la Ragion Commune, non si possono confessar de' casi riseruati, se non loro, ò da quei, c'hanno la loro autorità, & se questi Priuilegi sono sospesi per la Bolla, ò per Consuetudine. nu. 11. 12. 13. ad nu. 26

Se un Religioso fuori del suo conuento andando in viaggio, si possa confessare da qual si voglia Confessore, con licentia del suo Guardiano, & se basta la presuntione, quando non vi sia malitia, in dimandarla, nu. 14.

Se i Prelati delle Religioni siano obligati conceder facilmente l'autorità de casi riseruati, nu. 15.

Se i Guardiani possano conceder la loro autorità ad altri, se non hauessero per questo licentia dal loro Prouintiale nelle lettere del

Guar-

Guardianato, & se la medesima autorità hanno i loro Vicarij nella loro assentia, num. 16. 17. & 18.

S'hanno la medesima autorità per gli hospiti, che vengono nelle loro case, o sono nel suo distretto, per censure, et Casi riseruati, nu. 18. & 19.

Se i Prelati dell'ordine de i Minori possano concedere la loro autorità fuori dell'ordine, nu. 21.

Se uno, c'hauesse autorità per esser assoluto, si possa confessare da qual si voglia religioso del suo Ordine, nu. 22.

Se i Frati, se ben sono de i Minori, possono pigliar questa Bolla, nu. 23. & 24.

Se i nouizzi delle Religioni possano essere assoluti de i peccati riseruati, & come s'intenda questo, num. 29.

Se il Confessore, che non fusse curato, essendo pronto, & apparecchiato per confessar tutti, possa essere eletto dal penitente sapendo, che fusse in peccato mortale, & iscommunicato, se bene il penitente non fusse in estrema necessità, nu. 30.

Se i Regolari una volta approuati per confessare in un Vescouato, sien perpetua in quel Vescouato: & se questo Priuilegio sia reuocato dal Concilio di Trento, ò per qualche Motu proprio, num. 31. 32. & 33.

Se la detta approuatione sarà perpetua, limitàdola il Vescouo con giusta causa, nu. 33.

Se la detta approuatione sarà perpetua per gli altri Vescouati, num. 34.

Come s'intenda la Clausula della Bolla, che possano assoluere il penitente una uolta in vita, nu. 35.

Che Priuilegio concede in questo sua Santità a i Fedeli, nu. 36.

Se uno in articolo di morte fusse assoluto per virtù della Bolla d'un caso riseruato, sia obligato risanandosi presentarsi al suo Superiore, nu. 36. & nu. 56.

Se essendoui copia di Confessor approuato dall'ordinario, possa uno esser assoluto in articolo di morte de' peccati riseruati, da un Sacerdote semplice, nu. 38.

Che ordine ha d'osseruare il Confessore per assoluere plenariamente in articolo di morte, nu. 39.

Se in questa assolutione plenaria, s'ha da usar per forza della forma dell'assolutione messa nella Bolla, nu. 40.

Se non confessando l'infermo, peccato alcuno, nè in generale, nè spetiali, posse il Confessor assoluerlo, nu. 41.

Hauendo uno molte Indulgètie plenarie, nell'articolo di morte, che ordine ha da osseruare il Confessore in concederghene, nu. 42.

Se guadagna l'Indulgentia plenaria, che ricerca confessione per guadagnarsi, colui al quale il suo Confessore ingiustamente negò l'assolutione, nu. 43.

Se sotto questo nome, Casi, s'intendano Censure, nu. 44.

Chi possa riseruar Casi, et se i Casi riseruati, adducono sempre annesse Censure, nu. 44. 45. 46. & 47.

Quante maniere di riſeruationi ſono, nn. 48.
Che coſa ſia ſcommunica maggiore & minore, nu. 49.
Che ſolennità s'ha da guardare in aſſoluere la ſcommunica, nu. 50. & 51.
Come s'ha da' ſatisfare la parte, innanzi, che s'aſſolua della ſcommunica, nu. 52. & 53.
Se il Confeſſore in virtù della Bolla poſſa aſſoluere della ſcommunica data da diuerſi Giudici, nu. 53.
Se'l Confeſſore per virtù di queſta Bolla poſſa aſſoluere fuori del Sacramento, num. 54.
Se l'aſſolutione della ſcommunica, & dell'altre cenſure libera il penitente, ſolo nel foro interiore: et ſe vale tale aſſolutione, ſe foſſe meſſa la Cenſura in giudicio eſteriore, num. 55.
Se della ſcõmunica riſeruata a ſua Santità poſſono aſſoluere i Veſcoui in caſo di neceſſità, ibid. Ma noi poſſono fare i Confeſſori per la Bolla della Crociata, ſaluo ſe non ſi concedeſſe l'autorità per farlo, nu. 56.
Se per virtù di queſta Bolla poſſa uno eſſer aſſoluto ad reincidentiã ciò ricadendo, & il medeſimo dubbio circa altri Giubilei, num. 57. & 58.
Che coſa ſia ſuſpenſione, nu. 59.
Se uno, che ſi ordinò, & diſſe Meſſa innanzi del tempo, poſſa eſſer aſſoluto per virtù di queſta Bolla; & ſe aſſoluto poſſa celebrare, nu. 60. 61. 62. & 63.
Che coſa ſia Irregolarità, ſe per virtù di queſta Bolla poſſa uno di eſſa eſſere aſſoluto, num. 64.
Il padre incorre in irregolarità dicẽdo uno, che uuole uccidere ſuo figliuolo, e non l'impedisce, ibid.
Che coſa ſia Interdetto, et come per virtù di queſta Bolla, poſſa uno eſſere aſſoluto da queſta Cenſura, nu 65.
Dichiaratione de i Caſi della Bolla in Cœna Domini, nu. 67. infino al num. 91. & come il Veſcouo poſſa in caſo particolare, cõmettere l'aſſolutione dell'Hereſia, num. 79.
I Giudici ſecolari, poſſono ritenere, & gaſtigare gli Eccleſiaſtici, che procuraſſero l'aborto di qualche creatura, nu. 85.
Se della Scommunica, contra coloro che procurano l'aborto, ſi poſſa aſſoluere, per la Bolla, ibid.
Quai ſiano i peccati riſeruati a i Veſcoui, nu. 89.
Quai ſiano i peccati riſeruati a i Maeſtri di ſcuole, nu. 90.
Se'l Confeſſore, che aſſolue de' caſi riſeruati, ha da dare penitentia ſalutare, nu. 91.
S'uno d'un Veſcouato poſſa eſſer aſſoluto in un'altro Veſcouato, dal Confeſſore, c'haueſſe ſolamente i Caſi del ſuo Veſcouato, nu. 92.
Se per virtù della Bolla, poſſa uno eſſere aſſoluto de i peccati commeſſi dopò hauer pigliato la Bolla, nu. 93.
Se poſſa uno per virtù della Bolla eſſere aſſoluto della ſcommunica anneſſa a qualche caſo riſeruato, reſtando il caſo non riſeruato, num. 94.
Se reſta uno aſſoluto del caſo riſeruato,

nato, che confessò in vna confessione nulla, nu. 95.

Se vno essendosi scordato di confessare, i peccati riseruati, habbia bisogno di Priuilegio, per essere assoluto di essi, nu. 96.

Se possa vno esser assoluto per virtù della Bolla, de i peccati commessi, cõ confidẽtia di essa, n. 97.

Che cosa sia Voto, & come si possa leuar per interpretatione, per irritatione, per dispensatione, per commutatione, per cessatione, n. 98. insino a 101.

Se'l Cõfessore sẽza Priuilegio alcuno possa assoluer della cõtrafattione di qual si voglia Voto, n. 102.

Se senza Bolla si possa commutar il voto, in cosa migliore, & anco in cose vguali, nu. 103. 104.

Se quãdo si fà la commutatione in cosa minore, vi ha da esser causa ragioneuole, nu. 105.

Se il penitente ha da dimandare al Confessor, che gli commuti il Voto, nu. 106.

La cõmutation per virtù della Bolla deue essere in Elemosina pecuniaria per la speditione, n. 107.

Se non solo per la Bolla si possono commutar i voti, ma ancora i giuramenti, nu. 108.

Se la commutation per virtù della Bolla, si possa far, non solamente de i voti fatti, innanzi d'hauer pigliato la Bolla, ma ancora de i fatti doppo, nu. 109.

Se possa esser commutato il voto, di mai dimandar commutation, per virtù della Bolla, nu. 110.

Se la cõmutatiõ de i voti, per virtù della Bolla, den'esser nel Sacramento della Penitentia, n. 111.

Se quãdo si dà l'autorità per cõmutare, si da per dispẽsare, n. 112.

Se vno, c'ha autorità p dispensare, l'habbia per commutare, n. 113.

Se qñ cõ qualche priuilegio si cõcede ad vna psona, che possa ottener dispẽsa de i voti, s'ha da intẽdere solamẽte de i fatti, n. 114.

Se gli Arciuescoui, Vescoui, et Prelati possono fuor del Sacramento della penitentia, dispensar ne i Voti, num. 115.

Se per questa Bolla possano esser cõmutati i Voti di visitar la Chiesa di S. Pietro di Roma, d'andar a San Giacomo, & a nostra Signora di Loreto, nu. ibid.

Se possa il Vescouo dispẽsar in alcũ caso, nel voto della Castità, n. 116

Se i Vescoui, & i frati Minori eletti per questo effetto da i loro Prouinciali possano dispensare con i maritati, acciochè possano dimandare il debito, non potendo dimandarlo, o perche hauessero fatto innanzi il maritar voto di castità, o perche hebbero copula con qualche consanguinea, o cõsanguinea, num. 117.

Se per virtù di questa Bolla, si possa commutare il voto della castità temporale, nu. 118.

Se per virtù di questa Bolla si possa commutar il voto di mai non maritarsi, nu. 119.

Se il Voto di voler esser Chierico possa esser commutato con questa Bolla, nu. 120.

Se il Voto d'intrar in Religion Militare, possa esser commutato cõ questa Bolla, nu. 121.

Se

Se il voto penale di Religion possa esser commutato con questa Bolla, nu. 122. & 123.
Che cosa sia Voto Oltramarino, nu. 124.
L'autorità, c'hanno i Prelati delle Religioni, per assoluer i loro sudditi dalle Cẽsure, n. 125. et 126.
Se i detti Prelati possano assoluere dell'irregolarità, che nasce dall'homicidio voluntario, di mutilation di membro, & di graue spargimento di sangue, quando sia caso occulto, & si dichiara, quale si tenerà per caso occulto, nu. 127. & 128.
Quãdo i Prelati delle Religioni, & gli altri, concedono i loro casi, se danno l'autorità d'assoluere dalle Censure, & per dispensare, et commutar Voti, nu. 129.
Se di tutta l'autorità, c'hanno i Prelati delle Religioni per assoluer, et commutar i Voti de i loro sudditi: possono goder i detti Prelati, se ben i sudditi non tengano la Bolla, num. ibid.
Si racconta largamente l'autorità, c'hanno i Confessori de gli Ordini Mendicanti, per assoluere de i casi riseruati al Papa, & a i Vescoui, per commutar & dispẽsar Voti, et per dispensar ne gl'impedimenti, n. 130. insino al n. 142.
Se possono goder di questa autorità, co' Secolari, che non hanno la Bolla, num. 143.

1 IN questo. §. ci dà sua Sãtità ad intendere il principal fine della Bolla, ch'è il componerci bene con Dio, & per ciò, ci da licẽtia per eleggerci qual si voglia Confessore Sacerdote Secolare, o Regolare. Dissi, *Secolare, o Regolare*, perche non è necessario, che tal Sacerdote habbia Cura d'Anime: ma basta, a c'habbia la Giurisdittione delegata, acciò che possa confessare, come tengono ordinariamente i Confessori Regolari. Circa di queste parole, vi sono due dubbi da trattare.

a Barbatia in c. significasti, de foro competenti, nu. 9.

DVBBIO I.

2 Come possa il Papa in pregiudicio de i Curati cõceder facoltà di eleggere Confessore, come concede in questa Bolla. Lasciate le molte dispute, che circa di questo sono state le quali adduce Soto; b Rispondo, che il Papa il può fare, per esser Supremo Pastore, alqual principalmente è cõcesso il pascer dell'Anime, & è l'Ordinario de gli Ordinarij. Et se cõtra questo replicasse alcuno, che il Priuilegio del Principe, sempre si concede senza pregiuditio di vn'altro, & questo Priuilegio è in pregiuditio de i Curati, & Rettori: poiche con esso, gli priua sua Sãtità di molte vtilità, che per confessar i Secolari gli vengono a essi, oltre che pare esser grauame Spirituale de i Parocchiani: poiche i Curati, & Prelati nõ sanno i lor costumi; percioche nõ gli gouernano conforme alla necessità c'hanno, & lor viẽ comandato, che facciano, per la Sacra Scrit-

b Soto in 4. d. 18. q. 4. art. 1. cap. licet, de præbend. in 6. colim, extra le consuetud.

Digitized by Google

Scrittura, cõ laqual gli dice Iddio, che cõ diligentia conoscano la faccia del loro gregge: perche a ciò rispondo, che questo Priuilegio è fauoreuole a i Curati, poiche da loro sua Santità religiosi coadiutori nel ministerio del Sacramẽto della Penitentia. Et si come il consiglio di Ietro fù fauoreuole a Moise, che ripartito trà gli altri il pẽsiero del gouerno del Popolo d'Israel egli porterebbe il peso cõ più piacenolezza, così questo Priuilegio è fauoreuole a i Curati, & Rettori, perche ripartito il peso delle Cõfessioni trà i Religiosi, restano alquanto sollcuati dalla fatica, & di più, che il Principe può concedere Priuilegio con poco dãno del terzo, principalmente nel nostro caso, dalqual ne segue tãt'vtile Spirituale all'Anime, perdarsi a i Fedeli, con cui, si possano liberamente confessar, senza impaccio veruno, & questo si deue molto più procurar, che l'interesse particolare. Nè per questo Priuilegio, si leuano i Curati, che non possano conoscere la faccia del loro gregge; poiche per forza l'hanno da communicar la Pascha, & così sapranno se si confessarono. Oltre che sua Santità come principal Pastor il può fare, & lo fà, cõfidando tanto de i Regolari, che in tal modo souuenirãno, & aiutaranno l'anime, che non faranno mãcamento i loro Curati, & perciò non se gli fà ingiuria, nè grauame Spirituale: anzi che si fa loro molto grã fauore, come consta, dal dubbio, che segue.

c L, quoties, C de prec. imperat. offe-rend.

DVBBIO II.

3 Si dubita il secondo, Perche il Sacramento della Confessione commette S. Santità a qual si voglia Cõfessore Secolare, o Regolare nella Quaresima, o fuori di essa? Et perche il Sacramento dell'Eucarestia, il dì di Pasqua, nol commette a nissuno nè il Sacramẽto dell'Estrema Vntione, nè il Sacramento del Matrimonio; in tanto che coloro, che l'amministreranno contra la volontà de i loro Curati, incorrono in Scommunica maggiore, & tale è la volontà di sua Santità in questa, & in altre Bolle, che tutti vadeno alla Parocchia a communicarsi la Pasqua. A questo dubbio Risponde Palatios[d] dicendo, che il Sacramento della Confessione è di gran nẽcessità, & che perciò i Papi sempre procurarono, che i Fedeli di esso non ne restassero senza, & che molti si confessarebbono mal volõtieri co i Curati, che conuersano, & conoscono, & ne anco si confesserebbono, & già, che si confessassero le Confessioni sarebbono vane, & nulle, tacendo per vergogna molti peccati, però ordinarono, che altri, oltre de i Curati, confessassero, & hauessero tãta autorità come eglino, per la cui ragion concesse sua Santità in questa, & in altre Bolle, che

d Palat. in 4. dist. 17. disp. 6. concl. 2.

ad

ad arbitrio loro, contra la volontà de i Curati potessero i Fedeli elegger qual si voglia Confessore Regolare, o Secolare per confessarsi. Et acciò che non si perdesse del tutto, la riuerenza, & rispetto, che si deue loro, ordinarono i Sommi Pontefici, che niuno, se ben fosse Religioso non potesse amministrar il Sacramento dell'Eucharistia nel tempo della Pasqua, nè il Sacramento dell'Estrema Vntione, nè il Sacramento del Matrimonio contra la volontà loro. Et la cagione, perche voglio no i Sommi Pontefici, che si osserui questo con tanto rigore, in questi Sacramẽti, & non nel Sacramento della Penitentia, è, perche questi Sacramenti nõ sono tanto necessarij per la salute dell'anima, come il Sacramento della Penitentia. Et per la medesima cagione ordinarono, che i Religiosi Confessori de gli Ordini Mendicanti, & gli altri, che godono de i loro Priuilegi, essendo approuati dall'Ordinario, hauessero i Casi de i Vescoui, come appresso se dirà: ordinarono di più, che a i confessati da loro, fossero obligati i Curati a dar la Communione il giorno di Pasqua, & creder a essi, che si sieno confessati da loro, se ben non portassero fede d'esser da loro stati confessati, come concesse Benedetto XI. e Ilche tutto si cõcesse per dar maggior fauore al Sacramento della Penitentia, & acciò che senza

e Benedictus XI. in Extrauagant. inter Cunctos, tradit Auctor

alcun fastidio da i Curati, liberamente si potessero confessare i Fedeli da i detti Religiosi, a i quali ordinariamente con maggior libertà scoprono i loro cuori, che a i Curati, & ad altri Confessori Secolari. Et così in fauore di questo tanto necessario Sacramento, dimandocõ la maggior instantia possibile, a i Confessori, che in quanto a loro sia possibile, procurino non esser conosciuti da i penitenti, acciò che meglio scuoprano a loro il piagato, & bisognoso petto.

compend. priuil. confess. & confessor.

4 *De gli approuati dall'Ordinario.* Si deue notare per esplication di queste parole, come nota Palatios, che vi è stato gran varietà sopra di esse, così nelle Bolle, come tra i Dottori esplicandole, perche le Bolle, che si concedeuano innanzi del Concilio di Trento, dauano licentia a i Fedeli, senza veruna dependentia de i Prelati, o Curati, per eleggersi Confessore, purche fosse idoneo, & circa questa parola *idoneo*, è stata gran difficoltà tra i Theologi, & Canonisti: Che idoneità, douesse esser questa. Alcuni diceuano, che bastaua la idoneità del Dirittto, altri, che oltre di questa, era necessaria la idoneità della scientia, & de i costumi. Ma la prima sententia era più commune, & per più vera l'approuauano alcune Bolle, che veniuano innanzi del Concilio di Trento concesse da Papa Pio IV. & publicate in Spagna l'anno 1563. Nelle

Palat. in 4. dist. 17. disp. col. 1.

quali

quali il Commissario aggiungeua le parole, che seguono.

Dichiariamo esser Sacerdote idoneo per assoluere del sopradetto, quel che non sarà Sospeso, o Irregolare, nè Scommunicato, nè Interdetto, nè impedito dal suo Superiore. Ma come il Concilio Tridentino habbia terminato, che niun Sacerdote Secolare, o Regolare sia idoneo per confessare i Secolari, benche sieno Sacerdoti, che non habbian Beneficio Curato, o fosse approuato dall'Ordinario. Però, nelle Bolle che furono concesse doppo della confirmatione del detto Concilio, si dichiara in esse, & nei Giubilei, che concedono i Sommi Pontefici al presente, che per idoneo s'intenda, colui, che sarà approuato dall'Ordinario, & essendo approuato, non s'ha da guardare, se sia sufficiente in Lettere, & costumi. Et il Cano g innanzi del detto Concilio, intendeua per idoneo, colui, ch'era approuato dall'Ordinario, conforme all'approuation, che vuol la Clementina *dudum de sepulturis*: perche costui, diceua quel Dottissimo, & Religioso huomo esser il mezo, & la strada reale, & vera, & il contrario è dubbioso; & nel negotio della nostra saluation habbiamo da fare la nostra vocation sicura co i mezi sicuri.

g Cano de pœnit. par. 5.

Visto adunque l'esplication di queste parole, conuiene mettere alcuni dubbi, per perfetta intelligentia di esse.

DVBBIO I.

Primo si dubita; Chi s'ha da tener per idoneo, & approuato da poter ascoltare, le Confessioni, alche Rispondo, che in tre modi si conoscerà il Sacerdote approuato, conforme alle parole, & dottrina del Concilio *b* di Trento. La prima, s'haurà Beneficio Curato, nellaqual parola, pare, che s'includano tutti coloro, a i quali sia stato raccommandato carico d'Anime, come sono i Guardiani, Prouinciali, & gli altri Prelati delle Religioni: perche è cosa certa, che il Concilio per questo dà per approuati coloro, c'hanno Beneficio Parocchiale, perche a essi raccomanda il carico dell'Anime, o sia il Beneficio dal Vescouo, o da qual si vogli'altro, che possa darlo. Et poiche a i Prelati delle Religioni, si dà carico dell'Anime, più largamẽte, che a i Curati: pare, che s'habbiano da tener per approuati. Ma ancorche huomini dotti hanno tenuta questa opinione, a me pare, che non si debba tenere, perche da essa legueria, che vn Curato d'vn Vescouato sarebbe Confessore in ogni Vescouato, per hauer già il Beneficio Parocchiale, & il contrario si vsa, & la Consuetudine è buona interprete

b Conc. Trid. sess. 25. de reformat.

prete della Legge, oltre che tai Prelati son Curati de' Prati, i quali non hanno bisogno di Curati tanto letterati, come i Secolari, & perciò il Concilio Tridentino non gli obliga a confessarsi da gli approuati dal Vescouo, come obliga i Secolari. Il secondo, è l'approuatione, & essame del Vescouo. Il terzo, è l'approuation Commune, & opinion, che si tiene dell'eruditio del Sacerdote, come quando uno legge ese publicamẽte Theologia, almeno in qualche Vniuersità approuata, o fose graduato di Licentiato in esa, perche di costoro, non si deue dubitare, che non habbiano sufficientia bastante, come per le medesime parole disse Pio V. in un *Motu proprio*, che comincia. *Et si Mẽdicantium Ordines.* Nel qual espressamente comanda, che i Religiosi de gli Ordini Mendicanti, che saranno Lettori, o Graduati in Theologia, con licentia de' loro Superiori ammessi a tai gradi, sieno tenuti per approuati per predicare, & confessare, senza, che sieno esaminati dal Vescouo. Et se ben questo, *Motu proprio*, in quanto a questo sia stato reuocato dal medesimo Pio V. *k* in un'altro, che

i Pij V. motus pro. dat. anno 1567. 17. Calen. Iun. anno 1.

k Motus pro. Pij V. datus anno 1571. 8. Idus Augusti. anno 6. sui Pontificat.

publicò l'anno 1571. che comincia *Romani Pontificis prouidẽtia circumspecta.* Nel qual comanda, che i detti Religiosi, benche sieno Lettori, & graduati, non sieno tenuti per approuati, se prima non saranno approuati dal Vescouo. Ma Gregorio XIII. *l* in un'altro Motu proprio, che comincia, *In tanta rerum, & negotiorum mole;* Riuocando tutto quel, che Pio V. hauea determinato circa di questo, ridusse & ristituì il tutto conforme alla Ragion Commune, & al Concilio di Trẽto, & a quel, che non fose contra il detto Concilio. Et si deue molto notare, che pare dal tenor delle parole del *Motu proprio* esersi moso il Pontefice a riuocare, & annullare, quel che Pio V. hauea terminato, per quel, che commandò circa dei Lettori, & graduati in Theologia, perche hauẽdo Pio V. in quei Motu proprii ordinato altre cose, le quali riuocò Gregorio XIII. come habbiamo detto, di quel, che più in particolare fa mentione, & che gli parue più degno d'esser riuocato; fu la dichiaratione nella qual Pio V. obligaua, che i Lettori, & Graduati in Theologia de' detti Ordini, fossero approuati dal Vescouo, & così pare, che i graduati in vna Vniuersità approuata, & quelli, che sono conosciuti di notoria, & di publica eruditione, come sono i Lettori, che leggono publicamente Theologia, principalmẽte coloro, che si fossero occupati in esso effercitio qualche tempo, non hanno bisogno d'esser approuati dal Vescouo per esser tenuti approuati, per ascoltar le Confessioni, perche il Concilio doppo d'hauer detto

l Greg. XIII. motus datus prop. 1583 Calend. Mar. Pont. an. 1.

i due

Digitized by Google

i due modi, che di sopra dicemmo, per esser'vno tenuto, per approuato, che furono, o hauer vn Beneficio Parocchiale, o esser approuato dall'Ordinario; permise anco la terza, in quelle parole, *Aut alias idoneus iudicetur.* Et è cosa certa, che tai gradnati dall'Vniuersità approuate, & i Lettori son communemẽte giudicati, & tenuti per idonei, & pare molto conforme alla ragione, che tai persone, senz'altro esame, ne approuation, sieno tenute per approuate, perche il medesimo Concilio Tridẽtino, tiene per idoneo, & approuato bastantemente da esser eletto per Vescouo, quello ch'a d'approuar i Curati, & Confessori, che fosse gradnato in vna Vniuersità approuata, idonei ministri per insegnar agli altri con approuation publica. Si conferma ancora la detta opinione, perche è cosa certa, ch'è di molto maggior peso, & consideration, per esser tenuto vno per approuato il rigoroso esame, & le molt'altre cose, con che l'Vniuersità approuate fanno l'esperientia, del'erudition dei Licẽtiati in Theologia, che l'esame, che fanno i ministri dei Vescouo a coloro, che danno licentia per confessare. Per queste ragioni hebbe, leggendola publicamente nell'Vniuersità di Salamanca, questa opinione il Padre Maestro Gallo, & la tengono ancora huomini dottissimi. Il Cordona nella sua Somma tiene il contrario, il qual segue Gutierrez, se ben non l'allega. Io dico, & primo, che tai non sono obligati ad esaminarsi, & questo lo prouano gli argomenti sopradetti. Dico secondo, che insino, che non sieno approuati dal Vescouo, non possono confessare; ilche si proua dal medesimo Concilio, perche finendo di dire: *Aut alias idoneus reputetur.* ch'è il principale argomento della opinion sopradetta, & non fermandosi iui, soggiunge subito, *Et approbationẽ (quæ gratis detur) obtineat.* Talche, oltre della notoria sufficienza, vuol il Concilio, che vi sia l'approuation del Vescouo. Et così considerando la lettera del Concilio, non vi è in questo punto, che dubitare.

m Cord. in summ. q.16.

Gutier. lo qq. Canon. c.6.

DVBBIO III.

Secondo si dubita, Se per virtù di questa Bulla, vno, che fosse approuato in vn Vescouato, possa confessar in qual si voglia Vescouato i fedeli, che da esso si volessero confessare. Circa di questo dobbio vi sono due opinioni contrarie. La prima è affirmativa, & così dicono gli Autori di essa, che per Ordinario si intenda in questo luogo l'Ordinario del Confessore, & non del Parocchiano. Quest'opinione, secondo che à toni affermano, fù riceuuta nell'Vniuersità di Salamanca da dotti Theologi, & Canonisti, & la seguè il Cordoua,

n Corn. in Sum. cas. in respon. ad 1. dub.

doua, n nella sua Somma. Io, se ben qualche tempo l'hebbi per vera, & la seguitai; al presente hauendola meglio considerata, mi pare che in veruna maniera, ne si debba consigliare, ne seguire. Et di questo parere è il molto dotto Giouanni o Gutierrez nelle sue Questioni Canoniche doue dice, hauer communicato questo parere con huomini dottissimi, i quali erano del medesimo parere, & mostra chiaramente la verità di questa opinione, & io so, che il molto dotto Canonico Caldron della Magistral di Toledo, ha sempre seguito questa opinione, tenendo la contraria per molto scropolosa & in Alcalà si tiene Cõmunemente, che non si deue consigliar; si proua da quel, che adduce largamente il Cordoua, p cõ molti altri, nel suo Questionario, doue dice, che quando concorrono due opinioni vgualmente probabili, sempre s'ha da consigliar la più sicura, quando vi sia dubbio di peccato mortale, perche nelle cose dubbiose, il più sicuro si deue cõsigliar, particolarmente in negotio tanto importante, com'è la Confessione, & Assolutione Sacramentale. Et l'istesso si raccoglie da quel, che adduce il Nauarro, q & Corrado. Di questo resta prouato, come questa opinione non si deue cõsigliare. Prouiamo hora come non si deue seguire secondo la Ragione. Et primieramente si proua, perche le parole generali delle Bolle, & Priuilegi, principalmente in materia odiosa, ch'è contra la Ragiõ Commune, (come questa facoltà per eleggersi vn Confessore contra la volontà del Vescouo, o Curato) s'hãno da limitare, secondo il medesimo Diritto, se nõ paresse altra cosa più chiara in contrario, come adducono il Nauarro, Siluestro, & il medesimo Cordoua, che gli segue. Perciò che queste parole; *Da gli approuati dall'Ordinario*, come possono tener due sensi, s'hanno da interpretare conforme alla Ragion Commune, non gli casuãdo da i loro termini. Et come il Concilio di Trento dica, che niũ non possa ascoltar Confessioni de' Secolari, nè anco da Sacerdoti Secolari, che non habbia Beneficio Parocchiale, o sia approuato dall'Ordinario, nõ habbia, muda ciuar le parole della nostra Bolla da questi termini, principalmente essendo non dicendo ella; Degli approuati da vn'Ordinario, ma, de gli approuati dall'Ordinario, le quali parole, così assolutamẽte pronuntiate, messe innanzi qual si voglia intelletto, dirà, che vogliano dire, de gli approuati dal Vescouo di quel Parocchiano, che si confessa. Et veramente, se Sua Santità hauesse voluto dire quel della contraria opinione, haueresse parlato chiaramẽte, perche concedeua vna cosa contra quel, ch'è stato terminato nel Concilio Tridentino, i quali Decreti vuol,

o Gutier. in q. Canon. cap. 27. nu 6. & 7. consequentibus.

p Cord. lib 3. qq. q. 3.

q Nauarr. in Man. c. 27. n. 281. & 298. Cor. de contract q. vltima.

r Nauarr. in Sum. c. 1. nu. 214. & 26. & c. 18. nu. 45. Silu. tit. ex cõ. 2. not. 1. casu 12. & tit. pœnæ q. 18. Cord. in Sũ. q. 10.

vubl, che ſi oſſeruino, come con ſtatin vn Motu proprio di G. e. gorio XI I. della data de' 25. del meſe di Maggio del 1575. l'anno 4. del ſuo Pontificato; & di vn'altro di Pio V. dato nell'anno 1571. nel ſetto anno del ſuo Pontificato; nel qual ſi ordina, che i Confeſſori Regolari approbati dall'ordinario, non poſſano eſſer ſoſpeſi delle Confeſſioni dal medeſimo Ordinario; ma per maggior oſſeruanza del Conc lio Tridentinb, ordino, che il ſuo ſuccelſore gli poteſſe v'altra volta eſaminare; del quale Motu proprio, ſi tratterà appreſſo. Il ſopradetto ſi conferma, perche la Clauſula, & conſtitutione, che ſi fa, confermando ſi con vn'altra ſi hauda regolare, ſecondo i termini, & la intelligentia di eſſa; Però queſta Clauſula, ſi deue regolare col Concilio di Trento, da doue fu cauata, ſi confermaua ora, perche l'interpretatione Priuilegio ſi deue fare di maniera, che non ſi diſtrudi la ragion acquiſtata, come l'hanno i Veſcoui di eſaminar, & approuar coloro, c'hanno da confeſsare ne i loro Veſcouati. Et coſi il Priuilegio, che concede ad alcuno libera ſepoltura, non s'obbliga di pagare la Quarta a i Curati. Et perciò queſta Regola raccomandano molto i Dottori n dell'una, è l'altra legge, che ſempre quando ſe haura da fare qualche interpretatione di qualche Clauſula dubbioſa, ſi deue fare di tal manie-

t Incipit. Intata negotiorum mole. Incipit Pius Epiſcop. &c. Auth. conſtitutio que innouat. vide verſ. in illis, col. &, & clarg ſcritt. Gloſſ. quã putat ſin gulatem. Cord. ibi ap po. 2. in Clem. ſtatutũ in verb. Conſuetudine, de elect. & alij quos refert Nauar. in exra. de diãis, & prouiſ. no. 2. nu. 6. in fin. leg. ſi quã lo. C. de inoffic. teſt.

u Fel. in cap. cauſam, col. 2 verſ. interpretatio priuil de off. deleg. Panor. in cap. certificati, co

rà, che il meno, che ſia poſſibile, ſi pregiudici alla Ragion Commune. Proua finalmente queſta opinione, con vn'argomento, al mio parere, molto efficace, il quale è queſto; ò il Confeſſor ha da eſſere approuato dall'Ordinario, douesſta confeſſando, ò dal ſuo Ordinario. Se dall'Ordinario, doue ſta confeſſando; queſto è quel, che pretendiamo. Se dil ſuo Ordinario, dimando. Se foſſe Regolare, a cui ſi da la Giuriſditione delegata; chi è il ſuo Ordinario per approuarlo per Confeſſore de Secolari? Niuno, ſe non quelli nel cui Veſcouato attualmẽte riſiede, volendo confeſſar in eſſo.

Mettiamo dunque, che vada fuori di quel Veſcouato, & vada in vn'altro, nel qual ſi voglia confeſſare, farà per ſorte allhora l'ordinario ſuo il Veſcouo, che l'approuò prima, & che gli vaglia la ſua licentia, & approuatione? non; ſe non quello, doue ſi troua, & doue vorrà confeſſare. Dunque ad eſſo ſi deue preſentare, acciò che per virtù della Bolla poſſa confeſſare, perche in altro modo non potria. Queſt'opinione, in ſimil caſo, tiene l'Autor del Compendio, che volgarmente ſi chiama il Collettore. x Perche dimandando, ſe i Frati Mendicanti vna volta preſentati ad vn Veſcouo, per vdire le Confeſſione de' Secolari, & approuati da lui, haueranno neceſſità vn'altra volta di preſentarſi, riſpon-

lum. 1. nu. 10. de ſepultur. DD. in l. ex facto, ff. de vulg. & part. text. ibi. Cap. eos, §. 1. de temp. ord. lib. 6. Vbi Gemin. dicta cap. finpro debilitate, de off. de leg. refert Felin. in cap. 1. col. 6. verſ. declarat duobus modis, eo dẽ tit. & in dicto cauſa.

x Collector tit. abſolutio quoad ſeculares. n. 3. 16.

de di nò: conforme a vna concessione di Clemẽte VII. della quale tratteremo appresso. Questo presuppostо, dimanda ancora; se questa presentation basta, che si faccia in vn Vescouato, acciò che in tutti possa mentre viuerà confessare? Et risponde di nò, ma ch'è necessario si faccia in ogni Vescouato. Et nel Vescouato doue vna volta si farà, valerà per sempre, & non per gli altri doue non fusse fatta. & dice, che questa è l'opinione d'un dottissimo huomo, & che cosi fu communemente intesa vn'altra concessiõn simile di Eugenio Quarto, talche questo dottissimo huomo è della nostra opinione, in caso simile, & afferma que sta esser Commune opinione di tutti, perciò che non vi si deue al presente dubitare in questo caso, poiche la certa interpretatione: oltreche, che questa concessione è pregiuditiale a i Vescoui, & a i Curati, si deue strettamente interpretare. Et come indubitabile pare, che questa opinione la tenga il Padre Angles y il qual dimanda. Se possa vno, c'habbia la Bolla della Crociata elegersi vn Sacerdote semplice, che lo confessi: Et risponde di nò; Ma c'ha da esser approuato dall'Ordinario, come è stato ordinato nel Cõcilio di Trento. Ilche da ad intendere, che non vuol cauare la Clausula di questa Bolla da i termini del detto Concilio, nel qual s'ordina, come hò detto, che niuno non possa ascoltar le Confessioni de' Secolari, se non haverà Beneficio Parocchiale, ò sia approuato dall Ordinario del Vescouato, doue vorrà confessare. Et certamente, che se questo Padre, hauesse voluto cauare la detta Clausula da i termini del Concilio, haurebbe risposto, di non; poiche la propria Clausula della Bolla dice, che ha da esser approuato dall'Ordinario, ma gli parue, che il dire, che ha da esser approuato dall'Ordinario, come è stato ordinato nel Concilio di Trento, sia il medesimo, che dire, che ha da esser approuato dall'Ordinario, come dice la Bolla. Finalmẽte l'Arciuescouo di Valentia. D. Giouanni di Ribera, considerando la varietà ch'era in negotio di tanta importantia, scrisse vna lettera in Roma a i Signori Cardinali della Congregatione della Riforma, ricercandogli che desero fine a questo dubbio, & dichiarasero quale era la volontà di Sua Santità in ciò; & vidi, & lessi la propria lettera, & gli fu risposto in questa forma. *Congregatio Concilij respondet; Approbatum ab alio quàm a Valentino Episcopo in diœcesi Valentina non censeri approbatum ab Ordinario.* Et comandò Sua Signoria, che questa dichiaratione fosse intimata a tutti i Monasterij di Valentia da vn suo scriuano. E vero, che i Religiosi, che participano della communicatione de i priuilegij de i Padri della Compagnia

L. minima, ff. de legib. capolini, de verb. signif.

y Angles in sum. q. de confes. art. 7. diff. 7.

Digitized by Google

pagnia del Giesù, a possono confessare andando in viaggio, ne i Vescouati, doue non fossero approuati, non vi essendo copia dell'Ordinario. Et questo per vn Priuilegio concesso da Gregorio XIII. a i Padri della Compagnia di Giesù del qual faccio mentione appresso nel nu. 148. Et nota, che i Religiosi minori communicano de i detti Priuilegij, per vna concessione di Clemente Settimo, che metto nel fine di questo trattato. Et di più auuertisco, che l'istesso per potere assoluere i Secolari, fu concesso da Clemente IV. a i Frati Minori, come si dice nel Compendio, b la qual concessione, se bene nel foro esteriore, è stata reuocata dal Concilio Tridentino, nel foro della conscientia si può vsare, perche in questo foro, sono da Pio V. i nostri Priuilegij stati confirmati, come appresso si dirà. Conuiene che rispondiamo a gli argomenti della contraria opinione.

Non osta vn'argomento, che ordinariamente si suol fare. Et è, che per questa opinione, non concede sua Santità Priuilegio alcuno in queste parole, poiche senza la Bolla ciascuno può eleggersi il Confessore, che gli piacerà de gli approuati dall'Ordinario: Perche in questo Rispondo. Che concede gran Priuilegio, perche senza la Bolla può ciascuno eleggersi qual si voglia Confessore Regolare de i Mendicanti, & de quelli, che participano de' loro Priuilegij, essendo approuato dall'Ordinario tali se bene contradicessero i Curati, possono ascoltar le Confessioni de i Parocchiani del Vescouo, che gli viene approuato, come notano Siluestro c Soto Palatios, & il Collettore, & si diffinisce nella Clementina *Dudum de sepulturis*. Ma vn Sacerdote, c'ha Beneficio Curato, se ben sia approuato dal Vescouo, non può ascoltar le Confessioni della Quaresima, ne quelle fra l'anno de Parocchiani d'vn'altra Parocchia del medesimo Vescouato, saluo se'l Papa, o, il suo Penitentiero, o il Vescouo, o il suo Vicario Generale, non gli desse licentia generale di farlo, come dicono il Nauarro, d Angelo, & il Cordoua, & cosi concede gran Priuilegio la Bolla, poiche, per virtù di essa si può eleggere qual si voglia Confessore Secolare, o Regolare, de gli approuati dall'Ordinario: o sia l'approuatiõ limitata, per la sua Parocchia, se fosse Curato, o sia per la Confessione di Quaresima, o per le Cõfessioni fra l'anno: quanto più, che non è necessario ogni volta, che i Papi concedano alcuna cosa nelle loro Bolle, o Giubilei, principalmente, quando concedono con quei molte cose sempre sia Priuilegio, o Gratia oltra, o contra la Ragion Commune, perche molte volte, come nota il Nauarro, concedono quel, che la Ragion Commune haueua concesso, &

a Reuocati effi. Vide in Bulla Clem. VIII. in fine.

b Habetur in compend. tit. ab absolutio generaliter quo ad fratres 1. §. 2.

c Sylu. tit. Conf. 1. q. 5. in fin. Soto in 4. d. 13. q. 4. art. 2. & 3. Palac. in 4. d. 1. disput. 7. Med. de confes. fol. 90. & 92. Collector. tit. ab absol. quo ad seculares.

d Nau. in Sũ. c. 4. num. 1. & colligitur ex traditis ab Angelo in Sum. 5. cõfes. 3. §. 30. 31. 32. & 34. tradit Cord. in Sũ. q. 42. in sup. ad 2. dubium. Nau. in Sum. c. 21. Syluester ff. priuil. nu. 4.

questo per maggiore dichiaratione della volonta, che hanno, che la detta Legge Commune, si osserui. Et perciò Eugenio IV. come nota il Nauarro, concesse, che gli officiali ne' loro esercitij, & i contadini arrando, ò sieno ricchi, ò poueri, non sieno obligati a digiunare, & che i Confessori non mettano a essi scropolo di peccato mortale, anzi gli debbano consigliare, che si occupassero in dare Elemosine, & in fare altre opere pie; laqual concessione è conforme a la Ragion Commune. come dicono Rosella, e & Siluestro. Perciò non douiamo dire, che quiui concede sua Santità alcuna cosa contra, o più della Ragion Commune: anzi, che dichiara la sua volontà, dicendo, che circa questo dell'eleggersi Confessore, si osserui la Ragion Commune del Concilio Tridentino, il qual vuole, che sia approuato. Et secondo l Hostiense, f il Priuilegio, che concede quello, che da la Ragion Commune, non lascia perciò d'essere gran vtile, per alcune cause. La prima; perche più si suol temere quello, che specialmente si prohibisce, che quel, che si vieta in Generale. Il secondo: perche molti sanno tali Priuilegi nō sapendo la Ragion Commune. Il terzo: perche quando si osserua la Ragion Commune, si suole innouar per Priuilegi, & singolari concessioni.

e Rosel. s. ieiunium, §. 3. Sylu. s. ieiunium, §

f Host. quem sequitur. Sylu. tit. prim. leg. 4. 21. diffic quamquā

Et da questo si comprende, che quando sua Santità in questa Bolla dice, nel Paragrafo sesto, che con licentia d'ambedue i Medici, Spirituale, & Corporale, possa vno mangiare carne in qual si voglia tempo prohibito dalla Chiesa, non è necessario dire, che, circa quello si conceda alcun Priuilegio, se bene di sopra dicemmo, che si concedeua, poiche molte volte nelle loro concessioni i Sommi Pontefici non danno facoltà, o fanno gratia di più, o contra la Ragion Commune, ma solamente dichiarano il Diritto, & esplicano la loro volontà, che si osserui particolarmente in questa Bolla, nella qual si concede tanto oltra, & contra la Ragion Cōmune, per ciò sua Santità non è molto, che in alcune cose, nelle quali vi può essere occasione di peccati, & scandali di irreuerentia del Culto Diuino, & di mala amministratione del Sacramento della Penitentia, si misuri, & regoli con la Ragion Commune. Et per regolarsi con esso; non da licentia che māgino carni nei giorni prohibiti, se non è con la licentia d'ambi i Medici Spirituale, & Corporale. Et si misura ancora, col medesimo Diritto, concedendo, che s'eleggano Confessore, che gli possa assoluere per virtù della Bolla; ma aggiunge, che sia approuato dall'Ordinario, come ancora comanda la Ragion Commune. Et quando ancora in questa Bolla, da licentia, acciò che ne

gli

gli Oratori particolari possano far dire Messa, in tempo di Interdetto; si regola con la medesima Ragion Commune aggiungendo, che però sieno segnati, & visitati dall'Ordinario; & mentre ascoltano gli Officij Diuini, facciano oratione per la vnion de' Principi Christiani, & Vittoria contra gl'Infedeli: il che è conforme à quanto si ordina nel Concilio di Trento. g

g Conc Trid. in decr. de observ. & euit. in celebratio. Missæ.

Vn'altro argomento si suol fare, & si raccoglie dalla dottrina, che adduce l'Hostiense, *b* dicendo, che doue si troua difficoltà di diuerse opinioni, & pareri sempre si deue giudicar conforme al parere ch'è più humano, & che si accosta all'equità. Et s'vna opinione si accostasse al rigore scritto, & l'altra all'equità & fauore: la più fauoreuole deue esser preferita, come dicono molte Leggi, & Decreti della Ragion Canonica, & ciò trattano i Dottori dell'vna, & l'altra Ragione: & quella si chiamerà più benigna, che più fauorisce la libertà: & quell'anco rasche assolue, sarà più benigna che quella, che lega. Perche a questo argomento rispondo col Cordoua, *i* che quello, che dice l'Hostiense, procede nel foro esteriore, & in quanto alla persona del Giudice, ch'ha da giudicare, perche in questo foro deue seguire il Giudice l'opinion più fauoreuole & appoggiata a misericordia, ma non procede nel foro interiore alla conscientia almeno in quanto al penitente, che si confessa, perche in questo caso, non deue essere preferita la più fauoreuole, quando fusse più larga, & meno sicura, perche nel foro interiore, non vi essendo pericolo di mortale, & non sempre s'ha da seguire per necessità l'opinione più sicura, perche basta, che si segua la probabile; ma sempre si deue consigliar il più sicuro, & al pero, per coloro, che vogliono, & procurano più libertà, che sicurezza di coscientia, & che vogliano hauere Pace, con lo Spirito, senza combattere, & far guerra alla Carne, & al sangue. Et vorrei, che si notasse bene la risolutione di questo dubbio, perche seruirà per intelligentia delle Clausule, che portano i Giubilei, & i Priuilegi, che al presente si sogliono concedere, cioè, che possano eleggersi vn Confessore approuato dall'Ordinario. Et così serue molto questa risolutione, ne i Regni ancora, doue non vi fusse la Bolla.

b Host. extra de reg. spirit. c. si vir. c. fin. de transactio nib. leg. beni genius vbi Dd Chores. ff. de legib. c. 1. de rerū permut. libr. 6. tradit Cin. in l. 2. C. de legib. cap. de cogna. spi. Lodio. de regul. iur.

DVBBIO III.

6 Si dubita il terzo, circa delle dette parole: S'una persona per virtù di questa Bolla, si possa confessare con vn Sacerdote Confessore approuato in vn'altro differente Vescouato, dandogli per questo licentia il suo Curato. Rispondo, che dopò il

i Cord. in suo quæstionario lib. de ignorantia, q. 3.

Concilio Tridentino; non ha il Curato autorità di dare licentia al suo Parocchiano da confessarsi da Confessore, ch'egli voglia, perch'è necessario, che si elegga da gli approuati dal suo Ordinario: Però, se bē ha la Bolla, nō può tal persona eleggersi altro Confessore; perche come ho detto nel dubbio passato, vuol sua Santità in questa Bolla, che si osserui in questo, quanto è stato diffinito nel Concilio di Trento. Questa dottrina si raccoglie da quel che adduce Palatios, k ilche io limiterei in caso, che il Vescouo vedesse, che i loro Curati desseno simili licentie, & ciò dissimulassero, come si raccoglie dalla dottrina, che adduce il Nauarro *l* in molti luoghi.

k Palac. in 1. dist. in disp. 6 co. 1.

l Nauar. in c. de penit. d. 5. 6. nu. 97. c. pla cuit. Idē in Sum. c. 17. nu. 235.

Dal detto s'inferisce, che nē anco il Curato si può leggere Confessore, che il confessi, se non sia de gli approuati dal suo Vescouo, & questo, se bene hauessero la Bolla Nota, che il sopradetto s'intende de i Confessori Secolari; perche i Regolari de gli Ordini Mendicanti, & di quelli, che partecipano de' loro Priuilegi, possono confessar tutti i Fedeli, che vanno à confessarsi con loro, ancorche fossero d'altri Vescouati, doue non fossero approuati, & venissero solamente per questo effetto, come consta nel Compendio, *m* & dice il Cordoua nella sua Somma.

m Habetur in comp. tit. absoluto quoad seculares, §. 16. & 17. Cord. i Sum. q. 10. in responsi. ad 1. dub.

DVBBIO IV.

7 Si dubita il quarto: S'vn Curato posa confessare i suoi Parocchiani, se ben non hauessero Bolla trouandogli fuori del suo Vescouato. Rispondo di sì: perche la Ragion Commune il concede, come dice Siluestro, *n* & lo istesso s'ha da dire del Confessore Regolare approuato dall'Ordinario, il qual può confessare i Parocchiani di quell'Ordinario, in qual si voglia luogo, che gli trouasser se ben non fosse in esso approuato: così tengono Soto; *o* & Angles, contra Siluestro. Et è stato conceso da Sisto IV. à i Confessori della nostra sacra Religione, come appare nel Compendio *p* de i Priuilegi, laqual concessione serue per maggior certezza. Perche questo era già stato conceso implicitamente nella Clementina *Dudum de sepulturis*. Doue si concede à i Confessori Regolari tutta la autorità ordinaria, c'hanno i Curati, così dentro, come fuori de' loro Vescouati, come ogni uno sà communemente, come dicemo nel principio di questo Paragrafo.

n Sylvest. tit. Confessor 1. §. 4. & tit. confessor. 2. §. 4.

o Soto in 4. dist. 18. q. 4. art. 2. Angles in Sūma q. de confessor. art. 8. dub. 4.

p Haber in comp. tit. absol. quoad seculares, §. 11.

DVBBIO V.

8 Si dubita il quinto: Se vno, che fusse approuato dall'Ordinario per Confessare in vna Parocchia, posa essere eletto, per virtù di questa Bolla, da qual si voglia persona di quel Vescouato,

Digitized by Google

to, doue è approuato, acciò che il confessi. Rispondo, di sì, perche questo tale, è approuato dall'Ordinario, & altro non ricerca questa Bolla, & la Legge non distinguendo ella, nè anco noi debbiamo distinguere, & così, colui che sarà approuato dal Vicario di Madrid, può per virtù di questa Bolla confessare in tutto l'Arciuescouato di Toledo, se ben il detto Vicario nō l'approuasse, se non per confessare solo in vn certo distretto, conforme alla commissione, c'ha dall'Arciuescouo, laquale opinione tengo per sicura, quando il detto Confessore fosse approuato per vna Parocchia, doue fosse gente di traffichi, & negotij, come in Madrid o in Toledo. Ma la tengo per scropolosa, quando fosse approuato solamente per confessare in vna Villa, doue non è bisogno di tanta scientia. Questo si racconglie da quel, che adduce Gutierrez. *q*

q Gutier. in qq. canon. c. 2^m. num. 18. & 19.

DVBBIO VI.

2 Si dubita il sesto. Se i Religiosi volendo cōfessarsi per virtù di questa Bolla; sia necessario, che si confessino da Confessori approuati dall'Ordinario, ch'è il Vescouo, o se basta, che si confessino da Confessori approuati da' loro Prelati, per ascoltare le Confessioni de Frati solamente. A questo rispondo. Che intendendo questa parola, ORDINARIO, assolutamente per l'Ordinario del Parocchiano; la risposta di questo dubbio, è chiaro, cioè, che basta, che i detti Religiosi si confedino i Confessori approuati da loro Prelati, per ascoltare le Confessioni de' Frati, perche sono i loro Ordinarij, & hanno, per assoluergli, de' peccati, & Censure, & dispensare & commutare, i Voti, Giurisdittion Ordinaria, il che si proua, perche la Giurisditione, che scaturisse dalla commissiom perpetua, concessa dal Papa, o dal Principe, che non riconosce Superiore, è ordinaria, come dicono communemente i Dottori, dell'vna, & l'altra Legge. Et come la commissione concessa a i Generali, Commissari generali, a i Prouinciali, & Commissarij prouinciali per l'effetto sopradetto: sia perpetua, & concessa dal Papa, che non ricognosce Superiore; segue, che sia ordinaria, & segue, ancora, che essi sono Prelati ordinarij de' loro Stati. Ma questa parola ORDINARIO, si piglia in questo luogo, nel suo più principal significato, come s'intendono tutte le parole dubbiose, pigliate assolutamente, & perciò s'intende, per il Vescouo. Et non obstante questo, dico, che i Religiosi si possono confessare con i Confessori approuati da i loro Prelati, & essere assoluti da loro, per virtù della Bolla, se gli vale. Ilche si proua per due ragioni. La prima, perche queste parole. De gli approuati,

Ita tenet gl. & ibi Bart. in l. plura, ff. de proc. alia gl. fat. in c. fi. de offi. ordi. quam dicit vnicam Bart. in l. 1. §. si plures, ff. de exer. actione, in 1. col. tenuerunt DD. Salman. prout dicitur in sup. priuileg. Apostolico in 2. impress. in dubijs quibusdam, ibi determinatis, 1. dub.

uati dall'Ordinario; sono state messe nelle Bolle, doppo il Concilio / Tridentino, & s'hanno da intendere, & esplicare conforme alla vera intelligẽtia del detto Concilio, nel quale, se ben si comanda, che niun Confessore Secolare, o Regolare ascolti le Confessioni d'altri, se ben fossero Sacerdoti, se non saranno approuati dall'Ordinario; questo si deue intendere de i Sacerdoti soggetti a i Vescoui, & non de' Religiosi, che non hanno questa soggettione, come dicono Nauarro, *t* & Angles, si dirà appresso nell'ottauo dubbio, perche basta, che questi tali si confessino da approuati da i loro Prelati. La seconda ragione, è, perche questa Bolla non sospende le gratie concesse a i Superiori de gli Ordini Mendicanti in quanto a i loro Fratri, & è cosa certa, che vno de i Priuilegi, che gli ha concesso la Sede Apostolica, è, che possano assoluere i loro Frati da qual si voglia Censura, & peccati riseruati alla Sede Apostolica, & dispẽsar con loro in certi casi, come si dirà appresso in questo Paragrafo, & possono commettere questa auttorità, a cui vogliono. Dal detto inferisco, che per virtù della Bolla, si possa confessare vn Religioso, con vn'altro Religioso Confessore solamente de' Frati, se bene fusse di differente Religione, & non basta, che sia Sacerdote semplice; perche se bene il Concilio Tridentino non leua la Consuetudine antica, c'haueuano di confessare i Regolari, con Sacerdoti non approuati dal Vescouo, conforme al quale s'ha da regolare la Clausula della nostra Bolla, come ho detto di sopra; non da licentia, acciò che si confessino, con coloro, che non l'hauessero per confessare Frati, perche gli Statuti delle Religioni, & l'vso è contrario, ne mai perche sua Santità deroghi a gli Statuti particolari, nella riuocatione generale, come si raccoglie dalla Legge. *u* Io sò bene, che Henriquez *x* tiene il contrario, il qual seguono i Dotti della Compagnia di Giesù. Ma il medesimo Henriquez *y* in vn'altra parte tiene contra la sua medesima opinione. Io veramente insin'al presente considerando bene i miei fondamenti, nõ mi voglio partir dalla mia.

f Conc. Trid. sess. 23. c.15. de reform.

t Nauarr. in Man. lat. c.4. num.2. Angles in sum. q. de confes. artic. 8. diff.2. dub.4.

u C. si quãdo de rescript. facit.c.2. de cons. filii.in 6. facit. & tit. 12. & latius in l. 3. tit.14.lib.4. Recop.

x Henriquez lib.3. de pen. c.6.num.fine.

y Idem Henriquez vbi supra c.13.

DVBBIO VII.

10 Si dubita il settimo. Se i Religiosi per virtù di questa Bolla possano eleggere qual si voglia Confessore de gli approuati dal Vescouo, ò dal loro Prelato, & se tal Confessore gli possa assoluere da i peccati riseruati da i Superiori.

11 Per intelligentia di quel, che s'ha da dire in risposta, & risolutione di questi punti, si deue notare. Primo, che la Giurisditione, c'hanno i Generali, & Vicari generali, Commissari gene-

Digitized by Google

nerali, Prouinciali, & Commissarij Prouinciali delle Religioni, è paragonata alla Giurisditione de i Vescoui. Et si come i Vescoui posono riseruar casi, & assoluergli, & dar l'autorità, acciò che altri gli posano assoluere, cosi posono fare i detti Prelati, ne i loro distretti. Et se nelle Religioni vi sieno Casi riseruati, quali essi sieno, sono manifesti a i Religiosi.

12 Il secondo si deue notare, che la Giurisdittione, & autorità, c'hanno i Guardiani, è paragonata all'autorità, che il Diritto concede a i Curati, & si come il Curato non può riseruar casi, nè assoluer quelli, che riseruano per se i loro Vescoui, cosi il Guardiano non può riseruar Casi, come si terminò, & comandò con l'autorità Apostolica, nel Capitolo Generale della nostra sacra Religione, celebrato in Assisi l'anno 1526. Nè può assoluer de i essi, senza licentia de i loro Superiori. La quale già si gli concede nella Patente della Guardiania, come diremo appresso.

Presuppoſto prima questo; Dirò quel, che vi è secondo la Ragion Commune, & secondo i Priuilegij delle Religioni, particolarmente delle mendicanti, & ancora delle non Mendicanti, già, che tutte participano de i Priuilegi, & subito tratterò quel, che conforme alla Bolla, s'ha da tenere. Et perdonimi il Lettore, se in questo io son prolisso, perche la varietà delle opinioni lo ricerca.

13 Circa il primo punto, Rispondo, primo. Che secondo la Ragion Commune il Religioso non si può confessare, se non da quel, che sia suo Curato, ch'è il suo Prelato, o dà Confessori deputati da lui. Perciò, i Religiosi d'vn'Ordine, senza la licètia dimandata, & ottenuta da i loro Prelati, non si posono confessare, da' Sacerdoti d'altro ordine, se bene fossero Confessori de i Secolari approuati dall'Ordinario, & la ragione è; perche il Vescouo, non ha giurisdittione circa ciò sopra i Religiosi, & però non la può communicare, perche niuno dà quel, che non ha: Il che consta da quel, ch'è stato diffinito nel Concilio Lateranense. Dal detto ne segue, che posano i Religiosi con licentia de i loro Prelati, confessarsi da' Frati d'vn'altra Religione, Confessori solamente de i Frati. Perche i detti Prelati hanno Giurisdition ordinaria, quasi Episcopale, sopra di loro; la qual posono communicare a qual si voglia Sacerdote idoneo, secondo la Ragione, & Statuti della loro Religione.

z Inter cuncta.

Nè cõtra il detto osta il Concilio Tridentino, a doue si comanda, che niun Confessore, se ben Regolare, ascolti le Confessioni de i Secolari, se ben fossero Sacerdoti, se non sarà approuato dal Vescouo. Perche il detto Concilio s'ha da intendere de'

a Conc. Trid. sess. 23. c. 15. de reformat.

de' Sacerdoti soggetti a i Vescoui, & non de i Regolari, che sono essenti, come nota Angles.

b Angles in Sum. q. de cõfessari. 8. dific. 2. dub. 4. Nau. in Man. c. 4. num. 2. c. cum cessationem, de appellat.

b Et il Nauarro da la ragione di questa differentia, perche i Sacerdoti secolari sono ordinariamente più distratti, & negligenti in guardare per le loro anime, che i Sacerdoti Regolari, & fanno trafichi, & negotij, iquali ricercano Confessorij sufficienti in scientia, & vita, laqual ragione cessa ne i Religiosi, che ordinariamẽte sono separati da queste cose, & come in loro cessa la ragion della Legge, cessa ancora la medesima Legge, & tutto quel, che è stato per essa disposto.

Si deue notare circa di questo, che vn per volersi confessare da chi non è secondo la Legge, o Consuetudine tolerata, suo Confessore (come non è quello, approuato in vn Vescouato, di quelli d'vn'altro, & differente Vescouato, & il Frate Confessore de' Frati d'vn'ordine de i Religiosi d'vn'altro ordine) è necessaria la licentia espressa, & non basta la presunta, come si vede nel detto Concilio Lateranense, doue si dice, ch'è necessario, che prima si dimandi al suo Prelato, & che gli la conceda,

c Angles vbi supra contra Syluest. §. confess.

come nota Angles c contra Siluestro, il qual diceua, che bastaua la presunta. Laqual opinione io l'intenderei, in caso, che il Frate per vna obliuione naturale lasciasse di dimandare la detta licentia, hauendo proposito di dimandarla; perche in questo caso pare, che basterebbe la presunta. Et nota, che dice Angles, che quando il Frate si trouasse senza licentia del suo Prelato, per confessarsi da qual si voglia, & senza scandalo, non potria lasciare di dir Messa, o communicarsi, che la dica, o communichi senza confessarsi, con la sola contritione, & la ragione di questo, secondo il mio parere, è, perche se bene il Concilio Tridentino dice, che non essendo altramente deue precedere la Confessione Sacramentale auanti la Communione; ciò s'intende, essendoui copia di Confessore, come dice il medesimo Concilio: d & al detto Religioso manca Confessore idoneo, secondo la Legge. Et il medesimo si raccoglie da quel, che in casi simili adduce il Nauarro. e

d Conc. Trident. sess. 13. c. 7.

e Nauar. in Manu. cap. 7. num. 6. idem ca. 21. nu. 49.

14 Ma dubito, se possa il Guardiano dar licentia al suo suddito per confessarsi, essendo fuori del Conuento, da qual si voglia Confessore, che trouasse, di materia di peccato mortale, & se sia necessaria commissione particolare del suo Prouinciale? Pare, che non possa dare la detta licentia, senza particolar commissione di questo. Perche i Guardiani sono paragonati a i Curati, & i Curati secondo habbiamo detto di sopra, non possono per cagion del loro officio, doppo del Concilio di Trento, dar licentia; ma per forza s'hanno da confessare i suoi Parocchiani

Digitized by Google

chiani da gli approuati da i loro Ordinarij, le qualche Priuilegio non gli libera da quest'obligo, & cosi pare, che i Guardiani per rispetto del loro officio, non possano dare la detta licentia: ma necessariamente s'hanno da confessare i loro sudditi da' Sacerdoti dell'Ordine. Ma rispondo, che può dare la detta licentia si, perche la cagione, per cui i Curati, doppo del Concilio di Trento, non la possono dare, è perche il Concilio comanda, che niuno Secolare si possa confessare se non da chi è approuato dall'Ordinario, la qual cagione cessa ne i Regolari esenti, come di sopra è stato dichiarato. Et tengono ancora i Guardiani per gli loro sudditi l'autorità, c'haueuano i Curati innanzi del detto Concilio. Et è certo, che poteuano tali dare licentia a i loro Parocchiani per potersi confessare da altri, che non fossero approuati dall'Ordinario, come dice Angelo, *f* & Siluestro. Secondo, perche Leõ X. *g* ciò concesse a i Frati dell'ordine de' Predicatori, & Clemente VII. ai Frati Minori, dicendo, che i detti Frati andando in viaggio, non hauendo Confessori del loro ordine, si possano confessare, da Cõfessori d'altro ordine, o da Sacerdoti Secolari, & cosi fu dichiarato ne gli ordini generali della nostra sacra Religione, fatti in Toledo.

15 Nè a i detti Religiosi, acciò che si possano liberalmente cõfessare da Confessori d'altri ordini, fauorisce il Priuilegio, che hanno i Frati Mendicanti, approuati dall'Ordinario, acciò che possano ascoltare le Confessioni di tutti i Fedeli, che verranno a confessarsi da loro, perche se bene i Religiosi sono del numero de' Fedeli, sono Fedeli Religiosi, i quali sua Santità vuole, che conforme alla professione, & vita siano legati all'osseruantia Regolare nè mai sua Santità in vna concessione generale, pare, che deroghi dà gli Statuti particolari, che non fa, particolarmente quelli delle Religioni, la cui osseruantia procura veramente, & desidera, come dice Armilla. *h*

Conuien hora, che trattiamo quel, che secondo la Ragion, & Priuilegi delle Religioni, hãno da guardar i Religiosi, volẽdosi confessare de i casi riseruati.

Per vna perfetta intelligentia di questo punto, il primo, che s'ha da notare, è, che secondo la Ragione, & i nostri Priuilegi; niun Religioso può nella Religione, o fuori di essa assoluersi de i casi riseruati, se non da' loro Prelati, o da coloro, c'hanno la autorità. Et quelli c'hanno autorità per questo, sono i Generali, & i Commissarij generali, e nelle loro famiglie i Prouinciali, in tanto, che se bene morissero ne i loro officij l'autorità già commessa a qualche Religioso per gli casi riseruati, ha l'istessa forza, *actiue, et passiue*, fin tan-

f Angel. tit. confess. 4. & Sylu. tit. cõf. 11. num. 3.

g Habet in Sum. cõc. 31. Habet in Mare mag. conf. 1. num. 16. in 2. tract. refertur, in ordinationibus Tolet. fol. 19.

h Armilla in Sum. § absol. num. 18.

tanto, che vi sieno altri Prelati, com'è stato terminato in alcuni Capitoli i Generali della nostra Religione.

i Habetur in Const. Barchin. 6. c. & in Ordinat. Tolet. 5. della casi referuati tradit ferenda confessentia, q. 26.

Secondo, s'ha da notare. Che per assicurare le coscientie de i Frati, nella nostra sacra Religione è stato terminato, & ordinato, che i Prouinciali nelle patenti delle Guardianie commettano la loro autorità a i Guardiani, & nella loro assentia a i loro Vicarij: & la medesima autorità commandano, che si conceda a i Confessori delle Monache, per le loro Monache. Et nota, che è necessario, che si guardino molto bene le patenti delle Guardianie, perche non hanno più autorità i loro Vicarij, come no ta il Cordoua. l

k Habetur in compend. priuil. tit. ab. ol. extraord. quo ad fratres, quæ per omnes. §. tradit. Cord. super reg. Patris nostri Francisci c. 7. q. 2.

Terzo, si deue notare. Che Pio V. in vn *Motu proprio*, nel qual comanda, che i Frati de' Predicatori, non vsino della Bolla della Crociata, in quanto all'Articolo di eleggere Confessore, & assoluersi de i casi riseruati. Aggiunge: *Essent tamen Prælati in vsu huiusmodi potestatis, se cum subditis benignos, & faciles exhibeant præcipientes, & mandantes.* Le qual parole si debbono molto notare, perche gli obliga a ciò, poiche, dice, *præcipientes*, cõforme alla dottrina della Clementina *m Exiui*, §. *cum autem*. La qual segue il Nauarro con la Commune.

l Cordu. vbi supra, hæc Bulla habetur, in fine huius Tractatus.

m Clem. Exiui, §. cum autem de verb. signific. tradit Nau. no. 32. nu. 51. de indul.

16. Il quarto, si deue molto notare. Che i Guardiani, & molto meno i loro Vicarij, non posso-

no commettere la detta autorità attiua ad altri Frati Confessori dell'ordine, se a loro non lo concedesse il Prouinciale nelle loro Patenti, come dice il Collettore, n la qual opinione segue il Cordoua, il quale auuertisce, che al presente, ordinariamente si concede a i Guardiani l'autorità per commettere ad altri, que sta potestà. Et cosi auuertisco, che nelle patenti delle Guardianie, si dia espressamente questa facoltà. Ma Dubito, & primo, non concedendosi espressamente se pare, che si cõceda, pare di sì: Perche la Clausula, che si suol mettere in qualche istrumento, se ben si lascia di mettersi, pare esserui posta, conforme a quel, che dicono i Dottori Communemente; ma il più sicuro sarà, che la detta Clausula si metta. Secondo Dubito, se hauendo i Guardiani l'autorità per commetterla ad altri, che possano assoluere, & gl'istessi Guardiani esser assoluti da i casi riseruati, la possono concedere generalmente tutte le volte, che vi fosse necessità? Rispondo, di nò. Ma solamente eglino la possono concedere, & i loro Vicarij, nella loro assentia, le volte, che a essi sarà dimandata in particolare, cosi tiene il Cordoua; Perche il Commissario particolare, che ha facoltà per commettere la sua autorità, solamente la può concedere in caso particolare, & non vniuersalmente, & questa è l'intentione de i

n Collector. tit. ab sol. Habetur in Compendio tit. ab sol. ordinaria quoad fratres in fin. Cordu. super regulas, vbi supra, & in addit. ad Cõpen. tit. ab sol. ordinaria quoad fratres, not. quoad dubiũ 1. fin. de fideiuss. tradit Couar. lib. 1. Variar. c. 15. num. 9.

o Cordu. super regulam, c. 7. q. 2.

Pro-

Digitized by Google

Prouinciali, quando danno la detta facoltà.

17 Il terzo, Dubito. Se l'autorità, che nelle patenti delle Guardianie si concede a i Guardiani, acciò che possano essere assoluti, pare concedersi ancora a i loro Vicarij? Rispondo di nò: Perche questa, come ho già detto, non è loro concessa, come a Guardiani, ma come a persone singolari. Et quel, che si dà a i Vicarij in assentia de i Guardiani, è quel, che si concede, in quanto a i Guardiani. Dal detto inferisco, che se a i Guardiani è concesso la licentia per suddelegare *attiue*, non ih quanto a Guardiani, ma in quanto a persone di particolar confidenza; ileche si raccoglierà, perche il Prouinciale non dà a tutti questa licentia, non possono i Vicarij nella loro assetia suddelegare. Nel sopradetto si dourebbe hauer grãde auuertẽza, perche s'vsa, che i Guardiani commettono la loro autorità a coloro, che la dimandano, senza considerar, se a loro è stata concessa facoltà per poter suddelegare, & i Vicarij negano la detta licentia, come io l'ho veduto, non considerando, se i Guardiani, come Guardiani habbiano la detta autorità, perche in questo caso possono suddelegare, o se a essi sia concessa, come a persona singolare, perche in questo caso giustamente la negano.

18 Dubito, il quarto. Se hanno i Guardiani, & nella loro assentia i loro Vicarij la facoltà sopradetta per gli albergatori, che vengono alle loro case, o stese nel confine, & distretto loro? Rispondo di sì. Come si terminò in vn Capitolo Generale della nostra sacra Religione, celebrato in Assisi, che allega il Cordoua. *p*

p Cord. vbi supra refert. Turrian. cõpen. tract. 6. ord. rarit. quoad fructs. §. 7.

19 Dubito, il quinto. Se si deue dire il medesimo delle Cẽsure? Rispondo, che senza veruna sorte di dubbio, possono i Ministri, loro Vicarij, Commissarij, & Custodi, assoluere di esse gli albergatori, come concesse Clemente IV. & la medesima autorità hanno i Guardiani, per communicatione d'vn Priuilegio concesso a i Predicatori, & l'istessa hanno i Vicarij nella loro assentia, conforme a quanto s'è detto, & l'allega Cordoua.

20 Il quinto, si deue notare; Che i Ministri Prouinciali, & i loro Commissarij possono essere assoluti da qual si voglia Sacerdote del Ordine, da i Casi riseruati, & dalle Censure, & i Custodi possono essere assoluti solamente dalle Censure ne i loro luoghi, & non de' Casi riseruati, se non hanno licentia da i loro Prouinciali. Et il medesimo s'ha da dire de i Guardiani, & in loro assentia de' loro Vicarij, per cagione del detto Priuilegio de i Priori de' Predicatori, come dice il Cordoua *q* contra il Collettore.

q Cordu. vbi supra.

21 Il sesto, si deue notare. Che considerando la Regola del nostro

ſtro padre San Franceſco, dicono alcuni huomini detti, che niſſuno Prelato della noſtra ſacra Religione può dare licentia acciochè i loro frati s'aſſoluano fuori dell'Ordine, de i caſi riſeruati, perche la detta Regola dice: *Se qualche Frate mortalmente peccaſſe in quei peccati, per gli quali habbia da ricorrere a i Miniſtri Prouinciali, vada alla ſua preſentia*, &c. & ſoggiunge. *Et ſe il Miniſtro non foſſe Sacerdote gli faccia dare la penitentia d'altri Sacerdoti dell'Ordine.* Et ſe bene il Cordoua [r] tiene iui, che la Regola non obliga in queſto i Miniſtri Prouinciali, ma confeſſano bene, che le Conſtitutioni Papali gli forzano in ciò, lequali generalmente prohibiſcono, che niù Frate ſi confeſſi, ſe non da' Religioſi dell'Ordine, & circa a i Frati Minori. Coſi fu ordinato, & comandò Bonifacio VIII. come ſi dice nel cap. 6. dell'ordinationi [s] di Barcellona. & il medeſimo ordinò Clemente IV. nè v'è Prelato, che conceda la ſua autorità ſuori dell'Ordine, per ſimili caſi, principalmente, acciochè ſi confeſſaſſero da Sacerdoti Secolari, & la Conſuetudine buona, & riceuuta da tutti ha forza di Legge, quando ſia di coſa honeſta, & neceſſaria, & la proua il Legislatore tacita, o eſpreſſamente, come doppo Soto, [t] l'adduce il Medina. Et queſta Conſuetudine ha tutte queſte particolarità; perciò ſono obligati i Prelati a guardarla, oltre che v'è la Legge eſpreſſa, che il comanda, come ho detto. Ma auuertiſco, che per l'aſſolutione, & diſpenſatione delle Cenſure, può il Prelato commettere la ſua autorità fuori del Ordine, come chiaramente dice il Cordoua. [u]

22 Il ſettimò. Si deue notare. Che colui, c'haueſſe l'autorità *aſſunse*, per aſſoluere da i peccati riſeruati, ſe ſarà del Generale, può aſſoluere d'eſſi, tutti i Frati dell'Ordine, perche tutti ſono ſuoi ſudditi. Se foſſe del Commiſſario generale, può aſſoluere tutti quelli della ſua famiglia. Se foſſe del Prouinciale, tutti quelli della ſua Prouincia, che ſono ſuoi ſudditi, & gli albergatori, che vengono in eſſa. Ma colui, c'haurà l'autorità *paſſiue* per eſſere aſſoluto de' detti Caſi, può confeſſarſi, & aſſoluerſi d'eſſi da qual ſi voglia Confeſſore de' Frati dell'Ordine, nõ ſolamente quando foſſe l'autorità dal Generale; ma ancora quando foſſe conceſſa dal Miniſtro Prouinciale, o dal ſuo Guardiano, in caſo, che la poſſa dare; Perche è Conſuetudine, particolarmente nella noſtra ſacra Religione, approuata in Capitoli Generali, & non reprouata, anzi ammeſſa da molti Sõmi Pontefici, [x] che i Frati di eſſa, ſi poſſano confeſſare di materia di peccato mortale da qual ſi voglia Frate dell'Ordine, ſenza che dimandino licentia a i loro Prelati: perciò che hauendo

[r] Cordu. vbi ſupra d.c.7. 29.3.

[s] Habetur in Compẽd. tit. abſol. ordinar. quoad fratres, §.5.3.

[t] Soto l.1. de iuſt. & iur. q. 7. art. 2. Medin. ſ. 2. q. 97. art. 7.

[u] Cordu. vbi ſupra.

[x] Habetur extemente Bonifacij VIII. in c 6. Conſtit. generalis Barchinonem.

Digitized by Google

do l'autorità *passiue*, per essere assoluti da i peccati riseruati, possono i detti Frati confessarsi d'essi con qual si voglia Sacerdote dell'Ordine, essendo Confessor de' Frati, perche tutti non sono Confessori idonei, per tutti i Frati dell'Ordine. È vero, che in alcune Prouincie vsano i Frati albergatori dimandare licentia a i Prelati, per confessarsi, la qual Consuetudine, ancor che non sia necessaria, è lodeuole, & santa. Tutto il sopradetto, si deue molto notare, perche secondo la Ragione, si douerebbe dire il contrario, perche come la dignità del Ministro Prouinciale si paragona all'Episcopale; le Prouincie ancora si paragonano a i Vescouati. Perciochè si come quei d'vn Vescouato, non si possono confessare di materia di peccato mortale da' Sacerdoti approuati dall'Ordinario d'vn'altro Vescouato, per ascoltare le Confessioni de' Secolari, se non v'è Priuilegio in contrario: così pare, che i Frati d'vna Prouincia, non si possano confessare da i Sacerdoti di vna altra Prouincia del medesimo Ordine.

Ho portato tutto questo così prolissamente, acciochè i Religiosi intendano quel, che secondo la Ragione, Consuetudine, & Priuilegij della sua Religione, sono obligati a guardare, & osseruare, particolarmente in negotio di tanta importantia, perche secondo, che dicono alcuni huomini dotti, questa Bolla non concede autorità a i detti Religiosi, che per virtù di essa, possano eleggere qual si voglia Confessore approuato dall'Ordinario, & accioche si possano assoluere da i Casi riseruati: Et perche in alcune Religioni, questo è stato già dichiarato, & acciò che ne i Regni doue non v'è questa Bolla, sappiano i Religiosi, quel, che conuiene a loro, & è necessario osseruare in vn negotio di tanta importantia.

23 Quanto al secondo punto, cioè, se i Frati senza licentia de i loro Prelati, possano per virtù della Bolla eleggersi Confessore a lor gusto, & essere assoluti de i casi riseruati.

Dico primo. Che i Frati, se ben sono de gli Ordini Mendicanti, possono pigliare questa Bolla, & goder di essa, come gli altri Fedeli, il che consta, perche nel Paragrafo quinto dice; Che i Monasterij de' Religiosi, & delle Religiose, se bene fossero de i Mendicanti, se per ogni dieci persone di tali Monasterij manderanno vn soldato, guadagnino Indulgentia Plenaria, & subito nel Paragrafo seguente dice la Bolla.

Item, concede sua Santità a tutti i sopradetti, & a coloro, che non andassero, ne mandassero, se de' loro beni liberalmente contribuiranno, &c. Dal che si raccoglie, che non solamente sua Santità da facoltà a i detti Religiosi,

acciò

acciò che mandino; ma ancora, che piglino la Bolla, dando due reali di Elemosina. Nondimeno s'ha da notare, c'hanno da dimandar la licentia a i loro Prelati, per il sopradetto, perche non vuol Sua Santità dissipare la osseruantia Regolare.

Il secondo dico. Che noi altri Frati di San Francesco della Regolare Osseruantia, a quali è prohibito per la nostra Regola, hauer denari, senza necessità presente, o eminente, possiamo procurargli per pigliare questa Bolla, osseruando nel resto le limitationi de i Sommi Pontefici, conforme alla nostra professione, come appresso si dirà nel Paragrafo 12 sopra quelle parole. *Et perciò che voi desti due reali d'argento.*

24 Dico il terzo. Che pigliando i sudditi la Bolla senza licentia de' loro Prelati, se bene è contra la Regolare Osseruantia, possono godere di tutto quello, che in essa si concede, che non sia contra la Regolare Osseruantia, come sono delle Indulgentie, che si guadagnino visitando gli Altari, & facendo altre opere pie, conforme all'intétion della Bolla. Questa opinione si raccoglie da quel, che dice S. Thomaso, y che il Paludano segue, & si proua: perche, non in ogni cosa sono i sudditi obligati ad obedire i loro Prelati, se non è nelle cose, che appartengono alla Regolar conuersatione, la quale obedientia è sufficiente per satisfare col suo obligo: & se in altre cose buone obediscono, questo è per via di perfettione, come doppo San Thomaso, z l'adduce il Nauarro.

y D. Tho. in addit. ad 3. p. q. 27. art 3. & in 4. d. 20. & ibi Palud. q. art. 3.

z D. Tho. 2. 2. q. 101. ar 5. & in Epist. ad Rom. c. 13. Nau. in Man. c. 12. num. 38.

Il quinto dico. Che in tempo di Sisto IV. d'Innocentio VIII. d'Alessandro VI. di Giulio II. di Leon X. & di Pio V. nõ poteuano i Religiosi de gli Ordini Mendicanti, godere della Bolla della Crociata senza la licentia de i loro Prelati, circa l'Indulto di eleggersi il Confessore, & assoluersi de i Casi reseruati, hauendo notitia delle Bolle, nelle quali questo si prohibiua, perche non l'hauendo, non gli obligano, come non obligano altre simili Bolle uaganti, che non se n'hà cognitione, conforme alla dottrina del Gaetano, a la quale segue il Medina, & il Cordoua. Et non ostãte non il Commissario generale della Crociata le dette concessioni, perche se le sospese sufficientemente, bene poteuano vsarle. Et nota, che se bene Pio IV. nelle Bolle, che concesse nel suo tempo, concedeua a i Frati Mendicanti, che pigliassero la Bolla senza licentia de' loro Prelati; il suo successore Pio V. nelle Bolle che concesse lasciò da parte que sta libertà, & il medesimo stile osseruò Gregorio XIII. Perciò che pare, che al presente resti in piede la Concessione de i Sommi Pontefici di sopra allegati. Il Collettor *b* del Cõpendio, trattando della concessione d'Innocentio

a Caiet. in Sũ. tit. 11. excom. post. c. 30. in fin. Corduba in Sum. q. 114.

b Collector in Compẽd. tit. absolutio ordinaria, quoad fratres, §. 16.

Digitized by Google

centio VIII. ch'è la medesima de gli altri Sommi Pontefici, dice, che la reuocation, che si contiene in essa, nō è perpetua, perche non si estende alle Bolle della Crociata da concedersi, perciò dice, che venendo vn'altra Crociata, è necessario procurare vn'altra simil concessione, se tal Crociata portasse sufficiente sù spensione, & così fù supplicato a Leon X. che si estendesse questa cōcessione alle Bolle da concedersi, & lo concesse, *Viuæ vocis oraculo*, solo nel foro della conscientia: & Pio V. lo concesse nell'vno, & nell'altro foro: come consta per vna sua Bolla, che si mette nel fine di questo Trattato: ma come tra vguale, & vguale l'auttorità è pari, nè Leon X. nè Pio V. poterono legare le mani a Gregorio XIII. & a Sisto V. per non poter riuocare, & suspendere le loro concessioni, però conuiene vedere, se la suspende Gregorio XIII. nella suspension, che fa in queste Bolle presenti. Alcuni dicono, che non la suspende, perche in questa suspension de' Priuilegij, dice sua Santità, che non suspende i concessi, a i Superiori de gli Ordini Mendicanti, in quanto a i loro Frati solamente; & così resta in sua forza il detto Priuilegio, per essere concesso a i detti Superiori, in quanto a i Frati.

Habetur ista cōcessio in app. 2. 2. par. cōcessio. 177.

Dal detto segue; pare che i detti Priuilegi habbiano la loro forza. Oltra del detto è venuto a notitia mia vna risposta de i Cardinali della Riforma, data in tempo di Gregorio XIII. fatta a richiesta di D. Giouanni di Ribera Arciuescouo di Valenza, & Patriarca d'Antiochia, scritta in vna Lettera, nella quale dimandaua a quei Signori Illustrissimi, che dichiarassero, se le Monache per virtù della Bolla della Crociata, poteuano confessarsi da altri confessori, oltre di quei, che Sua Signoria haueua assegnati, per ascoltare le loro Confessioni, al qual dubbio fù risposto in questa forma. *Congregatio Concilij censuit, quatenus gratia ex Bulla Cruciatæ pertinet ad moniales non posse vigore facultatis in eadem Bulla concessæ, alios confessarios præter eos, qui ad audiendos ipsorum monialium confessiones ab Ordinario approbati fuerint, eligere.* La qual risposta io vidi scritta nella supplica, & quanta autorità habbia, tutti il sanno, perche non rispondono quei Signori Illustrissimi cosa alcuna, che non la communichino con Sua Santità, & per ciò il Signor Arciuescouo con vn suo notaro comandò, le fosse intimata. Et non è certo da credere, che Sua Santità che tanto vuol, che si osserui il Concilio di Trēto, voglia altra cosa, perche per gran fauor, & gratia, & per prouedere alle conscientie delle Monache, commanda il Concilio di Trento, a i loro Prelati, che oltre de i Confessori ordinarij, concedano due, o tre vol-

te all'anno Confessori straordinarij, assegnati da i medesimi Prelati. Questo pare ad huomini dotti, & altri tengono il contrario, ilche si prattica nel Consiglio della Crociata. Chi vorrà vedere questo punto trattato, vegga il Collettore nel Compendio, & il Cordoua, & fra Gaspar Parasello. d

Sesto dico, che se bene a i Frati sia prohibito vsar della Bolla, in quanto al sopradetto senza licentia de' loro Prelati, per quel c'habbiamo allegato, non ardisco condannar coloro, che l'vsano, senza la detta licentia, & prima perche nel Consiglio della Crociata si prattica, che possano vsar la Bolla in quanto al sopradetto; & molti huomini dotti sono di questo parere. Secondo perche i Prelati, ne i loro Capitoli Prouinciali, & nelle Visite de' loro Conuenti, nol' notificano a i loro Frati. Ilche è necessario, acciò che gli obligh principalmente essendoui molte varietà di pareri, perche le Leggi reuocatorie de' Priuilegij, & gratie, non hanno forza veruna, innanzi che si publichino, non solo nella Prouincia, ma ne anco nella Diocesi, come dicono Soto, e & Medina, è come detta Concessione reuoca il Priuilegio a tutti i Fideli concesso in quella Bolla, che non s'intenda in quanto a i Frati, acciò che habbia valore; conuiene, & è necessario, che si publichi del modo sopradetto, ilche non si fa. Terzo. Perche i Prelati il veggono, & dissimulano, & pare che ciò consentano, ilche si proua perche par, che colui, che tace, consenta, come dice la Legge, f & di più si proua ancora, perche i peregrini, studenti, mercanti, & altri, che si trouano fuori delle case loro, & non possono facilmente ricorrere a i loro proprij Confessori, si possono confessare da' Curati delle Parocchie, doue si ritrouano, se bene sia la Confessione volontaria, & per sola diuotione, il che si fonda conforme a quel, che tengono alcuni Dottori nella licentia tacita, che pare, tenerla da' loro proprij Confessori, poiche veggono, che così fanno, & tacciono. Et il Padre Alcocer g nella sua Somma, crede, che questa Consuetudine hebbe la sua origine d'hauer nelle Religioni copia grande de Priuilegi, per consessar tutti coloro, che a i Confessori di esse ricorressero, & di molti Priuilegi, & Bolle, che vi sono per elleggere i Confessori, & la Cõsuetudine allarga, & accresce la Giurisdittione, & la dà ancora, a chi non l'haueße, come dice la Legge, h & di ciò ne tratta il Nauarro nella sua Somma. Così è nel nostro caso la Consuetudine tolerata, che hebbe origine dalle dette Bolle, che molti anni sono, si concedono; pare, che dia Giurisdittione, a chi, secondo la Legge, non l'ha. Et questa opinione si conferma: perche i der-

d Collector i compen. tit. Cruciata, & tit. absoluto quoad fratres. Cord. super Regulam, c. 7. num. 3. Parasel. tit. notanda priuileg. 5. 10. in suo compendio.

e Soto 1. de iust. & iure, q. 2. art. 4. Med. 1. 2. q. 91. art. 4.

f Nauarr. in c. Placuit, nu. 56. de pœnit. dist. 6.

g Alcoc. in Summa, c. 9.

h Cap. fi duo. con. glo. de offic. ordin. tradit Nau. in Sum. c. 21. numa 55.

Digitized by Google

detti Religiosi ne i digiuni, fra l'anno, possono mangiar oui, hauendo la Bolla della Crociata. Et il medesimo Leon X. non solo prohibisce a i Religiosi, che possano godere della Bolla, in quanto al detto di sopra, ma in quanto ancora al mangiar oui in simili tempi. Perche se non ostante la detta prohibitione è lecito a i Religiosi mãgiar i detti cibi per la Consuetudine introdotti, col tacito, & anco espresso consenso de i Prelati, la detta Consuetudine consentendo ancor i Prelati, pare, che sia bastante per vsar della Bolla nel resto, che i Sommi Pontefici prohibiscono.k

i Habet in Compen. tit. absolutio ordinaria quoad fiatres, §. 21.

k Habet in cap. de Epis. de pœnit. & remissione.

Si conferma vltimamẽte; Perche se ben dice sua Santità, che nessuno possa elegger Confesso rea suo arbitrio. Nondimeno i Sacerdoti Secolari innanzi del Concilio l Tridentino, per la Consuetudine el eggeuano i Sacerdoti, che voleuano, & si confessauano con loro, & la Confessione era valida, fin tanto, che alla Consuetudine è stato derogato dal Concilio Tridentino, come dice il Medina nella sua prima secondæ: & questo non ostante le concessioni di Sisto IV. Innocentio VIII. Alessandro VI. Giulio II. Leõ X. & Pio V. perche non s'vsano, & molti non le sanno, o s'hanno notitia di quelle, pensano con buona fede, che non vagliano, per il che non obligano, nè vagliono più, che altre simili, non vsate, & non sapute, conforme alla dottrina, che adduce il Gaetano m nella sua Somma. Però ammonisco, & esforto i Confessori, che non inquietino coloro, che con buona fede, ne i casi sopradetti trouassero hauere vsato la Bolla della Crociata, come parlando in vn'altra materia con figliano il Dottor Medina n & il Cordoua.

l Cõcil. Trid. sessa 25. tract. Medin. t. 1. q. 95. art. 7.

m Cajet. in Sum. tit. Ex. com. post c. 32. in fine.

n Medin. de confess. c. 26. Corduba de indulgent. q. 49. in fine.

26 Questo presupposto vediamo se i Nouizzi de' detti Ordini, c'hanno proposito di professare, possano essere assoluti per virtù della Bolla, de' Casi riseruati a i Prelati delle Religioni da qual si voglia Confessor, approuato da i detti Prelati.

In questa questione, vi sono due parti da disputare. La prima è, se de *Iure*, i detti Nouizzi possano essere assoluti da i detti Casi, senza licentia de' loro Prelati.

La seconda: Se per virtù della Bolla, possano essere assoluti d'essi d'altro senz'altra licentia.

In quanto alla prima: Il Cordoua o riferisce due opinioni. La prima dice, che de *Iure*; p possano essere assoluti senza licentia de' loro Prelati, attento che non sono obligati alla Legge de i Professi: perche auanti la professione, non sono, nè propriamente si possono chiamare Religiosi, perilche non è ragione, che come gli altri Religiosi professi, sieno obligati alla Legge, & Statuti della Religione, come si raccoglie dalla Legge,

o Cord. lib. 1. qq. q. 3.

p Cap. religio. de sent. excom. lib. 6. tra dit. Aug. tit. relig. §. 13. & 14.

& l'adducono Angelo, & Siluestro. *q* Et per questo il Nouizzo non si può ordinare, nè ancora di prima tonsura, ne può essere eletto per Prelato, nè eleggere, & può fare testamento, se bene in alcuni casi, si tenga per Religioso, in quanto ad alcune cose; perche partecipa dell'immunità del Canone. *Si quis suadente*, & di questa opinione pare, che sia Frate Aluigi Lopez *r* nella sua Somma.

La seconda opinione è, che tali Nouizzi non possono essere assoluti da i detti Casi, se non da loro Prelati, o da quelli, c'hãno la loro autorità, & che d'altra maniera l'assolution saria nulla. Questa opinione tiene l'Autor del Compendio de i Priuilegij de gli Ordini Mendicanti, la qual segue il Cordoua, prouandola, & cõfirmandola con nuoue ragioni. Et per vsar la breuità, che conuiene, ne riferirò vna, c'ha gran forza, & con essa pare, che si risponda a tutti gli argomenti, & ragioni della parte contraria, & è la seguente. Non si può dire, che i Nouizzi stieno sotto la Giurisdittione de i Vescoui, & l'esperientia ci insegna il contrario, perche intrando nella Religione, sono liberi dalla loro Giurisdittione, & dal la potestà de' loro padri, se bene commettessero qualche delitto, come tratta Siluestro. *s* Il che si proua: perche d'altra maniera vi sarebbe confusione, s'vno stesse sotto molte Giurisdittioni distinte, & in dependenti, conforme quanto è stato ordinato de Iure. Dalche ne segue, che stando sotto della Giurisdittione de i Prelati, per essere loro Nouizzi, però non sono soggetti a i Vescoui. Ne segue in oltre, che si come i professi non si possono assoluere da i detti Casi, sẽza la licentia, & l'autorità de i loro Prelati, nè possono eleggersi Confessore, che non sia approuato da loro; nè anco i Nouizzi possono ciò fare. Et in oltre si conferma per la dottrina, che segue con molti altri l'autor *t* del detto Compendio, & Gaspar o Parasello, *u* & è, che la potestà de i Prelati delle Religioni per gli loro Nouizzi, è già ordinaria. Ma il contrario si deue seguire, perche in *odiosis*, i Nouizzi non si tengono per Frati professi: oltre che vi sono casi reseruati nella Religione, che presuppongono la professione, come è la inobedientia, essere contumace, & l'atto della proprietà.

27 Circa il secondo: Se per la Bolla possono essere assoluti da i detti Casi senza licentia de' loro Prelati? Rispondo di sì; Perche se bene la concessione, & Priuilegi, che infin'hora hanno dimandato i Superiori de gli Ordini Mendicanti, che i loro Frati non possano eleggersi Cõfessore, nè assoluersi de i Casi riseruati per virtù della Crociata, vaglia, & habbia forza, & valore. *x* La detta concessione solamente

q Sylu. tit. Religio. 5. q. 9. 10. & 12. Habet : in dict. Religio.

r F. Ludou. in sum. c. 47. de potestate irritanda vota.

s Sylu. tit. Religio. 2. §. 10. 11. & 12. Cap. cognouimus. 12. q. 2. c. in tua de decimis.

t Collector tit. absol. quo ad fratres c. 4. dub. 2. in 2. impref.

u Parasel. in suo compen. tit. notanda priuil. §. 12.

x Capit. quod translatione, de offic. de leg.

te parla dei Professi, conforme alla Commune intelligentia, & le facoltà esorbitanti, non si estendono d'vn caso, ad vn'altro, se ben vi fosse la medesima, & maggior ragione, quãto più, che non v'è, nè anco tanto grande, & se ben sotto questo nome, Frati, assolutamente detto, si comprendono i Nouizzi, questo io l'intenderia, quãdo si trattasse di fauore, & non quando si tratta di disfauore, come nel nostro caso.

28 Le Bolle di Pio IV. che non diceuano altro, che Cõfessor idoneo: aggiungeuano queste parole. Dichiariamo il Sacerdote idoneo essere, per assoluere del sopradetto, colui, che non sarà sospeso, o irregulare, nè scommunicato, nè interdetto dal suo Superiore. Lequal parole, se bene non si mettono nelle Bolle presenti, sempre si deueno intendere, che vi sieno, perche non solo vuol sua Santità, che il Confessore sia approuato dall'Ordinario: ma vuol ancora, che sia idoneo, secondo, che dispongono le Leggi; voglio dire, che non sia Sospeso, o Irregolare, Interdetto, Scommunicato, o impedito dal suo Superiore, per essere cosi stato ordinato de iure antico, alqual mai non si presume derogarse, saluo s'altra cosa non ci primesse il Legislatore. Per perfetta esplicatione di questo, s'ha da notare, & primo, che non possono esser eletti per confessare i Confessori scommunicati *Nominatim*. Et questi sono gli Heretici, Scismatici, Apostati, Simoniaci condannati per tali, & coloro, che sono conuinti di qualche delitto, c'ha annessa la scommunica: & tutti coloro, che *Nominatim* sono pronunciati per scommunicati, & il notorio percussore del Prete. Questo presupposto, dico, & primo: Che se bene vn Curato sia scommunicato, non essendo *Nominatim*, hanno licentia i loro Parocchiani da dimandargli, che gli amministri i Sacramenti; se bene non si trouasse preparato per administrargli, come è stato diffinito nell'Estrauagante *ad euitanda*, il che si usa, & non il contrario del Concilio Basilienſe, nel qual si determinò, che i publici scommunicati fossero euitati a *Diuinis*, se ben nõ fossero *Nominatim*, pronunciati per tali.

Secondo dico. Che se il Confessor, o sia Curato, o non, fosse *Nominatim* scommunicato, sarà lecito al penitente, ritrouandosi in articolo di morte, dimandargli i Sacramenti, che sono necessarij per la salute dell'anima, come sono il Battesimo, & il Sacramento della Penitentia. Ilche si proua; perche quando concorrono due precetti incompossibili, quell'obliga, la cui transgressiõ cagiona maggior dãno, & come nell'articolo della morte concorrono due precetti, l'vno di euitar lo scommunicato, l'altro di riceuer i Sacramen-

ti necessarij per la salute, & la trasgressione di quest'vltimo, ca giona maggior danno, questo si deue adempire; & cosi in questo caso ha tal scommunicato autorità per assoluere, come l'adduce Siluestro: Perilche in questi due casi può il detto Confessor scommunicato, essere eletto per virtù di questa Bolla, poiche la Ragion Commune lo concede.

Terzo dico. Che non può il penitente, che non sia in articolo di morte, o in estrema necessità, procurar, che il Confessor lo confessi, sapendo, che sia scommunicato, se bene non *Nominatim*, se tale non fosse Curato, nè Prelato del penitente, nè stesse preparato per confessare. Ilche si proua; Perche a tale è prohibita l'amministratione de' Sacramẽti & amministrandogli scandaliza il suo prossimo, & cosi egli pecca, & colui, che lo incita a peccare, oltre che, non ha il detto penitente ragion per dimandargli l'amministratione de' Sacramenti.

29 Circa il quarto dico. Che se il Confessore fosse Curato, & Parocco, & fosse scommunicato *Nominatim*, il suo parocchiano, se ben sapesse della scommunica, gli può dimandar senza peccar, il Sacramento della Penitentia, perche ha ragione sopra di ciò, & il Curato è obligato a corrispondere a questo debito. Il che si proua, perche è lecito al Giudice obligare vn'Infe de le, suddito alla sua Giurisditione, a giurar, se bẽ sapesse, ch'a da peccar giurando per gli suoi falsi Dei, perche dimanda da tal testimonio, vna cosa giusta, & ha ragion di dimandarla, cosi nel nostro caso, il detto penitente dimanda cosi buona, & giusta, & ha ragion di dimandare, però il suo Curato è obligato a corrispondere a questo obligo. Il sopradetto al mio parere, si deue moderare, quando non vi fosse vn'altro Confessore, che lecitamẽte il possa fare, perche colui, che dimanda con sicurezza di confessarsi da vn'altro Sacerdote idoneo, secondo la Ragione, fa contra la Charità, dando senza cagione occasion di peccare al suo prossimo, & però pecca in questo caso, al meno venialmente, & anco mortalmente, se dispreggiasse le Censure Ecclesiastiche: nè cõtra il sopradetto fa la Regola Commune della Legge, che dice, che colui, che vsa la Ragione c'ha, non fa ingiuria a veruno: per il che vsando il Parocchiano la Ragion, ch'egli ha, di dimãdar al suo Parocco, che lo confessi la Quaresima, come tutti tengono, & in qual si voglia altro tempo, come tiene Adriano, y il qual segue Angles contra Riccardo, non par che lo aggraui: perche la detta Regola s'ha da intendere, osseruate le circonstantie, perche il creditor ancora ha ragione di dimandare al debitor quel, che gli deue, ma se senza alcuna necessità glielo

y Adrian. de consec. q. 84 Angles in Sũ. q. de confit. art. 8. dist 5. q. 84. in impref. Met inf.

Digitized by Google

glielo dimandasse, molestandolo essendo il debitor in necessità se ben regolarmente parlādo dimanda quanto se gli deue, fa contra Giustitia, e contra la Charita, & pecca conforme quel, che dice Iddio per Isaia, z lamentandosi, di tali creditori. Che tutti i vostri debitori poueri & ricchi molestate, dimandando quel che vi deueno, con troppo importunità, senza che vi obligh̄i la necessità.

z Isai. c. 58.

30 Circa il quinto: Che se il Cōfessor non fosse Curato, nè Parocco, stando preparato per confessare tutti, può esser eletto dal penitente, accioche l'aiuti la Confessione, se ben sapesse, che fosse in peccato mortale, & scommunicato, ancorche il detto penitente, non si trouasse in estrema necessità. Cosi tengono Communemente tutti, come dice Soto *a* nel quarto, il quale gli segue; Et si proua, perche il Confessor sta preparato, & cosi non pronoca il penitente a peccare, nè scandaliza veruno; perche se bene è scommunicato, la Chiesa lo tolera, & ha ragion di dimādare, & remediare alla sua necessità. Ma contra questa Cōmune opinione tiene il Padre Castro, *b* il qual segue, se bene non l'allega Angles, iquali dicono, che il detto penitente pecca; perche se bene il Confessore sta preparato per confessare tutti indifferentemente, maggior peccato commette cōfessando realmente, per quanto, che l'Atto esterior soggiunge bontà, o malitia all'Atto interiore, & cosi veggiamo, che più grauemente pecca vno, che commette la fornicatione, che vn'altro, che desidera fornicare, & chi uccide, dell'altro che desidera uccidere. La vera risolutione di questa difficoltà, consiste in verificare la Verità di questo punto; cioè: Se l'Atto esteriore aggiunge qualche bontà, o malitia, all'Atto interiore. Scoto *c* affolutamente dice di sì, & in questa opinione fondano la loro sententia Castro, & l'Angles. San Thomaso, *d* va per vn'altra strada, vsando delle distintioni, il quale seguono i suoi discepoli Communemente. Dice dunque San Thomaso, che l'Atto esterior, aggiunge bontà, o malitia all'Atto interiore, quando l'Atto esteriore per sua natura è dilettreuole alla concupiscibile, o iracibile, come sono gli Atti, che si consumano con i tatti corporali, perche questi accrescono, o diminuiscono il desiderio dell'Atto, & l'esperientia ce l'insegna: perche quanto la volontà con maggior forza pretende, & desidera, & si diletta, nel buono, o cattiuo, tāto è maggiore, o peggiore. Mettiamo vn'essempio ne i peccati, che consistono in vna sola dilettatione, come sono i peccati della carne, i quali si consumano co' tatti corporali. Mettiamo vn'altro essempio, ne i peccati, che si consumano con la sola appre-

a Soto in 4.d. 21.q.5.artic.6. vers. Itaque Propositio.

b Castr.lib.2. de iusta hæret. punitione,c.25. Angl. in Sū. q. de ministro sacramētorum, art.6. in vlt.impressione.

c Scoto in Quolibeto 8.

d D.Tho.2.2. in q.20.art.4. ibi Medina.

hensione d'vna cosa desiderata, come quando vno si diletta de gli honori, e le lodi del Mondo: l'esperientia ci insegna, che questi, & altri simili, messi in esecutione nell'esteriore: fanno la volontà, & il desiderio più intenso, & fanno maggior lo sforzo, col qual si desideravano nell'interiore: Perche gli obietti di questi tali Atti muouono molto più, hauendogli presenti, & godendo di essi realmente, che essendo assenti realmente, & presenti nel suo essere intentionale, & rappresentativo. Questa dottrina è di S. Thomaso, conforme alla quale in questi casi, io intenderei esser vera la sententia di Scoto. Dalche segue, che se bene il desiderare d'essere Martire, sia atto meritorio, è più riceuere il Martirio, perche l'Atto esteriore del Martirio di sua natura è penale, & aggiunge bontà all'Atto interiore, perche più sofferisce vn'huomo per Dio, patendo attualmẽte il Martirio, che desiderando di vederlo in esso. In oltre segue, che la circostantia dell'Atto esteriore nel peccato della carne, & d'altri, che di sua natura dilettano l'appetito: necessariamente s'ha da confessare, per la malitia, che aggiunge all'Atto interiore, facendo lo forzo, & il desiderio della volontà, più intenso. Ma l'ascoltar realmente le Confessioni, non è Atto esteriore, che di sua natura aumenti, & faccia maggior la preparatione, & desiderio interiore di vdirle; Però, colui, che desidera, & fosse interiormente per questo preparato, & per amministrar altri Sacramenti, se ben lo mette in opera, non pecca più grauemente: perche non si fa maggior, & più intenso il desiderio, che innanzi haueua: La onde se l'Ministro de i Sacramenti è preparato per amministrargli, è lecito riceuergli da lui, se bene sapesse colui, che gli dimanda, c'ha da peccare amministrãdogli, poiche que sta opera esteriore, non fa maggior il desiderio, c'haueua d'amministrargli: & in questo caso è vera l'opinione di San Thomaso, cioè, che l'Atto esteriore, non aggiunge malitia all'Atto interiore, il che intenderei io con Soto, saluo quando non vi fosse altri Confessori idonei, che gli confessassero volentieri, perche in questo vi saria qualche colpa in eleggere vno, che non sia idoneo, benche stesse preparato: Et quando ancora il Confessore fosse tanto publico peccatore, e che confessandosi seco, scandalizarebbe il Popolo. Io limiterei ancora la detta opinione, quando il Confessore, per confessare, sapesse il penitente, che incorrerebbe in qualche Cẽsura Ecclesiastica, come v'incorre colui, che essendo scommunicato confessa, perche non l'incita a peccare, per essere egli preparato a peccare; Ma è causa, ch'egli incorra nella detta Censura; perche è cosa certa, che

e D. Anton. 3.p.tit.24.c.7 Adria. in tit. quodl. & in 4.tit. de confession.

Digitized by Google

che se bene vno scommunicato sta preparato per confessar, non incorre in Censura alcuna Ecclesiastica, se realmente non confessa, & cosi cõuitandogli a confessare, & essendo cagione, che confessi, è cagione ancora, che incorra in quella Censura, se bene non è causa del peccato, che commette.

31 Il Testo della Bolla di piombo aggiunge alle sopradette parole, & Clausula vn Indulto, degno di gran consideratione, ch'è quel, che segue. (*Quoad regulares, qui semel tantum approbati fuerint.*) che vuol dire, Che se fusse il Confessor Regolare, basta che vna volta sia stato approuato. Questo Priuilegio è molto antico de i Regolari, con cesso da Benedetto XI. *f* a i Confessori de gli Ordini Medicanti, & a coloro, che participano de i loro Priuilegi, come adducono l'Autor del Compendio de' Priuilegi Apostolici, de' detti Ordini, Cordoua, *g* & il Sotto, il qual dice, che in quanto a questo, non è riuocata, per la Clementina *Dudum*, l'Estrauagante *Inter cunctas, de Priuileg.* di Benedetto XI. doue si concede il detto Priuilegio, & cosi, quando vn Confessore de' Regolari fusse vna volta approuato in vn Vescouato, per sempre resta in esso approuato, se bene morisse il Vescouo, che l'approuò, & venisse vn'altro, che suspendesse tutti i Confessori approuati da i suoi Antecessori, come dicono i Padri allegati, & appresso si dirà la verità.

f Habet in libro monumẽta ordinum, tract 2. lit. A. Tradit Collector rit. absolutio ordinaria quoad seculares 2. §. 2. 4. & 16.

g Cord. in ánot. ad compen. tit. præsentatio confessorum. Soto in 4. d. 18. q. 4. art. 3. col. 1.

DVBBIO I.

32 Circa di questo Indulto; il primo, di che si deue trattare è. Se il Concilio Tridentino *b* il riuoca, nel qual Concilio fu terminò, che niun Sacerdote Secolare, ò Regolare, non possa ascoltar Confessioni de' Secolari, che non sia prima approuato dall'ordinario. Rispondo di nò; perche solamente l'intentione del Concilio fu leuare quella libertà, c'haueuano i Confessori de gli Ordini Mendicanti, concessa da Benedetto XI. laqual a lor da ua pienissima autorità di predicare, & di confessare, non si presentando a i Vescouï, o a i loro Vicari. Fu intẽtione ancora del Concilio leuare vn'Indulto concesso da Bonifatio VIII. che concedeua a i Prelati, che presentassero i loro Frati, Predicatori, & Confessori idonei, & che non volendo il Vescouo dar a essi licentia, per trouargli, secondo il suo parere, poco sufficienti, sua Santità la daua, il qual Priuilegio Concesse ancora Clemente V. *i* a i Prati Minori; & queste sono le facoltà, che riuoca il Cõcilio Tridentino, ordinãdo, che niun Sacerdote Secolare, o Regolare non possa ascoltare Confessioni de' Secolari, se ben fussero Sacerdoti, che non habbiano Beneficio Curato, ò sia approuato dall'Ordinario, cõ essa-

b Conc. Trid. sess. 25. c. 15.

i Clemens V. Clemen. dudũ de sepulturis.

Digitized by Google

mina, ò in qualche altra maniera; non ostante altri Priuilegi in contrario, i quali tutti riuoca. Et Pio V. in vn Motu proprio, in fauor de gli Ordini Mendicanti, dato l'anno 1567. nel secondo anno del suo Pōtificato, cōcesse il medesimo Priuilegio del qual trattiamo. Et Gregorio XIII. in vn *Motu proprio*, che mette il Nauarro nel fine del Manual Latino, se ben riuoca tutto quel, che Pio V. haueua concesso in fauor de i detti Ordini, nōdimeno confirmò, & di nuouo concesse, tutto quel, che non era contra il detto Concilio; però come questo Priuilegio non è contra di esso, non è riuocato da Gregorio XIII. Ma dato, che fosse riuocato dal Concilio, & da Gregorio; questo sarà in quāto al foro esteriore, & non in quanto al foro interiore della conscientia. Perche in quanto à questo foro, tutti i Priuilegi concessi a i Frati Minori dalla Sede Apostolica, sono confirmati *Viuæ vocis oraculo*, da Pio Quinto, se ben tai Priuilegi siano contra il Concilio Tridentino, come dice Frate Alfonso della Vera Croce nel suo *Speculum coniugatorum*, nel fine. Et per maggior certezza di questa notabile concessione, metterò in questo luogo le parole, che dice il detto Padre, nel luogo allegato, & sono le seguenti. *Pontifex Pius Quintus anno 1567. 13. die mensis Martij, viuæ vocis oraculo supplicanti Ministro generali Minoritarum, Fratri Aloysio de Puteo, cuius supplicationis tenor est. Supplicatur Santissimo Domino Pio Papæ Quinto, vt sua Sanctitas dignetur confirmare, & concedere omnia priuilegia, & quæcunque gratias, et. à viuæ vocis oraculo concessas, per bonæ memoriæ Paulum Papam III I. & alios Romanos Pontifices prædecessores Sāctitatis suæ, cum singulis clausulis, & decretis, & derogationibus in eis contentis, Fratribus Ordinis Minorum, regularis Obseruantiæ: ita vt illis gaudere, & vti possint, toties quoties opus fuerit, & eis videbitur, & quoad illa eis, quæ sunt restricta seu derogata per Concilium Tridentinum, etiam vti possint in foro conscientiæ tantum; & Pontifex dixit: Fiat.* Nè questa concessione fu riuocata da Gregorio XIII. il qual l'anno primo del suo Pontificato riuocò tutto quel, che Pio V. haueua concesso a gli Ordini, contra i Decreti del Concilio Tridentino, laqual allega il Nauarro, k perche solamente riuocò quel, che gli haueua concesso nel foro esteriore per schiuar le liti, & dissentioni, che per quel, che s'era concesso, erano nate tra gli Ecclesiastici; & così non riuoca il *viuæ vocis oraculo*, che nel foro della conscienza erano stati concessi; perche da tali non nascono le differentie, che furono la cagion finale della detta riuocatione. Laqual vederà chiaramente colui, che con attention leggerà il *Motu proprio*: dou'ella è chiara, & mani-

k Nauarr. in suo Man. lat. in fin.

Digitized by Google

manifeſta, nel qual non fa ſua Santità mentione de *vivæ vocis oraculo*, ma delle lettere Apoſtoliche, & queſte riuoca, eſſendo contrarie al detto Concilio. Talche il Priuilegio di Benedetto XI. cioè, che la preſentation de i Frati Confeſſori, approuati vna volta da gli Ordinarij, ſia perpetua; s'ha da tenere, che la preſentation de i detti Religioſi dura, mentre durerà il Veſcouo, che gli approuò, & il ſuo ſuccéſſor gli può ſuſpendere, & eſſaminar'vn'altra volta, come nel detto *Motu proprio* dice Pio V. Il qual *Motu proprio* di Pio V. confirmò, & dichiarò non eſſer riuocato da Gregorio XIII. la Congregation della Riforma, dicendo le ſeguenti parole. *Congregatio Concilij cenſuit Regulares ad audiendas in ciuitate, & diœceſi ſecularium confeſſiones ſemel ab Epiſcopo prætio examine approbatos, item ab eodem Epiſcopo non eſſe examinandos, cæterum a ſucceſſore poſſe vtique examinari, in xta conſtitutione Sanctæ memoriæ Tij V. datam 8. idus Auguſti, Pontificatus anno 6. quæ à felicis recordationis Greg. XIII. nõ eſt reuocata per reductionẽ Priuilegiorum regularium, ad terminos Concilij Tridentini. A. Cardinalis Caraffa.* Già che la noſtra Bolla concede queſta antica facoltà, conuiene eſplicarla & per chiara, & perfetta intelligenza del detto, ſi deue molto notare. Che i Frati, attẽto all'officio monacale, conforme alla Ragione, non ſi debbono ammettere alle Confeſſioni dei Secolari, come ſi dice in molti Canoni *t* del Decreto; Anzi a lor è prohibito, come in eſſi dice il Gratiano; Nondimeno ſono ammeſſi dal Papa, il qual come Supremo Paſtor della Chieſa gli può ammettere, & gli ammiſe per la neceſſità, che vi era di loro, con fauori molto particolari; & però la Giuriſdittion, che hanno, non la danno a eſſi i Veſcoui, ma il Papa. Il che ſi proua; perche ſecondo i loro Priuilegi, preſentati a i Veſcoui & approuati, conforme alla forma della Ragione; poſſono confeſsar tutti coloro, che anderanno a loro caſe a confeſsarſi; ſe ben foſſero di differenti Veſcouati, & ne' quali non ſieno preſentati. Talche, la Giuriſdittion, c'hanno i Confeſsori Regolari da ſua Santità l'hanno immediatamente, & i Veſcoui, non ſono altro, che puri Miniſtri, che ſolamente hãno vn ſimplice miniſterio di eſſaminar, & approuar i detti Religioſi, come notano Battiſta *m* di Salis, Angelo, & Siluestro, nè il Concilio di Trento concede a lor altra coſa, & per queſto miniſterio ſono delegati da ſua Sãtità. La onde approuando vna volta vn Religioſo aſsolutamẽte ſenza alcuna cõdittione, ò termine, finiſcono l'officio della loro Legatione, come la finiſcono gli altri Delegati, per cauſe particolari.

Vidi io queſt'opinione ſtam-

116. q. 1. cap. placuit, & ce. peruenit.

m Baptiſta Salis in Sum. tit. Conf. q. 10. Syluestr. tit. conf. 1. nu. 5. Ang. tit. confeſs. nu. 15.

pata tra alcune Cõclusioni, che difese disputando in Parigi, il Dottissimo Padre fra Francesco de Molina, Prouinciale, che fu della Prouincia di Valenza, de i Frati Minori della Regolare osseruantia, & questo doppo del Concilio Tridentino. La medesima opinione me la communicarono i Padri della Compagnia di Giesù, difesa doppo del Concilio di Trento in alcuni scritti del Padre Alonso di Sandoual, Padre venerabile del detto Ordine; & io lo trattata con huomini dottissimi, nella Città di Valenza, Salamanca, & Alcalà iquali sono del medesimo parere. Dal detto ne segue, quanto sia antico questo Priuilegio, che concede la Bolla a i Religiosi, & che senza la Bolla possano vsarlo, poiche dal detto Cõcilio, non è stato riuocato, nè la Bolla lo suspende.

33 In oltre, si deue molto notare, che Angelo *n* parlãdo di questo Priuilegio, dice; Che se i Vescoui approuassero i Religiosi con qualche conditione, ò infino ad vn certo tempo, o al suo beneplacito, possono riuocare, & suspendere le licentie, a questo modo date, & finito il tempo, & termine di esse, restano suspese. Et dice approuando fino al suo beneplacito, *o* finisce tale approuation con la sua morte, perche allhora finisce il suo beneplacito. Però secondo questa opinione son'obligati i Confessori Regolari, approuati a questo modo, finita la conditione, & termine delle loro licentie, ritornare a dimandarle: perche finita la licentia de i Vescoui, subito si suspende la Giurisdittione, che concede sua Santità. Laqual opinione d'Angelo, io l'intenderei in caso, che il Vescouo desse qualche licentia con le conditioni sopradette per l'insufficienza di colui, che approua, acciochè hauesse pensiero di studiare, lapèdo, c'ha da ritornare vn'altra volta all'essame; ma non quando il Vescouo il facesse per trauagliar i Religiosi. Et manifestamẽte si vedrebbe, che faria cosi, quando a tutti i Religiosi indifferentemente desse le licentie limitate, & ristrette. Il che proua, perche questo Priuilegio fu concesso a i Religiosi dalla Sede Apostolica, per liberargli da trauagli de gli Ordinari. E vero, che gli Ordinari gli possono suspendere dalle prediche, & confessioni, essendo pazzi, scandalosi, che seminassero errori, & heresie, per questo il Concilio *p* Tridentino fa i detti Ordinari, Legati della Sede Apostolica.

34 Dal detto s'inferisce, che il Religioso, c'haurà licentia, per confessare, limitata, o con conditione, finita tal licentia non può per virtù di questa Bolla confessare nel Vescouato, doue fu approuato, se per limitarsi tal licentia, vi fù giusta cagione; il che si proua, perche il tal Religioso, non è approuato dal-

n Ang. vbi supra.

o Arg. c. fin. gratioſæ, de rescriptis, li. 6

p Conc. Trid. ſeſſ. 5. c. 2.

l'Or-

Digitized by Google

l'Ordinario, come dice la noſtra Bolla. Diſſi, eſsendoui giuſta cagione di limitare; perche, ſe non vi fù, può confeſsar, non ſolamente per virtù della Bolla, ma per virtù ancora de' Priuilegi. È ben vero, che in ſimili caſi conuiene a i Religioſi, di nõ douer contendere co i Veſcoui, anzi dieno eſsempio d'humiltà, ſopportando cõ patientia il trauaglio, che in queſto caſo haueranno. In oltre da queſto s'inferiſce, quanto malamente fanno alcuni Veſcoui limitando communemente le dette licentie a i Religioſi indifferentemẽte, ſenza ragioneuol cagione, & quanto poca forza hanno le dette limitationi.

DVBBIO II.

35 L'vltimo, che ſi dubita circa del detto Priuilegio è. Se baſta, che il detto Religioſo ſia approuato in vn Veſcouato, acciò che tale approuatione ſia perpetua in tutti i Veſcouati. Il Cordoua *q* tiene di sì; Et l'Autore del Compendio de i Priuilegi Apoſtolici de i Mendicanti, & non Mendicanti, tiene di nò. Riſpondo; che ſolamente ſarà perpetua nel Veſcouato, doue fu approuato, come tiene il detto Autore, dicendo, che coſi par ue ad vn dottiſſimo Canoniſta, & che a queſto modo s'inteſe da tutti Communemente vn'altra ſimil conceſſione di Eugenio Quarto, laqual allega il medeſimo Autore, *r* & che non vi deue eſſer varietà in quel che ſi vede certa interpretatione, oltre, che come queſto Indulto pregiudica a gli Ordinari, ſi deue ſtrettamente interpretare. Nè oſta il dire; che ſe coſi s'ha da intendere queſto Indulto di Clemente VII. / non ſerue a nulla la ſua conceſſione, perche già fu il medeſimo conceſſo da Eugenio Quarto, & a queſto Riſpondo. Che molte volte i Sommi Pontefici concedono quel, che già gli altri ſuoi Anteceſſori haueuano conceſſo: come ſi raccoglie da molte facoltà ſopra d'una iſteſſa coſa, conceſse da diuerſi Sommi Pontefici. Il che chiaramente colui vederà, che con attentione leggerà il Mare magnum, & il Supplimento. Et per non moltiplicare in parole, dico; che dato, che la eſplicatione del Cordoua fuſse vera, prima del Concilio *s* Tridentino, dipoi di eſso, non ſi può ſoſtentare, perche comanda a i Regolari, che ſi preſentino in tutti i Veſcouati, doue vorranno confeſsare, & predicare, *Priuilegijs quibuſcunque non obſtantibus*. Et non hanno i Regolari queſta Giuriſdittione dal Papa in tutti i Veſcouati, ſenõ ſaranno tutti approuati. Talche, l'approuatione è vna cauſa, *ſine qua non*, della Giuriditione ne i Veſcouati, doue ſaranno approuati.

Il qual, gli poſsa aſsoluer vna volta in vita.

r Collector vbi ſup. §. 4.

r Cap. Oſſm. de verb. ſign.

s Conc. Trid. ſeſſ. 25. c. 15.

q Cord. Sum. compt. tit. abſol. quoad ſecul. 1. quæſt. §. 10. Collect. ſiue Auctor compe. tit. abſol. quoad ſecul 1. §. 16.

DVB-

35 Circa di queste parole s'è dubitato; Se per virtù di questa Bolla, possa il penitente esser'assoluto vna volta in vita, di qual si voglia Caso riseruato a Sua Santità. Di maniera, che se vno, fra l'anno della publicatione, commettesse quaranta peccati riseruati a Sua Santità, possa esser assoluto quaranta volte per ciascun di loro, commettendogli in distinti interualli, essendo ogni peccato distinto dall'altro; ò se questa assolutione s'ha da fare vna volta in vita, ò sia di molti peccati reseruati, ò d'vno. Se ben'alcuni han di ciò dubitato; a me pare, che le parole della Bolla, leuino ogni sorte di dubbio. Et così Rispondo, che niun non si può assoluere da i detti Casi per virtù della Bolla, nell'anno della publicatione, più d'vna volta in vita, ò sia di vn peccato ò di molti. Iche cõsta dalle parole di essa, che sono queste; *il qual Confessore gli possa assoluere vna volta in vita, & vn'altra nell'articolo di morte da quali si voglia peccati, & Censure, riseruate alla Sede Apostolica.* Tal che per queste parole: *Vna volta*, non si deue intendere a ciascun de' casi riseruati alla Sede Apostolica, perche non si farebbe vna, ma molte assolutioni: Si deue dunque riferir alla parola, assoluere, alla quale è cõgiunta. *Et vn'altra in articolo di morte.*

36 Circa di queste parole si dubita, & primo: Se Sua Santità da in questo luogo qualche Priuilegio a i Fideli in articolo di morte, in quãto all'assolutione de i Casi riseruati. Pare di nò; perche in articolo di morte, nõ vi è alcun Caso riseruato: Rispõdo, che non per questo la cia di esser gran Priuilegio; perche vno non può esser assoluto in articolo di morte de i Casi riseruati al superiore, essendoui copia del detto Superiore, c'ha la auttorità d'assoluerlo, non per via di Priuilegio, ma per via della Ragion Commune, conforme alla dottrina Communeu, che adduce il Nauarro: Ma colui, che per virtù di questa Bolla s'assoluesse plenariamente nell'articolo di morte, resta libero di quest'angustia, & trauaglio, perche può esser assoluto da qual si voglia Confessore approuato dall'Ordinario, essendo presente, ò assente il Superiore. Però colui, che piglia la Bolla della Crociata, in questi Regni, & durante l'anno della publicatione andasse a Roma, può quiui plenariamente esser, assoluto da qual si voglia Confessore approuato dall'Ordinario, se bene habbia copia del Papa, & di coloro, c'hanno i suoi Casi. Et di più, che il Sacerdote, se bene in articolo di morte, possa assoluere da qual si voglia peccato, & censura, non ha autorità

torità di concedere l'Indulgentia plenaria, come quiui la tiene il Confessore approuato dall'Ordinario, & di commutare i Voti, come adduce il Nauarro, & con la Bolla tutto si concede.

u Nauar. in Sum. cap. 22 num. 66.

DVBBIO II.

37 Secondariamente si dubita. Che si come vno non hauendo la Bolla, non può essere assoluto in articolo di morte de i Casi riseruati, hauendo copia del Superiore, che secondo la Legge può assoluer, così non possa ancora in articolo di morte essere assoluto da vn Sacerdote semplice de i Casi riseruati, hauendo la Bolla, & copia di Confessore approuato dall'Ordinario, il qual può assoluere in virtù di essa. Pare di nò, perche niuno in articolo di morte non hauendo qualche priuilegio, non si può confessare de' peccati riseruati, da qual si voglia Sacerdote semplice, hauendo copia del Superiore, che secondo la Legge, può assoluerlo, & questi ha copia di Confessore eletto in virtù della Bolla, il quale ha l'autorità del Papa, & del Vescouo, & rappresenta tali Superiori. Ma questo non ostante, Rispondo di sì: Perche lo eleggere il Confessore in virtù della Bolla, c'habbia la detta autorità, è Priuilegio, al qual ciascuno può renunciare, ma il cõfessarsi di necessità al Superiore dei Casi riseruati, essendoui copia di esso, non è Priuilegio, ma obligo del la Ragion Commune, da cui termini niuno non può vscire, senza la dispensa di colui, che la può dare.

DVBBIO III.

Si dubita terzo. Se queste parole. *Nell'articolo della morte, si debbano intendere del terzo articolo della morte, o del presente, o di ambedue.*

38 Per intelligentia di questa difficultà, s'ha da notare, che parlando in rigore, vna cosa è l'articolo della morte, & l'altro pericolo della morte, perche articolo della morte si dice, quando vno si troua già in ponto di morire, & che non vi sia probabile speranza della sua vita. Ma il pericolo di morte, si dice, quando vno stà in tal punto, che si tema, che morirà, o s'habbia speranza della sua vita, o' proceda tal pericolo da infirmità, o per intrare in vna nauigatione pericolosa, o in vna Battaglia, o per trouarsi in qualche luogo infetto di peste, o per trouarsi vna donna in vn parto difficile, & affannata. E le Bolle, & Giubilei, alcune volte concedono Indulti nell'articolo della morte, & altre in pericolo della morte, come dice Sotto. Ma questo si deue intendere del pericolo della morte, che probabilmente minaccia, che il medesimo, che l'articolo della morte. Perche se

non

non minacciasse probabilmente, come quando vn entra in Mare, o va alla Guerra, all'hora nõ si piglia per l'istesso, che l'articolo della morte. Perilche in questi Casi non si può dare l'assolutione in virtù di questa Bolla, perche questa, solamente sa da nell'articolo della morte come tiene Soto, x Couaruuias. & Cano, dopò Siluestro, & Panormitano. Et la cagion'è, perche questa concessione è Priuilegio cõtra la Ragion Commune. Però si deue interpretare strettamente, in negocio principalmente tãto pericoloso, com'è l'Assolutione Sacramẽtale, laqual senza la giurisdittione è nulla: la onde colui, che senza l'autorità assolueise de' Casi della Bolla della Cena del Signore, che quì si concedono, resta *ipso facto* scommunicato. Presupposto quello;

x Soto in 4. d.18. q.4.art. 4.litter.B. Couar. in c. Alma mater, de sent. excõmunic. Cano. de pœnit. Sylvest. tit.in q.4. Panorm.in c. quod in te. de penit. & remissione.

Dico primo. Che quando sua Sãtità concede facoltà per il vero articolo della morte, è cosa chiara, che s'intende solamente del vero articolo della morte, & non del presunto.

Dico secondo. Che, quando dicesse assolutamente, in articolo di morte, come in questa Bolla, s'intende del vero, & del presunto, & la ragion'è, perche quãdo la Legge, non distingue, non si da licentia, per distinguere, mentre altra cosa non constasse, però si dà l'Estrema Vntione nel vero, & nel presunto articolo della morte, comandandosi, che si dia nell'articolo della morte assolutamente. Questa opinione è di Gersone, y di Sant'Antonino & di Gabrielle.

y Gerson de absolut. sacr. Alph.33. Anton.1.par. Sum.tit.10 §. 3.super Gab. in 4.d.45.q. 4.n.3. dub.1.

Dico terzo. Che quando l'Indulgentia, si concede vna volta solamente nell'articolo della morte ch'è l'istesso, che per il vero, o presũto articolo della morte, come si cõcede in questa Bolla vna volta in vita dentro dell'anno della publicatione, vna volta solamente si può guadagnare, e guadagnata vna volta, liberato dal detto articolo, non si può guadagnare vn'altra, perche di già fece il suo effetto, saluo se il Confessore non dicesse: Se di quest'infermità, nella qual ti ritroui, Iddio per la sua infinita misericordia ti liberasse, ti sia riseruata questa Indulgentia per il vero articolo della morte. Et per questo vuole sua Santità, che queste parole si dicano in fine dell'assolutione, come vuole in caso la nostra Bolla. Però il Cõmissario nel fine dell'Assolutione, che in questa si mette, commanda, che si dicano. Questa opinione tiene il Nauarro, z & il Cordoua, contra Gersone.

z Nauar. in Sum. c.26. n. 31. Cord. de indulgẽt. q 38.

DVBBIO IV.

39 Si dubita quarto. Che ordine deue osseruare il Confessore, acciò che nell'articolo della morte, conceda questa Indulgentia.

Dico primo. Ch'è necessario che il Confessore la conceda, perche se non la concedesse, nõ si gua-

si guadagna. Così tiene l'Autor a del Compendio de i Priuilegi dei Frati Mendicanti, &: non Mendicanti, doue dice, che i Frati, che predicano, posano concedere a i loro auditori, certi giorni, & certi anni d'Indulgentia. Ma se non gli concedono, non gli guadagnano gli ascoltatori tali dì, & anni.

a Collect. in comp. in 2 im pressi. indul. in 2 not. fo 29.

Dico il secondo. Che tale Indulgentia, non s'ha da concedere, prima, che probabilmente paia, che voglia spirare l'infermo; ma, quando già paia, che non peccherà almeno mortalmente, acciò che vada in Cielo con quell'Indulgentia plenaria: perche se auanti la concedesse, potrebbe peccare l'infermo, & tale Indulgentia non gli seruirà per la pena de i peccati, doppo commessi, & haueràbisogno di vn'altra satisfattione, laqual potria esser che in quel tempo, non potesse fare, & la pagasse, nel Purgatorio. Ma deue il Confessor esser molto auuertito, sollecito, & diligente, perche può la morte esser tanto repentina, che non vi sia luogo di conceder la Indulgentia.

DVBBIO V.

40 *Si* dubita quinto. Se per forza i Confessori quando vorranno concedere questa Indulgentia plenaria, s'hanno da vsare l'assolutione, che mette in questa Bolla il Commissario? Rispõdo di non; come anco dice il Cordoua, *b* & il Nauarro. Ma se ha da notar, che più sicuramente sarà vsar la detta forma, la qual ha comandato il detto Commissario, che fosse messa per molte cagioni. Vna delle quali è; perche alcuni impertinẽti, & ignoranti Confessori, quando concedeuano questa Indulgentia, aggiungeuano parole, che la ristringeuano contra il tenor del le Concessione, dicendo: *(de quibus corde contritus, & ore confessus)* altri diceuano, *(Præterea quæcum confidentia huius indulti commisisti)* le quali parole erano di non poco danno, & contra la mente di Sua Santità, come dice Siluestro. *c* Et colui, che non vorrà vsar questa forma, è cosa molto sicura, che il penitente dimãdi, che l'assolue per virtù della Bolla, secondo l'intention di sua Santità, & che il Confessor dica *(Concedo tibi omnes gratias, quas concedere possum)* hauendo l'intentione di concedergli l'Indulgentia plenaria in virtù della Bolla, come auuertisce il Gerfone. *d*

b Cord. de indulg. q. 38. Nau. in c. in Leuit. notab. 30. nu. 6. & in Man. cap. 26. nu. 31.

c Syluest. tit. Indulg. q. 10. par. 5.

d Gerson de absolu. Sacra. alphaet. 35. lit. H.

DVBBIO VI.

41 Si dubita sesto. Circa della detta assolutione, che qui mette il Commissario. Se il Confessore ha da dire *(Absoluo te a peccatis)* quando l'infermo, ò morto non haueſse confessato peccato alcuno, nè in generale, ne in spetiale per segni perche quãdo l'andò a confessare, non gli

Digitized by Google

potè parlare, perche gli mancò l'uso ragioneuole. Circa di questo.

Il primo è certo, che niun dopò morto non può esser assoluto da i peccati, in quanto alla colpa, poiche non è del foro della Chiesa, ne anco in quanto alla pena temporale di essi, se non fusse *per modum suffragij*. Ma quel, che si dubita è, se tal Assolutione Sacramentale possa cadere sopra i peccati de' viui, dimenticati senza colpa confessati generalmente, o sopra i non confessati anco generalmente, senza colpa alcuna del penitente? Nel che vi sono due opinioni, lequali riferisce il Cordoua. e La prima è dell Abulense, & di molti altri, che dicono: Che nõ possi il Confessore assoluere alcuno, se nõ confessa qualche peccato specialmente, & soggiunge l'Abulense, che se con temerità facesse in contrario, pecchebbe grauemente. La qual opinione si proua: perche il Confessor è Giudice nel foro interiore, & non può giudicar non conoscendo in particolar la causa, come si raccoglie dal Concilio f Tridetino. La seconda opinion è Commune di molti Dottori. I quali dicono, che la detta Assolutione Sacramẽtale può cadere sopra i peccati dimenticati, & non intesi, se veniali, & mortali, se tai sieno generalmente confessati, & che la detta Confessione fatta così in generale, sia materia di questo Sacramento.

Quest'opinione segue il Cordoua, il qual aggiunge, che quando vno in nessuna materia si potesse confessare, mancando del senso della fauella, affaticato co' sudori della morte, si mostrasse, o hauesse mostrato segni di contritione, principalmente essendoui pericolo della morte, può, & deue essere assoluto da i peccati, in quanto alla colpa, & pena, se per ciò fare vi fusse Priuilegio; & dice, che tali segni di contritione, sono materia del Sacramento della Penitentia, & proua questa Opinione perche il Medina, g che tiene la contraria afferma, che nell'articolo della morte vero, o presũto, colui, che perde la fauella, & l'vso di ragione, può essere assoluto, mostrando segni di contritione o essendo preceduti i detti segni, perche dice egli, la necessità non ha Legge. Questa opinione pare, che espressamente prouino alcuni Canoni h del Dirito, i quali dicono, che colui, che subitamente perdesse la fauella, o cadesse in qualche frenesia, può essere battezato, & riceuere il Sacramento della Penitentia, & dell'Eucaristia, se vi sono testimoni, che si voleua prima confessar, o mostrasse allhora segni di contritione. Et che ne i detti Canoni, non solamente si tratta dell'Assolutione della scommunica, come alcuni pensano; ma ancora dell'Assolutione de' peccati. Si proua, poiche danno licentia a tali

e Cord. de iust. q. 36. Abulens. super Matth. c. 16. q. 79.

f Con. S. Trid. sess. 5. sub Iulio III. c. 5.

g Medina de confes. q. 53.

h Cap. qui recedit. 26. q. 1. & Concilio Arausic. 12. & 15. & can. qui. & cap. hi qui eadem.

Digitized by Google

tali assoluti, che si possano communicare, nel che sempre hanno voluto i Santi Padri, che precedesse l'Assolutione Sacramentale de i peccati, & al presente nel Concilio di Trento si trouua diffinito per Fede. Si proua ancora; perche nel Manuale della Città di Burgos s'ordina, che i Curati di quel Vescouato, lo facciano appunto, come dice il Cordoua. Nè osta la ragione della contraria opinione, perche procede, pariando regolar, & ordinariamente. Et così si vede, che se ben nelle cause del foro esteriore regolar, & ordinariamente si assoluono i rei, essendo proceduto sufficiente conoscimento di esse: ma molte volte si fa la detta assolutione senza il conoscimento [illegible], per non poterse [illegible] quel che dice il Concilio Tridentino che la Confessione sia secreta in speciale, s'ha da intendere, dove si può fare, perche non potendosi fare, basta, che si faccia in generale, con parole, o segni. Et di più, che se il Concilio dimanda, che la Confessione sia in speciale: è acciocche il Sacerdote sappia di quai peccati possa assoluere, & di quai nò, come si dice nel detto Concilio. Et nell'articolo della morte, non vi è caso riseruato.

i Conc. Trid. sess. 13. c. 9.

Dal detto si raccoglie, che sia salutifera l'Assolution Sacramẽtale, che si fa sopra colui, che nell'articolo della morte, mostrasse segni di contritione, non potẽdosi allhora confessare, nè in generale, nè in speciale, & deuono i Confessori vsarla, poiche tengono dalla parte loro vn'huomo dottissimo come il Cordoua, k che all'infermo ne viene grand'vtile, perche se conforme a quella, resta assoluto, riceuerà la Gratia Sacramentale, & di attrito, si farà contrito, per la virtù di questo Sacramento, & assoluendolo per virtù di questa Bolla, ottenerà l'Indulgentia plenaria, concedẽdogliela, come dice Alcozer. Et coloro, c'hauessero scropolo di vsare questa opinione, assoluino i penitenti conditionalmente dicẽdo. *Si sufficientes es confessus, ego te absoluo*, già che possonò in que sta maniera assoluere, come dice il Medina *m* Nauarro, & *Directorium Curatorum*.

k Cord. vbi supra. Cord. in annot. super cõpendium tit. absol. quoad seculari. 2. in fine.

l Alcoc. in c. 1. fol. 37. in fin.

m Medin. in homil. 22. in circa fin. in l. 1. & l. 2. c. 12. Nau. in Sum. c. 6. nu. 12. Directorium fol. 142.

DVBBIO VII.

42 Si dubita settimo. S'alcuno hauesse molte Bolle, & Confessionari, con lequali se gli concedesse l'Indulgentia nell'articolo della morte, se gli giouerãno più molte Bolle, che vna. Questo dubbio fa l'Autor del Compendio, di sopra molte volte allegato, & risponde, che presupposto, che le Clausule loro fieno vguali, & che tutte, si riseruino per il vero articolo della morte, non gioua più vna, che molte, perche non vi è altro, che vno articolo della mor-

Auctor Cõp. in 2. impressione post tit. Indulg.

te, & nell'Indulgentia plenaria, *n* che in quelle tutte si concede il tutto si comprende. Mi se sua Santità non riseruasse le dette Indulgentie, per il vero articolo della morte, come vi può esser molti articoli della morte presunti, in vna, ò in molte infirmità; in questo caso, vna delle Bolle può giouare in vn'articolo della morte presunto, vn'altra in vn'altro, & cosi dell'altre. Et ogni volta, che si credesse, che l'infermo morisse, guadagna vna dell'indulgentie, laqual non gli seruità più; poiche già ottenne il suo effetto, & gli resta no altre Bolle, che concedono il medesimo. Non sia necessario, che dica colui, che l'assolue: *Se di questa infirmità, nella quale ti ritroui, Iddio per sua misericordia ti liberasse, ti sia riseruata questa Indulgentia per il vero articolo della morte.* Et se l'infermo hauesse qualche Bolla, che gli conceda l'Indulgentia per il vero articolo della morte, allhora si conserui. Dalche inferisco, che i Frati Minori, a quali da molti Sommi o Pontefici, è concessa l'Indulgentia plenaria nell'articolo della morte, & nissuna si riserua, per il vero articolo della morte, saluo vna di Eugenio IV. poi sono in qual si voglia infirmità, godere di ciascuna delle dette indulgentie, come è stato detto.

n Nauar de indulg. nota. 30. nu. 18.

o Habet in comp. in abfol. extraord. quoad fratres, nu. 4.

DVBBIO VIII.

43 L'Ottauo, & vltimo si dubita. S'vno si confessasse, o sia vna volta in vita, o nell'articolo della morte, fra l'anno della publicatione di questa Bolla, per effetto di guadagnar l'Indulgentia, ché in essa si contiene, & il Confessor senza cagione gli negasse l'assolutione, guadagna questa Indulgentia? Rispondo di sì. Perche questo tale in quanto a Dio, resta assoluto, cosi tiene Curiel, *p* & nel caso della nostra Bolla è chiaro, percioche dice sua Sãtità nel Paragrafo, che è il x. ibi: *Item, se durante il detto anno, &c. Di qual si voglian peccati, & Censure.*

p Curiel de Iubileo. f. 53

44 Nota, che se ben la Bolla hauesse detto, *di qual si vogliano Casi*, era necessario aggiungerci; & Censure: perche secondo che auuertiscono il Nauarro, *q* & la Somma Armilla, quando Sua Santità, o i Vescoui concedono i Casi a loro riseruati, non pare, che concedono le Censure a loro riseruate. Perche vna cosa sono Casi, & peccati riseruati, & altra sono le Censure: perche alcuni Casi, & peccati sono riseruati a i Vescoui, che non hanno anneßa la Scõmunica, o altra Censura, & vi sono ancora alcune Cẽsure riseruate, per cagione d'alcuni peccati non riseruati. Et cosi concedendo l'auttorità per assoluere dei Casi, non pare che la concede per le Censure, & concedendola per gli Casi, & Censure, non per dispensare, o commutare i Voti, perche parlando propriamente, i Voti

q Nauar. in Man. cap. 27. num 255. Armilla tit. casus reseruati, num. 1.

non

non sono Casi, ne Censure. Per ilche concede Sua Santità in questa Bolla, pleniſſima autorità, d'assoluere de' peccati, & delle Censure, & commutare Voti, saluo i tre, Castità, Religion, & Oltramarino, se bene foſsero de i riseruati alla Sede Apostolica. Sempre ha parso a i nostri Santiſſimi padri, dal principio della Chiesa, fino a i nostri tempi grandemente conuenire, per disciplina del Popolo Christiano, che d'alcuni peccati, più graui, & atroci, non potesse assoluere ogni Sacerdote approuato da gli Ordinarij, per ascoltare le Confessioni: ma i principali della Chiesa di Dio, come sono i Vescoui, & altri Prelati superiori, presumendo, che per la cura, & rimedio de' tali, era necessaria più prudentia, giudicio, & bontà: & ancora, acciochè i Fedeli vedendo, che la Cura era più malageuole si leuassero da quelli, con maggior pensiero, & sollecitudine, come si contiene nel Concilio Tridentino. r Però vi sono alcuni peccati riseruati al Sommo Pontefice, altri a i Vescoui, & altri sono riseruati a i Prelati Ordinarij delle Religioni, come sono i Generali, e i Commissarij generali, e nelle loro famiglie i Prouinciali: ma non i Guardiani della nostra sacra Religione. / Perche se ben, Alessandro VI. loro concesse, che potessero riseruar Casi: Nondimeno doppo in vn Capitolo t Generale del detto Ordine celebrato in Assisi l'anno 1526. si ordinò con l'autorità Apostolica, & di tutto il Capitolo, che Guardian veruno non potesse vsar la detta autorità, come auuertisce il Cordoua, u sopra la Regola del nostro padre San Francesco. Talche i Prelati Superiori possono riseruar Casi: & nel Concilio Tridentino si termina, che i Vescoui possano riseruare i Casi, in quanto al foro interiore, & esteriore. Per perfetta intelligentia di questo, & di quello, c'habbiamo a trattar in questa materia, s'hanno da notare i seguenti Fondamenti.

r Cõcil Trid. sess. 14. cap. 7. num. 11.

f Nauar. in Man. c. 27. per totum. Med. in Sum. lib. 1. §. 20.

t Habetur in supplc. concess.

u Cord super Reg. Fr. Ciſci, c. 7. q. 2. in fin. primi punctõ.

45 Il primo è. Che se bene i Prelati possono riseruare i peccati, che confistono, & si consumano nell'atto interiore, secondo che alcuni dicono, ma nol fanno, perche sarebbe gran perturbatione, & inquietudine delle coscientie, e metterle a pericolo de gli scropoli, per esser molto difficoltoso giudicare, tanto maggiormente nelle coscientie timorose, quando vi fuse il consenso dell'atto interiore. Dalche s'inferisce, che quando i Vescoui riseruano per loro l'homicidio, o l'incendio: s'intende dell'Atto esteriore, & non dell'atto interiore.

46 Il secondo è. Che questa autorità del riseruare i Casi, non è concessa a i Prelati per distruggere: ma per edificare, come dice il detto Cõcilio x di Trento: però, i Prelati non gli possono

x Concil. vbi supra.

riseruat in odio delle persone; ma in odio de i vitij. Nel Prelato può negare la sua autorità, quando gli fusse dimandata, per sapere tirannicamente, chi fusse il dilinquente, & gastigarlo con odio, & cattiua intentione: perche ciò non saria edificatione delle Anime; ma destruttione di esse, come dice il Palacios. y Dissi, per saper tirannicamente, chi fusse il dilinquēte; perche per altri santi, & buoni fini, bene possono farlo.

y Palac. d. 17. disp. vlt.

47 Il terzo è, Che tutti i peccati riseruati a sua Santità, hanno annessa la scomunica. Et se ben Durando z dice, che sua Sātità, non riserua per lei direttamente le colpe; ma la scōmunica; & cō altri tenga il contrario Palatio, cioè; che direttamente riserua le colpe, & perche volle per se riseruare alcuni peccati atroci, vi aggiunse la Censura della scommunica, per dar maggiore timore la certezza è questa, che se il Papa assolue della Censura, già il peccato, doue è annessa, non è riseruato; come se alla percussione del Chierico liberasse della Censura, non sarebbe già Caso Papale. Il medesimo sarebbe circa delle riseruationi Vescouali; ma i Vescoui sogliono riseruare Casi con altre pene Sinodali, oltre delle Censure.

z Durand. in 4. d. 17. q. vlt.

Il quarto è, Che la riseruation in due maniere si può considerare, vna *per se*, & l'altra *per accidens*. La riseruatione *per se* è quando si riseruano alcuni Casi, a i quali si aggiunge la scommunica. *Per accidens*, è quando vn huomo è scommunicato; perche in questo caso tutti i peccati, c'ha da confessare, sono riseruati *per accidens*, finche ottenga l'assolutione della scommunica.

Et che conseguiscano, & habbiano pleuissima Indulgentia di essi. Vuol dire: Restino liberi di tutta la colpa, & pena, in cui per commettergli sono incorsi: conforme quanto è stato dichiarato di sopra nel Paragrafo otteuo.

Dichiarata dunque la lettera delle parole sopradette, conuiene, che largamente trattiamo, che Censure sono, la cui assolutione commette quiui sua Santità al Confessore approuato dall'Ordinario. Et dico, che sono quattro cioè, *Scommunica*, *Suspensione*, *Irregularità*, *& Interdetto*.

DELLA SCOMMVNICA.

48 La Scommunica è vna Censura Ecclesiastica, che priua della communione de i Fedeli, si chiama Cēsura, perche la Scommunica è gastigo, che mette la Chiesa per qualche peccato. Sono due sorti di Scommuniche, Minore & Maggiore. La Minore è vna Censura Ecclesiastica per laqual l'huomo è priuato dalla communicatione passiua de' Sacramenti, & del poter essere eletto

Digitized by Google

eletto per qual si voglia beneficio, o dignità Ecclesiastica, & colui, che farà di questo il cõtrario peccherà mortalmẽte. Può nondimeno assoluere, o communicar vn'altro, & amministrargli i Sacramenti: perciochè egli non gli riceua. Ma non può dir Messa: perche per forza s'hauerebbe da communicare. In questo luogo non parla la Bolla di questa scommunica, perche secondo la maggior opinione contra il Gaetano, vn Sacerdote semplice può assoluere di essa, come de' peccati veniali, come dice il Nauarro a nel suo Manuale, se bene il Gutierrez nelle sue Questioni Canoniche tiene col Gaetano, la cui sentenza, tengo per più sicura & vera: perche se il Sacerdote semplice può assoluere de' peccati veniali, è perche il penitente ha libertà di lasciargli di confessare, & confessandosi di essi, dalla Giurisditton a cui nõ l'ha, perche gli da la materia, ch'è nella sua volontà darla, o non darla. Ma colui, che fusse scommunicato di scommunica minore, non ha libertà di lasciarsi assoluere di essa; è dunque obligato confessarsi da colui, c'haueràla Giurisditione. Et per l'assolutione gioua questa Bolla. Trattiamo adunque della scommunica maggiore.

a Nauar. in Man. cap. 27. nu. 55. Gutierrez in questionibus canon. c. 6.

49 La scommunica maggiore, è vna Censura Ecclesiastica, che priua della Communione della Chiesa, in quanto al frutto de i Sacramenti, & suffragi commu ni de i Fedeli, & della communicatione esterior con loro: ouero in altro modo: E vna censura, per laquale l'huomo è separato da ogni communicatione lecita tra i Christiani, laquale si confidera in due maniere; vna vien detta a *Iure*, l'altra *ab homine*; la scommunica a *Iure*, si chiama quella con laquale generalmente in qualche Canone, Constitutione, o Statuto, si scommunica se vno, che farà tal delitto. La scommunica *ab homine*, si dice, quella, che mette il Giudice contra coloro, che faranno tal delitto? Et tra queste due è gran differenza: perche la scommunica *ab homine*; finisce, morendo, o fornito il suo officio, colui, che la mise, & questo, in quanto a coloro, che non cascarono in essa, prima che morisse, o finisce il suo officio; Ma quella, *lata a Iure*, non. Dal che s'inferisce, che le scommuniche, & Censure publicate ne i comandamenti delle Visite, che non sono Statuti, ma comandamenti generali, o speciali de gli huomini, sono scommuniche *ab homine*, come tratta il Nauarro b nella sua Somma. Questo presupposto.

b Nauar. in Man. cap. 27. n. 2.

DVBBIO I.

50 Si dubita primo. Che solennità s'ha da guardare nell'assolutione di essa? Per esplicatiõ di questo dubbio; s'ha da considerare quel, ch'è la sustantia de

Digitized by Google

questa assolutione, laqual mancando, l'assolution, è nulla; & la sostantia, sono le parole con che si da, lequali non sono terminate; perche l'assolution della scomunica non è Sacramẽtale. Per ciò può colui, che assolue vsar quelle parole, che meglio gli parerà, purche significhino l'effetto, che pretende dicendo; *Absoluo te, ò benedico te, ò restituo te vnitati, et communioni Ecclesiæ.* Il secõdo, che s'ha da guardare, è la cerimonia, & dico, che sono tre cose il Salmo, le battiture ne' lombi, & il Versicolo, *Saluũ fac &c.* con l'oratione *Deus, cui proprium est misereri*, & subito si ha da dare l'assolutione. Il terzo che s'ha da vedere è; quel, ch'è in essa di giudiciale; ilche si considera in due maniere; cioè, il giuramento di obedire à i commandamẽti della Chiesa, & di satisfare la parte offesa. Et la parte aggrauata, non è il Giudice, ma la persona, ò il Conuento, alqual si fece l'ingiuria, che fu l'occasione della Scommunica.

51 Ma v'è difficoltà, in che Casi sieno queste cose giudiciali di essentia dell'assolutione. Rispõdo, che questo è difficile di esplicare. Per intelligentia delche nota due diuisioni. La prima è, ò l'assolution della Scommunica, che si fa dal Giudice Ordinario, ò dal suo Commissario ch'è il Confessore, quando per virtù delle Bolle assolue lo Scommunicato. La seconda è, ò il Canone della Legge, cosi assegna il modo d'assoluere, che annulla l'assolutione se non si osserua, ouero non annulla la assolutione, se ben assegna il modo d'assoluere. Il secondo, che s'ha da notare, è, che qual si voglia Scommunicato *ab homine*, può esser assoluto dalla scõmunica da chi la mise, se ben fosse Secolare, pur che sia ordinato di prima tonsura. Il che si proua, perche tal'assolutione, non è de' peccati, ma di pena Ecclesiastica, il qual modo d'assoluere della Scommunica fuora della Confessiõn Sacramentale, si osserua molto nella Chiesa: Ma nota, che ancor s'vsa che il Giudice, s'è Secolare, commette l'assolutione di essa à i Sacerdoti: la qual non obliga di necessità. Presupposto questo.

52 Dico primo. Che quando colui, che assolue, fosse Giudice Ordinario, ò Commissario si segnalasse la solennità, che prima sia satisfatta la parte offesa, si che l'assolutione, che a questo modo nõ si facesse, sia nulla tal assolutione, sarà nulla non guardandosi il detto ordine. Ilche si proua, perche il Superior annulla tal assolutione. Dalche si inferisce, che il Confessor è obligato cercare in tutte le Scommuniche il testo, & troverà 9. Canoni del Diritto, iquali mette, & esplica il Gaetano nella sua Somma, doue si pongono tutte le Scõmuniche, che sono *de Iure*. Veggasi l'Autor, perche l'in-

Digitized by Google

l'intento mio, non è dire in questa materia, più di quel, che conuiene per chiara, & perfetta intelligenza della Bolla.

Dico secondo Che quando il Confessore assolueise per virtù di questa Bolla, & s'haueise data satisfattione alla parte aggrauata, l'assolution è nulla, se prima nō si fa la satisfattion, potendosi fare, & non potendosi, basta, che lo scommunicato dia vn pegno, o sicurezza, & se non potesse fare nè l'vno, nè l'altro; basta, che giuri di satisfare egli, o farlo fare da i suoi heredi, come qui comanda la Bolla, & ciò fare altrimenti l'assolutione sarebbe nulla, così tiene il Nauarro, c & la Somma Armilla, & questo si deue seguire, se ben Gutierrez tiene, che il Penitēte non deue essere assoluto, che prima non satisfaccia alla parte, benche non possa.

c Nauar. in Man. c.27. n. 47. & 48. Armilla ver. assolut.48. Gutier. in q. Canonici, c. 1. num.29.

53 Dico terzo: Che comandando la Bolla, o Diritto espressamente, che si faccia la satisfattione alla parte aggrauata, dandosi l'assolutione della Scommunica, non satisfacendo prima potendosi fare, sarà ingiusta, ma non irrita, & nulla. Dalche inferisco, che se in questa Bolla, non si commanderà espressamente, che prima dell'assolutione della Scommunica, si satisfacesse la parte lesa, il Confessore peccheria contra la ragione del terzo assoluendo in virtù della detta satisfattione. Nondimeno l'assolutione sarebbe buona. Così dicono Siluestro, d il Nauarro, & Angles. Et nota, che per la parte lesa, non è quiui, nè in altri simili Indulti, inteso il Giudice, che scommunicò, ne i notari, a quali si deue il Salario, & così comandādo il Vescouo, sotto pena di Scommunica *ipso facto*, che si faccia la tal cosa, non facendosi può il Penitente essere assoluto in virtù di questa Bol la, senza che il Giudice sia satisfatto. Così tiene il Gutierrez, con Soto. e Et nota, che in questi, & altri simili Casi, quando non non poteise satisfare la parte; basta, che dia sicurtà di satisfare, & se non l'haueise: basta giurarlo, come tiene il Nauarro, Couaruuias, & Diego Perez, & l'Armilla.

d Syl. rit. absol 2.5.7. q.10 Nau. c.c.27. num.137. Angles. q. d. excom. fol.13 in prima impressione.

e Soto in 4.d. 22. q.2 art.3. vers. praetereà. Gutier. I qq. Can.65.n.30. 5.nu.2.citans Inn.Panorm. Fel. & alios, notat Panor. Felin.& 8.Or din. tit.3.l. Armilla ver. absol.5.10.

Dico quarto. Che se ben vno scommunicato da diuersi Giudici, & per diuerse cause, nō può essere assoluto, se non con molte assolutioni, quando gli assoluono i medesimi Giudici, che l'hanno legato, a quali secondo la Ragione appartiene la detta assolutione. Nondimeno, se tale scommunicato si volesse assoluere per virtù della Bolla, basta vna assolutione, perche in questo caso, il Confessore tiene l'autorità dal Primo, & Supremo Giudice, ch'è il Papa. Così l'Angles f con la Commune.

f Angles vbi supra.

54 Dico quinto. Se ben che del la Scommunica posa vno essere assoluto fuori del Sacramento della Penitentia. Nondimeno, se si farà in virtù di qualche Bol-

Bolla; necessariamẽte, & per forza s'ha da fare nella Confessione Sacramentale: saluo, se la tal Bolla desse autorità, acciò che si facesse fuori del Sacramento: laquale non la concede questa Bolla: perche dice. *Ascoltate con diligentia le loro confessioni gli possano assoluere da qual si vogliano peccati, & Censure.* Così tengono Couaruuias, g il Nauarro, & il Cordoua. & Pio V. lo dichiarò, come appresso, si dirà.

g Comp. in c. alma mater, de sent. exc. q.11.nu.16. Nau.in Sum. c.26.nu.31.

Dissi, *per virtù di questa Bolla*, perche la Scommunica non è riseruata, & il Confessore ha autorità d'assoluere, & ciò può molto bene fare nel foro esteriore, come fanno ordinariamente i Curati. Così tiene Siluestro, *h* & i Frati Minori ciò possono fare, senza osseruar la cerimonia, con laqual si fa la detta assolutione, per vna concessione di Leon X. & questo non nel foro esteriore: ma in quel della coscientia solamente. Per tanto, quando ci fosse commessa la detta assolutione, nel foro esteriore; habbiamo da oseruare la detta cerimonia, se commodamente, si potrà fare: poi che in altro modo non obliga, come dice Nauarro. *i* 55 Dico sesto. Che l'assolutione della Scommunica, & dell'altre Censure per virtù della Bolla, libera solamente nel foro interiore, & non nell'esteriore, come dicono Couaruuias, *k* Ledesma, & Gutierrez. Ilche si proua: perche mai il Priuilegio non gioua nel foro esteriore, se non

h Cord. in Sum. q.19. Sylu. tit. absol.3.in prin. 3.nota b. Habetur in suppl. conc. 874.

i Tradit Nauar. c.26.n.2. in Man. k Couar. in c. Alma mater de sent. excom. p.1.§. 11.nu.16. Ledesm. in 4. nu.26. citat. fin. Gutier. 1 qq. Can. c.3. nu. 8, & 9.

se ne fa chiara mentione, & questa Bolla solamente parla nel foro della coscientia, come consta, là; *Ascoltate con diligentia le loro Confessioni.* Et di più aggiungo, che se bene, per virtù di questa Bolla possono i Confessori assoluere, non solamente della Scommunica *a iure*, ma *ab homine*, ancora: Nondimeno, quando vno fosse *Nominatim* scommunicato, per Sentẽtia del Giudice, o per qualche denuntia publica, il Confessore per nessuna Bolla, nè Priuilegio non può assoluere senza licenza del Giudice, che lo scommunicò. Questa opinione tiene l'Autor *l* del Compendio de i Priuilegij Apostolici de gli Ordini, & si proua, perche se questi fosse assoluto, si perturberebbe l'ordine della Ragione, col quale si conserua la Pace, & il ben commune della Republica, il qual non vuol Sua Santità leuare, nè distruggere, in oltre si proua ancora: perche se'l Giudice, in questo caso l'assoluesse, non hauendo causa alcuna ragioneuole, in pregiudicio della parte, peccherebbe: Però comanda il Concilio *m* Tridentino, che lo scommunicato *Nominatim*; perche, ruberà la Decima, o impedì, che nõ si pagasse, non sia assoluto finche non satisfaccia la parte. Finalmente Pio V. nel Giubileo, che concesse l'anno 1568. l'anno Terzo, del suo Pontificato, dichiarò questo dubbio; Perche doppo d'hauer dato l'autorità

l Auctor Compendiose Collector abiol. quad secularcs, §.5.19.

m Concil. Trid. sess.25. de reform. c 12.

Digitized by Google

rità a i Confessori approuati da gli Ordinarij, per assoluere di tutto quel, che in esso si contenena, dichiarò in che maniera è stato concesso, dicendo le seguenti parole. *Declarantes insuper, tam præsentes, quàm alias quascunque super concessione similium, vel dissimilium indulgentiarum a nobis, & a prædecessoribus nostris hactenus emanatas, et in futurum quomodolibet emanandas litteras Christi fidelibus ipsis usi ad earum effectum in foro conscientia, & pœnitentiali consequendum duntaxat, non autem in foro fori, aut cõtentioso, nisi satisfecerint vltenus suffragari. Hæc Pius V.* Dalche ne segue, che la detta assolutione delle Censure, solamente gioua nel foro interiore, & non nel foro esteriore, senza, che prima si satisfaccia la parte, perche in caso, che si satisfacesse la parte, gioua ancora nel foro esteriore, come si dirà appresso. Io limiterei il detto, & primo, quando tali *Nominatim* iscommunicati, si ritrouassero in qualche parte, tanto lontani da i Giudici, & dalle parti aggrauate, che moralmente parlando, all'hora, non potessero ricorrere a loro, perche in questo caso, intendendo, che i Giudici, & le parti, l'approuarebbono: si posono assoluere. Questa dottrina si conferma per vn'altra notabile del Nauarro, n che segue Felino, & Siluestro, il qual dice, che qual si voglia scommunicato, la cui assolutione fosse riseruata alla Sede Apostolica, può essere assoluto dal Vescouo, quando il penitente non possa ricorrere a Sua Santità.

n Nauar. in Man c.27. n. 88. & 89.

Secondo, limiterei ancora, quando cessasse lo scandalo, come s'vno stesse scommunicato in vna città, lontano da quella, doue fù scommunicato, o stesse nella medesima Città, doue si conosce publicamente il suo delitto, pronto per obedire, & satisfare alla parte, potendo: perche questo tale potrà essere assoluto, & riceuere in essa i Sacramenti secretamente, perche secondo Dio, è partecipe de suffragij della Chiesa; Ma è obligato a presentarsi più presto, che potrà al suo Prelato, sotto pena de ricascare, & reincidere nella Scommunica, come si raccoglie da quel, che diremo largamente appresso in questo paragrafo. Questo si raccoglie nuouamente ancora da quel, che allegà Giouanni o Gutierrez nelle sue questioni Canoniche: Consideriamo hora se s'ha da dire il medesimo satisfatto la parte.

o Gutier. in qq. Canon. c. 1. num. 1. vsque ad finē.

56 Vltimamẽte dico, Che l'assolutione della Scommunica, per virtù della Bolla satisfatta la parte, non solamente gioua nel foro interiore, ma ancora nell'esteriore, se bene non vi fosse la licentia del Giudice, che scommunicò per l'assolutione. Questa opinione è del Medina p contra il Couaruuias, & la dichiaratione allegata di Pio V.

p Medin. in instruc. conf. c.12.

l'ap-

l'approua,là. *Nisi satisfecerint*, nè dice altra cosa la detta dichiaratione benche Gutierrez, seguẽdo il Couarruuias, gli dia vn'altro senso, non conforme alla lettera, come consta in essa, nè in questo si aggraui la Giurisditione di colui, che scommunicò: perche è satisfatta la parte, che dimandò la detta Scommunica. Veggasi il Medina, il qual dice, che accioche non sia calonniato dal Giudice, & gl'interdica gli Officij Diuini, che lo scõmunicato assoluto habbia vna fede del Confessore, la quale testifichi, come è stato assoluto, & che ha satisfatto la parte, nè da questo parere, in simil caso, si discosta il Nauarro, *q* nel suo Manuale. Nota, che quelli, che s'assoluono nell'articolo della morte, de' Casi riseruati, da qual si voglia Sacerdote, risanandosi sono obligati *de Iure*, rappresentarsi al loro Prelato, o a colui, c'haura la sua autorità, dimandando l'assolutione de i casi ad esso riseruati, c'hanno annessa la Scommunica Maggiore, perche ricadono in essa, come dice il Nauarro, *r* ma nõ di quelli, c'hanno annessa altra pena, o Censura Ecclesiastica. Perche la Legge solamente parla di quelli, c'hanno annessa la Scommunica: & come, che sia Legge penale, non s'ha da estendere ad altri casi, come nota Angles, *s* & il medesimo, pare, che s'habbia da dire, quando alcuno per virtù della nostra Bolla, s'assolue se nell'articolo della morte, de Casi riseruati al Papa, perche l'assoluono *Ad reincidentiam*, di essi, dicendo colui, che l'assolue. Se di questa infirmità, nella qual ti ritroui, Iddio per la sua misericordia ti libererà, ti sia riseruata questa assolutione, nel vero articolo della morte, come dice il Nauarro. *t* Et nota, che si comanda nella Bolla Volgare; Ma nella Bolla del piombo io non trouo, che questa assolutione, s'habbia da fare con questi aggiunti; ma assolutamente, come l'altre assolutioni. Et cosi sono informato, & certificato, che secondo quella del piombo si muta al presente lo stile nelle Bolle Volgari.

Gutier. in qq. Can. c. 1. num. 1. vique in fin.

Med. in fruc. confess. c. 12. in fin. Gutier. vbi si pra iuxta fin.

q Nauarr. in Man. cap. 47. num. 42.

r Nauar. in Man. c. 27. n. 26. c. eos, de sent. ex. in 6

s Angles in Sum. q. de cõfess. n. 5. difficul. 5.

t Nauar. in Man. cap. 26. num. 31.

DVBBIO I.

57 Presupposto questo dubbio, si ricerca. Se per virtù di questa Bolla possa vno essere assoluto fuori dell'articolo della morte di qualche Scommunica *Ad reincidentiam*. Rispondo, di nò. Cosi tiene il Nauarro, *u* & si proua: perche secondo la Legge, gli Indulti si debbono restringere, & come questa concessione sia odiosa contra la Legge Commune, non l'habbiamo ad allargare più di quel, che suona, & si conferma, perche l'assoluere *ad reincidentiam*, non è meno, ma più, che assoluere assolutamẽte: perche l'assoluere *ad reincidentiam*, dà in qualche maniera autorità, o atto di Giurisdittione, scommu-

u Naua. in d. c. 27. nu. 247.

Digitized by Google

municare, o laſciar legato fin'al tal tempo, colui, che coſi s'aſſolue, ſe non ſatisfa la parte. Di que
[a] Soto in 4.d. 22.art.3. Cord. in Sũ. q.20. Nauar. d. c. 27.num.24.
ſta opinione ſono il Soto, *x* & il Cordoua, & ſi raccoglie da quel, che adduce il Nauarro, & ſi prattica Communemente. Il che in tanto è vero, che ſe bene conſentiſſe la parte intereſſata, non ſi può far detta aſsolutione *ad reincidentiam*: perche il ſuſpendere, & prolungare la Scõmunica, & fare, che in eſsa vi ſia la reincidentia, è atto di giuriſdittione, come notano Silueſtro, & Nauarro *y* in molte parti, & come la parte intereſsata non habbia Giuriſdittione, non può dare auttorità, acciò che ſi faccia atto di Giuriſdittione. Et ſe bene vi ſono alcuni, che tengono il contrario, queſto mi pare molto più vero, & il Cordo
[y] Syluest. tit. exc2.no.1.ca ſu 23.14.& 15.& excom. 1.q.6. Nauarr. in Sum.ca7.nu. 14.
[z] Cord.vbi ſu pra.
ua z la ſegue.

liberarſi dalla Cenſura nel termine nel qual s'ha da guadagnare il Giubileo; può eſsere aſsoluto nel foro della conſcientia, per cagione di guadagnare il Giubileo, dando cautione, ſicurtà, o pegno, o giurando, che ha da ſatisfare la parte, & non ricaſcherà, ſe ſarà negligente, come è terminato nella legge *a* Canonica, & l'allega il Nauarro nel ſuo Manuale. Et può eſsere ancora aſsoluto in virtù del Giubileo, nel foro eſteriore *ad reincidentiam*, acciò che poſsa guadagnar l'Indulgẽtia, & queſto non ſe ſarà negligente in ſatisfare la parte; ma in fino a confeſsarſi, & riceuer il Santiſſimo Sacramento dell'Euchariſtia, & guadagnare il Giubileo, ch'è quel, che pretende Sua Santità, & queſto finito, ſubito ricaſca nella Scom munica nel foro eſteriore; ma non nell'interiore, non eſsendo negligente nel pagare. Ilche ſi proua, perche ſe coſi non foſse, ſeguirebbe, che molti per eſsere ſcommunicati, reſtarebbono ſenza poter guadagnar il Giubileo, ſe bene faceſsero interior, & eſteriormente, tutto quel, che poteſsero: come ſe foſsero alcuni ſcõmunicati *Nominatim*, non potrebbono in *Sacris*, & in *Diuinis* cõmunicar con gli altri Chriſtiani: & il Curato potrebbe proibire a loro l'entrata nella Chieſa, & riceuere il Santiſſimo Sacramento. Dunque s'ha da dire, come ho dichiarato, che per
[a] Cap. eos 9. de ſent. exc. Nau. d. c.27. & 47. & 48.
virtù del Giubileo, per il fine di gua-

DVBBIO VI.

58 In oltre ſi dubita: S'vna Bolla, o Giubileo dia facultà, che gli ſcommunicati poſsano eſsere aſsoluti *ad reincidentiam in foro conſcientiæ*, ſe tali poſsano eſsere aſsoluti, non ſolamẽte in queſto foro, ma nel foro ancora eſteriore? Riſpondo. Che ſe ſarà in tempo di Giubileo, perche Sua Santità vuol, che tutti il guadagnino, s'alcuno foſse legato con qualche Scommunica, di tal modo, che non poſsa ſenza grandi inconuenienti ſatisfar la parte, nè ſupplire quãto è obligato per

guadagnarlo, concedendo Sua Santità il principale, ch'è l'assolutione *ad reincidentiam in foro conscientiæ*, se gli concede a essi il necessario per questo fine, che è l'assolutione nel foro esteriore, per riceuere il Santissimo Sacramento, ch'è necessario, che si riceua, per guadagnare la detta Indulgentia. Nondimeno, se il Giudice specialmente in qualche sententia, con troppo gran rigore scommunicasse vno, se non pagasse per il tal tempo, se bene cadesse dello stato suo, nè nel foro interiore, nè nell'esteriore potrà essere assoluto per virtù del Giubileo, come dice Silueſtro, *b* il qual segue il Corduba; Perche non vuol Sua Santità perturbare il Giudicio, & ordine esteriore, ordinato per il ben commune.

b Sylu. excõ. 2. dub. 11. & tit. pœna. §. 38 Cordub. vbi supra.

DELLA SVSPENSIONE.

59 La Suspensione è vna Censura Ecclesiastica, per la qual si priua l'huomo della effecutione de gli ordini, o de gli officij. Si dice, Censura Ecclesiastica per iscludere il peccato mortale, il quale, se bene impedisce l'effecutione de i Sacri Ordini, se prima, non si sana, con la vera penitentia, non si può chiamar Censura, perche non è pena, nè gastigo, ma colpa. Et si distingue dalla Scommunica Maggiore perche la Suspensione, non è necessario, che s'incorra per il peccato mortale, basta, che vi sia il peccato veniale. Il che si proua; perche maggior è la pena della Scommunica Minore, che la Suspensione, poiche priua di cosa più graue, ch'è di poter riceuere i Sacramenti, & la Suspensione, di essercitar solo gli Ordini, Officij, o giurisdittione. Della Suspensione può assoluere il Vescouo se non sarà riseruata a sua Santità.

DVBBIO II.

60 Si dubita circa di questa Cẽsura: Se vno, innanzi venticinque anni s'ordinasse, perilche restasse suspeso, se possa essere assoluto di essa per la Bolla della Crociata, & se assoluto possa celebrar subito? Rispondo: che in questo vi sono tre punti da vedere. Il primo, s'incorse nella Suspensione *ipso Iure*. Il secondo, se possa essere assoluto dalla Crociata. Il terzo, se assoluto, possa celebrar subito.

61 In quanto al primo punto rispondo. Che egli è *ipso Iure* suspeso, per vna Estrauagante di Pio II. questa opinione tiene, il Nauarro. *c* Nè osta, che la detta Estrauagante non sia stampata, nè sia a notitia communemente di ciascuno, nè anco da i molto Dotti, come ciò confessa il medesimo Nauarro, dicendo, che i molto Dotti, non hanno notitia di questa Estrauagante, la quale non obliga, nè vale più, che l'altre simili, secondo la dottrina del Gaetano, *d* & però parue ad alcu-

c Ext. ex Sacr. Nau. in Man. c. 25. n. 70. & 27. num. 135. & 242.

d Caietan. in Sum. tit. excõ. post c. 31. in fi.

Digitized by Google

alcuni, che quel tale non incorreua nella *Suſpenſione ipſo ſure*, prima, che foſse ſuſpeſo dal ſuo Prelato, come dice *Siluestro*, e perche a queſto io riſpondo, Che Pio *V.* confermò già l'Eſtrauagante di Pio II. come auuertiſce il Cordoua.

e Sylu. tit. Or. do. 3. q. 8. f Pius V. in Sanct. 22. g Cord. in Sum. c. 144.

62 Circa il ſecondo. *Se* per virtù della Bolla poſſa eſsere aſsoluto ſacramentalmẽte da tal *Suſpenſione*. Riſpondo di sì, come tiene il Medina, *b* ilche ſi proua, perche è Cenſura contratta per la colpa, come appreſso ſi dirà, trattando dell'Irregolarità.

h Medin. in Sum. lib. 1. §. 2. fol. 45.

In quanto al terzo. *Se* poſſa celebrare doppo aſsoluto? Riſpondo, che ſe foſse entrato nell'età, che ordina il Concilio Tridentino, di sì, ma ſe non foſse in eſsa, di nò: perche il Confeſsore non fa altro, che leuar la ſuſpenſione, ch'è la Cenſura, nella quale incorre, ordinandoſi prima del tempo, ma non ha auttorità da diſpenſare del tempo, che gli manca: dandogli licentia, che celebri, prima, che entri ne i venticinque anni, nẽ anco per queſto ha auttorità il Commiſsario Generale della Crociata, hauendola per altri caſi, de' quali trattaremo appreſso. Nondime no ſerue molto l'aſsolutione del la *Suſpenſione*, perche quando l'ordinato in queſto modo, entrerà ne' venticinque anni, ſenza altra licentia, potrà celebrare, ilche non potria fare, non eſsendo aſsoluto, che non dimandaſse prima l'aſsolutione, & diſpenſa, come nota il Medina. Et ſe celebraſse prima, d'entrar ne' venticinque anni, reſterebbe irregolare, per eſsere ſtato *ipſo Iure* ſuſpeſo. Molti dicono, che per virtù della Bolla, potria eſsere aſsoluto dell'Irregolarità, come ſi dirà appreſso, trattando di eſsa Irregolarità, nel che, come è coſa dubbioſa, ſarebbe meglio, ſe foſse Religioſo, che il ſuo Prouinciale l'aſsolueſse: perche è coſa certa, c'ha l'auttorità di farlo, & ſe il Prouinciale ſi trouaſse aſsente: cerchi qualche Religioſo, c'habbia auttorità, come di ciò n'auuertiſce il Cordoua.

DELLA IRREGVLARITA.

63 La Irregolarità è vn'impedimẽto Eccleſiaſtico, per il qual vno è impedito di riceuere gli Ordini Sacri, & ſe l'haueſse dopò riceuuti, eſsercitargli. *Si* dice, impedimento, & non Cenſura: perche molte volte s'incorre ſenza peccato, & anco facendo qualche Atto di virtù, come fa il Giudice, comandando giuſtamente, che vn ladro ſia appiccato, per il qual Atto incorre in Irregolarità, & queſta, & altre ſimili, le quali raccontano i *Sommiſti* largamente, & il Nauarro, *i* ſi chiamano propriamẽte inconuenienze, & non Cenſure: perche, acciochè i Miniſtri dell'Altare foſsero pacifici, & non ſanguinolenti, coman da la Chieſa, che per l'homicidio, o muti-

i Nauar. in Man. c. 27. n. 195. vſque ad num. 217.

mutilation di membro, non posſa vno eſſer ordinato, & ſe foſſe ordinato, nõ poſſa amminiſtrar i ſuoi ordini. Di queſt'Irregolarità, & altre ſimili, che non ſi cõtraggono per peccato, non ſi può aſſoluer per virtù della Bolla: perche non ſono Cenſure, & gaſtighi; ma alcuni impedimenti, & diſconueneuolezze, come tiene Soto *k* nel quarto. Cordoua, & Medina. Altre Irregolarità vi ſono, che ſono Cenſure, & gaſtighi, come ſono quelle, che s'incorrono per il peccato; cioè, s'vno diceſſe Meſſa, eſſendo ſcommunicato, o rompeſſe l'Interdetto: Queſte, come veramente ſono Cenſure, poſſono i Confeſſori aſſoluere per la Bolla, come dicono i Padri allegati eccetto Soto *l* in quel *de iuſtitia, & Iure*, & il Nauarro, che tengono il contrario. Il mio parere è, già che in queſto vi ſono diuerſe opinioni, & per eſſere negotio di tanta importantia, che i Confeſſori non diſpenſino in eſſe: Ma ne per queſto, condannano per falſa l'opinione del Cordoua, & del Medina, anzi dico, che ſenza ſcropolo può eſſere conſigliata, & ſeguita, & modernamente la difende il Dottiſſimo Giouanni *m* Gutierrez nelle ſue Queſtioni Canoniche. Però conuiene riſpondere a gli argomenti incontrario.

k Soto in 4. d.22.q.3.art. 1. & d.3.q.1. art.10. Cord. de indulgen. q.43. dub.4. Med.in Sum. lib.1.5.9. Idem 12. q. 99.art.4.

l Soto li.5.de iuſt. & Iure, q.1.art.4. Nauar.d.c.27 nu.1. & nu. 252.cum quatuor ſequentibus.

m Gutier. in Quæſt. Can. c.1.

64 Il primo argomento, è. Che anco la Irregolarità, che naſce dall'homicidio volontario è Cẽſura, & gaſtigo, & per la Bolla, vno non può eſſere aſſoluto di eſſa. A queſto riſpondo, che queſta Irregolarità, non ſolamente è Cenſura, & gaſtigo, ma è ancora vn'inconuenienza, ch'è in colui, che ſparge il ſangue per amminiſtrare il Sacramẽto dell'Altar di Chriſto, agnello sẽza macchia, ſe ben giuſtamente la ſpargeſſe. Talche, non ſolo è Cenſura per cagion del peccato; ma per cagione ancora di quel, che ſignifica, & per queſta cauſa, non ſi può aſſoluere di eſſa per la Bolla. Et medeſimamente del l'Irregolarità, che naſce dall'Aborto *n* volontario, non ſi può aſſoluere ſe non dal Papa, per vn *Motu proprio*, che ha dato fuori contra coloro, che con beuanda, & battiture procurano fareiſconciare le grauide, & le conſigliano, & fauoriſcano con parole, & ſegni, & coſi l'huomo, al qual vna donna grauida, diceſſe, che vuol pigliare qualche coſa per diſperder la creatura, che di lui ha cõcetto, incorre nell'Irregolarità del detto *Motu proprio*, per tacer ſolamente, & non impedir tal aborto, ſapendo, o intendendo, che parlando, potrebbe impedire queſto maleficio: perche in tacer, in queſta occaſione fù illecito, contra la Giuſtitia, perche per cagion di eſſer padre della creatura, era obligato di Giuſtitia ad impedire queſto aborto di ſuo figliuolo, & parimente la pena del Cap. *Si quis ſuadente*. Si eſtende contra colui, che per Giuſtitia foſ-

n l. Ner. ff. de ſigno. c.2 & 1. de infant. expoſ.

Digitized by Google

se obligato a difendere vn Chierico, & nol defendesse dal grauame, che se gli fa, come con la Cõmune tiene il Nauarro. o Et dice ancora il medesimo Nauarro, & si raccoglie da Silvestro, che per lasciare vno di far quel, che di Giustitia fosse obligato, può incorrere in Scommunica.

o Nauar. in Man. cap. 27. num. 78. Nau. vbi sup. nu. 29. Syl. tit. excõ. 5. num. 18.

Il secondo argomento è: Perche dice la Bolla, che il Confessor possa assoluere di qual si voglia Censura Ecclesiastica, nelche pare, che dia ad intendere, che non parli della pena, & Censura sopra laquale non bisogna assolutione, nè dispensa. Questo argomento è Commune, & contra il detto circa della Suspensione, percioche alcuni dicono, che in questo non si da autorità per dispensar col Suspeso, & Irregolare; ma per assoluere da i peccati a queste Censure annessi. Ma in questo fondamento si sono ingannati: perche la Suspensione, & l'Irregolarità si leuano per qual si voglian parole, & come habbia intention di dispensar colui, che ha di questo l'autorità, non è necessario vsar parole determinate: *Dispenso tecum*, basta dire: *Absoluo, o absoluat te: Benedico, o benedicat te Deus.* Ch'è l'istesso, in quanto all'effetto, come dice Gersone, p & tutti i Dottori, che scriuono sopra questa materia. Et di sopra dicemmo, che l'assolutione della Scommunica solamente ricerca terminata intentione, se bene non sieno determinate le parole; & il medesimo s'ha da dire nella dispensa de gl'impedimenti. Da doue il Cordoua q nella sua Sõma inferisce la terminatione d'vn caso notabile, per le difficoltà, che in esso vi furono. Et fù, ch'vna persona diede a sua Santità vn memoriale nelle mani, dicendo in esso, c'ha ueua fatto morire vn fanciullo battezato, per coprir la sua fama, nello scritto gli domandaua l'assolutione, & gli fu risposto, *Vnæ vocis oraculo: Confessor tuus te absoluat.* Doppo s'è dubitato, se per virtù di quelle parole, gli fosse dato auttorità, non solamente per esser assoluto dal peccato, ma ancora per esser dispensato dell'Irregolarità. Fu parere d'vn certo Confessore, che solamente gli desse auttorità per essere assoluto del peccato, & non dell'Irregolarità: perche questa propriamente non si assolue, ma si dispensa: & fece andare il pouero, & ansioso penitente vagando, come sogliono fare i Confessori ignoranti, che non solamente non vogliono studiare; ma nè anco consigliarsi, particolarmente in negotij d'importantia. Io dopò hauer letto nella Religione alcuni anni Theologia, mi compiaccio sempre di dimandare, & d'essere insegnato da tutti, pretendendo, che posso errare; Ilche a fare, prego tutti i Confessori in negotij simili. Ritornando dúque al nostro proposito, risponde il Cordoua, che senza cagione fù

p Gers. 2. P. alphab. 32. lit. G.

q Cordu. in Sum. q. 26.

messa la detta persona in quelle angustie,& trauagli,perche per le dette parole, *Confessor tuus te absoluat*; non solamente gli diede sua Santità autorità per essere assoluto del peccato, ma per esser ancora dispensato dell'Irregolarità: perche per dispensare in essa,come è stato detto; basta c'habbia l'intentione determinata colui, che dispensa, & non è necessario vsar parole precise,& determinate.

DELL'INTERDETTO.

65 L'Interdetto è vna Censura Ecclesiastica, la quale priua dell'amministratione de'Sacramenti,& della sepoltura Ecclesiastica. Si diuide in Locale,& Personale,& Locale,& Personale parimente. Locale si chiama,quando si mette l'Interdetto ad alcũ luogo, come se nella Chiesa di Valẽza si mettesse. Il Personale, quando si mette alle persone, come se si mettesse al Gouernatore. Il Locale,& Personale, vnitamente, come che si mettesse alle Chiese, & alle persone. Si diuide ancora perche l'Interdetto Locale, può esser particolare, o vniuersale,& la medesima diuisione è nel Personale. Il Locale particolare, è, quando si mette l'Interdetto in vna Chiesa. L'vniuersale,quãdo si mette a tutti. Personal particolare,come che se s'intercedesse solo il Gouernatore. L'vniuersale,come se a tutte le persone della città, si mettesse. Ma è differẽtia tra l'Interdetto Locale, & Personale, che se fosse l'Interdetto in vna Chiesa, si potrà dir Messa in vn' altra, & se in tutta la Città, gli habitatori di essa la possono dire fuori, se faranno Preti Sacerdoti, & se non fossero,ascoltarla. Ma l'Interdetto Personale va con la persona: Di maniera che, se fosse vn'huomo interdetto in questa città, nè in essa, nè fuori di essa, può essere ammesso a gli Officij Diuini. L'Interdetto Locale generale,o speciale se incorre *ipso Iure* in noui casi,& il personale, & speciale, & generale se incorre *ipso Iure* in quattro, come nota Angles. r Si deue ancora notare, che colui, che può scommunicare, & suspendere, può ancor metter l'Interdetto, & questo Interdetto si chiama *ab homine*, il qual non può esser messo se non *in scriptis*, & precedendo l'ammonitione. Circa del quale vegganſi i Sommisti: perche l'intento mio qui non è trattar di questo: ma solamente in quanto appartiene alla dichiaratione della Bolla. Ma si deue notare, che quando l'Interdetto fosse posto,non assolutamente, ma infino a certo tempo,o infino, che satisfacciano, finito il tempo,o satisfatta la parte,l'Interdetto, *ipso facto*,resta leuato, & non è necessaria l'assolutione di esso. Ma se l'Interdetto si mettesse semplice, & assolutamente, se fosse a *Iure*, lo può leuar l'Ordinario, o il Legato della

r Angles, Interdictum.

Digitized by Google

la Sede Apostolica, se il Papa nol riseruasse per se medesimo.

f Cap. nuper, §. in secunda, de sent. excō. / Ma se fosse *ab homine*, colui, che il mise, può leuarle, o il suo Superiore, & niun altro, se non hauesse particolar auttorità, di farlo per questo: Però sua Santità dà in questa Bolla l'auttorità a i Confessori approuati dal l'Ordinario: ma ha da essere satisfatto prima la parte offesa, come dice la Bolla, perche non vuol sua Santità dar Priuilegio in pregiudicio del terzo, come già habbiamo detto di sopra, parlando dell'assolutione della Scommunica: & quest'assolutione di questa Censura gioua nel foro Sacramentale, per coloro, che sono *Nominatim* Interdetti: perche non vuol Sua Santità turbare l'ordine del foro esteriore, che tanto gioua per il ben commune, come dicemmo di sopra in questo medesimo Paragrafo. t Et nota. Che per virtù di questa Bolla, o d'altro Priuilegio simile, non si può assoluere della *Cessatione a Diuinis*: perche questa non è Censura, & cosi colui, che celebrasse, essendoui non incorre in Irregolarità, come ciò difende contra molti altri Gutierrez. u Di questi peccati, & Cēsure sopradette, in caso, che sieno riseruate a sua Santità si concede in questa Bolla, che possono esser i Fedeli, che la piglieranno, assoluti da i Confessori approuati dal l'Ordinario, vna volta in vita, & l'altra in articolo di morte, fra l'anno della publicatione di essa.

t Cap. super hoc, §. nu. 55.

u Gutier. in qq. canonic. c. 10.

Il tutto riuocato, veggasi nel fine la Bolla di Clemente VIII.

Ma si deue molto notare, che i Padri della Compagnia di Giesù, possono assoluere ogni qual volta a loro pareranno nel foro della coscientia; coloro, che si confesseranno con essi, essendo approuati dall'Ordinario, come comanda il Concilio di Trento, di tutti i peccati, & Censure riseruate alla Sede Apostolica, eccetto i peccati, & Censure, contenuti nel processo della Bolla della Cena del Signore, per vn Priuilegio, che concesse loro Papa Paolo III. il qual io vidi col suggello autentico nel Collegio della Compagnia di Giesù della Città di Valenza, del qual godono i Confessori approuati dall'Ordinario dell'Ordine del nostro Padre San Francesco: poiche per vn *Motu proprio* di Clemente VII. godono di tutti i Priuilegij, Gratie, & Indulti, concessi, & da concedere all'altre Religioni Mendicanti, & non Mendicāti, il qual *Motu proprio*, per esser notabile, & non trouarsi, cosi facilmente, metterò nel fine di questo Trattato, conforme a qual possono i detti Confessori, non vna volta, nè due nell'anno, ma tutte le volte, che sia necessario, assoluer de i detti Casi, & Censure.

Et de i dechiarati, nella Bolla in Cena Domini.

66 Si deue notare, che vi sono alcune Scommuniche riseruate a sua Santità *de Iure*, le quali si

raccontano dal Nauarro, & da gli altri Sommisti largamente, & queste non si contengono nella Bolla della Cena del Signore. Altre sono riseruate alla Sede Apostolica, contenute nella detta Bolla, le quali, perche sono de' grauissimi peccati, se li riserua per se sua Santità ogni anno, & di queste da autorità ancora questa Bolla. Delche, i Confessori in virtù di essa: possono assoluere, vna volta in vita, & l'altra nell'articolo della morte, il qual è vn grande Indulto, infin'hora non concesso, cosi ampiamente per tutti questi Casi a i Superiori de gli ordini Mendicanti, & ne anco per i loro Frati, come si dirà appresso. Et si deue notare, che si chiama Bolla della Cena del Signore, perche contiene il processo del Papa, il qual il Giouedì Santo scommunica varij, & diuersi peccatori, & si chiama cosi perche quel dì, si chiama la Cena del Signore, & in esso di il Signore diede quella Cena a i suoi Discepoli, nella quale, oltre di consacrar i Sacerdoti, diede loro il suo Corpo, & Sangue, sotto specie di Pane, & di Vino.

2 Nauar. in Sum. cap. 26. num. 76.

Eccetto l'heresia. Quest'è il primo Caso della Bolla della Cena del Signore, il qual sua Santità nol concede in questa Bolla; Sotto del qual si comprendono coloro, che fauoriscono, o tengano secreto gli Heretici, & coloro, che lasciano, & si partono dall'obedientia del Romano Pontefice, o c'hauessero Libri prohibiti, o gli leggessero, perche tutti questi Casi, sono in Spagna riseruati a i Signori Inquisitori, cosi nel foro della coscientia, come nel foro giudiciale. Et verum Sacerdote, nõ gli può assoluere in virtù della Bolla, o Giubileo, se ben fosse plenissimo, se particolar, & distintamente, non si concedesse, come consta per vn Breue, y che circa di questo hãno i Signori Inquisitori, come dicono Giouanni de Roris Inquisitor di Valenza, & il Medina. Et perche molti nol sapeuano, nelle Bolle, che si publicarono in Spagna, l'anno 1584. s'aggiunsero queste parole nella Bolla della Crociata: *Eccetto l'heresia*, & per la diuersità delle opinioni, che vi era, se per la Bolla della Crociata poteua vno essere assoluto dall'heresia, come si dirà appresso: & il medesimo, che fu concesso a i Signori Inquisitori nel detto Breue, molto auanti era stato concesso in vna Estrauagante, d'Vrbano IV. come nota a Michele Albert. E se ben non vi fossero state le dette dichiarationi, pigliato questo negotio per rigore, s'hauerebbe detto il medesimo: perche la mẽte, o intentione de Romani Pontefici nelle loro Concessioni, è il máco, che possono derogare alla Ragione, se già espressamente nol dichiarano, & il delitto dell'heresia, è, & è stato sempre eccettuato in qual si voglia concessione d'assolue-

y Bulla Pij V. datum Romæ 3. calen. Febr. anno 1572.

z Io. Roris, de hæret. 1. p. assert. 10. Et eodẽ lib. de priuileg. Inquisit. num. 416. Med. Lu. inted.

a Albert. in Reper. Inquisit. in verbo Crimen. ira. Palacios in 4. dub. disp. 3.

Digitized by Google

soluere, perche nella generale concessione non s'intendono quelle cose, ch'vno non haueua da concedere in particolare, come nè anco nell'obligo generale de beni non si intēdono quelle cose, alle quali vno, in spetie non s'haueua d'obligare. Et colui, c'haueſse procura generale d'vno, per tutti i Casi, non può in virtù d'essa lasciare, nè fare donatione, nè contrattar Matrimonio, nè fare altri Atti, che ricercano special commissione; perche le cose, che sono degne di nota speciale; non notandosi specialmente: pare, che si lascieno. Et l'heresia nel Giudicio Ecclesiastico è il maggior di tutti i delitti, come tratta S. Thomaso. *b* Però questo delitto sempre è stato eccettuato nelle concessioni generali. Il che pare, che si proui espressamente nel Concilio di Trento, doue si dice: *liceat Episcopis, &c. & in quibuscunque casibus etiam Sedi Apostolicæ reseruatis delinquentes quoscunque sibi subditos in diœcesi sua per se ipsos, aut Vicarium ad id specialiter deputandū, in foro conscientiæ gratis absoluere impositā pœnitentia salutari. Idem & in hæresis crimine, in eodem foro conscientiæ, eis tantum, non eorum Vicarius sit permissum.* Vedi dunque, che sotto vna concessione generale de' casi riseruati alla Sede Apostolica, non vi s'intende l'heresia, perche se s'intendesse, non sò, perche cagione, soggiunga il Concilio *Idem & in hæresis crimine.* Per il detto cessa la graue disputa, ch'è stato tra i Dottori, che per la Bolla della Crociata, non può l'heretico essere assoluto, tra i quali erano diuersi pareri, come consta da quel, che adduce Siluestro, *c* Soto, Couaruuias, & il Cordoua. Ma auuertiscasi, che il Concilio Tridentino dà facoltà a i Vescoui, acciò che possano assoluere dall'heresia occulta, nel foro della coscientia, & non concede, che ciò possano fare i loro Vicarij. Ma a i Signori Inquisitori, & a i loro Vicarij, è concessa la detta licentia, come nota Frate Camillo *d* Campeggio Paueſe Inquisitor Generale di Ferrara, & di Mantoua.

b Gen. oblig. ff. de actio. & obligat. c. qui ad agen. de procurib. 9.

Nota la determinatione fatta in vna congregatione de' Illustrissimi Cardinali in Roma.

c Syl. tit. excom. 7. casum 2. & 39. Soto in 4. dist. 21. q. 2. art. 3. Couar. in c. Alma mater, §. 11. nu. 171. Cord. in Sū. q. 8. Concil. Trid. vbi supra.

d Camil. In addit. ad cap. 34. l. Zachini de hæreticis. Pij V. i vsum Inquisitorū excus.

DVBBIO I.

71 Si dubita primo. Che cosa s'intenda per l'heretico, la cui assolutione è riseruata al Papa nella Bolla della Cena del Signore, & non si concede in questa Bolla? Rispondo; Che sono coloro, che con qualch'atto esteriore deliberato, & con pertinacia, cascano in qualche heresia, & a questo modo, non s'intendono coloro, che sono solamente heretici mentali come ciò risolue dottamente Gutierrez *e* nelle sue Questioni Canoniche. Ne coloro, che indeliberatamēte cascano in qualche heresia; Nè quelli, che già, che cascano con deliberatione, non sono pertinaci, peccando per igno-

e Gut. in qq. Can. cap. 23. num. 8.

rantia. Et questo si proua; perche l'essentia dell'heresia è propriamente detta, la pertinacia, la qual sarà, quando vno sapendo essere vna propositione contra la dottrina della Chiesa, o contra quel, ch'ella crede, & tiene per Fede; tiene, & crede il cõtrario di volontà, & con deliberatione, o dubbio, se sia vero quel, che la Chiesa predica; o, quando se bene non sapesse essere tale propositione di Fede; sia apparecchiato con pertinacia, per non crederla; anzi tenere il contrario. Questa opinione è Commune, & la riferisce Siluestro, *f* & Simancas. Et nota, che acciò che vno sia pertinace, non è necessario, che stia molto tempo nel suo errore; ma basta, che vna volta, a posta, & deliberatamente consenta nel suo errore, se bene fosse per piccolo spatio: perche, si come per credere con deliberatione vna propositione di Fede; non sono necessarij molti giorni, perche in vn punto, può vno credere, così per leuarsi con deliberatione da tale propositione, vn'istante basta; come doppo San Thomaso, *g* tiene il Gaetano, Gersone, & Simancas, contra Siluestro, se bene alcuni pare, che tengano il contrario.

f Sylu. tit. heresi. 1. q. 3. Simanc. de instr. Cathol. c. 26.

g D. Tho. vbi Caiet. 2. 2. q. 11. art. 4. Gerson Alpha. 14. O. F. Simancas de instit. Cath. c. 47. Sylu. vbi sup.

DVBBIO II.

72 Si dubita secondo. Se propria, & veramente si dirà heretico, colui, che tiene, così fermamente, vn'opinione, & la crede con tãta pertinacia, & l'insegna, come se fosse articolo di Fede, essendo pronto morir per essa, come se fosse per vna Verità Catolica, essendo solamente opinione, come ho detto, Castro, *h* & Cordoua dicono di sì, se talmente la credesse, che fosse risoluto a non obedire la Chiesa, & di questa opinione è Ambrogio Catherino, *i* & si proua: perche erra con pertinacia in materia di Fede, o di costumi, non essendo pronto ad obedire la Chiesa.

h Cast. de punitione hæret. lib. 1. qq. 9. 17. & 37.

i Cather. in Apolog. contra Soto, de cõsuetudine gratiæ.

DVBBIO III.

Si dubita terzo. Se per essere di Fede vna diffinitione d'vn Concilio Generale in materia di Fede basti, che tale diffinitione si proponga, per essere creduta da tutti, o si sia necessario dire in essa, che colui, che dicesse, o tenesse il contrario, sia Anathema, & condannato per heretico? Risp̃do: Basta, che si proponga per essere da tutti creduta, accioche colui, che con deliberatione, & pertinacia dicesse il contrario sia gastigato, & tenuto per heretico. Così tengono Couaruuias, *k* & il Cordoua; Se ben Cano, col Gaetano, & altri molti tengono esser necessario, che vi s'aggiũga la pena di Anathema. Il che si confonde con quest'argomento, & è, che molte cose teniamo per Fede, le quali sono state terminate dalla Chie-

k Couar. & Cord. vbi Caiet. in quod. lib. de potestate Papæ, c. 8. Cano li. 5. de locis cathol. c. 4. q. 4.

Digitized by Google

Chiesa assolutamente, senza che vi sieno state aggiunte le dette parole.

DVBBIO IV.

74 Si dubita quarto. Se sia heretico colui, che con pertinacia non crede vna riuelatione, che sà certo esser di Dio, laqual Iddio commanda, che la creda? Vega, Ambrogio *l* Catherino con altri tengono di sì, Soto, il qual il Cordoua segue; tiene il cõtrario, dicendo, che il tal pecchera peccato d'infidelità, ma non peccato d'heresia propriamente detta: Perche l'heresia propriamẽte detta, non è se non contra la Verità Catholica, & la Verità Catholica; è vn'obietto materiale, che dà la Chiesa Catholica, acciò che si creda, & questa riuelatione non propone la Chiesa, acciò che da tutti sia creduta.

l Ambro. Cathe. vbi sup. Soto vbi sup. Corduba vbi supra.

DVBBIO V.

75 Si dubita quinto. Che s'intende per fautori, ricettori, & difensori d'heretici? Rispondo, che acciò che ad vno conuengano propriamente questi nomi, & incorra nella Censura di questa Bolla; è necessario, che fauorisca, o riceua, o difenda l'heretico, come hæretico. Così tiene il Nauarro.*m* Dal che ne segue, che non incorre in questa Censura colui, che riceuesse in casa sua qualche heretico per qualch'altra giusta cagione, o per rispetto humano, come perche vno, che fosse suo inimico l'andasse ad vccidere, & io mi metto in mezo, & il libero. & il defendo, o raccoglio in casa mia, o il fauorisco, perche si ritroua in estrema necessità, o per cagione di qualch'altra opera pia, & buona, o perche sia mio parente, & amico: Perche il riceuerlo, & fauorirlo, come heretico, solamente sarà quando la causa, & la cagion di riceuerlo, fosse per esser heretico. Il fautore, & difensore sarà colui, che con qualche fatto, o parola, aiuta gli heretici, o colui, che per qualche via impedisce, che non vengano in mano della Giustitia o venuti, impedisce la esecutione della Giustitia con loro.

m Nauar. in Man. cap. 27. num. 56.

DVBBIO VI.

Si dubita sesto. Che cosa s'intenda per *Scismatici*? Risponde; Che sono inteси coloro, che si leuano, & discostano dalla Chiesa, o non vogliono, cõ pertinacia obedire a colui ch'è certo, & vero Papa, & Capo di essa, o non vogliono obedire tutta la Chiesa, o il Concilio celebrato con l'auttorità di sua Santità come dice il Gaetano. Per intelligentia del che, si deue notare, conforme a quanto adduce il Nauarro, che l'heretico si distingue dal *Scismatico*, perche l'heresia direttamente si oppone alla Fede; Ma lo Scismati-

co si oppone alla Vnità della Chiesa. Per il che dice S. Gironimo, *n* Quest'è la differẽtia, ch'è tra l'Heretico, & lo Scismatico, che l'heretico tiene vna propositione peruersa, & lo Scismatico si separa dall'Vnità della Chiesa.

n D. Hieron. in Epistol. ad Galat. colligitur ex cap. 24. q. 1. & D. Thom. 2. 2. q. 39. art. 1. ad 3.

DVBBIO VII.

78 Si dubita settimo. Che s'intende per quelli, c'hanno, o tengono Libri d'heretici, e gli leggono? Rispondo. Che sono coloro, c'hanno nelle loro case qual si vogliàn Libri d'heretici, se bẽ nõ gli leggessero, & coloro, che gli leggono senza licentia della Sede Apostolica, & quelli, che gli stampano, o in qual si voglia modo gli difendessero, lodandogli in parole, & in fatti: costoro incorrono nella Censura di questa Bolla; ma non coloro, che leggessero Libri de' Catholici, che riferiscono i detti de gli heretici: Se bene principalmente gli leggessero per sapergli, come nè anco incorrono in questa pena coloro, che gli ascoltassero da altri. Incorrono per la istessa cagione in questa pena, coloro, che leggessero Libri de' Catholici, dichiarati per heretici, ma si bene incorrono nella pena dell'Indice di Pio IV. come dice il Nauarro. *o* Et per la medesima causa, caderanno nella pena dell'Indice de i Libri prohibiti, che si publicò in Spagna l'anno 1585.

o Nauar. d. c. 27. num. 56.

DVBBIO VIII.

79 Si dubita ottauo. Non ostãte il Concilio Tridẽtino, se possano i Vescoui commetter questi Casi ad alcuno in qualche caso particolare. Il Corduua *p* dice di sì: Mettendo il Caso, che segue, cioè: Se vna Monaca incorresse in alcuno di essi, alla qual non potesse personalmente parlare il Vescouo, per assoluerla Sacramentalmente, per esser l'vn dall'altra molto lontano, & ella per cagione del Voto della clausura, senza gran nota della sua persona, non potrebbe andare a trouarlo. Et così dice, che in questo Caso il Vescouo possa commetter l'assolutione a chi gli piacerà. Et dice di più, che, quando il Concilio Tridentino concede l'heresia al Vescouo nel foro della conscientia, & non a i loro Vicarij, s'hà da intẽdere, che non possa comettere l'assolution di essa a i loro Vicarij generalmente, come si da ad vn Canonico penitentiero generalmente per tutti; Ma non gli prohibisce, che essendoui la necessità tanto vrgente, come questa, la possa commettere. Et per parermi questa opinione conforme alla Ragione, & alla Verità; la confermo, & approuo con alquante ragioni, che sono queste, che seguono. In tutte le Leggi, così Diuine, come Humane, s'ha da guardare la Epicheia: ch'è vna Giustitia moderata cõ la dolcezza della Misericordia, cõside-

p Cord. in Summ. q. 8.

Digitized by Google

rate tutte le circonstante, & il suo proprio officio è leuarsi dal rigor delle parole della Legge generale, oseruando sempre la intentione del Legislatore, perche le Leggi si pongono di quel le cose, che ordinariamente accadono per cagion del ben commune, l'oseruantia delle quali sarebbe scropolosa in casi particolari, & sarebbe anco pernitiosa, & però ne i tali casi deue esser moderato il suo rigore; perche quel, che si ordina per lo ben commune, non deue esser contra il detto bene. Oltre che nè Iddio, nè la Chiesa pretendono, nè loro precetti obligarci all'impossibile, & molto difficile; & moralmente, & secondo la legge; Impossibile si dice quel, che a pena si può fare senza gran detrimẽto, o danno, alche regolarmente non veruno obligato: poiche il giogo di Christo è soaue, & il suo peso leggiero: & più benigno è Iddio, che l'huomo: & pietosamente s'ha da credere, che nè Iddio nella Legge di Gratia, nè la Chiesa ci debbono mettere giogo a pena possibile, obligandoci a peccato mortale, se nol sopportiamo, nè Iddio ci tende i lacci, come fa l'huomo, come dice il Sauio, *q* & ciò tratta largamente Angest. nei suoi Morali. Da questo inferiscono i Dottori Communemente, che perciò non siamo obligati a confessar il peccato, quando per confessarlo, se ne seguisse pericolo Corporale, o Spirituale. Et da questo inferiscono ancora, che quel, che si dice non hauer copia di Confessor, che con grã difficoltà possa hauerlo, perche niuno è obligato andare a cercarlo, venti & trenta leghe con gran difficoltà, & non obliga la Chiesa a questo. Et di più dico, che nè Iddio, nè la Chiesa principalmente ne i precetti, la cui trasgressione non sia intrinsecamẽte cattiua, pretende obligar alcuno con scandalo, che probabilmẽte s'intendesse, che procederia in caso, che si sapesse, o intendesse, che succederia qual che gran male Spirituale, o Corporale: perche quello, che si fa per amor di Charità, non deu'esser contra di essa; & la Chiesa a verun non mette laccio, nè vuol il Papa diffinire, cosa alcuna con scandalo, dal che s'inferisce, che se la Chiesa comanda dinuntiar alcuno, & per tal dinuntia si teme maggior male di quel, ch'è il bene, o l'vtile, o se minacciasse all'hora qualche scandalo, nessun'è obligato a dinuntiar, perche colui, che con giusta cagione, non obedisce al comandamento, si scusa di non comparire. Ma in queste s'ha da vsar gran prudentia, & nessun si fidi in queste cose del suo parere, anzi si voglia humiliar a i Santi, & Sauij: / perche quel, che ad vno parera difficile da fare, & pieno de' pericoli, & molto vicino a gli scandali, altri che il considereranno con occhi più sere-

r C. de viduis 2. 27. q. 1. c. Autres, de temp. ordinat.

q Sap. 1. Sentite de Deo i bonitate. Ang. in mo. tali. c. 6. & 10.

s Cap. officij, de pœnit. & remiss.

Digitized by Google

sereni, non gli parerà tale, & cosi prudenti mezi posono raccordare, & dare, che cessi il pericolo & scandalo. Notisi non ostante il sopradetto. Che vi sono alcune cose difficili, allequali siamo obligati per Ragion Naturale, Diuina, ò Humana, con pericolo della vita, & delle facoltà: del che ne tratta Soto. t Dal detto si raccoglie, che la detta Monaca se posa confessare da chi haverà spetiale auttorità per farlo dal Vescono; perche in questo caso concorrono tutte le ragioni sopradette, & cosi con esso, si può vsar dell'Epicheia; & non vsandosi, già si veggono l'amaritudini della coscientia, che quell'anima patirebbe con tante difficoltà. Et questa Legge del Concilio Tridentino nò obliga, con maggior rigore, che l'altre Leggi positiue; & in questo caso, informato il Vescouo della Verità, con tutte le circostantie, che si conuiene sapere, la può assoluere in absentia della Scommunica, & resterà il caso senza riserua; acciò che l'assolua il Confessore, che può, de gli altri peccati; & con questo si abbreuia la questione, & la difficultà.

t Soto de tegendo secreto, membr. 2. q. 1.

80 Il secondo caso della Bolla della Cena del Signore è, de i ladri Corsari del Mare, & i loro fautori, & ricettatori, & contra coloro, che rubano i beni di quelli, che patiscono naufragio.

Per corsari, s'intiẽdono quelli, che l'vsano ordinariamente, che questo veramente significa Corsari, & rubatori di Mare. Però non incorre in questa Scõmunica, colui, che in Mare ferisse, ouero vccidesse vn'altro, non intendendo in simili negotij, nè trattando di ciò: ma che solamente l'hauesse fatto vna volta, che si offerì l'occasione. Così tiene il Nauarro. u Et si noti, che per incorrer vno in questa Scõmunica; basta che vada, con Galere, ò Fuste per Mare, con animo di rubare, ferire, ouero vccidere, se ben non rubasse, nè ferisse, nè ammazzasse; perche già quest'è l'officio de' Pirati. In oltre si noti, che non incorrono in questa Scommunica, coloro, che andassero rubando per gli fiumi, come tiene il Nauarro; x Perche questa Legge, solamente parla di coloro, che rubano in Mare; & le Leggi esorbitanti, non si estendono à casi particolari, se ben vi fosse in essi la medesima ragione.

u Nau. d. cap. 27. nu. 59.

x Nauar. vbi supra.

81 Il terzo. Si scõmunicano tutti i Signori, & Principi, che nelle loro terre põgono nuoui Tributi, & Pedagi, ò dimandano sorte di tributo prohibito. Nota, che per Portatgo nuouo s'intende in questo caso, quelli, che gli Autori chiamano Vectigalia Gabelle, ò Pedagi: che sono le Gabelle, che si sogliono pagare per le mercantie, ò cose, che si portano da vna terra all'altra, ò per altri rispetti; che sono l'assicurationi delle strade, ripara-

tion

Digitized by Google

tion di eſſe, o riparar Ponti, o altre coſe ſimili. Et coſi le nuoue Gabelle in queſto luogo, ſaranno prohibite, quando ſi metteranno ſenza la licentia, & autorità debita, & quando s'ammettano ancora, o moltiplicaſſero ſenza la detta autorità le Gabelle vecchie: coſi dicono Angelo, Silueſtro, & Nauarro. γ Nota, che coloro, che nõ poſſono mettere queſte Gabelle, ſotto la pena della Bolla, ſono ſoli coloro, che riconoſcono Superiore nel Temporale, & non quelli, che non gli riconoſcono. Et nota, che colui le paga mal volentieri, & patiſſe la detta forza, che le paga, come debitore, ſe bene il pregaſſero, come tiene il Nauarro ſeguendo il Gaetano. Nota ancora, che ſi potrebbe iſcuſare di queſta Cenſura colui, che con ignorantia del Diritto, & del fatto le dimandaſſe.

y Nauar. d. c. 27. num. 61.

82 Quarto. *Si* ſcommunicano tutti coloro, che falſificano le Lettere Apoſtoliche. Nota primo. Che incorrono ancora in queſta Scommunica coloro, che commandano falſificarle: perche queſt'Atto è di tal conditione, che accioche vno ſi dica propriamente fare, baſta, che ciò faccia fare per vn'altro, come ſi raccoglie della dottrina, che adducono la Somma Roſella, Giouanni Maggiore, & il Cordoua, z che gli allega. Nota ſecondo. Che qui non ſolamente ſi ſcommunicano coloro, che falſificaſſero le Lettere Apoſtoliche, che foſſero già ſpedite dal Papa; ma coloro, che falſificaſſero, le ſuppliche, che ſi chiamano Signature, che ſono le Lettere, & le Suppliche, alle quali il Papa haueſſe detto & ſignato il *Fiat*: Non oſtante, che in virtù di eſſe *Suppliche*, nõ ſi foſſero diſteſi i Breui, ò le Bolle. Coſi nota il Nauarro *a* & il dice la Bolla. Nota terzo. Che non ſi ſcommunicano quiui coloro, che falſificaſſero le Lettere del Nuntio, ò del Veſcouo, o del Vice penitentiere: nè coloro, che impetraſſero Lettere Apoſtoliche, con falſe informationi; nè coloro, che l'uſaſſero. Ma queſti tali incorrerano nelle pene del Capitolo, *Ad falſariorum*. Ne qui ſi ſcommunicano coloro, che mutaſſero alcuna coſa delle Lettere Apoſtoliche, pur che non mutaſſero la ſoſtantia di quel, che ſi concedeſſe; come auuertiſce il Nauarro, contra l'Hoſtienſe, & altri. Nota quarto. Che nõ ſi ſcõmunicano qui, coloro, che vſaſſero Letterre falſe: perche vna coſa è falſificar le Lettere, & altro vſar le falſe.

z Cord. lib. 5. qq. q. 26. fol. 45. col. 2.

a Nauar. vbi ſup. nu. 61.

83 *Si* ſcõmunicano coloro, che menano Caualli, arme, ferro, & altri inſtromenti da Guerra, à i Turchi, Mori, ò ad altri inimici del nome Chriſtiano.

84 Nota, che qui ancora ſi ſcõmunicano quelli, che deſſero auiſo in danno del Chriſtianeſimo, aiutaſſero, fauoriſſero, & conſigliaſſero. Et nota, che non ſaranno ſcommunicati per queſta

sta Bolla i Christiani, che per timor della morte, o di bastonate, vogassero, o gouernassero le Galere de' Turchi contra i Christiani, se ben peccano mortalmente, come dice il Nauarro, il qual da ad intendere, che forse non peccano tai mortalmente, perche vogano per forza: & pare che non aiutino a operar il peccato de gli altri: perche non fanno altro, che vogare: il che da se stesso non è male, se non per la malitia de gli altri. Il Cordoua e tiene assolutamente, che tai non peccano, col qual seguendo Adriano consente fra Luigi Lopez, & Pietro di Nauarra il qual proua con questo essempio dicendo: Che si come non peccano i carozzieri, che menano le donne meretrici da Toledo a Madril, doue sanno, che vanno a peccare, perche non le aiutano nel loro peccato, solamente seruono di menarle, il che da se non è cattiuo: si come non peccano i detti vogando.

a Cordub. in Sum. 1. q. 337 in dub. 2.

d F. Lud. Lopez in Sum. c. 60. de homicid. col. 437. Petr. Nauarr. de restit. li. 3. c. 4. sum. 61. & 62.

Il nono. Si scomunicano, quei, che rubano, spogliano, trattengono, o con proposito deliberato presumono bastonare, mutilar, o tagliar qualche membro, vccidere coloro, che andassero alla Sede Apostolica, o habita in essa, o si partissero di essa. Nota, che il sopradetto non procede con coloro, che vanno alla Corte Romana, o quiui habitano, o di la partono nō per cagion della Sede Apostolica, ma per altri fini humani.

85 Il decimo. Si scomunicano quelli, che impediscono, o rubano le vittouaglie, & altre cose che sono portate per l'vso della Corte Romana. Nota, che non incorreranno in questa scomunica coloro, che per il bene, & vtile della sua Republica, prohibissero, che non causassero da quella formento, o altre prouisioni, accioche non venisse la Republica, a patir fame, ò altra necessità, ò essendo la peste nella Corte Romana, prohibissero, che non vi andassero hauendo da ritornar, come dice il Nauarro.

85 L'vndecimo. Si scommunicano coloro, che mutilassero, bastonassero, vccidessero, o prendessero i peregrini, che vanno, o ritornano da Roma per deuotione; ma non quando peregrinassero per andar a veder la Sede Apostolica, non habitādo in in Roma.

87 Il duodecimo. Si scōmunicano quelli, che diretta, o indirettamente da per se, o per altri, come inimici ritenessero, o sacchegiassero la Città di Roma, ò le Terre, che appartengono al Patrimonio della Chiesa, & dessero trauaglio alla Suprema sua Giurisditione, & tutti coloro, che fauorissero, aiutassero, & consigliassero questo; si scommunicano ancora qui, quelli, che rubano, o hauessero Vasi di oro, o d'argento, vesti, massaritie di qual si voglia sorte, che fossero, & ogn'altra sorte de' be-

ni

Digitized by Google

ni del palazzo Apoſtolico: o ſia in tempo di Sede Vacante, o in qual ſi vogli altro tempo.

88 Vltimamente ſi ſcomunicano i Confeſſori, ch'aſsoluerãno di queſti caſi ſenza ſpetial commiſſione di farlo. Ma notiſi, che ſe ben ſua Santità ſcommunica i detti Confeſſori; non riſerua a ſe queſt'aſsolutione, come nota il Nauarro; & di eſsa, può aſsoluer l'Ordinario, o colui, c'hauerà la ſua autorità. Nota di più, che tutte queſte ſcommuniche ſono già *de Iure*: perche Gregorio XIII. volle, che non foſsero riuocate, nè finiſsero cõ la ſua morte, come nota il Nauarro, il qual dice, che la Scommunica quì meſsa contra i Confeſſori, comprende ſolamente i Confeſſori, che con temerità, & preſuntione aſsoluеſsero del ſopradetto, & non quelli, che per dimenticanza, & inauuertentemente, & con ignoranza non eraſsa, ciò faceſsero, come dice il medeſimo Nauarro. Però comanda ſua Santità, che tutti i Confeſſori habbiano vn tranſunto di queſti caſi; & per queſta cagione, gli ho voluto mettere in queſto Trattato, & la medeſima cagione moſse Frate Gaſparo Paraſello, mettergli nel Compendio, ch'egli fece, come egli medeſimo confeſsa, Se ben l'Autor del Compendio dei Priuilegi de gli Ordini Mendicanti, & non Mendicanti, non gli mise nella prima, & ſeconda impreſſione. Il noſtro Padre Fra Chriſtoforo de Capite Fontium per la cagion ſopradetta gli miſe nella nuoua impreſſione, che fece del detto Cõpendio. Si deue ben notare, che Siſto V. con vn *Motu proprio*, e Scommunica *ipſo facto*, tutti coloro, che procurano, conſigliano, & cõſentano, che ſegua aborto di qualche Creatura animata, o inanimata, formata, o informe, & dieno beuãde, o l'inſegnano, conſigliano, & conſentono, che ſi dieno, o pigliano, per impedir la generatione, & a lui iſteſſo ſi riſerua queſta Scommunicaa; non vuol, che vaglia Priuilegio conceſſo a i Regolari, nè Giubileo pleniſſimo anco nel l'anno del Giubileo, nè la Bolla della Crociata, ne l'autorità, che da il Concilio di Trento, *f* à i Veſcoui. Ma Gregorio XIV. con vna ſua Conſtitutione data in Roma l'vltimo di Maggio l'anno 1591. l'anno primo del ſuo Pontificato, riuocò queſto *Motu proprio* di Siſto V. ordinando, che l'Ordinario poſsa aſsoluer di queſto, riducendo alla Ragion Cõmune le Cenſure & pene, che ſi mettono nel detto *Motu proprio*: Talche al preſente, coloro, che procuraſsero l'aborto di qualche Creatura animata, & quelli che aiutaſsero in ciò, reſtano Irregolari, ſeguendoſi l'aborto, & non coloro, che procuraſsero, o deſsero fauore, acciò che ſi ſconci la Creatura inanimata:

e Incip. Effrenatam perditiſſimorũ hominum. Datis Ro. in Monte Quirinali an. 1588. 4. calen. Nouem. anno 4. ſui Pontific.

f Conc. Trid. ſeſſ. 24. c.

89 Et delle Cenſure, & peccati non

lui, che riceuesse denari, per non esser testimonio, & il Giudice, l'Auuocato, & sollecitatore, che mostrasse ro alla parte contraria gli Atti del processo; in caso però, che non gli fosse lecito *de Iure*: così dice l'Armilla.

Il terzo, è il violar l'Immunità, & Libertà Ecclesiastica alla qual in certi casi al presente, è annessa la Scomunica della Bolla della Cena del Signore. Et si deue notare, *l* che il violar la Immunità delle Chiese de i Frati Minori, facendo in esse qualche danno, ò notabil violentia, è Scommunica riseruata a sua Santità, o al Conseruator Apostolico de' detti Frati, come ciò concesse Clemẽte IV. *m* & Leon X. diede autorità nel foro della coscientia, a i Prelati dell'Ordine, & Religion, accioche potessero assoluer di essa.

l Habet Comp. tit. Ecclesiæ fratrũ, §. 3.

m Habet in Comp. tit. absol. quoad seculares 2. §. 15

Il quarto, è il Sacrilegio: Ma non s'ha da intendere, che tutti i Sacrilegi sieno riseruati a i Vescoui: Perche è Sacrilegio hauer copula carnale in Luogo Sacro, come dice il Nauarro: *n* & questo non è Caso riseruato al Vescouo: Et i Sacrilegi, che sono Casi riseruati al Vescouo sono questi, cioè rubar qualche cosa Sacra, o qualche cosa non sacra da Luogo Sacro: vccidere, o ferire in Chiesa, violar la sua Immunità, & romper le Porte, & serrature di esse.

n Nauarr. in Man. cap. 16. nu. 3.

Il quinto, e ritener i beni, de quali non si trouasse il Padrone.

Il sesto, è le superstitioni, fatture, o andar a dimandar malie, l'indouinare, & gl'incantesimi.

Il settimo, è far il Matrimonio Clandestino con testimoni, il ch'egli è già *de Iure* stato commesso nel medesimo foro esteriore dal Concilio Tridentino: perche nel foro interiore qual si voglia Confessore può assoluer di esso *de Iure*, come dice la Somma Armilla.

L'ottauo, è ritener le Decime & Primitie.

Il nono, è la Sodomia, & la bestialità, in alcuni Vescouati, com'è in quel di Granata.

90 I Casi riseruati a i Maestri di Schuola dell'Vniuersità, come, che non sono *de Iure*; non si sanno. Alcocer o nel suo Trattato del Gioco, dice; Che il giocar vno studente di Salamanca due reali Castigliani, è Caso riseruato al Maestro di Schuola di Salamanca. Non ho notitia d'al cun altro. Solamente, raccordo a i Cõfessori de gli Ordini Mendicanti, che procurino saper agli: perche se ben possono in virtù de i loro Priuilegi, assoluer de i Casi de i Vescouili non possono di questi, come auuertisce Medina *p* nella sua Sõma. E vero, che per vn Priuilegio di Paolo III. concesso a i Padri della Compagnia di Giesù il qual ho messo nel fine di questo Trattato; possono assoluere di questi peccati, i Religiosi, che comunicano de i Priuilegi dei detti Padri. Di tutti questi Casi sopradetti possono i Confessori assoluere

o Alcor. de Ludo. fol. 102.

Non possono assoluere i casi, &c. Si vegga la Bolla di Clement. VIII. nel fine.

p Med. lib. 1. c. 10. §. 3.

Digitized by Google

uere per virtù di questa Bolla, tutte le volte, che vi fia il bisogno. De i riseruati a i Superiori delle Religioni, v'è difficoltà, della qual n'ho trattato di sopra in questo Paragrafo.

91 Con penitentia salutare cõforme alle colpe. Auuertiscano i Confessori, poiche sua Santità confidando di loro; diedea essi tanta auttorità, che vsando la non facciano mancamento alla presentia de' loro Superiori: Et però non debbono subito assoluere i penitenti da i detti casi; ma con maturo Consiglio, ordinando vna molto graue penitentia, come Christianamente ammonisce il Medina *q* nella sua Somma. E per questa cagione, se bene si considera, in tutti i Priuilegij, che i Sommi Pontefici concessero a i Regolari, per assoluer da tutti i casi, & Censure riseruate a i Vescoui, commãdano loro, che dieno, & impongano penitentia salutare, & l'istesso, comandano a i Confessori in questa Bolla, come consta da queste parole. *Con penitentia salutare, conforme alle colpe.* Et auuertiscano i Confessori alle penitentie, che impongono, che non sieno irragioneuoli, ma conformi alle colpe, & non come quella, che vna volta m'incontrò in vno, che gli fù imposto, che douesse dire tanti Rosarij, tenendo vn pezzo di legno in bocca, le quali per essere moralmente impossibili, si lasciano da fare, & ammonisco, & essorto, che impongano penitentie, che si confessino molto spesso, & che si communichino a certi tempi.

q Medin. In Sum. l. 1. cap. 20. p. 5. in fin.

Et in caso, che fosse necessaria la satisfattione per conseguire la detta assolutione, la facciano con le loro persone, & essendoui qualche impedimento; la facciano fare da i suoi heredi; o da altri per loro. Et questo, perche non vuole il Papa conceder Priuilegio in pregiudicio del terzo. Ilche di sopra in questo Paragrafo è stato dichiarato.

Circa delle cose sopradette vi sono alcuni dubbij, c'hanno bisogno d'esplicatione.

DVBBIO I.

92 Si dubita primieramente. Se vn suddito d'vn Vescouato andasse con casi riseruati in vn'altro Vescouato doue non fossero, se potria assoluere in esso, il Confessor Secolare approuato, c'hauesse i Casi del suo Vescouato, benche non habbia la Bolla? Il Nauarro *r* tiene di sì, fondandosi nella consuetudine. Il Medina nella sua Somma dice di nò. La qual opinione tengo per più vera, & sicura, & se bene così nõ fosse; il mio parer è, che il penitente pigli la Bolla, s'hauerà elemosina, & si leui da dubbio, & se non l'hauesse, non gli dia il Confessore più trauaglio di quel, che patisce, se però n'ha, & l'assolua, già che secondo

r Nauar. In Sum. cap. 27. num. 255. Med. in Sa. lib. 1. cap. 10. §. 3.

Digitized by Google

do il Nauarro il qual non è molto largo lo può fare.

DVBBIO II.

93 Secondariamente si dubita. Se l'autorità di poterſi eleggere Confeſsore per virtù della Bolla, acciòche poſsa aſsoluerlo da qual ſi voglian peccati riſeruati, ſi debba intendere, non ſolamente de' commeſſi auanti, che ſi pigli la Bolla; ma di quelli ancora, che dopò haueſse commeſsi? Riſpondo. Ches'ha da intendere di tutti, & coſi quando il Prelato concedeſse la ſua autorità per tanti dì, tal autorità s'intende, tanto de i peccati commeſsi innanzi, quanto dopo. Questa opinion è del Cordoua, [1] & di Angles, nelche i Dottori s'accordano. Solamente in queſto ſono differenti: Se per virtù di queſta Bolla ſi poſſano commutare i Voti fatti innanzi, & doppò pigliata, ilche ſi tratterà appreſso.

[1] Cord. de indulg. q. 37. Angl. in Summa, q. de confeſſ. art. 5. dif. 3. p. 277. in vltima impreſ.

DVBBIO III.

94 Si dubita terzo. S'vno, c'haueſse vn peccato riſeruato, al qual foſse anneſsa la Scommunica, poſsa eſser aſsoluto della Scomunica per virtù della Bolla, & dopò aſsoluto di eſsa, aſsoluerſi del peccato? Pare di sì; perche ſecondo la Vera, & Cõmune opinion di tutti, riceuuta dal Durando, [2] & dal Cano; ſe vno haueſse vn Caſo riſeruato, alqual foſse anneſsa la Scomunica riſeruata, può andare al Superior, & aſsoluerſi della Scommunica, & dopò aſsoluerſi del peccato, da qual ſi voglia Confeſsore approuato: perche leuata la Scommunica, non reſta riſeruato. Ilche commũnemente ſi vſa in Roma come dice il Cano, [a] & ciò riferiſce Angles. Et coſi pare: che ſi debba dire nel noſtro caſo: però il contrario, è la Verità, & non oſta la ragion addotta; perche il Papa, & i Veſcoui, ò loro Vicarij, ſe aſsoluono della Scommunica, tal aſsolution, non è Sacramentale; ma Giuditial ſolamente. Perilche poſsono aſsoluer di eſsa, non aſsoluendo del peccato; ma il Confeſsore per virtù della Bolla aſsolue della Scommunica Sacramentalmente: perche in altro modo nol potrebbe fare, come habbiamo detto di ſopra in queſto Paragrafo. & aſsoluendo Sacramentalmente, è neceſsario, che intenda tutti i peccati; perche la Confeſsion deu'eſser integra, in tanto, che la ſua integrità è de *Iure Diuino*, nelche il Papa non può diſpenſare.

[2] Durand. in 4. d. 17. q. vni. Cano. in relectio. de pen. p. 5. tract. de caſib. reſeruatis.

[a] Cano vbi ſupra. Angl. in Sum. de confeſſ. p. 5. ſequitur Palat. in 4. diſt. 17. diſp. final. f. 305.

DVBBIO IV.

95 Si dubita quarto. Se vno, hauendo la Bolla della Crociata, faceſse vna Confeſsion irrita, & nulla, tacẽdo qualche peccato, ò ſapendo, che non haueua propoſito emendarſi, & in eſsa ſi confeſsò de certi peccati riſer-

uati; sia obligato dopò confessar i detti Casi, come riseruati, a colui, c'haurà autorità d'assoluergli, o se basta confessarsi da qual si voglia Confessor approuato dall'Ordinario? Rispondo, che basta confessar da qual si voglia Confessore approuato dal l'Ordinario, se ben non hauesse autorità d'assoluere de i Casi riseruati. Questa opinione è di Pietro di Palude, laqual segue, & dice esser notabile Siluestro, x & la tiene Alcocer nella sua Somma, & Angles. & Palatios. Dalche s'inferisce, che quando i Prelati delle Religioni concedono la loro autorità, per alcuni giorni di Festa principali, come si suol fare, facendo i Religiosi vna confessione irrita, & nulla, in quei dì; quelli passati si possono confessar de i Casi riseruati da qual si voglia confessor: benche non habbia autorità di assoluergli, hauendogli già confessati nella confessione irrita; così tiene Siluestro. y Si deue molto notare, circa del detto, che quando il Papa concede vn Giubileo ne i Casi riseruati alla Sede Apostolica; non guadagna il detto Giubileo, nè resta assoluto de i detti Casi, colui, che si confessasse con la detta indispositione; perche, come concede la detta autorità per guadagnar vna così grande Indulgentia; non merita restar libero di confessar, come non riseruati i peccati, che nella confessione irrita confessò. Così dice Alcocer, z & il medesimo si deue dire nell'assolution plenaria, che concede la nostra Bolla, vna volta in vita, & l'altra nell'articolo della morte.

x Syluest. tit. confes. nu. 20. Alco. in Sum. cap. 11. f. 41. col. 2. Palac. in 4. d. 17. disput. vlt. f. 305. Angles d. art. 5. diff. 1. pag. 276. vlt. impr.

y Syluest. vbi sup.

z Alcoc. vbi sup.

DVBBIO V.

96 Si dubita quinto. Se vno lasciasse di confessare i peccati riseruati per dimenticanza, da chi hauesse autorità per assoluerlo, se dopò venendogli alla memoria sia obligato a confessarsi da Confessore approuato dall'Ordinario? Adriano a tiene, che basta confessarsi da Sacerdote semplice; Ma il contrario si deue dire con Nauarro, Palacios, & Angles. Ne osta la ragione di Adriano, il qual dice; che tali son già veniali, perche consecutiuamente restano perdonati, perche se bene consecutiuamente restano perdonati per la Confessiõ Sacramentale; non però resta il penitente disobligato di non confessargli, venendogli a memoria, & però non sono totalmente, & affatto veniali, per eserui l'obligo di confessargli.

a Adrian. in 4. q. 49. Nau. in Man. c. 26. nu. 16. Polat. in 4. d. 17. disp. vlt. Angl. de confess. ar. 5. diff. 1. in fine Sum me.

DVBBIO VI.

97 Si dubita sesto. Se posa vno essere assoluto in virtù di questa Bolla de i peccati commessi in confidenza di essa? Per intelligenza di questo punto; si deue notare, che in due maniere può vno peccare con confiden-

za

za di essa. La prima, quando vno fosse negligente in schiuar i peccati riseruati: talmente, che la Bolla, nol mouesse a farlo, come causa positiua, ma come causa, che accompagna la negligentia di schiuargli. La seconda cõfidentia, non solamẽte è cagione concomitante della negligẽtia; ma cagione ancora positiua, che muoue a peccare, & a commetter i peccati riseruati, con la facilità, che si cõmettono quei, che non sono riseruati, come quando alcuni con deliberatione dicessero. Pigliamo la Bolla, & vccidiamo il N. perche con essa ci assolueranno, ouero; habbiamo la Bolla, con laquale possiamo esser assoluti; commettiamo tai peccati. Questo presuppposto. Rispondo, primieramente, che quando vno fusse negligente, in schiuar i peccati riseruati, perche habbia la Bolla, talmẽte, che la Bolla fusse solamente cagione concomitante di tal negligentia come dicemmo nel primo senso: può esser assoluto per virtù di essa. In tanto è questo la verità, che se ben la Bolla dicesse. Non vogliamo, che di questi Casi, & Censure fieno assoluti coloro, che con confidentia di essa gli commettessero: Non si deue intendere, che parlasse della confidentia, ch'è solamente causa concomitante della negligentia: ma di quella, ch'è cagione meramente positiua, & di quella, ch'è propriamente confidentia, che muoue positiuamente a peccare: Il che si proua, perche il Papa con questi Indulti, & altri simili, procura leuar gli scropoli, & i dubbi, & sarebbe pericoloso, & anco quasi sempre scropoloso vsare le Bolle; perche a tutti coloro, che cõmettono peccati riseruati, quasi sempre vien a memoria la facilità dell'assolutione, per virtù della Bolla, & però non mandano via i cattiui pensieri, cõ quella diligentia, & sollecitudine, con che gli manderebbono, se nõ hauessero la Bolla. & in questo caso parlarono Curiel, *b* Nauarro, & Ledesma, dicendo secondo la dottrina di San Thomaso, & del Gaetano, che colui, che pecca con confidentia, che dopò ottenerà il perdono, non è obligato confessare tal circonstantia, perche non è circonstantia, che aggraua molto il peccato, anzi lo diminuisce; pche cõfida nella Misericordia di Dio. Il che intendo io cõforme al detto esser la verità, quando tal confidentia non sia più di causa concomitante, della negligẽtia, che si vsa in schiuar i peccati: ma non quando fosse ancora causa positiua. Et cosi quando S. Bonauentura nella sua Apologia dice, che tal circostantia aggraua molto, & non diminuisce, si deue intendere, quando la confidentia sia causa positiua della negligentia di schiuare i peccati. Laonde non discorda dalla dottrina di San Thomaso, se bene il Nauarro dice di sì, non confi-

b Curiel de Iubil. p. 91. Nau. in Man. c. 6. nu. 4. Ledes. in 2. 4. q. 20. art. 1. D. Tho. & ibi Caiet. 2. 2. q. 21. art. 2.

derando la dottrina ; che habbiamo addotto.

Dico il secondo. Che quando la confidentia, non solamente fosse causa concomitante, ma ancora causa positiua della negligentia, & muouesse positiuamẽte a commettere simili peccati riseruati, parlando in rigore; non è causa, per laqual vno non possa esser assoluto di tai Casi, in virtù della Bolla. Il che si proua, perche sua Santità qui non fa tal eccettion, & doue la Legge non distingue, noi altri non habbiamo da distinguere; oltre che il priuilegio, che non pregiudica il terzo, s'ha da interpretar fauoreuolmente.

Secondo si proua, perche in altre concessioni di sua Santità, & ancor in questa, in vn'altro Indulto si mette tal limitation, & strettezza, dicendo sua Santità appresso nel §. x. Se durante il detto anno accadesse, che per assentia del Confessor, morissero senza Confessione, purche muoiano contriti, & che al tempo statuito dalla Chiesa, si fieno confessati, & che nõ fieno stati negligẽti, & trascurati con confidentia di questa gratia, con seguiscano la detta plenaria Indulgentia. Perilche già che sua Sãtità in questa Bolla, ò in altro Indulto, fa la detta limitatione, & non la fa in questo caso, che andiamo trattando: non fia bisogno, che noi altri facciamo. Nè contra di questo osta, che vno, che vsa malamente vn Priuilegio; merita, che gli sia leuato, cõforme alla communeopinione, che adduce, & segue Couaruuias: c & a questo, io Rispõdo. Ch'è la verità, se la Legge il priua di esso espressamente, & in questa Bolla non si leua questo Priuilegio a coloro, che per confidentia di essa peccassero. La verità di questa assolutione si conferma con questo essẽpio. Dice Sant' Agostino: Non merita il peccatore il pane, che mangia. Ma non per questo *è ipso Iure* priuato di mangiarlo: Cosi non merita colui, che pecca per confidentia di questa Bolla, seruirsi di essa: ma non però è priuato *ipso Iure*. Et poiche sua Santità nol priua; noi altri nõ l'habbiamo da priuare. Ma ancorche questa opinione in rigore sia vera; non si deue predicare, nè configliare, accioche i peccatori non piglino con essa materia, per peccare.

c Couar. lib. 6 var. resol. cap. 20. nu. 15.

Circa di questo dubbio. Si deue notar, che il Cordoua *d* dice; che quando sua Santità da la detta limitatione nelle sue Bolle; se ha da intendere circa i peccati commessi dopò riceuuta la Bolla, & non de i commessi innanzi di riceuerla: perche per la detta limitatione il Papa procura solamente leuare l'occasione del peccato. Ilche riguarda il tempo da venire. Ma io non la tengo per molto vera: perche pare il medesimo, ch'è il commettere i peccati con confidentia della Bolla, hauendola riceuuta, che com-

d Cord. de indulg. q. 37. in fin.

commettergli con confidentia, che si possa facilmente hauere; Perilche, già che la detta limitatione s'ha da intendere in quanto a i peccati commessi doppo riceuuta la Bolla, come dice il Cordoua, s'ha da intendere ancora, in quanto a i peccati commessi innanzi di riceuerla, se con confidentia di essa, si commisero.

Potrà il detto Confessore ancora, commutargli qual si voglia Voto, in qualche aiuto di questa isperditione.

Per perfetta intelligentia di queste parole, s'hanno da notare i Fondamenti, che seguono.

89 Il primo fondamento è, saper, che cosa sia Voto. Et dico: che il Voto è vna promessa volontaria fatta a Dio, con deliberatione di qualche bene maggiore, non riuocata dal Superiore. Questa diffinitione dichiarano largamente i Sommisti: come costa da quel, che adduce il Nauarro [e] Ma io m'estenderò breuità. Si dice, *Volontaria*, perche s'vno esteriormente facesse Voto, o Professione, ma senza intention di promettere, nè professar, nè esser religioso, ma fintamente, non è professo, nè i Voti dinanzi a Dio l'obligano, se ben pecca mortalmente in far la detta fraude. Per intendere, quando il Voto si fece volontariamente, & con deliberatione; Sogliono i Theologi, & i Canonisti mettere vna Regola certissima, la qual è questa: Che la libertà, & deliberatione, che basta per peccare vno mortalmente, quella medesima basta, acciò che il Voto vaglia, & obligbi al suo compimento, & satisfattione. Dissi, *Per qualche bene*: perche il Voto di cosa illecita, che fosse peccato veniale, o mortale, non è giusto. Dissi, *Meglio, & maggiore*; per significare, che il Voto di fare, o lasciar di fare alcuna cosa, essendo la contraria meglio, secondo la sua natura, non vale. Come s'vno facesse Voto di non intrare in Religion, o di non prestar, non vale. Dissi. *Non riuocata dal Superiore*: perche i Voti de' figliuoli di famiglia, o de' Religiosi, & d'altri, che stesero sotto l'altrui potestà, legitimamente annulati da loro Padri Prelati, & Superiori, non obligano. Vegganſi il Nauarro, [f] & il Medina, che ne parlano molto più. Debbono i Religiosi notare, che Benedetto [g] XI. concesse all'Ordine di San Benedetto, che verun Frate di esso non fosse obligato a niun Voto di peregrinatione, che fosse in qual si voglia maniera fatto, di Gierusalem, di Roma, & San Giacomo, del qual Priuilegio godono tutti gli Ordini Mendicanti, & gli altri, che godono de i loro Priuilegi. Ritornando dunque al nostro proposito; Come i Voti fatti secondo la forma, ch'io dissi, obligano innanzi a Dio, & molte vol-

[e] Nauar. in Man. cap. 12. num. 24.

[f] Nauar. vbi supra. Med. in Sum. lib. 2. c. 14. §. 6. & 7.

[g] Habetur in Compen. per tit. Voto, §. 1. in 2. impref.

te per infirmità non si possono satisfare, o per altri impedimenti, che succedono. Dà sua Santità in questa Bolla facoltà a i Confessori, acciochè gli possano commutare, in qualche fussidio di questa ispeditione.

99 Il secondo fondamento è, Sapere, che cosa sia Commutatione. Per intelligenza di che, notà. Che in cinque maniere si può leuare vn Voto, per Interpretatione, per Irritatione, per Commutatione, & per Cessatione. Per Interpretatione si leua, quando euidentemente so, che non obliga, doue ha luogo la Epicheia, ch'è l'Interpretation della Legge; come se vno hauesse fatto Voto di digiunare, & stesse ammalato; non l'obliga il Voto. Per Irritatione si leua, quando il Prelato, o Superiore, che ha la potestà, & dominio, sopra colui, che promette, l'annulla; & a questo modo il marito può annullare il Voto, ò Voti di sua moglie; & il padre de' suoi figliuoli, & il Prelato delle Religioni quei de i loro sudditi, & il Signore de i loro schiaui: perche se ben non ui sia cagione, restano i Voti annullati: è ben vero, che colui, che l'annullasse senza cagione, alcune volte pecca. Come si possa fare questa annullatione, lo dicono il Navarro, & il Medina.

h Navar. d.c. 12.nu.63. Med.vbi sup.

100 La terza maniera di leuari Voti, è la Dispensa, per questa si richiede l'autorità del Prelato, & causa ragioneuole, & giustificata, la quale se māca, nō vale cosa alcuna la dispensa, se ben la facesse il Papa: perche la sua potestà, non è per distruggere, ma per edificare. Così dicono il Navarra, i & il Medina, con la Commune di tutti. In tanto è questa la verità, che il Gaetano dice, che non solo, vi ha da esser la causa, acciò che sua Santità dispensi nel Voto, perche vaglia tal dispensa, ma vi deue esser ancor acciò che vaglia la dispensa fatta sopra quelle cose, che sono meramente *de Iure positivo*. Et così dice, che non vale la dispensa con vno, senza causa, acciò che non sia obligato al digiuno Ecclesiastico. Il che se ben è contra la Commune, come adducono Soto, Navarro k Palacios, & Medina; pare esser vero come ciò difende erudita, & dottissima mente D. Hernando di Mendozanelle sue questioni della Ragion Ciuile.

i Navar. vbi sup.nu.57. Med.vbi sup.

k Soto l.4.1. de iust. & iure q. 7.art.fin. Navar.in prælud.9. nu.11. Palac.in 4.d. 20.nu.3. Med.vbi sup. c.248. Mendo.lib.1. disp. Iuris ciuil. q. 42. per totum.

101 La quarta maniera di leuar i Voti, è la Commutatione, la qual possono fare i Confessori per virtù di questa Bolla, & acciò che si sappia, come si deue fare metterò appresso alcuni auuisi.

102 La quinta, & vltima maniera di leuar i Voti, è p Cessatione, come quando vno facesse Voto infino al tal tempo, cioè, di digiunar i Venerdì di quest'anno finito il tēpo finisce il Voto, & non gli resta obligo alcuno. Mà non

Digitized by Google

non cessarebbe il Voto, se lo facesse di quest'altra maniera. Io faccio Voto d'esser Religioso fra due mesi, passati i due mesi, se non l'ha adempito, pecca, & resta obligato a satisfarlo, perche per più presto adempirlo, terminò il tempo di due mesi, come auuertisce l il Medina.

l Med. in Sū. lib. 1. c. 14. §. 1. concl. 1. in fine.

102 Il terzo fondamēto è. Che il Confessor ben può assoluere del rompimento di qual si voglia Voto, quando non sia riseruato; ma nol può commutar, nè dispensar, disobligando la osseruanza sua per l'auuenire: & ben si sa, ch'è cosa molto distinta assoluere dei peccati, che si fanno contra i Voti solenni, de' quali può il Confessore assoluere, restando l'obligo del Voto, com'era auanti: & da questo si raccoglie, quanto sia grande l'Indulto della nostra Bolla, poiche non solo concede a i Confessori, che possano assoluere de i peccati commessi contra i Voti, benche sieno riseruati: ma possono ancora commutare tali Voti, eccetto tre in essa nominati. Circa delche si deue notare, che i Vescoui hanno autorità di commutare tutti i Voti, eccetto cinque; Il Voto di Castità, di Religion, di Gierusalem, di Roma, & di San Giacomo di Galitia; come dice il Nauarro m con la commune: al presente s'è aggiunto quello di Santa Maria di Loreto, ch'è il sesto secondo il Nauarro dicatis, 10. n Et in questa Bolla non solamente si dà auttorità a i Confessori, per commutare i Voti, che possano i Vescoui, ma per commutare ancora il Voto d'andare a San Giacomo, il qual è riseruato al Papa, & quel d'andare a Roma, & a Santa Maria di Loreto, come si dirà appresso. Et accioche questa commutatione si faccia conforme alla Legge, & volontà di sua Santità s'hanno da notare le seguenti Regole.

m Nau. in d. c. 22. nu. 75.

n Nauar. in comm. in c. non dicatis, 22. q. 1. nu. 18.

103 La prima Regola è; Quando il Voto si commuta in cosa migliore, non resta obligo alcuno, & si può fare senza la Bolla, & se ben colui, che fa il Voto, lo può commutare, come s'vno facesse il Voto semplice di Religione, facendo professione solenne, si leua il primo Voto, & questa tal commutatione si può fare, senza causa alcuna.

104 La secōda Regola è; Quando vi sia certezza, che la commutation del Voto, si fece in cosa vguale, & che aggradisce tanto a Dio, come la cosa promessa, basta per l'adempimento del Voto, perche a Dio, non si da più, vna cosa, che vn'altra, & questa commutatione senza Bolla, o altro Priuilegio, si può fare, ancorche il Gaetano, o & il Soto tengono il contrario. Io son di parere, che si segua la loro opinione: perche chi potrebbe certificarsi, se quel, che si fa, fosse tanto grato a Dio; come la cosa votata?

o Caiet. 2. 2. q. 88. art. 12. Soto lib. 7. de iust. & in q. 4. art. 3.

105 La terza Regola è; Quādo

la commutation si fa in cosa minore, che la votata; non si può fare, senza causa ragioneuole; & essendoui, è necessario, che se faccia chi ha auttorità per commutar tai Voti. Cagion ragioneuole sarebbe, s'vno hauesse fatto Voto di dire vn Rosario, per non poter adempirlo, senza notabil danno del suo officio, che ricerca molto tempo, per le molte, & grandi occupationi, c'ha: in questo caso basterebbe minore commutatione; come adducono Siluestro, *p* Soto, Nauarro, & il Cordoua. Et di più dico, come dice il Medina, che quando si commutano i Voti, con vn Giubileo, Bolla, o Priuilegio particolare, si debbono commutare più piaceuol, & soauemente: perche si deue intendere, che il Papa faccia qualche gratia al penitente, & se s'hauesse da commutare in cosa maggiore, o così buona; non se gli sarebbe gratia alcuna. Imperò venendo alla pratica del commutare per virtù di Giubileo, o Bolla; è cosa difficile, & pericolosa, & non se ne deue caricare d'essa colui, che non sia molto perito nell'arte di curar l'Anime: perche s'hanno da considerare, & guardare molte cose; Come s'un Confessore volesse commutare vn Voto, d'andare a San Giacomo; deue guardare quel, che s'ha da spendere nel viaggio, o nell'andata, ma non nel ritornare, perche promise l'andare, & non il ritornare le fatiche, che s'hanno da patire, & i pericoli; & altre cose simili che se hanno da sofferire, & perciò si deue commutare questo Voto in qualche sussidio, per la Crociata, & non commutandosi per virtù di essa si deue commutare con elimosina, o con digiuni, & altre opere pie, proportionate alle dette spese, & pericoli. Et se il Confessore in questo, ò in altri simili casi, non farà la debita diligentia: pecca, mortalmente. Et perche, questo negotio di commutare è difficile, & i penitenti riceuono mal volontieri le commutationi: Io farei di parere che il Confessore, se ha l'auttorità per dispensare, come la tengono i Confessori della nostra Religione, per dispensare in tutti i Voti, eccetto quelli di peregrinaggio, che passassero di due Diete, che sono venti leghe, come se dirà appresso, sia riseruato dalla commutatione, in quanto all'opera, che fanno in luogo della cosa votata, & dispensino, essendoui causa, in quello, che manca, & non si obligbi alla cosa votata. Et con questo resterà sicuro colui che votò, se ben l'opera nella quale gli fusse stata fatta la commutatione, non fusse di tanto seruigio di Dio, come la votata: Et perciò i Confessori Secolari, o Regolari, che non godessero de' Priuilegi de gli Ordini Mendicanti, ne i voti appartenenti a i Vescoui, procurino

p Syl. tit. voti 4. q. 7. & 8. Soto lib. 8. de iust. q. 4. art. 8 Nau. in Man. c. 12. num. 77. & 79. Cord. in Sum. q. 149. Med. vbi sup. Angles. Voto diff. 7. concl. 3 Frater Aloysius Lopez in Sum. c. 49. de dispen. Vot.

curino l'autorità per dispensar, & insieme commutargli: perche vsar ambe l'auttorità insieme, conforme a quel, ch'è detto, è più piano camino per la quiete di coloro, c'hanno promesso qualche cosa, che vsar la sola auttorità di commutare, la qual concede solamente questa Bolla, & i Giubilei ordinarij, che vengono. Et questo si no ti molto, per seruirsi di esso, quãdo si offerirà il bisogno, Come consiglia Alcocer *q* nella sua Sõma. Et si auuertisca bene, che potendosi fare la commutation di questa maniera, insieme con la dispensa, pecca colui, che diman da dispensa di qualche Voto, senza voler, che vi sia qualche commutatione, & più pecca colui, che dispensa: Come auuertisce Soto. Perche, acciò che si dispensi, vi ha da esser, causa giusta, & vna delle cause, che deue essere, è la necessità di essa, & potendosi commutare, non v'è necessità di dispensare. Dico, *potendosi commutare*; perche non potendo colui, che votò dare, qualche sorte di commuta, senza gran difficoltà, all'hora si può fare la dispensa, senza mescolamento di commutatione.

q Alcoc. in Sũma, c. 16. nu. 58. 4. conclus.

106 La quarta Regola è; Che il penitente ha da dimandare al Confessore, che gli commuti i Voti, che haueße fatto, per virtù della Bolla, perche personalmente hauerla non son commutati; Come pensano alcuni semplici. Il che auuertisce il Nauarro, *r* & Fra Aluigi Lopez.

r Nau. in d. c. 12. num. 18. F. Aloys. Lopez in sua Sũma c. 50. de dispen. voti.

107 La quinta Regola è; Che la commutatione, che si fa per virtù di questa Bolla, ha da esser qualche elemosina di denari per la ispeditione della Guerra contra gl'Infideli: Come dice la propria Bolla, & l'adducono il Nauarro, *s* Cordoua, & Angles; la qual'elemosina s'ha da dare a i Questori della Crociata; Come s'ordina, & comanda nell'istruttione di essa.

s Nauar. d. c. 12. num. 30. Cord. in Sum ma. q. 149. Angles, q. de voto.

108 La sesta Regola è; Che nõ solamente per virtù di questa Bolla, si possono commutare i Voti, ma i giuramenti ancora della medesima materia. Questa opinione è di Soto, *u* dicendo: Che colui, c'haurà l'auttorità, per dispensare, & commutare i Voti, ha la medesima autorità per gli giuramenti della medesima materia, della qual'opinione è l'Autor del *Directorium Curatorum*, & si deue seguire, ancorche il Nauarro tenga il contrario, nè S. Thomaso *x* lo fauorisce, anzi è della nostra opinion.

t Habet in Instruct. §. 11. u Soto lib. 8. de iust. & iure, q. 11. art. 9.

x Nauar. in Man. c. 27. n. 172. D. Thom. 2. 2. q. 89. art. 8.

109 La settima Regola è: Che la commutatione per virtù di questa Bolla si può fare, non solamente de i Voti fatti innanzi, che si pigliaße, ma de' fatti ancora doppo pigliata. Tengono quest'opinione il Cordoua, *y* & il Nauarro, contra il Soto, & l'Angles, & si proua: perche la commutatione non leua l'obligo, ma il tramuta in vn'altro. Perilche, non solamente l'obligo

y Cord. in sũ. q. 149. in fi. Angles in sũ. de voto. Nau. de ind. not. 37.

go de i voti fatti innanzi di pigliata la Bolla; ma ancora quella de i voti da fare, può essere commutato.

110 La ottaua Regola è; Che non solamente può essere commutato il voto per virtù della Bolla; ma può ancora esser commutato in caso, che vn facesse Voto, di non dimandar mai commutation di esso. Ma in questo caso deue essere commutato in ben migliore: perche non basta l'essere vguale; Come tiene l'Angles.z

z Angl. in 58. q. de confess. in fin. in 1. imp.

111 La nona Regola è: Che la detta commutation, per virtù della Bolla, s'ha da fare nel Sacramento della Penitentia, come dissi di sopra, che s'haueua da dare l'assolutione delle Censure per virtù di essa, nè i Confessori de gli Ordini Mendicanti possono commutare, & dispẽsare i Voti per virtù de i loro Priuilegij, se nõ nel detto foro; Come chiaramente dicono le concessioni, c'hãno, & appresso nel §. 12. si dirà largamente.

112 La decima Regola è: Che quando si dà l'autorità per commutare, non si dà per dispensare; Però, come questa Bolla non dà altra auttorità, che per commutar Voti per virtù di essa nõ si può dispensare; Come dice il Nauarro, a benche paia, che Soto tenga il contrario, & il Cordoua non l'approua.

a Nauar. doc. 22. num. 72. Soto lib. 1. de Inst. q. 2. art. 3. Cord. de Indulg. q. 37. colum. 2.

113 La vndecima Regola è: Colui, c'hà l'autorità, per dispensare, o sia de *Iure communi*, o per Priuilegio, può commutare tali Voti: Cosi tengono Soto, b & il *Directorium Curatorum* contra il Nauarro, che dice, che colui che ha l'auttorità per dispensare per via di Priurlegio, non può commutare, ma si bene colui, che l'ha *de Iure*.

b Soto lib. 7. de iustit. q. 4. art. 3. Directorium Curat. c. 10. Nau. vbi sup.

114 La duodecima Regola è: Che quando in qualche Bolla, o Priuilegio si concede a qualche persona, che possa ottenere la dispensa de i Voti, non s'ha da estẽdere la detta auttorità ad altro, che a i Voti fatti innanzi di pigliar la Bolla. Cosi dicono Soto, c Angles, & il Cordoua, che in quanto a questo non si separa da loro, & danno la ragione. Perche la dispensa non tramuta l'obligo, come la commutatiõ, ma il leua affatto, & però non si estende ad altro, che all'obligo, c'haueua il penitente, innanzi che pigliasse la Bolla.

c Soto, Angl. & Cord. vbi supra.

115 La decimatertia Regola è: Che non facendosi la dispensa per virtù di qualche Bolla, o Giubileo, ma per via d'auttorità: Come la tiene il Papa, gli Arciuescoui, & i Vescoui, il General, Prouinciale, Abbate, o Reformatore, & il Priore, o Guardiano per gli Voti de' loro sudditi, tal dispensa si può fare nel Foro esteriore, essendoui causa ragioneuole, come è stato detto.

Eccetto il Voto di Castità, di Religione & Oltramarino. Nota, che in questo luogo non si fà eccettione d'altri, che di questi tre

tre Voti; Però, se bene il Voto d'andare a visitare la Chiesa di San Pietro, & di San Paolo di Roma, & d'andare a San Giacomo di Galitia, sono riseruati al Papa, molto bene i Confessori possono commutargli, per virtù di questa Bolla, poiche non si fà di loro espressa mentione.

DEL VOTO DI CASTITA.

DVBBIO I.

116 Circa di questo voto, nel primo, che si dubita è. Se il Vescouo, essendoui pericolo di non osseruar continentia, & difficoltà di ricorrere al Papa, possa dispensare nel Voto della Castità. Il Nauarro *d* dice, di sì, principalmente, perche il Concilio di Trento concede l'auttorità a i Vescoui, per assoluer, & dispensare sopra molti casi, che per lo adietro, non l'haueuano. Et è opinione d'alcuni, che in tutti i Voti, che possono i Vescoui dispensare, possano i Confessori commutargli per la Bolla della Crociata. Et così pare, che possano commutar questo, se il Vescouo il può dispensarlo. Ma il contrario s'ha da dire, cioè, che il Vescouo non possa dispensar in questo Voto, come non può dispensar ne i gradi prohibiti occulti, accioche si possa contrahere Matrimonio. Tien questa opinione, & la conferma con molti argomenti il Cordoua, *e* & però tengo per molto sicuro, che si ricorra al Papa & si lascino l'opinioni, in negotio di tanta importantia. Dalche inferisco, che non si possa commutar il detto Voto, per virtù della Bolla. Et dico ancora di più, che se bene il Vescouo potesse dispensare, non si potrebbe commutar per virtù della Bolla: perche quella Regola, che dice, che tutti i Voti, che può il Vescouo dispensare, & commutare, possano esser commutati per virtù della Bolla; si deue intendere dei Voti, per gli quali hanno i Vescoui auttorità semplice, & assolutamente, & sopra questo Voto di Castità, non hanno tal autorità, se non per rispetto della detta circostantia, ch'è il pericolo della continentia. Ilche vuol sua Santità commettere al giudicio, & prudētia del Vescouo, & non di qual si voglia Confessore. Et da questo inferisco ancora, che se bene *de Iure* i Vescoui hanno auttorità dal Concilio Tridentino, d'assoluere nel foro della coscientia, di tutti i Casi della Bolla della Cena del Signore, essendo occulti: non possono i Confessori in virtù della Crociata assoluergli, essēdo occulti, *et ces quoties*; Perche, se bene la Bolla concede, che possano assoluere di tutti i Casi del Vescouo: Ciò s'intende dei casi, de' quali il Vescouo ha l'auttorità semplice, & assolutamente, & non per quelli, c'ha auttorità rispettiua, & limitata, con-

d Nau. in d.c. 12. num. 78. Concil. Trid. sess. 24. c. 6.

e Cord. lib. 1. qq. q. 11.

Riuocata dal la congregatione del Sig. Card. sopra il Concilio.

confidando sua Santità della sua particolar prudentia in casi simili. Et così nella concessione di Paolo IV. fatta a i Confessori della Compagnia di Giesù, per assoluere da tutti i Casi riseruati al Papa, laqual io metterò nel fine di questo Trattato. Eccettuò sua Santità i Casi della Bolla della Cena del Signore. Lasciando dunque, questo; Veniamo al nostro proposito.

117 Si deue molto notare. Che benche non si possa commutar il detto Voto, per virtù della Bolla, se si maritasse colui, che il fece, può pagar il debito, & dimandarlo ancora, in fauor dell'altra parte, che intendesse, che il dimandasse, ma nol può dimandare in suo fauore. Nè dopo morta la moglie, si può rimaritare lecitamente, senza dispensa del Voto, secondo la Commune opinione de i Dottori. Come adducono Siluestro, *f* Soto, & il Nauarro: se bene il padre della Vera Croce con alcuni Dottori Canonisti dicono, che possa in suo fauore dimandare il debito: perche in altra maniera sarebbe gran pericolo. La qual opinione a me non pare buona, & nelle cose di coscientia, più credito s'ha da dare a i Theologi, che a i Canonisti. Però tengo per più sicuro, che la detta persona, vada al Vescouo, il qual in questo impedimento può dispensar, acciochè possa dimandare il debito in suo fauore: Come dicono Soto, & il Nauarro, & ciò confessa il medesimo Padre della Vera Croce. Et i Confessori degli Ordini Mendicanti approuati dall'Ordinario, & presentati per questo da i loro Prouinciali; hanno la medesima auttorità, come si dirà appresso, trattando dell'auttorità, c'hanno nel foro della coscientia, in quãto a i Secolari, i Confessori de' detti Ordini.

f Sylu. tit. matrim. 7. q. 5. 5. v. sq. ad 5. 4. Nau. in Sum. c. 21. nu. 73. & c. 17. num. 30. Soto in 4. dist. 27. q. 1. art. 1. & 2. 2. art. 2. & 1. Veracrux in suo append. Specul. edit. Soto lib. 7. de iust. 4. artic. 3. & 4. Nau. in Man. c. 14. num. 75. Veracrux vbi supra.

DVBBIO II.

118 Si dubita secondo. Se per questa Bolla si possa commutare il *V*oto della Castità temporale? Rispondo di sì; perche solamente qui riserua il Papa a se il Voto della Castità perpetua. Questa opinione è del Soto, *g* & del Nauarro, i quali dicono, che questo Voto non è riseruato al Papa.

g Soto li. 7. de iust. q. 4. art. 3. in fin. Nau. in Man. c. 12. num. 77.

DVBBIO III.

119 Si dubita terzo. Se possa il *V*escouo dispensare nel Voto di mai non maritare? Il Gaetano *h* dice. Che più oltre si estende il Voto della Castità, che il Voto di non mai maritar; Perche il Voto di Castità comprende l'astinentia dell'atto carnale lecito, & illecito; Ma il Voto di non maritar mai comprende la astinentia dell'atto lecito solamente. Dice più oltre, che in quanto alla commutatione, o dispensa, è l'istesso il Voto di Castità, che il Voto di non maritar.

h Caiet. in q. de voto non iubendi.

Digitized by Google

ritar. Et che ſi come non può verun commutar il Voto di Caſtità, nè diſpenſar, ſe non il Papa; coſi il Voto di non maritare. Il che proua: perche il Voto, non è altro, che vna promeſſa fatta a Dio di coſa migliore. Perciò, la materia del Voto di Caſtità, è propria, & ſemplicemente aſtinentia della copula coniugale, ch'è non maritarſi: perche l'aſtinentia della copula illecita, alaquale obliga la Legge di Dio, non è bene di ſupererogatione, & però non cade ſotto il Voto. Dalche raccoglie il Gaetano, che la cagione, perche ſua Santità riſerua per ſe il Voto della caſtità è, perche cade ſopra la materia di ſupererogatione, che è non maritare, & perciò quando diſpenſa nel Voto della Caſtità: ſolamente concede, che colui, che lo vota, poſſa maritarſi: Dúque ſolo, per cagion di quel, ch'è non maritare, ſe lo riſerua il Papa: Et coſi ſegue, che il Voto di Caſtità, & il Voto di non maritare, in quanto alla commutation, & diſpenſa, ſono vguali, & chi ſente il contrario, dice il Gaetano, che non intende i termini. Ma la Commune è in contrario, cioè, che ſolamẽte il Voto di Caſtità è riſeruato al Papa. Perilche può l'Ordinario diſpenſare nel Voto di non mai maritare. Coſi tiene con Angelo, il Nauarro. Et ſi proua: perche la riſerua, che fa ſua Santità per ſe del Voto della Caſtità, è pregiudiciale a i Veſcoui. Però

Nauar. vbi ſupra.

s'ha da intendere ſolamente nel caſo, nel qual parla. Ilche ſi conferma: perche colui, che vota di mai non maritarſi: formalmente non fa Voto di Caſtità, come dice il Soto. K Nè oſta il ſottil argomento del Gaetano: perche concedo, che il Voto ſia di ben maggiore, & di ſupererogatiõ: & però il Voto di Caſtità, non ſolamente è di ben maggiore, & di ſupererogation in quanto che vno promette di non maritarſi: ma in quanto ancora promette l'aſtinentia della copula illicita: Perche ſe bene tutti ſiamo obligati a non fornicare per la Legge Diuina: colui, che ha queſto obligo ve ne aggiunge vn'altro, ch'è quel, che naſce dal Voto: e fa vn'opera di ſupererogatione. Perche, ſi come commette due difformità fornicando, vna per cagion della violation della Legge di Dio, l'altra per cagion del Voto: Coſi guardandoſi della copula illicita; merita per due vie, vna per la Legge di Dio, che oſſerua, l'altra per ragion del Voto, che ſatisfà. Nè ha ragion il Gaetano in dire. Che quando ſua Santità diſpenſa nel Voto di Caſtità: diſpenſa ſolamente, acciò che non oſtante il Voto, ſi poſſa maritar, & vſar la copula lecita; ma non, accioche poſſa fornicare. Perche a queſto riſpondo, concedendo, che non diſpenſa Sua Santità col tale, accioche poſſa fornicare, & commettere il peccato mortale: ma diſpenſa, acciò

k Soto in 4. diſt. 38. q. 2. art. 1.

che

che se a caso cõmettesse tal peccato: non commetta due difformità, nè contrauenga a due Precetti: vno della Legge di Dio, l'altro del Voto, che s'hauea da osseruare. Il che sua Santità può fare, essendo pericolo della continentia, o altra causa ragioneuole, accioche l'Anime non restino prese nella rete. Dalche segue, che quelli, che tengono la Commune opinione, sanno i termini. S'inferisce da ciò, che questo Voto, già che non è riseruato al Papa: può esser commutato per virtù della Bolla. Auuertiscano nondimeno i Confessori, che debbano dimandare a i Penitenti, che anderãno a loro con questo Voto, se quando votarono di non maritarsi, hebbero nel Voto intentione d'obligarsi d'astenersi dell'atto carnale, lecito, & illecito, perche in questo caso, si deue hauer ricorso al Papa per la dispẽsa, poiche in quanto all'intentione, che è quella, che s'ha da guardare, fu Voto di Castità, & per consequẽza, non si può commutar per la Bolla, come auuertisce l'Angles, & il medesimo s'ha da dire nel dubbio, che segue.

I Angles in Sum. q. de Voto, diffic. 12.

DVBBIO IV.

120 Si dubita quarto. Se colui, c'hauesse fatto Voto d'esser Chierico possa esser dispensato dall'Ordinario, accioche nó si faccia. Et se questo Voto possa esser cõmutato con la Bolla? Rispondo primieramente di sì; Perche colui, che promette esser Chierico, non vota formalmente Castità: anzi doppo fatto Chierico, l'ha da promettere. Dicono c'hebbe questa opinione in Salamanca il Reuerendo Padre Frate Giouãni della Pegna, & si conferma per quel, che adduce Palacios, *m* dicendo; Che colui, che fa il voto semplice d'esser religioso, non fa Voto di Castità. & d'obedientia attualmente. Et cosi violando la Castità, non pecca contra alcun Voto. Dalche inferisco, che possa il Vescouo dispensare, o commutare il Voto, che vn'hauesse fatto d'esser Chierico. Et segue, che può esser tal Voto commutato per virtù di questa Bolla poiche non promise Castità formalmente. Ma debbono i Confessori dimandare a colui, che votò, s'hebbe intẽtion di voler Castità, quando promise d'esser Chierico; Perche se l'hebbe s'ha da ricorrere necessariamente per la dispensa al Papa. Et non può esser commutato per la Crociata tal Voto, conforme a quanto è stato detto nel dubbio passato, & a questo modo resta risposto al primo, & al secondo.

m Palac. in 4. dist. 32. disp. 2. vers. adnotandum tamen.

DEL VOTO DI RELIGIONE.

DVBBIO I.

121 Dubito, & prima. Se questo

sto Voto di Religione, che non può esser commutato per virtù di questa Bolla, s'intenda, non solamente del Voto della Religioni di Penitentia; ma ancora della Religion Militare di San Giouãni Hierosolimitano? Par di sì: Perche colui, che fa il voto d'esser Frate semplicemẽte, non hauendo intentione ad alcuna Religione particolare satisfa pigliando l'habito, & facendo Professiõn nell'Ordine di San Giouanni; oltre che il Voto solenne, che si fa in quella Religione, diuide il Matrimonio non consumato, secondo l'vso di Spagna: Cosi dice il Nauarro; n ancorche Soto dica; che noi diuide. saluo se, non fosse Chierico, & habitasse nel Conuento, con gli altri Chierici della detta Religione. Ma la sua ragione è debole, & la Consuetudine in contrario è di maggior forza; Come adduce il Cordoua. Però dico: che poiche questo Voto non può esser dispensato, se non dal Papa: non può esser commutato per questa Bolla.

n Nauar. de iud occul. in fine. Soto lib. 7. de iust. & iu. ar. 3. in fi. & in 4. dist. 27. q. 1. art. 4. Cord. in Sũ. q. 184.

dagnare quãdo giocasse, il qual a pena giocaua di due reali in sù, & quando che obligasse, dimando, se per la Bolla può esser commutato? Rispondo: Che questo è Voto penale, ancorche paia di cosa indifferente, fatto per guadagnare: Come dice Soto. o Et così mi pare, che obliga, come Voto penal, & per maggior sicurezza, si può bene, & facilmente dispensar, o commutar per il Papa: Ma s'ha da notare, che prima, che giochi, o cada nella pena, se può commutar il Voto di non giocare, per virtù della Bolla: & possono ancora commutarlo i Vescoui, & i Confessori de gli Ordini Mendicanti, come diremo appresso. Et giocando, non resterà obligato alla pena d'entrare in Religione, per non hauer osseruato il Voto di non giocare, per esser già stato dispensato, o commutato. Però doppo d'essere cascato nella pena, ch'è d'hauer giocato senza la detta dispensa, o commutatione, resta obligato ad entrare in Religione: Come dicono Nauarro, p & Alcocer. Nel qual Voto, solo il Papa può dispensare, & non può esser commutato per la Bolla: Ancorche il Medina nella sua Somma dice, che non è riseruato a sua Santità, ma che l'Ordinario il possa dispensare, & per conseguenza, possono commutarlo con la Bolla. Perche il Sommo Pontefice riserua questi Casi per se, quando sono assolutamente

o Soto lib. 7. de iust. & in q. 4. c. 3.

p Nau. in d. 12. num. 43. Alcocer, vbi supra, Med. in Sũ. lib. 1. c. 13. 3. col. 2.

DVBBIO II.

122 Si dubita secondo. S'obliga il Voto, che vno hauesse fatto di non giocare a tal gioco, se non gli facesse buon partito, & se d'altra maniera giocasse, faceua Voto d'entrare in Religion, & ciò fece, non per hauere occasion di perdere, ma di gua-

Digitized by Google

mente volontarij: Però quando vno per abhorrir l'esser Religioso, se gl'imponesse per grauissima pena: questo Voto non è riseruato, nè propriamente, è di Religione, nè di Gierusalem; ma Voto penal di Religió, o di Gierusalem. Ma certamente, se ben questa opinione è d'huomini dotti, come afferma il Medina, & Alcocer, a me non pare molto sicura. Et così l'ha per q Couar. in c. quamuis, pactum, §. 2. nu. 2. de pact. lib. 6. Soto lib. 7. de iust. q. 1. art. 2. scropolosa il Couaruuias, q & il Soto. Et il dire, che sua Santità non riserua questi Voti, quando son penali, è parlare senza testo, & ragion sufficiente che il proui. Et se di questa maniera non v'è tãta volontà, nel votare Religion, come nel votar semplice & assolutamente, è ragion molto debole: Perche, se bene non vi sia tanto di volontà in lui, v'è quella, che basta per obligarsi in tal opera; come, se fosse assolutamente votata. Basta, che non sia subita, & senza considerazione, & il meno della volontà, che vi è, se bene non è sufficiente a lasciare d'essere obligato alla Religion, & non seruisse: perche questo voto restasse d'esser riseruato a sua Santità: seruirà, acciochè con maggior facilità il dispensi. Ma se bene il Confessor seguisse questa opinione, la qual io ho per più vera; con tutto ciò può seguire l'affermativa, conformandosi con quella del penitente, se la teneste. Et non farà contra la coscientia: Perche questa opinione è probabile, ancorche faccia contra la sua opinione: come dice nella sua Somma Angles. r Oltre che: come riferisce Henriquez: è stata opinione de i Padri Frate Giouanni della Pegna: del Gallo, di Gueuara, & di Frate Aluigi di Lion: che questi Voti penali non sono veramente Voti, se non si facessero con animo d'attendere con maggior libertà a Dio.

r Angles de voto, art. an voti possit fieri, dispen. difficil. Henri. lib. 7. de indulg. c. 30. num.

DVBBIO III.

123 Si dubita terzo. Vna persona fece voto d'entrar in Religion, se suo figliuolo hauesse giocato ancora a tal gioco: Si dubita, & primo. Se valse questo voto? Rispondo primieramente, che nella maniera, & forma delle sue parole, & in rigor: questo voto pare conditionale d'entrar in Religion, se ben nell'intẽtion di colui, che votò, fu, & par esser penale, come il passato, & per esser cõditional, e se ben molto indiscreto, è obligato a satisfarlo; ma facilmente si dispenserà. In quanto al secondo v'è difficoltà: chi l'debba dispensare, o commutare. Il Nauarro presupponendo, che sia Voto conditional di Religione; dice, che solo il Papa può dispensare innanzi, & doppo d'esserssi adempita la conditione, & il medesimo dice nel caso del dubbio passato. Ma il Cordoua s nella sua Somma, dice; Che in coscientia, appresso di Dio, gli obligh

s Cord. in Sũma, q. 152.

de

dei Voti, dependono più dall'intentione di colui, che vota, che dalle ſue parole, ſecondo i Dottori Communemente. Per tanto dice, che ſe la ſua intentione fu di fare Voto conditionale, o ſieno vno, due, o tre i Voti nelle parole: Il che ſi conoſcerà, ſe colui, che fece il voto; hebbe deſiderio di votarſi in tal Religion, & di più ſeruir Dio in eſſa; Come nota il Soto, t allhora ſarebbe vera l'opinione del Nauarro, che ſolo il Papa poſſa diſpenſare; coſi nel caſo della dimanda paſſata, come in queſta, che andiamo trattando. Ma ſe non foſſe ſtata queſta la ſua intētione, & deſiderio ſe non guardarſi da giocare, o che non giocaſſe ſuo figliuolo ſotto pena di tal Voto, o per timore, ch'egli non cadeſſe, o qualch'altro nella pena, o obligo d'entrar in Religione, allhora ſi chiamerebbe penale, & che innanzi, che cada nella pena, ottenga la diſpenſa dal Veſcouo, acciochè non ſia obligato di non giocare, o ſi commuti per la Bolla queſt'obligo. Et doppo, ſe ben giocaſſe: non incorreria nella pena, & ſe giocaſſe innanzi della detta diſpenſa, o commutatione; ſi farà quello, ch'è ſtato detto nel dubbio paſſato.

t Soto vbi ſupra.

DEL VOTO OLTRAMARINO.

124 Il Voto Oltramarino è voto d'andare in peregrinaggio in Gieruſalem. Circa del qual ſi deue notare, che i Voti di Religione, & di perpetua Caſtità; ſono riſeruati al Papa per Ragiō molto antica, & perciò, ſe non ſi dà eſpreſſa autorità, acciochè ſi diſpenſino, o commutino; non ſi comprendono nella Conceſſion Generale, per diſpenſare, o commutare tutti i Voti, ma ſempre ſi preſume, che la Legge gli riſerui al Papa. Ma il Voto d'andar in Gieruſalem; perche è riſeruato a ſua Santità per Legge più moderna; è neceſſario, che eſpreſſamente ſi faccia eccettione di eſſo nelle Bolle, & Giubilei in virtù de' quali, non vuole ſua Santità, che ſia diſpēſato, o commutato. Et ſe non ſi fa queſta eccettione; ſi comprēde nella Conceſſione Generale di diſpenſar, o commutar Voti; come auuertiſce il Soto. u Del qual in queſta Bolla ſi fa eſpreſſa eccettione. Dicendo ſua Santità in eſſa, che non ſia commutato. Dalche s'inferiſce, che poſſa beniſſimo eſſer commutato per virtù di queſta Bolla il Voto d'andar a viſitare la Chieſa di S. Pietro, & San Paolo di Roma, & il Voto d'andare a San Giacomo di Galitia; come è ſtato detto in queſto §. V'è dubbio, ſe poſſono eſſer commutati, quando foſſero penali? La riſolutione delche ſi raccoglie dal detto ne i dubbi paſſati. V'è ancor dubbio, ſe queſto Voto d'andare in Gieruſalem, s'intenda d'an-

u Soto lib. 7. de iuſt. & iu. q. 1. art. 3.

Digitized by Google

dar a soccorrerla. Panormitano x dice di sì. Talche colui, che facesse Voto d'andar in Gierusalem, solamente per sua deuotione: può ottenere la dispensa del tal Voto dal Vescouo: Ma il contrario si deue dire, cioè, che il Papa solo possa dispensarlo. Come tengono Siluestro, y & è stato diffinito in vna Estrauagante di Sisto IV. Come nota il Nauarro. Et poiche trattiamo in questo Paragrafo della facoltà, c'hanno i Confessori eletti per virtù di questa Bolla, m'è parso in questo luogo cosa a proposito, metter vna risolutione necessaria, & vtile per gli Religiosi, ch'è l'auttorità, c'hanno i loro Prelati per assoluergli, & dispensar con loro nell'Irregolarità, & altre Censure Ecclesiastiche, & quella, che tengono, essendo Confessori approuati dall'Ordinario, per gli Secolari: acciò che si vegga se possono i Religiosi vsar queste facoltà, ancor che loro, nè i Secolari habbiano la Bolla della Crociata.

x Panorm. In cap. ex multa, de voto, num. 3.

y Syl. votum, 4. q. 3. d. c. Nau. in Man. c. 27. nu. 105.

125 In quãto al primo, s'ha da notar, che i Prelati de gli Ordini Mẽdicanti, & coloro, che godono de i loro Priuilegi, hanno vna Concessione di Clemente IV. con laquale concesse facoltà z al Generale de i Frati Minori, & a ciascuno de i Prouinciali, & de' Vicarij, & Custodi, nelle Prouincie, & Custodie à loro sottoposte, che possano dare il Beneficio dell'assolution, & dispensa a i Frati delle loro Prouincie, & Custodie, & a gli altri Frati del medesimo Ordine hospiti, che ad esse venissero, da qual si voglia luogo, che habbiano bisogno dell'assolutione, & dispensa: se ben innãzi, che entrassero nell'Ordine, o dopo fossero caduti nel Caso, per gli quali fossero incorsi in sententia di Scommunica, o Interdetto, o *Suspensione a iure*, vel *ab homine*, data generalmente, & se legati con tal Censure celebrarono, o in luoghi Interdetti pigliarono Ordini Sacri, per ilche incorsero in Irregolarità, saluo, se l'eccesso non fosse, così graue, & enorme, che s'hauesse da ricorrere alla Sede Apostolica.

z Habetur in Marinag. cõcess. 116.

Item il medesimo Clemente IV. concesse a i detti Prelati, che potessero riceuere il Beneficio dell'assolutione, & dispensa sopradetta, hauendo di essa necessità, da i loro Confessori. Circa di questo vegganſi gli Ordini Generali *a* del detto Ordine, fatti in San Giouanni de i Re di Toledo, l'anno 1583. Sarei molto longo s'io voleſſi raccontare l'auttorità, che i Sommi Pontefici hanno concesso a i detti Prelati, per rimedio delle coscientie de i lor Frati. Veggasi circa di questo tutto quel, che s'è accumulato nel Compendio *b* de i Priuilegij Apostolici de' detti Ordini. Pio V. in vn *Motu proprio*, che metto al fine di questo Trattato: cõcesse a tutti i Prouinciali de i Predicatori per lo-

a Ord in. Tol. c. 6. tit. della Assolutiõ Ordinar. quoad fratres. & tit. absol. extraordinaria quoad fratres.

b Habetur in Comp. tit. absol. ordi. quoad fratres, §. 50. in 2. impref. Habetur in Compen. sopradetto tit. communitatis priuileg. §. 34. in 2. impref.

Digitized by Google

ro sudditi, tutta l'autorità nel foro della coscientia, senza licentia di Suddelegare, che il Concilio di Trento concede a i Vescoui per gli suoi nel detto foro.

127 Ma si deue molto ben notare vna Concessione di Papa Martino V. fatta all'Abbate di San Benedetto di Vagliadolit, & doppo concessa per via di cõmunicatione a tutto l'Ordine, & per la medesima cõmunication godono di essa tutti i Superiori Prouinciali de gli Ordini Mendicanti & la concessione è: Che il detto Abbate possa nel foro della coscientia, assoluere i suoi Monaci, di qual si voglia sententia di Scommunica, se ben fosse riseruata a sua Santità, & dispensar con loro, in tutte le Irregolarità, che il Papa suole riseruare per lui, cioè nell'irregolarità, che nasce dall'homicidio volontario, & di mutilation de' membri, & enorme spargimento di sangue. Ma soggiunge, con condition però, che veruno di questi tre casi non sia notorio, & ciò per schiuar lo scandalo: la qual Concessiõ dice il Collettor hauer vista nel detto Conuento, sotto suggello autentico. Circa delche, il primo, che si deue auuertire, è, che per virtù di quella, non possono i detti Prelati assoluer de i casi della Bolla della Cena del Signore; perche ogni anno riseruа Sua Santità i detti Casi per lui; non ostante qual si voglia Priuilegio, se bene concesso a gli Ordini Mendicanti, come di sopra è stato detto.

Secondo si deue notare, che saranno questi Casi qui posti occulti, quando giuridicamente, non si possono prouar, & quando, se ben si potessero prouare; non sono publici, nè notorij, di maniera tale, che si sapessero da molti, & ne nascesse scandalo. Questa dottrina è del padre Castro, & del Nauarro. c

128 Terzo. Si deue notare, che la dispensa dell'Irregolarità, che nasce dall'homicidio volontario s'intende di qual si voglia homicidio cosi casuale, & fortuito, come dal fatto con proposito, in tãto, che sia occulto, perche già, che il Papa non distingue, noi altri non habbiamo da distinguere; Cosi dice il Cordoua. d Tien questa opinione il Padre Henriquez, il qual aggiunge, che basta, che sia occulto a quei di fuori della Religion, se ben nella Religion fosse notorio. Nè contra di questo osta, che Sisto IV. concesse questa facolta a i Generali, & Prouinciali de i Frati Minori, essendo l'homicidio fortuito, & non volontario: Et essendo Sisto IV. doppo Martin V. par che volesse moderar la sua cõcessione, in quãto a i frati Minori. Perche a ciò rispondo; Che Sisto IV. nel detto Priuilegio parla non solamente nel foro interiore della coscientia; ma nel foro anco esteriore. Et cosi il concede con la detta moderatione. Ma Martin V. solamẽte la det-

c Castro. lib. 2. de leg. pen. c. 2. Nau. in Man. Lat. c. 27. nu. 150.

d Cord. in addit. ad Compen. tit. dispẽs. vers. quoad, §. 24. Henriq. lib. 7. de Indulg. c. 28. num. 2.

e Habetur in Compen. tit. dispen. §. 10.

ta facoltà nel foro della coscietia, però la concede per qual si voglia homicidio, pur, che sia occulto. Secõdo Rispondo. Che Sisto IV. in questa limitatione, & in altre; solamente fa eccettione, & strettezza sopra le Cõcessioni, che pretende limitare, & ristringere, & non sopra le altre fatte da lui, o da suoi successori: Ilche si proua; perche in altra maniera seguirebbe, che vna Concessiõ del medesimo Sisto IV. nella qual concede, che i detti Prelati possano dispẽsare nell'Irregolarità, che nasce da homicidio incerto, o dubbioso; pregiudicasse, a questa sua Concessione, con la qual concede la detta auttorità, per l'homicidio casuale, se bẽ fosse certo. Et di questa maniera medesima s'hanno da intendere tutte l'eccettioni, & moderationi; perche solamẽte moderano quelle, delle quali trattano, & non altre, cosi dice il Cordoua, che l'intese il celebre Dottor Ortiz. Nè contra di que sto fa il Concilio *f* di Trento, che nega a i Vescoui l'auttorità per dispẽsare nell'irregolarità, che nasce da homicidio volontario, benche sia occulto, perche maggior facoltà hanno i Superiori de gli Ordini Mendicanti, per gli loro sudditi in fauor della Religione, che i Vescoui, per gli loro sudditi. Come consta per gli molti, & diuersi Priuilegi, che sono stati concessi: & però non è grã cosa, che habbiano questo, se bẽ non l'hanno i Vescoui. Ma si deue notare, che quando i detti Prelati concedono i loro Casi; hanno facoltà solamente per assoluere de i Casi a loro riseruati, & non per assoluere delle Censure, nè per commutare, & dispensar i Voti. Come auuertisce il Nauarro. *g* Però veggano i Confessori de Religiosi di non ingannarsi, c'hanno tal'auttorità da loro Prelati, pensando, che la detta autorità si estendesse ad ogni cosa.

f Conc. Trid. sess. 14. c. 7.

g Nauar. in Man. cap. 27. num. 55.

129 Di questa auttorità sopradetta concessa a i detti Prelati godono i loro Frati se ben non hauessero la Bolla; Perche con essa, non si suspendono i Priuilegi, che la concedono. Dalche s'inferisce, che i Religiosi sẽza la Bolla; possono essere assoluti di colpa, & di pena per virtù de i Priuilegi c'hanno. Vi è ben dubbio se i Nouizzi Donati, Tertiarij, & Tertiarie senza la Bolla possano godere de gl'Indulti, che loro sono stati concessi. Il che si tratterà appresso, nel §. 12.

Conuien'hora, che trattiamo del potere, c'hanno i Frati degli Ordini Mendicãti; essendo Confessori approuati dall'Ordinario; come comanda il sacro Concilio Tridentino per virtù de i loro Priuilegij.

Nota primo. Che per la Clementina, *Dudum de Sepulturis*, possono assoluere de i peccati riseruati a i Vescoui, per le loro Constitutioni Sinodali, o per Consuetudine, o per comandamento fatto da loro, ma non de

de quelli, che sono a loro riseruati *de Iure*, in tanto, che se ben di nuouo ne riserbassero alcuni a i Curati, non gli possono riseruar a i Frati; come tengono Panormitano, *b* & Battista di Salis, nella sua Somma, doue dice che de i Casi riseruati a i Vescoui, secondo la Consuetudine gli possono ancora assoluere i detti Religiosi, perche la Clementina solamente fa eccettione, de i Casi riseruati *de Iure*.

130 Nota secondo Vrbano V. allargò questo Indulto, dicēdo; che i Frati Carmelitani, possano assoluere di tutti i peccati, & Cēsure riseruata a i Vescoui, eccetto i riseruati alla Sede Apostolica: Et benche il Collettor del Compendio de i Priuilegij Apostolici dica. Che gli altri Frati Mendicanti non possono vsare questa Concessione, se i Padri Carmelitani, a i quali fù fatta questa Concessione: non l'vsassero. Il Cordoua *i* tiene il contrario, dicendo, che possono vsarla non ostante, che i detti Padri non l'haueßero in vso: & che doppo di Panormitano, cosi parue ad vn padre molto dotto: & si proua: perche Clemente VII. l'anno 1525. a i 30. di Maggio concesse a i Frati Minori, tutti i Priuilegij, facoltà, & gratie concesse, & da concedersi a tutti gli Ordini, benche non sieno de i Mendicanti: & Pio V. l'anno 1567. concesse, & confirmò tutto quel, che i suoi Antecessori haueuano concesso a gli Ordini Mendicanti, & a questo modo, non sono venti anni, che il detto Priuilegio fù di nuouo concesso, & però non si può contra di esso allegar prescrittione alcuna. Et per la sola communicatione de i Priuilegij; non si intende communicarsi, l'vsato e'l non vsato: perche l'vsato, e'l non vsato, importa il fatto, & non la ragione: perche quando si communica qualche Priuilegio; non si communica altro, che la Ragione: perche i Priuilegij sono *Stricti Iuris*, & non si communica l'vso, & il non vsato, conforme a quel, che adduce Siluestro. *k* Ne contra ciò fa questo argomento. Che Gregorio XIII. doppo di Pio V. confermò i Priuilegij de gli Ordini Mendicanti, in quanto, che sieno in vso, dalche pare, che riuocaße quelli, che non fossero in vso. Perche a questo Rispondo: Che confermando solamente i Priuilegij, che sono in vso, non par, che riuochi quelli, che non sono in vso: Perche i Priuilegij sono *Stricti Iuris*, & non v'è in essi argomento a contrario sensu, & ancorche valeße *de Iure communi*. Et cosi gli lascia non confermando, con la forza, che innanzi haueuano. Ilche si conferma, poche in tutta quella Bolla non vi sono parole di riuocatione in quanto a ciò: Et è lo stile della Corte Romana, nelle Bolle, & *Motu proprij*, nō lasciando vn punto di quel, che conuiene, particolarmente quando

h Panorm. in c.fi. nec Clerici, vel Monachi. Baptista de Salis tit. de confes.1.modo. Nau. in Sum. c.27.nu.264. Et in Suppl. concess.36.

i Cord. in annot. ad Compen.tit.1.fol. quoad Seculares,1.§.quoad,§.10. Panor. in c.cū accessissent, de constitutionibus. Clemēs VII. in Bull. quæ habetur fine huius tract.

k Syl.tit. priuil.§.11. Bull. Gregor. XIII. quæ incipit. Ex beni gna Sedis Apostolicæ prouisione. Data Romæ 1575.21. Mensis Maij.

trattano di reuocar alcuni Priuilegi. Dalche inferisco, che nel detto *Motu proprio*, non si riuocano i Priuilegij, che sono contra il Concilio Tridentino; perche solamente, si confermano, & di nouo si concedono, quei, che sono in vso, & non sieno cõtra i Decreti del detto Concilio, dalche non ne segue; Come ho detto, che riuoca quelli, che sono contra di esso. È vero, che per lo Concilio sono riuocati, & per vn'altro *Motu proprio* di Gregorio *l* XIII. il qual adduce il Nauarro nel fine del suo Manuale Latino. Volli ciò trattar, per leuar ogni sorte di dubbio. Et se ben vi fossero altre Concessioni; vi sono, che il concedono; Vna di Eugenio IV. concessa a i Canonici Secolari, & a i Religiosi di Santa Giustina, laqual allega la Somma *m* Armilla, della laquale godono i Frati Mendicanti. Ve n'è vn'altra di Paolo III. concessa a i Padri della Cõpagnia del Giesù, nellaqual dà a i Confessori del detto Ordine, che possano assoluere tutti i Fedeli, che vanno a confessarsi da loro, di tutti i peccati, & Cẽsure riseruate, a i Vescoui, & anco alla santa Sede Apostolica, eccetto quelle, che si contengono nel la Bolla della Cena del Signore; &, che possano commutare qual si voglia Voti, in altre opere pie eccetto quello di Gierusalem, di Roma, & di San Giacomo di Galitia, di Religion, & di Castità, la quale sarà nel fine di questo Trattato, per esser così notabile. & i frati Minori godono del medesimo Priuilegio, & tutti li altri Ordini Mendicanti, che participano della communicatione de i *Priuilegij*. Et ve n'è vn'altra *n* Concessione di Sisto IV. che concede, quasi il medesimo.

131 Terzo si deue notare: Che Eugenio *o* IV. concesse a i Prelati, o Monaci, del Monasterio di Vagliadolit, depurati ad ascoltare le Confessioni de' Secolari, che potessero vdire la Confession di tutti i Fedeli, senza alcuna licentia dell'Ordinario, assoluendogli di tutti i peccati, & dispensare in tutti i Casi, eccetto i peccati, & Casi, per gli quali si deue ricorrere alla Sede Apostolica. Et in vn'altra concessione fatta dal medesimo Eugenio IV. a i detti Monaci del medesimo Ordine, si dichiara più, quest'autorità, perche loro concede, che possano assoluere di tutti i peccati riseruati, eccetto i riseruati alla Sede Apostolica, & di tutte le Suspensioni, & Scommuniche a *Iure, vel ab homine*, & sententie d'Interdetto, & d'altre Censure Ecclesiastiche, & pene, nelle quali fossero incorsi, fatta prima sattisfattione alla parte, & dando a essi vna penitentia salutare, & di più, che possano commutar tutti i voti, & dispensar con loro, in tutti i Casi riseruati all'Ordinario, per Constitutioni Sinodali, & Prouinciali, eccetto le Censure, pene, pec-

l Motus proprius Greg. XIII. Incipit In tanta negotiorũ mole.

m Summa. Armilla lit. absolutio, n. 25.

n Habetur in Compẽd. tit. absoluti. quo ad Seculares, 1. §. 15.

o Habetur in Comp. in tit. absolut. quo ad Seculares, §. 16. 17. 18. & 19. in 2. impref.

Digitized by Google

peccati, voti, & Casi, per il cui rimedio, conforme alla Ragione, s'ha da ricorrere alla Sede Apostolica. Circa di questa notabile Concessione, s'ha d'auuertire, & primo. Ch'è derogata per lo Concilio Tridentino, in quanto ad vna cosa solamente, cioè, che non basta, che tai Monaci sieno deputati da loro Prelati; ma è necessario, che sieno approuati dall'Ordinario, come si comanda nel detto Concilio, p & essendo così approuati, hanno la detta auttorità. Secondariamente si deue auuertire, che solamente hanno il detto potere nel foro Sacramentale; Come consta per la concessione.

p Conc. Trid. sess. 25. n. 25. Alcocer in Sum. c. 9. concess. 6. & 7.

132 Terzo si deue auuertire, che dãdosi a i detti Monaci l'auttorità per poter dispẽsare in tutti i Casi, che possono i Vescoui, non si dà loro facoltà per dispẽsare con gl'incestuosi, & con coloro che promisero castità, acciochè possano dimãdare il debito, ne quali impedimenti possono i Vescoui dispensare, come dice il Nauarro, q & è Commune opinione: perche questi non sono Casi del Vescouo: perche Casi significano i peccati riseruati, & non impedimenti, quali sono questi, di che trattiamo, conforme alla dottrina, che adducono il Nauarro, & la r Sõma Armilla. Et già che in questo Indulto, per Casi, sieno intese le Censure: perche si dà l'auttorità non solamente per assoluere; ma per dispensare ancora in tutti i Casi del Vescouo, almeno non s'intenderanno per Casi questi impedimenti, de' quali trattiamo: perche quando le Concessioni fanno mentione di loro; non gli chiamano casi, ma impedimenti. Per tanto, seruirsi della detta concessione, per effetto di dispẽsare in questi impedimenti tengo per negotio molto dubbioso, & molto scropoloso, se bene alcuni huomini dotti, co' quali io n'ho trattato; diceuano, che si concedeua, nella detta Concessione; auttorità per il sopradetto non guardando la dottrina, c'habbiamo addotta, & accioche nessun s'inganni, l'auuertisco. E vero, che per vn'altro Priuilegio possono dispensar nel detto Caso.

q Nauar. in Man. cap. 27. num. 30.

r Nauar. in Man. cap 27. num. 152. Summa Armilla tit. casus. num. 1.

133 Quarto si deue auuertire. Che i Confessori Regolari, che godono di questo priuilegio del l'ordine di San Benedetto, come sono i Confessori de i Minori, & de gli altri Ordini Mendicanti, se bene con esso loro si da l'autorità de i Vescoui, per assoluere, & dispensare in tutti i casi de' Vescoui, nõ debbono dà ciò inferire, c'habbiano al presente nel foro della coscièția tutta l'auttorità concessa a i Vescoui per lo Concilio Tridentino, perche a i Vescoui è commessa nel foro della coscientia, la dispensa di qual si voglia Irregolarità, che nasca da delitto occulto, ancorche la dispensa di essa sia riseruata a sua Santità, il che non possono fare i detti Confessori: Pos-

sono ancora assoluere dell'heresia, & de gli altri peccati, & Censure contenute nella Bolla della Cena del Signore, nel medesimo foro, ilche non possono i detti Confessori, nè anco i Superiori de gli Ordini Mēdicanti, hanno autorità per assoluer nel foro della coscientia i loro Frati, come dicemo di sopra.

134 Si noti; Che Leon X. concesse a i Frati dell'ordine di Santo Agostino autorità per dispensare con coloro, che a posta, o ignorantemente cōtrassero matrimonio dētro del primo Grado d'affinità, con che sia negotio occulto, & non sia messo in giudicio, accioche tali possano di nuouo contraggere, & viuere giunti nel medesimo matrimonio: & che possano legitimare i figliuoli, c'hauessero hauuti nel matrimonio irrito. Adduce questa concessione il Rossense, nel Trattato del Matrimonio del Rè d'Inghilterra, nel principio, come afferma il Vera Croce. / Ma, accioche nissun s'inganni; Auuertisco; Che non possono vsar quest'Indulto i detti Religiosi, nè coloro, che communicassero co i loro Priuilegij; perche tutti i Priuilegij concessi a i detti Religiosi, che sieno contro quel, ch'è stato Decretato nel Concilio Tridentino sono riuocati, per il medesimo Concilio, & questo è contra il detto Concilio, doue parlandosi de' Gradi prohibiti, dice. Nel secondo Grado, mai non si dispensi, se non sarà tra Principi grandi, & per publica causa. Et di più, che se bene questa concessione valesse al presente, & hauesse forza s'ha da credere, che il Papa la concesse in qualche caso particolare, & non generalmente come dichiarò il dottissimo padre Vega leggendo in San Francesco di Salamanca, & me l'affermò il molto dotto, & Religioso Padre Frat'Antonio di Aguilar, le cui lettere, & religione, & gouerno sempre hanno honorato la Prouincia di San Giacomo, Madre sua, & mia, & tutta la nostra Religione, della quale è tanto benemerito padre.

f Vera Crux in Spec. coniugatur, c. 27. de dispēs. cōsang. & affin. litera C.

t Conc. Trid. sess. 24. de reformat. matrimonij, c. 5.

Questo presuppostoconuien risoluere in certe Conclusioni. Che autorità hanno i detti Confessori nel foro della coscientia, accioche in questa maniera resti satisfatto l'ingegno, & giudicio de' dotti, & di coloro, che non sono tanto versati in dottrina, a i quali tutti siamo debitori.

135 La prima Conclusione è; Delle Censure contratte per ragion de' peccati possono assoluere i Confessori de gli Ordini Mendicanti essendo tai peccati, & Cēsure riseruate all'Ordinario come consta per la cōcession d'Vrbano IV. fatta a i Carmelitani, & per quella di Eugenio IV. fatta a i Canonici Regolari, communicata, & concessa a i Padri Predicatori, come dice la Somma Armilla.

La

La seconda è. Non solamente possono i detti Confessori assoluere delle Censure riseruate al Vescouo, ma dispensare ancora in esse, in caso, che sia necessaria la dispensa, & ciò per la Concessione di Eugenio IV. *u* Che non solamente da facoltà, per assoluere, ma per dispensare ancora ne i casi de i Vescoui, co i quali: come dissi: s'intendono le Censure. Et così possono dispensare nell'Irregolarità, che nasce d'adulterio, & di altri minori delitti, & in altre, che di Ragione, si concedono a i Vescoui.

u Cap. vt §. 5. de iudic. Tradit Nau. in Man. c. 27. num. 2.

136 La terza Conclusione è; Che non solamente possono assoluere della Scommunica *a Iure*, riseruata a i Vescoui ma ancora della Scommunica *ab homine*, come consta della Concessione di Eugenio IV. fatta a i Padri di S. Benedetto, e contra di questo osta vn *Motu proprio* di Leon X. dato nel Concilio Lateranense, doue si ordinò, che i detti Confessori non assoluessero della Scommunica *ab homine*; perche il medesimo *x* Leon X. *Viuæ vocis oraculo*, a petition del molto Reuerendo Padre Frate Francesco di Licetto Generale, che allhora era della nostra sacra Religione, concesse, & confermò di nuouo tutti i Priuilegi, che teneuano innanzi del Concilio sopradetto, & che potessimo vsare solamente nel foro della coscientia quelli, che fossero cõtra i Decreti del detto Concilio: della qual confermatione da bastante testi

x Habetur in Suppl. concess sione 72.

monianza il Collettor nel *y* suo Compendio.

y Collector 7 Comp. tit. ab solut. quoad Seculares. 1. 15. & tit. conclus. 7.

137 La quarta conclusione è; Che per gli detti Priuilegi non possiamo assoluere coloro, che fussero *Nominatim* scommunicati, anzi gli dobbiamo rimettere a i loro Ordinari: perche se bene ci viene assolutamente cõcesso, che possiamo assoluere delle Censure non riseruate alla Sede Apostolica, ò sieno a *Iure*, ò *ab homine*; come questa Concessione sia pregiudiciale a gli Ordinari: a loro si deue ricorrere: perche gl'Indulti odiosi, si deuono più presto limitar, che ampliar, principalmente in questa materia, come auuertisce, & molto bene il Collettore, z il che si deue intendere, saluo se non si satisfacesse alla parte offesa, per il detto di sopra, nu. 55. in fine.

z Collector tit. absol. ordinaria quoad seculares, 2. §. 15. in 2. impr. f.

138 La quinta Conclusione è; Che possono i Cõfessori dell'Ordine de i Minori, & quei, che godono de' loro Priuilegi assoluere della Simonia, purche non in Ordine, ò Beneficio, & questo per vna Cõcessione fatta da Eugenio IV. *a* Ma per vna Concessione di Paolo III. fatta a i Padri della Compagnia di Giesù: possono assoluere di tutti i peccati, & Censure riseruate alla Sede Apostolica, eccetto delle contenute nella Bolla della Cena del Signore, perche godono de i loro Priuilegi, & per la medesima communication l'istessa autorità hanno gli altri Confessori

a Habetur in Comp. vbi supra, §. 5.

Digitized by Google

sori de gli Ordini Mendicanti, & coloro, che godono de i loro Priuilegij: Ma si deue notare, che se bene i detti Confessori hanno l'auttorità, per dispensar nelle Censure de gli Ordinarij, per la Concessione di Eugenio IV. fatta a i Padri di San Benedetto; non hanno auttorità, per dispensare nelle Censure riseruate al Papa: perche nella Concessiõn, & Bolla di Paolo III. non trouo dispensa, come trouo in quella di Eugenio IV. Et que sti Priuilegij, si deuono vsare, *cum grano salis*; come si dirà appresso.

La sesta Conclusione è; Che possano i detti Confessori, commutar nel foro della conscientia, tutti i voti, che possono i Vescoui commutare: & questo per vna Concessiõn di *b* Sisto IV. fatta a i Padri Minimi, laqual concessiõn parla, de i voti de' Secolari, come consta per vna Concessiõn *c* di Giulio II. fatta a i detti Padri, doue si dice, che la detta Bolla di Sisto IV. non solamente parla de i Frati; ma ancora de' Secolari, come auuertisce il Cordoua, *d* contra il Collettore, il qual dice, nõ cõstar, che la detta Bolla parli de i Secolari, & questa verità consta più chiaramente per la Bolla di Paolo III. concessa a i Padri della Compagnia di Giesù, con la qual si da loro autorità, per commutar nel foro della conscientia tutti i voti in opere pie, saluo Religion, Castità, Oltramarino, Roma, & San Giacomo di Galitia.

b Habetur in Compost. tit. absol. quoad seculares, 1. §. 9.

c Habetur in Suppl. concess. 36.

d Cordo. in addit. ad Cõpo. tit. absolutio. quoad seculares, 1. nota 1. quoad, §. 10.

139 La settima Conclusione è: Che possano i detti Confessori dispensare in tutti i voti, che possono i Vescoui, eccetto quelli di due diete di peregrination, che sono quattordici Leghe, cioè miglia 42. per vna Concession d'Innocentio VIII. fatta a i Confessori dell'Ordine del nostro Serafico Padre San Francesco, della qual godono i Confessori dell'altre Religioni, che participano della communication de' loro Priuilegij, come dice il Nauarro. *f*

c Habetur in Compost. tit. absolut. quoad seculares, §. 11.

f Nau. in Man. c. 12. nu. 80.

140 L'ottaua Conclusione è; Che possano i detti Confessori, non solamente cõmutare, & dispẽsare i voti, com'è stato detto; ma commutare, ancora, & dispẽsare i giuramenti della medesima materia; perche a coloro, a quali è concesso il commutar, & dispensare i voti, è concesso la medesima auttorità, per gli giuramenti della medesima materia. Questa dottrina, è di San Thomaso, g la qual segue il Soto, & l'Auttor del *Directorium Curatorum*, laqual'intendo esser vera, quando si giurasse fare tal cosa, & non quando si permette, & giura, come è stato detto in questo Paragrafo, num. 110.

g D. Tho. 2. 2. q. 89. art. 9. Soto lib. de iust. q. 1. art. 9. Director. Curat. c. 15.

141 La nona Cõclusion è; Che possano con licentia de' loro Prouinciali dispensare con gl'incestuosi, per hauer il marito, doppo consumato il matrimonio, conosciuto la cõsanguinea den-

Digitized by Google

dentro del quarto grado di sua moglie, o per conoscere la moglie il consanguineo di suo marito, dentro del quarto grado, acciò che possano dimandar il debito coniugale: &, questo per vna dichiaratione d'vna Concessione di Martino V. fatta da Giulio II. all'Ordine di S. Benedetto: & per vna di Pio V. ottenuta, *Vivæ vocis oraculo*, dal Padre Giouanni di Aguilera, Commissario Romano della famiglia Cismontana, della nostra Sacra Religione, l'anno 1569. a 27. del mese di Settembre, nella qual concesse, che i Prouinciali della nostra Sacra Religione della Regolar Osseruantia; possano commetter la detta autorità nel foro della coscientia, a i Confessori loro sudditi, approuati dall'Ordinario; come comanda il Concilio Tridentino, della quale ci da testimonianza il Padre Vera Croce. *h* Et al presente, dopò il Concilio di Trento; non è necessario questo Priuilegio, quando vi è la copula fornicaria tra i consanguinei dentro del terzo, & quarto grado; perche, si come, non si contrahe affinità per causa della copula, così nó nasce questo impedimento; come appresso si dirà, nel Paragrafo 10. nu. 8. Et la medesima autorità ottener per dispensare per cagione di dimandar il debito coniugal, quei che si maritarono, hauendo fatto voto di castità, auisandogli, che vedo quando qual si voglia di loro, sono obligati a guardare il detto voto. Di questa Concessione da testimonianza, non di vista, ma di vdito, Palacios. *i* Io sono certificato di essa; perche molti Padri graui della nostra Sacra Religione, m'affirmarono hauer inteso dire al detto Padre F. Giouanni d'Aguilera, che Pio V. l'hauea concessa: & il Padre Vera Croce nel detto Trattato, *k* da ancora testimonianza bastante: Ma auuertisco i Confessori, che non debbano dispensare in questo caso, senza causa: Et causa bastante sarà, non poter contenersi.

142 La decima Conclusione è, Che possano vsare di tutti questi Priuilegi nel foro della coscientia, ne i Vescouati, doue sono presentati, non solamente, con coloro, di tali Vescouati; ma ancora con altri, d'altri Vescouati, che se ne gissero a loro, ancorche non v'andassero, per altro, che per questo, & ciò per vna Concessione di Nicolò III. *l* laqual confermò Leon X.

L'vndecima Conclusione è. Che possano i detti Confessori, quando vanno in viaggio, confessar tutti i Fedeli, & questo per vn Priuilegio concesso da Gregorio XIII. a i Confessori della Compagnia di Giesù, & ciò per non hauer copia dell'Ordinario. Di questa Concessione da testimonianza il Gutierrez. *m*

Ma ammonisco i detti Confessori, che di tal modo vsino la sopradetta autorità. Che nó facciano

h Vera Crux coning. ar. 23 de imped. incestus, in fin.

i Palac. in 4. dist. 31. dist. 2.

k Vera Crux in spec. coning. art. 15. de simplici not.

l Habetur in comp. tit. absol. quoad seculares, t. 5. 7. Habetur in Suppl. concil. 159.

m Gutier. in qq. Can. c. 27. num. 31.

Digitized by Google

ciano mancamento a gli Ordinari, & assoluendo de i detti Casi; impongano a i penitenti vna Penitentia salutare conforme alle colpe, & quando vedranno, considerate alcune circonstantie, che conuenga, che i penitenti, ricorrano a i loro Ordinari, accioche di questa maniera mettano freno alla loro troppo, & gran libertà del viuere, debbono farlo come consiglia santamente Angelo di Clauasio, Vicario Generale, che fu della nostra sacra Religione, & si riferisce nel Supplemento *n* de i Priuilegi Apostolici.

n Habetur in Suppl.

143 Visto adunque l'autorità, c'hanno i detti Confessori, cioè, se possono vsarla assoluendo i secolari, se bene non hauessero la Bolla. Rispondo, che de i Casi, che la Legge non riserua a i Vescoui possono senza la Bolla assoluergli, perche nella Clementina *Dudum de sepulturis*, si concede l'autorità d'essi, & mai non s'è visto Sua Santità riuocare, o suspendere i Priuilegi, che sono nel Corpo della Ragion Commune, conforme a quello, che risolue Felino, o & come questo priuilegio, è già incorporato nel detto Diritto commune; non pare che sua Santità il sospende in questa Bolla, poiche espressamente nol suspende.

o Felin. in c. nonnulli, de regular.

Circa de gli altri Casi riseruati, per Diritto, o Constitutioni fatte da qualche Superiore de' detti Vescoui, come dal Papa, o da suoi Legati, & altri Superiori; Vi è dubbio, se gli possono assoluere, senza la Bolla, & se possano commutare, & dispensare nei Voti, & ne gli impedimenti. La Risolutione di questo consta da quello, che diremo appresso nel Paragrafo duodecimo. Per hora la verità è questa di nò: perche in questa Bolla, si suspendono i Priuilegi de i Religiosi, nel particolare, che tocca a i Secolari; come consta dalle parole di questa Bolla, là. *Eccetto le concesse a i Superiori degli Ordini Mendicanti in quanto a i loro frati.* Et la Bolla del piombo, vi aggiunge questa parola *Solum*, che stringe più. Dalche si raccoglie, che suspende sua Santità tal facoltà, in quanto, a quel che tocca a i Secolari, ma non in quanto a i Frati, leuando sua Santità in questa suspensione la materia, inhabilitando i Secolari, che non haueranno questa Bolla, acciò che non possano godere i Priuilegi de i Frati. Il che consta, perche pigliando i Secolari la Bolla, godono de i detti Priuilegi, & per questa via possono essere assoluti de i Casi riseruati a Sua Santità non solamente vna volta in vita, & l'altra nell'articolo della morte; come concede questa Bolla; ma *toties quoties*, per la Bolla di Paolo III. concessa a i Padri della Compagnia di Giesù. Et si possono commutari Voti, c'hauranno fatto in qual si voglia opera di pietà, & dispensare con lo-

ro hauendo cauſa: Il che non concede queſta Bolla come è ſtato detto. Ma bene vien conceſſo altre Bolle. Di maniera tale, che per queſta Bolla ſi ſuſpendono i Priuilegi conceſſi a i Frati, non in quanto a loro; ma in quanto tocca a i Secolari. Però non poſſono i Prati vſargli in quello, che tocca a i Secolari, ſe i detti Secolari non hanno la Bolla.

§. X.

Item, ſe durante il detto anno accadeſſe, che eglino per morte repentina, & ſubitana, ò per aſſentia del Confeſſor moriſſero ſenza confeſſione, pur che ſieno morti contriti, & al tempo ſtatuito dalla Chieſa, ſe ſieno confeſſati, & non ſieno ſtati negligenti, nè traſcurati per confidentia di queſta gratia, conſeguiſcano la detta plenaria Indulgentia, & rimiſſione de' peccati: & à i loro corpi ſi poſſa dar l'Eccleſiaſtica ſepoltura, ſe non foſſero morti ſcommunicati non oſtante l'Interdetto.

Da queſto §. ſi raccoglie; quanto deſiderio tenga ſua Santità, che tutti ſi ſeruano di queſto Diuin Theſoro, circa del quale, ſe hanno da trattar due coſe.

La prima è, come s'intendano queſte parole. *Et non ſieno ſtati negligenti nè traſcurati per confidétia di queſta gratia.* Il qual dubbio, già di ſopra nel §. paſſato, reſta ſufficientemente dichiarato; doue dicemo; Che non baſta eſſere la confidentia cauſa concomitante della negligentia; ma è neceſſario eſſer cauſa poſitiua.

La ſeconda: Come s' intendono queſte parole. *Et a i loro corpi ſi poſſa dar l'Eccleſiaſtica ſepoltura, ſe non foſſero morti ſcommunicati, non oſtante l'Interdetto.* Per eſplication di eſſe, ſi deue notare, che la Bolla del piombo non le dice; ma il Commiſsario Generale le poſe nella Bolla Volgare: perche ſi cauano dalla mẽte di eſsa Bolla. Et coſi quando concede la ſepoltura Eccleſiaſtica a i morti ripentinamente con contritiõne, non oſtante l'Interdetto, ſaluo ſe non foſsero morti ſcommunicati, s'ha da intendere conforme al tenore della Ragion Cõmune, la qual dice, che colui, che foſse morto con ſegni di contritione, eſſendo ſcommunicato, ſenza eſsere ſtato aſsoluto della Scommunica, poſsa eſſer aſsoluto di eſsa, doppo della ſua morte, non da qual ſi voglia Sacerdote, che nell'articolo della morte lo può aſsoluere da i peccati, ma ſolamente da colui, che in vita lo poteſse aſsoluere dalla Scommunica ſola. Et ſe già fuſse ſepellito in ſepoltura Eccleſiaſtica non l'hanno da cauar fuori, accioche battendolo; l'aſsolueſsero, perche baſta, che percotano la ſepoltura. Ma ſe

fuſse

fusse sepellito in luogo non sacro; l'hanno da cauare da esso, accioche l'assoluano, & assoluto, gli facciano publiche esequie & lo sepelliscano in luogo Sacro, come la Sema Rosella, p & il Nauarro dicono.

p Sum. Rosel. ti. absolut. 1. §. 1.

Et cosi, quando il Commissario nega la sepoltura Ecclesiastica a coloro, che fossero morti scommunicati, se ha da intendere, non assoluendogli prima della scommunica; perche assoluti conforme a quanto ho detto, si può dar a essi la sepoltura. Et non gli può assoluere qual si voglia Confessore approuato per virtù della Bolla; perche l'assolutione, che si fa doppo morto, non è assolutione, ma dichiaratione, che il morto non morì scommunicato, & al Giudice, ò a chi ha la sua autorità appartiene vedere, & conoscere la contritione, con la qual morì, & dichiarar, che i segni di essa fieno bastanti per poter credere, che detto scommunicato non morisse pertinace: ma obediente alla Chiesa.

Nau. in Man. c. 26. nu. 52.

§. XI.

Sua Santità ancora con vn suo Breue particolare ha concesso, che tutti i Fedeli Christiani, che pigliarano questa Bolla detta, due volte nel detto anno; possano vn'altra volta in vita, oltre di quella, che di sopra, loro è stata concessa effer assoluto plenariamente, &c. Et che possano godere due volte, di tutte le Gratie, Indulgentie, & Facoltà, & Perdoni contenuti in questa detta Bolla. Et sua Santità dà facoltà al Commissario Generale della Crociata, accioche possa suspendere durante il detto anno della publicatione di questa Bolla, tutte le Gratie, Indulgentie, Facoltà, & Priuilegi, concessi a questi detti Regni, & Signorie, &c. Ancorche tali Concessioni hauessero Clausule contrarie alla suspensione. Et ancora, accioche possano riualidare quelle medesime gratie, & facoltà, & altre qual si vogliano. Et accioche esso, & i suoi subdelegati, che sono i Predicatori, che le predicano; possano suspendere l'Interdetto se vi fosse, doue si predicherà questa Bolla.

Nota, che qui sua Santità non dà licentia a i Fedeli, accioche piglino questa Bolla più di due volte l'anno, dalla publicatione. Però non la possono pigliare tre volte: Il che io intenderei, saluo se non hauessero perduto la Bolla, senza essere stato assoluto con essa plenariamente.

Et la cagione è, perche Sua Santità non concede, che la piglino se non due volte: perche non vuole, che guadagnino più di due volte l'Indulgentie, che concede, & l'autorità, che concede, acciò che possano assoluere de tutti i Casi riseruati, eccetto l'heresia. Dalche io inferisco,

feriſco, che perdendoſi la Bolla molte volte; molte volte ſi può pigliare, pur che non ſi guadagni più di due volte l'anno del la publication l'Indulgentia plenaria, in eſſa contenuta. Questa dottrina ſi raccoglie da quello, che adduce in ſimil Caſo il Navarro q nel ſuo Trattato d'indulgentijs.

q Nauar. de indulg. nu. 34 q. fin. argu. l. Hæc cõditio, ff. de cond. & demonſtr.

2. *Poſſano vn'altra volta in vita oltre di quella, che di ſopra loro è ſtato conceſſo, eſſer aſſoluto plenariamente.*

Dimando, ſe nell'articolo della morte, poſſano ancora eſſer aſſoluti? Par di nò: perche nõ vi è più d'vn articolo di eſsa, & perche vna volta è ſtato ordinato, c'hà da morire l'huomo. Il che ſi conferma: perche dice qui la Bolla. Poſſano vn'altra volta in vita, & non dice nella morte.

Ma riſpondo, per quello, che è ſtato detto di ſopra, attento che per l'articolo della morte s'intende in queſto luogo, il preſunto, ò vero, che ancora in articolo di morte poſsano eſsere aſſoluti due volte coloro, che pigliеranno due volte la Bolla, in tanto, che non ſi dica in fine dell'aſsolutione, che ſi fa, per virtù d'alcuna di eſse. *Se di queſta infermità, nella qual ſe Iddio per la ſua miſericordia ti liberaſſe, ti ſia reſeruata queſta Indulgentia, per il vero articolo della morte:* perche non ſi dicendo, già n'ebbe effetto l'aſsolutione nell'articolo della morte preſunto, & reſta l'altra Bolla per l'articolo della morte vera.

Et quando in queſta Bolla ſi dicesse, che poſsino vna volta in vita eſsere aſsoluti plenariamente. Dal che pare, che ſi raccoglie, che non ſi concede la medeſima Indulgentia per l'articolo della morte: ſi deue intendere, quando nell'aſsolutione, ſi dicono le dette parole: perche in queſto caſo, come vi ſia la Bolla per il vero articolo della morte; non è neceſsario vn'altra per quell'articolo, poiche in vita non vi è più d'vn vero articolo della morte.

Queſta opinion è dell'Autor del Compendio de i Priuilegi, & Apoſtolici, in alcuni notabili, che ſa in fine del Titolo delle Indulgentie.

r Auct. Comp. priuil. Collect. indul. not. 3 in 2. impr.

§. XII.

Et noi, il detto N. Commiſſario general della Santa Crociata: per l'autorità Apoſtolica à noi conceſſa, & acciò che coſi ſanta Opera non s'impedisca, nè reſti per altre Indulgentie: ſuſpendiamo durante l'anno della publicatione, & predicatione d'eſſa, tutte, & qualſi vogliano Gratie, Indulgentie, & Facoltà ſimili, & differenti conceſſe da ſua Santità, ò da i Sommi Pontefici ſuoi Anteceſſori, ò dalla Santa Sede Apoſtolica, ò con la ſua autorità in tutti i detti Regni, & Signorie di ſua Maeſtà, à tutte, & qual

qual si vogliano Chiese, & Monasteri, Hospitali, ò altri luoghi pij, Vniuersità, Confraternità, & persone singolari se benche le dette Gratie, & Facoltà sieno in fauore della fabrica di San Pietro di Roma, ò altra simile Crociata, & se bene tutte, ò qual si voglia di esse hauessero Clausule à questa sospensione, se bene per guadagnarle, & publicarle, fusse stata data licentia da noi. Talche durante l'anno della publicatione, & predicatione di questa Bolla, persona veruna non possa guadagnare: nè godere d'altre Gratie, Indulgentie, & Facoltà, nè si possano publicare, eccetto le concesse a i Superiori de gli ordini Mendicanti, in quanto a i loro frati. Et in fauor di questa detta Bolla per la medesima autorità Apostolica dichiariamo, che coloro, che pigliaranno questa presente Bolla possano godere, & godano di tutte le Gratie, Facoltà, Indulgentie, Giubilei, Perdoni, & rimission de' peccati, che lor sieno state concesse dal nostro Santo Padre N. ò d'altri Sommi Pontefici passati di felice ricordatione, ò dalla Santa Sede Apostolica, e con la sua autorità comprese nella detta sospensione: lequali in virtù della detta commissione Apostolica rinalidiamo. Et per la medesima autorità Apostolica sospendiamo l'Interdetto, se vi fusse in qual si voglia luogo doue si farà la publicatione, & predicatione di questa Bolla, per otto dì, innanzi, & otto doppo, secondo che si contiene nella Bolla di sua Santità. Et dichiariamo, che coloro, che la pigliaranno habbiano da riceuere, & guardare questo Sommario, & Bolla, ch'è di stampa & suggellato, & formato di nostro nome & suggello: perche d'altra maniera non guadagnano, nè godono della detta Bolla, nè Gratie di essa. Et perche vuoi N. hauete dato due reali d'argento, &c. & riceuesti questa bolla ho scritto in essa il vostro nome.

SOMMARIO.

Che Priuilegi si sospendono con questa Bolla nu. 1.

Se in questa Bolla si sospende, & piglia la Bolla, si riualidano l'altre Bolle, della Crociata passata, num. 2.

Se si sospendono con questa Bolla i Priuilegi de gli Ordini Mendicanti, che toccano a i Secolari, num. 3. & 4.

Se i Priuilegi concessi a i Superiori de gli ordini Mendicanti, in quanto a loro frati si sospendono in questa Bolla: & quali sieno gli ordini Mendicanti, & se per uia di communication possono godere di queste gratie l'altre Religioni, nu. 5.

Se in nome di Frati, s'intendano i Nouizzi, num. 6.

Se in nome di Frati, s'intendano le Monache, nu. 7.

Se in nome di Frati, s'intendano tertiari, & tertiarie, che viuono nelle loro case, nu. 9.

Et se s'intendano ancora i Donati, num. 10.

Se i

Se i frati possano godere de' grani benedetti, senza la Bolla, numero 11:

Se suspende qui la Bolla le facoltà concesse nel Diritto commune, num. 12.

Se nell'anno del Giubileo, si suspenda questa Bolla, nu. 13.

Se i Priuilegi de gli Ordini, si suspendeno nell'anno del Giubileo, num. 14.

Se si commette simonia dando due reali di elemosina per questa Bolla, num. 15.

Se i Religiosi, & particolarmente i Minori, possano procurar di hauer denari, per pigliar questa Bolla, num. 15. & 16.

Se sia Santità voglia, che si riceua, & guardi questa Bolla, acciò che vaglia, num. 17.

QVel che primieramẽte qui si offerisce trattare è: Se si suspendono tutte le Gratie, Facoltà, & Priuilegi cõcessi da tutti i Sommi Põtefici. Questa questione trattano gli Autori *a* del Supplimento de i Priuilegi Apostolici de gli Ordini Mendicanti, in certi dubbi, che mettono, & dicono: che alcuni hanno hauuto ardire d'affermare, che per questa suspensione si suspendono tutti i Priuilegi, Facoltà, & Indulti, fatti a qual si voglian persone: lliche è tanto difficeuole, che non ha bisogno di riprobarlo: perche da questa opinione ne seguirebbe, che restassero suspesi i Priuilegi di coloro, c hanno facoltà di testare, & i Priuilegi delle Religioni, Vniuersità, & d'altre persone sopra diuerse materie. Per esplication della Verità; si deue molto notare, come si raccoglie da quel, che dice Felino *b* trattando di questa materia, che se bẽ alcune Lettere Apostoliche hãno Clausule riuocatorie molto generali, non derogano tali Clausule tutti i Priuilegi in particolare, ma solamente a quelli, che sono contra il contenuto nelle Lettere Apostoliche, doue si mettono le dette Clausule. Diamo vn'essempio, acciochè meglio s'intenda.

Vno haurà vn Priuilegio per andar a visitar Terra Santa, doppo si prohibisce l'andar in quelle parti, non ostante qual si voglian Priuilegi concessi a gli ordini, luoghi pij, & altre qual si voglian persone, &c. Forse non potrebbe detta persona andar a San Giacomo di Galitia, hauendo perciò il priuilegio? Si, che può: perche se bene derogano a tutti i Priuilegi, questo s'ha da intendere, solamente di quelli, che concedono il passar a quelle parti. Per tanto, qui solamente si suspendono i Priuilegi, & gl'Indulti, che sono contrari a quello, che per questa Bolla si pretende, & cosi suspendono tutti gl'Indulti, che conce dono, in tempo d'Interdetto, l'andar a gli Offici Diuini, & il sepellirsi nella sepoltura Ecclesiastica, & i Confessionarij, che impediscono dar la quantità del

a Habetur in sup.

b Fel. in cap. Nonnulli, de rescript. Bart. in Extr. ad reprimendum, verbo non obstanti bus.

denaro qui assegnato, & l'andar alla Guerra contra gl'Infedeli, come son l'Indulgentie il guadagno, che sono in alcuni luoghi pij, di sorte tale, che solamente si suspendono i Priullegi, Facoltà, & Gratie concesse in questa Bolla, o sieno simili, o dissimili in alcuna cosa. Dissimile il Priuilegio sarà, l'ammettere in tempo d'Interdetto alla sepoltura Ecclesiastica senza pompa, se ben fosse moderata, il qual hanno i Priori de Predicatori, per dare sepoltura Ecclesiastica a quindeci persone Secolari nelle case loro, elette da loro successiuamente: Dunque questo Priuilegio suspende la Bolla, che è dissimile: perche ella concede la detta sepoltura, con solennità moderata, & la concede senza solennità. In questa Bolla, si concededono tanti anni d'Indulgentia a coloro, che faranno oratione, ò altra opera pia per la Vittoria contra gl'Infedeli, & in oltre si concedono molte Indulgentie plenarie a quelli, che visiteranno cinque Chiese, ò cinque Altari, come in essa, si contiene. Si concede ancora Indulgentia plenaria nell'articolo di morte. Dunque queste, & altre differenti; si concedono a i Secolari, che visitano, o risiedono a gli Officij Diuini, o ad ascoltar le Prediche alle Chiese de i Frati Mendicanti, & a quelli, che danno elemosina per la lor fabrica, o sostentatione: le quali raccolse l'Autor *u* del Compendio. Que ste adùque sono le Gratie, & Facoltà simili, & differẽti, che quì si suspendono: perche voler intender per differenti, molt'altre, che quiui non si concedono; sarebbe sconueuole, come ho già detto: Ne è l'intentione del Papa in questa, & altre simili Bolle, o Giubilei suspender quel che in esse non si concede. Et che non si suspendano tutte; si raccoglie da questo Paragrafo, *Comprese della detta suspensione*. Dalle quali parole si raccoglie, che non si suspendono altre date in differenti materie.

O d'altra simil Crociata. Nota c'hanno alcuni voluto inferire da queste parole, che le Bolle passate, si suspendono, per le presenti, & pigliando le presenti restano l'altre Bolle della Crociata riformate. Ilche è non intender la materia della qual trattiamo: perche il suspendere; è priuare alcuna cosa della sua forza, per qualche spatio di tempo: Talche, passato il tẽpo della suspensione, ritorna nella sua forza, come si raccoglie dal Concilio *x* Tridentino. Riuocare è quel, che di fatto si deroga, senza intentione, che ritorni nella sua forza, & stato di prima. Et le Bolle passate, finito il suo anno della publication, non si suspendono; anzi finiscono di tal maniera, che mai più non ritornano nell'esser loro. Ilche si proua; perche se non finissero, si ri-

u Aud. Com p. tit. indulgen. quoad Secula res, 1.2. vsque ad 8.

x Conc. Trid. sess. 14. de reformat. c. 3.

Digitized by Google

fermerebbono, & ne seguirebbe, che hauendo vno venti Bolle, di esse tutte potrebbe godere. Il che è cosa sconueneuole, & contra la mente di Sua Santità, che per Breue particolar concede, che due volte sole si possano godere dentro l'anno della publicatione.

Et così, se bene, quando concede la Crociata di nuouo; la chiama prorogata, che vuol dire, estesa auanti; questa stensione non s'ha da intendere per rispetto di quello, che innanzi era; ma per quel, che di nuouo si concede, simile al passato: Dalche segue, che il Commissario suspende l'Indulgentie, & le Gratie, che sono state concesse a i Monasteri, & Chiese particolari, & persone di qual si voglia Stato; & corone benedette, &c. Perche leua la lor virtù, per coloro, c'hanno la Bolla, finche la piglino, & pigliandola, riferma tutte, & gli lascia goder di tutto. Per tanto, queste, che suspende riferma, & non le Bolle passate della Crociata: perche queste non si suspendono, ma finito l'anno della publicatione, restano riuocate.

Ma contra questo pare, che facciano le parole della Bolla; che habbiamo allegato, le quali dicono: *Che suspende tutte le Gratie, &c.* Se ben sono d'vn'altra simil Crociata, & tutte queste pigliata la Bolla, si rifermano; dunque suspende le Bolle passate, & pigliata questa, la rinuasi-

da. Et così pare, che possa vno goder di venti Bolle della Crociata, se l'haueràs, poi che sono rifermate. Gran difficoltà hanno fatto queste parole a molti: perilche non ha mancato, chi dica, che riferma le Bolle passate, non in quanto a quel, che si concede in esse: ma in quanto ad alcune Concessioni, le quali se ben non si concedono in queste; non si riuocano espressamente, come è il Priuilegio di potersi communicar qual si voglia di della Quaresima, per effetto di adempire il Precetto della Chiesa, il qual si concedeua nelle Bolle di Pio IV. publicate in questi Regni l'anno 1563.

Quest'esplication è vera, parlando delle Bolle Concesse da gli Antecessori di Pio V. perche quelle non finirono, se bene Pio V. stette alcuni anni, non volendo concederne altre, come mi certificarono nell'Consiglio della Crociata, contra il parer, ch'io, con altri molti teneua, cioè che Pio V. haueua riuocato le Bolle, che i suoi Antecessori haueuano concesso: Ma non fu vero, ne le Bolle concesse doppo di Pio V. in fin'hora; perche le prime durauano due anni, l'altre vn'anno, & finito il termine della publicatione finirono.

Et queste non si rifermano; perche finirono del tutto, delche fui auisato da vn Consigliero del Consiglio della Crociata. Et però nella Bolla, non si

ſuſpendono aſſolutamente tutte le Gratie, Facoltà, &c. *Se ben foſſero d'vn'altra ſimile Crociata: ma con limitation, ſe ancora vagliano in queſti Regni.* Et queſta verità conſta chiaramẽte per la Bolla del Piombo, nella qual quando ſi deſcriue l'autorità, che ſi da al Commiſſario, per ſuſpendere le dette gratie, &c. Se aggiungono le parole, che ſeguono: *Si quæ in regnis, inſulis, terris, locis, & dominijs præfatis adhuc durant.* Però, già, che le Bolle paſſate della Crociata, datte doppo di Pio V. non durano in queſti Regni, perche finito l'anno della publication di eſſe; finiſcono. Segue che non le ſuſpende il Commiſſario, & coſi non le riferma: perche ſolamente riferma le gratie, & facoltà, che ſuſpendono: perciò non ſi può godere di eſſe. Ma può vſar le date innanzi di Pio V. co lui, che l'haverà pigliate in quel, che non ſarà contrario alla Bolla, che al preſente ſi publica, nè al Concilio Tridentino. *Ancorche per publicarle, & guadagnarle habbia hauuto la noſtra licentia.*

E di già nel Conſeglio della Crociata è ſtato ordinato, che data vna volta la licentia duri per tutto il tempo, che dura l'indulgentia. Et coſi ſi muteranno quelle parole. *Eccetto le conceſſe a i Superiori de gl'ordini Mendicanti, in quanto a i ſuoi Frati ſolamente: Come più chiaramente dichiara la Bolla del Piombo.*

V'è vna gran difficoltà per l'intelligenza di queſte parole, *In quanto a i ſuoi Frati ſolamente.* Perche da quelle hanno preſo occaſione alcuni di dire, che qui ſi ſuſpendono le facoltà, & gratie conceſſe, in quanto a i Secolari: Ilche alcuni l'hanno per dubbioſo, ſe aſſoluta & generalmente s'intenda: perche in quanto tocca alle Religioni, non ſuſpende ſua Santità in queſta Bolla altro, che le gratie, & facoltà conceſſe a Monaſteri; &, per nome di Monaſterio, viene inteſo tutto il luogo del Collegio religioſo, come dice Silueſtro; *e* & il Monaſterio nõ ſignifica le perſone ſingolari di eſſe: per tanto dice il Nauarro, che ſuſpendendoſi i Priuilegi conceſſi a i Monaſterij, non ſi ſuſpendono i conceſſi alle ſingolari perſone di eſſo. In confermatione delche adduce il Nauarro *f* molte coſe, però dice, Che nell'anno del Giubileo ſi ſuſpendono i Priuilegi conceſſi a gli ordini Mendicanti, ancora in quanto a i Frati: perche dice eſpreſſamente quando ſi publica: & coſi nella prouiſſione di vn Beneficio regolare, è neceſſario, che ſua Santità faccia mentione dell'ordine, & nõ facendoli, non val la prouiſſion. *g* Però come in queſta Bolla non ſi ſuſpendono le facoltà conceſſe a gli Ordini, & a i religioſi eſpreſſamente.

e Syl. in Sum. tit. Relig. 8. nu. 1. Nauar. de indulg. not. 28. nu. 13. & 14.

f Nauar. de indulg. not. 35.

g Cap. Ordinẽ, de reſcriptis.

Ne ſegue che reſtano nella ſua forza, & valore: Il che ſi con-

Digitized by Google

si conferma; perche questa sospensione deue esser ampia, poiche leua i priuilegi. Di questa opinione pare, che sieno gli Autori del *Supplimento*, in certi dubbi, che mettono, doppo, che hanno raccontato l'indulgentie concesse a i Superiori de gli ordini, per coloro, che visitano le loro Chiese. E ben vero, che nõ si risoluono nella detta esplicatione, & da questo *b* inferiscono alcuni, che non si sospendono in questa Bolla, in quanto a i Secolari; ma che le Gratie, & Facoltà concesse a i Monasteri come son l'Indulgentie, & le Facoltà, c'hanno in tẽpo d'interdetto, & *cessatione a Divinis*, quali di sopra largamente facemmo mentione, & non si sospendono le Facoltà, c'hanno i Confessori de gli Ordini Mendicanti, approuati dall'Ordinario, in virtù de i loro Priuilegi, d'assoluere de i Casi riseruati; commutar voti, & dispensar in essi come di sopra è stato detto, perche queste Facoltà non sono concesse a i Monasteri, ma a tali Confessori.

b Bart. in Ex. trauag. ad reprimendũ V. Non obstanti bus. Habetur in Supplem. tom. 2. Pars. in 2. Pars. Supl.

Et cosi come sono personali, seguono le persone. Ma se bene il fondamento di questa dottrina pare apparente; il contrario si deue dire. Nè osta la ragion sopradetta; perche qui si suspendono le facoltà concesse a i Religiosi, come consta dalle parole della Bolla, iui: *In tutti i Regni, & Signorie di Sua Maestà a tutte, & qual si voglian, Chiese, & Monasteri, Hospitali, ò altri luo. hpij, &c. & persone singolari.* Et queste persone de' detti Regni, Signorie, & Chiese, & Monasteri sopradetti sono ancor i Religiosi di essi. Et considerando questo gli Autori del Supplimento, nel luogo di sopra allegato dissero, che più sicuro sarebbe supplicar sua Santità, che s'emendasse lo stile delle Bolle, & espressamente in esse si dicesse, che non fusse la sua volontà suspendere le Facoltà concesse a i Superiori delle Religioni, in quanto a i loro frati, & in quanto a quelle cose, delle quali non possono godere i Frati, senza che godano i Secolari.

Et cosi fu dimandato, & concesso da Leon X. *i* da parte de i Superiori della nostra sacra Religione. Et da Pio V. in qua, si mutò lo stile nelle Bolle. Dicendo sua Santità in questa suspensione: Eccetto le concesse a i Superiori de gli ordini Mendicanti, in quanto a loro frati solamente. & non in quanto alle cose, delle quali non possono vsare i frati, senza che godano i Secolari, come consta dalla parola, solamente.

i Habetur in suppl. 1. concess. 177.

Dal detto ne segue, & primo. Che ne i Monasteri, doue vi fusser Altari priuilegiati, che dicendo in essi vna Messa, cauano ogni volta, che la dicono, vn'anima di Purgatorio; non si può cauar la detta anima, se non si piglia la Bolla della Crociata per

gli viui; Perche, se bene questo Indulto si suspende in quanto a i Secolari, pigliando essi la Bolla per loro medesimi, si rinualida, & il medesimo s'ha da dire, quãdo la Messa, si vuol dire per vn Frate; saluo se qualche Superiore de gli Ordini Mendicanti, non hauesse dimandato l'Altar per tutti; così per Frati, come per Secolari, & non, se il dimandò, per vna persona particolare.

Secondo segue, che i Secolari non guadagnano l'Indulgentie concese a i Monasteri, & alle case loro, se non pigliano la Bolla. Ma i Religiosi Mendicanti sì, se ben non hanno la Bolla.

Terzo segue. Che l'autorità, c'hanno i Religiosi Confessori Mendicanti per assoluer i Secolari de' Casi riseruati, & commutar, & dispensar i Voti, si suspende, non in quanto a loro, ma in quãto a i Secolari in questa Bolla, & si rinualida, pigliandola i detti Secolari. Ma l'autorità, che hanno, acciò che possano essi esser assoluti, non si suspende con questa Bolla. Et così, se ben non pigliano la Bolla, possono godere di essa.

Ritirato per Clem. VIII. vedi nel fine.

Presupposta la vera intelligentia di questa Clausula, conuiene mettere alcuni dubbij.

DVBBIO I.

5 Il primo dubbio è, se di questo Priuilegio possono godere per via di communicatione, & essenzione i Frati dell'altre Religioni, che non sono Mendicanti.

Per esplicatione del che, s'ha da sapere, quali sieno gli ordini Mendicanti, & sono quel di San Domenico, quel del nostro Padre S. Francesco, quel del Carmino, & quel di Sant'Agostino a i k quali è stato aggiunto, quel de i Padri Minimi, & quel della Compagnia di Giesù; & quella del *Seruorum Dei*, che fiorisce in Italia. Dimando dunque, se gli altri ordini godono del Priuilegio concesso in questa Bolla? Par di sì: se communicano de i loro Priuilegi; perche questo è Priuilegio che sua Santità ha loro concesso, del quale possono godere gli altri ordini, si come godono di tutti gli altri Priuilegi concessi a i Mendicanti. Ma dall'altra parte, non par, che possano godere di questo Indulto; perche in questa Bolla, si suspendono le facoltà concesse a i Monasteri de gli ordini, saluo de i Mendicanti: se per via di communicatione potessero godere di questo Priuilegio gli altri ordini, ne seguirebbe, che la detta Suspensione, in quanto a i detti ordini Mendicanti, fusse frustatoria.

k Habetur in c. fin. de relig. domi. & in c. 1. eod. tit. lib. 6. Tradit. Paralel. in fine Cõpendio.

DVBBIO II.

6 Il secondo dubbio è, Se i Nouizzi de gli detti Ordini, c'hanno proposito di perseuerare in essi; possano godere di questo Pri-

Digitized by Google

Privilegio? Par di nò: perche il Frate, l'anno della probatione non si dice propriamente Frate. Rispondo, che se questa facoltà si concede se espressamente a i Frati professi, non si deue estendere a i Nouizzi. Perche se bene per via di communicatione i Nouizzi godono delle Stationi concesse a i professori, conforme a quanto adduce il Collector, e nel Compendio, qui non ha luogo la cõmunicatione, conforme a quanto s'è detto, nel dubbio palsato. Ma perche questo Indulto si concede a i Frati, par, che si posa piamente intendere, & dire, che s'estenda a i Nouizzi.

l cap. de regul. & Gloss. in c. de religiosis domibus. in fin.

m Collector tit. indulg. not. tab. c. 2. impressione.

Primieramente, perche tali Nouizzi, in quanto ad alcune cose s'hanno per Religiosi. Secondo, perche le parole de' Decreti, & Bolle, s'hanno da esplicare, non con tutto il rigore, ma cõforme alla Commune maniera di parlar, come consta d'alcuni Decreti del Diritto Ciule, & Canonico, & l'adduce il Nauarro: & è costume ordinario i Nouizzi chiamargli frati. Il che si conferma, perche lo stile della Corte Romana è, non curarsi del rigor de i nomi, come nota il Collector nel suo Compendio. Et così molte volte indifferentemente chiama, Collegi di persone religiose, & Monache, le case delle donne, che viuono in congregatione, le quali propriamente non son Monache: ma beate: Tanto che Eugenio IV. dichiarò, che i Frati Minori, che intrassero nelle dette case, fussero trasgressori della loro Regola, & come tali fossero gastigati: la qual vieta l'intrar ne i Monasteri delle Monache. Dunque se in negotio odioso, per Monache, s'intendono ancora le Beate, le quali propriamẽte non son Monache, cõ molta maggior ragione, ne i negotij fauorcuoli, come è questo, del qual trattiamo, se ben parlando in rigore, i Nouizzi non sono Frati; hanno tenuti per tali, per effetto di godere di quello Indulto concesso a i Superiori de gli Ordini Mendicanti, in quanto a i loro Frati, perche communemente si chiamano Frati d'elli, & stanno sotto della loro obedientia, gouerno, & giurisditione, se ben ritu cabilmente: & di più, se bene i Nouizzi, non son Frati, in qualche maniera sono così chiamati, & la Cancellaria Apostolica gli chiama Frati, & Monache, perche presume, che voranno continuare il proposito di professare. Così dice il Rebuffo. p

n c. ex litteris Dei. extrauag. dispensabilibus. 5. quod ait.

o Collector tit. ingredi monasteria monialiũ. 3

p Rebuffi. 2. de praxi benefic. tit. de dispens. cum in Regularibus facta.

DVBBIO III.

Il terzo dubbio è; Se di questo Indulto possano godere le Monache, che son soggette a i detti Superiori? Pare di nò: perche qui solamente si concede a i Frati, & quando Sua Santità vuol conceder alcuna cosa alle Monache; non si contenta con dire. Concedo a i Frati ma sogiun-

giunge, & dice, alle Monache. Ilche si conferma: perche per questo nome Abbatessa, nó vien l'Abbate, & da questo nome Monaca, non vien il Monaco. Nondimeno il contrario mi pare, che si deue tenere: perche secondo il Diritto, *q* lo herede, che s'obliga ristituire alcuna cosa a i suoi fratelli; è obligato ancora a far la ristitution alle sorelle: perche questa par la volontà del Testator, che gli obligò. Et cosi nel nostro caso, se ben il Papa concede questa facoltà a i Superiori de gli Ordini Mendicanti, in quanto a i loro Frati solamente, s'ha da intendere esser la sua volontà, che della medesima facoltà godano le loro monache. *r* Et se sua Santità in questo Priuilegio hebbe rispetto a gli Ordini Mendicanti, per esser Mendicanti, le monache ancora di gli detti Ordini sono, & militano la medesima ragion. L'istesso si deue dire. Il sopradetto si conferma; perche quando si concede qualche Priulegio a gli huomini, par ancora concedersi alle femine, se ben non si esprime, quãdo quello, che in esso si concede appartiene parimente alle Donne, & questo Priuilegio appartiene ancora alle monache; perche a loro, & a i frati fu conceſſo, quel, che in questa Bolla, non si sospende.

Nè osta la dittione esclusiua, che mette sua Santità; nella Bolla del Piombo, dicendo: *Exceptis tamen conceſſis ordinum Mendicantium Superioribus, quoad eorũ fratres tantum.* Dalche pare, che la dittione esclusiua, esclude tutte le persone, che non son Frati; perche a questo Risponde, che la dittione esclusiua, non esclude le persone simili; & di simile stato sõ i frati, & le monache. Ilche si conferma, & primo; perche la natura del termine esclusiuo, & ristrittiuo, esclude le cose aliene al termine, a che s'impone, & include tutto quello, che non è alieno da esso; & cosi qui esclude i Secolari, & le altre persone Religiose, che non sono de gli Mendicanti; ma non esclude le persone soggette a i Superiori de i detti Ordini: benche sieno donne.

Dal detto inferisco; che le monache tertiarie de i detti Ordini, c'hanno fatto voto di Religione, Obedientia, & Castità, & sieno soggette a i detti Superiori; godono di questo priuilegio, & ancorche, non viuano in cõgregatione; basta c'habbiano promesso in mano loro castità vedouale, o virginità, restando nelle loro case: perche queste godono de i medesimi Priuilegi, & Gratie, c'hanno quelle, che viuono in cõgregatione in quãto alle Gratie Spirituali, ma non in quanto alle Temporali del foro esteriore, come l'adduce il Collettor, *t* & dice il Cordoua, & terminò Leon X.

Il Secondo inferisco. Che i Tertiati, & Tertiarie de i detti Ordini, che viuono nelle loro case,

q Clem. Attẽdentes, de statu monachorũ, & ibi Glo. verbo eccidisse. DD. in c. Raynutius, verb. Declar. de testam. l. Lucius §. quæsitum, ff. de leg. 3.

r Arg. eorum tradit Ant. de Butr. in c. fin. nu. 44. de consuet. ud. Tradit Rebuf. in l. 1. ff. de verb. sign. text. vbi. DD. in c. cum plantare, §. cæterũ, de priuileg.

s Aret. in l. Iulatio ista, col. 3. de verb. oblig. Decius cons. 218. in fin. Habetur in Clem. exiui, §. cum autem de verb. sign. Tradit Iason cons. 82. col. 2. in 3. vol.

t Collector tẽtuli tertiarij fratres. §. 12. Cord. in addit. ad Cõpit. ex com. no tab. quoad §. 14. Habet I supl.

case, maritati, co i loro figliuoli, o famiglia, o senza essa, come nō si numerano tra le persone Religiose, ma restano, come persone meramente Secolari, non godono senza Bolla, de i Priuilegi, & Gratie, c'hanno per essere assoluti, & per altre cose, che in questa Bolla, si suspendono: perche costoro non sono come Religiosi soggetti a i detti Superiori, ne essi debbono consentire, che facciano alcun voto di Religion, solamente gli debbono essortare, che guardino, & osseruino quel, ch'è stato ordinato per simili persone, aiutandogli alle Confessioni, & ad altri essercitij pij, come aiutano i fratelli, & compagni dell'ordine, & per questo riceuimento, non restano soggetti a i detti Superiori, anzi restano, come prima soggetti alla Giurisdittione ordinaria, cosi Ecclesiastica, come Secolare, se bene in vn certo modo gli possono ordinare, che vi sia tra loro alcuni Maggiori, che si chiamano Ministri, che sono chiamati ancor essi al Capitolo, & auisano, & correggono alcune cose degne di correttione, come dice il Collettor.

10 Il terzo s'inferisce. Che i Donati de' detti Ordini, & degli altri, non essendo professi, ne hauendo proposito di professare: non possono senza la Bolla essere assoluti per virtù de i Priuilegi, c'hanno, nè guadagnar l'Indulgentie, che concede la Sede Apostolica, nè goder d'altri Priuilegi; perche costoro non sono persone Religiose, nè stanno, come tali sotto la Giurisdittion de i detti Superiori. E vero, che possono godere di quelle, che il Diritto Commune concede a i famigli de i Frati.

u Ida gratia habetur in Compen. priuil. tit. absol. Fratrum.

DVBBIO IV.

11 Il quarto dubbio è. Se possano i detti Frati, & Monache goder senza la Bolla le Corone, o grani benedetti? Rispondo, Che se le Corone, o Pater nostri sono state cōcesse ad alcun Superiore de' Mendicanti, per gli loro Frati, & per gli Secolari possono lecitamente goder i Frati di esse senza la Bolla; ma no i Secolari. Da doue inferisco, che possano i detti Frati, & Monache goder dell'Indulgentie concesse a i Pater nostri benedetti al nostro Padre Generale; ma non i Secolari; perche in quanto a loro si suspendono. Secondo inferisco, che i Pater nostri benedetti concessi da sua Santità ad instantia di qualche Prencipe, & Signore, o d'alcū Religioso particolare, non possono godere di essi, non solo i Secolari; ma nè anco i Frati, perche qui solamente le sono concedute le concesse a i loro Superiori per loro,

DVBBIO V.

Il quinto dubbio è. Se suspende qui la Bolla, le facoltà, che concede il Diritto commune, & i Pri-

i Priuilegi, che sono incorporati nel Diritto Commune, & quelli, che sono di Consuetudine tolerata, & non riprouata? Rispõdo di nõ. Questo si raccoglie da quel, che adduce Bartolo: ¤ perche per suspender, o riuocar Sua Santità quel, che si contiene nel Diritto Commune, ancorche non sia Priuilegio è necessario, che l'esprima, & qui non l'esprime per suspendere, o riuocare quel, che ammette la Consuetudine, c'ha forza di Legge; è ancor necessario, che espressamente dica: *Non obstantibus consuetudinibus*: come fa nella riuocatiõ, che si fa, quando comanda publicare il processo della Bolla della Cena del Signore. Da doue inferisco, che gli ordinati degli ordini Minori, possono acostar Messa, & riseder a i Diuini Offici in tempo d'Interdetto, benche non habbiano la Bolla; perche questa facoltà lor concede il Diritto commune, come tratta il Nauarro. ¤

¤ Bart. in Extrauag. ad repr. mendũ verb. non obstantibus in fi. est text. in Auth. Quæ in Prou. & ibi notat. C. vbi de crimine agi oport. T. X. in c. 1. de cõstit. in 6.

¤ Nauar. de Indul. nu. 11. nu. 21. & 22.

Secondo inferisco, che la facoltà, c'hanno i Prelati delle Religioni per dar le Lettere di fratellanza a i Secolari, facendogli partecipi delle buone opere de loro sudditi, non si suspende con questa Bolla, & senza ella possono i Secolari godere di quanto si concede nelle dette Lettere: perche questa facoltà non è Priuilegio: ma Diritto Commune, come auuertisce il Nauarro.

13 Il sesto dubbio è. Se nell'anno del Giubileo pienissima che si guadagna in Roma di 25. in 25. anni, si suspenda questa Bolla di maniera, che nol detto anno non si possa publicare? Per esplication di quello puõto conuien vedere, che cosa suspende il detto Giubileo? Et rispondo, che suspende cinque cose. Prima l'Indulgentie plenarie. Seconda l'auttorità di commutar i Voti. Terza l'auttorità di dispensar gli obblighi. Quarta la potestà di componer sopra il mal tolto, & di rimetterlo in vna certa maniera. Quinta la potestà di deputar Confessori con facoltà d'assoluere dei Casi riseruati alla Sede Apostolica. Da questo ne segue. Primo, che non suspende l'Indulgentie, che non sono plenarie. Secondo, che non si suspende la facoltà, per componer quel, che vno hauesse hauuto, senza peccato, il cui padrone non si sà. Terzo non si suspende l'auttorità di deputar Confessori, c'habbiano i Casi, & auttorità dell'inferiori al Papa, nel foro della coscientia.

Ma si deue notar, che Sisto IV. nella sua Estrauagante non suspẽde la facoltà concesse a persone singolari: perche solamente suspende le concesse alle Chiese, Mõasteri, Hospitali, Luoghi pij, Vniuersità, Confraternità, & nessuna di queste è personale; ma singolare, perche s'al-

cuna

cuna di queste, fosse dourebbe esser l'Vniuersità, & Confraternità, che consta di persone singolari, & queste non sono: Perche è cosa distinta l'Vniuersità, Confraternità, & Collegio delle persone singolari, come allegando molti Decretti, & Dottori, risolue largamente il Nauarro. 7 Dà doue s'inferisce, che le Bolle, che si chiamano Confessionari, concesse a singolari persone; non sono sospese per il detto Giubileo, inquanto alle cinque cose, che suspendono, & dà quello segno, che le Bolle della Redention de' cattiui, & quella della Misericordia, & queste della Crociata; non si suspendono nel detto anno per l'Estrauagante di Sisto IV. perche tutto quel che in esse si concede, è concesso a singolari persone, come risolue il Nauarro. Et così non solamente possono i Pedeli in quest'anno del Giubileo goder della Crociata in quanto alle dose, che non suspende il Giubileo; ma in qualhora gl'indulti, che suspende. Questo dico, conforme all'Estrauagante. *Quemadmodum*, di Sisto IV. la qual come dice il Nauarro, non suspende le Facoltà concesse a persone singolari. Ma parlando secondo la Bolla del Giubileo, che si publicò da Gregorio XIII. l'anno 1575. Par, che si debba dire il contrario: cioè, che suspende la nostra Bolla in quatro alle dette cinque cose, come attentisce il Nauarro; a ancorche sieno concesse a persone particolari, laquale opinion mi pare aspera: perche ancorche sua Sātita può farlo: non s'ha da credere, c'hauendo comandato, che si publicasse la Crociata quell'anno, che il medesimo anno suspenda il principale, che in essa concede. Per tanto intendo, che altre facoltà date, & concesse a singolari persone suspenderà, & non questa della Bolla: che consegue, per tal'anno, sapendo, che nel medesimo anno s'hauerà da publicar il Giubileo. Iche si conferma con vn detto d'vn Cardinale, consultato io caso simile, delquale facemmo mentione di sopra, nel Paragrafo 9. il più sicuro sarà, che si ricorra a sua Sātità per vna nuoua confirmatiō della Crociata, quando si publicasse il Giubileo con simil suspensione; perche si concede nella Bolla della Crociata l'assolution de i Casi della Bolla della Cena del Signore, & il Confessor, che senza l'auttorità con audacia, & ardire assolueße d'essi, incorse in Scommunica. Et così sempre si fa, come quei del Consiglio della Crociata me l'hanno certificato.

14 Notino i Superiori degli ordini benche sieno Mendicanti, che i loro priuilegij in quanto alle cinque cose, che suspende il Giubileo; si suspendono nel detto anno del Giubileo. Talche, nè i Frati, nè i Secolari possono godere, d'essi, come aunertisce il Nauarro, dicendo *b* che que-

7 Nau. de indulg. not. 28. nu. 13. & 14.

a Nau. de indulg. not. 39. num. 58.

b Nau. de Indulg. nu. 33.

quest'opinione tiene per più sicura: perche nella Bolla del Giubileo, si suspendono le facoltà concesse a i Monasteri, Chiese, & Ordini se ben tal facoltà fossero concesse con Clausule derogatorie delle Clausule che a lor derogano, & però nel detto anno non posono guadagnare i Religiosi l'indulgentia plenaria, nè posono commutar, nè dispensar Voti, nè posono assoluer de i Casi riseruati alla Sede Apostolica; la qual potestà hanno i Prelati per gli loro Frati, & hanno i Confessori de' Mendicanti, legitimamente presentati, & approuati, le due vltime, per consolation de i Secolari: come ho detto di sopra largamente. Per tanto i detti Prelati dourebbono procurar, finita di publicar la Bolla del Giubileo, la confermation de i loro priuilegi, non ostante la detta Bolla: & questo almeno solamẽte per gli loro Frati: Nè osta, che questo l'hanno i Frati Mendicanti della Regolar'osseruantia, concesso da Leon c X. & l'istesso hãno i Padri Predicatori concesso lor da Eugenio IV. perche tutte queste concessioni si suspendono nella detta publicatione. Visto dunque questo; conuien proseguir l'esplication della Lettera del nostro Paragrafo.

c Habetur in supplemento concession. 277.

Habetur in suppl. concess. 236.

Per quanto voi de'te due reali.

Nota, che non si comette Simonia dando questa Elemosina per guadagnare l'Indulgentie, qui concesse, se ben si dà il temporale per lo spirituale: perche ancorche per cosa temporale pur amente; non si possa concedere indulgentia. Nondimeno per lo temporale, ordinato per cose Spirituali; benissimo si può concedere come in questo si dà questa Elemosina pecuniaria per combattere contra gli nimici, che inquietano la Chiesa di Dio: Così risolue San Thomaso, d & communemente i Dottori.

d D. Tho. in addit. ad 3. p. q. 27. art. 3.

DVBBIO I.

15 Si dubita primo. Se i Religiosi possano procurar denari, per pigliare questa Bolla senza licentia de' loro Prelati? Rispondo di sì: Ma faranno contra la disciplina regolare: perche sua Santità quando dice, che i Religiosi, benche sieno de i Mendicanti; la possano pigliar, e la sua volontà, è che sempre si osserui la disciplina Regolare. Il che si proua: perche nelle Bolle concesse da Pio IV. publicate in questi Regni, l'anno 1564. si diceua, che tali Religiosi potessero pigliare la Bolla, senza licentia de' loro Prelati, la qual Clausula, subito nell'anno seguente, & ne gli altri infin'hora: s'è leuata dalle Bolle, che si publicarono dando per questo ad intendere; non esser la volontà di Sua Santità dare tanta libertà a i Religiosi. Ma i Prelati gli deuono dare la detta licentia, poiche è per cosa così santa.

DVB.

DVBBIO II.

16 Si dubita secondo. Se il sopradetto s'ha da intendere ancora de i Frati Minori della Regolar'osseruantia, a quali è prohibito procurar denaro senza presente necessità, o eminente.

e Auctor Cõpend. tit. Crucis, §. 5. l'Autore del Compendio dice, di nò: perche il nostro Ordine non ha auttorità per dar licentia ad vn Frate, che riceua, senza necessità vn reale, perche la Regola del nostro padre San Francesco il prohibisce, sotto pena di peccato mortale, & i detti Religiosi non hanno bisogno della Bolla: perche tutto quel, ch'ella concede: l'hanno per virtù de i loro Priuilegij.

f Cord. super reg. B. Francisci, c. 4. q. 7. Ma il Cordoua *f* sopra la nostra Regola tiene il contrario, dicendo essere questa sufficiente necessità; acciochè possano i Prelati dar la detta licentia, poiche è per negotio tanto pio; & è cosa santa, procurar la saluation dell'anima per molte vie. Perilche se bene i Frati per via de i loro priuilegi; possono liberar le lor Anime dalle pene del Purgatorio; è cosa santa, & meritoria liberarle per altre vie. Tanto più che per virtù di questa Bolla, possono essere assoluti da i Casi della Bolla della Cena del Signore. Il che non concedono i loro priuilegi, come di sopra è stato detto.

Et riceueste la detta Bolla, scritto in essa il vostro nome. Vuol sua Santità, che si riceua questa Bolla, per molte cause, che a farlo l'hanno mosso, sotto pena che non goderanno coloro che non la piglieranno, quel, che in essa si concede. Et nota, che la Bolla del Piombo non dice altro, se non che riceuano il transunto della Bolla, & non dice, che coloro, che la piglieranno, scriuano i loro nomi in essa, però benche non si scriuano guadagnano l'Indulgentie d'essa. Il sopradetto debbono aduertire i Predicatori ne' pulpiti, e ne i loro sermoni, come sono auisati con l'istruttion *g* della Crociata, con la quale si commanda a i recettatori, & riceperatori delle Bolle, che così debbano fare sotto pena di Scommunica, & che doppo data la Bolla; la ritornino a ridimandar, nè pigliar, sotto pena di 30. ducati, per ciascuna Bolla, la terza parte, per la Guerra contra Infedeli, & l'altre due, per lo denuntiante, & Giudice, che sententierà, & che restino inhabili a potere attendere all'officio della Crociata.

g Habet in instru. Crucis, §. 20.

Dubitasi; Se basta, che vno ricomandi ad vn'altro, o dia carico, & pensiero, che gli guardi la Bolla, acciò che satisfaccia con quel, che qui commanda Sua Santità? Rispondo di sì, & basta ancora, che ordini, che si riceua, o si pigli in suo nome, da vn'altro, o doppo riceuuta, il rattifichi; perche queste son'opere, che si possono fare da altri, come dissi di sopra nel Paragrafo

grafo 9. Et tiene ancora Henriquez, *h* che quando si pigliano per vno due Bolle, gli sarà lecito dar'vna d'esse ad vn'altro; se non l'ha accettata, & applicata per se.

h Henriq lib. 7. de indulg. c.20.num.9.

§. XIII.

In questo Paragrafo, si tratta della potestà, c'ha il Commissario generale della Crociata, concessagli dalla Santa Sede Apostolica per cose particolari.

SOMMARIO.

Se possa il Cõmissario generale della Crociata dispensar nell'Irregolarità, che nasce da delitto occulto? & se sarà il medesimo, quando nascesse d'homicidio volontario: Di simonia: Di heresia; & di quella di colui, che fù mal promosso a gli Ordini Sacri, num. 1. 2. 3. & 4.

Se la Legge penale obliga innanzi, che si dia la sententia, ibid.

Se possi ancora dispensar nel primo, o secondo grado dell'affinità, che si contrahe per causa di fornicatione: & che ordine s'ha da osservare in questo, num. 6.

Se possa il Vescouo, dopò del Cõcilio Tridentino, dispensar in tal impedimento, non si potendo ricorrer al Papa, nè al suo Nuntio, senza scandalo; essendo il matrimonio fatto in faciem Ecclesiæ, nu. 7.

Se l'affinità, che sopraviene al matrimonio per causa di copula fornicaria; impedisce dimandar il debito? se è nel terzo, o quarto grado, num. 8.

Se possa il Commissario dar licentia, che si dica Messa vn'hora innanzi dì, et vn'altra dopò mezo dì, & se questo privilegio sia rivocato per vn Motu proprio di Sisto V. num. 9.

Se i Vescoui, & i suoi officiali, sieno obligati ad applicar a questa ispeditione le pene pecuniarie, num. 8. & 10.

ESplicato quel, che concede la Bolla a tutti i Fedeli, che la riceueranno; conuiene al presente trattar quel, che spetialmente è concesso al Commissario generale di essa. Ilche si caua dalla Bolla del Piombo.

1 Il primo che se gli concede, è, che possa dispensar nell'irregolarità, che procede da delitto occulto; da doue alcuni hanno pigliato occasione da dire: Che il Cõfessor per virtù di questa Bolla, non possa dispensar in tale irregolarità, perche s'egli poteua far, a che proposito l'hauea da conceder sua Santità al Cõmissario in particolare? Già dissi circa di quest'opinione, di sopra il mio parere, trattando dell'assolution delle Cẽsure. Sia quel che si voglia, quest'argomento non ha la forza, che alcuni pensano: perche se al Cõfessor è lecito dispẽsar in tal'irregolarità; è solamente nel foro della coscientia; Ma al Commissario è concesso nel

nel foro esteriore, il qual'è gran priuilegio: perche può con vno, essendo assente, dispensar nel foro della coscienza solo. Ilche non può fare il confessor; perche vno assente non si può confessar Sacramentalmente.

Si deue in oltre notare, che non si dà quest'auttorità, per tutte l'irregolarità che nascono da delitto occulto, perche quattro ne leua sua Santità.

2 La prima è l'Irregolarità, che nasce da homicidio volontario, nella qual verun non può dispensar se non il Papa; come si dice nel Concilio a di Trento, & l'adduce il Nauarro nella sua Somma, la ragion già resta detta di sopra, nel §.9. trattādo dell'Irregolarità nel nu.70.

a Conc. Trid. sess.24. cap.6. tradit Nau. in Man. c.27. num.249.

3 Il secondo caso è dell'Irregolarità che nasce da Simonia.

Nota, che la Simonia real, & perfetta, è Caso riseruato a Sua Santità come dice il Nauarro, b & della Scommunica, nella qual s'incorre per cagion di questo peccato, può assoluere il Confessor per virtù di questa Bolla, vna volta in vita, & l'altra nell'articolo della morte, dentro l'anno della publicatione. Et i cōfessori de gli Ordini Mendicanti, & quei, che godono de i loro Priuilegi, tutte le volte, che s'haurà il bisogno, com'è stato detto di sopra nel §.9. nu.140. Ma nella inhabilità, & irregolarità, nella quals'incorre per cagion di questo peccato; ne anco il Commissario della Crociata la può dispē

b Nauar. in Man. c.23. n. 106. & c.26. nu.112. & c. 27. num.106.

fare, come qui si dice. Et cō maggior ragion non gli sarà lecito rifermare il Titolo del Beneficio riceuuto per Simonia perfetta, & reale. Ilche si proua; perche questo sarebbe cōcedergli, che facesse nuoua collatione, se ben fosse d'vn buon, & ricco Vescouato, che appartiene al Papa.

4 Il terzo caso è, dell'Irregolarità, & inhabilità, che nasce dall'heresia, o apposta sia della Fede, se bē fosse il delitto molto secreto. Dirà alcuno, se il delitto è secreto, & occulto, come incorre nella pena dell'Irregolarità, & inhabilità l'heretico, o l'apposta: perche in essa non s'incorre, se non doppo d'hauer data la sententia il Giudice, & già il delitto saria publico, conforme alla Cōmune opinione, la qual seguono Soto, c Medina, & il Cordoua: A questo. Io risp̄dco; che qui parla Sua Santità conforme a vna opinion probabile, & d huomini dotti, la qual seguitorio Cano, Mancio, & la tiene il Castro, i quali dicono, che per l'heresia interior, & esterior, *ipso facto*, senz'altra dichiaratiō, si perde ogni ragion, & Diritto, & il Titolo del Beneficio, & il Dominio de i beni, se ben fossero temporali.

c Soto lib.7. de iust. & iu. q.6.art.6. Medin.12.q. 106.art.4. Corduba lib. 6.qq.q.36.

Cast. lib.2.de potest. pena. c.5. fol. 330. & c.20.f.413.

5 Il quarto caso è, di colui, che fosse malamēte promosso a i Sacri Ordini; perche vuol Sua Santità che coloro, che fossero ritrouati in simili peccati, & Censure siān rimessi a gli Ordinari loro, a quali comanda molte volte il Concilio Tridentino, che sia rimesso

meſſo l'eſſame dell'information a colui, co'l qual s'hanno ordinato, e coſtui malamente promoſſo è ſolito chiamarſi, irregolare. Se ben non è, innanzi, che celebri: perche è perpetuamente ſuſpeſo. Ma dimando. Chi ſi dirà malamente promoſſo? Riſpondo, che ſarà colui, che riceueſſe l'Ordine Sacro, laſciádone vn'altro; & vno, che foſſe Scommunicato, o Suſpeſo riceueſſe gli ordini Sacri; & quel, che s'ordinaſſe ſenza le dimiſſorie; & chi ſenza licenza s'ordinaſſe fuor de' tẽpi ſtatuiti; & quel, che ſi ordina ſenza l'età legitima, & vno, che non foſſe legitimo, o foſſe irregolare. Altri molti caſi adduce il Nauarro *d* nella ſua Somma.

d Nauar. in Man. cap. 21. nu. 69. & cap. 27. nu. 241.

6 Può ancora il Commiſſario diſpenſare nel primo, & ſecondo grado dell'affinità, che ſi cõtraheſſe per cagion di fornication. Nota per intelligentia di queſta facoltà, che queſt'affinità in primo, & ſecondo grado, non ſolo impediſce il matrimonio; ma ancora l'annulla doppo fatto, come ſi determinò nel Concilio *e* Tridentino; & la contratta per cagiõ di fornicatione in tertio, & quarto grado, non impediſce, nè diſfà il matrimonio; come dichiarò Pio V. in vn Motu proprio, & l'adduce il Nauarro, *f* nella ſua Somma. Però coloro, che ſi maritarono, eſſẽdoui queſto impedimento dell'affinità contratta per fornication in primo, & ſecondo grado, non poſſono viuere inſieme ſenza la diſpenſa, poiche queſto impedimento, non ſolo impediſce; ma ancora annulla il matrimonio; la qual diſpẽſa commette il Papa nel foro della coſcientia, al Commiſſario; dandogli facoltà, acciò che poſſa diſpenſare, con quei, che ſi maritarono, cõ l'impedimento ſecreto, contratto per fornicatione, & legitimar i figliuoli, c'haueſſero. Ma, acciò che queſta diſpenſa ſi poſſa fare, & ſia valida, ſono neceſſarie le coſe che ſeguono, ſecondo l'autorità, che qui ſe gli dà.

e Conc. Trid. ſeſſ. 24. c. 4.

f Nauar. in Man. loc. c. 4.

La prima che ſolamente poſſa far queſto il Commiſſario, nel foro della coſcientia. Dal che ne ſegue, che ſe tal'impedimento foſſe già meſſo nel foro eſteriore, & giudicial della Chieſa, o foſſe tanto publico, che ne ſegueria ſcandalo, ſe queſti tali contraheſſero matrimonio ſenza la diſpenſa legitima; non può il Commiſſario a diſpenſargli: perche ſolamente ſi concede queſt'auttorità, eſſendoui l'impedimento ſecreto.

La ſeconda. Che non s'ha da far publicamente la diſpenſa, nè col Notaro, nè ha da dare licentia il Commiſſario, che il matrimonio ſi faccia publicamente, guardando la forma, che mette il Concilio Tridentino; ma che ſe già era fatto pur che non ſia ratto, s'ha da fare ſecretamente tra i contrahenti, come comanda la Bolla, ſenza la preſentia del Paroco, & teſtimonij, & Pio Quinto, come l'adduce il Nauarro

narrog nella sua Somma, diede circa di questo vn *Motu proprio* notabile, colquale dichiarò, non essere necessaria la solennità del Concilio di Trento, acciochè di nuouo si possano maritare coloro, che si maritarono publicamente, con le denontie, & testimoni ordinari, essendo il matrimonio nullo, per qualche impedimento occolto, hauendo già la dispesa, acciochè possano trahere matrimonio: fatto questo cessa vna questione, che circa di questo adduce il Cordoua. *b* Dissi di sopra. Se già fosse fatto: perche se non fosse, non si dà l'auttorità al Commissario per dispensare, che si faccia, & così in questo caso s'ha da ricorrere à Papa.

g Nauar. d.c. 22.nu.70.

h Cord. in Sum.q.51.

La terza. Che se doppo ottenuta la dispensa dal Commissario, si publicassero tali impedimenti fatto già il matrimonio: si deue ricorrere al Papa, dimandogli la ratificatione della dispensa, & se il Commissario inauuertentemente con le sue patenti, dispensasse coi tai publicamente, o facesse publico quel, ch'è secreto, errarebbe, & egli medesimo, per questa cagione, è obligato a procurare il rimedio da Sua Santità. Et così difende il Nauarro, in vn Consiglio, che constando del detto impedimento nel foro esteriore, & della detta dispensa deue giudicare il Giudice nel foro esteriore, questo matrimonio esser nullo.

i Nauar. lib. consiliorum, tit. de iudic. cons.4.

Il secondo, che si richiede è. Che quando contrasero, vi sia stata la buona fede, almeno dal la parte d'vno de contrahenti.

Il terzo. Che colui, che nō sepe l'impedimento, sia certo di esso. Il quarto, che per disfarsi il Matrimonio, ne segua scandalo. Ma auuertisco i Confessori, che si trouassero alcuni Casi di questa maniera, con la dispensa nulla per lo mancamento di qualche conditione, stando con buona Fede, non gl'inquietino, ma gli debbano lasciare nella loro ignorantia incolpabile, non potendo dare loro rimedio, senza scandalo, conforme alla dottrina del Medina, k la quale commenda, & segue il Cordoua.

k Medin. de conf.c.26. Cord. de indulg. q.49. in fin.

Circa di questo si deue molto notare: Che Soto *l* tiene, che il detto impedimēto secreto, quando vi fosse scandalo per disfarsi il matrimonio, non si potendo ricorrere al Papa, nè al suo Nuntio facilmente, perche sono maritati poueramente, possa il Vescouo dispensare in tal impedimento, nel foro della coscientia, & questo con vna molto più forte ragione, doppo il *m* Concilio Tridentino, nel quale, si da a i Vescoui grande auttorità. Questa opinione seguonō il Nauarro nella sua Somma, Siluestro, Angelo, Armila, & Margarita, & si pratica, se bene altri tengono il contrario.

l Soto in 4.d. 37.q.vnica.

m Conc. Trid. sess.24.c.4. Nauarr. c.12. num.83. Sylu. tit.disp. num.15. Ang. tit.disp. num.5. Armi.co.ver. num.20. Marg.confes. verb. dispensatio.

7 Di più si concede al Commissario, che quando l'affinità fornicaria dentro del primo, & secondo

cõdo grado sopraviene al matrimonio; può dispensare per dimandare il debito: la quale autorità hanno i Vescoui come dice il Soto, *n* & i Confessori del nostro ordine approuati dell'Ordinario,& per commissione de' loro Prouinciali, come di sopra è stato detto nel §.9.nu.143.

n Soto vbi supra.

8 Nota, Che dice sua Santità che quando l'affinità fornicaria sopraueniße al matrimonio dentro dal primo grado, & del secondo. Con che da sua Santità ad intendere, che si come per la copula fornicaria, dopò del Concilio Tridentino,non si contrahe affinità, se non fino al secondo grado; così per la copula adulterina, non si contrahe affinità, doppo del Concilio di Trento, altro che nel primo, & secondo grado. Però conoscendo il marito vna parente di sua moglie,dêtro del terzo & quarto grado, senza dispensa, pare che possa dimandare il debito a sua moglie,poiche non si contrahe la detta affinità. A questa opinione s'inclina il padre Vera Croce, *o* & la tiene, secondo mi hanno detto, Don Gieronimo Vescouo di Salamanca, in vna Sommetta, che fece per il suo Vescouato & tien questa opinione Gutierrez *p* nelle sue Questioni Canoniche, se ben pare che l'Angles tenga il contrario nella sua Somma.

o] Vera Crux in appẽdi. ad Spec. coniug. de impedimẽto affinitat.

p Gutier. in qq. canon. c. 23.nu.21. Ang. Lin Sum. 2.p.in vltima impress.

Item, si concede al Commissario, che possa dar licentia, acciochè si dica Messa vn'hora innanzi dì, & vn'altra hora dopò mezo dì. Ma dice sua Santità, che la dia a poche persone, & q queste molto qualificate. Nota, che nelle Bolle, che si dettero innanzi del Concilio di Trento, si concedeua questa gratia a tutti i Fedeli,che pigliassero questa Bolla; Ma in quelle che si concessero dopò, è stata leuata. Et la cagione di questo al mio parere è, perche in tutti gl'Indulti,& Gratie, che sua Santità concede al presente,si conforma, & regola co i Decreti *q* del Concilio di Trento, i quali vuole,che inuiolabilmente si osseruino: Et perciò, se bene daua licentia innanzi il Concilio di Trento, che potessero, per la Bolla confessarsi da qual si voglia Confessore idoneo,dopò esso,nõ si contentò col dire,che douea essere idoneo, ma specificò, che douea esser approuato dall'Ordinario,come in esso fu determinato. Et dandosi licentia con questa Bolla a i Fedeli, acciò che qual si voglia possa dire Messa, se sarà Prete,& se non fusse, per farla dire in Oratori particolari,in tempo d'interdetto. Aggiunse, che gli Oratori fussero eletti, & designati dall'Ordinario, come si termina nel detto Concilio. *r* Et che coloro,che la ascolteranno in tai Oratori, sieno obligati a fare orationi,mentre l'ascoltano, per la Vittoria contra gl'Infedeli; perche ordina l'istesso Cõcilio, che coloro, che ascoltano Messa ne i detti Oratori,

q Conc. Trid. sess.22.c.35.

r Conc. Trid. sess.22.decreto vsum, de observandis in celebratione Missæ.

Digitized by Google

Oratori, sieno con tutto il cuore occupati con Dio. Et se bene ad ogni sorte di gente, innanzi del Cocilio, si daua licentia per mangiare oui, & cose di latte, nel tempo ancora di Quaresima, dopò el so. è stato negato questo Indulto a i Prelati Ecclesiastici, a i Preti, & a i Regolari, come persone, che sono al Mondo, per insegnare perfettione: come innouando il Diritto antico; ammonisce il Concilio Tridentino. Et se bene innanzi del Concilio le Bolle concedeuano alle donne, che potessero intrar tre volte nell'anno, dentro gli Chiostri de' Monasteri di Monache, dopò di esso, si leuò questa facoltà. & però non viene al presente in queste Bolle; perche il Concilio / Tridentino il prohibisce. Però nel nostro caso: Se bene innanzi del Concilio si daua licentia generale a tutti, accioche potessero dire Messa, se fossero Preti, & ascoltarla vn'hora auanti dì, & vn'altra doppo mezo dì, al presente non la vuole dare sua Santità se non della maniera sopradetta; & la cagione è, perche il Concilio t Tridentino comanda, che si dicano le Messe alla sua hora.

/ Conc. Trid. sess. 25. c. 5.

t Conc. Trid. sess. 22. decreto vnico de observand. in Misse.

9 Nota, Che i Frati de gli Ordini Mendicanti, & quei che godono de i loro priuilegi hanno priuilegio u non solo vn'hora innanzi dì, ma dopò Matutino ancora essendoui necessità, con licentia de i loro Prelati, possano celebrare, come concesse Leone X. La qual Concessione, in quãto al dire della Messa vn'hora auanti dì, o dopò de Matutino, pare che sia riuocata per il Concilio Tridentino, il quale dice *Priuilegijs vnibus. unque non obstantibus*. Ma come Pio V. *viua vocis oraculo*, habbia confermato nel foro della coscientia a tutti i Priuilegi concessi alla nostra sacra Religione, benche sieno contra il detto Concilio, come dicemmo di sopra nel Paragrafo nono, num. 31. pare, che possano i detti Religiosi vsare questo nel medesimo foro. Ma in quanto all'indulto del dire Messa doppo mezo dì, infino alle tre hore non v'è difficoltà veruna per vsarlo; perche questo non è Priuilegio, ma il Diritto Commune, come auuertisce il Nauarro x Et cosi, nè in foro interiore, nè esteriore è riuocato: perche il Concilio solamente riuoca i Priuilegi. Nondimeno per vn *Motu proprio* di Sisto V. col quale riuoca tutti quelli Priuilegi il contrario s'ha da dire, cioè, che doppo ancora di mezo di non si possa cominciare a dire Messa.

u Habetur in Compen. tit. Missa. §. quo ad scopus. §. 6

x Nauarr. in Man. cap. 25. nu. 85. & 86.

10 Item comanda sua Santità che tutti i Vescoui, & i loro officiali, applichino tutte le pene pecuniarie per lo fussidio di questa ispeditione, & il comanda in virtù di Santa obedientia perciò pare, che gli obblighi a ciò sotto pena di peccato mortale, & peccano mortalmente

non facendolo, perche quando Sua Santità commanda nelle sue Lettere alcuna cosa per obedientia, obliga a peccato mortale, saluo se la poca quantità della materia non l'ammettesse. y Ma quando dice simplicemente, Comandiamo, non è sua intentione obligare a peccato mortale, saluo se non vi fusse, il dispregio. Et dicendo assolutamente: *Præcipimus*, obliga a peccato mortale, come è terminato in *Iure*, & l'adduce il Nauarro. z

y Clem. Exiuit, §. cum autem de verbor. signif.

z Nauarr. indulg. not. 32. num. 31.

12 Dico di più: Che non facendolo, che appropria, & applica le dette pene al Theforo della detta ispeditione; & quanto sia la somma di esse il lascia al buono giuditio, & coscientia de i Vescoui, acciò che si fugano nelli. In queste parole, pare che sua Santità obligbi a restitutione i Vescoui, & i loro officiali delle dette pene, non applicandole, poiche egli l'appropria, & applica. Talche non solamente gli obliga a peccato mortale, ma ancora alla restitutione.

IN-

INCOMINCIA L'ESPOSITIONE DELLA BOLLA DE I DEFONTI.

CONCEDE ancora il Sommo Pontefice Vicario di Christo Bolla, acciochè sieno aiutate l'anime de i Defonti, che partirono da questa vita, in stato di gratia, & amicitia di Dio, senza hauer fatto intiera satisfatione alla Diuina Giustitia delle pene, che per i loro peccati meritauano, & douenano, ò con alcuni peccati venniali. Perche, se bene nel Sacramento della Penitentia, ch'è la Confessione; ci vien perdonata la pena eterna: non restiamo liberi della pena temporale, nella quale ci si commuta l'eterna dell'Inferno, che per gli nostri peccati meritauamo. I Christiani fanno queste pene temporali, con digiuni, vigilie, orationi, cilitij, discipline, peregrinationi, elemosine, & con altre opere penali, o date in penitentia da i loro Confessori, ò fatte di volontà; perche queste fatte in gratia, per la misericordia di Dio, & per gli meriti di Christo, satisfanno alla Diuina Giustitia. Et se per trascuragine, o tepidezza, o per esser sopraprese dalla morte, partono da questa vita in buono stato, senza hauer finito queste satisfattioni, che douenano alla Diuina Giustitia, ha Iddio deputato vn luogo, doue queste anime sante sieno trattenute, purgando con le pene, quello, che meritano i loro peccati. Talche per queste sole due cagioni patiscono l'anime, che sono nel Purgatorio, o per essere partite di questa vita in peccati veniali, o per non hauer intieramente satisfatto alla Diuina Giustitia, con le pene, che douenano, secondo la terminatione della Volontà Diuina. Et il luogo, doue queste anime sante stanno penando depositate, la Chiesa, & i Santi, il chiamano Purgatorio, dal qual non escono, fin che paghino l'ultimo quadrante, come dice il Nostro Signor Giesù Christo. Perche quella Città trionfante, & santa, niuna cosa immonda vi può intrare, come dice San Gionanni nell'Apocalisse. Et se bene l'anime, che si ritrouano in Charità, non hanno bruttezza di colpa mortale, ma purità di gratia, per non hauere satisfatto alla To.Apoc.21.

Diuina Giustitia: la pena, che douenano, hanno da purgare, & però stanno in Purgatorio, pagando le pene de' loro peccati, & satisfacendo alla Diuina Giustitia. In questo luogo possono essere aiutate queste sante anime, da i Christiani che viuono, con sacrificij, elemosine, orationi, & digiuni, & con molte altre opere penali, che possono i Christiani fare per loro, con le quali sono aiutate per satisfare più presto alla Diuina Giustitia, & vscire da quelle pene, & andare alla Gloria, & sanno, ritrouandosi in questo luogo, chi loro fa bene, perche o l'odo a essi il riuela, o dall'Angelo suo custode gli vien detto: Talche sono capaci in questo stato, nel quale sono, dell'aiuto, & soccorso, che la pietà de i fideli Christiani loro fa. I Pontefici Vicari di Christo, hauendo concesso Bolle, con tante grandi, & segnalate Gratie, Indulgentie, & facoltà per gli viui, del Thesoro della Chiesa, che sono i meriti satisfattori del Nostro Redentore Giesù Christo, & della Vergine Sacratissima Maria, & di tutti gli altri Santi, come habbiamo trattato, hauendo compassione dell'anime del Purgatorio, che patendo pene terribilissime, satisfanno alla Diuina Giustitia, per il debito de i loro peccati: hanno voluto ancora concedere Bolle, per gli defonti. Et però concede Sua Santità a tutti coloro, che questa Bolla piglieranno per modum suffragij, *che la possano applicare all'anima del defonto, che vorranno, dando due reali di elemosina, per aiuto di vn'opera tanto pia, & santa, com'è la difesa della Fede, contra gl'Infedeli, & heretici. Sua Santità ancora concede, che tutti coloro, che piglieranno questa Bolla, per qualche defonto,* per modum suffragij, *l'anima del defonto goda delle Indulgentie, & Gratie, che la Bolla contiene: acciochè aiutata l'anima con queste Indulgentie, & Gratie, possa vscire più presto dalle pene del Purgatorio, nelle quali si ritroua, & andare a godere Dio, monda, & purificata, nella sua gloria. Et concede Sua Santità, che due volte nell'anno, si possano pigliare queste Bolle, per gli defonti, si come concede per gli viui, ch'è di gran beneficio, & misericordia.*

SEGVO-

SEGVONO ALCVNI Dubbi, circa l'Esplicatione della predetta Bolla de i defonti.

SOMMARIO.

Che cosa sia Indulgentia per modum suffragij, nu. 1.
Che differentia sia da questa Indulgentia a gli altri Sacrificij, nu. 2.
Se'l Papa possa concedere Indulgentie all'Anime, nu. 3.
Se vn'anima all'hauer si concede Indulgentia, esce infallibilmente dal Purgatorio, nu. 4.
Perche dopò che si guadagna l'Indulgentia plenaria per vn'anima, per virtù di qualche Bolla, si pigliano per l'istessa altre Bolle, & si fanno altri sacrificij. num. 5.
Se S. Santità possa concedere Indulgentie a i Cathecumeni, nu. 6.

DVBBIO I.

1 IL primo dubbio è, che cosa sia Indulgentia *per modum suffragij*. Circa di questo, vi sono quattro opinioni, come cõsta da quel, che adducono il Nauarro a & il Cordoua: l'opinione più chiara, & più accommodata a questa materia di procedere, che io dico in volgare al mio parere, è; Che l'indulgentia *per modum suffragij* è vna comunicatione, o commutatione del Thesoro dell'Indulgentie, fatta autoritatiuamente dal Prelato della Chiesa a coloro, che sono del foro dell'altro Mondo, i quali non si possono aiutare, anzi hanno necessità d'essere aiutati da i viui, con qualche opera pia, fatta, & ordinata per guadagnar l'indulgentia. Dice, ch'è commutatione, a differentia dell'Indulgẽtia assolutamente fatta, la quale essentialmente, come habbiamo detto di sopra è remissione di pena per via di potestà di giurisdittione. Dice, fatta autoritatiuamente dal Prelato della Chiesa, perche veruno non può fare questa commutatione, se nõ colui, c'ha l'autorità sopra il Commune Thesoro della Chiesa, per commutarlo per via d'Indulgentia. Dice, a coloro, che sono del foro dell'altro Mondo, si mette questa particella per cagione dell'Indulgentia *per modum suffragij*, & che si faccia a i morti, & non a i viui. Dice, cõ qualche opera pia, perche si ricerca, che vi sia opera pia, per concedersi l'Indulgentia. Dice fatta, & ordinata per guadagnare tale Indulgentia. Questa particella, è chiara dal detto di sopra, cioè, che per guadagnarsi vn Indulgentia è necessario, che s'habbia l'intentione attuale, o almeno virtuale di guadagnarsi.

a Nauar. de indulg no. 19. & 22. 5. 23. & seq. Cord. de indulg. q. 15.

DVBBIO II.

2 Il secondo dubbio è; che differentia sia dall'Indulgentia, *per modum suffragij* a gli altri suffra

gi, che si fanno per gli defonti? Rispondo, che sono in tre cose differenti. La prima perche tai suffragij son giouenoli secondo il valore dell'opera, ma l'Indulgentia *per modum suffragij*, vale secondo la quantità taſſata da sua Santità. La seconda, perche il frutto de gli altri suffragij, a noi incerto, & indeterminato, ma il frutto dell'Indulgentia *per modum suffragij* è certo, & terminato dal Papa, che concede tanti anni d'indulgentia: poi che Dio in Cielo approua quel, che il suo Vicario fà in terra, come suo dispensatore fedele, attendo col Thesoro dell'Indulgentie coloro, che si trouano in tanta necessità, & non sono arriuati al termine, perche è tanto liberale, & misericordioso, che si cõpiace, come dice il Profeta, *b* di stare con gli afflitti nel le loro afflittioni per liberargli da quelle, & glorificargli: & si come riceuono i suffragij fatti per gli defonti, secondo la dispositione, che si troua in essi; cosi accetta, & conferma nel Cielo questa indulgentia, & gratia, concessa dal suo fedel Vicario, conforme a quello, che gli ha raccommandato, facendosi fedele, & prudente dispensatore sopra la sua famiglia. Da questo si raccoglie la terza differentia, & è, che il frutto de gli altri suffragij non valle alle Anime infallibilmente, in quanto a tutto il suo frutto satisfattorio, ma solamente secondo la misericordia, & liberalità di Dio, che l'accetta, & cosi vale in parte, o in tutto, secondo la Diuina Accettatione. Ma l'Indulgentia *per modum suffragij*, vale al defonto, al quale si concede per intiero essendo in esso la dispositione, per concederla il dispensatore di Dio in terra, c'ha l'autorità per farlo. Per maggiore dichiaratione del sopradetto si dubita terzo.

b Pſal. 90.

DVBBIO III.

3 Si dubita terzo. Se il Papa posſa concedere Indulgentie all'anime, che stanno nel Purgatorio? Rispondo di sì, la qual cosa è terminata, & diffinita per fede, & si proua, perche secondo San c Bonauentura, & Alessandro di Ales, & i Dottori Cõmunemente, li quali riferisce il Cordoua, acciò che con efficacia si posſano communicare ad vno alcuni beni, basta, che il Dispensatore habbia potestà sopra tai beni, & sopra la communicatione loro & che quello, al quale si communicano sia disposto per riceuer tal cõmunicatione, & poco importa, che sia suddito, o non. Presupposto questo, Che il Papa habbia la detta autorità di communicare il valore de' meriti di Christo nostro Signore, & de i Santi, conforme a quel, che dice S. Matteo, *d* Beato il Seruo fedele, & prudente, il qual costituì il Signore sopra la sua famiglia, & quello di San

c Bonau. in 4. dist. 20. art. 2. q. 3. Alex. 4. par. q. 21. memb. 5. Cord. de indulg. q. 6.

d Matth. 24.

Gio-

Digitized by Google

e Io.c.2. Giouanni: e Pietro pasci la mia greggia. Et l'anime del Purgatorio, per cagion della Charità, nella qual stanno cō Dio, & per la loro necessità, son Anime di Christo, capace per ricever tal commutatione. Donque da questo ne segue, che il Papa già che ha con che le possa aiutare, ciò può molto bē far, & per la Legge di Pastor charitativo, è obligato a farlo.

DVBBIO IV.

4 Si dubita quarto. Se vn'anima alla qual si concede Indulgētia plenaria possa infallibilmente dal Purgatorio? Rispondo di sì; Purche per lei si faccia debitamente quel, che commanda sua Santità. Et perche io porto questo modo di procedere con parlar breuemente, non mi voglio trattenere in esaminar questa verità tanto ventilata, & predicata nella Chiesa di Dio. Veggasi circa di questo il Soto, f il Nauarro, & il Cordoua.

f Soto in 4.d. 21.q.3. art.1. Nauar. de indulg. nu.22. 5.42. Cord. vbi supra.

DVBBIO V.

5 Si dubita. Perche doppo guadagnata vn'Indulgentia plenaria per vn'anima, & pigliata vna Bolla, sene pigliano anchora dell'altre, & se guadagnano altre Indulgentie plenarie per la medesima anima. Et perche le fanno l'essequie, & le dicono delle Messe, & si fanno per essa altri simili suffragij: de quali par, che non ne habbia bisogno, perche secondo la Verità, & la Fede, per l'Indulgentia plenaria concessa è liberata dalle pene del Purgatorio? Di questi dubbi trattano largamente Gabrielle, g & il Nauarro, & vna delle risposte, che danno, è; Perche non ci consta, se si fece quel, che si richiede per guadagnar l'Indulgentia al defonto, se è stato in tutto adempito, o se s'ha in qualche cosa mancato: Perche secondo, che dicēmo di sopra, ō Soto per cauar vn'anima dal Purgatorio, visitādo vna Chiesa, è necessario, che colui, che la visita sia stato di gratia, se bene dice che per cauarla, pigliando vna Bolla, non sia necessario, che colui, che la piglia, stia in stato di gratia. La quale opinion in quanto a questo vltimo seguon Palacios, h & altri: Ma Garnica in questo Trattato nel fine, per l'vno, & l'altro ricerca, che costui, che fa l'oratione, & colui, che piglia la Bolla sia in stato di gratia & come a noi nō ne possa constare, se coloro, che fan cendol'oratione guadagnano l'Indulgentia per lo defonto, o pigliano vna Bolla sieno in stato di gratia. Ilche secondo alcuni Dottori, è necessario, & non ci possa constar, se in tutto furono adempiti, & per ciò conuien pigliare altre Bolle & far altri suffragij Ecclesiastici. Et di più se ben a noi altri fosse certo, che tale anima hauesse ottenuto la detta Indulgētia, con tutto ciò, si dourebbono fare anchora altri suffragij per essa: non per liberar-

g Gab. in Cano. Lect. 47. Nauar. de indulgen. no. 22. 5.50.

h Palac. in 4 dist. 20. disp. 3. Nauar. in d. nou. 22. n. 30. Cord. de indulg. q. 17.

Digitized by Google

berarla dalle pene, poiche da quelle è già libera: ma per altre cagioni. La prima è, perche con gli altri suffragij, & sacrificij, più che per l'Indulgentie sole, si da lode a Dio, dal qual tanto riceuiamo. La secõda perche a quelli, viene a viui maggior frutto, & bene, che per l'Indulgentia sola: perche l'Indulgentia, in quanto indulgentia sola giouasolamente a i defonti, a i quali si concede come dice Gabrielle. *i* La terza, perche al medesimo defonto per il quale si fanno tai suffragij, essendo in Cielo, si accresce gloria accidentale, poiche per il suo rispetto, in questo mondo, si fanno alcune opere a gloria, & honore di Dio, & da questo piglia occasion il defonto, o sia in Cielo, o nel Purgatorio, di pregar per coloro, che gli fanno del bene, secondo Riccardo. La quarta perche i suffragij fatti per vn'anima giouã ancora per l'altre anime: finalmente concludendo dico, che si come la Chiesa fa suffragij Ecclesiasti ci per gli fanciulli, che muoro no battizati, se ben di essi non ne hanno di bisogno per li beni, che da questo ne seguono, a gloria, & honor di Dio, *k* come adducono Gabrielle, & Alesãdro di Ales, così nel nostro caso vuo le Dio che si facciano molti suffragij, & buone opere, per l'anime, che sono in Cielo, ancorche di esse nõ ne habbiano bisogno. Et se la Chiesa ordina, & fa oratione per gli fanciulli, i quali sapiamo, che non ne hanno di bisogno, cõ molta maggior ragione, s'hanno da fare per gli defonti, i quali non sapiamo, se si ritrouano in essa.

i Gabri. in Ca non. lect. 58.

k Gabri. lect. 57. Alex. de Ales, 4. par. 42. art. vlt.

DVBBIO VI.

6 Sexto si dubita. Se sua Sãtità possa concedere Indulgentie a i defonti, che morirono Cathecumeni senza battesimo? Risponde di sì: perche già erano della Chiesa, benche reuocabilmente così tiene il Nauarro. *l* Auuertisco i fedeli con vn consiglio salutare, & è, che auanti che muoiano, essendo, conforme al lor parere, in buono stato con Dio, procurino di prouedere ne i loro testamenti, o in altro modo, lasciar raccomandato, che tutte le Bolle, che venissero per gli defonti, le piglino per l'anime loro, si come comandano, che si dicano le Messe, & fare altri suffragij, perche in questa maniera giouerannno più, che sei loro figliuoli, o heredi, senza loro comãdarlo le pigliassero. Perche se ben le pigliano in peccato mortale giouerà, come dice Gabrielle, *m* quando hauessero contritione, & intentione di confessarsi. Et attento la opinione di Garnica non giouerieno, & di più, che *ex opere operato* giouerebbe molto questo pietoso, & santo ricordo, che hebbero delle loro anime, & affettione alle Indulgentie, che tanto si debbono operare.

l Nauar. de indul. not. 31. num. 48. in fine.

m Gabr. d. lect. 57.

IN-

Digitized by Google

INCOMINCIA
LA BOLLA DELLA
COMPOSITIONE;

La cui esplicatione qui è dichiarata,& vtilissima, in quelle parti ancora,doue ella non sia; perche in essa si trattano tutti i casi, che si può far la compositione,& di quei,che non si può fare. Et perciò si tratta la materia della restitutione.

Io metto prima la Bolla,come si publica ne i Regni,doue si suol predicare: perche questa s'ha da dichiarare.

L glorioso S. Agostino Padre, & Maestro de i Theologi,tra le altre gran dottrine,che dalle diuine Scritture imparò, & insegnò a i Christiani,fu vna,nella Chiesa molto celebrata,che dice; Quod non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum. *Che vuol dire, che non si perdona il peccato, se non si restituisce il debito. Dalche conosciamo chiaramente,che la retention ingiusta,del debito,è certo, & infallibile impedimento,a nõ poter entrar nella Vita Eterna,se prima,non si satisfa, & ristituisce quel,che si deue. Et come nel Mondo ve sieno tanti intrichi,è di necessità, che molti che debbono, non possõ restituir; alcuni per non saper a cui,nè come: altri,che non sanno giustamente la quantità,nè a cui:altri, che se ben sanno la quantità non sanno la persona, nè la possõ restituir senza perdita,& caduta notabile del suo honore;& altri, per alcun'altri rispetti: Et cosi portano con loro il giusto,impedimento della loro saluatione. Il che considerato dal nostro Santissimo Padre. N. desiderando soccorrere, & prouedere all'Anime, che di questo hanno necessità, & parimente aiutar, & souuenir la Chiesa Catholica, che patisce grandissimi trauagli,per la persecutione,che le fanno gli Infedeli, & inimici della nostra Santa Fede Catholica,& gli heretici,che contra di lei ogni dì si solleuano,maggiormente ne i tempi presenti, con tante alterationi,& motiui, c'han fatto,& fanno;Cosi ne gli Stati di Fiandra,come in altre Prouincie della Christianità, ha voluto sua Santità, dico con prouidentia, & amor paterno, aiutarle, & soccorrerle,hauendo con le Bolle sue, & particolar Breui confermato, & approuato, & di nuouo concessa la Compositione, che il Papa N. nostro predecessore haueua concessa in fauor della Bolla della Santa Crociata,a tutte le persone di qual si voglia stato, condition, ordine,*

ordine, o Religione, che sieno, Ecclesiastici, o Secolari, se ben fossero de i Mendicanti di tutti questi Regni, & Signorie di sua Maestà, & residenti, & habitanti in essi, o che in essi venissero, & restassero, in qual si voglia maniera, che fossero a carico di qual si voglia cose mal guadagnate, o malamente hauute, o acquistate, tolte, o trouate, se ben si fossero hauute per vsura, o in qual si voglia maniera. Non si sapendo la persona certa, a cui tali beni, o facoltà si debbano, & possano restituire legittimamente, come appresso anderà più particolarmente dichiarato, essendo, come deu'esser la quantità: perche qual si fa la detta compositione, fin'al numero di cinque mila marauedis, o di là in giù, & dando per essi, i due reali di argento, per l'aiuto della detta ispeditione, & Guerra contra gli Infedeli etc.

SEGVONO ALCVNI Dubbi, per Esplicatione perfetta della Bolla.

SOMMARIO.

Insino a che quantità si possa vn componere, nu. 1.

Se la Bolla della Compositione, habbia luogo in ogni sorte di debiti, certi & incerti, nu. 2.

Se per poter componersi, basta, che il debitor sia assente, nu. 3.

In che casi sia obligato il giusto, o ingiusto possessor, mandar i debiti al creditore, senza, che si possa componer, num. 4.

Se coloro, che si compongono restano sicuri in coscientia, senza che sieno obligati a restituir a i poueri il residuo, nu. 5.

Se i Vescoui possano concedere la compositione, nu. 6.

Se i Principi Secolari possano concedere a i loro vassalli, il beneficio della compositione, sopra i beni incerti, o mal hauuti, numero 7.

Se doppo fatta la compositione, comparendo i Signori delle cose incerte, sieno obligati coloro, che si sono composti, a restituir il residuo, num. 8.

Se si possi componer vn mercante, che ingannasse vna persona, vendendo a due, & non possa saper chi sia, num. 9.

Se acciochè si faccia la compositione di cose incerte, conuenga, che si faccia la debita diligentia, numero 10.

Se coloro, che si fossero composti, non hauessero animo di restituir il residuo a i loro creditori, trouandosene ritieno in mala coscientia, num. 11.

Se possano seruirsi di questa Bolla i forestieri, num. 12.

Come si possano componer gli Ecclesiastici sopra i frutti de i Benefici, & altre entrate Ecclesiastiche malamente hauute, & pigliate, per causa di non hauer detto l'Hore Canoniche, nu. 13. 14. & 15.

Se si può far compositon in quel, che si piglia malamente, per ragion delle distributioni quotidiane dalle Chiese Cathedrali, Collegia-

Digitized by Google

legiate, & altre, doue ſogliono eſſer? Caſo 1. num. 16.

Se ſi può far compoſitione nell'entrate, che ſi pigliano, non hauendo Canonicamente i Benefici, ibid.

Se ſi può fare compoſitione ne i frutti, che piglia il ſuſpeſo, o ſcõmunicato a lure, vel ab homine, num. 17.

Se ne i frutti, che pigliano coloro, che non riſieggono ne i Benefici, vi può eſſere compoſitione, num. 18.

Se ſi poſſa fare compoſitione ne i Legati, che ſi laſciano per ricompenſa del malamente acquiſtato, eſſendo i loro riſcuotitori negligenti per vn anno in recuperargli, num. 19. & 20.

Se vi può eſſere compoſitione in quei, che pigliano i Giudici, per dar ſentẽtia ingiuſta, o per prolungar la cauſa in pregiudicio della parte, nn. 21. 22. & 23.

Se ſi poſſa componere l'Auuocato, che riceue qualche coſa, in vna cauſa giuſta, ibi nu. 24.

Se ſi poſſano componere i Giudici Secolari, o Eccleſiaſtici, di quei, c'haueſſero pigliato per cagion d'amminiſtrar la Giuſtitia in cauſe temporali, o Spirituali, nu. 25. 26. & 27.

Se ſi poſſano componer gli officiali della Giuſtitia, c'hanno pigliato di più della mercede, & diritti loro, num. 28.

Come, & in che caſo, ſi poſſano componer i giocatori, ſopra quel, che malamente hanno guadagnato, & ſi tratta copioſamente in certe Concluſioni, la materia del gioco, nu. 30. vſque ad 46.

Se ſi poſſono componer coloro, che pigliano, & dimandano elemoſina fintamente, num. 47. vſque ad num. 51.

Se i Prelati poſſono comandar per obedientia, a i loro ſudditi, che dicano Meſſa, per determinata intentione, nu. 50. & 51.

Se ſi poſſano componere de i danni, che ſi fanno, andando a caccia, o con beſtiame, num. 52. vſque ad num. 61.

Se ſi poſſano componer le donne cattiue, di quel, che pigliano per il loro cattiuo atto, num. 62. vſque ad 66.

Se ſi poſſano componer coloro, che commetteno fraude, nella miſura, o buttaſſero acqua nel vino, innanzi, che ſi venda, num. 68. vſque ad num. 74.

I SI deue primieramente auuertire, che tutti i ſopradetti ſi poſſono componere, infino alla quantità di cento mila maraudis, dando due reali di elemoſina, per ogni cinque mila maraudis, & ſe vi foſſe maggior quantità de i cento mila maraudis, s'ha da ricorrere al Commiſſario generale della Crociata, accioche faccia la Compoſitione: Et cinque mila maraudis in moneta Caſtigliana: ſono cento quaranta ſette reali, & due maraudis: In moneta de i Regni d'Aragona, ſono quattordeci libre, vn ſoldo, & dieci denari. In moneta de i Re-

Regni di Portogallo, doue i marauedis si chiamano Reys vie poca differentia dal valor de gli vni, a gli altri; cinque mila reis sono cinquanta testoni. Et che sia elemosina sufficiente, due reali, per componersi vno con cinque mila marauedis, si proua con quanto è stato detto nella Bolla de i viui: perche sua Santità vuol, che si faccia vna somma, laqual conuenga per questa Guerra: & perciò, quando compone tanta quantità, con tanto poco: riguarda più alla quantità che vuole, che si metta insieme, che alla poca quantità, che comanda, che si dia. perche certamente, se comandasse, che si desse più, pochi si componerebbono, & manco se ne ragunarebbono per questa così gran d'opera, & se ne sterriano in pericolo di esser condannati non restituendo.

DVBBIO I.

2 Il primo in che si dubita è. Se questa Bolla ha luogo in ogni sorte di debiti, certi, & incerti, malamente, & buonamente hauuti? Rispondo, ch'ha luogo in ogni genere di debiti bene hauuti, & mal hauuti, in tanto, che il creditore sia incerto, & non si sappia, chi sia: così dice qui sua Santità, & l'adduce Soto, *a* dicendo, che non è incerto. & incognito il creditore, il quale non conosca il debitore, nè si ricorda di esso. Ma colui, che fatta, secondo il debito, sufficiente diligentia, non si possa trouare, nè sapere di lui; il che appresso si dichiara meglio.

a Soto li.4.de iust.& iure q. 7.art.1.

DVBBIO II.

3 Si dubita secondo. Se basta, che il creditore stia assente, accioche si possa fare questa compositione? Qui sono due opinioni. La prima è di Soto, *b* che dice di nò; ma che sia necessario, che sia incerto: perche colui, che fa, a cui deue; non si può componere con la Bolla; ma con la borsa. La seconda opinione è di *c* Couaruuias, il qual segue Angles nella sua Somma, i quali dicono, che quando il creditore fosse tanto lontano, che non se gli potesse mandare il debito, si può componere il debitore, & la ragion di questo è, secondo che dicono questi dottissimi huomini, perche i beni del creditore che si ritroua molto lontano, si reputano per incerti, & s'hanno da dare, secondo la Commune a i poueri. Per concordare queste due opinioni in se medesime diuerse, dico, che se il debitor possessor ingiusto, essendo obligato a mandare il debito a sua spesa, ancorche spendesse per mandar più di quel, che esso vale, non si può componer, & in questo caso intendo, che parli il Soto. Ma quando il debitore fosse p'sessor

b Soto in 4.d. 21.q.2.art.4. & lib.4.de iustit.& iure q. 7.art.1.

c Couar.in regul. peccatū, 3.p.§.1. Angles in §6. q. de restit. dub.16.

Digitized by Google

ſor giuſto, & ſenza colpa ſua, andò lontano il creditore, ſenza dargli, quel, che gli doueua, & come tale non è obligato a mandar il debito a ſua ſpeſa: anzi il deue mãdare a ſpeſa del creditore, & per eſser molto lontano, s'ha da ſpendere più di quel, che eſso vale, in mãdarlo: in queſto caſo, può beniſſimo hauer luogo il beneficio della compoſitione, & in eſso, è vera la opinion di Couaruuias, il che ſi proua, perche ſi preſume, che coſi, ſi contenti il creditore, poiche per mandar il detto debito, trouandoſi tanto lontano, più danno gli ne viene, che vtile, come cõſta dal detto. Et ſi proua ancora; perche intendendo il debitore, ch'è poſſeſſor giuſto, che nõ deue pagar quel, che s'ha da ſpender, in mandarglielo, nè per legge di Giuſtitia, nè di Charità è obligato a mãdarglilo a ſua ſpeſa, come doppo il Nauarro, *d* & il Soto, l'adduce Angles nella ſua Somma, doue ancora riſolue beniſſimo in che caſi il poſſeſſor giuſto ſia obligato a mandar il debito a ſua ſpeſa. & in che caſi nò. Ilche, perche conuiene, che ſi ſappia per perfetta diligentia di queſta difficoltà, li referirò quì. Et primo dirò quel, che ſi richiede al poſſeſſor giuſto, & doppo trattarò del poſſeſſor ingiuſto.

d Nauar. in Man. c. 17. nu. 42. & 43. Soto lib. 4. de iuſt. q. 7. art. 1.

4 In quanto al poſſeſſor giuſto riſpondo primieramente. Che ſe dalla ſua parte, non vi ſia ſtato tardanza in pagar, non è obligato a mandar il depoſito a ſua ſpeſa.

Dico ſecondo, Che ſe egli ſi parte del luogo, doue riceuè la coſa, che poſſede del creditore, è obligato a mandarglila a ſua ſpeſa, ſe non l'auiſa prima, che partiſſe, che veniſſe a pigliar quello, c'haueua in ſuo potere.

Dico terzo. Che ſe il creditore, ſi parti, non è obligato il poſſeſſor a mandargliela a ſua ſpeſa.

Dico quarto. Che ſe il poſſeſſor penſaſſe, che il creditore nõ pagherebbe quel, che ſi ſpendeſſe; non è obligato a mandar la detta coſa. Queſto è in quanto al poſſeſſor giuſto.

In quanto al poſſeſſor ingiuſto; dico primo: Che ſe va ad altra parte, è obligato a mandare il debito a ſua ſpeſa.

Dico ſecondo: Che ſe il creditor, quando ſe ne andò: non haueua da portar ſeco le coſe douute; non è obligato il poſſeſſor a mandarglile a ſua ſpeſa, perche il poſſeſſor ingiuſto, ſolamente è obligato alla reſtitution della coſa pigliata, & del danno, che ſegui al creditore del furto fattogli: & in queſto caſo non gli venne danno, poiche non haueua da portar ſeco, la coſa, che gli haueuano tolta. Dalche ne ſegue, che ſe l'haueua da portar ſeco ſenza ſpeſe; il debitor è obligato a mandarla a ſua ſpeſa; baſta, che paghi quanto che ſi ſpenderà di più, di quel che

Digitized by Google

che il creditor haueua da spendere, portandola seco.

Dico terzo. Che se il possessor ingiusto non haueſſe possibilità, per mãdar la cosa rubbata a sua spesa, o s'haueſſe da spender per mandarla, molto più di quel, ch'ella valeſſe, per ritrouarsi il creditor molto lontano, si può benissimo in questo caso componere. Così tengono Scoto, e Castro.

e Scot. in 4. d. 25. q. 2. art. 4. Castr. de restit. l. pen. c. 11.

DVBBIO III.

5 Si dubita terzo. Se coloro, che si compongono sopra debiti incerti, bene, o malamente hauuti, perche non si sa il vero Signore di essi, se restano sicuri in coscientia, & liberi di restituirsi a poueri, o ad altre opere pie; come prima erano obligati, il residuo, che gli resta doppo composti? Questo dubbio trattano Siluestro f Couarruuias, Soto, Cordoua, & il Nauarro; i quali dicono molte cose circa di questo. La verità è, che restano liberi in coscientia: perche se restassero obligati, sarebbe per vna di quelle quattro cagioni: o perche tale restitutione saria pregiudiciale a creditori non conosciuti, o perche pregiudicarebbe alla Chiesa, nel cui vtile si haueuano da spendere tai beni, o perche si defraudano i poueri, o altre opere pie, in fauor de' quali s'haueua da fare la restitutione, o perche sia nulla de Iure. Non obsta il primo: perche se bene tai beni s'haueſſero da restituire a i creditori, poteuano loro di essi far donatione, & in questo caso, non si sapendo de' creditori si presume, che la facciano: perche si fa vn'opera tanto pia come è, aiutar con questa elemosina: Oltre che colui, c'ha la potestà, ch'è sua Santità, rimette il resto. Ilche può molto bene fare; perche si, come de i beni incerti, i cui padroni non si trouano; ne si sanno, che in Spagna chiamano *mostrencos*; può il Re disponere, fatte le debite diligentie, & di fatto il fa con le sue Leggi, applicando al fisco, & al suo Thesoriero, per vtile della Republica, così de i beni incerti bẽ, o malamente hauuti, sottoposti a restitutione può il Papa disponere applicandogli ad vn'opera, così santa come questa: & dando questo beneficio della compositione, prouedendo alle coscientie de i debitori, presumendo, che così vogliano i creditori. Nè tal compositione è in pregiudicio della Chiesa, nel cui vtile, s'haueuano da spendere tai beni. Perche il Papa è libero dispensatore di essi, & essendoui cagion ragioneuole; può d'essi disponere, & in questo caso la vi è grande. Et che sua Santità habbia questa amministratione, si proua in Iure, & lo adducono Turrecremata, g & il Fiorentino: Oltre che Christo nostro Redentore, il cui Vicario

f Sylu. tit. restit. 8. q. 8. Couar. in reg. pecc. p. 3. §. 1. num. 3 13. Soto in 4. d. 21. q. 2. art. 4. Cord. lib. 5. qq. q. 4. Nauar. de indul. nota. 29. num. 4.

g Cap. ad honorem, de auctoritate vſu pallij.

Digitized by Google

rio è il Papa; ha il Patrimonio di tutta la Chiesa. Si conferma in oltre; perche è Commune opinione de i Dottori, che per lo Diritto naturale, o delle genti: la Republica succede in luogo del Signore non cognosciuto, ne' beni communi. Però, già, che il Papa, & i Re sono gouernatori della Republica; possono con giusto titolo, far quel, che la Republica può, ch'è rimetter i beni predetti in tutto, o in parte, hauendo giusta cagion per far lo: perche non hauendola, se ben vale tal conditione, peccano donando prodigamẽte i detti beni. Nè la compositon pregiudica à i poueri, nè a gli altri luoghi pij, a i quali s'haueua da fare la ristitutione; perche applicarsi i detti beni a poueri ò a luoghi pij non è *de Iure* Naturali, o Diuino, ancorche sia conforme alla Ragion Diuina, & Naturale, come l'altre leggi humane, solamẽte è Diritto Ecclesiastico, positiuo, & humano & il Papa è sopra ogni Ragion humana, principalmente trattandosi della saluation dell'Anime, il cui cibo è commesso a sua Santità. Et di più, che questa compositione si fa per difendere i poueri; & luoghi pij dall'incursioni de gl'infideli, che par che vogliono già intrar per le porte vsurpando per loro tirannicamente, i luoghi, le città, le Prouintie, & i Regni soggetti alla Chiesa Romana robando i poueri, distruggendo & abbruciando i Tempij Sacrati a Dio. Nè questa compositione si annulla, & irrita per qual si voglia Diritto Diuino, o Naturale: & dato caso, che il Diritto positiuo l'irritasse, o annullasse; il Papa è sopra ogni Diritto humano. Si proua questo ancora; perche secondo la dottrina di San Thomaso, & *b* Gaetano al Papa conuiene prouedere le coscientie de i suoi sudditi; & trattandosi della salute spirituale loro, & del bene sopra naturale; ha amplissima autorità sopra le persone, & beni temporali: perche questo è il fin proprio della Chiesa Militante, della qual'è Capo. Dunque al Papa; come à Pastor di tutti; appartiene prouedere; come si deue guardare circa questo, il Diritto Diuino, guardando con attentione la salute dell'Anime de i debitori, ordinando il beneficio della Compositione.

b Tho. 1.2.q. 99.art.1.& 3. & 5.& latius, q.100.ar.2.& ibi Caiet.

DVBBIO IV.

6 Si dubita quarto. Se i Vescoui nelle loro Diocesi come Pastori di esse; possano concedere questo Indulto della compositione? Rispondo di non, se non hauessero dal Papa licentia per farla; perche a solo il Principe della Chiesa appartiene la dispensatione de i beni communi di essa, & tai beni sono del Comun Thesoro temporale della Chiesa. Il che s'intende saluo se

non vi fusse Consuetudine in contrario bastante per far Legge, ò romperla in parte, ò in tutto, come tiene Silvestro, i & il Cordoua.

i Silu. tit. resti. 8. q. 7. & 8. Cord. vbi supra.

DVBBIO V.

7 Si dubita quinto. Se i Principi Secolari possano far la medesima compositione de i beni incerti, bene, & malamente hauuti? Soto k s'inclina alla parte affirmatiua: Ma il Cordoua dice di non; Perche i Principi Secolari, solamente si possono mettere ne i beni incerti, ben hauuti, perduti, i quali in Spagna si chiamano *Monstrencos*: perche questi appartengono al Thesoro della Republica Secolare: ma non si possono mettere in componere il mal guadagnato. Et la ragion è; perche al Principe Secolare solamente è commesso il gouerno delle cose temporali, & delle persone Secolari, in quanto appartenga al suo proprio fine; il qual secondo San Thomaso l è la Pace, & la Giustitia Politica. Per tanto solamente può attendere in quello, che tocca a questo fine, & accordo politico, & così solamente può disponere ne i beni incerti trouati: perche al buon gouerno di vna Republica appartiene, che il dominio di tali cose, non sia incerto; ma non può disponere de i beni ingiusti, & illegitimamente acquistati: perche questo tocca alla coscientia, laqual hà da ordinare con Dio, sì che non si estende la potestà Ciuile Temporale; ma solamente la Ecclesiastica Spirituale.

k Soto vbi supra. Cord. vbi supra.

l D. Thom. 2.2. q. 99. artic 2. 3. & 4. & lat. q. 60. & ibi Caietanus.

DVBBIO VI.

8 Si dubita sesto. Se dopò fatta la compositione comparissero i Signori delle cose incerte saranno obligati i debitori a restituire il residuo? Rispondo, che saranno obligati a ristituirgli solamente, quel c'haueranno in potere quando fusse già speso, & quello ancora, che co' detti beni hauessero guadagnato; Così tengono il Gaetano, m Cordoua, & il Soto; Dalche ne segue, che quello, c'hanno dato a i poueri, o a luoghi pij, o a quel, che con buona fede hanno speso, non sono obligati a ristituirlo; saluo, se per quello, non si fussero fatti i debitori più ricchi. Et la ragione del sopradetto è; perche tal remissione, che si fa per via di compositione, la fa sua Santità in quanto, che non comparisce il vero Signore, al qual i beni si debbano restituire, & la fa presupponendo, che così voglia il creditore, già che di esso, non si può hauer notitia, fatta la debita diligentia. Però pare la volontà del creditore rimettere il resto: mentre che non si possa hauer notitia di esso, & sapendosi; già cessa questa ragione: & il Papa, non vuol leuare a veruno quel, che conforme al Diritto se gli deue: perilche

m Caiet. 2.2. q. 62. art. 6. Cord. vbi sup. Soto vbi sup.

il

il creditore in questo, il può dimandare nel foro esteriore per Giustitia, il resto del debito, come dice Soto.

DVBBIO VII.

9 Si dubita: S'vn mercante, venendo due persone a comprare a casa sua, hauesse defraudato vna di esse, & non potesse saper chi fosse, se si può componere? Par di sì, perche il creditor è incerto. Ma la verità è di non. Se non che ad ambedue, ò a loro heredi si deue far la ristitution: perche in questo, non è totalmente incerto il creditore. Il che si ricerca, acciochè si faccia la compositione. Così tiene Soto *n*.

n Soto lib. de iust. & iure, q.6.art.1.

DVBBIO VIII.

10 Si dubita. Qual sarà la debita diligentia, ch'è necessario, che si faccia, acciochè si possa dire esser il creditor incerto? Rispondo. Che per non dirsi, hauer fatta la debita diligentia, che in questa materia si ricerca: non è necessario, che faccia tutto quel, che può fare: perche per vincere l'ignorantia; nō è l'huomo obligato a far, tutto quel, che può, ne far tutto quello, ch'è obligato. Et così s'vn'huomo lasciasse d'andar alla Chiesa vn giorno di Festa, che obliga a sentir Messa, & in quel dì si publicasse vn'ordine del Vescouo, col qual comanda, che si guardi vna Festa, che non si soleua guardar, l'iscusa l'ignorantia, di costui, non guardandola; la qual ignorantia non l'hauerebbe, se hauesse satisfatto il precetto di andar alla Chiesa a sentir Messa, nella qual haueria sentito il mandato sopradetto; come dicono Almain, *o* Nauarro, il Cordoua, & il Medina. Dico dunque in risolutione, che colui si dice hauere fatto la debita diligentia in questo caso. & altri simili, che faccia tutto quello, che vn'huomo da bene, & timorato di Dio; suol fare in simili negotij, come dicono i Padri di sopra allegati.

o Almain moral.c.4. Naua. in Sum. c.17.nu.170. Cord. lib.1. q.3.1. Medin.1.2.q. 76.artic.2. in fin.

DVBBIO IX.

11 Si dubita nono. Se dopò cōposti alcuni, hauesse animo di nō restituire, quel che a lor se gli rimise, ancorche non fosse stato a essi perdonato, & rimesso, con questo beneficio della compositione: stieno in peccato mortale? Rispondo di sì: come sta vn ladro, al qual si perdonò il furto, hauendo animo di non ristituirlo, ancorche non gli fusse stato perdonato; Così tiene il Nauarro *p* nella sua Somma; ammonendo i Confessori, che di ciò auisino coloro, che si compongono. Ilche è molto necessario: Perche di cēto che si compongono; presummo per gli nostri peccati esserne molto pochi, che non restino in peccato mortal. Dalche inferisco, che se

p Nauar. in Sum. c.7. nu. 93. in fine.

doppo che vno si compone, hauesse animo di non restituire il residuo, se ben comparisse il Signor vero: sta in peccato mortale: Perche tal Signor allhora ha attione per dimandargliło nel foro esteriore, conforme a quãto habbiamo detto di sopra nel dubbio settimo: ilche auuertisco a i Predicatori, che l'auuisino ne i pulpiti, predicando la Crociata, accioche i Fedeli, che hanno necessità di componersi; restino ben compositi con Dio; ch'è quel che pretende sua Santità.

DVBBIO. X.

12 Si dubita decimo. Se si possono componer in virtù di questa Bolla i forestieri d'altri Regni, doue non vi fusse questa Bolla, venendo in questi Regni, ancorche se ne andassero subito a i loro? Rispondo di si: come ciò dice la medesima Bolla, là: *O che ad essi venissero*: Ilche consta dal detto nella Bolla, de i viui, §. primo.

Visto questo in generale, per più perfetta esplicatione di questa Bolla, conuiene dichiarar in particolari i casi, che pone qui il Commissario, ne i quali ha luogo la compositione, & lascierò di esplicare quelli, che dal detto sono chiari. Per maggior chiarezza di ciascuna cosa, farò vn Capitolo, nelquale tratterò la materia, che tocca, accioche in essa particolarmente si vegga: come possa hauer luogo questo Indulto, & inãzi, ch'io entri nell'esplicatione di esso; Darò vna Regola, c'hanno d'hauer i Confessori, auanti gli occhi, laqual è questa; Che quando la restitutione s'ha da fare a i poueri, per gli quali s'intendono, Monasteri, Hospitali, Chiese, ò poueri particolari, ò non vi fusse creditore certo, ò legitimo, secondo la Ragione, a cui si debba fare la restitutione, ha luogo il beneficio della Compositione. Questo presupposto, seguono i casi.

CASO I.

13 *Item. Si possono gli Ecclesiastici componere, sopra i frutti, & beneficij, & altre entrate Ecclesiastiche mal hauute, & pigliate per difetto, di non hauer detto l'Hore Canoniche, come sono obligati, & non possedere canonicamente i loro Beneficij, ò hauer pigliato i frutti di essi, essendo scommunicati; con che dia di più, & oltre de i due reali, che s'hanno da dare di elemosina, della compositione de' detti cinque mila marauedis; debba dare la persona, che così si componerà per gli detti frutti; altri due reali, alla fabrica della Chiesa, doue sarà tal beneficio: perche si farà la compositione. Et così medesimamente per rispetto di quel, che di più, si componera per l'ordine sopradetto, & dichiarato.*

14 *Per difetto di non hauer detto l'Officio, &c.* Nota, che nel Concilio Lateranense, q si ordinò,

q Conc. Lateranense sub Leone X. sess. 6. Statuimus.

Digitized by Google

nò, che colui, c'haueſſe Beneficio di Cura d'Anime, o ſimplice, che non diceſſe l'Hore Canoniche, paſsato ſei meſi, dopò tener il detto Beneficio, ſenza hauere legitimo impedimẽto, tutto il tẽpo, che laſcia di dir l'Officio, non acquiſta i frutti ſuoi, anzi è obligato à dargli alla Chieſa, ò à i poueri, & per queſta Bolla, ſi può componer, conforme alla quantità detta di ſopra. Però auuertiſcano, che non baſta pigliar la Bolla, ma che conforme alla ſua coſcientia, per ciaſcuna Bolla, che piglia per componerſi de i frutti malamente pigliati; ha da dare due reali per la fabrica della Chieſa, doue foſſero i beneficij: altrimẽte, non reſta compoſto: anzi reſta obligato alla riſtitutione, come era per lo adietro, prima che pigliaſse la Bolla, come dice in queſto luogo ſua Santità: La cagion di ciò non cõforme al mio parere; è, per quel, che dice il Nauarro nella ſua Somma, che ſia ſtato dubbio tra i Dottori, ſe tai beni, & frutti, ſi doueuan riſtituire, a i poueri, ò alla Chieſa, doue fuſſe il Beneficio; & ſe alla Chieſa, come ſia il creditor certo; non par, che vi poſſa eſſer la Compoſition. Ilche, ſe bẽ già è ſtato terminato con vn *Motu proprio* di Pio V. che ò alla Chieſa, ò a i poueri ſi poſſa dare. Nõdimeno ſua Santità, come Padre delle Chieſe, non oſtante la detta terminatione, hauendo hauuto ancora conſideratione al dubbio ſopradetto ordinò, che alle Chieſe de i Beneficij ſi deſſe tanta elemoſina, quanto ſi da per queſta Bolla, tenendo la fabrica delle Chieſe per opera tanto pia; come la conquiſta contra gl'Infedeli, per difeſa della Chieſa. Circa di queſta parola, vi ſono alcuni dubbi.

1 Nauar. in Sum. cap. 15 num. 122. & 123.

DVBBIO I.

15 Primo. Che riſtitution ſono obligati in queſto caſo à far tai Chierici? Riſpondo, che paſſati i ſei meſi, tutti i giorni, che laſcieranno di dire l'Officio Diuino: ſon'obligati a reſtituir tutto quel, che cade nel Beneficio quei giorni, oltre de i peccati, che commettono, ſe laſciano il Matutino la metà, ſe laſciano le altr'hore, l'altra metà; ſi laſciano vna di eſſe la feſta parte de i frutti di quel dì, come Pio V. nel detto *Motu proprio* dice chiaramente, & l'adduce il Nauarro, & il medeſimo ordinò Pio V. ne gli ordinati de gli ordini minori, c'hanno penſioni ſopra qualche Canonicato, ò Beneficio, &c. à i quali da obligo di dir l'Officio minore della Madonna, & non dicendolo perdano la penſione, conforme à quel, che perdono i Beneficiati, che laſciano di dir l'Officio, oltre del peccato mortale, che commettono: Dal detto conſta, che l'opinion del Soto che dice: Che ſe il Chierico laſciaſſe di dire l'Officio Diuino p

f Sot. lib. 1. de iuſt. & iur. q. 5. art. 7. Angl. in Sum. 5. 1 q. de reſt. faciend. pro pter negligẽtiam eccleſ. art. 1.

vn, o due dì, non sia obligato a ristitution; in verun modo non si deue seguire: perche parla espressamente contra quel, ch'è stato decretato contra il Concilio Lateranense, il qual in quanto a questo, è stato confermato da Pio V. il che s'haueße bene auuertito l'Angles, & con maggiore consideratione, non haurebbe seguita l'opinione del Soto.

DVBBIO II.

16 Secondariamente circa di questo si dubita. *Se* vi sia ancora cõpositione nelle distributioni quotidiane delle Chiese Cathedrali, Collegiate, o altre, doue sogliono essere, portandosi malamente per non risieder a i Diuini Officij? Rispondo, di nò; perche tali distributioni *de Iure*; non si danno alla Fabrica della Chiesa, nè a i poueri, portãdosi male, ma a gli altri Chierici, che furono presenti a gli Officij Diuini, s'accreseon lor le dette portioni, come dice il Nauarro, [t] & nel Dirittoè decreto. Per tanto come in questo caso vi sia il creditore certo, non vi può esser la compositione, & il medesimo si deue dire, quando in qualche Chiesa vi sia Costitutione, che i frutti presi malamente, sieno per certe opere; perche v'è la medesima ragione.

[t] Nauar. d. c. 25. nu. 125. Cap. de cler. non resid. li. 6

Et non tenere Canonicamente de i loro beneficij. Nota, che colui, che senza Titolo Canonico, a posta riceue, & ha qualche Beneficio, è obligato a lasciarlo, con obligo di ristituir i frutti riceuuti; & colui, che nel principio haueße pensato, che il Titolo fosse Canonico: ma doppo seppe, che non era, è obligato al medesimo. [u] A questo tra uaglio in parte soccorre sua Santità con questa Bolla: perche se ben non dispensa con costui, ac cioche senza titolo tenga il Beneficio, lo libera dall'obligo di ristitur i frutti riceuuti, pigliando questa Bolla, & componendosi secondo la forma di essa.

[u] Capit. de lectis, 1. cũ ibi notatis, de præb.

O hauer pigliato i frutti di essi, essendo scommunicati.

DVBBIO VNICO.

17 Si dubita. Se ne i frutti, che piglia lo suspeso, ò lo scommunicato à *Iure*, *vel ab homine*; possa hauer compositione? Rispondo di sì; Come si dice in questa Bolla. Ma nota, che se il suspeso, ò scommunicato haueße bisogno di tutti, non hauendo altra cosa, di che poter sostentarsi, se, & la sua famiglia; non è, necessario, che si componga: Perche la Legge, gliegli dà per questo effetto, come l'adduce il Nauarro [x] in molti luoghi. Ma auuertiscano, che per la sua famiglia, non s'intendono i loro parenti, se non sono poueri, nè altre spese superflue, che

[x] Nauar. vbi sup. num. 124. & c. 17. nu. 94 & de redditibus eccleſiaſticis.

Digitized by Google

che sogliono tenere gli Ecclesiastici, sostentando persone, che secondo la Legge, & la Ragione, non le dourebbono nè anco guardare, non che sostentare: perche se per sostentare i loro gran fasti, & altre cose, che io taccio, spendono i detti beni, & frutti de i poueri; oltre del peccato mortale, che commettono; sono obligati a restituirgli a i poueri, o alla Chiesa: & se fossero delle distributioni quotidiane, a gli altri Chierici, che risiedono a gli Officij Diuini. Però per sicurezza delle loro consientie; si possono componere di quel, che haueuano da dare a poueri, o alle Chiese. Ma se il Beneficiato haueste sufficientemente, con che sostentare se, & la sua famiglia, è obligato a restituire tutto quel, che hebbe del Beneficio, essendo scommunicato, o suspeso per sua colpa: perche se non haueste colpa, non gli leua la Legge i detti frutti. Dalche inferisco, che colui, che fosse scommunicato, o suspeso, solo nel foro esteriore; ma non inquanto a Dio; non è obligato a restitutione de i frutti riceuuti, essendo cosi scommunicato, o suspeso, saluo, se per sua colpa, & negligentia non s'assoluesse: perche mentre durerà tal negligentia, & hauendosi da dare a i poueri, o alla Chiesa, si può componere.

18 Nota, Che non concede in questa Clausula Sua Santità, che si possano componere coloro, che non risiedessero ne i loro Beneficij: i quali pigliano i frutti con mala coscientia, & sono obligati a restitutione; come dispone la Legge, y & si ordina nel Concilio Tridentino, dove commanda, che gli Arciuescoui, & Vescoui, & qual si voglano altri Prelati, c'haueranno carico d'Anime, se bene hauessero qual si voglia dignità, o preheminentia; sieno obligati a far residentia ne i loro Vescouati, & non possono stare assenti da essi, ogni anno, se non che per lo spatio di tre messi, & hauendo bisogno di più tempo non vi possano stare senza licentia in scriptis del Papa, o del Metropolitano, & essendo egli assente dal Vescouo più antico, c'haueste la sua auttorità, & vna delle pene, che se gli mette, è; che i frutti di tali Vescoui, per rata del tempo, che stessero assenti non sieno d'essi, & *ipso Iure*, gli perderanno anzi saranno obligati dare alla Fabrica delle Chiese, o a i poueri, senza poter hauere in questo caso accordo, nè la compositione, che per gli frutti malamente tolti, si suole con l'auttorità Apostolica fare, per virtù di questa Bolla, & d'altro. Et cosi, quando il Vescouo, senza la detta licentia, stesse assente, più del detto tempo, che gli è concesso: perde i frutti. Talche necessariamente è obligato a restituirgli alla Fabrica della Chiesa, o,

y Cap. cõquerente de cleric. non resident. Concil. Trid. sess. 6. de reform. c. 1. & sess. 11. c. 5. si quis autẽ.

à poueri, senza poter godere del Beneficio di questa Bolla, come termina il detto Concilio, & nota bene il Nauarro. z Et il medesimo s'ha da dire, di tutti coloro, c'haueſſero Beneficij Curati, & senza licentia de i loro Ordinari, ſteſſero aſſenti, di più, de i detti meſi, che ſi danno a i Veſcoui: perche questo tempo, ſi da ancora a loro, eſſendoui giuſta cauſa, come dichiara il Nauarro. a Et ſe ben in questa Bolla ſi concede la Compoſitione a gli Eccleſiaſtici, che non haueſſero detto l'Hore Canoniche, & a quei, che non haueſſero Canonicamente i loro Beneficij, & a coloro, che per eſſer ſuſpeſi, o ſcommunicati, non fuſſero preſenti a gli officij, che piglino i frutti de i loro Beneficij, non ſi concede questo Beneficio a coloro, che non reſidendo in eſſi, ſenza legitima cagione, pigliaſſero i detti frutti. Et nota ſe i detti Veſcoui, & Curati, ſenza cauſa veruna ragioneuole ſteſſero aſſenti, i due, ò tre meſi, che gli ſon cõceſſi dal Concilio, perdono pro rata i frutti, & incorreno nelle medeſime pene ſopradette: Perche ſe bene il Concilio a loro da licentia per questo ſpatio di tẽpo. Nondimeno carica a eſſi la coſciẽtia, dicendo: che in verun modo ciò non facciano, ſenza cauſa ragioneuole: per ilche de i frutti che pigliano queſti due meſi, eſſendo aſſenti, ſenza cagione non ſi poſſono componere. Ilche conſta chiaramente nel Concilio: particolarmente nel Cap. 1. §. ſi quis autem, ſeſſ. 23.

z Nauar. vbi ſup. nu. 121.

a Naua. vbi ſupra.

CASO II.

19 Item. Si poſſano Componere ſopra la metà de i Legati, che fuſſero ſtati fatti, per iſcarico della coſa malamente tolta, eſſendo le perſone alle quali fuſſero ſtati laſciati: negligenti per vn'anno, in ricuperarla, ſe bene ſi ſappia, chi ſieno tali Legatarij, & perſone. Queſto Caſo, & il paſſato, ſono eſpreſſi particolarmente nella Bolla del Piombo.

Sua Santità vuol dire in eſſo. Mettiamo caſo, che mi deſſero per eſser pouero, vn legato di cento ducati, per iſcarico, del malamente tolto, & voi ſete l'herede, che me l'hauete da dare, s'io fuſſi negligente per vn'anno in ricuperare il legato potete voi componerui per la metà, che ſono cinquanta ducati in cinque mila marauedis, pigliando le Bolle, infino che s'arriui alla quantità de i cinquanta ducati, & reſteranno obligati a darmi l'altra metà, & queſto ſe bene ſapranno, ch'io ſia il Legatario: perche il non ſaperlo, ſarebbe conforme al detto di ſopra: che in componerui per il tutto, poiche non ſi troui il Signore, nè voſtro è p tenerlo ſenza la compoſitione: Ilche ſi dirà nel caſo, che ſegue. Et non vi ſi faccia coſtui ſcropoloſo: perche queſti non ſon beni pro-

prij

Digitized by Google

prij; ma per acquiſtar, & con diſcorſo di negligentia, & laſciati per iſcarico della coſa malamente pigliata, & acquiſtata, il cui padrone non ſi ſa. Ma conſidera, che queſto s'intende ſolamente per gli Legati, che non paſſino di cinque mila marauedis: perche ſe paſſa di queſta quantità, al Commiſſario Generale s'ha da ricorrere per la compoſitione. La qual dichiaratione dice Garnica quì, che gliè la mãdò il Commiſſario generale, quando volſe ſcriuere ſopra la Crociata.

CASO III.

20 *Item. Si poſſono componere ſopra i legati fatti innanzi d'adeſſo, ò fatti nel tempo della publicatione di queſta Bolla, i cui Legatarij non ſi trouaſſero fatta la debita diligentia.*

Queſta compoſitione non ha da eſſere nella metà; ma tutto, poiche non ſi troua Legatario certo, & non ha da paſſare il Legato di cento mila marauedis, perche paſſando queſta quantità al Commiſſario Generale s'ha da ricorrere, & ſi deue fare de i Legati fatti innanzi della publicatione, o nel tempo d'eſſa, & non di quelli, fatti doppo; ſi deue intendere in ogni ſorte de' Legati *b* o ſieno fatti per diſcarico del malamente guadagnato, o nò. L'iſteſſo ſi deue dire, del fideicommiſſo: perche in quanto a queſta materia; ſono ſimili i Legati, & i fideicommiſſi.

b L. a Tito, ff. de verbor. obl. l. illud, ff. ad legem Aquiliam.

CASO IV.

21 *Ité, il Giudice Ordinario, o Delegato, ſi può componere per quello, c'haueſſe tolto, per dare vna ſententia ingiuſta, ò per hauer prolungato la cauſa in pregiudicio della parte, ò fatto altro grauame, ò coſa non douuta, ſatisfacẽdo alla parte.*

Circa della materia di queſto caſo; Vegganſi San Thomaſo, *c* Adriano, Medina, Soto, & il Nauarro; molte coſe vi ſono da trattare per la ſua perfetta eſplicatione.

c D. Tho. 2. 2. q. 22. art. 7. Adri. in q. an extorta per conci. Med. de reſcript. q. 3. Soto lib. 4. de iuſt. & iur. q. 7. art. 1. col. 1. Nau. in Sum. c. 17. num. 3.

La prima è, che benche vi ſia vigliaccheria da parte del Giudice, & di colui, che da qualche coſa, per far dar qualche ſententia ingiuſta, a colui, che da la detta coſa; s'ha da fare la reſtitutione, auanti che ſi commetta il peccato, per il quale ſi dette: & la cagion di ciò perche il miniſtro della Giuſtitia, prima che cõmetta il peccato, per il qual riceuè il denaro, è obligato a diſfare il contratto, cõforme al conſiglio di Sant'Iſidoro, cõche dice: Nell'illecite, & cattiue promeſſe, manca della parola tua, già che contra di Dio, non t'hai potuto obligare. Et non può il Giudice mancar della ſua parola, & diſfar il mal contratto, che fece, ſe non reſtituiſce il denaro, che riceuè, il quale ha da reſtituir: perche colui, cùe dette il denaro ſotto conditione, o

fia

sia la conditione di cosa vergognosa, o nò; non perde il dominio, se non si satisfa la conditione. Questo pare, che sia più vero, se bene non manca, chi tenga il contrario, come riferisce il Medina. *d* Et così in questo caso come vi sia signor certo, a cui si faccia la restitutione, non ha luogo la compositione.

d Medin. de restit. q. 3. nota. 10.

22 La seconda è, il Giudice, & qual si voglia altro ministro del la Giustitia, che riceuesse denaro per dar vna Sententia ingiusta, o per qual si voglia altro atto ingiusto, & tristo, se l'atto, si mettesse in essecutione, & si adempisce la conditione: non è obligato a restituirlo a colui, che lo dette: perche dalla sua parte vi fù ancora l'Ingiustitia, & s'adempì la conditione del contratto, se bene illecito, & cattiuo. Questo si proua con molti Decreti e del la Ragion Ciuil, & Canonica, i quali dicono. Che quel, che si dà per fare qualche opera cattiua, facendosi tale opera: non può ripetere cosa alcuna, colui che dà. Et come le Leggi prohibiscono la repetitione, & il Dante l'habbia dato volentieri non sarà obligato, quel, che l'ha riceuuto a restituirglilo. La Commune dice, che in questo caso per Giustitia sia obligato restituirlo a poueri: il Nauarro *f* tiene, che solamente sia obligato di consiglio. Il Soto dice, che come questa Legge è penale, & non obliga, finche il Giudice il condanni, se ben la conditione si adempisce; non è, chi dà, priuo della cosa sua, & a lui, s'ha da fare la restitutione: & non guarda Soto, che tale si priuò della detta cosa, che dette, adimpendosi la condition del contratto, se bene illecito. Il Commissario della Crociata, considerando questa varietà, in vn negotio di tanta importantia, seguendo la più vera opinion, ch'è la Commune di sopra allegata: la qual in questo caso, & altri simili si deue seguire, per sicurezza delle conscientie, ch'è quello, che pretende sua Santità, dice: che tal Giudice s'ha da componere in questo caso; & resterà sicuro in coscientia: poiche, secondo la Commune opinione, per Giustitia è obligato a restituire il mal tolto di questa maniera a i poueri.

e L. 1. l. vbi autem, ff. de cõdit. ob turpem causam.

f Nauar. vbi supra. Soto vbi sup.

23 La terza è. Che se il Giudice riceuesse qualche cosa, accioche giudichi bene, & colui, che la dette solamente il fece, per liberarsi di trauaglio, cioè, perche il Giudice non fosse dalla parte contraria subbornato; in questo caso, il Giudice è obligato a restituire tal denaro, o doni, non a i poueri; ma a colui, che gli lo dette; perche egli non lo può tenere; perche lo riceuè malamente, per quel, ch'era obligato a fare; Et colui, che lo dette, non passò il dominio; *g* perche ciò dette contra la sua volontà. Et così resta col dominio di esso, & è creditore certo, & puro, senza vergogna, & malitia: poiche

g L. fin. ff. de cond. ob turpem caus fam.

Digitized by Google

lo dette, per liberarſi del ſuo trauaglio. Perilche in queſto caſo non ha luogo la compoſitione. Dalche s'inferiſce, che ſe dette il detto denaro, non per liberarſi del ſuo trauaglio; ma molto volentieri per innanimarlo, che faceſſe Giuſtitia: in queſto caſo, colui, che il riceuette, non è obligato a reſtitutione, & la ragione è, perche gliel dette volentieri, & ſi come con preghiere, & promeſſe è lecito muouere vno, acciochè faccia quel, che deue; Coſi ſia lecito anchora con doni & denari ad innanimarlo. Et come in queſto caſo, nè di precetto, nè di conſiglio, non s'obligha alla reſtitutione: nõ ha luogo la compoſitione.

CASO V.

24 *Item, L'Auocato, che haueſſe [illegible]ò qualche coſa, per auocar in cauſa ingiuſta, ſapendo la parte per la qual auuoca, che ſia cauſa ingiuſta, ſi poſſono componere, di quel, che riceuè dalla detta parte. Ma alla parte, alla quale pregiudicò s'ha da far la ſatisfattion del danno, che gli riſulta.*

Della materia, che ſi tocca in queſto caſo; trattano Aleſſandro h Alex. 3 p. q. 43. memb. 5. Caiet. 2. 2. q. 71 art. 3. Soto lib. 5. de iuſt. & iure, q. 3. art. 3. *h* de Ales, il Gaetano, & il Soto. *Sapendolo la parte*: perche ſe nol ſa; non v'è compoſitione: anzi a quella s'ha da fare la reſtitutione, poiche dalla ſua parte nõ fu dishoneſtà, & ingiuſtitia, come ſi diſſe nel caſo del Capitolo paſſato. Et noti il Confeſſore, che ſe veniſſe a i ſuoi piedi tale Auuocato, che riceuè alcuna coſa per auuocare in cauſa ingiuſta, innanzi, che auuochi, & ſi adempiſca la conditione di tal contratto illecito; gli comandi, che reſtituiſca ſubito alla parte quel, che gli diede, disfacendo il contratto illecito; come ho detto nel Capitolo paſſato. Et coſi i Confeſſori rittouando ſimili contratti; non ſi eſſendo adempito la coſa promeſſa in eſſi; procurino di disfar queſti obligh, & contratti d'impietà, come ne ammoniſce il Profeta Eſaia, dicendo; Dislega queſte legature di malignità: però alla parte, a cui preiudicò, s'ha da fare la ſatisfattione del danno, che le ſegui: perche qui v'è Signor certo, a cui ſi deue fare la reſtitutione, al qual ſua Santità in queſto Indulto non pretende pregiudicare in coſa alcuna. Iaiae.

CASO VI.

25 *Item, gli officiali publici, Notari, & Secretarij, che per far qualche coſa ingiuſtamente ne i loro offici riceuerono alcuna coſa; ſi poſſono di ciò componere, però ſatisfacendo la parte, a cui pregiudicarono.*

Queſto Capitolo è chiaro, come ſono parimente altri, che laſcio di mettere.

CASO VII.

26 *Item, Si poſſono cõponere tutti i Giudici Secolari, & Eccleſiaſtici in cauſe temporali, di quel, che per*

Digitized by Google

per cagion d'amministrar la Giustitia, che deueuano alle parti, conforme alla Ragione, hauessero riceuuto in denari come in altre cose.

In questo caso parla la Bolla, quando non riceuono i Giudici, per cagione ingiusta; ma per quel, che fossero obligati a fare. Di sopra dicemmo, che costoro non si possono componere; ma che sono obligati a restitutione. Qui si dice, che si possono componere. Io dico, che sempre si deue intendere, quando la parte, che dà, sa molto bene quel, che fà; ma se credette, che doueua farlo, sarà obligato a restitutione. Dunque colui, che dette, non hebbe intentione terminata di dare, cõforme a quanto dicemmo ne i casi passati. Et perciò nel caso quinto, trattandosi de gli Auuocati; si dicono quelle parole, *Sapendolo la parte*. Ilche iui dichiarammo. In somma, in tutte queste compositioni vuol sua Santità: Che se colui, che da, hauesse animo terminato di dare, sapendo che non è in ciò obligato, o il dia per causa ingiusta, ò per causa, che colui, che riceue, sia obligato a farlo; quel, che riceuette, può componersi della cosa riceuuta: perche quando il dator dà liberamente non se gli deue la restitutione, & colui, che possiede, ancor che sia vergognoso in riceuere, se gli leua la vergogna pare la compositione. Et così possiede libera. & sicuramente: & quando il Dante liberamẽte da, & senza vergogna al Giudice alcuna cosa, per quel, che sà, che è obligato a fare, in questo caso regna purità in colui, che dà, & vergogna in colui, che riceue: onde non è signor colui, che dà, poiche da liberamente, & colui, che riceue non è vergognoso, perche s'è composto: & perciò può godere, & possedere liberamente.

27 *Et gli Ecclesiastici nelle cause temporal*. Cause vi sono temporali, nellequali attendono i Giudici Ecclesiastici, come saria gastigar vn Chierico delinquente, & astringerlo a pagar quel, che deue. In queste può essere compositione, per cagione dell'amministration della Giustitia. Altre cause vi sono, che sono Spirituali, come sarebbe, vna causa di vn'Ordine, & vna lite della collatione d'vn Benefici[illegible] queste da qui ad intẽdere la Bolla, che non può hauer compositione. Et la ragione è, i perche far patto di dar qualche cosa al Giudice Ecclesiastico per far Giustitia, nelle cause Spirituali è contra la Ragione, perche tali cose, non si possono vendere, & è Simonia: Et questo notino molto i Confessori, & sappiano far differentia dalle cause Temporali, alle Spirituali, quando si tratterà di componere qualche Giudice Ecclesiastico.

i Glo. in c. videntes, 1. q. 3. quam ici memorabilẽ. Nau. de dantis, & promiss. notab. 9. num. 14.

CASO VIII.

28 *Item, Si potranno cõponer gli Scri-*

Digitized by Google

Scriuani, Notari, & Secretari, & gli altri officiali di Giustitia, c'haueranno riceuuto, & pigliato salarij eccessiui, per cagione de' loro officij, contra le Leggi, & le Ordinationi, che fossero state date, non sapendo le persone, a quali si debbono restituire.

In questo caso parla la Bolla, con coloro, che riceuessero per la loro fatica più di quel che loro si deue, & che fosse tassato: perche questi sono obligati a restituire alla parte, quel che pigliarono di più; perche si come colui, che vende il formento, più della tassa, è obligato a restitutione, si piglia di più, conforme a vna opinione d'huomini dotti, che allegano il Medina, & il Nauarro, & la risolue il Cordoua; Così costoro, come in ciascuno Regno hanno i loro diritti tassati; non possono pigliarne di più, & pigliando di più, sono obligati a restitutione, oltre del peccato, che commettono, & non sapendo a cui hanno a restituire, si debbono componere. Dissi. Non sapendo a cui hanno da restituire: perche sapendo, & potendo restituire, a talis' ha da fare la restitutione, saluo se non hauessero communicato con loro nel peccato: perche all'hora, come vi sia vergogna, & malitia in ambedue le parti, a i poueri si deue fare la restitutione: & per consequenza può hauer luogo la compositione.

k Medin. de restit. q. 21. & 36. Nau. in Sum. c. 21. nu. 83. vsque ad 86. Castr. li. 2. de leg. penal. c. 22. Soto lib 6. de iust. q. 1. ar. 3. Cord. i Sum. q. 58.

CASO IX.

29 *Item, S'alcuno ingiusta, & indebitamente per pregare, & fauorire, che non si faccia Giustitia, come si suole, pigliò denari da colui, che giustamente fosse preso per delitto; o alcun'altre cose, si potrà componere di quel, che a questo modo pigliò, satisfacendo il danno della parte, a cui recò la grauezza.*

Questo caso s'ha da intendere secondo i passati, quando vi fù vergogna da parte di colui, che diede, & riceuè: perche non l'hauendo dalla parte di colui, che diede, ma che l'hauesse dato per liberarsi del suo trauaglio; non v'è compositione: anzi a lui si deue restituire, poiche non trasferì il Dominio delle dette cose.

CASO X.

30 *Item, Si possono componere di quel, che per lo giuoco fossero obligati a restituire a poueri; essendouè però in esso intrauenuto inganno, & guadagnando a persone, che nō possono alienare, quel, che perdono; nō si possono componere, & sapendo a cui il guadagnarono; sono obligati a restituirgli lo, & non sapendolo; si possono componere.*

In questo caso si tocca vna materia molto lunga della qual trattano Alessandro l di Ales, San Thomaso, Riccardo, Medina, Soto, Nauarro, & Alcocer: Risoluerò breuemente questa materia con alcune Conclusioni,

l Alensis. 3. p. q. 83. meb. 3. D. Tho. 2. 2. q. 32. Ricard. art. 5. q. 8. Med. de rest. q. 21. Soto de iust. & iur. lib. 6. q. 5. Nau. in Sum. c. 19. num. 5. Alcoc. de Ludo. per totum tractatum.

Digitized by Google

ni, & dirò, in che casi trattandosi di essa possa hauere compositione, acciò che i Confessori, quando si tratterà di componere qualche giocatore, trouino là, quel, che sia necessario. Et così resterà chiaro quel, che si dirà in questo caso.

31 La prima Conclusione è; Che colui, che guadagna denari nel gioco, nè per Ragion Naturale nè Diuina è obligato a restituire: perche la Legge *m* Naturale, & Diuina obliga a restitutione, quando si pigliasse la cosa ingiustamente contra la volontà del Signor di essa; & quando colui, che guadagna, non ritiene la cosa guadagnata contra la volontà del Signore, non è obligato ad alcuna restitutione.

m Cap. Episc. 33. d. 1. Cap. clerici, de vita, & honest. clericorum.

La secõda conclusione è; Nè la Legge Ciuile, nè la Canonica, obliga a restituire tal guadagno; perche le Leggi, che prohibiscono il gioco non prohibiscono il trasferir del dominio, come le Leggi Ciuili impediscono, che il minore vẽda, ma non impediscono la traslatione del dominio: perche quãdo la Legge prohibisce la traslatione del dominio non mette pena, & la Legge Canonica mette pena a i giocatori.

32 La terza Conclusione è: Colui, che perde il denaro in gioco prohibito può ridimandare, & colui che guadagna, condannandolo il Giudice è obligato a restituire, perche le Leggi *n* che prohibiscono il gioco danno attione in giudicio a coloro, che perdono in esso, per ridimandare il perduto. Et non possono tali ritenersi secretamente questo denaro, non volendolo ridimandare per vergogna: Così tẽgono Frate Aluige o Lopez con Soto, & Medina.

n L. alearum vsus, C. de reuoc.

o Frat. Aloy. Lopez. 2 par. c. 32.

La quarta Conclusione è; Quando colui, che gioca, non fosse Signor del denaro perduto: colui che guadagna è obligato a restituire. Dalche s'inferisce, che tutto quel, che si guadagna al figliuolo, che fosse sotto la potestà di suo padre, s'ha da restituire al padre: perche il figliuolo non è Signor di quel, che perde. Questo s'intende, saluo se giocasse poca quantità, o honesse padre ricco, che tacitamente consentisse che giocasse, co' suoi pari, & in questo caso è obligato a consentir il padre. Si deue ancora limitare questa conclusione, saluo se'l figliuolo nõ hauesse beni Castrensi, che sono quelli, che si guadagnano, nella Guerra: o quasi Castrensi, che sono quelli, che si guadagnano Auuocando, o Medicando, o con altra qual si voglia scientia; Perche questi beni dà la Legge al figliuolo. Veggasi circa di questa Conclusione San Thomaso, Siluestro, Soto, & il Nauarro.

p D. Thom. 2. 2. q. 62. art. 5. Silu. restit. 2. Medin. de restit. q. 2.

33 La quinta Conclusione è; Se colui, che gioca fosse Signor de i beni, ma per essergli prohibita l'amministratione d'essi, per essere minore, o per altra giusta cagione, non gli può perde-

re.

Digitized by Google

re. Perciò, colui, che gli guadagna, è obligato a restituirgli, nõ ad esso, ma al suo Tutore, o Curatore. Dal che segue, che quel, che si guadagna ad alcuna donna maritata, è obligato restituirlo al suo marito, perche la detta Donna non può alienare i detti beni, il che si deue limitare, saluo, se quel, che giocò non fù poco, e quel, che sogliono giocar le donne del loro stato, o s'ella hauesse beni suoi proprij.

32 La sesta Cõclusione è: Quel, che giocano gli studenti nell'Vniuersità, essendo più di quel, che fosse lecito, conforme al loro stato, si può restituire ad essi medesimi, principalmente se si credesse, che nol perderebbono, come dice Alcocer, *q* & ancorche credano, che'l perderiano, a loro si può restituire quando nõ si sà a cui, e doue fossero, o se il sanno, possono mandare a loro quel, che hanno guadagnato, senza pericolo delle loro persone, perche gli Studenti intendendo, che i loro padri, hauessero inteso da i tali, c'hanno giocato, corrucciati, con furia per vedersi priuati dal loro ordinario, e malamente visti da i loro padri, o Tutori, farebbono qualche mala a coloro, che sono stati causa del loro disgusto, scuoprendo cattiua vita d'essi. Questo si proua, da quel, che in simil caso adduce il Nauarro, *r* nella sua Somma. Doue dice; Che quel, che vno riceue d'vn ladro non si sapendo del Signor vero, o quando si sapesse, non potendosi restituire senza gran pericolo, & scandalo al ladro, si può, & deue restituire.

q Alcoc. de Lud. c. 18.

r Nauarr. in Sum. cap. 27. num. 29.

35 La settima Conclusione è: Quando la persona, alla quale è prohibito alienare, come sono i minori, che si trouano in potere altrui, guadagnasse qualche cosa di colui, che può alienare, è obligato a restituire tutto quel, che guadagna a colui, che seco giocò, ancor c habbia auttorità di alienare. Questa Conclusione è di Siluestro, *f* Gabrielle, Soto, Castro, & Alcocer, i quali dicono, che il Minore, non può ritener quel, che guadagnò, di colui, che può giocar senza obligo di restitutione: perche la natura de i contratti giuridici ricerca, che ambidue i contrahẽti si possono obligare. Questa Cõclusione s'ha da limitare, saluo, se colui, che potè giocare, non seppe, che colui, col qual giocaua, era Minore, al qual è prohibito l'alienatione de suoi beni: Perche in questo caso, non è il minore obligato a restituire quel, che gli guadagnò, & la ragione è, perche a colui, che vuol, & a chi consente, non si fa ingiuria, & ancorche al minor sia prohibito l'alienare, non è vietato riceuer quel, che volentieri se gli dà. Così dice Angles *t* nella sua Somma, nè tiene il contrario: ancorche Angles dica di sì. Et nota, che colui, che perdè, si può in quel gioco, ò in altri rifare: come cõ Silueſtro tiene Frat'Aluigi

f Syluest. & Gabr. Soto lib. 4. de iust. q. 5. artic. 2.

t Angles, in Sum. in q. de restit. in materia, de Lud. dub. 1.

gi Lopez, contra l'Armilla.

36 La ottaua Conclusione è; Ancorche i Religiosi habbiano licentia da i loro Prelati di fare donatione di certa somma, non possono ppdere nel giuoco la detta somma, o quantità. Però se la perderanno; colui, che l'haueſse guadagnata, è obligato a restituirla al Monasterio. Iche si proua, perche i Religiosi nō hanno potestà di trasferire il dominio, nè l'vso di esso contra la volontà tacita, o espresa de' loro Prelati. Nè osta, che habbiano dato licētia a essi per la detta donatione: che non è da credere, che vi sieno Prelati, che vogliano, che i loro sudditi attendano al giuoco, ch'è tanto cōtrario allo stato d'essi. Et questo cō molto maggior ragion ne i Religiosi Minori della Regolare osseruantia, perche fan professiōn di pouertà, in particolar, & in commune: Però i loro Prelati, non possono a essi dare licentia, che facciano qual si voglia sorte d'alienatione. Questa conclusione è d'Alcocer, [u] & è anchora di Frate Aluigi Lopez, il qual non sò a che modo allega Alcocer per la parte contraria con Medina.

[u] Alcoc. de Ludo. cap. 12. & 14.

37 La nona Conclusione è: Quando vi sia ingāno tra i giuocatori, quel che si guadagna per causa del detto inganno, e fraude, è sottoposto alla restitutione: & questo inganno si cōmette, quando non si guardano le Leggi del gioco: Quest'è Commune opinione di tutti.

38 La decima Conclusione è; Quādo vno de i giocatori è peritissimo nell'arte del giuoco, che si giuoca, o eccede molto all'altro, che giuoca seco, & sà, ch'è così, è in obligo a restituire tutto quel, che gli guadagna, perche quiui v'è inganno. Questa conclusione alcuni la limitano, saluo se colui, che sa poco non dicesse al più perito: Giuoca, & giniamo, che tutto quel, che guadagnarò, io tel darò, & il medesimo dice, il Medina, che s'ha da dire, quādo colui, che sapesse poco del giuoco, intendesse il vantaggio, che tiene il suo contrario, & con tutto ciò di buona voglia, & volētieri si mette a giuocar seco, perche in questo caso pare, che renuntia la sua ragione, come nel caso passato espressamente la rinuntiò, dicendo le dette parole, & a colui, che vuole, & consente, non si fa ingiuria alcuna, ne grauezza. Però, in questo caso, colui, che saperà molto ben giuocare, non sarà obligato ad alcuna restitutione, secondo questa opinione: Ma Alcocer [x] dice, che se espressamente non renuncia la sua ragione, dicendo: Giuoca, ch'io ti darò tutto quel, che guadagnarai; benche sappia il vantaggio, c'ha il suo contrario, & giuochi seco volontieri, è obligato a restitutione; perche la cecità dello intelletto il cieca, acciò che non vegga con gli occhi chiari la peritia del l'auersario: & non s'ha da presumere, che vn voglia vo

[x] Alcoc. de Ludo. c. 19.

len-

lentieri perdere la ſua facoltà, particolarmente, quando ſia in molta quantità. La onde il perito è obligato a reſtituire quel, che guadagna. Apparenti paiono queſte ragioni, però ſe bene tengo, che l'opinion del Medina ſia più vera, laqual col Nauarro y ſegue Fr. Aluigi Lopez: ammoniſco i Cõfeſſori, ſe haueſſer vn ſimil caſo, non vi eſſendo creditor certo, a cui ſi faccia la reſtitution; conſiglino, che ſi ſeruano di queſto Indulto della cõpoſitiõ, poiche, cõ coſi poca coſa ſi poſſono liberar dell'opinioni.

y Nauar. in Sum. c.19. n. 18. Fr. Aloy. Lopez in Sum. p.2.c.35.

39 La vndecima Concluſione è; Quando vno diceſſe, Io ti vecderò, ſe non giocherai meco, o diceſſe: Non ti pagherò quel, che m'hai guadagnato, ſe non giuocherai con me; o diceſſe auanti d'altri, eſſendo perſona d'honore, colui a ch'il dice; Se non giuocherai meco; ſarai tenuto per da poco; queſto è obligato a reſtituir tutto quel, che gli guadagnerà. Queſta opinione è di San Thomaſo, del Gaetano, & Siluestro, i quali allegano Caſtro, Alcocer, Couaruuias, & Soto, che gli ſegue. Et ſi proua, per il mancamento della libertà, ch'è in colui, ch'è ſforzato a giuocare. Diſſi nell'vltimo caſo. Eſſendo la perſona a cui il dice; d'honore; perche tal può eſſer la perſona, & tal colui, che il dica, che baſtino le dette parole, acciochè l'habbiano per da poco non giuocando, & acciò che gli manchi la libertà neceſſaria per laſciar di giuocare. Et coſi s'hanno da intendere tutti i Caſi, meſſi in queſta concluſione, cioè, che le dette parole, & altre ſimili ſieno baſtanti per leuar in qualche maniera la libertà di colui, ch'è cõdotto, & prouocato a giuocar, come auuertiſce Caſtro. Perilche deuono i Cõfeſſori molto ben guardare in queſti caſi la qualità delle perſone, & le circonſtantie, acciochè oblighino, o laſcino di obligar a reſtituir il guadagnato, & informarſi da i penitenti; ſe le parole ſieno ſtate ſufficienti, a leuar la libertà, & ſe bene in ogni coſa, s'ha da dar credenza a loro ſteſſi, nell'atto della Confeſſione: nondimeno, quando ſi tratta di cauar danari dalla borſa; il più delle volte, la troppa affettione, che tengono, gl'inganna; però in queſto caſo, ſe bene non gli obligano alla reſtitutione; gli conſiglino, che ſi componga no, non vi eſſendo creditor certo; poiche, con coſi poca coſa poſſono reſtar ſecuri.

40 La duodecima Concluſione è. Se colui, che ſforzatamẽte, & neceſſitato a giuocar; guadagnaſſe alcuna coſa di chi il neceſſitò; nõ è obligato a reſtitution: perche colui, che lo ſforzò, con libertà, & volentieri ſi miſe a giuocare, gli puote trasferire il dominio della coſa guadagnata; Coſi tiene il Padre Vzeda, Padre, e Maeſtro mio, il qual ſegue Angles, cõtra Alcocer. Et ſi prouaz perche, z ſe ben la Legge del

z Angles vbi ſupra. Alcocer de Lud. q.22.

Digitized by Google

giuoco ricerca parità tra i giuocatori, & che ambidue possono guadagnar, & dimandar, come ho detto nella settima conclusione; in questo caso, colui, che sforza vn'altro a giuocar, si priua di questo fauore, & sapendo, che non poteua con buona coscientia guadagnar a colui, che sforzaua, senza l'obligo di restitutione, volle con tutto ciò egli giuocar seco, & l'induce a farlo; perche gli faccia donatione di tutto quel, che gli guadagnasse. Questa opinione contra Alcocer, segue Frate Aluigi *a* Lopez, dicendo essere stata d'huomini molto dotti.

a Alu.Lopez 2.p.c.24.

41 La decimaterza Conclusione è; Colui, che giuoca sù la parola, non è in obligo in coscientia a pagar quel, che guadagna, giuocando ne i Regni di Castiglia, per vna Pragmatica di sua Maestà, con la qual si prohibisce giuocar sù la parola; annullando tutti i contratti, scritture, & promesse, che giuocando, in questa maniera si faranno. Questa Conclusione è di Castro, *b* Soto, Couaruuias, Nauarro, Alcocer, & di Cordoua.

b Castr. lib. 2. del.pe.c.2. Couar. in regul. peccatū. §.7.num.5. Nauar.in addit. c.19 fin. Sum. num.5. Soto lib.4. de iust. & iur.q. 5.art.3. Alcoc. de Lud.c.30. Cord. in Sū. 994.

42 La decimaquarta Conclusione è; Quel, che si guadagna nel giuoco, o in scommesse sù la parola, si ritiene con mala coscientia, & colui, che guadagna è obligato a restituirlo, sotto pena d'andar con esso, o per dir meglio, senza esso all'Inferno. Così tengono Soto, & Couaruuias, & ciò tratta molto bene Alcocer, che gli allega, & segue. Il che si proua, perche la Pragmatica di Sua Maestà annulla tali contratti. Perciò coloro, che posseggono le dette cose, lor tengono senza verun giusto Titolo, & sono possessori di mala fede, & però non possono allegare Titolo di Prescrittione; perche per prescriuere vna cosa è necessario, che vi sia la Possessione, il Titolo, & la buona fede, & qui manca il Titolo, che è nullo, & la buona fede, & se ben vi fosse la buona fede; non vi è Titolo: però in verun modo non vi può essere in questo caso Prescrittione, come tratta Alcocer. Il che debbono molto ben considerare i Confessori, per non assoluere i penitenti, c'hauessero guadagnato, alcuna cosa, in questo modo, se ben l'hauessero posseduta con buona fede per ispatio di venti, o trenta anni, che prima non gli obligbino alla restitutione. Et nota, che colui, si dice ancora giuocar sù la parola, che da il pegno. La verità di questa Conclusion si vedrà nel fine della seguente.

43 La decimaquinta Conclusion è: Quando colui, che perdè alcuna cosa sù la parola, la diede liberamẽte, sapendo, che per la Legge era libero di pagar colui, che la riceuè; è obligato alla restitution, perche la ritiene ingiustamente. Il che si proua; perche non si presume, che gli la volesse dar gratiosamente: ma per pagarglila col cõtratto del giuoco.

Digitized by Google

co. Coſi tiene Alcocer. c Ilche proua con vna Legge del Giuriſconſulto Paolo, laqual dice, che mai la conſignation nuda d'alcuna coſa non trasferiſce la Signoria nella perſona, a cui ſi dà, ſe non precedette prima qualche legitimo contratto. d Mi dirà alcuno, dunque; perche gli la diede ſapendo, che non era obligato a darla? Riſpondo, che per adempir la ſua parola, c'haueua dato di pagar, & quando vi ſia qualche ragione, da credere, che per ella ſi da alcuna coſa; non ſi preſume donatione, ſecondo alcuni Dottori. Et poi che nel noſtro caſo ſi può credere, & con molta ragione, che haueſſe pagato, per hauerla perduta nel giuoco; non ſo, come ſi poſſa preſumere, che glie l'haueſſe data liberamente. Dalche inferiſco; Che quando vno perdette sù la parola, & pagò, dicendo, che liberamente gliel dana, & gli facena donatione, vale tal donatione, & colui, che la riceue non è obligato a reſtitutione. Coſi dicono i Dottori allegati: Ilche ſi proua: perche la Pragmatica di Madrid, parlando di coloro, che giuocano sù la parola, dice le parole, che ſeguono: *Per la preſente diamo per nulla, qual ſi voglian obligationi, ſcritture, o promeſſe, che tai perſone faran d'intorno a ciò.* Dalche ſi raccoglie, che ſolamente annulla le promeſſe, che ſi fanno: ma non la donatione, che ciaſcuno può fare. Le due coſe, c'habbiamo meſſo in queſte due Concluſioni: tiene Frate Aluigi e Lopez per molto ſicure. Nondimeno non laſcia d'inclinarſi alla parte contraria, dicendo, che ſe bene quel, che ſi guadagna sù la parola, non ſi deue pagar, & pagato ſi poſſa ripetere; tuttauia colui, che il riceue dà loglio, benche ſia per cagion del giuoco, volentieri; non ſia obligato a reſtituirlo, & dice eſſere queſta opinione del Nauarro, & di Bannes, & che, coſi s'vſa tra i Nobili, & quei del Conſiglio di ſua Maeſtà ciò veggono, & conſentono. Veggaſi l'Autor, il cui parer tengo per molto ſicuro.

44 La decima ſeſta Concluſion è. Quando ne i Regni di Caſtiglia vi ſono Guerre; i Soldati, che guadagnano alcuna coſa col giuoco di sbarraglino, & dadi, ſono obligati a reſtituirlo; come è ſtato ordinato in vna Legge f dell'Ordinamento. Diſſi, ne i Regni di Caſtiglia, perche queſta Legge ſolamente obliga in Caſtiglia, ma non ne gli altri Regni, ſe ben ſono ſottopoſti al Re di Caſtiglia; come auuertiſce Alcocer. g

45 La decima ſettima Concluſione è; Quel, che ſi guadagna in giuochi prohibiti per le Leggi Ciuili, che ſono tutti quelli, che conſiſtono nella ſorte ſolamente; come quel de i dadi, o di fortuna, & di ingegno parimente, come quel del Tauoliero, & carte; s'ha da reſtituir guadagnandoſi in quelle Terre, che ſono

c Alcoc. de Lud. c. 31.

d Bart. in l. ſi cum aurum, ff. de ſolut. Decius in l. cuius per errorem, ff de reg. iur. Soto lib. 4. de iuſt. & iur. q. 5. art. 2. Alcocer, vbi ſupra.

e Frater Aloyſius Lopez, 2. p. c. 34.

f Lib. 2. tit. 2. lib. 8. ordin. Regij.

g Alcoc. de Lud. c. 29.

Digitized by Google

sottoposte alle Leggi Imperiali; se tai Leggi si sogliono guardare, secondo molti gravi Dottori, ancorche altri tãto gravi tengano il contrario, dicendo che le dette Leggi, se bene prohibiscono i detti giuochi, non impediscono la traslation del dominio. Et secondo questi Dottori, coloro, che giuocano a simili giuochi, se ben peccano, perche le Leggi penali, obligano in conscientia; non sono obligati a restituir, quel che in essi si guadagna: come risolue molto bene Alcocer. *b* Nè contra questo osta quel, che si disse nella Conclusion passata, cioè: che secondo la Legge di Castiglia sieno obligati i Soldati a restituire quel, che guadagnano a i dadi ne i Regni di Castiglia: Dunque sono ancora gli altri, senza tante opinioni. Perche a questo rispondo: che la detta Legge obliga particolarmente alla restitution i Soldati; perche per la brama di giuocare; non rubino troppo; & di più, perche col giuoco, non si trascurino nell'esercitio dell'Armi. Anzi, de quel, che dice questa Legge, io piglio argomento, per prouare, che gli altri, non sieno obligati a restituire quel che guadagnano, ne i detti giuochi; perche se le Leggi Ciuili, & Reali gli obligano a restitutione, non so, perche far Legge particolar per gli Soldati.

b Alcoc. de Lud. cap. 26. 27. & 28.

46 La decimaottaua Conclusione è, In tutti i casi, che vno è obligato a restituire quel, che guadagna nel giuoco, obligato sarà ancora colui, che fù cagione che giuocassero, o dell'inganno commesso in esso. Da che segue, che colui, che tiene ridutto per giuocar, & conuita altri, se da gli inganni, che fi soglion commettere; tutto quel, che con inganni, si guadagnò è obligato a restituir. Il medesimo obligo hanno coloro, che tengono casa, o ridutto, & tauola di giuoco, essendo cagione, che i figliuoli di famiglia, & altri, che nõ possono alienar, giuochino. & la cagion di questo è: perche nõ solamente colui, che fa il danno, ma colui ancora, ch'è cagione di esso: è obligato a satisfarlo. Questo è il più ordinario circa de i giuochi, il che fù necessario metterli qui per perfetta esplication di questo Caso. Et nota, che in tutti i casi messi nelle Cõclusioni passate doue obliga la restiturione, & non vi sia persona certa a cui si faccia, & si debba far per Giustitia la restitutione; vi può essere compositione.

CASO XI.

Item. S'alcuno simulando in se quel, che non è in lui, ò altra cosa simili di quel, che cõ questo colore hauesse riceuuto, si può componere, et colui, che domanda Elemosina, fingendo esser pouero, non essendo di quel, che in questi casi hauesse riceuuto si può cõponere, non sapẽdo a cui si debba far la restitutione.

47 Per

47 Per esplicatione della materia di questo caso. Nota che Angelo, il qual riferisce Adriano nella materia della restitutione tiene, che coloro, che fingendo santità, o pouertà, ottenesse-ro alcuni beni; non sono obligati a restitutione.

i Ang. verbo. rest. §. 8. Adrian. de restit.

Ma Alessandro di Ales, & l'Altisiodorense, i quali riferisce Adriano, k tengono di sì: Soto camina per altra via, dicendo, che solamente sono obligati, quando l'Elemosine fossero già di, ma non quando sono piccole. Per risolutione di tutto questo: Nota le seguenti Conclusioni.

k Adrian. vbi supra. Soto lib. 4. de iust. & iure q. 3. ad 3.

48 La prima Conclusione è. Colui, che ottenne vn Beneficio simulando santità non è obligato, a risegnarlo; ma basta, che lasci la sua cattiua vita. Questa opinione, è d'Alessandro di Ales la qual si proua, perche il Vescouo, che da il Beneficio ad vn hippocrita, è da due cause mosso a farlo; Vna impulsiua, & quest'è la santità simulata, & l'altra finale, ch'è prouedere alla Chiesa d'vn buon ministro: Perilche se l'hippocrita fa bene il suo officio predicando, confessando, & consigliando non sarà irrita, o nulla la collatione poiche non cessa la cagion finale, perche si concesse. & perciò non sarà obligato a restituire i frutti.

49 La seconda conclusione è; Colui che con finta santità ottēne vna grossa Elemosina, o tenue, è obligato a restituirla, se la cagion finale, perche se gli diede fu, non tanto la necessità, come la simulata santità; come quando vno dicesse ad vn'altro, Piglia questa Elemosina, accioche preghi Dio per me, & la cagione è perche cessando la causa finale della Elemosina; perde l'essere di volontà, & per consequenza non vale, come non vale a qual si voglia altra donatione, che non sia libera.

50 La terza Conclusione è, la Elemosina data con titolo di pouertà, se la tal pouertà essendo simulata fosse causa finale di essa, si deue restituire: Ma se la pouertà fù solamēte causa impulsiua, & non finale; non v'è obligo di restituir, come consta dal detto. Dalche inferisco, che i Frati Minori scalzi dell'Ordine del nostro Padre San Francesco, a i quali si danno alcune Elemosine in molte parti, perche non dicono Messe per intention particolare, se non per gli benefattori in commune: sono obligati a celebrar per gli detti benefattori, & nō possono applicare l'intentione delle Messe ad alcuno particolare. Et la cagion di questo è, perche la causa impulsiua per cui danno le dette Elemosine, è, perche dicono, & predicano, che non pigliano elemosina per Messe, ma che le dicono per gli benefattori. Et cosi colui, che sarà maggior benefattore suo, più participerà de' loro

Sacrificij. Perche molti secolari si muouono con diuotion a darli a i detti alcune elemosine, i quali non le darebbono, s'intendessero, che dicono Messa per particolari, come non le dano ad altri Monasteri, ne i quali si pigliano elemosine di Messe. Et cosi mi pare, che i Frati, che defraudassero notabilmente i benefattori, nol facciano con buona coscientia. E vero, che tal circostantie vi possono esser, & tal può essere la necessità, & Charità, che sia lor lecito dir alcune Messe per particolar intentione. Ilche hanno da giudicare i loro Prelati. Per il sopradetto in alcune parti ho visto io, i Prelati de i detti Frati comandar per obedientia a i loro sudditi, che non dicano Messa, se non per certa intentione, da loro segnalata. Il che possono benissimo fare, come tengono Honcala, *l* Soto, Cordoua, & Pietro Nauarra: & nell'ordinationi generali di Toledo della nostra sacra Religione, si commanda che tutti i Sacerdoti dicano Messa le Domeniche per gli loro benefattori, & per gli Frati morti: Et se i padri di quella congregatione, non haueßero hauuto l'auttorità di farlo; non haurebbono fatto tale Statuto. Et per essere io informato, che alcuni huomini, c'hanno nome di dotti: hanno detto, non hauer i detti Prelati auttorità di quanto s'è detto di sopra. Mi trattenerò vn poco, per prouar quest'a verità: la qual si proua per quello, c'habbiamo trattato largamente nella prima parte della Bolla della Crociata nel §. 7. sopra quelle parole, *Sicio fatti partecipi di tutte le orationi, elemosine, et peregrinationi, &c.* Doue prouiamo; come possano i Prelati applicar le buone opere, che i loro sudditi fanno: come in quel luogo fa il Papa: & questo non per via di giurisdittione, ma per esser i signori dell'operationi de i loro sudditi, che sono sotto la loro obedientia. Et questo si proua perche i Prelati hanno tre maniere di Superiorità. Vna è Spirituale, la qual gli obliga ad attendere alla salute dell'Anime de loro sudditi, i quali sono obligati obedirgli in tutto ciò, che va ordinato per questo fine. L'altra è temporal politica, la qual gli obliga a gouernar la Republica, & Comunità, con la prudentia, & politica, che si ricerca, & questa obliga i sudditi ad obedirgli, nelle cose, che comandano, ancioche sieno fatte; per la Pace, & quiete della Communità, nella qual si ritrouano; & per lo buon gouerno di essa. L'altra è temporal economica, la qual gli obliga a disponer come padri, le cose della loro famiglia in particolare, sostentando ciascuno, guardando per tutto quel, che s'ordina, a questo fine; & per virtù di questa superiorità possono obligar i loro sudditi nelle cose, che appar-

1 Honca. in tract. de valore Missar. n. 8. & 20. Soto collat. 20. Cord. lib. 1. q. 3. Nauar. de restit. lib. 2. c. 1. num. 48. Ordin. 2. Toleti. de suffragij de i defonti, c. 19.

partengono a quest'obligo. Presupposto questo; prouo il sopradetto cioè, che i Frati sono obligati obedire i loro Prelati, nel caso, del qual trattiamo; prima per cagion della Superiorità Spirituale: perche non celebrandosi per gli benefattori vsano fraude, con mala coscientia; com'è stato detto: dipoi per cagion della superiorità politica, che ricerca corrispondentia Spirituale alle Elemosine temporale. Terzo per la superiorità temporale economica, che ricerca la sustentatione, & riparo di tutte le cose in particolare, le quali non si possono rimediare, che non dicano Messa per coloro, che danno per ciò la Elemosina. Poiche i Prelati non hanno altra entrata; nè i Frati che muoiono, hanno altri suffragij in particolare, che quei, de' loro fratelli: la prouidentia della quale s'aspetta a i loro Prelati. Si proua in oltre questa Verità, con vn'argomento euidente. Dimando, a i sudditi perche ragion i loro Prelati possono annullare i Voti, che fanno? Mi risponderanno perche sono Signori delle nostre operationi; in quanto possono pregiudicare all'obedientia, che loro promettiamo; possono dunque obligare i sudditi, che dicano Messa per la lor intentione, per la medesima cagione. Finalmente prouò la contraria opinione essere scandalosa, poiche è contra il Commun vso della Chiesa; nella quale veggiamo, che i Prelati delle Religioni doue si pigliano Elemosine di Messe; obligano i sudditi a dire Messa, per le intentioni d'essi. Dunque se questo possano fare in generale: perche nol potran fare in particolare, essendoui per ciò sufficiente causa.

51 Nè contra questo osta vn'argomento, che sogliono mettere. Che i Prelati non sono Signori de gli atti interiori de loro sudditi, & l'intentione della Messa è atto interiore. Perche a cui rispondo, che il dir Messa per tale intentione, non è atto meramente interior, ma interior, accompagnato con l'atto esterior della Messa. Et di quest'atto, & d'altri simili è Signor il Prelato, come trattano S. Thomaso [m] Silueſtro, & l'apporta il Nauarro, & doppo il Gaetano, & molti altri il trattano, il Cordoua, & Couarruuias. Venendo dunque al nostro proposito; sia la quarta Conclusione: Quando sua Santità concede vna Bolla, accioche vna persona, che perde nel Mare, o si vedesse in altra necessità; per spatio d'vno, o due anni possa dimandare elemosina, non può questi affittar la cerca della detta elemosina per lo spatio del detto tempo; Perche non è questa l'intentione di sua Santità, laquale non concede cosa alcuna contra la Ragion, & danno; Ilche saria, s'intendesse concedere, che per questa causa, viuessero alcuni del gua-

[m] D. Th. 2. 2. q. 104. art. 5. & in 4. 13. ad Corin. Tradit Sylu. in Sum. tit. hora, 5. 11. & ibidem tit. obedientia, q. 11. Nau. in Sum. c. 13. num. 38. Cord. lib. 4. qq. 8. nu. 11. Couar. in Regul. pecc. p. 2. in initio.

Digitized by Google

dagno dell'affitto di tai elemosine, & è fuora, & contra il fine di tal Elemosina, & la qual si conosce per le dette necessità, per altra via, moralmente parlando, irremediabile, & è gran fraude, & inganno alla Republica Christiana, & a i poueri, viuere del guadagno, affittandola. Nè osta, che la Bolla dica, che da se, o per altri possa dimandar la Elemosina: perche ciò s'ha da intendere, che gli possano agiutar a cercar altri in compagnia; Così possono essere gastigati in questo caso gli affittuali, & colui, che affittò, se dalla parte d'alcun di loro, non vi fosse ignorantia, che gl'iscusasse: & quel, che guadagnarono gli affittuali: sono obligati a restituirlo a cui Sua Santità concesse la Bolla, se per ancora non fosse rimediato alla sua necessità, & se vi fosse, si deue restituire a i poueri: come tiene il Cordoua; *n* & secondo quel, che s'è detto si possono componere. E vero, ch'io ho visto huomini graui vsare il contrario, affittando simili Elemosine, nè v'è Legge, che ciò prohibisca, come auuertisce Henriquez, *o* perciò non ardirò io sforzare, che si compongano i sopradetti.

n Cordu. in Sum. q. 98.

o Henriq. de Indulg. lib. 7. c. 35. in fine.

CASO XII.

Item, Si possono componer de i danni, che si fossero fatti andando alla caccia, o col suo bestiame, o in altro modo; così ne i formenti, come in altre qual si voglia possessioni, non sapendosi a cui hanno fatto il danno?

Della materia di questo caso trattano il Soto, *p* & il Medina; la qual riduerò con le Conclusioni, che seguono.

p Soto l. 4. de iust. & iur. q. 6. art. 2. Med. de rest. 9. 12.

52 La prima Conclusione è; Che colui, che caccia animali o vccelli, in bosco d'altri serrato da tutte le parti, entrando in esso, è obligato a restitutione, se bene quelli animali fossero fieri: perche già il Signor del bosco le tiene iui raccolti, & ha il loro dominio.

53 La seconda conclusione è; Colui, che caccia fuori del detto bosco le bestie, ouero vccelli, che non sogliono ritornarui: non è obligato a restitutione: Ma se fossero soliti ritornare, è obligato: Questo si proua, per vn Testo della Ragion Ciuile, nel qual si dice: *q* Che la fiera, che fuggisse da vn bosco, che non è solita ritornare; resta nella sua libertà, & qual si voglia può esser Signor di essa, pigliandola. Da doue si raccoglie, che quella, ch'è solita ritornare: non perde il Signor del bosco la Signoria; per ciò colui, che la pigliera, farà obligato a restituirgliela, poi che iui la nutrisce per sua.

q §. Bestiæ, inst. de rer. diuis.

54 La terza cõclusione è. Quando il bosco fosse aperto, benche il Signor di esso possa impedir, che non si vada a caccia in esso: i cacciatori non sono obligati a restitution; perche tal fiera

ra non è d'alcun Signore, già che nel detto boſco non è ſerrata, & rachiuſa; & però è del primo, che la piglia, come conſta nel Teſto, che allegai nella Concluſion paſſata.

55 La quarta concluſion'è: Colui, che piglia Colombe della colombara d'altri; commette furto, & è obligato a reſtitution: perche tali Colombe ſono del Signore della Colõbara, il quale iui ſomminiſtra quel, che mãgiano, & all'iſteſſa reſtitutione ſono obligati coloro, che l'vccidono fuori della Colombara, eſſendo ſolite ritornare in eſſa; ſaluo ſe non vſciſſero fuori del termine, o ſpatio, ordinato dalla Legge: perche all hora, non ſono d'alcun Signore.

56 La quinta Concluſion'è: Colui, che faceſſe Colombare, ſenza il conſenſo di coloro, che iui haueſſero campi, & poſſeſſioni, pecca mortalmente, & è obligato al danno, che fanno i Colombi; perche queſti vccelli, ſe bene hanno il paſto ſufficiente, ruinano i ſeminati circonuicini, ma ſe conſentiſſero eſpreſſa, ò tacitamente, non v'è peccato, nè obligo di reſtitution. Ma v'è differentia tra il conſenſo tacito, ò eſpreſſo: perche ſe non hebbe altro, che il conſenſo tacito, è obligato il Signor della Colombara in qual ſi voglia tempo, ſatisfargli, ò diſfare la Colombara, ſe nol fauoriſſe la Conſuetudine della terra, ò qualche Preſcrittione. Ma ſe eſpreſſamente haueſſe conſentito: non può già ritornare la ſua parola in dietro, per hauer fatto la donation: Ilche s'ha da limitar, ſaluo, ſe non gli deſſe il paſto ſufficiente, & neceſſario; perche in queſto caſo è obligato a reſtituir tutto il danno, che faceſſero. Veggaſi il Nauarro r nella ſua Somma.

r Nanar. in Sum. cap. 16 nr. 127.

57 La ſeſta Concluſione è; Le Leggi Ciuili, che prohibiſcono la caccia, ò il peſcare, di certi vccelli, o peſci, di tal boſco, o fiume, o in tal tempo, di tal maniera; non è obligato a reſtituire, quello che ſi piglia; perche come tali beſtie fieri, & tali peſci non ſono di qualche Signore, che pigliano, non pigliano quel d'altri: Come tali beſtie ſie no vtili alla Republica obligano le dette Leggi in conſcientia per il danno, che per non guardarle, ne ſegue.

58 La ſettima Concluſione è; Quando i paſcoli ſono communi con qualche Popolo; quei del detto Popolo tagliando in eſſi, non peccano, nè ſono obligati a reſtitutione; perche non pigliano quel d'altri, poiche i paſcoli ſono communi di tutti, & il medeſimo poſſono fare i Signori per le neceſſità delle caſe loro; ſecondo quel, che s'uſa in Caſtiglia, ſtando nel luogo: Ilche ſi deue limitare, ſaluo ſe faceſſero gran danno nel monte; perche allhora, & gli vni, & gli altri ſaranno obligati alla reſtitutione,

per

per farsi ingiuria a tutta la Republica. Con questo s'accordano Gabrielle, Silvestro, Nauarro, Couaruuias, & il Libro chiamato Specchio di coscientia. Perciò dice il Couaruuias, che il Signor possa pascolar nei prati publici il suo bestiame, come gli habitatori di quel luogo, tenendo in esso luogo la sua habitatione: Perche allhora è habitatore di esso. Et lo Specchio della coscientia si concorda con ciò. Et si noti, bene, che sempre dico, tenendo nel luogo la sua habitatione, come habitator di esso; perche se stesse in altra parte, & non fusse habitatore; Io non l'assicurerei di coscientia, tagliando legna, & pascolando il suo bestiame ne i campi publici. Poiche il Diritto di potere tagliare ne' monti publici, & pascolare ne i campi communi è solamente de gli habitatori, saluo se la prescrittion legitima non gli fauorisce, ò contentisse liberamente il publico, nelqual hanno d'auuertir molto i Confessori.

f Gabr. in 4. d.15.q.5. Syl.tit.dominium, q.4. & tit.rest.2. §.6. Nau. in Sum. c.25.nu.20. vsque ad num. 128. Couarru. in Pra.qq.c.27. Speculū conscientiæ, lia. c.28.

59 La ottaua conclusione è; Quando coloro d'un Popolo tagliano legne, ne i monti d'un'altro suo habitatore; nō peccano, nè stanno obligati alla restitutione; perche pare, che vn Popolo con l'altro si facciano donatione di tali beni. Il che s'intende, se ambidue i popoli hauessero mōti; perche non gli hauendo, nè tenendo altra cosa, con la qual si faccia la ricompensa, commetto no furto, & nō si presume in questo caso, che vi sia donatione.

60 La nona conclusione è; I Signori, che vietano, & prohibiscono a i loro vassalli, che non facciano oltraggio a gli animali silvestri, ancorche gli trouino facendo danno, nelle loro possessioni; peccano, & son obligati a restituire il detto danno, & ancora sono, quando andando a caccia i loro seruitori, caualli & cani, facessero danno ne i seminati, come dopo dō Medina, Gabrielle, & Hostiense, tiene il Nauarro. t

t Nauar. in Sum.c.17.nu. 125.& 126.

61 La decima conclusione è; In tutti i casi sopradetti, doue si obliga alla restitutione, vi può esser la compositione se non vè certo creditore, a cui si faccia detta restitutione.

CASO XIII.

Item, Tutte le donne, che non sono publicamente dishoneste, si possono componere, & quali si vogliano denaro, o gioia, che per causa brutta hauessero riceuuta; & gli huomini, se da donne, che non hauessero mariti, si possono componere. u Alex.q.86. art.6.§.2. D.Tho.2.2.q. 82.art.7. Ricard.in 5. q.8. Med. de rest. q.20. Sot. lib.4. de iust.q.7 art.2. ad 2. Nau.in Man. c.17.num.32. 34.& 41. Alc.in Sum. cap.20. L.4.ff.de condit. ob turpe.

Della materia di questo caso trattano Alessandro u di Alex, S.Thomaso, Riccardo, Medina, Soto, & il Nauarro, & per maggior risolutione di essa; metterò certe Conclusioni, acciochè si vegga, doue sarà la ristitutione, & la compositione.

62 La prima Conclusione è; Che la donna publicamente cattiua, non

non è obligata a reſtitutione di quel, che piglia per lo ſuo Atto brutto: perche non v'è coſa tanto naturale, come il trasferirſi il dominio in vn'altro, per la volontà del proprio Signore, & l'innamorato da di molto buona voglia, & non v'è Legge, che prohibiſca la traslatione del dominio delle coſe, che ſi danno a ſimili perſone. In tanto, che nel foro eſteriore, hanno attion, di dimandar quel, che gl'innamorati promettono a eſſe, & ſono obligati di adempire la lor parola nel foro della coſcientia, come dice San Thomaſo, & il ſegue il dottiſſimo Couarruuias, x & la ragion è; perche queſti Atti publici, ſi poſſono vendere, & non v'è Legge, che il prohibiſca. E verò, che il Medina tiene, che quel, che ſi dà a ſimili donne, non ſi da in titolo di vendita, ma in titolo di donatiõn. Ma l'opinion di S. Thomaſo è la più ſicura. Dalche inferiſco, che come le dette donne publicamente cattiue; non ſon'obligate à reſtituir; non hanno neceſsità di componerſi. Percioche la Bolla, quiui dice. Itẽ ſi poſſano componere le dõne, che non ſieno publicamẽte cattiue.

x Couar. In reg. peccat. p. 2. §. 2.

63 La ſeconda cõcluſion'è: Gli huomini, che non pagarono quel, che promiſero alle dette donne, già che a queſto erano obligati, hanno neceſsità di componerſi: ma poco vi debbono eſſere di queſti: perche non è tãto quel, che ſi promette a ſimili donne. Et nota, che le donne publicamente cattiue, ſono quelle, che vendono il corpo a tutti.

64 La terza cõcluſion'è; Queſte donne publiche: y ſe ben non ſo no obligate a reſtituir quel, che pigliano per la loro trifta fattica; ſaranno obligate, quando il pigliaſſero da vn Minore, che non può dare; perche queſti ſe ben hanno beni; non hanno l'amminiſtration di eſſi, & però, non poſſono trasferir il dominio, ſe non vi fuſſe la volontà preſunta del lor Tutor, ò Curator, laqual vi ſaria, quando ſarà poco quel, che danno; ma non quando foſſe molto, & ſuperfluo. Et è ſuperfluo, quando ſi dà più di quel, che ſi ſuol dar a ſimili donne per ſimili atti. Perciò debbono eſſer dimandate da i Confeſſori s'hanno riceuuto più dell'ordinario da queſti minori: perche oltre del peccato, che commettono, ſon obligate à reſtitutione: ſaluo, ſe tali minori non haueſſero peculio caſtrenſe, o quaſi caſtrenſe, & non baſta, c'habbiano peculio auuentitio: perche mentre viuono i loro padri: non hanno l'vſo, nè l'vſo frutto di tal peculio, accioche poſſano far la detta alienatione. Però, quando in queſta Bolla ſi dice, Che queſte donne publiche non hanno neceſsità di componerſi, s'ha da intendere, ſaluo, ſe guadagnano da perſone, che ſecondo la Ragion, non poteuã dar, quel che le predete riceuerono.

y Ca. Mereuices 32. q. 4.

La

65 La quarta Conclusione è; La donna dishonesta occulta, c'ha dominio del suo corpo, quello, che a lei vien dato per rispetto dell'atto cattiuo, non può ritenere. Tengono questa opinione molti contra Adriano: perciò che in questa Bolla, si dice, che tali si possano componere.

66 La quinta Conclusion è; La donna maritata, dishonesta, occulta, laqual non ha il dominio del suo corpo, se riceue alcuna cosa dall'adultero per titolo di donatione, giustamente può ritenerla, poiche tal donatione, non è prohibita da alcuna Legge. Et il medesimo s'hà da dire di qual si voglia altra donna, che non ha il dominio del suo corpo: perche gl'innamorati sono obligati a dar quel, che promettono a queste donne, per titolo di donatione, in tanto, che sia poco, perche se fusse molto, non credo, che sieno obligati: perche l'eccesso dell'amore, simile all'ingiuria la libertà, che si deue hauere nel dare, & se giurarono di adempire la donation, di mandi no la dispensa, ò commutatione del giuramento, acciò che in coscientia non sieno obligati. Dissi, per titolo di donatione: perche se per via di vendita, fù promesso, non v'è attione da poter dimandare, poiche cõ buona coscientia loro non possono riceuere, già che non sono Signori del loro corpo, accioche lo possano vendere: Se bene tiene il contrario Alcocer, & par, c'habbia ragione.

67 La sesta Conclusione è; Tutto quel, che pigliano con fraudi, & inganni tai donne, ò sieno publicamente dishoneste, ò sieno occulte, ò sieno maritate, ò sieno libere, &c. son'obligate a restituire a colui, che il die de a esse, perche il superfluo, che si da con buggie, non si da volentieri: Et così non si trapotta il dominio in loro, come dicono S. Thomaso, Medina, & Soto. Perciò, che quando la Bolla, qui dice, che le donne publicamente dishoneste, non hanno necessità di componersi di quello, che pigliano per cagione di questo cattiuo atto, s'ha da limitare il primo, come già habbiamo detto, se non l'hanno pigliato a i Minori, ò a coloro, che non haueuan l'amministratione de i beni, dandogli superfluamente; Il secondo s'ha da limitare, saluo se nol pigliano con inganni, & simulationi, le quai cose fanno molto ben fare.

CASO XIV.

Item, S'alcuno hauesse venduto vino con acqua per puro, ò misurato con falsa misura, ò hauesse venduto alcuna altra cosa, con manco peso, & misura, ò venduto una cosa per un'altra, ò mescolato, ò pesato ò mal misurato, non sapendo a cui l'hauessero venduto, si possano di esso componere.

Trattano della materia di questo

sto caſo, San Thomaſo, & Conra-
do, Silueſtro, & Soto, per riſolu-
tion della quale, ſecondo c'hab-
biam fatto, metterò le ſeguenti
Concluſioni.

68 La prima Cõcluſion'è; Il di-
fetto di quel, che ſi vende, o ſia
nella ſoſtantia, o nella quanti-
tà, o nella qualità, ſe ſi vende,
per quel, che vale, ſenza mani-
feſtar queſto difetto, fà il con-
tratto illecito: perche in queſto
caſo, ſi offende la Giuſtitia: &
che tal contratto ſia illecito,
quando vi ſia difetto nella ſo-
ſtantia della coſa vẽduta, ſi pro-
a Eſai.c.10. ua, per quel che dice Iſaia: a Il
tuo argẽto è meſcolato di ſchiu-
ma, & il tuo vino è meſcolato
con acqua. E che il difetto del-
la quantità faccia il contratto il
lecito, ſi proua nel Deutorono-
b Deut.c.25. mio, b doue commanda Iddio,
che non teniamo diuerſi peſi,
maggior, & minor; & la medeſi
ma ragion'è nel difetto della
qualità, vendendo vn Cauallo
infermo per ſano, com'è ordi-
c L. vend. ff. de contrah. emptio. nato nella Legge c Ciuile.

69 La ſeccõda Cõcluſion'è; Quã
do il venditore conoſce qual ſi
voglia difetto, nella coſa, che
vẽde, & l'occulta, & tace al com
pratore; pecca, & è obligato à
reſtitutione.

70 La terza Concluſion'è; Se il
venditore non ſa i detti difetti,
ſe bene è libero del peccato, è
obligato alla reſtitutione.

71 La quarta Cõcluſion'è; Quã
do il compratore sà, quanto va-
le vna coſa, che compra, & co-
lui, che la vende nol sà; il com-
pratore è obligato ſotto pena di
peccato mortale a diſgannarlo,
& reſtituire tutto quello, nel che
ingannò il venditore, per non
ſcoprirgli il valor della coſa, che
compraua.

72 La quinta Concluſion'è; Se
il venditore vendeſſe la coſa per
quel, che vale, tacendo il vitio,
& difetto, c'ha, & quel che ſi ven
de, è ſufficiente, per quel, che ſi
compra, & ſe ſcoprendoſi il di-
fetto, c'ha, ſapeſſe il venditore,
che non ſi compreria, ſe non per
molto meno di quel, che vale,
non pecca il venditore, non ma-
nifeſtando il difetto; nè è obli-
gato a reſtitution. Tengono que
ſta concluſione con tutte queſte
conditioni Conrado, & Silue-
ſtro, eſplicando, & intendendo
in queſta maniera San Thoma-
ſo: & ſe ben Soto dice eſſere ve-
ra, ancorche vegga, che il com-
prator riceueria la detta coſa,
col difetto per quello, che vale,
perche baſta, che tal coſa ſia ſuf-
ficiente per il biſogno, perche
ſi compra; A me pare quel, che
dicono Silueſtro, & Conrado,
più vero, perche, ſe ben quello,
che ſi vende, ſerue per quel ſer-
uiggio, che ſi compra, & non ſi
piglia per eſſo, di più di quello,
che vale, non laſcia di riceuere
danno il compratore: perche vo
lendolo vendere, ſe ben trouaſſe
quel, che gli coſtò, nol troueràa
coſi preſto, come troueràbbe
ſe l'haueſſe comprato, ſenza il
detto difetto. Et di più, che

non

non dobbiamo legare le mani al compratore, di tal maniera, che non si possa seruire di esso, in altri seruigi: solamente io intendero l'opinion di Soto, in caso, che il difetto fosse tanto manifesto, che non fosse necessario auuertirlo, come se si vendesse vn Cauallo cieco, o notabilmente zoppo.

73 La sesta conclusione è: Quando le Leggi comandano, che nō si venda vn braccio di panno più di tanti reali, non si venda vna misura di formento di più d'vn certo prezzo, nè vna misura di vino, o d'altro liquore di più, &c. Se bene i venditori perdessero, non possono scemare la misura, nè il peso, ancorche desero la quantità sufficiente, & proportionata al prezzo, che riceuono, & il faceiano solamente, per liberarsi da trauaglio, non vi essendo verun'inganno, & per la medesima cagione non possono i facitori del vino adacquarlo. Questa opinion è Communne contra Soto, il qual dice, che possano in questi casi liberarsi i venditori del trauaglio, che lor danno le dette Leggi, scemando il peso, & la misura, & buttando acqua nel vino, senza, che siano obligati a restitutione, dando la misura, & il peso, che si deue al prezzo, che riceuono: laqual opinion mi pare, che dia molta libertà a i venditori, & oltre quella, che si pigliano.

Nè ostà il dire, che tai Leggi sono ingiuste, poiche secondo quelle persone: perche se bene perde vna volta, vn'altra volta guadagna: onde in tutti i casi, ch'olque il Cordoua, nella sua Somma Theologica, principalmente nelle tasse, che danno gli Eletti del Popolo, sopra il vino, olio, & altre cose, che sogliono vendere a minuto: perche queste si mutano ogni momento, & secondo i tempi, & se ne danno altre nelle quali si guadagnano, & si ricompensa la perdita causata nelle altre. Dal detto si raccoglie, che questa opinione procede conforme, al suo fondamento, & ragione in gente, ch'è solita vendere le dette cose, perche questa, se ben perde vn dì, l'altro guadagna; ma non ha luogo in coloro, che le vendono a caso, & non per ordinario, ne' quali sarà vera l'opinion del Soto.

d Cord. in Sum. q. 78.

La settima conclusione è: Gli orefici, che vendono a peso di oro di Lega, o altro metallo, che mettono nell'oro, per fare la Lega, non sono obligati a restitutione alcuna, ancorche pigliano la fattura, che l'opera merita, & non cauino dal peso del tocco, quel, che valeua la lega. Il che s'intende, non buttando di più del necessario per fare la detta vnione, nè vsando fraude alcuna: perche se buttano di più peccano mortalmente, & sono obligati a restitutione. Questa conclusione, in quanto alla prima parte: si proua perche

tutte

tutte le cose, che con qualche arte si formano, fanno, & conseruano, & doppo si vendono à peso, & misura. Si troua il medesimo ordinariamente, nella sua portione: perche il ferraro suol buttar poluere d'arena nella punta de ferri: lo speciale nel far le medicine mescola l'acqua naturale, & altre cose, che sono di verun valore, o prezo, acciò che riescano più suaui & doppo le vendono senza leuarne quello: & nel cuocer del vino, & mosto, buttano alquanti secchi d'acqua, che secondo che dicono, in alcune parti è necessario per far meglio il vino: Et più à proposito par quello de i Calderari, che mescolano il ferro col rame, & il vendono tutto per rame senza cancellar cosa alcuna per lo ferro, perchè tanto poco quel, che questi officiali mescolano, che in comparatione del principale, è reputato per nulla. Tengono quest'opinione il Medina, & il Cordoua. Il sopra detto non ha luogo ne' Zecchieri che fondano reali, & a ciascun marco d'argento buttano certa quantità di rame, onde resta co' caratti, che comanda la Pragmatica; acciò che se ben restano con essi, non possa tanto crescere: come per prima.

CASO XV.

Item Generalmente si possono componere, di qualsi voglia maniera di facoltà illecita, ò malamẽte hauuta, & mal guadagnata, & acquistata; così di vsura, ò guadagno, come in qualsi voglia forma, ò maniera, ò officio, o negotio, che sia, o esser possa nõ sapendo i patroni, a i quali legitimamẽte si debba, & possa far la restitutione: in tanto, che colui, che così s'hauesse da componere, non habbia hauuto le cose di cui così si componisse, intẽdenza di questa composition: perche ell'hobra fatta obligato restituirla interamente alla Santa Crociata, per aiuto delle dette spese di Guerra cõtra gl'Infedeli.

75 Già di sopra trattamo largamente: come si debba intendere questa vltima Clausula, & è: che questo sarebbe, quando la confidenza fusse causa positiua: come se vn diceße rubicmo quel d'altri, che con la Bolla del le compositione ci componeremo: perche in questo caso, questi non si potrano componere di questa maniera: ma il tutto, & intieramente ha da dare alla Crociata, non vi essendo Signor certo; Nondimeno s'vno fusse negligente in non voler lasciar di pigliar quel d'altri per confidentia di questa Bolla, come causa concomitante, & non positiua di tal negligentia si potrà componere con questa Bolla.

Si deue finalmente notare, che in tutte le cose, che obliga la restitutione, & non si trouasse persona certa, a chi si restituisca: può hauer luogo la compositione

fitione. Per perfetta intelligentia di ciò sarebbe stato necessario trattar tutta la materia della restitutione. Ilche saria stato il non finirla mai, & fatica senza necessità: perche i Dottori, & Sõmisti trattano di essa, cõ la larghezza, che ricerca: Piacesse a Dio, che si come si tratta, si vsasse. Veggasi il Nauarro nel suo Manuale, nel Capit. 17. Et chi volesse vedere molto bẽ dichiarati i peccati di tutti gli stati, & di tutti gli officij, & arti mecaniche, legga Alcocer nella sua Somma, dal Capitolo 26. infino à i Capitoli trentadui ne' quai tratta de i peccati de gli Orefici, Spetiali, Hosti, Calzolari, di chi fà la cera, di chi fa i candelleri, ne i quali offici, vi sogliono esser peccati, à i quali sono ordinariamente annessi, restitutioni d'incerti creditori. Al che non si põssono ben rimediare, se non con questo beneficio della compositione: perche questi, & altri simili artefici trattano con molta gente, non conosciuta, & vendono à minuto.

Veggasi ancora la Clauis Regia, del P. Sayro, che cõ piutamente tratta la materia della Restitutione.

LAVS DEO.

Digitized by Google

ADDITIONE SOPRA LA BOLLA DI COMPOSITIONE.

SOMMARIO.

Come l'ingiusto possessore è obligato a sua spesa inuiare al vero padrone quello, che ritiene, numero 1.

Se quelli che si compongono sono obligati a restituire trouandosi li creditori certi, num. 2.

Se la Bolla della compositione dà occasione alli ladri in mal fare, n. 3

Se vale lo statuto, che non goda il figliuolo prebenda veruna, fin che sia ordinato di Messa, quantunque vada a studiare in qual si voglia vniuersità, nu. 4. 5. 6. 7. 8. 9. e 10.

Se v'è compositione sopra li Legati ordinati sopra il male acquistato, e sopra li legati, i legatarij delli quali non si ritrouano, num. 11.

Ntorno del Paragrafo vnico di questa Bolla della Compositione sopra il num. 3. douedico; che l'ingiusto possessore è obligato inuiare il debito a sue spese, quantunque spenda nell'inuiare più di quel, ch'è il debito, e che non si può componere; si deue auuertire primo, che può leuar la spesa, che il Signore della cosa hauea da fare in portarla, e così basta; che paghi quello, che si spenderà.

Secondo s'ha d'auuertire, che se questo possessore ingiusto non ha possibiltà d'inuiar la cosa rubata a sua spesa, si può seruire della Bolla della Compositione.

Però sia auuertito, che hauendo doppo possibiltà d'inuiarcela, è obligato inuiarcela a sua spesa, perche la sua necessità non l'ha leuato l'obligatione, ma solamente l'ha sospeso per all'hora ne la compositione; perche solamente serue per assicurar la sua conscienza mentre non hauea possibiltà per farè la restitutione inuiando la roba a sua spesa. Vero è che inuiandola può leuare la lemosina qual dette per la Bolla della

r com-

compositione, si come dico nel la mia Somma a.

a Sum. to.2. c.44. pag.160

Sopra il num. 8.

2 IN quanto dico, che se dopò compareranno li creditori incerti, sono obligati restituire tutto quello, che l'ingiusti possessori haueranno in suo potere, quantunque di quello s'habbino composto. Questa opinione è d'huomini dottissimi (come appare da quel, che dice il Padre Henriquez b) qual dice, che non è in prattica, perche si come quel che possede vna cosa, con buona fede doppo d'hauer prescritto non è obligato a restituirla al suo vero padrone, sapendo chi è quello componendosi giustamente, non deue restituire la robba al vero padrone, qual doppo si discoprirà. Il che proua, perche la Republica, & il Papa con giusta causa può per via di donatione, o remissione trasportare assolutamente il dominio nel possessor di buona fede, si come lo trasferisce il Confessore, o il Vescouo ripartendo le cose incerte il cui padrone non si sa tra li poueri, di tal modo che quantunque doppo apparisca il padrone non sono obligati li poueri di restituirla, nè anco il detto padrone può per via di giustitia constringere al detto Vescouo, e Confessore, che l'hanno distribuito, a restituircela. Vero è, che quello che precipitosamente senza fare alcuna diligenza in ritrouare il vero padrone si compone, è obligato di restituir quello, che s'ha trattenuto per via della compositione, al vero padrone, se verrà a discoprirsi, perche non incominciò a possedere con buona fede suo nomine proprio come vero padrone giustamente composto, e s'auuerta con l'istesso Henriquez c, che s'alcun'huomo pouero non con publica autorità, cioè non per Bolla di compositione, nè per il Vescouo, nè per il Confessore pigliasse per sua autorità propria alcuna cosa, il cui padrone (fatta la debita inquisitione) non si troua, è obligato restituirla al suo padrone hauendo notitia di quello.

b Henriquez lib.7. de indulg. c.34. r. 4. & 6.

c Idem vbi sup.

Sopra il num. 13.

3 DOue incomincia a narrare li casi nelli quali ci può essere il beneficio della compositione. Notasi che vn certo huomo d'auttorità argomenta contra di me dicendo, che dò molta licenza alli ladri, e gente mala, ponendo questi casi, e specialmente ponendoli, & esplicandoli in lingua Spagnuola.

Al quale rispondo prima, che questi casi io non li pongo di

di propria mia autorità, ma con l'autorità del Commissario Generale della Crociata, e del Consiglio della stessa, il quale si come con l'autorità segnata nella Bolla delli viui li giorni delle stationi di Roma, così per quella si concedono, acciò anco tutti i fideli del numero delli indulgenze, sappino giouarsi di quelli, così nella Bolla della Compositione, quali dona alli fideli, che si compongono segnali casi nelli quali si possono componere, acciò sappiano in che casi possono rimediare alle sue anime, quali sono posti, & esplicati nel fine della lettera di questa Bolla. E se l'ha visto, e letto (come credo che l'habbia) presumo, che parendogli male poner detti casi in volgare, per non riprendere a sua Signoria, & al supremo Consiglio, si voltò contra di mè volendo rompere (come si dice) la corda nella parte più debole, [illegible]

Nè hebbe ragione questo Padre di riprendermi in questo caso, dicendo, che ponendo io questi casi daua occasione alli ladri di rubbare, e farsi col furto (come si suol dire) a bandiere spiegate. Perche non pretende sua Signoria, ne il detto suo supremo Consiglio dar detta occasione. E gli huomini dotti dell'Ordine del Padre San Domenico alli quali ordinariamente commette traslatare di latino in volgare la Bolla Plumbea, si come ho visto stando io in Madrid, che hauera commesso al dottissimo, e Religioso Padre Fra Gio. d'Orgliano, guardando la forza delle clausule, e quel tanto, che in benignità in quella si concede, se contengono, non pretendono mettendo li detti casi dare occasione alli ladri, ma quel che pretendono, è pacificar l'anime con Dio, dandoli questo soaue beneficio della Compositione, fondato nel soaue giogo di Christo Nostro Redentore. E se li mali huomini pigliano occasione di peccare per questo beneficio, così anco si pigliano l'istessi della misericordia d'Iddio. E così meglio saria voltarsi contra di essi dicendogli con San Paolo a Prencipe delli Predicatori, il quale riprendendo quelli che abusauano la misericordia d'Iddio, (*An ignoras, quòd patientia Dei ad pœnitentiam te adducit, tu autem secundum duritiam tuam thesaurizas tibi ad diem iræ*) Riguardi anco quel che dice il suo Padre, e nostro, e di tutti l'Angelico Dottore S. Tomaso b rispondendo ad vn argomento simile a quello di sua Paternità (*Nihil est quò humana malitia non possit abuti, quando ipsa Dei abutitur bonitate, secundum illud D. Paul. ad Romanos 2. cap. an diuitias bonitatis eius contemnis.*

a D. Paul. ad Roma.

b D. Tho. 3 p. q. 3. art. 4. in solut. ad 2.

Addittione sopra quel che si tratta nel num. 13. di questa Bolla di Compositione.

4 V'E vn caso. Vn studente d'età minore di 22. anni fù ammesso ad vna dignità d'vna Chiesa Collegiata, e giurò d'osseruar li statuti di detta Chiesa.

E primo, che non goderia li frutti di quella fin che sarà ordinato di Vangelo.

Secondo, che non goderia li detti frutti quantunque andasse a studiare in qual si voglia Vniuersità.

Circa questo caso si domandano alcuni dubij.

Il primo è, come si può dare la collatione di questa prebenda a quello, che non haueà l'età, quale ricerca il Concilio di Trento.

Il secondo è, presupposto che la collatione sia stata Canonica, è obligato a compire le Constitutioni sopradette, che giurò di compire, & osseruare.

Terzo, se durante la lite è obligato dir l'officio?

Quarto, se per virtù della Crociata, essendo assente, o lasciando di dir l'officio si può componere.

Quanto al primo dubbio si risponde, che la collatione fù Canonicamente fatta, perche quantunque il Concilio di Trento ricerca 22. anni, e che li Canonici, o Rationieri delle Chiese habbino annesso ordine Sacerdotale, di Diaconato, o Suddiaconato, questo s'intende delle Chiese Catedrali, come appare chiaramente dalla lettera del Concilio, & è stato dichiarato dalla Congregatione delli Cardinali, il che non procede nelle Chiese Collegiate, e per virtù di questa dichiaratione il Signor Don Cristofaro Vela, Arciuescouo di Burgos diede la collatione d'vna dignità di Maestro di scuola nella Collegiale d'Auila del Campo, ad vn studente qual non haueà più di 17. anni, e litigandosi sopra di questo negotio fù sententiato la collatione essere Canonica, e giuridica.

Quanto al secondo dubbio risponde che quantunque il detto Maestro di scuola non facci residenza veramente nella Chiesa s'intende per residente, e guadagna li frutti, eccettuate le distributioni quotidiane, come appare nella legge *a*, & in particolare questo è concesso per priuilegio alli studenti dell'vniuersità di Salamanca per vna Bolla di Eugenio IV. E se bene alcuni s'hanno imaginato, che questa Bolla sia stata derogata nel Concilio di Trēto *b*, però la verità è, che il Cōcilio parla d'altra Eugeniana, qual'è quella, che concesse alli

a Cap. super Specul. de magi. cap. ad audientiam de cler. non resid.

b Conc. Trid. sess. 25. de reformat. c. 1.

Digitized by Google

alli residenti nella Corte Romana, cioè, che stando in quella, godessero li frutti delle sue prebende, e questa è derogata, ma non quella delli studij, il che si tiene per cosa certa tra tutti, e si prattica nell'Vniuersità di Salamanca.

Nè contra questo osta lo statuto, che detto Maestro di scuola giurò d'osseruare, cioè, che non goderia la sua prebenda andando a studiare ad alcuna Vniuersità, se non sarà con licenza della maggior parte di tutto il Capitolo. Perche a questo si risponde dicendo, questo statuto non potersi fare, nè vale, e già è derogato per l'Eugeniana, la quale quantunque sia stata prima, haueua però clausula di decreto quale irritaua, si come chiaramente appare da quelle parole (*Diocesanorum locorum, vel aliorum quorumlibet super hoc licentia minime requisita*) & iui (*Non obstantibus spetialibus constitutionibus, necnon statutis, & consuetudinibus Ecclesiarum, siue locorum huiusmodi contrarijs, iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis alia firmitate alterius, etiam si de illis seruandis, & non impetrandis litteris Apostolicis contra eos scalares præstiterint hactenus, vel in futurum præstare contigerit forsitan iuramentum.*) E la clausula qual'irrita è nel fine della detta Eugeniana in quelle righe (*Per litteras Apostolicas non facientes plenam, & expressam de verbo ad verbum huiusmodi indulti mentionem.*) Di modo, che quantunque la Chiesa collegiale hauerà confirmatione Apostolica del detto statuto, se non sarà con l'espressa derogatione dell'Eugeniana non valerà. E di più quando il Papa concede alle Chiese Cathedrali, o Collegiali farsi simile statuto, ordinariamente dice, (*Quod possint statuta, & ordinationes rationabilia, aut sacris Canonibus non contraria concedere.*) E così il detto statuto che sarà in pregiuditio delle prebende non vale per non essere ragioneuole, e per essere questa l'ordinatione del decreto *a*, e contra la detta Eugeniana.

a Cap. super specul.

Nè osta, che non facci la prima residenza, si come domandano li Statuti di molte Chiese Cathedrali, e Collegiali, perche l'Eugeniana espressamente dispone, che godino li detti frutti in assenza, quantunque non habbiano fatto la prima residenza, come dice espressamente iui (*Non obstantibus si Rector, Doctores, Magistri, Licentiati, Baccalaurei, & scholares prædicti primam in eisdem Ecclesiis, siue locis non fecerint personalem residentiam consuetam.*) E più di sotto ordina alli Capitoli, che quantunque habbino statuti confirmati dalla Sede Apostolica, acciò non

godino li frutti delle sue prebende quelli, che non resedono, o vero non haueranno fatto la prima residenza, che non s'intenda di quelli, iquali studieranno nell'Vniuersità di Salamanca, alli quali ordina, che siano soccorsi intieramente con li frutti delle sue prebende eccetto le distributioni quotidiane.

6 Nè contra questo osta vn'altro statuto dell'istessa Chiesa, cioè, quelli che non hanno cantato Vangelo, quantunque attualmente faccino residenza, non godano veramente li frutti delle sue prebende, anzi si repartino tra gli altri prebendarij; quale statuto par che sia giusto, poiche nel Concilio di Trento *a* si determina, che nelle dignità Ecclesiastiche oltra l'età di 22. anni è necessario, che li prebendati habbiano l'ordine qual ricerca la sua prebenda.

a Conc. Trid. sess 24. c. 12. de reform.

Perche à questo rispondo, che se bene questo statuto pare hauer colore di verità, e giustitia per essere in fauore del Culto Diuino, & acciò habbi ministri per detto Culto, però bene considerato, nissuna cosa osta contra quel, che hauemo detto. Primo perche il detto Maestro di scuola fù ammesso alla maestria di scuola, e gli fù dato il titolo, e la collation di quella: e consentendo il capitolo, hebbe la possessione, alla quale necessariamente segue, che se gli diano i frutti del tempo nel quale resiede, o veroè hauuto per residente, si come è stando nelli studij, e non dargli li detti frutti, è contra l'equità, e contra vna espressa decisione della legge Canonica *b*, qual dice, (*Non est æquum, vt prebenda careat, qui in Canonicum est receptus,*) ilche di tal modo è certo, e vero, che se il capitolo, quãdo riceue ad alcuno il Canonico si protesta, che lo riceue con tale conditione, che in certo tempo non riceua frutti, quantunque quel tale consenta a questa protestatione, con tutto ciò può pigliare li frutti, si come si dice nella Legge *c*, dal quale luogo il risolue Decio, & Alciato conforme alla dottrina d'vna Glosa *d*, che segue Bartolò *e*, & è commune secondo Antonio de Rubbio, Alessandro *f*, & Aretino *g*.

b c. relatum in 6. de præben.

c c. cum M. Ferr. in fi. de cõst. vbi Dec. nu. 20. Alc. l. de teff. n. 50. de verb. sign. d Gl. in l. 1. ff. de negot. gest. f. materna, ver. fic. & si hoc fuerit protesta.

e Bar. in l. nõ solũ, §. morte, nu. 31. de nouì operis nunciat. vbi Rubeus.

Ilche si proua, e conferma, poiche non vale lo statuto, ne l'vso, che vno il quale ha riceuuto alcuna dignità, o Canonicato, o altro qual si voglia beneficio Ecclesiastico sia obligato pagare alcuna cosa, quantunque si applichi alla fabrica della Chiesa, si come risoluono Decio *h*, il Ferrarese *i*, e Felino *k*, e nel Concilio di Trento *l* simili statuti, e consuetudini (quantunque siano immemorabili, e confirmati dalla Sede Apostolica) si condanna-

7

f Alex. conf. 94. in fi. lib. 2.

g Aret consil. 160. col. 2.

h Decius in d. c. cum M.

i Ferrar. nu. 35. q. 3.

k Fely. n. 31.

l Conc. Trid. sess. 24. de reformat. c. 14.

Digitized by Google

dannano, e non si esclude questo fondamento con dire, che la decisione in quello allegata parla, quando quel, che riceue la prebenda nel tempo, nel quale è ammesso dona alcuna cosa per la recettione, o ammessione, ilche non par che conuenga al caso nostro, perche li statuti, e consuetudini della detta Chiesa non obligano al prebendatario dare cosa veruna nel tempo della recettione.

E se bene a questo si potria sodisfare con dire, che il prebendatario non dona di quello, che ha della Chiesa, ma per li detti statuti lascia di guadagnare quello, che per altra via l'apparteneße. Nientedimeno dico, questo essere contra la Legge, e contra la dispositione del Concilio di Trento iui (*seu deductiones ex fructibus.*)

8 Tutto il suddetto si conferma da vna constitutione di Pio Quinto *a*, quale incomincia, (*Durum nimis*) nella quale si rinuoua la decisione del detto Concilio, e s'aggiunge con nuoue, graui pene, che li statuti, e consuetudini delle Chiese collegiali, o Cathedrali, o qual si voglia altra che sia, quantunque siano immemorabili, e confirmati per la Sede Apostolica, e giurati dalli prebendatarij per li quali si piglino alcuna parte di frutti, e l'applichino alla mensa capitolare, o se li loro portino tra di loro, non vaglia cosa veruna, e s'ha da veder molto bene la lettera di tutto questo Moto proprio, perche fa molto a proposito in questo caso, & in particolare la ragione proemiale, che dice, (*Durum nimis, & incongruum arbitramur, quod Ecclesiarum ministri in his, quæ ad ipsorum sustentationem suppeditant dispendia patiantur.*) Quali parole dichiarano l'intentione del Sommo Pontefice, qual fù, che alli ministri della Chiesa non si leuasse cosa veruna delli frutti di sue prebende, essendo che la ragione proemiale dichiara, & ancor dilata la decisione, come si dice nella Legge *b*, & il notano Bartolo, Alberico, e Molina *c*. Nè osta dire, che la costitutione non parla nel caso del quale si tratta, perche in quello si leuano i frutti al prebendatario, non per riceuerlo alla prebenda, ma perche non s'ordina.

Perchè a questo si risponde, che se la prebenda fosse tale, che per legge il prebendatario fosse obligato ad ordinarsi non s'ordinando se gli deue leuare, però nel caso nostro (nel quale siamo) la detta prebenda non hauea annesso ordine sacro, ilche si vede chiaro, poiche se l'haueße hauuto non l'haueriano possuto ammettere, nè dato titolo, nè collatione ad vno, qual non hauea più di 17. anni, & di fatto gli fù data,

a Habetur in constitutionibus pontificalibus.

b L. cum pater, §. durißimus, de leg. 2. l. empror, §. fi. de rei vend. vbi Bart. & Alberic. c Molina de primogen. c. 5. nu. 7.

ta, seguitando in quella la dichiaratione delli Signori Cardinali sopra posta.

E supposto, che la dignità nō haue annesso ordine sacro, leuargli i frutti di quella, per il tempo nel quale non li riceue, e diuidergli gli altri capitolari tra di loro, e fargli osseruar li statuti come si contēgono, questo è direttamente contra il Concilio, e la costitutione di Pio Quinto, e così in nissun modo si deue osseruare come cosa illecita, che contiene vna spetie di simonia. E di più in questo caso si manifesta più l'iniquità del statuto, poiche doue occasione da alcuni, d'ammettere alla dignità alcuni giouani, che hanno compito 14. anni, & in tutto quel tempo, che stanno senza poterſi ordinare sono prebendatarij solamente di nome, e gli altri beneficiali si pigliano, & godeno li frutti, ilche in nessun modo si ha da soffrire, & con molta ragione è reprobato dal Concilio, & più chiaramente dalla costitutione di Pio Quinto, perche quantunque sia cosa molto giusta, che alla dignità, ò Canonicato quale haue annesso ordine sacro, constringono a quello, che li pigli, & non li pigliando si proceda alla priuatione de i frutti, & ancor dell'istessa prebenda, & però a quello che non haue annesso ordine, leuargli i frutti, & diuiderſegli tra loro gli altri prebendatarij, contiene spetie di simonia, come dice la costitutione di Pio Quinto. E con maggior ragione si potrà fare ordinatione di non ammettere a quello, che non haueràetà di poterſi ordinare d'ordine sacro, & costringerlo, che si ordini fra certo tempo, & che nō ammettere giouani di tanta poca età, & leuargli i frutti per spatio di 6. ò 7. anni nelli quali non ponno ordinarſi, quantunque vogliano.

E s'alcuno dicesse che questa ordinatione di Pio Quinto, nō è stata accettata, s'inganna, perche conforme a quella fù giudicato in molti Tribunali, & come accettata dubitando la Catedrale di Ciudadrodrigo se s'haueua d'estendere a certo caso qual si litigaua, hebbe dichiaratione dalla Congregatione delli Cardinali (come appare da quello, che dice Guttierez, *a* & da quello, che io risoluo nella mia Somma *b* di casi di coscienza, facendo mentione del caso) che la detta costitutione obligbi, & che s'habbi d'osseruare inuiolabilmente: ancor fuori di Roma il notano Gomez, *c* Rebuffo, *d* Romano, *e* Oratio Mendosio accumulando molte cose, Quintiliano Mandosio, *f* Sebastian Medici, *g* Francesco Burſato, *h* Tiberio Deciano. *i*

Dal detto si caua qualmente il sudetto prebendatario non ostante dette constitutioni può

pigliar

a Guttier. in q. Canon. c. 1. num. 128.
b In nostra Sum. 1. tom. c. 33. nu. 1.
c Gomez in prohem. reg. cancel.
d Rebuffo in tract. de nomin. q. 17.
e Rom. cons. 270. vbi Mandosius nu 2.
f Mandos. ad reg. cancel. regul. 2. q. 1.
g Med. de leg. & stat. 1. p. q. 3. nu. 19.
h Burſ. cons. 71. n. 3. lib. 1.
i Tib. resp. 8. nu. 23. lib. 2.

Digitized by Google

pigliar li frutti della sua preben da studiando nella Vniersità di Salamanca, o residendo veramente nella sua Chiesa, e per constringere acciò lo paghino (*ad effectum agendi*) può domandar dichiaratione della nullità del giuramento che fece, conforme alla constitutione di Pio V.

9 Al terzo dubbio si risponde, che non pagandosi li frutti, litigando sopra detto beneficio, hauendo per sentenza riceuuto, o da ricuperar i frutti sequestrati dall'auersario, & obligato fra quel tempo recitar l'Hore Canoniche, poiche ha vero titolo, & possessione, come si caua da quello, che con Soto, Nauarro, & molti altri risoluo nella mia Somma, *a* Hò detto da ricuperar i frutti sequestrati, perche non l'hauendo da ricuperare io non l'obligheria a dire l'Officio diuino, poiche il non recuperarli, nè pigliarli non porcede da sua colpa; il che si proua, che se ben lui ha consentito alle constitutioni della detta Chiesa Collegiale, questo fu per ricomprare la sua vessatione, alla quale realmente non haueria consentito se non vi fosse posta detta conditione chiaramente, poiche di altro modo non ci haueriano dato la possessione, se nō con gran lite tra gli Ecclesiastici molto fauoriti, per il recorso che hanno a diuersi appellationi.

a In Sum. to. c. 138. tit. horas canonicas nu. 4.

10 Al quarto dubbio rispondo, che hauendo la detta dignità, e pigliando i frutti di quella, è obligato dir l'officio diuino con tutto, che per mancamento di età sia inhabile a dirlo. L'istesso obligo di dir l'officio ha quello il quale è obligato a seruir la prebenda, per suo sustituto, e non dicendolo si può componere fino alla somma di cento mila marauedis, dando due reali per ogni cinque mila marauedis, &, s'hauerà maggior quantità dello cento mila marauedis, s'ha da ricorrere al Commissario Generale della Crociata, acciochè facci la compositione.

Ne osta, che questo prebendatario non facci residenza reale nella sua dignità, & non residendo prohibisce il Concilio di Trento *b* poterli far compositione sopra delli frutti, perche la Bolla non concede in caso di non residenza il benefitio della compositione.

b Conc. Trid. sess. 6. de resid. c. 1. except. 2. c. 1. & except. 23. cap. 1. §. si quis autem.

Perche a questo rispondo, che il Concilio di Trento nega il beneficio della cōpositione quando vno nè realmente, nè con legitima occasione resiede nel suo beneficio, e si piglia li frutti di quello, ma non parla quando vno non resiede con occasione legitima.

Ordinando la legge che s'osserui per vera la residentia di colui quale è assente, e studia in

alcuna

alcuna Vniuersità, conforme a quello, che è stato detto di sopra allegando la Legge comune, & il priuilegio dell'Eugeniana della vniuersità di Salamanca.

Sopra il num. 20.

11 SOpra del quale dico, che in questo caso in reprende tacitamente il Padre Henriquez a), dicendo, che questo caso delli legati ordinati nel testamento in discarico del mal acquistato sopra quale concede il Papa compositione, non si restringe alli legati fatti prima della publicatione, o vero quando si publica la Bolla.

a Henriq. lib. 7. de indulg. c. 37.

Però rispondo, che s'inganna il detto Padre, perche quello che lui dice non s'intende nel caso del numero 20. ma nel caso del numero 19. quale è il caso secondo nel quale si dice, (*Item si possono componere sopra la metà delli legati fatti in discarico del mal acquistato, essendo le persone alle quali s'hanno fatti legati negligenti per vn'anno a riscuoterli, benche si sappia quali siano tali legatarij, e persone*) perche quantunque il legatario mo rendo il testatore senza hauere accettato detto legato acquisti vn vtile dominio (come risolue Couarruuia b) però non acquista vn dominio perfetto, ma revocabile dal Papa per la sua negligenza.

b Couar. in c. Rayn. 5. 1. nu. 2. de test.

Però questo il Papa con giusta causa commutata l'vltima volontà del testatore, conforme all'autorità quale ha sopra ciò, del che (doppo gli Autichi) trattano Nauarro c, & Couarruuia d.

c Nauar. de orat. not. 5. numero 72.

d Couar. in c. tua nos de testam. nu. 7.

Ma il caso del numero 20. è distinto, perche in quello si dice, che si possono componere sopra li legati fatti innanzi, o nel tempo della publication della Bolla delli legatarij delli quali (fatta la debita diligenza) non si ritroueranno.

Nel qual caso vuole Sua Santità dispensare con la detta limitatione, poiche parla d'ogni sorte di legato quantunque sia fatto di beni giustamente acquistati: questo s'apparechiaramente dalla Bolla Plumbea, nella quale dando Sua Santità questa facultà al suo Commissario, & potestà per potere fare compositione sopra certi casi dice parlando di questi duoi, le seguenti parole (*Necnon super mediate legatorum omnium, quæ propter male ablata fuit finis, si legatarij per annum in exactione fuerint negligentes*) questo è il primo caso nel quale procede quello, che dice il Padre Henriquez, & doppo questo immediatamente pone Sua Santità il caso qual io pongo nel

numero 20. aggiungendo le sequenti parole) *Ac super illis quæ facta erunt, & qua anno durante fient si legatarij inuenirj non potuerint*) & ciò visto mi maraviglio come questo dotto Padre habbia lasciato di veder questi duoi casi distinti.

Il fine dell' Additione alla Bolla di Compositione.

Digitized by Google

Digitized by Google

DECRETVM
NE REGVLARES
cuiuſcunque Ordinis abſoluant
A caſibus Sedi Apoſtolicæ, vel Ordinarijs locorum reſeruatis.

SACRA Congregatio S.R.E. Cardinalium negotijs, & conſultationibus Epiſcoporum, & Regularium præpoſita, ruſtis, & grauibus cauſis id exigentibus, ac de Sanctiſſimi D.N. CLEMENTIS PP. VIII. ſpeciali mandato, viuæ vocis oraculo deſuper habito, Sacerdotibus omnibus tam ſæcularibus, quam Regularibus per vniuerſam Italiam extra Vrbem degentibus, ad confeſſiones audiendos probatis, quorumuis Ordinum etiam Mendicantium, Militarum, aut Congregationum etiam Societatis Ieſu, & generaliter quarumcunq; aliarum, quouis nomine nuncupentur, iubet, & præcipit, ne quis eorum, ſub prætextu priuilegiorum, indultorum, aut facultatum generaliter, vel ſpecificè ſcripto, aut viuæ vocis oraculo, vel per communicationem a Sede Apoſtolica, uel eius auctoritate eorum Ordinibus, Congregationibus, Collegijs, vel Societatibus, aut Archiconfraternitatibus ſæcularium, aut ſingularibus perſonis, ſeu alias quomodocumque ſub quibuſuis tenoribus, formis, & clauſulis, etiam derogatoriarum derogatorijs, ad cuiuſuis etiam Imperatoris, Regum, aut aliorum Principum inſtantiam conceſſarum, ſeu confirmatarum alicui cuiuſuis ſtatus, gradus, & conditionis, aut dignitatis tam Eccleſiaſticæ, quam Secularis, etiam Regiæ, vel Imperialis ab vllo ex caſibus clarè, vel dubiè in Bulla die Cœnæ Domini legi ſolita, contentis, vel alias quomodocumque Sedi Apoſtolicæ reſeruatis, aut in futurum per Sanctitatem Suam, eiuſve Succeſſores, pro tempore, in eadem Bulla, uel aliter reſeruandis, nec etiam a Caſibus, quos Ordinarij locorum hactenus reſeruarunt, vel in poſterum ſibi reſeruabunt, nullo caſu etiam neceſſitatis, vel impedimenti, niſi in mortis articulo, ſeu cum noua, & ſpeciali Sanctitatis Suæ, aut Succeſſorum ſuorum, vel Ordinariorum, quoad caſus ab ipſis tantum reſeruatos, reſpectiuè impetrata in ſcripti licentia, ordinarijs locorum exhibenda, abſolutionis beneficium de cætero impendere audeat, vel præſumat, ſed cum opus fuerit, penitentes ad Superiores, legitimuſque Iudices ſuos accedere conſulant: ſub pœna contrafacientibus, tam Regularibus, quam ſecularibus, excommunicationis, priuationis officiorum, & di-

Digitized by Google

gnitatum, aut beneficiorum, inhabilitatis item audiendi confessiones, & ad quæcunque officia, prælaturas, beneficia in posterum obtinenda, ipso facto, absque vlla alia declaratione, incurrenda: Super quibus a nemine, nisi a Romano Pontifice habilitatio, dispensatione, aut absolutio, præterquam in mortis articulo, possit impartiri; Sanctitas enim sua (quatenus opus sit) facultates, & concessiones ipsas in hac parte, vti cassas, & irritas haberi de cætero voluit, & vult, non obstantibus quibuscunque.

Præterea nouerint pœnitentes, absolutionem, si quam obtinebunt contra huiusmodi prohibitionem, esse nullam, nullius q; roboris, & momenti.

Et ne locorum Ordinarij, quibus ius hoc reseruandorum casuum competit, plurium, quàm opus sit, reseruatione, subditis, aut Confessarijs in animarum salute procuranda cooperatoribus sint onerosi, monent nr omnes, vt paucos, eosque tantum, quos ad Christianam disciplinam retinendam, animarum q; sibi creditarum salutem pro cuiusuis Diœcesis statu & qualitate necessario reseruandos esse iudicauerint, reseruent. In quorum fidem, &c.

Dat. Romæ die nona mensis Ianuarij Anno M DC I.

Alex. Card. Floren.

Hier. Augucchius Secr.

DECLA-

DECLARATIO DECRETI

Quo prohibetur absolutio a casibus reseruatis.

EDITVM fuit alias a Sacra Congregatione S.R.E. Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, Decretum super absolutione a casibus risetuatis eius qui sequitur tenoris. *SACRA Congregatio S.R.E. Cardinalium negotijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita, instis & grauibus causis id exigentibus, ac de Sanctissimi D. N. CLEMENTIS PP. VIII. speciali mandato, viuæ vocis oraculo desuper habito, Sacerdotibus omnibus tam sæcularibus, quã Regularibus per vniuersam Italiam extra Vrbem degentibus, ad confessiones audiendas probatis; quorumuis Ordinum etiam Mendicantium Militiarum, aut Congregationum etiam Societatis Iesu, & generaliter quarumcunq; aliarum quouis nomine nuncupentur, iubet, & præcipit, ne quis eorum sub prætextu priuilegiorum, indultorum, aut facultatum generaliter, vel specificè scripto, aut viuæ vocis oraculo, vel per communicationem a Sede Apostolica, vel eius auctoritate eorum Ordinibus, Congregationibus, Collegijs, vel Societatibus, aut Archiconfraternitatibus sæcularium, aut singularibus personis, seu alias quomodocumque sub quibusuis tenoribus, formis & clausulis, etiam derogatoriarum derogatorijs ad eiusmodi etiam Imperatorij, Regum, aut aliorum Principum instantiam concessarum, seu confirmatarum alicui cuiusuis status, gradus, & conditionis, aut dignitatis, tam Ecclesiastica, quam Secularis, etiam Regiæ vel Imperialis ab vlla ex casibus clarè, vel dubiè in Bulla die Cœnæ Domini legi solita, contentis, vel alias quomodocumque Sedi Apostolicæ reseruatis, aut in futurum per Sanctitatem Suam, eiusve Successores, pro tempore, in eadem Bulla, vel alia ipse reseruandis, nec etiam a Casibus, quos Ordinarij locorum hactenus reseruarunt, vel in posterum sibi reseruabunt, nullo casu etiam necessitatis, vel impedimenti, nisi in mortis articulo, seu cum nouæ, & speciali Sanctitatis Suæ, aut Successorum suorum, vel Ordinariorum, quoad casus ab ipsis tantum reseruatos, respectiuè impetrata in scriptis licentia, ordinarijs locorum exhibenda, absolutionis beneficium de cætero impendere audeat, vel præsumat, sed cum opus fuerit, pœnitentes ad Superiores, legitimosque Iudices suos accedere consulant, sub pœna contrafacientibus, tam Regularibus, quam sæcularibus, excommunicationis, priuationis officiorum, & diuinitatum, aut beneficiorum, inhabilitatis item audiendi confessiones, & ad quæcumque officia, prælaturas, beneficia in posterum obtinenda, ipso fa-*

Eto, absque vlla alia declaratione incurrenda: Super quibus à nemine, nisi a Romano Pontifice habilitatio, dispensatione, aut absolutio, præterquam in mortis articulo, possit impartiri; Sanctitas enim sua (quatenus opus sit) facultates, & concessiones ipsas in hac parte vti cassas, & irritas haberi de cætero voluit, & vult, non obstantibus quibuscunque.

Præterea nonnemi pœnitentes, absolutionem, sequam obtinebunt contra huiusmodi prohibitionem, esse nullam, nullius q; roboris, & momenti.

Et ne locorum Ordinarij, quibus ius hoc reservandorum casuum competit, plurium, quam opus sit, reseruatione, subditis, aut Confessarijs in animarum salute procurandæ cooperatoribus sint onerosi, monentur omnes, vt paucos, eosque tantum, quos ad Christianam disciplinam retinendam, animarumq; sibi creditarum salutem pro cuiusuis Diœcesis statu, & qualitate necessario reseruandos esse iudicauerint, reseruent. In quorum fidem, &c. Dat. Romæ die nona mensis Ianuarij Anno M D C I.

Cum autem dubia quædam ac difficultate circa eiusdem Decreti interpretationem atque obseruationem emersissent, eadem Congregatio, ne vllus deinceps obscuritati, scrupulo, ambiguitatiue locus relinquatur, & vt clarius appareat, in quibus casibus vigore eiusdem Decreti reseruatis, intelligatur prohibita absolutio, speciali mandato eiusdem S. D. N. Clementis Papæ VIII. similiter viuæ vocis oraculo super ea re habito ipsum Decretum ita moderatur, ac declarat, videlicet. Sub eiusdem prohibitione illos tantum in posterum comprehendi: casus qui in Bulla die Cœnæ Domini lege consueta continentur. Ac præterea. Violationis immunitatis Ecclesiasticæ in terminis Constitutionis fel. rec. Gregorij XIV. quæ incipit: Cum alias nonnulli. Violationis clausuræ Monialium ad malum finem. Prouocantium, & pugnantium in duello iuxta Decretum Sacrij Concilij Tridentini, & Constitutionem fœl. rec. Gregorij Papæ XIII. incipientem: Ad tollendum. Inijcientium violentas manus in clericos, iuxta Canonem: si quis suadente &c. xvij. quæst. 4. ac iuris dispositionem Simoniæ realis scienter contractæ, atque etiam confidentiæ beneficialis. Item omnes casus, quos Ordinarij locorum sibi reseruarunt; vel in posterum reseruabunt. In quibus omnibus iam enumeratis casibus duntaxat, & sublata etiam pœna inhabilitatis audiendi confessiones eadem Sacræ Congregatio vult, & mandat, dictum Decretum in sua firmitate & pristino robore permanere. Ac præterea declarat eos quidem Sacerdotes tam Seculares quã Regulares, qui alioquin & priuilegijs indultis, & facultatibus in supradicto Decreto expressis suffulti fuerint posse iuxta eorum priuilegia, indulta, & facultates, vsuante idem Decretum, receptas, & quæ sub alijs reuocantibus non comprehenduntur, tantum, & non alias absoluere a casibus in præsenti declaratio-

Digitized by Google

claratione non comprehensis: alijs vero Sacerdotibus huiusmodi priuilegia non habentibus, nihil de nouo concedi. Sed ne locorum Ordinarij, ad quos casuum reseruatio spectat, ea in re modum excedant, eadem Sacra Congregatio illos rursus magnopere admonendos censet vt non passim, sed cũ id videbitur communi bono expedire, atrociorum tantum & grauiorum criminum absolutionem sibi reseruent, quorum reseruatio ad Christianam disciplinam retinendam conferat in ædificationem, non autem in destructionem cedat; ne alioquin Sacramenti Pœnitentiæ Ministrorum coarctata potestate Sanctæ Matris Ecclesiæ pie menti contrarius effectus subsequatur. Prohibet etiam, ne sibi superfluè reseruent casus in Bulla die Cœnæ Domini lege consueta, contentos, neque alios Sedi Apostolicæ specialiter reseruatos. Facultatem vero & licentiam absoluẽ a casibus reseruatis, quam in scriptis tantum concedi permittebatur, etiam sola viua voce concedi posse declarat Cæterum ne quis Sacerdotum, secularium, aut Regularium, sub prætextu, quod per primo dictum Decretum non fuerit sufficienter eorum specialibus Priuilegijs derogatum, eidem Decreto, sic vt præfertur declarato, contrauenire audeat, Sanctitas Sua Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis omnibus, in fauorem quorumcumque Ordinum, seu institutorum Regularium, aut Sacerdotum tam Secularium, quam Regularium editis necnon eorundem Ordinum, seu institutorum, ac etiam Ecclesiarum, & Monasteriorum, & aliorum secularium, seu Regularium locorum quorumcumque etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis & consuetudinibus priuilegijs quoque indultis, & litteris Apostolicis etiam Marimagno, seu Bulla aurea, aut aliàs nuncupatis eisdem Ordinibus, seu institutis, ac etiã Ecclesijs, & Monasterijs, & secularibus, seu Regularibus locis, aut personis sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus, & alijs decretis etiam Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut alias quomodolibet etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis, & innouatis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, & formis, specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quæuis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma seruanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata, inserti forent, præsentibus pro

expressis habens quoad ea, quæ præsentibus aduersantur, illis aliàs in suo robore permansuris hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogat, contrarijs, quibuscunque non obstantibus. Romæ die xxvj. Nouembris M D C II.

Alex. Card. Floren. Episc. Prænestinus.

Hier. Augucchius Secret.

CON-

Digitized by Google

CONFERMATIONE
E CONCESSIONE.

DI TVTTI I PRIVILEGI, E GRATIE, CONCESSE, e da concedere, a gli Ordini Mendicanti, & non Mendicanti fatta da Clemente VII. Papa, a i Frati Minori, della Regolar Osseruantia, laqual adduce il Padre Fratre Christofaro de Capite Fontium Generale, che fù della nostra Sacra Religione de' Minori, in vn Libro, che commandò si stampasse, con certe Aggiunte, al Compendio de i Priuilegi Apostolici: del qual Indulto, ancor che faccia mẽtione l'Autore, *a* del detto Compendio, esso non si troua stampato ne i libri dall'Ordine; Ma però cauato dall'Originale autentico *b* il detto Padre Capite Fontium. Et si deue notare, che lo godono tutte le Religioni, che communicano co i nostri Priuilegij, per virtù delle loro concessioni. Et perche in questo Libro, tratto di diuersi Priuilegi, concessi a diuerse Religioni, m'è parso esser cosa importante, metterlo qui, come ho promesso.

a Habetur in Compen. fol. 213.
b Habetur in Comp. priuileg §.19. nu.2

CLEMENS Septimus; Ad perpetuam rei memoriam. Dum fructus uberes, quos ordo sacer dilectorum filiorum fratrũ Minorum regularis obseruantiæ, in agro militantis Ecclesiæ, cum propagatione Religionis, ac defensione, & augumento fidei Catholicę, ac salute Christi fidelium produxit hactenus, & in dies producet, diligenter attendimus dignum quin potius debitum putamus, vt eius statum prosperum, & tranquillum omni diligentia procuremus, illius religiosas personas specialibus fauoribus, & gratijs prosequamur. Hinc est, quod nos Motu proprio, & ex certa nostra scientia tenore præsentium; omnia, & singula priuilegia, immunitate, exẽptiones præsertim non soluendo clericis secularibus, quartam funeraliũ, quo ad fratres, in possessione, non soluendi quartam huiusmodi existentes, ac omnia, & singula indulta, indulgentias peccatorum remissiones, & gratias dicto Minorum, ac Sanctæ Claræ, ac tertio de pœnitentia nuncupato, ordinibusque illorumque fratribus, monialibus, sororibus, & vtriusq; sexus personis, atque monasterijs, domibus, ecclesijs, & locis quibuscũque, etiã per modum extẽsionis, seu communicationis, & alias quomodolibet per quoscunque Romanos Pontifices prædecessores nostros, ac per nos & Sedem prædictã concessa authoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, & innouamus, & perpetuum firmitatis robur obtinere, & inuiolabiliter obseruari debere, ipsosque fratres, moniales, sorores, personas, monasteria, domus, Ecclesias, & alia loca

huiusmodi, omnibus, & singulis priuilegijs, immunitatibus, exemptionibus, concessionibus, indultis, indulgentijs peccatorum remissionibus, & gratijs quibusuis congregationibus dictorum Ordinum, aliorumque Ordinum Mendicantium quomodolibet concessis, & concedendis, neque non etiam quibusuis facultatibus, & gratijs suæ professionis Regularis Obseruãtiæ, nõ contrarijs aliis ordinibus quibuscunq; non Mendicantibus, quomodolibet concessis, & concedendis, vti, frui, & gaudere posse, atque debere in omnibus, & per omnia perinde, ac si eis specialiter concessa fuissent, constitutiones in vltimo Capitulo Generali dicti Ordinis Minorum Regularis Obseruantiæ, in Prouincia Burgensi Regni Castellæ factas plenam roboris firmitatem obtinere, & ab omnibus quandiù per Capitulum aliud Generalis dicti Ordinis mutata non fuerint inuiolabiliter obseruari debere, necnon regulam ipsam per Sanctum Franciscũ, pro fratribus Minoribus institutam obseruabilem, meritoriã, &c. cum omnibus clausulis reuocatiuis. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub annullo piscatoris die xxx. Maij, millesimo Quingentesimo vigesimo quinto Pontificatus nostri, anno secundo.

DICHIARATIONE

Del medesimo Clemẽte VII. sopra la communione del dì di Pasqua, la qual si troua scritto nel Conuento di LVCENTE del Regno di Valenza dell'Ordine de' Predicatori, come mi certificò il Dotto Padre mio Fratre Vincenzo Giustiniano, Prior del Conuento di detta Città, del detto Ordine, la qual fu cauata di là, & fedelmente la communicò meco. Et il Dotto Padre mio Frà Giulian Cortese dell'Ordine del nostro Padre San Francesco della Prouincia di Cartagena mi certificò, hauere visto la detta dichiaratione, & estensione, autenticata dall'Archidiacono di Girona, in poter del Vescouo di Carthagena D. Ayrez Gallego: ilqual Vescouo durante la sua vita si seruì di essa in tutto il Vescouato, & il medesimo si osserua al presente.

Digitized by Google

LAVRENTIVS miseratione diuina Episcopus Prenestinus, Cardinalis Sanctorum Quatuor Coronatorum nuncupatus, ac maior Penitentiarius. Vniuersis, ac singulis prædictas litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Cum fœlicis recordationis INNOCENTIVS *Papa III. in Concilio generali statuerit, omnes vtriusque sexus Christi fideles, postquam ad annos discretionis peruenirent, saltem semel in anno peccata sua proprio Sacerdoti confiteri, ac iniunctam sibi penitentiam adimplere, & ad minus in Paschatæ Eucharistiæ Sacramentum suscipere debere, nisi forte de proprij Sacerdotis Concilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus, ab huiusmodi perceptione ducerent abstinendum, aliquin, & viuentes ab ingressu Ecclesiæ arceri, & morientes, Christiana sepultura carere debere. Tamen Sanctissimus in Christo Pater, & Dominus noster* CLEMENS, *diuina miseratione Papa VII. sibi persuadens non fuisse intentionis Legislatoris animas illaqueare fidelium, ad communicandum præcise in die Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi dummodo semel in anno confiteantur, & ad minus in Paschatæ suscipiant Eucharistiæ Sacramentum in partibus Hispaniarum, in quibus propter numerum communicantium esset impossibile, vt in die Paschæ Eucharistiæ Sacramentum suscipere possent Christi fideles ipsos, in Hispaniarum Regnis huiusmodi, si a prima die Cinerum, vsque ad Octauam Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, proprio Sacerdoti peccata sua singulis annis confessi fuerint, & intra dictum tempus Eucharistiæ Sacramentum secundum eorum meliorem conscientiæ dispositionem, & arctiorem mentis deuotionem susceperit. Vnæ vocis oraculo desuper nobis facto. Canoni huiusmodi satisfeciſſe declarauit. In quorum fidem præsentes litteras, per secretarium nostrum fieri, sigillique nostri parui impressione muniri fecimus, easque, manu propria subscripsimus. Dat. Romæ in Camera nostræ solitæ residentiæ, die decimotertio mensis Februarij, anno 1526. Pontificatus præfati Domini nostri, anno 3.*

Ita est, Laurentius Episcopus Prænestinus, Cardinalis Quatuor Coronatorum manu propria.

Bombasius.

MOTV

MOTV PROPRIO

Di PIO V. col quale prohibisce, che i Frati dell'Ordine de Predicatori; possano per vigor della Bolla, eleggere qual si voglia Confessore, & assoluersi de i Casi riseruati. Et concede a i Prouinciali del detto Ordine, l'autorità, che concede il Concilio Tridentino a i Vescoui in foro coscientiæ, acciò che possano assoluere, & dispensare co i loro Frati. La qual Bolla ha messa il padre F. Gasparò Parassello in vn Compendio, a che fa di certi Priuilegij Apostolici estraordinarij.

Para sellus in suo Comp. tit. notanda priuileg. §. 10.

PIVS PAPA V. ad perpetuam rei memoriam, Romani Pontificis circumspecta benignitas, honestis petentium votis perspectarum, quæ sub Religionis iugo altissimo famulatum statum, & salubrem directionem respiciunt ad exanditionis gratiam libenter admittit, & fauoribus prosequitur opportunis, exponi nobis nuper fecit dilectus filius Prior Prouincialis Prouinciæ Hispaniæ, ordinis fratrum Prædicatorum: quod cum in Bulla Cruciatæ sanctæ, & aliis priuilegijs, quæ ab Apostolica Sede concedi solent, detur facultas eligendi Confessorem idoneum ab Ordinario approuatum, qui possit Christi fideles absoluere a casibus Ordinario reseruatis, et a quibusdam etiam, quæ dictæ Sedi reseruata sunt religiosi dicti Ordinis, seu eorum nonnulli etiam ijs facultatibus vti præsumunt, & illorum prætextu eligunt Confessorem aliquando, præter eos qui a suis prælatis eorum confessionibus deputati sunt, quod aliquando in speciali earum vergit detrimentum, quare prædictus Prior humiliter nobis supplicare fecit, quatenus in præmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaremur, &c. huiusmodi supplicationibus inclinati talem concessionem Sanctæ Cruciatæ, & aliorum indultorum particularium quantum ad prædictum Articulum eligendi Confessorem, & absoluendi a casibus reseruatis cum fratribus, & sororibus monialibus totius ordinis prædicti, tam Prouinciæ Hispaniæ huiusmodi, quàm extra eam, vbilibet locum minime habere, neque censeri, sed nostræ intentionis existere, quod iidem fratres, & moniales quantum ad Sacramentum pœnitentiæ, seu confessionis administrationem dispositioni suorum Prælatorum subiecti sint Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo declaramus. Eisdem tamen Prælatis in vsu huiusmodi potestatis se cum subditis benignos, & faciles exhibeant, præcipientes, mandantes, & insuper, quia sacrum œcumenicũ Concilium Generale Tridentinum concessit Episcopis, vt absoluere possint in forum animæ, seu conscientiæ ab omnibus peccatis, & dispensare in irregularitatibus, prout Sessione 24. c. 6. habetur, nè Prior Conuentualis, & Superiores Prælati dicti ordinis, tam in dicta Prouincia, quàm extra eam

vbilibet

vbilibet in hac parte deterioris conditionis, quam clerici, aut seculares existant eisdem Priori conuantuali, & Superioribus Prelatis, vt ipsi per se ipsos idem omnino possint in fratres, & moniales dicti ordinis sibi subditos, tam quoad absoluendi, & dispensandi huiusmodi, quam alias quascunque facultates, eisdem authoritate, & tenore etiam perpetuo concedimus, & indulgemus, atque etiam declaramus decernentes, præsentes literas perpetuo durare, & valere, &c. ponuntur clausulæ sufficienter derogatoriæ aliarum in cõtrariũ, & sufficienter confirmatoriæ huius indulti. Dat. Romæ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die xxi. Iulij 1571. Pontificatus nostri anno Sexto. C. Melchioris.

Et à tergo.

G. de Castro.

SEgue vn Breue di PAOLO Terzo Papa, concesso all'Ordine della Compagnia di Giesù: acciochè i padri Predicatori di essa possano predicare in quelli voglian Chiese, Luoghi, & Piazze communi: & acciochè i Confessori approuati dall'Ordinario possano assoluere di tutti i peccati, delitti, eccessi, & colpe per molto graui, & enormi, che sieno, ancorche fossero riseruati alla Sede Apostolica: & di tutte le Censure, che nascono da i medesimi peccati: eccetto de i Casi della Bolla del Signore, & acciò che possano commutar tutti i Voti in altre opere piè, saluo quel di Gierusalè, di Roma, di S. Giacomo, di Religion, & di Castità. Cauai questa Bolla da vn'originale autenticato con sugello autentico, che me lo communicò vn padre Venerabile della Compagnia di Giesù, del Collegio della Città di Valenza, & per esser notabile, volli inserirla qui con gli altri. Di esso godono i Confessori approuati dall'Ordinario della nostra sacra Religion de i Monori della Regolar Osseruantia, & tutti coloro, che godono de i nostri Priuilegij.

Dile-

Dilectis filijs Moderno, & pro tempore existenti, Præposito, & Socijs Societatis Iesu in alma Vrbe nostra canonicè institutis.

PAVLVS PAPA III.

Dilecti filij, salutem, & Apostolicam benedictionem. Cum inter cunctas solicitudines nostras quibus nos premit pastorale officium illa sit præcipua, vt gregi Dominico nobis superna dispositione commisso animarum curæ non desit, ne illum antiquus serpens humano generi inimicus indefessum, & impræparatum inuadat. Attendentes igitur ad fructus vberes, quos in domo Domini hactenus produxistis, & producere non desinitis vestræ Religionis integritatis, scientiæ, doctrinæ moribus, & experientiæ plurimum in Domino confidentes vobis, quos alias Societatem vestram Dei Iesu approbandam, confirmando, & benedicendo, atque perpetuæ firmitatis munimine roborando, sub nostræ, & Apostolicæ Sedis protectatione suscipimus. Et cuilibet vestrum qui ad hoc onus idoneus reperius, & per vestrum Societatis Præpositum, pro tempore existentem, deputatus fuerit in quibuslibet Ecclesijs, & locis, atque plateis communibus, seu publicis, & alias vbique locorum clero, & populo verbum Dei prædicandi, proponendi, & interpretandi, ac eos viam veritatis edocendi, & ad bene, beateque viuendum, ita in vobis verbo pariter, & exemplo ædificentur, in dominio hortandi, & monendi. Necnon illis ex vobis, qui presbyteri fuerint, quorumcunque vtriusque sexus Christi fidelium ad vos vsque accedentium confessiones audiendi, & confessionibus diligenter auditis, ipso, & eorum singulos ab omnibus, & singulis eorum peccatis criminibus, excessibus, & delictis, quantumcunque grauibus, & enormibus etiam Sedi Apostolicæ reseruatis, & a quibuslibet ex ipsis casibus resultantibus sententijs, censuris, & panis Ecclesiasticis (exceptis contentis in Bulla, quæ in die Cœna Domini solita est legi) absoluendi, atque eis pro commissis pœnitentiam salutarem iniungendi, necnon vota quæcumque per eos pro tempore emissa (vltramarinis visitationis luminum beatorum Petri, & Pauli Apostolorum de Vrbe, ac Sancti Iacobi in Compostella, necnon Religionis, & Castitatis votis duntaxat exceptis) in alia pietatis opera commutandi, &c. Datis Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris die 3. Iulij, anno Domini 1545. Pontificatus nostri, anno secondo.

ESPLI-

ESPLICATIONE DI VN MOTV PROPRIO DI PIO V.

Confermato da Gregorio XIII. Col quale riuoca tutte le licentie, c'haueuano alcune Donne, per entrare ne i Monasterij de i Certosini, & d'altri qual si vogliano Religiosi, se bene sono Mendicanti.

VOlli mettere questa esplicatione nel fine di questi Trattati della Crociata, perche studiandogli, & limitandogli; fui dimandato da molti, circa il vero intendimento, & inteso, che per l'ignorantia di ciò molti haueuano scropolo, doue non bisogna hauerlo, & non faceuano caso di quel, che doueuano fare. Et notisi, che questa Esplicatione, è conforme a quel, che si osserua nella nostra sacra Religione; & in tutto quel, che si dirà, mi rimetto alla Censura di quel, che meglio sentirà, & alla correttione della santa Madre Chiesa Catholica Romana.

PIVS PAPA V.

AD perpetuam rei memoriam, regularium personarum, quæ relicto sæculo, Deo se obsequio dedicauerunt, pro commisso nobis officio quieti consulere cupientes; ad ea remouenda, quæ religiosum earum propositum impedire possunt, circam nostram libenter intendimus, vt nulla re, quæ eas a Diuino cultu auocet, præpedita secundum ordinem suorum regularia instituta, & Decretum sacri Concilij Tridentini, tranquillis mentibus gratijs altissimo impendere possint famulatum. Quia igitur, & Carbusiensium Ordinis, & aliorum regularem vitam profitentium quies non parum solet, sicut accepimus perturbari, propterea, quod mulieres modestiæ matrimonialis oblitæ, domus, ac monasteria eorum contra ipsorum instituta, præsextu confessionalium, aut aliarum litterarum Apostolicarum ingredi audeant; ipsis etiam Abbatibus, Præpositis, Prioribus, & alijs Præsidentibus; aliquando recusantibus, & renitentibus, non sine magna eorum molestia, nec sine graui laicorum etiam offensione, ac scandalo, si quando admitti nimis facilè videantur. Huic rei prouidere volentes, Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, omnes, & singulas facultates, ac licentias ingrediendi mo-

di monasteria, ac domus Carthusiensium, & aliorum quorumcunque Ordinum, etiam Mendicantium mulieribus cuiuscunque status, gradus, ordinis, conditionis, & quacunque dignitate, atque præeminentia prædictis, etiam Comitissis, Marchionissis, Ducissis, sub quibuscunque verborum tenoribus, & formis, & cum quibuscunque etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque fortioribus, efficacioribus, & insolitis clausulis, necnon irritantibus decretis ab Apostolica Sede, quomodocunque concessis, &c. Districtè prohibentes mulieribus quidem prædictas facultates, & licentias prætendentibus sub excommunicationis latæ sententiæ pœna postquam harum litterarum notitiam habuerint, a qua non possint absolui, præterquam in mortis articulo: ne dictas domus, & monasteria ingredi audeant. Ipsis vero monasteriorum, & conuentum Abbatibus, Præpositis, Prioribus, & alijs Præsidentibus quocunque nomine vocentur, & eorum Monachis, Canonicis, & fratribus, siue Mendicantibus, siue non Mendicantibus, sub priuatione officiorum, quæ in præsentia obtinent, & inhabilitatis in posterum ad illa, & alia omnia, & suspensionis a diuinis ipso facto, sine alia declaratione incurrendis pœnis, ne eas introducere, admittereve præsumant; non obstantibus, &c. Datis Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris die 23. Octobris anno Domini 1566. Pontificatus nostri Anno primo.

Confermatione di Gregorio XIII.

GREGORIVS Episcopus, seruus seruorum Dei, ad futuram rei memoriam. Ubi gratiæ, & indulta, ab hac sede concessa, successu temporis incommodum afferre noscuntur: expedit illa salubri præsidentis consilio submoueri. Proinde sanctimonialium quieti, & tranquillitati, consulere, atque omnia, quæ illas a spirtualium rerum cogitatione, & exercitione auocant, impedimenta tollere, periculaque, & scandala ab eis remouere cupientes, authoritate præsentium reuocamus, & abolemus omnes, & quascunque licentias, ac facultates ingrediendi monasteria, domus, & loca monialium, ac etiam virorum quorumuis Ordinum, quibusuis etiam Comitissis, Marchionissis, Ducissis, & alijs cuiuscunque status, & conditionis mulieribus, ac etiam omnes, & quascunque licentias ingrediendi monasteria, domus, & loca ipsarum sanctimonialium, quibuscunque viris etiam eiusdem status, & dignitatis, tam a prædecessoribus nostris, quam etiam a nobis, & Sedis Apostolicæ Legatis, aut alijs, & quibusvis quamcumque vrgentibus causis, sub quibuscunque tenoribus, & etiam derogatariarum derogatorijs, reuocatorum restrictorijs, alijsque efficacioribus clausulis irritantibusque,

que, & alijs decretis etiam Motu proprio, & certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, atque ad Imperatorum, Regum, Reginarum, aliorumque Principum contemplationem, vel supplicationem concessas, confirmatas, atque etiam iteratis vicibus, renouatas, cassamus, & annullamus, litteras desuper confectas, & processus habitos per easdem. Inhibentes eisdem quibus obtinuerunt sub excommunicationis pœna, ipso facto incurrenda, super qua a nemine, nisi a Romano Pontifice (præterquam in mortis articulo) absolutionis beneficium possit impertiri, ne ipsarum licentiarum prætextu, monasteria huiusmodi quouis modo ingredi audeant, Abbatissis verò, necnon Abbatibus, conuentibus, ac alijs monasteriorum vtriusque sexus superioribus, & prioribus, & personis quocunque nomine vocentur, distr. ctè præcipimus sub eadem excommunicationis pœna, necnon priuationis dignitatum, beneficiorum, & officiorum suorum, ac inhabilitatis ad illa, & alia in posterum obtinenda, ne in monasteria, domus, & loca sua, quocunque prætextu huiusmodi licentiarum, & facultatum ingredi faciant, vel permittant. Quin etiam sub eisdem pœnis ipso facto incurrendis prohibemus, atque interdicimus omnibus, & quibuscunque personis Ecclesiasticis, & secularibus, ac etiam ordinum quorumcunque etiam mendicantium regularibus, ne prætextu licentiarum ab Episcopis, vel Superioribus, quibus illas concedendi in casibus necessarijs, tantum ex Decreto Concilij Tridentini tribuitur, nè monasteria ipsa monialium pro libito, sed necessitatibus vrgentibus duntaxat ingredi, neve moniales sub eisdem pœnis illos aliter admittere præsumant: non obstantibus, &c. hic ponuntur clausulæ sufficienter contraria reuocantes. Datis Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo, quingentesimo septuagesimo quinto, Idibus Iulij. Pontificatus nostri anno quarto.

SOMMARIO.

Se si prohibisce in questo Motu proprio, l'entrata delle donne nelle case, & horti congiunti ai Monasterij, num. 1. & 2.

Se si prohibisce l'entrata delle Principesse, Infanti, Regine, & Imperatrice, num. 3.

Se le donne, che sono ammesse de Iure, o per via di privilegio, possano menare con loro, quelle, che ordinariamente l'accompagnano, num. 4.

Se le donne, che entrano, ò quelli, che l'ammettono, non hauendo notitia di questo Motu proprio, incorrano nelle Censure di esso, num. 5.

Se le Donne, che entrano per virtù di qualche licentia data dopo della data di questo Motu pro-

proprio, & quelli, che l'ammettono incorrano nelle pene di esso, num. 6.

Se solamente in questo Motu proprio si prohibisce l'entrata delle Donne, che entrano per virtù d'alcune licentie riuocate, num. 7.

Se i Religiosi, che ammettano le Donne, pensando, che in questo Motu proprio solamente si prohibisce, che entrino per virtù delle licentie riuocate, incorrano nelle pene in esso contenute, & la medesima questione è, delle Donne, che entrano con questo titolo, num. 8.

Se anchora incorrano nelle pene in esso contenute i Religiosi, che consentano l'entrare le Donne ne i Monasterij, & coloro, che si mettono a parlare con esse di spatio, dentro de i Monasterij, num. 9. & 11.

Se incorrono nelle medesime pene ammettendo, vna trascurata fanciulla ne i Monasterij, numero 12.

Se per cagione d'vna graue infermità, possa vna donna, che medica essere ammessa dentro de i Monasterij, per medicare i Frati infermi, num. 13.

Se incorrono in quelle pene i Religiosi, che ammettono le Donne nelle Sacristie de i Monasterij, num. 14.

Se per cagion di processione, vigilia, Messa, ò funerale, ò per cagion di qual si voglia altro officio pio, possano intrare le donne, ne i Chiostri de i Monasteri, & qual sia in questo caso l'officio pio, num. 15. & 18.

Se possa vn Prelato comandar, che si faccia vna professione, acciache entri vna persona principale nel Chiostro, num. 16.

Se le Donne, che entrano ne i Chiostri, tanto per cagione d'alcuno officio pio, come per altri rispetti humani, & cattiui, incorrano in quelle pene; & è la medesima questione, de i Religiosi, che l'ammettessero per gli detti fini, num. 17.

Se entrando le Donne nel Chiostro, possano entrare nel Deprofundis, num. 18.

Se possano entrare nel Capitolo, quando in esso si da la professione ad alcuni Nouizzi, numero 18.

Se finiti gli officij pij, subito si debbano partire le Donne, numero 19.

Se facendosi la professione la mattina, possano essere ammesse la sera le donne per vedere il Chiostro, num. 20.

Di che officio sono priui ipso Iure, i Religiosi, che incorrono nelle pene di questo Motu proprio, num. 21.

Di che cosa è priuo vno suspeso a Diuinis, num. ibid.

Se incorre nelle pene di questo Motu proprio vno, che secretamente mettesse le donne ne i Monasterij, num. 22. vsque ad numerum 33.

Che possa assoluere di queste pene, num. 33.

Se della suspensione a Diuinis, possano

sano assoluere i Confessori per virtù della Crociata, numero 34.

Se per virtù della Crociata possano i Religiosi essere habilitati per gli Officij dell'Ordine, numero 35.

Se i Prouinciali de i Mendicanti habbiano autorità in qualche caso per assoluere i loro sudditi dalle pene del Motu proprio, num. 36.

Se i Confessori de gli Ordini Mendicanti habbiano Priuilegio di questo medesimo. ibid.

1 IL primo, che si deue notare è, che questa congiuntione, *Et*, a messa tra queste due parole *domus, Et monasteria*: non s'ha da pigliare nel suo proprio significato; secondo il quale, si mette fra due nomi, che significano diuerse cose; ma in questo si piglia impropriamente, & significa tanto, come questa disgiuntiua, *Seu, vel Sine*, che in Italiano è l'istesso, che, O, la qual si suol mettere tra due nomi diuersi, che significano il medesimo, come nota il Panormitano. *b* Et così in questo luogo l'istesso significa questa, parola, *domus*, che questa altra, *monasteria*: & certo sarebbe assordo intendere, che per questo *Motu proprio* prohibisse l'entrata delle donne, non solamente ne i Monasterij ma nelle case anchora, che fossero annesse a i Monasterij. Così tiene il Nauarro. *c*

2 Da doue pare, che s'inferisca, che già, che qui non si prohibisca altro, che l'entrata, & il riceuimento de i Monasterij; che le donne, che entreranno ne gli horti de i detti Monasterij; entrando per le porte di essi, & non de gli Monasterij non incorrono in questa scommunica, nè i Frati, che l'introducono, o riceuono, incorrono nelle Censure, & pene, in esso descritte, perche gli horti, non sono Monasterij: & come questa Legge sia penale, essorbitante, & odiosa, non s'ha da estendere fuori del caso, nel quale parla: però già, che parla in Monasterij, non s'ha da estendere a gli horti. Oltre che Innocentio IV. *d* dichiarando la Regola de i Frati Minori del nostro Serafico Padre S. Francesco con la qual si prohibisce l'entrata de i Frati ne' Monasterij delle Monache; dichiara: che per Monasterij s'intendono solamente, le case de' Monasterij, come sono i dormitorij, i Chiostri, & le stanze interiori, & l'istesso dichiarò Nicolò III. *e* per tanto, già che in simil caso vi sia certa terminatione, pare che nõ si debba variare. Nondimeno si deue notare, che Gregorio XIII. nella confermatione di questo *Motu proprio*, non si contenta con dire; *domus, & monasteria*, ma dice, *Monasteria, domus, & loca sua.*

Dalle quali parole generali pare, che ancora prohibisca l'entrata de gli horti de' Monasterij,

a Glos. in c. Querelam, de simonia.

b Panor. communiter receptus, in c. inter cæteras, de rescript.

c Nauar. in c. Statuimus, 19 q. 3. num. 62.

d L. quod translatione, ff. de leg. Habetur in compilit. Ingredi Monasteria monialium, §. 4.

e Habetur in comp. in cod. tit. 6. 10. Iamime, ff. de leg.

sterij, perche questi luoghi sono de' Monasterij: & questo mi pare più sicuro, & vero, & così si prattica, quando gli horti sono vniti a i Monasterij, & non quando fossero separati.

3 Secondo si deue notare, Che qui si riuocano tutte le licentie date a qual si vogliano donne, ancorche fossero Conteſſe, Marcheſe, & Ducheſſe. Queſte proprie ſpecifica queſto *Motu proprio*: Perche coſtoro molte volte ſono Padrone, & fondatrici de i Monaſterij, & ſarebbe parſo ad alcuno, che tali non ſi comprendeſſero ſotto la generale prohibitione, perche le coſe, che ſpecialmente ſi deuono notare, non facendoſi di eſſe mentione: s'intende, che ſi laſcino.

Et pare, che non mettendoſi altre, che queſte dia ad intendere, che ſotto della detta prohibitione, non ſi comprendano l Infanti, le Principeſſe, le Regine, & l'Imperatrici: le quali poſſono entrare ſenza, che incorrano, nè eſſe, nè coloro, che l'ammetteſſero, nelle dette pene. Perche ſe ſua Santità l'haueſſe voluto comprendere: particolarmente l haurebbe detto, poiche in eſſe per cagione della dignità, & preeminentia maggior, c'hanno, vi è maggior cauſa, che nelle Ducheſſe, Marcheſine, & Conteſſe.

4 In oltre dubito: Se queſte Signore intrando ne i Monaſterij, poſſano menar con loro, quella compagnia di Donne, che le ſogliono accompagnare ordinariamente? Riſpondo, di sì; perche il Priuilegio, & la ragione conceſſa ad vno è conceſſa ancora a i loro compagni, come tengono il Panormitano, & Angelo. *f*

f Ang. tit. priuil. nu. 9. Imol. c. licet. de priuil. lib. 6.

Et coſì, colui, che conforme alla Ragione, può aſcoltare gli Officij Diuini in tempo d'interdetto può menare ſeco queſti, che ordinariamente ſogliono accompagnarlo. Et coſì ſi deue dire nel noſtro caſo, che già, che queſte perſone poſſono intrare, & eſſere ammeſſe, debbono eſſere ancora ammeſſe le donne, che ordinariamente, le ſogliono accompagnare: oltre che i precetti morali moralmente s'hanno da eſplicare: & come quel, ch'è comandato in queſto *Motu proprio* ſia precetto morale, moralmente s'ha da intendere, & parlando moralmente, non ha da voler ſua Santità, che vna Signora di queſte, entri ne i detti Monaſterij, ſenza la compagnia delle Donne, ch'è ſolito menare.

Nondimeno auuertiſcano queſte Signore, che non laſcino intrare con loro, ſe non poche, & queſte di molta confidenza: Di maniera tale, che ſi fugga al poſſibile ogni ſcandalo, che poteſſe naſcere, per intrarui ogni ſorte di donne vecchie, & giouani. Auuertiſco anchora a i

Pre-

Digitized by Google

Prelati, che l'auisano di questo, il che sono obligati, & queste Signore resteranno molto edificate.

5 Il terzo che si deue notare è: Che le donne, che entrano per virtù d'alcune licentie, c'hanno, hauendo notitia di questo *Motu proprio* restano scommunicate *ipso iure*, & niuno non le può assoluere, se non il Papa o coloro, c'hauessero la sua autorità. Dissi, hauendo notitia di questo *Motu proprio*, perche non sapendolo non incorrono in questa scommunica come consta dalle sue parole. *Postquam harum notitiam habuerint*. Et si proua, perche veruno non incorre nella scommunica maggiore, che non sia stato contumace, & essendosi il peccato mortale: & l'ignorantia, come non sia crassa della Legge humana, che prohibisce qualche peccato atroce, con Scommunica, o altra censura, iscusa coloro, che non sanno: come dice Siluestro, il quale segue il Nauarro. g

g Tradit Nauar. in Man. c. 27. num. 9.

6 Il quarto, che si deue notare è: Che qui solamente si prohibisce l'entrata delle donne, che intrano per virtù delle licentie per esso riuocate, & senza le licentie date doppo di questo *Motu proprio*, come appreso si dirà, & consta dalle parole di questo *Motu proprio* ibi; *Prædictas facultates, vel licentia Prætendentibus*. Però coloro, che entrassero per virtù d'altre licentie, concesse doppo, non incorrono in questa Scommunica, nè i Religiosi, che l'ammettono fanno contra questo *Motu proprio*, perche qui solamente parla delle licentie concesse, lequali riuoca, & se bene hauesse parlato delle licentie da concedersi, non facendosi in esse espressa mentione di questo Breue, potrebbono entrare le dette donne, alle quali fossero doppo concesse le facoltà per virtù di esse se bene in quelle non si facesse espressa mentione di esso: perche la detta Clausula si mette per maggior cautela, & in molte poche Lettere. si mettono le prime Lettere, che si riuocano: perche lo stile della Corte Romana è, riuocare sotto d'vna riuocatione generale, ogni particolare, che in essa si pretende annullare, & riuocare, come risolue eccellentemente Felino. h Ne vn Sommo Pontefice può legar le mani a' Successori, acciò che non possono, riuocare quello, c'hanno concesso, se di quel non fa espressa mentione *de verbo ad verbum*.

h Felin. in c. nonnulli, de rescriptis. Panorm. in c. constantia, num. 5. de cēsibus. Sylu. tit. priuil. num. 10.

7 Il quinto, che si deue notare è: Che in questo *Motu proprio* non si prohibisce espressamente l'entrata delle donne, che non hanno, le facoltà, & licentie per esser riuocate, nè di quelle, che l'hanno, se intraisero per altri rispetti: Perciochè alcuni huomini Dotti, guardando non altro, che la lettera

di questo *Motu proprio* ardirono d'affirmare, che le donne, ch'entrauano, non per virtù di alcune licentie riuocate, ma senza licentia, & i Religiosi, che l'ammetteuano, non incorreuano nelle pene di questo *Motu proprio* perche in esso solamente si prohibisce l'entrata, & riceuere di quelle, ch'entrano per virtù delle licentie riuocate. Ma, se bene questa Legge è penale & essorbitante si deue più guardare la intentione, & la ragione, nella quale si fonda, che la lettera di essa, come si proua in *Iure*, 1 & ciò mostra Pietro Martinez in vn simil caso, & la sua mente, & il suo fondamento è: perche s'inquietano i Religiosi, & i Secolari si scandalizano vedendo entrare le donne ne i Monasterij, la qual cagione tanto, & più milita nelle donne, ch'entrassero sēza virtù di qualche licentia, che in quelle, che entrano per virtù delle licentie, se bene riuocate: perche ordinariamente queste sono persone principali, della cui entrata non si scandalizano tanto i Secolari, come vedendo, che entrano quelle, che non hanno tali licentie, tra le quali vi saranno alcune, la cui fama sia macchiata: per il che il Nauarro K esplicando queste parole del Concilio Tridentino: *Clausuram monialium, vbi violata fuerit restituì, & vbi inuiolata est conseruari maxime procurent*. Auuertisce, che se bene la lettera del Concilio solamente commanda, che guardino la clausura le Monache, che soleuano guardare; & quelle, ch'hauendola qualche tempo guardata l'hauessero rotta, s'ha da guardare la sua mente, la quale è, che generalmente tutti la guardino, se bene non mai l'hauessero guardata. Et così dichiarò doppo Pio V. per gli dubbij, che vi poteuano essere da parte d'alcuni, che fanno più professione di guardare la Lettera, che lo Spirito della Legge, & il medesimo Nauarro *l* giosando, vna Estrauagante di Gregorio XIII. con la quale si prohibisce sotto graui pene, che non si dia cosa veruna per ottenere la Giustitia, & fauore nella Corte Romana, dice, che nelle medesime pene incorre colui, che desse alcuna cosa per librarsi, o prolungare la Giustitia ad alcuno, che la pretendesse dalla Sede Apostolica, poiche milita la medesima, & maggior ragione ancora in questo caso, & più si deue guardare allo Spirito della Legge, che alla Lettera. Alcuni negano il sopradetto hauer luogo nel nostro caso, dicendo, che più milita la ragione di questa Legge nelle donne, che entrano per virtù delle licentie riuocate, che in quelle, che entrano senza questo appoggio: perche in questo *Motu proprio* volle sua Santità reprimere la libertà, & occasione d'alcune persone, le quali per virtù d'alcune Lettere

1 Cap. fin. de regul. iuris lib. 6. Petrus Marr. sup Epist. B. Iudæ in 3. p. 2. par.

1 Nauar. in c. statuimus, 19 q. 3. nu. 44. Nau. in Extrau. de dat. & prom. no. 2. 9. num. 10.

K Nau. c. statuimus, 19. q. 3 nu. 42. Concil. Trid. sess. 25. c. 5. de regularibus.

re

stauano alcuni giorni per loro diuotione: & questo pare, che significhino le parole del *Motu proprio* di Pio V. ibi; *dictas facultates præcedentibus*. Et questa ragione cessa nell'altre donne, poichenon possono sforzare i detti Prelati, & gli Statuti delle Religioni l'escludono. Nondimeno a questa ragione, al quanto apparente, Rispondo; che se bene la causa, per laquale sua Santità riuocò le dette licentie, fosse per leuar la debita libertà, non fù però questa la causa finale sola. Et così vi s'aggiunse lo scandalo de i Secolari, & l'inquietudine de i Frati. Et perche alcune persone, se Sua Santità hauesse fatto vna generale prohibitione, haurebbono presunto entrare per virtù delle licentie, c'haueuano, per ciò Sua Santità espressamente prohibisce a queste persone riuocando le loro licentie, come in caso più dubbioso. Et ciò ordinando in questo caso, pare che prohibisca l'istesso in caso, che le dette donne non hauessero facoltà alcuna, poiche in questo caso vi è minor dubbio, & militano in esso le ragioni principali del detto *Motu proprio*. Et per leuare ogni dubbio, & difficoltà, dice il Nauarro, Che consultando con Pio Quinto sopra questo caso; dichiarò il nostro *Motu proprio*, hauer luogo non solamente nelle donne, c'haueuano licentie per entrare; ma in quelle ancora, che non l'haueuano, & dice ciò, che osseruano i Penitentieri in Roma di parere di Gregorio XIII. Et acciò che meglio consti la verità di questo punto, conuiene, che rispondiamo a gli argomenti, che mi sono stati fatti in contrario.

Il primo argomento è; che questa Legge è penale, & non si deue estendere oltre del caso, nel quale parla; se bene vi fosse in esso la medesima, & maggior ragione; perciò che come questo *Motu proprio* parla solamente delle donne, ch'entrano, o sono ammesse, per virtù delle licentie reuocate; non si deue estendere a quelle che entrano, & sono ammesse senza colore delle dette licentie: se bene in esse vi è la medesima, & maggior ragione.

La risposta di questo argomento consta dal detto. Et rispondo al secondo. Che la Legge penale, s'estende da vn caso all'altro, quando in altra maniera saria frustratoria, o quasi frustratoria: però, l'interdetto messo nella Città si estende a i Borghi. Et così, nel caso del nostro *Motu proprio*, ch'è Legge penale messa contra le donne, che entrano, & contra coloro, che l'ammettono per virtù delle licentie riuocate; si estende contra quelle, ch'entrano, & contra coloro, che l'ammettono senza le dette facoltà: perche in altro modo

cap. si quis, cl. uit. de sent. excom. Tabit. Nauar. in Man. cap. 27. nu. 52. in fin.

sarebbe frustratoria la sua prohibitione: Perche coloro, c'haueuano alcuna facoltà; la potrebbono abbruggiare, o rompere, & cosi intrerebbono, & sarebbono ammesse come l'altre dicendo, che non vsauano la detta facoltà. Oltre che la Legge penale, se bene non si estende a casi simili, *per viam extentionis*, come dicono i Giuristi: *Bene tamen per viam inclusionis*, essendo in essi la medesima ragione, come dicono ancora Communemente i medesimi Legisti. *m*

m Cap. si quis ciui de sent. excō. Tradit Nau. in Man. c.27. num.72. in fine.

Il secondo argomento è: Che la dichiaratione di Pio V. & di Gregorio XIII. finirono con le loro morti: perche è cosa chiara, che l'intentione, la volontà, & il voler del Sommo Pontefice, *n* quando non dica, che si offerui espressamente per sempre, finisce con la sua morte: percioche al presente non si può allegare in giuditio, nè fuori di esso. Rispondo, che questo non è dichiaratione della volontà del Papa, laquale dura mentre egli viue: ma è dichiaratione di questo *Motu proprio*, la cui ragione più milita nelle Donne, che sono ammesse, senza le lettere Apostoliche, che quelle, che si riceuono con colore di esse, come consta dal detto: laquale dichiaratione, non si finisce con la morte, come non si finisce la dichiaratione d'altro qual si voglia Dottore, che doppo morto, s'allega in giudicio, & fuori di esso. Et questa dichiaratione, poiche la diede il Sommo Pontefice, *o* che fece questa Legge, alquale appartiene interpretarla, & dichiararla, durerà, mentre durerà questa Legge, & non sia espressamente riuocata. *p* Questa Verità si comproba con molti essempij, di dichiarationi, c'habbiamo di Pio V. con lequali dichiara alcune Clausule, oscurè del Concilio Tridentino, che veruno non potrà dire, che finirono, con la sua morte: poiche veggiamo, che s'allegano in giudicio, & fuori di esso. Chi dirà, che finì con la morte di Pio V. *q* l'esplicatione del Concilio Tridentino, doue si dice, che coloro, che si sposarono in *faciem Ecclesiæ*, con le debite solennità, essendo il matrimonio nullo, per qualche impedimento occolto: non ha necessità di sposarsi publicamente con le solennità del detto Concilio, ottenendo dispensa del detto impedimento? Chi dirà, che finisce questa dichiaratione con la morte di Pio V. con laquale dichiarò, che l'affinità, che nasce da copula illecita, in terzo, & quarto, grado nè impedisce, nè disfa il matrimonio.

o Cap. per venerabilē qui filij sunt legitimi. 1.

p Tradit. a Nau. in Man. Latino cap. num. 70.

q Tradit. in Man. sacram. c.22. num.24. in margine.

Nondimeno m'hanno replicato contra, con dire: che di questa dichiaratione non vi sia testimonianza autentica, acciocche se gli possa dare credenza in giuditio, & fuori di esso. A ciò. Rispondo, che per il foro del-

n Cap. Gratiosa, de rescriptis, lib. 6.

Digitized by Google

della coscientia, del quale qui principalmente trattiamo, è sufficientissima testimonianza quella d'vn huomo tanto dotto, & tanto di santa vita, come il Nauarro. r Et l'vso Commune della Chiesa Romana, & il vedere, che così l'vsa il Nũtio Apostolico in Spagna, & i nostri Padri Reuerendissimi Generali, & Commissario generale della nostra sacra Religione con autorità Apostolica il praticano così.

r Arg. eorum quæ docet, idem Nau in Apologia mutitione 3.

8 Ma auuertisco alle Donne, che fin'hora sono entrate, non per virtù delle licẽtie riuocate, & a i Religiosi, che l'hãno ammesse, pensando, che questo *Motu proprio* non parlasse in questo caso, che non sono incorse nelle pene in esso messe: perche l'ignorantia della vera intelligentia della Ragione humana, iscusa dal peccato, almen mortale, secondo Innocentio. Il che si conferma, perche i molto Dotti, considerando le parole di questo *Motu proprio* non seppero ciò, & a i Sacri Penitentieri in Roma, parendo dubbioso. Fglino consultorono sopra di ciò con Pio V. come afferma il Nauarro. s Dunque se i molto dotti dubitarono in questo, non è gran cosa, che a coloro, che non sono tanto: sia parso il medesimo. Dalche si raccoglie, quanto l'ignorantia gl'iscusa dal peccato, & dalle pene, che porta anneśe: Et di più, che in esso si scommunicano le Donne, che con ardire entrano, & si gasligano con graui pene i Religiosi, che con baldanza presuntuosa l'ammettono dentro, come appresso si dichiara, & quelle, che entrano, & sono ammesse col detto colore, non si può dire, che siano ammesse, & entrano con ardire presuntuoso.

s Nauar. vbi supra.

9 Il sesto. Che molto si deuono notare, sono queste parole del *Motu proprio*: *Ne eas introducere admittere vè præsumant.* Dalle quali parole si raccoglie, che non solamente incorrono nelle pene di questo *Motu proprio*, i Religiosi, che introducono le Donne ne' Monasterij, o le lasciano entrare: ma coloro ancora, che doppo, che sono entrate, le riceuessero, accompagnassero, & che volentieri parlassero con loro. Questa opinione è del Nauarro: t & perche so, che alcuni non auuertendo alla forza di questa parola, *admittere*, hanno detto, che solamente incorrono in queste pene i Religiosi, che mettono, & lasciano entrare le donne ne i Monasterij, & non coloro, che dopò entrate, l'accompagnano, & guidano di parlar cõ loro: mi tratterò vn poco in prouare il contrario esser la Verità. Per dichiaratione, & euidentia delche, s'ha d'auuertire, che questa parole, *ammettere*, nella sua rigorosa, & propria significatione, significa, *riceuere*, & a prouare il detto, o il fatto, come da molti luoghi di Autori Latini mostra il Calepino, u & da molti luoghi di

t Nauar. in Manual cap. num. 110.

u Caietan. in suo Dictionario.

uersi Giurisconsulti, comproba il Rebuffo, & Bartolo, & si proua, perche vna persona, a cui sose prohibito dalla Giustitia, sotto graui pene, che non ammettesse vna in casa sua: incorrerà in esse, se bene non mettesse la detta persona, o la lasciasse in casa sua, se doppo entrata, & messa, consentisse, & si mettesse a parlar seco, & si suol dire communemente. Il tale ammette alla sua conuersatione, & compagnia tali persone, che vuol dire, tratta, & parla con loro, & il commun senso delle paroles'ha da seguire. Di più si proua questa verità, perche secondo quel, c'habbiamo detto più si deue guardare lo spirito della Legge, che la scorza della sua Lettera: & il fine di questo *Motu proprio* è schiuare i peccati de i Frati, & lo scandalo de i Secolari. Et questa ragione milita tanto, & più anco conuersando, & parlãdo di spasso con le donne, doppo entrate ne i Monasterij. Nè contra questa opinione osta che questa di giuntiua *Ve*; si metta tra due nomi, che significano vna medesima cosa, conforme alla dottrina di Panormitano, & così pare, che qui il medesimo significa *ammettere, che mettere*. Alche rispondo col medesimo Panormitano, & con Nauarro, & che molte volte, secondo la materia di essi si tratta, significa il medesimo, che la congiunta, *Et*, che si mette tra due nomi diuersi, che significano diuerse cose. Et in questa materia, *ammettere* non solamente significa mettere dentro de' Monasterij, & accompagnarle, come consta dal detto, & così non si contentò Pio V. con dire *Ne eas introducere*, ma soggiunge, *Admittere ve*, ch'è vna parola generica, che comprende, l'introdurre, & l'accompagnare, & riceuere, come questa parola, *Animal* comprende l'huomo, & la bestia. Si proua finalmente questa opinione per l'odio, che sempre i Sommi Pontefici hanno hauuto della conuersatione, & pratica de' Religiosi con le donne, ne luoghi ancora non vietati. Circa di che, si deue molto notare vna Epistola, che Scriue S. Gregorio a Valentino Abbate, la quale riferisco quì, per essere notabile, & l'adduce Gratiano z nel Decreto. *Peruenit ad nos, quod in Monasterio tuo, passim mulieres accedant, & (quod grauius est) monacos tuos sibi commatres facere, & ex hoc incantam cum eis communionem habere. Nè ergo hac occasione humani generis inimicus sua eos, quod absit, caliditate decipiat; ideo huius te præcepti serie commonemus, vt neque mulieres in Monasterio tuo deinceps qualibet occasione permittas accedere, neque monacos tuos sibi commatres facere; nam si hoc denuo ad aures nostras quocunq; modo peruenerit: sic te seueriſſime noueris vltioni subdendum, vt emendationis tuæ qualitate, & cæteri sine dubio corrigantur.*

Rebuso in l. 4.5. rem amici esse videtur, ff. de verb. signific. f. 142. Bart. in gl. si per vim, nu. 2 C. de ijs quæ vi metus ve.

c. ex litteris, el 1. de sponf.

x Panorm. in c. inter cætras, de rescript. nu 4.

y Naust. in c. Raturnus, 19 q. 3. nu. 44.

z 18. q. 3. cap. Peruenit.

10 Il settimo si deue notare; Che qui si mettono queste pene solamente a coloro, che mettessero le dette donne, & le ammettessero, doue pare, che non si mettano contra i Prelati, che comandassero mettere, & ammettere, perche la Legge penale messa contra colui, che fa alcuna cosa, non comprende colui, che comanda, & consente fare: conforme a vna dottrina, che doppo molti risolue il Nauarro: a Ma per la parte contraria fa, che la Legge si potrebbe defraudare se solamente quei, che mettono, & ammettono le donne; incorressero nelle pene; perche potrebbe il Prelato comandare ad vn Secolare, metterle, & ammettere, il qual Secolare non incorrerebbe nella suspensione a Diuinis, nè nella priuatione, nè inhabilità de gli Officij dell'Ordine, & secondo la Ragione, a veruno non deuono giouare i suoi inganni, & fraudi, però dico; coloro, che comandano, metterle, & danno la licentia, & lo permettono incorrono nelle dette pene; come cõsta dalla parola, *Admittere*, & più chiaramente consta dal *Motu proprio* di Gregorio XIII. ibi: *Ingredi faciant, vel permittant*, & così dice il Nauarro. b

a Nauar. in Man. c 27. n. 51. & 52. Idē Nau. in Extraugan. de datis, & promiss. not. 6. num. 10. Cap. Sedes Apost. de rescript.

b Nauar. in Man. lat. c 27 num. 150. Excom. 61.

DVBBIO I.

11 Dubito, & primo. Se vn Religioso riceuesse le donne, essendo già nel Monasterio, nascondendole, non per cattiuo fine, ma per buono; se incorre in queste pene? Rispondo di nò: perche qui si mettono queste pene, contra coloro, che presuntuosamente le metteffero, & riceuessero, come consta dalle parole. *Ne eas introducere admittereve præsumant*. Et così dice il Nauarro, c che i Prelati, o Frati, che ammettono le dette donne, innanzi della notitia di questa Legge, o doppo essa, auanti della notitia della sua vera intelligentia, o per dimenticanza, inconsideratione, o semplicità d'animo: non incorrono in queste pene: perche la Legge, che mette la pena contra coloro, che presumeranno far quel, che per essa è prohibito: non comprende coloro, che ciò facessero per smemoraggine, inconsideratione, & semplicità, senza malitia. conforme a vna dottrina notabile commendata dal Nauarro d in molti luoghi: & questo Frate non l'ammette presentuosamente, se non con buono, & sincero animo, secondo quel, che si propone, & in caso simile, pare che tenga questa opinione il Nauarro e dicendo: Che coloro, che con buono, & sincero animo accompagnano, & raccolgono le Monache, che sono vscite del Chiostro, vedendole in qualche necessità: non incorrono nelle pene messe nel Decreto, contra coloro, che l'accompagnano, & riceuono, senza esserui la detta necessità. La so-

c Nau. in d. statuimus. c. 19. q. nu. 22.

d Nauar. vbi supra, & in Sum. c. 27. nu. 155. & 159.

e Nauar. in c. statuimus. 19 q. 3. nu. 51.

pra-

pradetta Dottrina io la confermo, con l'altra del Soto, *f* la qual segue il Nauarro, & è, che mai nõ s'incorre in irregularità per ragione di qualche delitto, se non vi è il peccato mortale: perche dice Soto; Per mè è difficoltoso da credere, che sua Santità voglia condannare alcuni, con vna pena così graue, com'è l'irregularità, & quelle, che si mettono in questo *Motu proprio* senza, che vi sia materia di peccato mortale, per solo peccato veniale. Perciò che raccomando a i Prelati delle Religioni, che quando trouassero alcuni loro sudditi compresi nel debito, che qui si prohibisce, inuestigano con diligentia, se vi fu malitia, & presuntione dalla parte loro, & trouando inditij bastanti della loro simplicità, & sincerità d'animo, ancorche trouassero qualche stracuraggine veniale: non gl'inquietino, facendogli cercare dispensa della suspensione, castigandogli con le pene qui messe: Non lasciando di gastigargli con altre, secondo la trascuraggine, laqual in questo caso, non vi deue essere trai serui di Dio, zelanti dell'honore della Religione.

f Soto li. 5. de iust. & iur. q. 1. art. 3. in fi. Nau. in Man. c. 27. nu. 249.

DVBBIO II.

12 Dubito secondo. S'un Religioso mettesse, o ammettesse vna donna matta, o balorda, s'incorre nelle pene di questo *Motu proprio*? Rispondo, che par di sì: perche queste tali possono incitare a peccato, & inquietano gli animi dei Religiosi, con il parlare loro ridicoloso, & vane facetie, & scuoprono quello, che non veggono dentro de i Monasteri, & ordinariamẽte dicono quel che non veggono, & si cagiona scandalo a i Secolari: per lequali cause dice il Nauarro, *g* che le Monache, che mettessero huomini forsenati, & sciocchi nello ristretto delle loro case: incorrerianno nella censura, che incorrono quelli, che metteno coloro, che fossero di buon giuditio, & prudenti. Et nota, che coloro, che lasciassero entrar fanciulle, che passassero di sei anni: incorrono nelle pene di questo *Motu proprio*, perche queste non sono nell'età del l'infantia, & hanno giuditio per peccare: Ma se non passano sei anni, non hauendo giuditio per peccare: non incorrono nelle pene, questo si proua da molti luoghi allegati dal Nauarro, *h* che risolue, che le fanciulle dell'età fanciullesca, intrando ne i Monasterij di Monache, nõ incorrono nelle pene del Concilio di Trento.

g Nauarr. in d. c. statuim⁹. 19. q. 3. nu. 59

h Nauar. in Man. cap. 25. nu. 143. in addit. c. 28. Idem in d. c. statuimus 19. q. 3. nu. 59. Concil. Trid. sess. 25. de regular.

DVBBIO III.

13 Dubito terzo. Se ritrouandosi vn Frate con vna graue infermità, della qual non si trouasse Medico, che la potesse sanare, possa entrare vna donna nell'Infermeria per medicarlo, non poten-

Digitized by Google

potendo menarlo alla Chiesa, & questo in caso, che la donna, secondo l'opinione di tutti; habbia virtù tale, per medicarlo, conforme a molte altre cure, c'ha fatto? Rispondo di sì, hauendo licentia dal suo Prouinciale, o dal Guardiano del Conuento, col parere de i Discreti, entrando la donna con alquanti Secolari honorati, che siano testimoni dell'honestà de i Religiosi, acciochè così si schiui lo scandalo de i Secolari. Il che si proua: perche la difesa Naturale, a veruno non si deue leuare, & la licentia, che vn'huomo ha per difendere la sua vita, & salute, è naturale; & la necessità non ha legge: i Si proua ancora, perche il Concilio di Trento prohibendo alle Monache, che non escano dal loro ristretto: soggiunge dicendo, Se non vi fosse qualche legittima causa, la qual il Vescouo deue vedere, & esaminare: & il medesimo hauea ordinato Bonifacio VIII. dicendo: Che ne esse possono uscire, nè altre persone honeste entrare ne i Monasteri per vederle, senza la detta necessità, la qual sarebbe vna infermità pericolosa, & scandalosa, & Pio V. in vn *Motu proprio* permette, che escano, abbruzziandosi il Conuento, o per infermità di lepra, o mal caduco, conforme a quello, che ad duce largamente il Nauarro, il qual proua, che il medesimo si deue dire, essendoui simil altre infermità, se bene non fussero contagiose, allegando vn Breue di Greg. XIII. che per altre infermità, dette la medesima licentia. Dunque se per le dette cause è concesso alle Monache, che escano fuori del serraglio a case de' Secolari doue hanno da stare secondo la necessità molti giorni, senza incorrere in pena alcuna, nè ellono, nè coloro, che le riceueno nelle loro case, essendo prohibita l'vscita con pene così graui, come sono quelle, che si contengono in esso; con molta maggior ragione si deue tenere, che i Religiosi possano ammettere vna donna, acciochè medichi il detto Religioso, essendoui la sopradetta necessità, senza che la donna, nè coloro che l'ammettono, incorrano nelle pene di questo *Motu proprio*. Et veramente il Prelato, che l'ammettesse con le conditioni di sopra allegate, non si può dire, che il faccia, se non con buono, & sincero animo, & questo *Motu proprio*, non ha luogo, se non quando vi sia malitia, & presuntione, come già habbiamo esplicato. Il che si deue molto notare, per leuare scropoli: Nè mai la Chiesa, ordinariamente ne i suoi precetti: pretende obligarci alle cose impossibili, & molto difficoltuose; & molto difficoltuoso sarebbe quel, che senza gran detrimento, non si potesse fare, come adducono largamente Angest. k nei suoi Morali, & il Cordoua

i Clem. Pastoralis, 9. de cast. rum de inf. l. vi vim. ff. de iust. & iure, c. pasce. 66. d. c. sicut, & c. nō licet, de cons. cer. d. 4. Concil Trad. sess. 25. c. 5. de de regul. Bonif. in c. 1. de sta. regul. lib. 6.

k Angest. In moral. cap. 6. & 10. Cord. libro 2. qq. q. 13.

Dissi,

Diffi, intrando in compagnia d'huomini secolari, &c. Perche con altre simili conditioni, con l'Autorità Apostollca, entrano ne i Monasteri di Monache gli huomini, a quali è concesso dalla medesima Sede Apostolica, come adduce il Collettor *l* nel Compendio de i Priuilegi Apostolici.

l Collect. tit. Ingredi monasteria mon. al. in 2. impress. in annotationib.

DVBBIO IV.

14 Si dubita quarto. S'incorrano nelle pene di questo *Motu proprio* le donne, che entrano nelle Sagrestie de' monasteri, & i Religiosi, che le mettono, & ammettono in essi. Risponde che qui solamente è prohibitio l'entrata delle donne ne i loro monasteri, & per monasteri, s'intendono il Chiostro, Dormitorio, & le stanze di dentro. Però se la Sacristia fosse separata della Chiesa talche, per andar in essa dalla Chiesa, s'ha da passar per il Chiostro in modo veruno non vi possono entrar le donne, nè esser'ammesse: Ma se la Sagristia fosse tanto congiunta alla Chiesa, che vn sol muro la diuidesse, & s'andasse per dirittura in essa, senza, che se entrasse nel Chiostro, ò in altro luogo vicino del monasterio, hanno alcuni dubitato, se'l Religioso, che l'ammettesse in essi, incorreua nelle pene di questo *Motu proprio*. Nella nostra Religione, il commune è di sì: perche la Sagirstia, se bē è stantia della Chiesa, è tenuta ancora per stantia vicina del monasterio; & tanto si scandalizerebbono i Secolari, vedendo entrar' vna donna in Sagristia, come nel monasterio, per esser luogo, doue niuna donna non suol entrare. In altre Religioni, intendo, ches'usa il contrario; & io l'ho anchor visto così praticar, in vn monasterio religiosissimo dell'ordine di Sant'Agostino entrando communemente à confessarsi le donne in vn luogo, che staua tra la Chiesa, & la Sagristia; Et così desidero, che tutti i Prelati guardino in ciò molto bene: perche le pene di questo *Motu proprio* son molto graui; però soauemente si deue esplicar, & non si deue praticar, se non ne i casi, che la lettera, & la ragione di esso chiaramente assegna, & ne quali cōcorrono tutte le ragioni di esso, che sono lo scandalo de i Secolari, & l'inquietudine de i Religiosi.

15 Si dubita octauo, & si deue notar: Che Pio V. *m* dichiarò; che per causa di processioni, vigilia, Messa funerale, ò per cagion di qual si voglia altro officio; possan le donne entrar nel Chiostro, & ne gli altri luoghi de i frati, quando in essi si celebrano le dette opere pie, in tanto, che non sien'ammesse alle stantie vicine del Conuento; & quando, che si predicasse nelle nostre Chiese, ò quando per

m Pius V. vivæ vocis oraculum autenticatum per D. Cardinalē Crivelum 15. Novemb. anno Domini 1565.

Digitized by Google

per qual si voglia altra causa, vi fosse tanto concorso di gente, che non potessero entrare, nè vscire, per la porta principal della Chiesa; potranno in tal caso le donne, entrar, & vscir per la porta del Chiostro, & d'altri luoghi de i frati, in tanto che à camino diritto, se ne vadano alla porta, dalla quale si va fuori del monasterio.

Questa dichiaratione si referisce in alcune ordinationi generali della nostra Sacra Religione, fatte in San Gio. de i Re, del la Città di Toledo, in vna Congregatione generale, che iui si celebrò l'anno 1583. & contiene esplicare questa dichiaratione, perche circa di essa ho visto dubitare alcuni.

n Ordinario Tolet.

DVBBIO I.

Dice, per causa di Processione. Circa queste parole, vi sono i seguenti dubbi: o Dimando se possa vn Prelato commandare, che si taccia vna processione straordinaria, acciò che le donne possano entrare ne i detti luoghi? Par di sì: perche già che la Legge non distingue, noi altri non dobbiamo distinguere.

o Cap. porro. cum, & plantore, de priui leg.

Et qui non dice Processione ordinaria; ma processione assolutamente; è bene la verità, che io non iscuserei del peccato, & delle pene qui messe, al Prelato, che facesse le processioni, acciò che intrassero le donne, perche sua Santità nelle sue dichiarationi solamẽte pretende leuar gli scropoli, & concedere ciò che l'epicheia, & la ragione ricerca in alcuni casi, & non dare incentiuo di viuer dissolutamente, in libertà, & abusi: & sempre s'ha da fare, interpretatione, che si schiuino i delitti, & occasione de' peccati, come in vn'altro caso dice il Corduba. p Si proua ancora, perche quando sua Santità concede assolutamente alcuna cosa, dicendo; *Toties, quoties*, solamente par che concede l'vso discreto, & prudente, come dice Michel di Palacios, doppo alcuni.

p Cord. li. 5. qq. 1. 37. pro parte 3.

q Palac. in 4. d. 20. disp. 3.

DVBBIO II.

16 Si dubita secondo. Ricerca vna Signora, che le dicanno vna Messa in certa Capella del Chiostro del Seramme del Monasterio, se possono con essa entrar altre, oltre di quelle, che mena per sua compagnia? Rispondo di sì per quel che s'è detto di sopra nel secondo notabile.

DVBBIO III.

17 Dice, per causa di processiõ, vigilia &c. Dubito, se tali entrano tanto per queste cose, come per altri rispetti cattiui, s'incorrono nelle pene di questo *Motu proprio*, par che queste tali se bene peccano, non incorrano nella scõmunica di questo *Mo-*

tu proprio: perche la Chiesa non giudica de gl'atti interiori, conformea quel, che trattano, largamente Castro, & il Cordoua. Et cosi, se bene iscommunica colui, che ferisce vn Chierico; non iscommunica, che andasse con proposito di ferirlo, trouandolo: Et dico ancora di più, che intrando le dõne, in questo caso, nel Chiostro con cattiua intentione, se bene seguisse qualche peccato in atto esteriore; non incorrono nelle pene di questo *Motu proprio*: perche se bene qui si scõmunicano tutte le donne, che sono ammesse, & si pongono graui pene cõtra coloro, che le ammetto no, ciò s'intende, quando l'ammettessero a luoghi assolutamente vietati; & in questo caso, non furono queste donne ammesse a luoghi assolutamente vietati: ma a luoghi, per alhora concessi: se bene per peccar prohibiti. Iche proue: perche nella Bolla della Cena del Signore si scommunicano i Signori, che dimandano Tributi prohibiti a i loro vasalli. Iche secondo, che dice il Nauarro ſ s ha da intendere, quãdo fossero assolutamente prohibiti: ma non quãdo sono leciti, ma prohibiti, rispetto a gli Ecclesiastici, a quali sua Santità non vuol che si dimandino, ancorche lecitamente si dimandassero a i Secolari. Perilche, se i Tributi leciti, si dimandino a gli Ecclesiastici, che non sono obligati a pagarli, non s'incorre nella Scommunica della Bolla della Cena del Signore; ma in quella che mette il Capitolo *Quæ quã de vſuris*. lib. 6. come dice il Nauarro, & la Commune, & il medesimo si deue dire nel nostro caso, poiche trattiamo di Legge penale, laqual soauemente si deue interpretare.

1 Castro l. 2. dcl. pe c. 15. Cord. lib. qq. q. 35.

ſ Nauarr. in Man. cap. 17. nu. 61. in fin.

O per cagion di qual si voglia altro officio. Questa si deue intendere, essendo officio pio, simil a i passati: perche le parole generali, si regolano, & limitano conforme alla materia, della qual si tratta, come dice, & risolue Felino, & cõsta da quel, che si dice appresso, ibi. Quando in essi, si celebreranno le dette opere pie. Et qual si voglia altro officio pio; sara quando per qualche cagion si predicasse nel Chiostro, & quando si facesse la cerimonia del lauari piedi il Giouedi Santo, che in alcune parti, si suol fare nel Capitolo, de i monasteri, & quando desero l'habito, ò facesero fare professiõ a qualche Nouizzo nel detto Capitolo, lit intrando per le dette cagioni nel Chiostro posono intrar nel Cimitesio, essendogli vicino, & essendo tanto aperto; come le Capelle: perche questo non è luogo interiore: ma s'hauesse la porta, i Prelati, debbono comandare, che si serri, perche da quella, non vadano alle stantie interiori, & vicine, che sono il Refettorio, & la cucina,

† Fel. in c. non nullis, de rescript. Habetur in supplimento priuileg. Apostolicorum.

na; & non comandando serrarla, debbono essere castigati, poi che non custodiscono la loro casa con la debita sollecitudine.

19 Quando in essi, si celebrano le dette opere pie. Questo s'ha da intendere, non tanto puntualmente, che subito finite le dette opere, si debbano cacciare le donne dal Chiostro, ma innanzi, e dopò, che si finano, & si celebrano, possono intrare, & stare in esso: perche queste cose morali non consistono in vn punto indiuisibile, anzi hanno la sua larghezza, conforme al parer de i prudenti, e dotti huomini, come adduce Palacios. u

u Palat. in 4. dist. 20. disp. 3. concl. 8.

E nelle cose dubbiose, la consuetudine, & il parer commune de' buoni si deue osseruare, per seguirsi, come adduce largamente il Cordoua x allegando San Gierolamo. Il sopradetto di più, si proua: perche nelle cose dubbiose si deue interpretare, conforme a quello, che si crede, risponderebbe il Legislatore, se fusse presente, come dice il Gaetano, & il segue il Medina, lodando la sua dottrina. Et s'ha da credere, che ciò risponderebbe sua Santità se fusse di questo dimandato: perche nè Iddio nè la Chiesa, ne i suoi precetti, pretendano obligare alcuno, alla osseruantia loro, di maniera, che paia balordo, & mal creato, villano, & rustico, nel negotiare, & nella conuersatione politica. Et cosi veggiamo, che i voti, & giuramenti fatti a Dio, essendo stolti, non sono di veruno momento, come dicono tutti i Dottori, & l'adduce il Cordoua, y allegando in confermatione di questo molte cose, & il dice ancora Siluestro: z & la legge ha da esser moralmente possibile. Dal che s'inferisce, Che vn frate, che finiti gli Officij pij, desse vn merenda con qualche spatio di tempo alle donne nel Chiostro, incorre nelle pene del *Motu proprio*: & le donne restano scommunicate.

x Cord lib. 3. qq. 13. reg. 4. Hyerem. ad Rustici n. 10. nac. & habetur 16. q. 1. fic nitur.

y Cord. ibi sup. in 3. reg.

z Sylues. tit. de esc. 3. 3. & erit ante lex. 4. dist. declarat optimè.

DVBBIO SOLO.

20 Dubito: Se facendosi la Processione la mattina del *Corpus Domini*, per il Chiostro, essendo molto bene parato, & adornato come si suol far nei monasteri principali, che solamente di mattina, ma la sera ancora possono intrar le donne a vedere il Chiostro. Risponderò di nò, perche qui solamente si concede licentia, quando in essi si celebra la Processione, laqual già, si celebrò la mattina, & il Prelato, che desidera, che si vegga la sera ancora, & si vegga di spatio il Chiostro, che si adornò, acciò che da tutti fusse visto, & si lodasse Dio in esso, comandasse fare, vn'altra Processione la sera, come si suol fare in alcune parti.

21 *Sub priuatione officiorum, quæ in præsentia obtinent, & inhabilitatis, &c.* Gli officij, de' quali resta

no

no priuati, & delli quali son fatti inhabili, sono essere Generali, Commissario Generale, Prouinciale, Visitator, Guardian, Vicario de Frati, o delle Monache, & Presidenti, come si determinò in alcune dichiarationi *a* generali della nostra Religione, fatte nella Città di Toledo nel Monasterio di San Gio. de i Re, l'anno 1583. Però, coloro che sono Diffinitori, per queste parole, non restano priui dell'officio di Diffinitore, e possono essere eletti, per Discreti, per il Capitolo Generale, o Prouinciale, doue possono esser eletti per Diffinitori. E vero, che restano priuati per la scommunica, nella quale incorsero, che aggiunse Gregorio XIII. & ciò, in quanto per poter eleggere, & essere eletti, & per la suspensione a *Diuinis*, accettando l'elettione di se fatta, peccano grauemente, & peccano ancora eleggendo, come consta da quel, che subito, si dirà.

a Ordinatio. Tolet.

Ex suspensionis à Diuinis, questo è, che restano essi sospesi dell'essercitio de gli Ordini, c'hanno: perche non posson'ammini strar' alcun Sacramento con solennità, nè posono dire con solennità l'orationi nel Choro, nè l'Euangelio, nè portar i Cirij: finalmente sono suspesi, di tutto quel, ch'è annesso à gli Ordini, benche sieno de i Minori, & esercitandogli incorrono in irregolarità. Sono ancora suspesi de' Diuini Officij, non deputati a gli Ordini, facendosi nella Chiesa, ò fuori di essa, eccetto l'Hore Canoniche, che priuatamente s'hanno da dire di tal suspeso. Et gli Officij Diuini, non deputati a gli ordini, sono cantar nel Choro, con gli altri: cantar i responsi per gli defonti, ò le Letanie, battezare senza solennità, come vn'altro Secolare, saluo se non fosse in caso di necessità estrema: riceuer i Sacramenti, saluo in caso di estrema necessità, ascoltar Messa, accettare l'elettione fatta di se: scommunicare, & conferir Beneficij. E vero, che il suspeso a *Diuinis*, che facesse queste cose, non deputate a gli ordini, durante la suspensione, ancor che pecchi, non incorre in irregolarità, come insegnano il Nauarro, *b* & Couaruuias.

b Nauar. in Man cap. 26. num. 163. Couar. in c. Alma noster, 2. p. §. 2. nu. 2.

Nota, che Gregorio XIII. aggiunge alle dette pene, pena di scommunica, riseruati alla Sede Apostolica, come consta dalla sua confermatione.

22 Nota ancora: Che in queste pene s'incorre *ipso facto*, senza altra dichiaratione, come dice il *Motu proprio* di Pio V.

DVBBIO I.

Presupposto questo, dubito; Se vno, che commettesse il delitto qui vietato, occulto, & secretamente, incorra in queste pene? Di questo dubbio trattano, & in simil materia i Dottori,

Digitized by Google

ri, nel Cap finale, *de temporibus ordinandorum*. Silueſtro, e Torre cremata, Couaruuias, Caſtro, & largamẽte il Cordoua, Soto, & il Nauarro.

e Syluest. tit. crem. q. 2. Turrian. in d. c. de hier. Couar. in reg. Peccatum. 2. p. in c. Alma mater, p. 2. §. 2. n. 10. Castro lib. 2. de l. pe. tit. 15. Cord. li. 1. qq. q. 35. Soto lib. 1. de iust. & iur. q. 6 ar. 4. & li. 5. q. 6. art. 2. Nau. in Man. c. 23. nu. 63. & c. 27. nu. 239.

Per risolution di questa difficoltà; si deue molto notare, che il delitto occulto si puo considerar in due maniere; perche alcuni delitti sono occulti di propria natura, altri a caso accidentalmente: laqual distintione, si deue molto notare; perche per l'ignorantia di essa, si sono ingannati molti Giuristi, & Canonisti, confondendo i termini, & non facendo differentia, dall'una, all'altro delitto.

23 Gli occulti di lor natura; sono quelli, che non hanno cosa, che naturalmente possano esser saputi d'alcun'huomo, & questi sono i peccati del pensiero, che nè con parole, nè con segni esteriori si manifestano, i quali naturalmente verun'huomo non può sapere.

24 Gli occulti a caso accidentalmente, sono quelli, che con opere, parole, & segni, si manifestano; perche quelli di natura loro, sono visibili, & se non si veggono & sanno, è a caso accidentale; perche non è alcuno auanti, che gli possa vedere, & sapere.

25 Secondo, si deue notare, che questi delitti accidentalmente occulti; si possono considerare in due maniere: perche alcuni sono affatto occulti, altri quasi occulti.

Gli occulti a fatto, si distinguono cõtra i probabili, iquali non si chiamano del tutto occulti; perche verun non gli sappia, ma perche non si possono legitimamente prouar in giudicio.

I già quasi occulti; sono quelli, che se ben si possono prouar; non sono messi nel foro esteriore: Vegganſi Castro, *d* & il Nauarro.

d Castro vbi supra.

26 Terzo s'ha da notare: che vi sono alcuni altri delitti notori, & manifesti, i manifesti sono quelli, che si conoscono per sententia diffinitiua del Giudice, o per confessiõ facta in giudicio. I notorij, quelli, che si conoscono per euidentia del delitto.

27 Presupposti questi necessari notabili, conuien risoluer questa materia nelle seguenti Conclusioni.

Prima cõclusione sarà; Quel, che commesse vn delitto per sua natura occulto, sebene incorre nella pena Eterna, che corrispõde al peccato, che commise; non incorre in pena veruna della Legge, & quest'è quel, che communemente si dice, che *Ecclesia non iudicat de occultis*. Vuol dire: La Chiesa non giudica de gli atti meramente interiori, & questa è, Commune opinione. *e* Et cosi nel caso del nostro *Motu proprio*. La donna, che solamente desidera entrar nè i Monasteri, & il Religioso, che la desidera riceuere, non incorre nelle pene imposte.

e Communis opinio collecta ex Glosa in c. Si verò, & in c. Audite, vbi DD. de sent. exc. Nau. in Man. c. 17. nu. 193. & 210. Idem Nauar. de dotis, & promiss. nota, 55. num. 12. & 13. Cap. Porrò, de sent. exc.

28 La seconda Cõclusion'è; Co

lui, chè commisse qualche delitto, alquale è annessa la scommunica *ipso iure*, cade in essa, essendo il detto delitto in tutto occulto, accidentalmente voglio dire, commettendosi con atti, & segni esteriori, ancorche non si possa provar legitimamente nel foro esteriore. Quest'è, Commune opinione di tutti, diffinita f Cap. Porrò. de sent. exc. c. Cler. de immunit. eccles. lib. 6. in molti Decreti della Ragion Canonica.

Dalche si raccoglie, che le donne, che intrano secretamente ne i Monasteri, & i Religiosi, che l'ammettono, incorrono nella Scommunica messa da Pio Quinto, & da Gregorio XIII.

29 La terza Coclusion'è Quando il delitto di tal maniera fusse occulto, che non si sà chi il commise, nè, se si commise, non può il Giudice scommunicare coloro, che cómisero. Questa Conclusion'è diffinita con molti Decreti della Ragion Canonica, & la Ragion Naturale la detta: Perche non può il Giudice dare sententia contra colui, che totalmente non si sà hauer commesso il delitto. g Cap. Erubescant. 2. d. c. consuluisti. 2. 9. 5.

30 La quarta Conclusione è: Quando il delinquente fusse occulto, & il delitto fusse manifesto & notorio, molto ben può il Giudice metter scommunica contra coloro, che l'hanno commesso. Ilche si prova, nella Ragion h Canonica, della qual cosa dice il Panormitano, c'hebbe origine la Consuetudine, & che s'vsano al presente i Giudici, cócedendo le scommuniche per furti, che sono stati fatti, non sapendosi i ladri. Ma accioche questa scommunica sia valida, & giusta, due cose vi concorrono. La prima, che si ammonischino i malfattori in generale. La secon da, che si scommunichi in generale & non nominata mẽte; perche se bene il Giudice sapesse in secreto chi hauesse commesso il furto, non ha autorità per condennarlo in publico, poi che nol sà, come Giudice. h Cap. 2. Quidam malig. i Spiritus. 2. qu.

31 La quinta Conclusione è; Vno c'hauesse commesso qualche peccato, & la Legge gli mette la pena di suspensione, deposition, o irregolarità, *ipso facto* sine aliqua declaratione, se si mette in questo *Motu proprio*, incorre in queste pene, ancorche il delitto sia fatto, o qua si occulto, accidentalmente. Queste Conclusion contra Castro, & il Nauarro, con molti, che allegano dalla sua, tiene, & difende il Cordoua, & l'approbarono i Padri del Concilio Tridentino nel qual si da autorità a i Vescoui, acciochè possano dispensare in tutte le irregolarità, & suspensioni, che nascono da delitto occulto. Dalche s'inferisce, che il Religioso, che mise qualche donna nel monasterio, incorre nelle pene di questo *Motu proprio*, ancorche il delitto sia occulto, nè contra questa Conclusione osta vn'ordinatione k della nostra sacra Religione, fatta nella Congregatione generale in To- i Conc. Trid. sess. 24. c. 6.

k Ord. Tolet. c. 6. della Correttione de i delinquenti. §. della pena messa ipso facto.

Digitized by Google

ledo, in San Giouanni de i Re; l'anno 1583. Che dice, quel che segue; Perche nei nostri Statuti generali, & prouinciali, fatti, & da far, si sogliano mettere pene di molte maniere a i delinquenti, dichiariamo, che tutte le volte, che si mette pena di suspesione, o priuatione, o di qual si voglia altra maniera, che sia, acciochè incorrano in essa, subito in commettere il delitto, la qual pena si suol mettere, con queste parole *ipso facto*, che verun non incorra in essa, benche habbia commesso chiara, & publicamente il peccato, perche fu messa insino a tanto, che il Prelato habbia dichiarato giudicialmente il delinquente. Ma se per qualche delito fusse pena di scommunica, *Latæ sententiæ*, *ò ipso facto incurrenda* non è bisogno dichiaratione alcuna del Prelato, acciochè la detta scommunica leghi: perche nell'istesso punto, che vno commette il peccato mortale, per il quale si mise la scommunica *latæ sententiæ* fortisce il suo effetto, & l'esecutione: Perche rispondo a questa ordinatione; che s'intende, quando le dette pene, si mettono *ipso facto*, & non vi si aggiungono queste parola; *sine alia declaratione*, come si aggiungono nel nostro *Motu proprio*. Questa risposta si raccoglie da quello, che largamente adduce il Cordoua, allegado nel suo Questionario il Gaetano, & Couaruuias.

1 Cord. lib. 1. qq. q. 16. Couar. in reg. peccat. §. 8. Caiet. 2. 2. q. 61. art. 8.

Secondo rispondo, che i padri di quella Congregatione poteuano dichiarare il sopradetto in quanto alle pene, che soglion mettere *ipso facto*, & questo seguendo l'opinion del padre Castro, & de gli altri non in quanto alle pene messe, *ipso facto*, da sua Santità, che essi non hanno autorità per dichiarare per via di Legge l'intentione, c'ha il Papa nei suoi *Motu porpri*.

3a La sesta Conclusion è; Se bene per cagione del delitto occulto s'incorre nelle dette pene niuno Religioso è obligato a lasciar subito, & rinuntiar l'officio, che ha; Intendendo, che per questo si scoprirebbe il suo delitto, & perderebbe l'honore, & la fama. Questa Conclusione è di Nauarro, di Soto, Castro, & del Cordoua, nè i luoghi di sopra allegati; perche dice il Nauarro, Quando il Legislatore mette pene graui, *ipso facto*, a i trasgressori della sua Legge, non sono questi tali obligati ad essere esecutori di esse: perche sarebbe dare occasione a gli huomini di graui peccati, contra molti Decreti *m* della Legge Canonica, & Ciuile, però dice il Padre Castro, che niun non è obligato a restituire la facoltà per vn delitto, che commettesse, alqual fusse annessa la priuatione di essa, *ipso facto*, se per lo restituirla si scoprisse il suo delitto, & s'infamasse. Dice di più, che vn Notaro, il qual la Legge per qualche delitto priuasse del suo officio,

m Nau. Soto, Castro, Cordoba vbi supra. Cap. ex parte, de constit. l. conuenire, ff. de pœnis. Castro lib. 2. de leg. pœn. c. 11. lit. B. & c. 15.

ficio: non è obligato a lasciarlo con pericolo della sua fama, commettendo il detto delitto secretamente: & il medesimo dice del Giudice. Nondimeno consiglio, & ricordo a i detti Religiosi, che cerchino la dispensa senza tardare con tutti quei mezi secreti, & possibili, come dicono i Dottori allegati obligandogli in questo. In oltre gli auertisco ancora, che non accettino altra Prelatura, senza la dispensa dell'inhabilità, nella qual incorsero, cercando tutti i mezzi possibili per rinuntia gli offici, che loro dessero, i quali non mancano, se volentieri gli voranno cercare particolarmente, non essendo obligati obedire i loro Prelati, nel foro della coscientia, per che di questo sono liberi, per la inhabilità in che sono incorsi, per la sententia della Sede Apostolica: oltre, che per rinuntiare la Ragione, c'hanno per esser Prelati non è cagione di qual si voglia cattiua sospitione anzi nei tempi presenti, si reputa per honorato, & sauio colui, che fugge il commandare. Et i Santi con parole, & opere, ci hano insegnato questa sauiezza, conosciuta da tutti, & amata da pochi.

DVBBIO II.

33 Conuiene hora, che vediamo chi può assoluere di queste pene? Dico, primo; Che della scommunica, solo il Papa, o colui, che haurà la sua autorità: perche in questo *Motu proprio*, la riserua sua Santità a se; Dissi o colui, che haurà la sua autorità: perche qual si voglia Confessore approuato dall'Ordinario; può assoluere di essa, coloro, che haurànno la Bolla della Crociata; & quello vna volta in vita, & vn'altra nell'articolo della morte fra l'anno della publicatione. I Padri Confessori della Compagnia di GIESV, essendo approuati dall'Ordinario; possono assoluere di essa; *toties quoties*, per vna concessione di Papa Paolo III. della qual facemmo mentione nel Trattato della Crociata. Et la medesima autorità habbiamo noi altri Confessori de i Minori della Regolare Osseruantia, approuati dall'Ordinario, poiche per vna Bolla di Clemente Settimo possiamo goder di tutti i priuilegi, & facoltà concesse, & da concedere a tutte le Religioni.

34 Dico secondo. Che della sospensione *a Diuinis*, nella quale incorrono i Religiosi; possono essere assoluti per virtù della Bolla, nel foro della coscientia, dentro dell'anno della publicatione di essa: & così assoluti; possono amministrar gli Atti anneßi a gli ordini, della quale amministratione stauano sospesi. Ma ciò s'intende, non essendo già messa la sospensione nel foro

foro esteriore, perche se ciò fosse, non serue la Bolla, conforme a quello, che dicemmo di sopra, nel Trattato della Crociata. La qual'assolution si può dar ogni volta, che fosse di bisogno attentoche sua Santità non la riserua per se, in questo *Motu proprio*: però i padri Prouinciali, possono assoluer di essa: perche hanno giurisdittione, quasi Episcopale; & è cosa certa, che possono i Vescoui assoluere in *vtroque foro*, della suspensione, che sua Santità non riserua per se; ò sia publica, o sia occulta; questo è il parere d'huomini dotti. Et cosi dichiarò esser vero, il padre fra Francesco da Tolosa, Generale, che fù della nostra sacra Religiõ, come mi certificò il padre frat'Hernando di Campo, Prouincial della Prouincia di San Giacomo, & Diffinitore generale della nostra Sacra Religione.

35 Dico trezo. Che nessun Confessore, senza la licentia & l'autorità espressa di sua Santità: può habilitar tali per gli offici, c'hanno, & possono hauer perche la priuation è vna inhabilità de gli offici, nõ sono Censure ecclesiastiche, accioche per virtù della Bolla: possano esser'assoluti di esse coloro, che vi sono incorsi ma solamente sono alcune pene, & la Bolla non da autorità per assoluere di pene; ma di Censure. E ben vero, che per vna amplissima Concessione di Eugenio *n* Quarto, concessa a i frati Minori dell'osseruãtia; possono i detti Religiosi esser assoluti dell'inhabilità, & d'altre simili, acciò che possano ritener gli offici, & dignità dell'Ordine. Et questo vna volta in vita, & per gli Confessori deputati da' loro Prelati: ma acciò che godano di questo indulto, hanno da dire, ogni settimana per vn'anno integro, i Salmi Penitentiali, con le Letanie, & non potendo, per qualche legitimo impedimento dirgli alcune settimane del detto anno, gli possano dire in altre tante settimane dell'anno seguente.

n Eug. IV. habet in magno, concess. 85. & in Comp. tit. absol. ex ordin. quoad fratres, §. 3.

36 Dico quarto. Che i Prouinciali dell'Ordine di *S.* Domenico in Spagna, & per via di communication, tutti i Prouinciali delle Religioni, che godono de i loro Priuilegi; possono nel foro della coscientia assoluer i loro sudditi, non solamente della suspensione *a Diuinis*; ma dell'altre pene ancora, messe in questo *Motu proprio*, habilitandogli per gli offici, c'hanno, & che possono hauere, & questo, hauendo messo le donne secretamente nel Conuento. Questa autorità, & facoltà si raccoglie da vna Bolla di Pio V. concessa a i Prouinciali dell'Ordine di San Domenico in Spagna, della quale nel Trattato della Crociata facemmo largamente mentione, in fine del detto Trattato, con laqual concesse Pio V. à i detti

Prelati, nel foro della coscientia per gli loro sudditi, tutta la autorità, che il Concilio o Tridentino concede a i Vescoui, nel foro della coscientia per li loro: ilquale gli concede; che possano dispensare in ogni Irregolarità, & suspensioni, che nascono da delitto occulto, eccetto quella, che s'incorre per cagion d'homicidio volontario, & quelle, che già fussero messe nel foro contentioso &c. Ma dirà alcuno, che il Concilio solamente dà autorità a i Vescoui per dispensar nell'Irregolarità, & suspensioni, che nascono da delitto occulto, & non si da altra autorità a i detti Prouinciali per loro sudditi. Perilche pare, che ancorche nel caso del nostro *Motu proprio*, possano i detti Prouinciali assoluer della suspension *a Diuinis*; non potranno dispensare nella priuatione, & inhabilitatione de gli offici: perche queste, parlando propriamente, non sono suspensioni, ch'è vna delle censure Ecclesiastiche: ma pene. A questo rispondo: Che priuation & inhabilitation, pigliate nella sua rigorosa significatione: non sono suspension, nè Censura Ecclesiastica: Ma molte volte la Irregolarità, la depositione, la priuatione, la inhabilitatione, la degradatione, sono chiamate Suspensioni, come auuertisce Innocentio, *p* & molti altri, & ciò notano il Nauarro. *q* Et il Cordoua nel suo Questionario. Dimanda: Se possa al presente il Vescouo dopò il Concilio di Trento dispensare ne i gradi prohibiti del matrimonio, & se ben non si risolue nondimeno s'inclina alla parte negativa, fondandosi nella ragion, che segue: perche secondo la Legge Canonica, sotto questo nome Irregolarità, & Suspensione, mai non si comprendono questi impedimenti, doue da ad intendere, che se si comprendessero: haurebbe detto il contrario; Però già che sotto questo nome di suspensione pigliato largamẽte viene la depositione, degradatione, & inhabilitatione, come s'è prouato, secondo il parere di questo huomo dottissimo s'ha da dire, che a i Vescoui è stato concesso dal Concilo Tridentino l'autorità per dispensare nella priuatione, & inhabilitatione, nelle quali incorrono i loro sudditi, per cagione d'alcuni delitti occulti, che commettono. Et il dottissimo Dottor Fressa Proueditore di tutto l'Arciuescouato di Valenza, & Canonico di Tarragona, mi disse, che così s'vsaua, & praticaua, à cui si deue prestare gran credenza; per essere così dotto, & gran Curiale, & molto temuto in rispondere particolarmente in dubbi, che toccano alla coscientia: Onde, se i Vescoui hanno la detta autorità per gli loro sudditi, l'hanno ancora i Prouinciali per gli loro

• Conc. Trid. sess. 24. c. 6.

p cap. queren ti. de verb. significat. tradit. Abb. in c. & si de iudic. Innocentius in c. si. de excess. Prelat.

q Nauar. in Man. lat. c. 17. nu. 152. in fi. Cord. lib. 1. qq. 9. 11. ad 1.

ro. Ma debbono auertire; che se bene il Concilio concede autorità a i Vescoui acciochè possano suddelegare la detta facoltà a i detti Prouinciali, è negata à essi per la Bolla di Pio V. perche dice; Che i medesimi debbono fare il sopradetto. Prego Dio, che il tutto si faccia a gloria, & honor suo, che viue, & regna ne i Secoli, de Secoli. Amen. Quanto ho detto in questi Trattati sottometto alla correttion della Santa Madre Chiesa Romana.

LAVS DEO.

Digitized by Google

ESPLICATIONE
DEL MOTV PROPRIO
DI PIO QVINTO;

Che tratta de i Censi conforme à quanto si osserua ne i Regni di Spagna; con molti auuertimenti, & dubbi, vtili, & necessari.

PIVS EPISCOPVS SERVVS
seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

VM onus Apostolicæ seruitutis obeuntes cognouerimus innumeros celebratos fuisse, & in dies celebrari censuum contractus: qui nedum non continentur intra limites a nostris Antecessoribus eisdem contractibus statutos, verum etiam quod deterius, contrarijs omnino pactionibus propter ardentem auaritiæ stimulum, legum etiam diuinarum manifestum contemptum præseferunt, non potuimus, animarum, prout tenemur, saluti consulentes, & piarum mentium petitionibus etiam satisfacientes, tàm graui morbo lethiferoque veneno, salutari antidoto non mederi. Hac igitur nostra constitutione statuimus, Censum, seu annuum redditum creari, constituisse nullo modo posse, nisi rei immobili, aut quæ pro immobili habeatur, de sui natura fructifera, & quæ nominatim certis finibus designata sit. Rursum, nisi verè in pecunia numerata presentibus testibus, ac notario, & in actu celebrationis instrumenti, non autem prius recepto integro iusloque precio, solutiones, quas vulgo anticipatas appellant fieri, aut in pactum deduci prohibemus Conuentiones directè, aut indirectè obligantes ad casus fortuitos cum qui alias ex natura contractus non teneatur, nullo modo valere voluimus.

volumus. Quemadmodum nec pactum auferens, aut restringens facultatem alienandi rem censui suppositam: qua volumus rem ipsam semper, & liberè, ac sine solutione laudemij; seu quinquagesimæ, aut alterius quantitatis, vel rei tam inter vivos, quam in ultima voluntate alienari. Vbi autem vendenda sit, volumus dominum census aliis omnibus præferri, eique denuntiari conditiones quibus vendenda sit, ac per mensem expectari. Pacta continentia morosum census debitorem teneri ad interesse lucri cessantis, vel ad cambium, seu certas expensas, aut certa salaria, aut ad salaria, seu expensas, medio iuramento creditoris liquidandas, aut rem censui subiectam, seu aliquam eius partem amittere, aut aliud ius eodem contractu, siue aliundè acquisitam perdere, aut in aliquam pœnam cadere, ex toto irrita sint, & nulla. Immo, & censum augeri, & nouum creari super eadem, vel alia re in fauorem eiusdem, aut personæ per eum suppositæ pro censibus temporis, vel præteriti, vel futuri omnino prohibemus. Sicuti etiam annullamus pacta continentia solutiones onerum ad eum spectare, ad quem aliàs de iure, & ex natura contractus non spectarent. Postremo census omnes in futurum creandos, non solum re in totum, vel pro parte effecta, volumus ad totum perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui, non obstante longissimi, etiam temporis, ac immemorabili, immo certum, & plurium annorum præscriptione: non obstantibus aliquibus pactis directè, aut indirectè, talem facultatem auferentibus, quibuscunque verbis, aut clausulis concepta sint. Cum verò, traditione pretij redditus extinguendus erit, volumus per bimestre ante id denunciari, cui precium dandum erit, & post denuntiam intra annum etiam ab inuito precium repeti posse, & ibi pretium, nec volens intra bimestre soluat, nec ab inuito intra annum exigatur. Volumus nihilominus quandocunque redditum extingui posse, præuia tamen semper denuntia, de qua supra, & non obstantibus his de quibus supra, idque obseruari mandamus, etiam quo plures, ac plures denunciatum fuisset, nec inquam effectus secutus fuisset. Pacta etiam continentia precium census extra casum prædictum ab inuito, aut ob pœnam, aut ob aliam causam repeti posse, omnino prohibemus, contractusque sub alia forma post hac celebrandos, fœneratitios iudicamus, & ita illis propterea, non obstantibus quicquid, vel expressè, vel tacitè, contra hæc nostra mandata dari, vel remitti, aut dimitti, contingat, a fisco volumus posse vendicari. Hanc autem salutiferam sanctionem, nedum in censu nouiter creando, verum etiam in creato quocumque tempore alienando, modo post publicationem constitutionis creatus sit perpetuo, & in omnibus seruari volumus. Declarantes precium semel censui constitutum, numquam posse ob temporum, aut contrahentium qualitatem seu aliud accidens, nec quo ad vltimo

contra-

contrahentes minui, vel augeri, & licet legem ipsam ad contractus iam celebratos, non extendamus, illos tamen omnes in quos sub alia forma peruenerunt census, hortamur in Domino, vt singulos contractus censuræ bonorum Religiosorum subijciant, & animarum saluti consulant. Non obstantibus, &c.

Datum Romæ anno 1568. Kal. Februarij.

TRAT-

TRATTATO
DEL CENSO

Con patto di retrouendere, francabile, ò di recuperatione, doue si esplica questo Motu proprio, conforme alla sua prattica, in tutti i Regni di Spagna.

PER intelligentia di questa materia lasciate le antiche significationi di questa parola CENSVS, le quali tratta il Budeo, *a* & il Dottissimo Do. Francesco Sarmiento; il Censo, anticamente era vn certo Tributo, che pagauano ogni anno, coloro, che s'erano impatroniti d'alcuni beni, da i Magistrati Romani, che si chiamauano Censori; perche stimauano, & prezzauano quel, che ciascun poteua dare conforme alla sua qualità, & quantità del suo patrimonio. Et da ciò venne, a chiamarsi questo Tributo, CENSO, il qual si daua per segno di soggettione. Et da questo procede anchora, che il contratto di dare ciascun anno, vna certa quantità determinata sopra alcuna cosa immobile: si chiama Censo: perche si dà, come Tributo, in segno di soggettione. Et di questo contratto si fa espressamente mentione in molti luoghi della Legge *b* Canonica, & in molte Strauaganti, Pragmatiche, & Leggi dei Regni, come riferiscono Aluaro Valasco, Rebuffo, Moderno, & molti altri, che non voglio allegare, per non fastidire coloro: che con chiarezza, distintion, & breuità, vorrei seruire in questo breue trattato, nel qual solamente tratterò del Censo con patto di retrouendere, & francabile: perche sopra di esso, sono nati alcuni dubbij, cagionati da questo *Motu proprio*: per cagion de quali i Confessori, visto quel, che dicono le Some ordinarie: mettono troppo scropolo, doue non si douereb be mettere. Per esplicatione di che, s'hanno da notare, i seguenti fondamenti.

Il primo fondamento è: che questo Contratto si celebra in due maniere. La prima è quando alcuna cosa si vende ad alcuno passando nel compratore l'vtile, & il diretto dominio, ritenendo in se, vna picciola pensione il Signore antico la qual pensione si chiama Censo, & i Francesi la chiamano entrata fondaria, del qual trattano Bartolo, & altri, che riferiscono Antonio *c* Gomez, & Aluaro Vaez. In vn'altro modo si fa

a Budeo. 1. p. anno ad pande. fin. alle fine de Senatoribus. Sarmien. lib. Selectarum, c. 25.

b Cap. Confitutus, de relig. domib. Extrau. Martini V. & Ce-

lestini III. de empt. & vend. inter communes. Et in l. 98. Tauri. & in tit. 15. lib. 5. Recopila. & in pragmat. promulgata anno 1537. mensis Iulij, & in Regno Valentiæ, li. 5. fori, tit. 23. Et Portugallia inordinationibus relatis ab Aluaro Vaez. de iure emphyteotico, 1. p. q. 32. Et Fraciæ, put explicat Rebuff. 2. to. ad Leges Gallicas, in tit. de const. reddituum. Et Modernus in consuetudinibus Parisien. si, tit. 2. §. 58. & 59.

c Ant. Go. in l. 68. Tauri. num. 2. Aluarot. Vaez, vbi supra num. 7.

Digitized by Google

si fa questo contratto, & è; quando qualch'vno sopra la sua facoltà mette vna pensione ogni anno dandogli certo prezzo; come risoluono Antonio Gomes, d Aluaro Vaez, Auendagno, & Couaruuias; i quali tutti il giustificano liberandolo della nota, di esser Vsurario. Et di questo contratto, così frequentato in Spagna; trattaremo. Il qual si diuide in due membri; Vno si chiama Reale, perche si mette sopra le cose reali; & l'altro personale, che si mette sopra la persona: del qual nõ tratteremo qui perche secondo la Commune opinione si reproba, come suspettoso. Ilche conferma questo *Motu proprio*. Tratteremo dunque del Censo reale: per la cui esplicatione, segue vn'altro fondamento.

d Ant. Gom. & Alu. Vaez, vbi supra 1. Auẽdag. resp. 12. Couar. lib. 4. variarũ, c. 6. num. 2.

Il secondo fondamẽto è: Che vi sono quattro maniere di Censo reale: Vno perpetuo. L'altro in Vita, o vitale, il terzo, a certo tempo, il quarto con patto di ritrouendere, o francabile, ch'è il medesimo. Il perpetuo è; quando darà trenta, o quaranta mila marauedis, accioche gli ne dieno mille perpetuamẽte ogni anno, & il mette sopra la sua facoltà: questo censo è lecito, come si compra per il prezzo, che communemẽte corre del qual io ne dirò poche parole: perche lo intẽto mio, non è altro, che dichiarare il Censo, in vita; è, quando vno darà ad vn'altro otto o diece mila marauedis, accioche gli ne dia mille, ogni anno, in vita sua, o di sua moglie. Talche, se colui, che diede otto mila marauedis in vita sua, con condition, che gli ne diano mille ogn'anno viuesse due anni, colui che pigliò il censo succede bene: perche gli restano sei mila marauedis, & se accadesse, che viuesse dodici anni; perderia quattro mila marauedis. Questo Censo è buono, & giustificato: perche ad vna istessa ventura, o sorte, si mette l'vno, & l'altro, a perdere, o guadagnare o viui poco, o molto. Però s'ha d'auuertire, che in que sti censi in vita; nõ s'ha da ritornare il capitale, che si riceuette; ma morto colui, che il comprò; l'altro resta libero. Il Censo, a certo tempo, è, quando vno desse ad vn'altro otto mila marauedis, accioche gli dia mille marauedis ogni anno, & questo per otto anni, & finiti gli otto anni, non gli han da dare, nè dimandare altro. Questo è giusto, perche tanto piglia, come che dette. Però quando vno desse otto mila marauedis, acciò che per otto anni, ogni anno, gli dia due mila, questo Censo, e vsurario, perche da otto, che gli ritorni sedici. Altro sarebbe se pigliasse vn pocó di più, come se al fine de gli otto anni, pigliasse mille marauedis di più per cagione dell'obligo, che mette sopra di se, di non ricuperare i suoi denari, se non a poco: a poco, perche quest'obligo è vendibile, & stimabile per denaro. Vi è vn'altro

tro Censo, che si chiama con patto di rettrouendere, o francabile: & si chiama, così: perche si celebra, quando vno delle quattordici mila marauedis, acciochè gli dia ogni anno mille con conditione tale, che tutte volte, che gli ritorneranno i suoi denari non gli paghino altra entrata di tal Censo. Questo è lecito ancora, celebrandosi con le conditioni, che mette la Legge: le quali appresso si diranno. Il sopradetto si raccoglie da quello, che largamente trattano Conrado e Soto, & il Nauarro.

e Conrad. de contr. q. 62. Soto lib 6. de iust & iur. q. 5. art. 1. Nau. de vsur. n. 70. cum seqq. lib. 2. C. si certo pet.

Il terzo fondamento è, Che questo contratto del Censo, nè vera, nè interpretatiuamente si può chiamar impresti to: perche nell'impresti to, è obligato colui, che il riceue pagar la sorte principale, che riceuette, fin tanto, che nol libera di questo obligo alcun caso fortuito. Ma in quésto contratto è obligato il debitor dare la sorte principale, volendosi disobligare di pagar il Censo, come largamente si dirà appresso. Però, questo contratto ha più forza di compra, che d'impresti to: & così i suoi affitti, non solamente possono esser di pecunia numerata ma di formento, & d'altre cose ancora, poiche così il denaro; come il formento; & il vino, sono cose vendibili: come risolue Couarruuias f contra il Moderno, dalche si raccoglie conuenirgli molto questo contratto, col contratto Enfitheotico.

f Couar. lib. 3 Variar. c. 7.

Nondimeno è molto differente da esso; perche nel contratto Enfitheotico si vende il dominio d'vna cosa, trasferendosi il dominio vtile nel compratore, ritenendo il diretto il venditore.

Et così quando si celebra, dice il venditore al compratore. Piglia questa cosa, & godi, con conditione, che ogni anno, mi corrispondi vna certa pensione per riconoscimento del dominio diretto, che mi resta, & non pagandomi cascarà in commesso, cõforme a quel, che dice vna Glosa g communemente riceuuta, come afferma Aluaro Vaez, sequendola. Et colui, che compra il Censo non può metter la detta conditione: perche non gli resta il dominio diretto, nè vtile nella cosa sopra la quale si mette. Vn'altra differenza vi è. Da questo contratto a quello di che trattiamo; perche colui, che ha il dominio vtile della cosa Enfitheotica, volendola vendere: è obligato a citare il Signor diretto di essa, se la volesse comprare. & se non volesse, gli ha da dare la quinquagesima parte del prezo; che si chiama *Iure Laudemio* per lo dominio diretto, che in esso sempre è restato. Ma colui, che vende la cosa, sopra la qual è stato messo il Censo, se bene non può venderla, che non auuisi prima il Signor del Censo, non volendola egli comprare, vendendola ad vn'altro, non gli può pigliare la quinquagesi-

g Glosa in d. cõstitutus, in ver. iuxta ea. Aluar. Vaez in ud. q. 31. nũ 27.

ma

ma parte del prezzo; come dice il *Motu proprio*, & lo risolue Aluaro *b* Vaez. S'ha da notare, ancora, che questi due contratti, Censo, & Enfiteosi: si distinguono da vn'altro contratto, che si chiama Feudo, il qual con uiene molto con essi: perche per cagion di questo contratto si paga vn seruigio personale, & solamente passa a gli huomini, & non alle femine, saluo se non si facesse particolar patto sopra di ciò. Il che non accade ne gli altri contratti, come è stato detto, & risolue Aluaro *i* Vaez, come di sopra.

b Aluar. Vaez vbi supra.

i Aluar. Vaez, vbi supra q.4.

Hauendo messo questi fondamenti necessarij per l'esplicatione di questo contratto del Censo col patto di retrouenderlo, del quale qui habbiamo trattato, si deue notare, che Pio V. in questo *Motu proprio* dice essere lecito con le conditioni seguenti. La prima è, Che la cosa, sopra la quale si mette il Censo, sia immobile, o tenuta per tale. La seconda, Che sia per sua natura fruttifera, e che i suoi frutti annuali sieno equiualenti al frutto del Censo. La terza, Che si paghi il prezzo giusto per il Censo. La quarta, Che tal prezzo si paghi interamente innanzi della constitutione del Censo, nell'atto della celebratione alla presenza del Notaro & testimonij. La quinta, Che perdendosi la cosa sopra la qual si mette il Censo, in tutto o in parte. L'vltima, che resti facoltà al venditor del Censo, per francarlo quando vorrà, nè possano obligarsi al contrario. Queste conditioni si raccolgono da questo *Motu proprio* di Pio V. le quali obligano di tal maniera, come dice il Medina lo nella sua Somma, che colui, che facesse il contrario, peccherebbe mortalmente, & il Contratto sarebbe nullo, & di niuno effetto. Nel che secondo quel, che allega il Medina, non vi sono già opinioni di huomini; Perche Sua Santità il dice chiaramente: & innanzi di questo *Motu proprio*; il medesimo teneua il Nauarro, contra Soto: Ma s'ha d'auuertire, che in virtù del *Motu proprio* di Pio V. resta pennullo il contratto del Cèso, che non haurà le sopradette conditioni. Fù supplicato in questi Regni di Spagna, come consta nelle Corti *m* celebrate in Madrid l'anno 1583. nelle quali si diede a Sua Maestà vna supplica di questo tenore. Papa Pio V. di felice memoria, l'anno passato del 1570. fece publicare vn *Motu proprio*, che tratta, che i Censi si impongano, & mettano in denaro di presente, auanti si scriuano, o notaro, & testimonij dell'atto dell'istrometo, nel qual parimente, si contengono molt'altre cose appartenenti alla materia dei Censi. Et sopra l'osseruantia del *Motu proprio* vi sono stati, & sono molte liti, & differentie in tutti i Tribuna-

k Medin. in instruc. conf. lib. 2. c. 26.

l Nau. in c. 2. 24. q. 3. n. 79. cum seq.

m Habetur nella Corte di Madril.

Digitized by Google

bunali di questi Regni, & sententie contrarie l'vna, all'altra, perche alcuni Giudici comandano, che si offerui, & altri di cono, che non è stato riceuuto in questi Regni, & che è stato per ciò supplicato. Et si scusarebbono molti litigi, & inconuenienti, & danni; se si dichiarasse, sapesse, & intendesse quel, che in questo s'ha da tenere & offeruare. Supplichiamo Vostra Maestà che sia seruita di dichiarare se s'ha da osseruare, & guardare in questi Regni il detto *Motu proprio*, & se sia stato supplicato di questo, o nò. Et in caso, che s'hauesse da guardare, da che tempo, ha da essere, acciochè cessino, & si finiscano i detti litigi, & differētie. Quel, che rispose Sua Maestà è il seguente. A questo, vi rispondiamo; che il *Motu proprio*, che dite, nō è riceuuto, anzi s'ha supplicato d'esso, dal Fiscale del nostro Consiglio, doue s'è fatto Giustitia nei casi, che si sono offerti, & si farà ancora in quelli, che occorreranno appresso, & con Sua Santità la instantia, che parerà necessaria. Da questa risposta si raccoglie primieramente, che questo *Motu proprio*, non ha tanta forza, come dice il Medina, & come pensano alcuni: perche se bene l'hanno obedito in questi Regni, come Lettere Apostoliche, hanno supplicato per esso, & supplicando, ancorche le stia nella sua forza, la sua effecutione è sospesa, fin che Sua Santità mandi altra risposta. Perche, si come Sua Maestà *a* con gran deliberation ha ordinato, che le sue Leggi siano obedite; Così ordina, che si possa sospendere la loro effecutione, auuilando de gl'inconuenienti, che in alcune parti risultano per l'osseruanza loro, &, perciò gli dimandano, che le riuochi, oueto moderi conforme a quel, che si raccoglie da molte sue Leggi. Nè più nè meno Sua Santità conferma deliberatione ha ordinato che le sue Bolle, & *Motu proprij*, sieno obediti; come Lettere Apostoliche: ma nascendoni inconuenienti per l'osseruanza loro, sieno sospese le esecutioni d'esse, auuilando de gl'inconuenienti, che ne seguono, come consta da molti Testi *o* del Diritto Canonico: perche se bene si presume, che Sua Santità habbia nel suo petto turte le Leggi; può nondimeno probabilmente non saper i Costumi, gli Statuti, & le necessità de' particolari Regni, Prouincie, & Luoghi: le quali nella derogation, o annullation generale che mette, non s'ha da credere, che reuochi, come si dice in alcuni Testi della Ragion Canonica, & si raccoglie anchora dal Diritto Ciuile, & dalle Leggi di questo Regno, di sopra allegate. Et si come probabilmente può non sapere queste cose, vuol di esse essere auisato: & tra questo mezo, vuol che le sue leggi non sieno messe

a L. 1. & 2. & latius in l. 1. & in aliis legibus tit. 14. lib. 4. Recc.

o Cap. de cōst. in 6. l. omnes testam. C. de test.

Digitized by Google

se in esecutione. Talche; Questo *Motu proprio* non è ricevuto: perche quel, che si dice in esso, circa delle conditioni sopradette; è anchora in opinioni, come, ch'era innanzi della data. E ben vero, che l'opinione del Navarro, che diceua, il contratto del Censo senza le dette conditioni esser nullo, ha più forza, poiche sua Santità con quei del suo Consiglio, con fermissima deliberatione l'approuò. Et per questa cagione sua Maestà dice, che si ricorra a i suoi Consigli, doue si farà Giustitia, ne i casi, che si offeriranno: perche in essi, come Tribunali giustissimi si seguirà l'opinione, che sarà più conforme alla verità, & all'vtilità della Republica Christiana. Et dice, che farà con sua Santità quella instantia, che parerà necessaria, & non dice, che farà riuocare il *Motu proprio*: perche sa benissimo i grand'inuiluppi di questi contratti, & l'vsure coperte, che in essi si sogliono commettere: però vuol, che questo negotio resti sospeso, & per bandire affatto la grande auaritia, non pare, che voglia, che vi sia altra chiarezza, acciochè con timore, & consiglio facciano i loro contratti, fuggendo i litigi. Et acciochè i Confessori habbiano più chiarezza: conuiene dichiarare le dette conditioni, mettendo sopra ciascuna di esse, i dubbij, che s'offeriranno.

PRIMA CONDITIONE.

La prima conditione è; Che il Censo sia sopra cose immobili. Questa conditione si mette nell'Extrauaganti di Martino V. & di Calisto III. lequali, & per altri Canoni, questa è vera, & ricevuta opinione, come risoluono il Nauarro, [p] Aluaro Vaez, Mieres, & Salazar: & se ben Couarruuias & il Pizarro, nelle Constitutioni di Guadalupe, hanno voluto tenere il contrario, l'opinione del Nauarro ha gran forza per approuarla, così chiaramente Pio V. in questo *Motu proprio* ibi, *Nisi in re immobili*.

Da questa dottrina si raccoglie primieramente, che il Censo personale in veruna maniera non è lecito, come contra Soto [q] tiene il Nauarro, nè deue esser ammessa la distintione, che in questo caso mette l'Angles, il qual dice, che vn Nobile, che per la sua fatica, & industria non guadagna cosa alcuna: non può sopra di se metter Censo personale: Ma vn plebeo, che con la sua industria, arte, & fatica guadagnasse da viuere; possa mettere sopra la sua persona vn Cēso: ancorche hauesse beni immobili, sopra i quali, potesse metterlo: perche se bene quest'opinion è stata del Medina, & del Soto: La Commune è in contrario, & è vna inuentione nuoua mai non praticata nella politia Romana, almeno a doppo, ch'è Chri

p Nauar. de vsuris, nu. 79. Aluar. Vaez dicta, q. 31. num. 10. Mieres i Tractatu maioratus 1. p. q. 41. num. 9. Salaz. de vsu. & cōsuetud. c. 8. num. 49. Couar. lib. 3. var. c. 7. nu. 3. Pizar. fol. 17. Nauar. vbi sup. q. 90. cum sequen.

q Soto lib. 6. de iust. & iu. q. 1. art. 1. Angles in Flor. q. de cēsibus art. 5. Nau. vbi sup.

Digitized by Google

Christiana, che vi sia Censo, & pensione sopra vna persona libera, come si mette sopra vna possessione, come dice il Nauarro; adducendo per questo altre Christianissime, & molto bene fondate ragioni. Et così vediamo, che Pio V. in questo *Motu proprio* bandì, & riuocò questa opinione, annullando il contratto del Censo, che non fosse fatto sopra cosa immobile: ilche Martino V. & Calisto III. haueuano ordinato ancora, se bene alcuni intesero male le loro Estrauaganti, come auuertisce il Nauarro nel detto luogo. In cõfermatione delche sa, che Innocentio IV. autor grauissimo, se ben fu de' primi, che dissero, esser lecita questa comprada di Censo, però soggiunse, che tutti i Christiani douerebbono lasciarla, & fuggirla, nel che veruno non ha contradetto. Et così i letterati, & Confessori, non debbono dare in questa materia, altra licentia di quella, che dà la commune opinione, che ordinariamente dice la verità, poiche è materia tanto chiara, & euidente.

Segue il secondo. Che non si possa mettere Censo sopra cose mobili, cioè, sopra vn bue, o cauallo, è ben vero, che tal'animali, si possono affittare per il giusto prezzo, & periranno essi a conto del Signor principal, che gli affittò, conforme alle Leggi di questo contratto. Ma notisi, che veruno non può affittar questi animali, dicendo di questa maniera. Piglia questi animali per lauorar le tue terre per quattro ducati con questa conditione, che me ne ritorni altri della medesima età: Perche questo conforme al detto, è contra la natura del contratto, che ricerca, che la cosa affittata, facendosi peggiore, o morendo, non sia obligato colui, che la pigliò ad affitto al dãno, se non vi fosse qualche colpa dalla sua parte, & così per dirlo chiaramente è vsura, come con Soto, & il Dottor Medina auuertisce Angles; r & tiene il padre Medina nella sua Somma.

r Angl. vbi supra, q. de vsur. art. 4. Med. in sum. lib. 1. 5. 17. Med. de rest. q. 38. & de vsur. q. 1. annot. 44. vsque ad 57.

Dal detto ne segue il terzo, che non vale questo contratto molt'ordinario tra alcuni, cioè, che vno daua ad vn'altro certa quantità di danaro con questa conditione, che de i beni acquistati negotiando con essa gli pagasse vn certo Censo; perche nõ si constituisce sopra cosa immobile. E vero, che per rispetto del danno emergente può pigliar quel che perderte; & per rispetto del cessante può pigliar qualche cosa oltre della sorte principale. Et per pigliar costui questo poco per rispetto del guadagno cessante si richiedeno almeno, che vi concorrano sei conditioni, le quali si raccolgiono da quel, che adduce largamente il Medina, il Nauarro il Cordoua, & Angles. La prima condition'è: Che colui, che

f Cordub. in Sum. q. 82. Angl. in q. de contract. mutuit. art. 2. difficult. 3.

presta il denaro certissimamente habbia da negotiare con esso. La seconda che non habbia altro da poter prestare. La terza che colui che il da più presto voglia guadagnar negotiando con esso, che guadagnare alcuna cosa prestandolo. La quarta, che ciò faccia essendo pregato, & importunato da colui, che la dimãda: perche se volentieri si offerisce, non potrà per il rispetto del guadagno cessante pigliar cosa alcuna: perche allhora mostra, che fa il contratto de mutuo cõ fraude d'vsure. La quinta che si spende. La sesta: che non pigli tutto quel, che verisimilmente potrebbe guadagnare. Però auertiscano i confessori, che alcuni mercanti del tempo presente danno vn'iscusa, con la qual pensano coprire, che i loro cõtratti vsurari, si possano coprire, & dicono, che pigliano sei, ouero otto per cento, oltre di quel, che prestano, perche se hauessero in potestà il lor denaro, acquistando cõ esso, aumentarebbono la loro facoltà: & però, per ristaurare questo, guadagno, che lasciano d'haper prestare, dicono, che pigliano sei, ouer'otto per cento, o per cagione dell'imprestito. Questa causa non si deue ammettere, nè debbono essere facili i Confessori in ammettere i loro argomenti, & ragioni: perche sono più larghi in essi, che in aprir la borsa per pagar il mal guadagnato. Et così conforme al detto hanno da dimãdare primieramente, se restauano a essi denari, co'quali poteuano negotiare; perche restandouene non possono pigliare cosa veruna. Et se non ne restauano altri dimandino, se interiormente erano pronti a dare quel denaro a guadagno, ancorche n'hauessero hauuto altro, cõ che negotiare: perche in questo caso anchora commisero vsura, & non possono pigliare cosa alcuna. Et dato caso che i Confessori trouassero essersi dato il denaro con le conditioni dette di sopra: non deueno consentire, che piglino tutto quel, che poteuano guadagnare; perche prima per ventura questi denari, c'hanno prestato, non haurebbono messi in negotio, ma gli haurebbono spesi per cose di casa loro sostentãdo se, & la famiglia. Oltre di questo, non sempre è pronto il guadagno, & il traffico, come essi si imaginano, come molto bene auuertisce il Medina. Et perciò dico, nella sesta conditione, che non s'ha da pigliar tutto quel, che verisimilmẽte si può guadagnare. Basta, che piglino la metà, poiche possono guadagnare, & non guadagnare. Talche osseruate le dette limitationi, s'iscito questo contratto, come tiene Soto, & con tutti gli altri. Et se San Thomaso, & il Durando notarono di illecito: questo fù, non osseruandosi le dette conditioni. Da questo ne segue, Che i cambiatori, che prestano denari, che non si possono porre

g Medin. in Sum. d. 1. 5. 23.

u Soto li. 5. de iust. & iur. in q. 7. art. 3. D. Tho. 2. 2. q. 78. art. 2. Durand. in 3. d. 37. q. 2.

in

in mercantie di mandando, o pigliando alcuna cosa, oltre della sorte principale, per cagione di quel che poteuano guadagnare, si trouano in male stato. & chiedo con grande instantia ai Confessori, per colui, che rappresentano nel ministerio di cõfessare, che non sieno con loro misericordiosi; perche *summum genus pietatis est, in hac re esse crudelem.*

DVBBIO I.

Si dubita primo. Se vn creditor, che alcuni crediti hà da riscotere posa sopra queste obligationi constituire vn Censo. Pare di sì; perche Accursio, ch'è vno x de i principali Dottori Legisti, tiene, che l'attione, & ragione, ch'io ho per dimandare vn credito è cosa immobile, & il Censo si può mettere sopra cosa immobile: ma il contrario si deue dire: perche queste attioni, nõ hanno luogo tra le cose immobili, come si proua con molte Leggi Ciuili. Et cosi con esse si concede ad vn Tutore, che possa senza il Giudice vendere tali attioni, c'ha per dimandare i debiti de i pupilli, & minori; dunque tra i beni mobili s'hanno a memorare, perche per leuargli, ha solamente il Tutore auttorità senza il Giudice; come risolue Bartolo. y Et cosi il Dottissimo Pinello difende, che le dette attioni sono beni mobili: perciochè non si può contra esse cõstituire Censo alcuno.

x Accurs. in l. fin. in verbo, querere, vers. Respondere secũdũ quosdam, C. in quibus, causis in integr. rest. a D. Pro. §. si vend. de re iudicata, l. conturberiones, §. fi. de pact. l. pont. de auctorit. tutorum.

y Bart. in l. tutor qui reperitorium, §. fin. de administ. tut. Pinel. 1. p. 5. Re. C. de hom. mat. num. 24. cum seq.

DVBBIO II.

Si dubita secondo. Se sopra gli affitti annuali si posa fare vn Censo? La risolutione di questa difficoltà consiste in verificare, se queste entrate annuali sieno beni mobili, ò immobili, perche se sono beni mobili è cosa chiara, che non si può constituire Censo sopra di essi, ma se saranno immobili sì. Circa di questo vi sono due opinioni, vna contraria all'altra. La prima è affermatiua, che dice, che sono beni immobili, la qual è fondata nella Clementina z *Exiui de Paradiso*, & in altri luoghi tengono Tiraquello, Soarez, Couarruuias, Molina, & Mieres, il qual la difende con molti argomenti. La seconda opinione è, che queste entrate annuali, s'hanno da riputare tra i beni mobili. Laqual difendono vn Moderno, a & Cifuentes. Per concordanza di queste due opinioni sia la prima conclusione. Se queste entrate annuali sono perpetue, & senza facoltà di francarle sono riputate tra i beni immobili, & per consequenza sopra di esse, si posono constituire i Censi. Et però non si contentò Pio V. in questo *Motu proprio* di dire, che s'haueuano da fare sopra cosa immobile: ma vi aggiunse. *Aut quæ pro re immobili habetur:* perche queste entrate annuali perpetue sono tenute per cose immobili, come in propri termini difende

z Clem. exiuit de Paradiso, vers. ci q. Anme redditur. de verb. sign. Tiraq. li. 1. de retractu, §. 1. Gio. 6. nu. 4.

a Mod. in consuetud. Pariſ. 1. p. tit. 6 229. Cif. in l. 70. Tau. q. 15.

Baldo, *b* & molti altri, che referisce Tiraquello, & Purpurato, & in questo caso è vera l'opinione prima, & i luoghi del Dirritto, che in suo fauore s'allegauano, parlano di queste entrate; perche in quel tempo non s'vsauano ancora gli affitti francabili. La seconda Conclusione è: Se questi affitti annuali fossero francabili, sono riputati tra le cose mobili ciò attento, che sono francabili: sono riputati per cose mobili. Nè obsta, che nel principio del contratto di questi affitti francabili, sieno tenuti, per cose immobili, poi si constituiscono sopra cose immobili; acciochè diciamo, che sopra essi, si posa fare vn Censo, & vaglia per sempre, essendo legitimamente fatto, come Couarruuias *c* volle difendere: perche il contrario s'ha da dire, come difende Aluaro Vaez: perche già che quest'entrate sono francabili, per questa ragione possono venir a stato tale, che periscano, & per consequenza verrebbono a stato tale, che sopra esse nõ si potrebbe istituire Censo: perche a fatto periscono, come ordinò Pio V. nel suo *Motu proprio*, ibi. *Postremo omnes census in posterum creandos non solum in re in totum, vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum, vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire.*

Terza Conclusione. Ben si può metter Censo, sopra vn'altro Censo, se bene fosse francabile in tanto, che il venditor del Censo francabile s'obligha a metterlo vn'altra volta, come ho detto iui: perche qui questo Censo francabile messa questa conditione è perpetuo, & tenuto per cosa immobile. Di sorte, che non vale il Censo, se non si mette sopra cosa immobile, o sopra cosa, che sia tenuta per immobile, come auanti di questo *Motu proprio* di Pio Quinto, tenne il Nauarro *d* contra il Soto. La cui opinione è al presente di maggior auttorità, per approuarla Pio V. nel suo *Motu proprio*. Dallaqual non s'hanno da discostare i Confessori, & in questo particolare si debbono guardare dall'Angles, *e* che segué il Soto: perche scrisse auanti, c'haueste notitia di questo *Motu proprio*. Et cosi tiene alcune conclusioni contrarie a quel, ch'è stato diffinito in esso, lequali non l'haurebbe tenute, se l'hauesse visto.

b Bald. in l. hac edictali, §. is illud, C. de secundis nupt. Tiraq. vbi supra num. 7. Purpur. in l. ex conuentione, num. 73. de pactis.

c Couar. in d. c. 7. num. 5. ver. 1. Etenim Alua. Vaez, in d. q. 32. nu. 3. vers. alia ioſuper.

d Nauar. vbi sup. de vſur.

e Angl. in q. de cens. dub. 2. art. 6.

SECONDA CONDITIONE.

S'ha da notar, che non si contenta Pio V. con dire, che la cosa, sopra dallaqual s'ha da mettere il Censo, deu'esser immobile, o tenuta per immobile: ma che ha da esser fruttifera per sua natura come consta ibi. *Quae de sui natura fructifera.* Et però è necessario, che i suoi frutti rendano, almeno tanto, come dell'affitto Censo, che si mette sopra essa. Et cosi innanzi di que-

sto

sto *Motu proprio*, per esser lecito questo contratto; hebbe questa conditione per necessaria il Medina, *f* Lorenzo Ridolfino Carranza, & Gregorio Lopez, però, si debbono guardare in questa parte dall'opinione del Soto, che dice il contrario. Dal qual in questo con molta ragione s'allontana l'Angles, *g* seguëdolo in altre opinioni, in questa materia.

f Medin. de censibus c.de instit.censuſ. Lau. de Rid. de vſu.q.12. Carran. in Sum.conc. Greg. Lopez in d.l.17. tit. 8.par.5. *g* Angel. vbi ſup.concl.8.

DVBBIO I.

Si dubita, & primo: Se'l venditor del Censo ingannò il comprator, dicendo, che la cosa sopra la quale si poneua il Censo fruttaua tanto, o più, della somma dell'entrata, che se gli haueua da pagar ogni anno? Si dubita dunque se questo contratto sia lecito. Rispondo di sì: perche questa conditione si mette in fauor del Compratore, & in disfauore del venditore, & la malitia del Compratore nell'ingannare, non gli ha da seruire di fauore. Et così il compratore può in questo caso procedere contra il venditore, dimãdandogli l'interesse, che per hauerlo ingannato: ha perduto conforme quel, che ordina la Legge, *b* Così tiene Gregorio Lopez.

h L. ſterilis, in princ. & in §.1. & in l.vē. dit. ff. actionis, & in l.2. & 63. tit.5. par.5.

DVBBIO II.

Si dubita se si possa mettere vn Censo sopra vna casa? Pare di nò: Perche non è cosa di sua natura fruttifera. Ma il contrario si deue dire. Et così s'vsa: perche se bene non è cosa di sua natura fruttifera, come è vn Oliuaro, o vna vigna: con tutto ciò la pensione, & l'affitto che da essa si caua, si dice frutto: come s'ordina in alcuni luoghi del diritto Ciuile *i*.

i L. ancillarum, verſ. ſed & merce, ff. de pet.hered. L. cum autē, verſ. cum retinentur, de ædilitio edic.

Notisi di più. Che non solamente la cosa, sopra la quale si mette il Censo, deue essere immobile, o tenuta per immobile, & fruttifera di sua natura; ma ha da esser certa, & determinata. Il che dice chiaramente Pio V. ibi; *Et quæ nominatim certis finibus deſignata ſit.* Et da questo si raccoglie, che il contratto del Censo messo sopra tutti i beni presenti, & futuri non vale: ancorche l'Angles con altri nel luogo allegato tenga il contrario; la quale opinione lo seguirei in caso, che i frutti annuali de i beni immobili presenti del venditore del Censo fruttassero tanto ogni anno, come vale l'entrata del Censo, ma se non valesse tanto, tengo la sua opinione per molto scropolosa, & chiaramente reprobata in questo *Motu proprio*; & se tali beni presenti non vagliano la tengo per falsa.

TERZA CONDITIONE.

La terza conditione è; che si dia il prezzo giusto per il Censo.

Digitized by Google

DVBBIO I.

Si dubita prima, qual sia il giusto prezzo? Tutti i Dottori concordano in questo, Che acciochè questo contratto sia lecito; è necessario, che si dia il giusto prezzo, & Pio V. nel suo *Motu proprio*, il dice ancora chiaramente, ibi; *Iusto que precio*. Ma come i pretij delle cose sieno variabili, così il pretio, de i Censi sono anchora variabili, come consta da quel, che adducono Pinello, k Nauarro, & Couarruuias. Et così in Francia, & in Italia si constituiscono i Censi a ragion di vno per dodici: in Germania, a ragion di vno per venti: come dicono Moderno, & Tiraquello. In Spagna, conforme alla Legge nuoua non si può comprare il Censo per manco, di vno per quattordeci; come consta per le Leggi del Regno di Castiglia, & per vna Pragmatica, che dirò appresso. Le quali Leggi s'hanno da osseruare, conforme a quanto è stato ordinato da' Iurisconsulti, & l'adducono Couarruuias, *l* & Diego Perez. Ilche è tanto la verità, che s'alcuno compraſse per manco il Censo; peccherebbe mortalmente, & saria obligato a restituire; come in vn'altra parte l'adducono il medesimo Diego Perez, & il Medina. Et perciò, quel, che ordinò sua Maestà cõ la sua Pragmatica nelle Corti, la risposta è quel che segue. A questo vi rispondiamo, che essendo stato nel nostro Consiglio trattato, & praticato, sopra quanto n'bauete dimandato, hauuto consideratione tanto in quel, che tocca alla Giustitia, & giustificatione de simili contratti, & Censi, quanto al beneficio, & ben publico di questi Regni, & de i loro sudditi, & habitanti; ha parso esser giusto quel, che ci dimandate, & così ordiniamo, & comandiamo, che per lo innanzi non si possa in questi Regni, ne in alcuna parte, ne luogo loro, vendere, ne mettere, ne instituir entrate, ne Cẽsi alcuni, con patto di retrouendere, o francabile di manco prezzo, che a ragione, di quattordeci mila maraudis per ciascun migliaro; & che le vendite, & contratti & Censi, che in altro modo, & a manco prezzo si facessero sieno in se nulli, & di niun valore, & effetto, & non si possa per virtù loro, dimãdare, nè riscuotere in giuditio, nè fuori di esso, meno che alla detta Ragione, & rispetto. Et che verun notaro di questi Regni non dia fede nè faccia instrumenti di simili contratti, sotto pena di priuation del loro officio. Et in quanto a i diritti Censi, & contratti, sin hora fatti a manco prezzo de' detti quattordeci mila il migliaro; commandiamo parimente, che sieno ridotti, & riduciamo il detto prezzo a rispetto di quattordeci mila il migliaro non ostãte, che fossero antichi, & per molto tempo fatti, ne che

Kl. pretia rerũ, ff. ad leg. Falcidiam. Pinel. in l. 2. C. de rescinden. vendit. verb. 3. p. c. fi. Nau. in Man. c. 23. nu. 78. Couar. lib. 1. var. c. 3. n. 1. 2. Mod. de vsu. num. 12. Tiraq. lib. 2. de retract. §. 1. gl. 6. num. 19. l. iura carnis, ff. de offi. præfect. vrb. Couar. lib. 3. variar. c. 14. num. 5. Perez. li. 2. tit. 23. lib. 2. ord. ver. mas quã rio idẽ lib. 2. ord. lib. 6. Med. de rest. q. 36. li. 1. tit. 25. lib. 5. Rec.

che fieno fatti in parti, o in Prouintie, doue s'allegasse, che così sia stata la Consuetudine, venderfi per manco prezzo, acciò che a questo prezzo di quattordeci mila il migliaro, si facciano i pagamenti per l'auuenire, di quel, che occorrerà dal dì della publicatione di questa Legge.

DVBBIO II.

Si dubita secondo. Se i Censi già fatti si possano vendere per manco prezzo? Circa di questo dubbio vi sono due opinioni. La prima dice di sì, come tiene Siluestro. *m* Ma il contrario, cioè, che ne anco i già fatti si possono vendere per manco prezzo, tiene il Medina, & così sua Santità del detto *Motu proprio*, ibi. *Hanc autem salutiferam sanctionem, necdum in censu nouiter creando, verum etiã in creato, quocunque tempore alienando, modo post publicationem constitutionis creatus sit, &c.* Et la Pragmatica di sua Maestà il da ad intendere, ibi: Vendere, nè mettere, nè constituir entrate, nè censi, &c. Nota, che non solamente prohibisce constituir, o mettere, ma il vendere anchora, che s'intendono i già fatti. Et che si debba intendere così, si proua; perche se quando, si publicò questa Legge, si ridussero a quattordici i già fatti a' dieci, è chiaro, che volle sua Maestà, che hauendosi da vendere, non si vendessero per manco. Dirà alcuno, chi sforza, che ciascuno non possa fare della sua facoltà quel, che vorrà? Et se per manco la vuol sottomettere a questo obligo, chi vorrà sforzarlo? A questo rispondo; che nelle tasse si considera non il bene particolare di ciascuno, ma il commune, alcune volte commandandosi, che non si venda per più, come il formento; altre che non si vendano per manco, come questi tributi, & allhora molto bene può la Republica priuare la persona della sua libertà, tassandole la sua facoltà, & commandandole, che non la dia per manco; perche la dispositione delle temporalità, se bene sono proprie, sono sottoposte alle Leggi. Così vediamo, che alcune volte ritrattano, & annullano molte donationi così in morte, come in vita; altre le confermano, perciò errano grauemente coloro, che hanno rispetto solo al bene de i particolari, per giudicare, se gli obliga la tassa, o non: hauendosi da considerare prima, & principalmente il ben commune, & conforme a quello giudicar l'obligo. Et dico anco più oltre per confermatione di tutto il sopradetto, che non fa al caso, che il venditor dica, ch'egli fa donatione al compratore di quel, che piglia, per manco della tassa: come risolue il Medina: *n* perche colui, che fa vn censo sopra la sua facoltà, da ad intenden

m Sylu. tit. vsur. 2. §. 12. Med. in Sum. lib. 2. §. 26. n. 346.

n Medin. de restit q. 36. L. relata, de adimend. legat.

Digitized by Google

tendere essere bisognoso,& nelle necessità verun non è tenuto, ne deue esser tenuto per liberale, come dice la Legge. Perciò dice il Nauarro, o che quando colui,che compra il Censo, non paga subito tutto il suo prezzo, è nullo tal contratto: perche come il venditor il mette sopra la sua facoltà per la necessità, nella qual si vede incorrer non pagādosegli subito il prezzo, si presume,che vi sia inganno. Et aggiunge ancora, che se bene il venditore dicesse il contrario non se gli ha da credere: perche vende per necessità. Io dico conforme a quanto di sopra resta resoluto; che se si prouasse, che il venditore hebbe necessità di vendere il Censo,& non trouò, chi il compraſſe, ma solamente vno che non haueua tutto il denaro per subito pagarlo intieramente; che vale in questo caso tal contratto, nō solamente nel foro interiore, ma nell'esteriore ancora,ancorche non gli paghi tutto il prezzo,perche in questo caso cessa già la fraude, che si presume; & questi in parte rimedia la sua necessità, già che non può in tutto.

o Nauar. in c. 2.14. q.1. nu. 85.

DVBBIO III.

Si dubita terzo. Se vn Censo andato male si possa vēdere per manco prezzo? Rispondo di sì: perche questa tassa s'ha da intendere de i Censi ben fondati,che si pagano bene, & si ricuperano facilmente, & sono fondati sopra buone possessioni, & facoltà: perche qual si voglia cosa di queste, che mancasse, fallo valer manco. Così dice il Medina. p

p Medin. in Sum. lib.3. §. 26.

DVBBIO IV.

Si dubita quarto. Quando i Censi sono bene fondati, & si vendessero vn poco manco della tassa,se vale il tal contratto? Rispondo di nò, come dicono il padre Castro, q & Alcocer, nel suo confessionario: Nō osta,che quando l'inganno fosse in poca cosa, non sia peccato mortale, come dice S. Thomaso, & non vi essendo peccato mortale non sarà nullo il contratto; perche ne i pagamenti dell'entrate annuali il poco cresce in molta quantità col tempo.

q Castr. l.1. de pœn. c.12. Alcoc. in Cōfess.c.10. D.Tho 2.2.q. 91.art.4.

DVBBIO V.

Si dubita quinto. Se in questo contratto del Censo di retrouendere si debba pagar il datio: Pare di nò: perche questo contratto si risolue per lo patto francabile, & disfacendosi il contratto, non si deue il datio conforme a quel, che dice Bartolo. r Per risolutione di questo dubbio si deue stare in questo fondamento: Che questo Tributo di datio, essendo giusto, si debba, come dicono Soto f Medina,& Angles: Ma non sono obligati, i contrahenti a cercar

r Bart.in l.ab emp. de cass.

f Soto li.3. de iust. & iur. q. 3.art.7. Medin.1.2.q. 56.art.3.

Digitized by Google

car il loro effattore, facendo i loro contratti ne i luoghi, & tempi, doue ordinariamente gli soglion fare senza, che intrauenga fraude alcuna. Ma p transito, auiso i Confessori, che dimandino a i penitenti se erano pronti per pagare, se lor fosse stato dimandato il detto datio, perche se non erano cosi, peccano mortalmente; come colui, che sta preparato per rubare quel d'altri: come dice Angles. *t* Si deue notar ancorar, che questo datio solamente si deue nel contratto di vendita, & permutation, come ordinano le Leggi *u* di questo Regno, perciò come questo contratto del Censo sia vera vendita: è cosa chiara, che si deue il datio: se non gli osta la ragion sopradetta.

t Angl. vbi supra.

u l. 1 & 2 tit. 176. nouę Recept.

Dico primo. Che il venditor del Censo deue il datio: perche la natura del contratto il ricerca. Nè osta per quel, che s'è allegato della dottrina di Bartolo: perche s'intende quando si facesse patto, per lo qual sarebbe nullo il contratto: perche essendo il cõtratto nullo, per mancargli qualche cosa della sua essentia; non si deue il datio, come risolueno *x* Baldo, Iason, & Tiraquello. Ma il patto di retrouendere non fa la vendita nulla; & cosi, solamente si deue vna volta il datio per cagione della vendita, & non si deue altro per la risolution di quel che si fece per cagion del patto di retrouendere.

x Bald. in l. fi. C. de cununchis in l. non dubiũ, 2. not. C. de legibus. Tiraq. de retract. lin. 4. §. 1. glo. 2. nu. 5. & de restrict. conuent. §. 9. glo. c. nu. 5.

Dico secondo, che dopò si risoluesse il contratto, non per lo patto, che si mise di esso nel principio, quando si fece, se nõ per la nuoua conuentione che dopò si fece tra i contrahenti; come in questo caso vi sono due contratti distinti; due datij si debbono; come si raccoglie da Baldo, y Bartachino, Fabiano di Monte, Antonio Gomez, & Pinelli.

y Bal. in l. ab emp. de pact. & in l. 1. C. quãdo liceat ad empt. Bartachin. in tractat. de gabel. 5. p. nu. 6. & 8. Ant. Gomez. 2. tom. cap. 1. nu. 31. Pinel. in l. 2. C. de rescind. vend. 2. p. c. 3. nu. 16.

QVARTA CONDITIONE.

Questa conditon ricerca: che i denari, che si pagano intieramente alla presenza del notaro & testimoni. Si deue notare, che auãti di questo *Motu porprio* era necessario, che il prezzo della compreda del Censo, si pagasse auanti della sua constitutione, come largamẽte risolue vn Moderno, in tanto, che il Nauarro innanzi di questo *Motu proprio*: diceua, che s'haueua intieramente da pagare prima che si facesse il Censo, accioche non si presummesse male di questo contratto: & la sua opinione Pio V. l'approua; Niente dimeno vi aggiunge vna sollẽnità, che prima di questo *Motu proprio* non era necessaria, & è: Che tutto il denaro insieme, col qual si compra il Censo, si paghi presente il notaro, & i testimoni nell'atto della celebration del contratto. Perilche disse il Medina *a* nella sua Sõma; Che se ad vno si douessero cento ducati, & non gli potesse pagar il debitore; non è lecito,

z Mol. de vsur. nu. 155. Nau. de vsur. num. 85 in c. 14. q. 3.

a Medin. in Sum. §. 26.

Digitized by Google

cito, farsi contratto di Censo sopra i beni del debitor per cagion di pagar il creditore, ma che il creditore cerchi i cento ducati, & gli dia al debitor, presente al notaro, & testimonij: & che non basta dar fede al notaro con testimoni come consti tuisce il debitor la sua facoltà sopra vn Censo, il qual vende al suo creditore per cagion di certo debito, che gli deue. Questa solennità ha messo grandissima confusione in Spagna, & per essa credo, che fù supplicato a sua Santità, che non fosse riceuuto questo *Motu proprio*; perche accade molte volte, vn huomo non poter pagare i suoi debiti senza gran perdita della sua facoltà, & pagar i suoi creditori per non hauer denari contanti, vendendogli per gli loro debiti alcuni Censi nelli sopra le loro facoltà. Et perciò tratterò di questo caso, & d'altri concernenti questa conditione.

DVBBIO I.

§.

Si dubita primo. Vno deue cento ducati, & nō gli può pagare, se possa dire: Signor costituirō scaū vn Censo, che corrisponda a questo debito sopra la mia facoltà, & faccia fede vn notaro con testimoni, come si constituisce questo Censo senza il denaro presente per cagion di questo debito. Circa questo, ancora dopò questo *Motu proprio* vi sono due opinioni. La prima è, che questo contratto sia lecito, come in esso non vi sia alcuna fraude, & si proua esser preceduto il debito. Questa opinion tiene vn moderno Salazar *b* la contraria opinione tiene il Medina. Il fondamento principale, nel qual si fonda il Salazar, è questo: perche il Papa condāna i Censi fatti, non pagandosi il prezzo loro nell'atto della celebratione per le fraudi, & inganni, che in tali contratti si soleuano vsare, facēdosi in altra forma. Perilche, se si prouasse, che fusser fatti senza alcuna fraude, & che prima fosse stato riceuuto in prezzo giusto, che corrisponda al contratto, valerebbe il detto contratto. Et di più dice questo Dottor, che basta, c'habbia riceuuto il prezzo giusto, se ben non sia in denaro, come che sia in cose, che valesse: perche, questo nome Denaro significa, & comprende, tutte le cose, come dicono alcune Leggi della Ragion Ciuile, & dice, che *c* non ostano contra le parole di questo *Motu proprio*; ibi; *Nisi verò in pecunia numerata, præsentibus testibus, &c.* Perche ordinò questo Pio V. per fuggir i litigi, & gl'inganni, che sogliono accadere, accioche, se ben il reo negasse il contratto, & d'hauer riceuuto il denaro, si possa procedere contra di lui, & stia la presuntione per il contratto. *d* Nondimeno, se ben manca questa solennità, non perciò il Papa vuol, che il contratto sia nullo,

b Salaz. in tract. de vsuris, & consuetud. c. 6. num. 45. sed nō parum. Med. vbi sup.

c l. pecunia. ff. de verbor. signi. quæro, de iur. do.

d Alcum precibus. C. de probation.

Digitized by Google

lo, prouando l'autor, come precedette il pagamento del prezzo giusto, o cose del medesimo valore; se ben fusse prima della celebratione del contratto. Et veramente questo è molto fauoreuole per molti poueri, & per molti ridotti in necessità, che non possono pagare quel che deuono, che non dieno le loro facoltà, vēdendole per molto meno di quello, che vagliono, per satisfare i loro creditori, facendo Censi sopra le loro facoltà, & terre, conforme a i debiti, che gli debbono. Il che se non facessero, pigliarebbono tutto il denaro, & capitale, c'hanno, & poi seggono, & restarieno falliti, perche il mercante senza il denaro è come vn pittor senza instromenti.

Per risolutione di questa difficolta dico primo. Che questa Constitutione di Pio V. parla solamente di pecunia numerata, ch'è il denaro in contanti, & nō parla di cose, che il vagliano, come dice il Salazir: perche, se ben dicendo pecunia solamente s'intenda qual si voglia cosa, che il valesse, & si stimasse per essa: Tuttauia dicendo pecunia numerata s'intende denaro contato, cioè quel si comprano tutte le cose, come nota Rebuffo, e adducendo alcune Leggi per questo effetto. Et se ben hauesse detto pecunia solamente, senza aggiungerui, numerata, s'haueua da intendere, che il Sōmo Pontefice parlaua del denaro di

e Rebuf. in l. pecunia, verf. hæc de verb. fignific. nisi l. 1. ff. de contrah. emp. l. vend. in fin. de priu. leg. creditorum.

cotanti: perche nell'altre cose vi può esser fraude, vendendosi per molto meno di quello, che vagliono, & a questo modo vi farebbono le vsure, che sua Santità pretende estirpare. Et ancorche per questo nome pecunia, s'intendano tutte le cose, questo lo intenderia, saluo se non si raccogliesse il contrario dalle ragioni de gli Statuti, & constitutioni; nelle quali d'essa si fa mentione, come in altri casi simili si raccoglie da quel che adducono Baldo, Socino, Purpurato, Bartolo, & Ludouico Romano. Et così ciò visto nō è lecito per la sola ragione, che ad duce il detto Autore, il contratto del Censo, nel quale nō vi è il denaro contato, quando si facesse bene si desse la cosa, che vaglia.

f Bald. Socin. Purpurat. l. 1. s. n. 5. fi certum petat. Bart. in l. Italia scriptura, de leg. 1. Lud. Roman. singul. 107.

Dico secondo: Che la solennità del contarsi il denaro auanti il Notaro, & testimoni nell'atto della celebratione del contratto non è cerimonia, & solennità comandata fare da sua Santità, accioche fusse la presontione per lo contratto, come dice il medesimo Autore; ma perche lasciandosi di fare il contrato con essa è illecito, & giudicato per vsurario, & nullo come dice il Medina, & si vede chiaramente in quel, che dice il *Motu proprio* nelle parole, che seguono. *Hac igitur nostra constitutione statuimus cessum, seu annuum reditum creari constituiue nullo modo posse, &c. nisi vere in pecunia numerata, &c.*

Si

Si notino quelle parole *nullo modo*. Lequali leuano ogni potere di contraher con altra forma differente da questa. Talche le parole di questo *Motu proprio* sono tanto espresse, che non ammettono Glosa veruna. Et cosi conueniua, perche la grand'auaritia è amica di Glose, & vna, se ben fusse d'un Bacciliere, c'hauesse quattro Lettere, gli basta, per pigliar quel d'altri, & assicurare il suo contratto per lecito. Nè osta, quello che dice il detto Autor, che si questo si fa per fuggir gl'inganni, l'opere ancora facendosi la detta solennità; perche si potrebbe dimandar il denaro imprestito, & prestentarlo innanzi del Notaro, & subito ritornarlo al suo patrone? Perche a questo rispondo; con quello, che in vn'altro caso simile dice S. Thomaso, g le cui parole, per esser d'un Dottor Santo della Chiesa, sono le seguenti. *Nihil est quo humana malitia non possit abuti, quãdo etiam ipsa Dei bonitate abutitur secũdum illud Rom. 2. c. an diuitias bonitatis eius cõtemnis.*

g D. Tho. 3. p. q. 3. art. 8. in solutio. ad 2.

Dico terzo. Che a qual si voglia Giudice, che constasse per testimoni legitimi, che si consegnò veramente il prezzo in denari cõtanti: perche erano stati prestati auanti al venditor del Censo, & venendo il tempo del pagamento, il debito non haueua con che pagar, se non era vendendo cõ gran perdita della sua facoltà, per darla p prezzo molto meno di quello, che vale, per pagare il debito valerà il detto contratto del Censo, & con molta maggior ragion, saria questo contratto di valore, essendo stato prestato il denaro con questa conditione, che non pagandosi per lo tal dì, si faccia subito vn Cẽso. Questo si proua; perche se bene si deue stare alle parole espresse della Legge: Nondimeno è Comune opinione, che cessando la sua ragion, cessi la sua disposition, come con molte Leggi risolueno Baldo, *b* Alessandro, Imola, Iasone, Tiraquello, l'Abbate Panormitano, il Gaetano, Menchaca, Fulgosio, Ripa, Alciato, Corrasio. Sopra di che dice qualche cosa Soto, ancorche pare tener il cõtrario. Et quest'opinion proua gli argomẽti del detto Autor, cioè, che questa condition del darsi il denaro: sia messa in fauor di colui, che vẽde il Censo, & se in questo caso si osseruasse, gli resulterebbe danno, come è stato detto, & per quest'opinione, secondo m'hãno certificato, è stato sententiato nella Cancellaria di Vagliadolit, & che l'istesso si fa in tutto il suo territorio, non osseruandosi ne i contratti del Censo questa solennità, che in questa condition ricerca Pio Quinto, & a questo alludono le parole di sua Maestà nella risposta sopradetta.

h Bal. & Alex. in l. 2. nu. 6. soluto matrimonio.

Dico quarto. Che se bene qualch'vno volesse dubitare di questo cõtratto fatto a questo modo inquanto al foro esteriore, nell'interior della coscientia: non si

può

può dubitar del suo valore: perche se ben l'opinion d'alcuni Legisti dica, che ancorche cessi la ragion della Legge non cessa la legge & se anco fusse vera tanto più che non è, come ho già detto, questo s'ha da intēdere nel foro esteriore perche in esso non si guarda a i casi particolari, ma a quel, che communemente suol accadere, ma non nel foro interior della coscientia, nel qual si cerca saluar l'anime, & perciò si guardan i casi particolari. Questa opinion tiene il Nauarro in cōm. *de vsur's, nu.* 88. *iuxta fi nem.* Questo si cōferma ancora, perche nelle Leggi, così Diuine, come Humane; s'ha da guardar la Epicheia, ch'è vna Giustitia moderata, con dolcezza di misericordia, considerate tutte le circostanze, il suo proprio fin'è, discostarsi dal rigore delle parole della Legge Generale, osseruando sempre la intelligentia del Legislatore: perche le Leggi si fanno per quelle cose, che ordinariamente accadono per cagione del ben commune, l'osseruantia delle quali sarebbe scropolosa in casi particolari, & saria ancora pernitiosa, & perciò si deue moderare il suo rigore, perche quel, che si ordina per lo bē commune, non deue esser cōtra il detto bene, oltreche, nè Iddio, nè la Chiesa pretendono ne' loro Precetti obligarci all'impossibile, & molto difficoltoso, & *de Iure*, impossibile si dice quel, che a pena si può fare senza grā detrimento, alche regolarmente verun non è obligato: perche il giogo di Christo è soaue, & il suo peso leggiero, & più benigno è Dio, che l'huomo, & piamēte s'ha da creder, che ne Dio, ne la Legge di gratia, nè la Chiesa ci deuono metter giogo, a pene impossibili, obligandoci a peccato mortale se nol portiamo. Nè Dio ci và ponēdo ingāni, come l'huomo. Così dice il Sauio, i & ciò tratta largamente S. Agostino nei suoi Morali. Si confirma ancora questa opinione, con vna dottrina singolare del Gaetano, la quale segue, & loda molto il Medina, k & è questa: Che quādo vi fusse dubbio, se la Legge obliga in qualche caso, & che sia cosa molto verisimile all'huomo prudēte, che essendo presente il Legislatore, dispenserebbe nel detto caso: tal legge nō obliga. Et certo, se a Pio V. fusse stato dimandato questo caso particolare: non cōdanneria in esso, il contratto del Censo.

i Sapient. 1. e. sentite de Deo bonitate Aug. in Mort c.6. & 10.

k Medin. 1. 2. q. 96. art. 6.

Dico quinto. Che se si prouasse che il debito, che si douea, per cagione del qual si metteua il Censo era per causa di qualche cosa, che era stata venduta, ò ch'era obligata a dare colui che fa il Censo, & non per ragione del denaro cotanti, che se gli fosse prestati, non solamente nel foro esteriore: ma nell'interiore ancora giudicherei io questo contratto per illecito; perche se bene s'allegasse, che quello, che fù venduto si dette per il giusto

prezzo

prezzo a pena può accadere che la cosa venduta non vaglia più, o meno di quel che fu stimata, per lo giusto prezzo, nõ consiste re in indiuisibile: perche in esso v'è il suprem.o, il mezo, o infimo, come dichiara il Couaruuias, / dando per questo alcuni essempi, & l'istesso fa Messia di Piamatiù. Et cosi se si prouasse, che la cosa, che fu venduta, valeua quattordeci, & per questo si mise il Cẽso, si commetterebbe inganno, & fraude alle Leggi di sua Maestà, che dà, & mette la tassa, & il giusto prezzo nel Censo: perche se la cosa, che fu vẽduta, valeua dodici, ò tredeci, non giurarebbono male i testimoni in dire, che valeua quattordeci, & per ciò si farebbe il Censo per manco del giusto prezzo. Ne osta, che questo poco fosse in molta poca quantità; perche correndo il tempo crescerebbe molto per gli continui affitti annuali, co' quali si corrisponde. Et cosi in questo caso. Io giamai non cõsiglierei esser questo contratto lecito, per non dar luogo a gli inganni, ne aprir qualche porta, per laqual potesse entrare la sfacciata, & vergognosa vsura. Et se ben i penitenti dicessero a i Confessori, che quel, che lor fù venduto valeua non dieno in questo caso a essi di facilmente credere, perche ciò, & altra cose fa imaginare, & certificare la troppo auaritia, non essendo cosi realmente.

1 Couar. lib. 1. Variarũ, c. 1. nu. 1. Mexia. 1. cõ. cit. nu. 125. & 3. concl. c. verbo, in iusto precio, num. 1.

Dico sesto. Che se'l debito si fece per cagion di qualche cosa, che fusse tassata per Legge di sua Maestà, dalla qual hauesse autorità di metterla, come per cagione di formento, & essendo stato vendute le dette cose, conforme alla tassa; in questo caso il Censo si può fare, & constituire, per cagione del detto debito, perche qui cessa l'inganno, che poteua esser nel prezzo conforme a quello, che s'è detto nel detto passato. Dalla resolutione di questo dubbio si raccoglie, che se vno Maioraſgo deuesse a sua Madre per la sua dote sei, ouero otto mila ducati & non hauesse i denari per darglile, gli farà lecito fare sopra la sua facoltà vn Censo, tra tanto, che non gli li paga, corrispondendo con esso Censo a sua Madre, conforme a quel, che deue: perche se bene nella celebratione del contratto del Censo, non si conta il denaro alla presentia del notaro, & testimoni, non lascia di valer il contratto, come si proua, che si douena alla persona, alla quale si vẽdette il Censo. Et questo come tengo detto si prattica considerato, che non è riceuuto questo *Motu proprio* di Pio V. & questo si deue tener, se ben il Medina *m* tiene il contrario nella sua Somma.

m Med lib. 1. §. 26.

QVINTA CONDITIONE.

La quinta Condition'è; Che se perisce la facoltà, sopra laqual fusse il Cẽso stato messo, ò si brugiasse

giasse, ò si destruggese, come nõ sia per colpa del padrone della facoltà, che iui finisca il Cẽso, & non sia più obligato à pagarlo. Et cosi mettẽdosi patto contrario a questo annulla il contratto: perche è cõtra la sua natura, poiche essendo reale si fa personale, & essendo personale è reprouato in questo *Motu proprio*. Et ciò si proua per quello, che in simili casi dice il Sarmiento; *n* In oltre si proua; perche essendo questo Censo reale, mo rendo il fondamẽto suo anco essi so muore: poiche l'accidẽte, parlando naturalmente, non può essi ser senza soggetto, come manifestamente dice la filosofia naturale. Et i Iurisc5sulti ancora col suo Esositor Baldo *o* notarono. Et cosi il Censo reale si finisce con la facoltà, doue è stato messo, poiche è come suo accidente.

n Sarm. lib. 4. select arũ, c. 1. nu. 29. l. cerui §. de actione empto.

o Bald. in l. 2. C. de bon. poss. cõtra tabulas

DVBBIO I.

Dubito, & primo. Se si possa prescriuere vn Censo? Par di si; perche ogni Diritto cosi publico, come priuato si può prescriuere, per spatio di quarant'anni, come allegando molte Leggi risolue Rebuffo. *p* Ma per la parte contraria fa: perche ne gl'affitti annuali nõ v'è solo vn'obligo, ma molti, i quali ciascun'anno si rinouano, rinouandosi i debiti come allegando molte cose risol ueno Ruino, *q* Alciato, & Parladorio, per esplication di questo.

Dico primo. Che il Censo, & Tributo, che si paga; non si può prescriuere, come dopò vna Glosa, *r* tengono l'Abbate Panormitano, Felino, & altri, che refe rifce Rebuffo, & Follerio.

p Rebuff. 2. tom. tract. de const. reddit. tit. 2. gl. 1. in princ.

q Ruin. cons. 34. nu. 6. lib. 2. Alciat. in l. 2. C. de his quæ fine cer. quan. th. in l. fi qui 5 a liber. §. fe datorũ, nu. 4. de reb. dub. Parlad. li. singul. rerũ quotid. c. 1 §. 13. nu. 14.

r Glo. ter. ib in cap. non licet, de præscript. 30. ve. 40. annorum. Abbas in cum contingat, & in c. audientiam. de vbi Fel. nu. 2. de præscript. Rebuff. vbi supra nu. 2. Glos. 1. nu. 12 Foler. de censibus. Parlad. vbi supra, §. 12. nu. 41. §. 15. num. 44. Lvenditor hominis, ff. de victionib.

Dico secondo. Che il censo del qual disputtiamo, ben si prescriue, come risolue Parladorio. Nè osta, che ogni anno, vi sia nuouo obligo di pagar l'affitto: perche tutti s'appoggiano ad vno antico, & prescriuendosi l'antico, restano prescritti tutti gli altri, come morendo il fondamento, & la radice, periscono i rami, che da esso piglia no forza, & sostegno.

DVBBIO II.

Ricerco secondo. Se si finisce il Censo, & si perde perdendosi la cosa per colpa del debitore? Risponde di si: Nõdimeno può il creditor proceder contra il debitor, accioche gli paghi l'interesse, dell'istesso modo, che se la cosa, sopra della quale si pose il Censo fusse d'vn'altro, & come cosa d'vn'altro fusse stata leuata al debitor: perche in questo caso, è certo, che possa il creditore procedere contra il debitor, dimandandogli il prezzo del Censo, & l'interesse di tutto il danno, che gl'intrauenne: come si proua chiaramente in alcune Leggi della Ragion Ciuile.

SESTA CONDITIONE.

Che non vi sia obligo di estinguere

Digitized by Google

guere il Censo fra tanto tempo, ma che resti i sua libertà di estinguerlo, quando egli vorrà. Que sta cõdition mette Pio V. in que sto *Motu proprio*, innanzi del qua le, era già stato ordinato nell'Estrauaganti allegate. Et che sia conforme alle Leggi, & Ragioni: ciò dicono il Soto, *f* & il Couaruuias essere questa Cõmune, & riceuuta opinione in tutta la Christianità. Talche conforme a questa opinion, il vẽditore del Cẽso, & coloro, che fussero procuratori hanno libertà di frãcarlo, quãdo volessero: nè tali diretc, indirettamẽte possono essere astretti dal cõpratore a francarlo: come dice q̃sto *Motu proprio* ibi: *Postremo census omnes in futurũ creandos, non solum re in totũ, uel pro parte perẽpta, aut infructuosa intoto, vel pro parte effecta, volumus ad ratã perire, sed etiam posse pro eodem pretio extingui, non obstante longissimi etiam temporis, ac immemorabili, imò centum, & plurium annorum prescriptione: non obstantibus aliquibus pactis, directe, aut indirecte, talem facultatem auferentibus quibuscunq; uerbis, aut clausulis concepta sint.* Et cosi non vale il Censo fatto con questo patto, che se tra certo tẽpo, non si francasse: resti perpetuamente il Censo infrancabile: perche si leua al venditore la libertà, che gli da la Legge di pendere la sua facoltà, come padrone diretto & vsile, se ben tributario, & questo si deue seguire, ancorche l'Angles, *t* seguendo altri, tenga il contrario, i quali non haurebbono hauuta questa opinione, se hauessero visto questo *Motu proprio* di Pio V. Nè osta la sua ragione, Che quanto il Censo sia meno francabile è più ginsto: perche ciò s'intende quando al principio si facesse perpetuo, & non francabile, & vendendosi al prezzo di francatione, & perpetuo. Ma vendendosi francabile, & al prezzo di francatione, ch'è a quattordeci il migliaro, & volerlo far perpetuo con la conditione sopradetta, che vale molto più; è manifesta Vsura.

f Soto li. 6. de iust. & iur. q. 2. art. 3. Couar. lib 3. variar. cap. 8. vers. eandem ex præmissis, nu. 3.

DVBBIO I.

Si dubita, & primo. Considerato, che il comprator del Cẽso, non può astringere la sicurtà a francarlo; dimando se ciò possa astringere vn suo malleuadore; & se il suo malleuadore nel contratto: possa metter questa condition: cioè: che fra tanto tempo sia obligato a francarlo? Rispondo di sì: con questo, che si dia vn competente interuallo al debitore, acciò che possa francarlo: perche d'altra maniera, la sicurtà, che si fece in suo fauore: si conuertirebbe in suo danno, contra vn principio molto commune de i Leggisti, & molto conforme alla ragione. *u* nella quale sempre si fondano, & non nella sola autorità di Bartolo, & Baldo, come alcuni, ancorche Dotti in altre scientie, ignoranti

u L. in con. 6. ficut, verſ. idẽ eſt, ff. commodatis.

a L. in con. 6. ficut, verſ. idẽ eſt, ff. commodatis.

ranti di questa; pensano, dicendo a bocca piena, la scientia de Legisti non sia scientia vera. Fa dunque per la nostra sententia: perche, se già a' malleuadori non restasse questo rimedio di poter astringere quelli, a quali hanno fatto sicurtà, che gli disobligh[i]no, sarebbe non fauorire, ma disfauorir i debitori, perche non trouarebbono' così facilmente malleuadori, che gli assicurassero, contra l'argomento d'vna Legge x Ciuile. Et questa sententia difende il Moderno. In oltre si conferma, perche questa conditione messa per parte del Malleuadore, che sia obligato il venditore à francare il suo Censo, fra certo tempo, o leuarlo per qualche altra via dall'obligo, è vsata, & s'ha per giusta tra gli huomini dotti, buoni, & santi, & per consequentia s'ha da tenere per lecita; conforme alla dottrina di molte z Leggi, commendate da Baldo, Cepolla, & Tiraquello. Ma quest'opinion s'ha da intendere saluo, se non vi fosse qualche intrigo tra il creditore, & il malleuadore, concordandosi ambidue, che non s'obligherebbe d'altro modo, acciò che la ragione del creditore restasse migliore, perche in questo caso pare che il creditore metta questo patto, & mettendolo egli, è cosa certa, che il contratto è nullo, com'è stato detto.

Et così resta affatto questo contratto nullo, & sono obligati in coscientia il creditore, & il malleuadore a restituire ciascheduno insolidum, al debitor tutti i frutti, c'hauessero pigliato, come è vn ladro, & coloro, che l'aiutassero a rubare. Et se ben non hauessero pigliato frutto alcuno, debbono ambidue esser gastigati per vsurari, non facendo penitentia del loro peccato considerato quello, che i Dottori communemente notano nelle Leggi a Humane, & Ciuili. Et così dice il nostro *Motu proprio*: *Non obstantibus aliquibus pactis directe, aut indirecte, talem facultatem auferentibus.* Et è cosa certa, che mettendo il malleuadore la detta conditione, hauendosi così concordato col compratore, si fa patto, col qual indirettamente, si leuasse la libertà, che si concede al venditore, di poter francare, quando egli vuole, poiche caua, come si dice communemente, il compratore le braci con la mano del Gatto. Io limiterei ancora la detta opinione con molta maggior ragione, essendo il malleuadore compagno del compratore in tutti i suoi beni, perche allhora, come ancora a lui tocca la sua parte del guadagno del contratto non valeria il detto patto fatto col debitore, acciocche il liberasse dall'obligo. Talche, non vi essendo, nè presumendosi fraude alcuna; ben può il malleuador metter la detta conditione, senza che per essa il contratto sia nullo.

x L. quod si minor. §. non imper. de minoribus.

z L. quis sit fugitiuus, §. apud Labe. de ædilit. act. nisi essent de præbend.

a L. 1. C. de crimi. stel. notant Doctores in l. si cauete, de fart.

DVBBIO II.

Si dubita secondo. Non fece il malleuadore patto col venditore di liberarlo fra certo tempo di quell'obligo, francando il Censo, ma promise che per la sua ficurtà non gli verrebbe danno alcuno: Dubito io, sesia obligato il debitor a leuar il Cēso, s'egli può astringere in questo il malleuadore per lo detto patto. Rispondo di nò: perche solamente gli promise, che non gli verrebbe danno alcuno, & non leuarlo a fatto dall'obligo, promettendogli solamente, che non hauerebbe danno, non si potrebbe mai dire esser negligente a satisfar questo, acciochè con ragion di questa negligentia si possa procedere contra di esso, stringendolo il malleuadore, che il liberi di quest'obligo, conforme alla ragione, che in altri casi simili si concede, per cagion di qualche trascuraggine, & negligentia, che sono ne i debitori, come risol uono Bartolo cō la commune, & Gomez: *b* dalche procede, che il patto, che mai non verrebbe tal danno al malleuadore della ficurtà, si deue intendere conforme alla natura de i contratti ne i quali si obligasse. Et cosi nell'obligo successiuo, com'è questo del contratto del Censo; solamente ha questa forza, che inquanto durerà: non riceua alcun danno, ò perdita & non che se liberi dell'obligo, come risolue il Moderno. *c* Et da questo si deue raccogliere, che se bene il creditore s'accordasse col malleuadore, che non assicurasse, che non mettesse la detta conditione, non lasciaria però di valer questo contratto. Nè contra questo osta il detto nel dubbio passato: perche perde il patto fatto nel dubbio passato nasceua attione al malleuadore, col qual poteua astringere il venditore a francare il Censo, & essendoui la fraude, o presumendosi tal conditione annullaua il contratto. Ma per cagion di questo patto, del qual si tratta in questo dubbio non può essere astretto il venditor a francare il suo Censo, come ho detto. Nè ostano le parole di questo *Motu proprio*, in quel che dice, che non possa essere astretto a leuar il Censo. *Non obstantibus quibuscunque pactis directe, aut indirecte, talem facultatem auferentibus quibuscunque verbis, aut clausulis concepta sint*: Perche queste parole, ancorche generali, s'intendono di quei patti, che possono dare qualche attione al creditore, o a colui, che seco si collegasse, per essere astretto a leuar il Censo, & questo patto non da per questo attione alcuna, come ho detto.

b Gom. to. 2. variar. C. de fideiuſ. num. penu. & fin.

c Mod. de vſu r. q. 30. nu. 249.

DVBBIO III.

Si dubita terzo. Se'l malleuadore facendo patto col venditore, alqual fa ficurtà, che gli ha da

da disobligare francādo il Censo tra certo tempo, possa astringerlo, che gli leui il Censo, dandogli il prezzo, acciochè il possa francare. Rispondo, che due attioni ha in questo caso il malleuadore. Vna contra il creditore, acciochè riceuendo i suoi denari, gli ceda le sue ragioni, & si asserua il Censo, come cosa sua. L'altra contra il debitore, acciochè paghi la sorte principale, & frāchi il suo Censo: piglian dogli a conto gli affitti, che riceuè dopò che il creditore passò in se la sua ragione, come risolue vn moderno Autore; laqual opinione in quanto alla cōputatione de gli affitti riceuuti dal malleuadore per la sorte principale io non ammetterei in caso, che il malleuadore hauesse da metter à Censo i denari, che diede al creditore, co' quali gli passò la sua ragione: perche per causa del danno emergente si può rellar con gli detti affitti. & ancor per cagione del guadagno cessante concorrendo le conditioni, che sono necessarie per pigliare qualche cosa, per causa di quel, che si poteua guadagnare, & non si guadagnò: conforme a quello, che risoluono il Nauarro, *d* & il Medina, & di sopra nel principio se n'è trattato.

d Nau. in c. 22. q. 1. nu. 44. cum seq. Med. in sum. lib. 2. 5. 26.

DVBBIO IV.

Si dubita quarto: Che si come perdendosi la cosa in tutto, o in parte, o facendosi infruttuosa in tutto, o in parte, se si leua, & estingue il Censo in tutto, o in quāto alla parte, che si perde, o fa infruttuosa, se così, nè più, nè manco, si estingua il Censo, francandolo il venditore, in parte, o in tutto, rispetto della parte del prezzo, che pagasse al Signor del Censo? e se possa essere astretto, à riceuer parte del prezzo, acciò che si leui parte del Censo? Pare, che la parte affermatiua si raccoglia dall'Estrauaganti di sopra allegate, & delle parole di questo *Motu proprio*, ibi. *Postremo census omnes in futurum creandos, non solum re in totum, seu pro parte perempta, aut infructuosa in totum, vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire sed etiam posse pro eodem precio extingui, &c.* Il che pare, contra ogni Ragione; e perche se bene il debito non è indiuisibile per sua natura, non può il creditore essere astretto a riceuer parte di esso, per gli danni, che per diuersi, gli possono venire, conforme a quanto in vn caso simile ordina vn Iurisconsulto, e ciò notano Communemente i Dottori. Il qual parla con tanta chiarezza, che pare di diretto contrario, & che repugni all'Estrauaganti, & alla Constitutione di Pio V. qui intendendole conforme all'intelligentia sopradetta. Il che si proua ancora, perche in fauor della libertà si permette *de Iure*, che il Signore, d'vno schiauo sia astretto a riceuere parte del prezzo, che se gli ha

e L. tutor. §. Lucius, de vsuris. Notant DD. in d.l. quidā existimauerunt, ff. si cert. pet.

da dare per la sua libertà. Et così difendono questa parte cõtra Fulgosio, & Alciato, il Reueren dissimo D. Francesco Sarmiento, f col qual'argomento difende ancora il medesimo Sarmiento, non poter esser astretto il creditore del Censo a riceuer parte del debito per effetto, che si leui parte del Censo, dicendo questo esser più vero, & indubitabile, quando si mette questa condition nel contratto, che nõ si possa leuar in parte il Censo, laqual opinion lesse, & seguì publicamẽte nell'Vniuersità di Salamãca, dicendo, che gli era stato affermato, così esser stato giudicato nella Cancellaria di Vagliadolid. Quest'opinione, oltre del detto, si conferma ancora, perche questo contratto del Censo è già ammesso nella Chiesa di Dio, per molte cagioni, e per esser simile al contratto della vendita, e da questo procede, che ogni contratto, che sia conforme alla natura del contratto della vendita, è ancora ammesso in questo contratto, osseruandosi le conditioni, che esso particolarmente porta con se, come proua il Sarmiento. g Et che il debitor sia obligato à pagar il prezzo interamente, non ripugna alla natura del contratto della vendita: anzi secondo la Ragion è *b* molto cõforme ad esso, dunque deue esser il tal patto ammesso nel contratto del Censo. Si conferma ancora, perche se bene la condition è solita esser parte del prezzo, come si dice in Iure, però questa condition, e patto non accresce il prezzo, perciò che solamente dice, che si dia interamente, e non per parte, come si dette, quando si copiprò il Censo. Nè per questa condition si può trattar di qualche interesse, che si potesse guadagnar, & per consequenza, deue esser'ammessa. Si conferma, perche il Censo perpetuo, si può cõprare senza veruna conditione, di ritornarsi vn'altra volta à vendere. Dunque con molto maggior ragione si può metter questo Censo con questa conditon, non volendo il comprator comprar senza essa. Con questo argomento, & altri conclude il Soto esser questa opinion vera, dichiarando le dette Estrauaganti in contrario, e la medesima opinione tiene Angles. Nè ostano le Estrauaganti: perche parlano in caso, che s'habbia fatto patto di potere francar il Censo in parte. Et in questo caso è cosa chiara, che si ha d'ammettere particolare pagamento, come si vede terminato in Iure. Per il che, se ben nelle dette Estrauaganti si concede, che si metta la detta conditione, non perciò si nega, che si debba lasciar, o metter si la cõtraria, per non esser contra la natura di questo contratto, nè contra la Ragion Commune, anzi è molto conforme alla sua natura, & alla detta Ragione. Nè ostà

f Sarm. lib. 6. Selectarum, c. 17.

g Sarm. vbi su sup. c. 1. n. 43.

b L. fundi part. ff. de contr. empt.

i Soto lib. 6. de iust. & iur. q. 5. art. 3. con clus. 6.

osta ancora questa constitution di Pio V. nelle parole allegate, perche estinguersi il Censo per parte, morendo la cosa sopra la qual si mise per parte, o facendosi infruttuosa per parte, è conforme alla natura del contratto della vēdita, perche mancando il fondamento del Censo, manca il Censo, come mancando il suggetto, manca l'accidente, & mancando la cosa, manca la vendita, la cui sostantia è la cosa, che è compra, & il penare, che si da per essa, come dice la Legge. k Ma quando per parte si paga il Censo, questo non è di sostantia della vendita, perciò dicendo il Sommo Pontefice assolutamente, che il Censo *potest pro eodem pretio extingui*, s'ha da intendere pagandosi intieramente, conforme alle Regole della Ragion Commune. Et che così s'habbia da intendere, si raccoglie da questo *Motu proprio*, perche hauendo detto di sopra il Sommo Pontefice, che in tutto morendosi la cosa, o in parte, o facendosi infruttuosa in tutto, o in parte: perisca il Censo in quanto alla detta parte venendo a trattar, come si finisca, *soluto eodem pretio*; non dice, che si finisca parte di esso pagandosi la parte del prezo: anzi dice, che si finisca, *soluto eodem pretio*. Et si noti quella parola, *eodem relatiua*: perche si riferisce al prezzo intero, col qual fù comprato il Censo. Tal che vuol Sua Santità, che si come quando si comprò il Censo, si pagò tutto il denaro intieramente, & non in parte: così s'affranchi il detto Censo, pagandosi il medesimo denaro intero & non in parte, saluo però s'altra cosa non accordassero i contrahenti, che non fusse contra la natura di questo contratto.

k l. neque emptio. de contrahenda emptione.

Ne osta questo *Motu proprio*, in quanto dice, che annulla tutti i patti fatti, che leuano la facoltà di francare; Perche questo patto nō leua questa facoltà; ma solamente si mette, per schiuare i danni, che possono venire al compratore.

DVBBIO V.

Si dubita quinto. Se sarà lecito questo Censo francabile venduto con questa conditione, che qualunque volta, che si francasse si possa francare col medesimo prezzo, che fusse stato venduto? Circa questo dubbio riferisce molte opinioni il Medina: che vaglia questo patto, si raccoglie da questo *Motu proprio*, ibi. *Etiam pro eodem pretio extingui*, perche quel relatiuo *eodem* si riferisce al prezzo, col qual si comprò. Et di più dico, che se il contratto fusse stato fatto con questa forma, che si francasse, per tanto quanto valerà, nel tempo che si francherà sarà lecito tale contratto, perche v'è uguaglianza tra'l venditore, & il compra-

l Medin. de censib. q. 1.

tore, poiche ambidue si mettono alla ventura. Così tiene Angles. *m* Ma non valerà il patto facendosi di questa maniera, che nel tempo; che s'haueſſe da francare il Censo dia maggior prezzo il venditore di quel, che riceuette: perche iui si guarda all'vtilità del compratore con danno del venditore, & non si osserua l'vgualità.

m Angl. vbi sup. q. de centibus, artic. 6. diffin. 1.

Queste sono le conditioni, che ricerca sua Santità, che vi sieno acciò che vaglia questo contratto. Et in risolutione si noti molto questa Regola, che ogni patto, & conditione, che muta questo contratto per sua natura, ch'è essere contratto di vendita, l'annulla, & irrita: Perche come sia vendita, & compreda, & in questo modo si riceua, nella Chiesa di Dio per lecito onde ha d'hauer quelle cose, che son di essentia sua, ne le parti hanno autorità d'innouar cosa veruna circa di ciò.

Questa Regola dimostrando da essa molte cose importanti mette, & proseguisce Don Francesco Sarmiento. *n* Et da questo segue, che se'l venditore in questo contratto s'obligasse se medesimo, & i suoi beni perpetuamente per sicurezza della cosa vēduta, ancorch'ella si perdesse, non vale il detto patto, anzi annulla il contratto, per esser questa conditione contra la natura del Contratto della vendita; poiche se la cosa comprata si perde dopò consignata; ha da perire a rischio del compratore, & non del venditore; com'è stato terminato *de Iure*. *o*

n Sarm. lib. 5. Selectus, c. 1. nu. 25. cum sequent.

Per perfetta intelligentia di questa materia cōuien, che mettiamo alcuni casi, che ordinariamente accadono, & sono i seguenti.

o Toto tit. ff. & C. de pred. & commod. rei venditæ.

DVBBIO I.

Si dubita primo: Se vaglia questo patto nel contratto del Censo; cioè; se per spatio di dui anni lasciasse di pagar il debitor gli affitti caschi nel cōmisso la cosa sopra della qual si mise il Censo? Questa difficoltà propone Angles *p* alla quale risponde con quattro Conclusioni. La prima Conclusion'è; che sia lecita questa conditione nel contratto Enfitheotico; com'è diffinito in *Iure q* Canonico. La seconda Conclusion'è, Che nel contratto del Censo questa conditione è illecita: perche la pena eccede la colpa; possendo valere l'heredità, sopra la qual è messo, mille ducati, & più, & non è ragionenole, che si perda per non si pagare due anni lo affitto del Censo. La qual ragione a me non fa forza, perche se bene la pena non può eccedere la colpa; ciò s'intende saluo, s'alcuno di sua volontà non si volesse obligare a questo: Come con la Commune de Theologi risolue il Medina. *r*

p Angl. vbi supra, q. decedentibus, art. 6.

q C. querela, de iureiur.

r Med. 1. 2. q. 66. art. 4.

Et così la ragion fondamentale di questa Conclusione è; perche

che questa conditione è vtile al compratore, & di danno al venditore, & la conditione vtile al compratore è parte del prezzo come dice la Ragion Ciuile, & ciò risoluono Pinello, & Couarruias, & essendo parte del prezzo si vende il Censo per manco della tassa. La terza Conclusion è, Che sarà quella conditione lecita, se per sua cagion per guardare l'vguaglianza, tra il compratore, & il venditore; s'accrescesse il prezzo, dandosi più prezzo per lo Censo per rispetto di quello che valesse più, per metteruisi la detta conditione già che di quella ne viene vtile al compratore, & danno al venditore.

Si fundi partem, l. si vend. de seruis, exportatis.

Ne questa Conclusione, deue esser seguita, perche se il Censo si vendette conforme al prezzo che correua, non vi può esser messa tal conditione: Perche come è stato detto, è in danno del venditore, & vtile del compratore, & se si vendette per più di quel, che correua, per cagione della detta conditione non deue ne anco esser ammessa, per lo danno, & fraude grande che in questo potria hauere: Perche non è tassato il valore della conditione, & perciò non sappiamo, se val meno, che il prezzo, che si accrebbe, & qual si voglia inganno in questi contratti è peccato graue, per il molto, che cresce andando il tempo auanti, come è stato detto di sopra, in altri casi simili col padre Castro, & Alcocer. La quarta Conclusion di Angles è, Che sarà lecita la detta conditione, della qual trattiamo, se per malitia, o negligenza si lasciasse di pagar la detta pēsione, & non per non poter, perche doue non è colpa non vi può essere pena. Nè anco il detto in questa Conclusion deue esser seguito, perche la cagion fondamētale, perche il detto patto non vaglia, non è per esser la pena maggior, che la colpa: ma perche è messa in fauor del compratore, & danno del venditore; com'è stato detto di sopra. Ciò Attento se bene per sua colpa la lasciasse di pagare, non caderà nella pena del commesso; perche il patto doue fù messo, non valse per la disuguaglianza, che per rispetto suo era tra il comprator, & il venditore. Et questo par chiaro esser la verità da quello, che dice Pio V. in questo *Motu proprio* ibi. *Pacta cōtinentia morosum census debitorem teneri &c. vsque ibi. Aut rem Censui subiectam, aut aliquam eius partem amittere, aut aliud Ius ex eodem contractu pœnam cadere ex tanto ex toto irrita sint, & nulla.* Guarda, come chiaramente dice sua Santità, che il detto patto non vaglia, ancorche si dica espressamente in esso: che lasciando di pagar il debitore del Censo per sua colpa, o negligētia; caderà in qualche pena. Dunque meno caderà, quando non fece patto espresso di esso ma solamente haues-

se detto; che non pagando dentro di due anni, cadesse nella detta pena. Et così quel, che Angles dice in questa difficoltà nō deue esser seguitato: perche non auuertì al fondamento preciso; perche questo patto è nullo, nè vide, che contra la sua opinione vi era terminatione espressa di sua Santità.

DVBBIO II.

Si dubita secondo. Se questo patto vaglia nel contratto del Censo, cioè, che se il venditore vendesse la cosa sopra la qual è messo, che paghi la decima parte del prezzo, che gli sarà dato per essa; Il quarto dubbio tratta ancora Angles, [z] & il risolue in due Conclusioni. La prima è, che la detta conditione, & patto è lecito nel contratto Enfitheotico. La seconda è; che nel contratto del Censo sarà lecito, se si cōprerà con maggior prezzo, per questa conditione di quello, che vn'altro Censo, che si vendesse senza essa: perche così vi sarà vguaglianza tra la comprata, & il prezzo. La cui opinione, in quanto alla prima conclusion'è vera, senza verun'altra opinione, nè dubbio: perche è grand differentia tra il contratto Enfitheotico, & il contratto del Censo: perche colui, che ha vna cosa enfitheoticata, è obligato citar il Signor della cosa, & veder se la vuole, & non la volendo, vendendola ad vn'altro, gli ha da pagare la quinquagesima, o trigesima parte, che si chiama Laudemio: perche riceuendo questa quinquagesima parte del prezzo, che si vendette; lauda, & approua la vendita, che si fece.

Et la ragione di questa cerimonia, & tributo è perche egli si ritiene ancora il dominio diretto della cosa, per cagion della quale piglia questa detta parte del prezzo.

Ma il venditor della cosa, sopra laqual è messo il Censo, è Signor diretto, & vtile della detta cosa, & il Signor del Censo non ha dominio alcuno sopra di essa, solamente ha la ragion del Censo: percioche, se bene si vende, non è il Signor obligato a pagare il Laudemio, che chiamano, come risoluono Decio, Aretino, [u] & altri Autori, che riferisce Aluaro Vaez, & ancorche nelle leggi di Castiglia, si comandi osseruare il detto patto nel contratto del Censo; questo s'intende, essendo il Censo perpetuo, & non ricuncabile, del qual qui parliamo, come dichiara il Couaruuias, nè ne i Censi francabili s'ammette tal condition, come dicono Aluaro Vaez, & Matienzo, se bene ne i Regni di Aragona conforme a i loro Fori non è reprobata la detta conditione nel contratto del Censo. Ma il nostro *Motu proprio* la reproba, ibi: *Quemadmodum, nec pactum auferens, aut refringens facultatem alienandi rem censui suppo-*

z Angl. vbi supra, ar. 20. difficultà.

u Aret. concl. 14. nu. 5. Dec. cons. 154 nu. 15. Couar. lib. 3. Variar. cap. 7. nu. 5. Alu. Vaez vbi sup. nunu. 31. & 32. Mntien. in l. 1. tit. 15. lib. 5. Rec. glos. 2. lib. 3.

Digitized by Google

suppositam, quia volumus ipsam semper, & liberè, ac sine solutione Laudemij. &c. Ma in quanto alla seconda Conclusione, che nel contratto del Censo sarà la detta conditione giusta, se si comprasse con maggior prezzo, che vn'altro Censo, che si vende senza esso; Io dubito molto in questo, perche se bene il prezzo del Censo cresce, per rispetto del valor della detta conditione; nondimeno in parte si leua al venditor del Censo, la libertà, c'ha di vender la sua cosa; Perche per non pagar la quinquagesima; o la decima parte del prezzo; non valerà, & Sua Santità dice quì, che nõ sia leuata questa libertà, & dice particolarmente; che nõ vaglia il patto di pagar la decima, o quinquagesima parte del prezzo, acciò che non gli sia leuata questa libertà. Et dice che ciò s'intende, saluo, se per obligarsi di pagarla non si accresca il prezzo. Et parlare contra la mente del Sommo Pontefice, il qual; così come vuol, che il venditor del Cẽso resti signor directo, & vtile della cosa, per maggior giustification di questo contratto; così vuol; che resti con libertà di poter venderla, & che non vaglia verun patto, che gli leui, o limiti, o restringa questa ragione, & certo quel, del qual trattiamo restringa, come resta esplicato. Et si come vuol che il venditor del Censo il possa francare ogni, & qual volta, che gli piacerà, senza che verun patto in cõtrario diretto, o indirettamente gli possa leuar questa libertà, acciò che s'intenda, che resta signor vtile, & diretto della cosa, & perciò la possa tener libera, & obligata, quando gli parerà, così vuol, che come signor vtile, & diretto di essa; habbia libertà di alienare, senza che gli possa esser leuata, diretta, o indirettamente con qualche patto; oltre che, con la limitatione, che mette Angles, non si leuano affatto gl'inganni, che vi possono esser in questo cõtratto; perche la detta conditione di pagar la decima, o quinquagesima parte del prezzo, può esser di maggior valore, che il prezzo, che per suo rispetto s'accresce, & qual si voglia inganno per picciolo, che sia, in questo contratto, viene ad esser molto, per gli continenti affitti, co' quali si risponde come dicemmo nel dubbio passato.

DVBBIO III.

Si dubita terzo. Se vale questo patto, che nel tempo, che s'hauesse da francare il Censo; dia maggior prezzo il venditor di quel, che riceuette? Rispondo di nò: perche si mira l'vtilità del cõpratore, con danno del venditore; com'è stato detto di sopra.

DVBBIO IV.

Si dubita quarto: Se vale in questo cõtratto, questa cõdition che

che non si venda la cosa, se non sarà persona idonea? Rispondo di sì: perche questa conditione, nè cresce il valor del Censo, nè sminuisce il prezzo tassato, ma solamente riguarda la sicurezza del Compratore. Ilche è lecito, & in questo non v'è dubbio.

DVBBIO V.

Si dubita quinto. Se vale in questo contratto vn patto, cioè, di non alienar il venditor la possessione sopra la quale si mette il Censo? Rispondo di sì, come tengono Bartolo, & Antonio Agostino, & Gutierrez, il qual dice esser Cõmune opinione. Ne questo, inteso, come si deue intendere, è riuocato da Pio V. in questo *Motu proprio*, ibi. *Quemadmodum neque pactum asserens, aut restringens facultatem alienandi rem censui suppositam*, perche queste parole s'intendono di quel patto, che totalmente impedisce l'alienatione, ò restringe la facoltà d'alienare con pene, come che se si mettesse questa conditione, che alienando la cosa ad vn'altro, pagasse la quinquagesima, o altra quantità, & che le dette parole s'habbiano ad intẽdere in questo modo si raccoglie dalla Ragione, che da subito il Sommo Pontefice, ibi. *Quia volumus rem ipsam semper, & liberè, ac sine solutione Laudemij, seu quinquagesimæ, aut alterius quantitatis, &c.* Ma dirà alcuno, che questa conditione è di valore, perciochè è vtile per il compratore, & di danno al venditore, & ciò considerato, conforme al sopradetto non deue essere ammessi; A ciò io rispondo, che questa conditione di non alienare, semplicemente messa, non impedisce l'alienatione affatto, ma solamente in quanto, che venisse pregiudicio al Signor del Censo, ilche si proua, perche non potendosi alienare la cosa hypothecata, la Legge dice, y che s'intẽda della alienatione, che pregiudicasse al la ragione, che sopra di lei s'ha. Talche questa conditione della qual qui trattiamo, solamente riguarda la sicurezza del compratore, senza che per essa, s'accresca il Censo, nè si sminuisca il prezzo, tanto che esplicato della maniera di sopra detta, è come se si facesse patto, di non vendere la cosa, se non a persona idonea: però tale conditione è giusta, & può essere ammessa in questo contratto.

x L. fi creditor, §. fi. de distract. pignorũ, vbi Bart. Ant. Augustin. lib. 4. emend. c. 15. est communis secun dũ Gutier. in l. nemo potest, nu. 18. de legatis. 1.

y L. fi creditor, §. fi. de distract. pignorum.

DVBBIO VI.

Si dubita sesto. Se valerà il patto, che non si venda la cosa sopra la quale è stato messo il Censo, senza auuisar prima il Signor di esso? Rispondo di sì; come risolue Soto, z perche questa conditione solamente tiene rispetto alla sicurezza del compratore. Et Pio V. in questo *Motu proprio* ordinò l'istesso, ibi; *Vbi autem vendenda sit volumus domi-*

z Soto li. 9. de iust. & iur. q. 5. art. 2. col. 3. ad finem.

Digitized by Google

dominum census alijs præferi, eique denuntiare conditiones, quibus vendenda sit.

DVBBIO VII.

Si dubita settimio. Se vale questo patto, che il venditore del Censo sia obligato a mandare gli affitti della casa del compratore, o pagar quel che si spende nella ricuperatione loro? Rispondò di sì; perche se bene regolarmente, non sia il debitore obligato, a portare il debito in casa del creditore; come dicono Bartolo, *a* & Paolo di Castro, con tutto ciò, se si facesse patto espresso di portarlo, valerà, come dice Baldo, & in particolare tiene il Moderno. Et la ragione di questo è: perche se bene rispetto del venditore paia questa conditione stimabile; nondimeno rispetto del compratore; non è, in quanto che non pigli a più dell'affitto promesso. Nè contra ciò osta questo *Motu proprio* di Pio V. ibi: *Annullamus pacta continentia solutiones onerum ad eum spectare, ad quem de Iure, & natura contractus non spectarent, &c.* Perche questo, che dice sua Santità procede per rispetto delle grauezze, che sono annesse a questo contratto, quantunque il debitore non habbia alcuna colpa, o negligentia cioè, se vna gabella hauesse da essere pagata dal debitore del Censo: non valerebbe il patto, che il creditore fosse obligato a pagarla; come anchora non valeria quel patto, che si causasse vna copia dell'istrumento, o scrittura, per conseruation della ragion del compratore, a spese del venditore. Ma le spese, che si facessero per colpa del debitore, che ingiustamente tardasse in pagare il Censo, non sono grauezze del contratto, & perciò non è marauiglia, che si possa far patto, che egli le paghi, già che conforme alla Ragione. *b* è obligato a pagarle. Ne osta questa medesima Constitutione di Pio V. ibi; *Pacta continentia morosum census debitorem, teneri ad interesse lucri cessantis*; Perche il patto del qual trattiamo: non contiene interesse, che si posa guadagnare, & non si guadagnò: del quale in questo contratto non si può far patto, perche il guadagno, & interesse del guadagno cessante, porta seco gran frodi, & intrighi, & acciò che vaglia, sono necessarie molte conditioni, & bastano quelle, che porta con se questo contratto. Talche nel nostro caso, non si tratta di guadagno cessante, ma del danno emergente, che ordinariamente accade, non portandosi il Censo a casa del Signor di esso, o non portandosi a spesa di colui, che gli deue, al qual danno emergente si tiene, conforme alla Ragione, più rispetto, che al guadagno cessante, come si diffinisce in *Iure*, *c* & l'adduce il Nauarro nel suo Trattato dell'vsure. Ne

a Bar & Paul. in l. ita in illis, ff. de constituta pecun. Bald. in l. fin. num. 8. C. de con. insertis. Mod. de vsuris, nu. 137.

b L. properandum, §. si autem alter, C. de vēdition.

c L. si ver. nō eā, r u..... par. C. de codi. Nau. de vsuris, in c. 1. 14. q. 3. nu. 44.

osta

Digitized by Google

osta anchora la detta Constitutione di Pio V. ibi. *Seu ad certas expensas, aut certa salaria, aut ad salaria, seu expensas medio iuramento creditoris liquidandas:* Perche per queste parole, non si prohibisce pigliare i salarij, & spese, che si fanno nel riscuotere il Cēso, ma solamente le certe, terminate, o liquidate, verificate col giuramento del creditore, perche potrebbe accadere, che'l creditore non facesse tante spese, & cosi si farebbe gran fraude al venditore. Et anchora, perche se questo patto, s'ammettesse, si aprirebbe vna porta molto larga per gli guadagni illeciti, & vsure: Perche i debitori del Censo, per soccorrer le loro necessità; diriano, che si mettesse questa conditione, & doppo il riscuotimento de Censi, direbbono a i creditori, che dicessero quel, che s'era speso in esso, & per star bene con loro, vseriano questa buona creanza, dicendogli, non esser necessario, ch'essi giurino, ma bastar la lor parola: & con questo haurebbono tutto quel, che a loro piacesse, oltre della sorte principale. Talche le spese, che veramente fanno i creditori nel riscuotere i Censi, possono essere dimandate, facendosi di esso, patto. Il qual si può fare, per rispetto del danno emergente, che potesse succedere, & per la medesima cagione, per sua maggior sicurezza possono ancora far patto, che portino il debito del Censo alle loro case: perche mettendosi per questa causa dicono, che loro non comprano litigi, ma vn Censo certo, & sicuro nel quale, non mettendosi questa conditione, molte volte è cagione di grandi disgusti, perche si paga ciascuno anno, & cosi ciacun'anno vi sono, principalmente passando la cosa sopra laquale è stato messo il Censo, molte volte a molti possessori iquali non sono obligati a pagar *insolidum* il Censo, ma per rata, come risolue Couaruuias: *ad* & saria a i creditori cosa molto fastidiosa andare a casa di tutti loro, a dimandare il Censo, particolarmente hauendosi da pagar in vino, o in olio, o formento. d Couar. li. 3. var. c. 7. nu. 7.

Circa de i Censi in vita, v'è vna Pragmatica di sua Maesta in questi Regni di Castiglia della qual faccio mentione nella mia Somma, nel Capitolo de i Censi, doue si possono vedere alcune cose cōcernēti a questa materia.

ESPLICATIONE DEL Motu proprio de gl'Interstitij di Sisto Papa V.

DVBBIO VIII.

Si dimandano quattro cose. La prima. Se quel, che dice il Concilio Tridentino nella sess. 23. cap. 13. & 14. de gl'Interstitij: s'ha da intendere, cosi de i Religiosi, come de i Secolari.

Secondo si dimanda, presupposto, che s'intenda di tutti, a chi

Digitized by Google

chi toccherà diſpenſare ne gli Interſtitij ſe a i Prelati de gli Ordini riſpetto, che ſono ſuoi ſudditi, o a i Veſcoui, ſe al Dioceſano, doue riſieggono, o al Veſcouo, che gli ordina.

Terzo. Che cauſa può eſſere baſtãte, per ottener tal diſpenſa.

Quarto, ſi dimanda, ſe per rigor, ſi debbono guardar gl'Interſtitij tutti, coſi de gli Ordini Minori, come de i Maggiori.

Circa il primo preſuppoſto, che tutti gl'Interſtitij de gli Ordini Minori, & Maggiori, s'habbiano da guardare, come chiaramente conſta nel detto Concilio, *a* & per vn *Motu proprio* di Siſto V. Riſpondo primieramẽte, che pare, che'l Concilio parlando de gl'Interſtitij de gli Ordini Minori, non s'intenda de i Religioſi, perche nella ſeſſ. 23. cap. 17. doue ſi tratta di eſſi, non parla de' Religioſi, & ancorche parli generalmente, le parole generali, in materia odioſa, non comprendono i Religioſi, ſe di loro, non ſi fa eſpreſſa mentione, come conſta da quel, che adducono Siluestro, *b* & Nauarro, & nel detto Capitolo, non ſi fa d'eſſi eſpreſſamente mentione, come ho detto, nè per la ragione nella qual ſi fonda, ſi raccoglie, che parli di eſſi, anzi tutto il contrario, perche dice, che vi ſieno Interſtitij in queſti Ordini, accioche ſi eſsercitino ne i miniſteri, la qual ragione ceſſa ne i Religioſi, iquali eſsendo Nouizzi, ſi eſsercitano in eſſi miniſteri, & eſsendo tali, non ſi poſſono ordinare d'ordine alcuno, anzi nelle Religioni bene ordinate, non ſi ordinano, che non habbiano qualch'anno di profeſſione. Talche il loro habito, profeſſione, vita, & eſsercitio in queſti miniſteri, non è altro, ſe non quel, che ricerca il detto Concilio, che vi ſia, accioche ſi dieno i detti Ordini. Ma il contrario s'ha da dire, come Siſto V. dice, chiaramente nel ſuo *Motu proprio*, ibi: *Preſenti conſtitutione perpetuo ſtatuimus, & ordinamus, vt ſi in poſterum Antiſtes aliquis Epiſcopalis, Archiepiſcopalis, Primatialis, Letiam Patriarchali dignitate præfulgens, aut Abbas, ad primam tonſuram, Minoreſque ordines ſuis ſubditis conferendos, a Sede Apoſtolica auctoritatem habens, quemcunque ſæcularem, l. cuiuſuis ordinis, aut militiæ regularem, ex aliquo crimine, vitio, aut defectu, ſeu alias inhabilem, l. irregularem exiſtentem, l. extra tẽpora a Iure ſtatuta, l. abſque veris dimiſſorijs ſui Ordinarij litteris, aut per ſaltum, l. furtiue, aut quoad ſeculares ſine titulo ſufficiẽtis beneficij, l. patrimonij, aut ante ætatem per ſacri Generali Tridentini Concilij decreta primæ tonſuræ, aut cuicunque ordini præſcriptã, aut nõ ſeruatis tẽporũ interſtitijs, ita vt aliquis vnico die, ſeu cõtinuatis diebus ad plures ordines ſacros, l. poſt vnũ ordinẽ ſuſceptũ, ſine cauſa rationabili, antea quã tẽpus ab eodem Concilio Tridẽtino præfixũ elabatur, ſine diſpẽſatione, aut indulto Apoſtolico Cleri-*

a Conc. Trid. ſeſſ. 23. c. 12.

b Syluest. in Sum. tit. Relig. 8. nu. 1. Nau. de indulgent. not. 28. nu. 13. 14.

Clericali characterе non legitimè insigniuerit, aut ad ordines minores, l. sacros, vt præferatur, l. alias male promouerit, &c. Notinsi tutte queste parole, perche fondan domi in esse, ho da rispondere ad alcune cose, nelle risposte seguenti. Et si noti da esse inquanto al nostro proposito, che questo *Motu proprio* ne gl'interstitij de gli Ordini Minori, & Maggiori, parla de i Religiosi, come consta da queste parole, *l. cuiusuis ordinis, aut militiæ regularem.* Ne osta, che il detto *Motu proprio*, doppo d'hauer messo le dette parole, nelle quali comprende i Religiosi, dica. *Aut quoad sæculares sine titulo sufficientis beneficij, &* subito appresso tratta de gl'interstitij. Dallequali parole, ho inteso, Vno hauer pigliato occasione, da dire, che questo *Motu proprio* comprenda i Religiosi, in quanto dice, che non si ordinano, essendo irregolari, o sospesi, &c. & fuor de' tempi ordinati dalla Legge, & senza licenza de' loro Prelati, & non in quanto a gl'interstitij; Perche a che proposito diceua questo personaggio se haueuano ad aggiungere quelle parole. *Aut quoad sæculares, &c.* Facendo differentia da i Secolari, a i Religiosi, se non per dare ad intendere, che gl'interstitij de quali subito parla il *Motu proprio*, ne i secolari solamente s'haueuano da guardare? A questo rispondo, che fa differenza da i Regolari, a i Secolari in vna cosa solamente, laqual è, che Secolari, accioches'ordinino, è necessario, c'habbiano titolo di Beneficio, o patrimonio sufficiente, come è stato ordinato, nel Capitolo penultimo della simonia, il qual non s'estende a i Regolari, come esplicando vna Constitutione di Pio V. aduertisce il Nauarro. *c* Et Sant'Antonino dice, che regolarmente niun si deue ordinare di alcun Ordine Sacro, senza titolo di Beneficio, o di patrimonio sufficiente, & soggiunge. *Regularibus autem est sporta, Mendicantibus præcipuè.* Et nel resto, che ricerca il *Motu proprio*, vuole il Sommo Pontefice che tutti, cosi Regolari, come Secolari sieno vguali. Et se le dette parole. *Aut quoad sæculares, &c.* come diceua il suddetto Personaggio, fossero state messe dal Sommo Pontefice, per dare ad intendere, che quel poco appresso diceua, se comandaua, s'haueua da intendere solamente de i Secolari, & non de i Religiosi, ne seguiria; che i Regolari si potriano ordinare innanzi del tempo, ordinato dal Concilio Tridentino, senza che eglino nè i Vescoui incorressero nelle pene di questo *Motu proprio*, perche ciò subito si commanda, doppo hauer detto il Papa le dette parole: *Aut quoad sæculares*. Et il dir questo, sarebbe absurdo, poiche il Concilio *d* Tridentino nella detta sess. 23. cap. 12. ordina espressamente il contrario.

c Nauar. in Man. Latin. c. 27. num. 158. S. Anton. 3. p. tit. 14. de tempore, & loco ordinando.

d Conc. Trid. sess. 23. c. 12.

Et

Et questo *Motu proprio* fù datto accioche si osseruasse quanto in esso è stato decretato. Et così consultando in questa cosa col Dottor Sahagun, & col Dottor Bustos in questa Vniuersità di Salamanca; mi risposero, che senza verun dubbio s'haueua da tenere, che questo *Motu proprio* di Sisto V. derogaua a tutte le facoltà concesse alle Religioni, doppo del Concilio Tridentino, accioche i Prouinciali di esse potessero commandare, che s'ordinassero i loro Frati, non hauendo l'età, che ricerca il sudetto Concilio come nella nostra Somma ancora esplico largamente.

In quanto a gli Interstitij de gli Ordini Sacri: Rispondo secondo. Ch'è cosa chiara il *Motu proprio* di Sisto V. comprendere, non solo i Secolari, ma i Religiosi anchora. Nondimeno ha parso ad alcuni, che'l Concilio, e nella detta sess. 23. cap. 13. nel qual si commanda, che si osseruino gli Interstitij, in quest'ordini parla solamente co' Secolari, & non co' Regolari, & il suo principal fondamento è: perche nel fine del detto capitolo parlando in vn'altro caso: fa mentione di essi, dicendo subito. *Duo ordines sacri non eodem die etiam regularibus conferantur*: Doue pare, che si raccoglia, che nel caso di sopra, doue si trattauano de gl'Interstitij: non parlaua di loro, già, che nel detto caso non fa mentione de' Regolari, & finalmente poco doppo segue, facendo espressa mentione di loro. Ma il contrario s'ha da dire come dichiarò Sisto V. nel suo *Motu proprio*. Nè osta la ragione addotta, & per risponderli è necessario intendere, quel che si dice nel detto Capitolo. Nel quale s'ordina, che non si passi dal Suddiaconato, al Diaconato, che almeno nó vi sia l'interstitio d'vn'anno, *Nisi aliud Episcopo videatur*: & subito soggiunge. *Duo ordines sacri, non eodem die, etiam regularibus conferantur*. Pare che non vi era bisogno d'aggiungere ciò: perche hauendo detto di sopra, che non ascenda da vn'Ordine Sacro, all'altro, che almeno non passi vn'anno. Da questo si raccoglieua chiaramente, *Per argumentum a minori ad maius*, che non si dieno due Ordini Sacri in vn medesimo giorno. Dunque, a che proposito aggiunge le dette parole? Notà dunque, che il Concilio vuol dire, che non si ascenda da vn'Ordine Sacro all'altro, che non passi almeno vn'anno, se al Vescouo altra cosa, non gli paresse, & come da questa licentia, che da ai Signori Vescoui, eglino poteuano pigliar con molta ragione occasione per dispensare in questi Interstitij con alcune persone qualificate, come sono i Religiosi, dando questi due Ordini Sacri in vn'istesso giorno, soggiunge il Cõcilio, che loro dà licentia per dispensare; ma nõ di ma-

e Conc. Trid. sess. 23. c. 13.

maniera, che dieno questi due Ordini Sacri in vn'istesso dì, se ben fossero persone qualificate; come sono i Religiosi co' quali, più, che con alteri, si deue dispensare, per la loro Religiosa vita, & costumi, & perche più si essercitano nel ministerio di quest'ordini, in vn mese, che i Chierici Secolari in sei; per le quai cagioni, in altre simili materie, sono stati cócessi loro dalla Sede Apostolica varij Indulti, & Priuilegij, se bene, in questo particolare di riceuere due Ordini Sacri, in vn'istesso dì, io non ho trouato, in quanto ho letto priuilegio alcuno. Talche queste parole, *Duo ordines sacri, non eodem die, etiam regularibus conferantur:* sono la limitatione di quelle parole. *Nisi aliud Episcopo videatur*, con le quali si daua licentia a i Signori Vescoui, per dispensare generalmente con tutti.

In questo al secondo nel qual si dimanda, chi possa dispensare in questi Interstitij? Dico, primo, Che i Signori Vescoui; come consta nel Concilio Tridentino il qual dà loro espressamente questa auttorità. Dalche si raccoglie, che i Generali, Commissarij Generali, & Prouinciali delle Religioni; non possono dispensare in questo caso, co' loro sudditi. Et tanto è questo la verità, che se bene il Concilio hauesse detto, che l'Ordinario poteua dispensare in questo caso; si doueua intendere, che parlaua dell'Ordinario, ch'è il Vescouo: perche, se bene i detti Prelati delle Religioni hanno giurisdittione ordinaria, & sono Ordinarij per assoluere i loro sudditi, & dispensare con essi; come io tratto nell'esplicatione *f* della Crociata, confirmando ciò con dottrina de gli Autori dell'vna, & l'altra Legge. Ma quando il Diritto Canonico, le Bolle, & *Motu proprij* di sua Santità commettono l'assolutione, & dispensa d'alcuni casi assolutamente all'Ordinario, s'intende de' Vescouo; perche questa parola, Ordinario, come che si possa intendere de i Vescoui, o de gli altri Ordinari delle Religioni, c'hanno giurisdittione quasi Episcopale: è in dubbio, quando altra cosa non si consta; si piglia nel suo principal significato; Perche è regola molto commune, che, *Analogum per se sumptum sumitur pro famosiori significato*; Come io auuertisco nel medesimo luogo. Ilche può, con questo argomento, al mio parere euidente, perche la Bolla della Crociata dà licentia a coloro, che l'haueranno, acciochè si confessino da i Confessori Secolari, o Regolari approuati dall'Ordinario, & niun Regolar può confessare per virtù della Bolla i Secolari, essendo solamente approuato dal suo Prelato, ch'è il suo Ordinario, se non dal Vescouo.

f In Esplicatione Bullæ Crucіatæ, q. 2. par. 2. dub. 6.

Dico secondo, Che se vn Vescouo non potesse ordinare vn suo

Digitized by Google

suo suddito, & gli desse le dimissorie, acciochè se n'andasse ad ordinar da altri Vescoui. non ha da dispensare ne gl'Interstij, hauendone bisogno, quel Vescouo che ordina, ma il Vescouo, che le da le dimissorie, ch'è il proprio Pastor dell'ordinante, perche come si dice nel c. 16. sess. 23. del Concilio Tridentino; *Cum nullus debeat ordinari qui iudicio sui Episcopi non sit vtilis, aut necessarius suis Ecclesijs.* Così nissun Vescouo può dispensare in questi Interstitij, se non colui, che si la necessità, & vtilità, che ne resulta alla Chiesa, nella quale ha da fare la residentia, per ordinarsi, & si come verun non può sapere questo meglio, che l'suo proprio Pastore, così egli ha da dispensare. Si raccoglie ancora questa verità dal proprio Concilio, nella detta sess. nel cap. 13 & 14. nella qual dice, che verun non s'ordini prima, che non passino gl'Interstitij, in essi assignati. *Nisi aliud Episcopo videatur.* Et se'l Concilio hauesse voluto dire, che il Vescouo, che ordina, hauesse da dispensare, l'hauerebbe detto espressamente: perche quando la Legge commette la dispensa di qualche caso al Vescouo assolutamente, intende del proprio Vescouo del suddito, con laquale si ha da dispensar, come consta da molti luoghi del Cõcilio, & Diritto Canonico. Et così nel proprio c. 13. Si dice, che non si ordinano de gli Ordini Minori, che non passino gl'interstitij. *Et eo accuratius quantum sit huius disciplinæ pondus possint discere, atq; in vnoquoq; munere iuxta præscriptum Episcopi se exerceant.* Qui parla del Vescouo proprio dell'Ordinãte, perche questo è quel, che comanda, che si esserciti. Et così nel c. 14. parlando de gli ordinanti dice: *Curet Episcopus vt bis saltem dieb. Dominicis, & festis solemnibus, si aũt curam habuerint animarũ, tam sæpenumero vt suo muneri satisfaciant: Missas celebrent, cum promotis per saltum, si non mi strauerint, Episcopus ex legitima causa possit dispensare.* In questi luoghi chiaramente parla il Cõcilio del Vescouo proprio del Sacerdote, & non dice, c'habbia penſiero il Vescouo proprio, ma il Vescouo, & non dice, che possa dispẽsare, il Vescouo proprio, ma il Vescouo, perche dicẽdo il Vescouo primo s'intende il proprio del suddito. Et così nella propria sess. nel c. 15. Comãdando, che verun Sacerdote Secolare non possa ascoltare Confessioni, se nõ è approuato dal suo proprio Vescouo, dice. *Aut ab Episcopis, per examen,* & nõ dice, *aut ab Episcopis suis*, perche dicendo, *Episcopis*, s'intende de i suoi propri. Et così intendo io, che quando i Vescoui dicono nelle dimissorie, che danno, c'hãno esaminato gli ordinanti, che mandano ad ordinare, ad altri Vescoui di tutte le cose necessarie, conforme alle Leggi & Cõcilio Tridentino, & dispensano con loro ne gl'Interstitij. per le cagioni, c'hanno trouato sufficienti, non hanno obligo i Vescoui, che gli

g Conc. Trid. sessa 3. c. 16.

ordinano, d'essaminargli vn'altra volta, anzi douerebbono portar riuerētia a i suoi fratelli i Vescoui, poiche tutti essi rappresentano gl'Apostoli, oltre che sono quelli, a cui più tocca pensare essendo i suoi propri Pastori, & s'hanno da seruire de gli ordinanti, nelle loro Chiese: onde considererāno più, che alcuni altri, se concorrono in essi le qualità, che ricerca la Legge, & questo si ha da presumere. Et dico di più, che sono, & restano sicuri in coscientia, & non incorrono nelle pene di questo *Motu proprio* ordinando tali, hauendo dispensato con essi il loro Vescouo ne gl'Interstitij: perche dando credito a questa testimonianza, fanno già la debita diligentia, che vn Vescouo sauio, & prudente in simil caso, deue fare. *Iuxta communem resolutionem quam tradunt* Almayn, *b* Nauarro, Cordoua, & il Medina: i quali dicono, che quando la Legge comanda far debita diligētia, sopra certo caso, nō obliga a tutta la diligentia, che nel detto caso si potesse mettere, ma a quella, che vn'huomo sauio in simil caso ha da fare. Et i Vescoui, che ordinano mancando le qualità espresse nel *Motu proprio*, incorrono nelle pene, che in esso, si contengono. *Nisi debita adhibita diligentia, aut probabili facti ignorantia cum excuset.* Come dice il medesimo *Motu proprio*. Et questa opinion si proua, per quel, che si dice in vna Legge della Ragion comonica, doue si riferisce, come

b Almayn. in Moral. c. 4. Nau. in Sum. c. 17. nu. 117. Cord. libr. 2. qq. q. 1. Med. 2. q. 76 artic. 2. in fin.

vna Chiesa vedoua del suo Pastore eleſſe in Vescouo vn Canonico di essa ordinato de gli Ordini, & come vn Vescouo l'ordinò di tutti gli Ordini sacri in vn'istesso dì, allegando, che lo Arciuescouo di quel Vescouato gli l'haueua comandato, il che il Vescouo allegò innanzi del Papa per sua difesa. Et dà la sentētia sua Santità contra di esso, dicendo, *Cum ergo nobis constiterit supradictum Episcopum in pluribus deliquisse, tū quia sine mādato Archiepiscopi, vt ipse confessus extitit, ad huiusmodi ordinationem inordinate processit, tū quare si de mandato Archiepiscopi constaret, cuius illi huiusmodi dispensatio à Canone minime sit permissa, ipsi obtemperare nō debuit in hac parte.* Dunque chiaramente si raccoglie da questo Testo, che se l'Arciuescouo haueſſe potuto dispensare, & haueſſe comandato all'altro Vescouo dar i detti ordini, non sarebbe stato gastigato per lo detto caso. *Et per consequenza di questo*, si raccoglie nel nostro caso, che già che il Vescouo proprio di cui lui, che si va ad ordinare, può dispensare ne gli Interstitij, facendo fede nelle dimissorie, che gli fa. Non incorre il Vescouo che l'ordina nelle pene di questo *Motu proprio*.

Dico terzo. Che gli Abbati Regolari, che ordinano i loro sudditi de gli Ordini Minori, posso no dispensar ne gl'interstitij, ordinandogli, conforme la potestà, che dà loro il Cōcilio k Tridentino, nella sess. 23. c. 10.

k Conc. Trid. sess. 23. c. 10.

Dico

l Cap. dilectus 8. lius, extr. de temp. ord.

Dico quarto. Che quando in Sede Vacante, i Vicari Generali danno le dimiſſorie, acciochè i loro ſudditi, vadano ad ordinarſi, debbono ricercar in eſſe a i Signori Veſcoui, che diſpenſino ne gl'interſtitij, ſe di ciò s'haurà biſogno. Perche ritrouandoſi la Chieſa orfana di proprio Paſtore, preſuppoſto, che i Vicari generali, non poſſano diſpenſare, al Veſcouo, che ordina, appartiene la diſpenſa, & il medeſimo hanno da fare i Prelati delle Religioni: perche come ho detto, non poſſono diſpenſar in queſto caſo. Et a queſto modo ho viſto, che ſi pratica nel Regno di Valenza; il che ſi fa allegando, le cagioni, che gli muouono a ciò fare, non venendo al particolare, perche baſta dire il Prelato, che la neceſſità, & vtilità della ſua prouintia, & la religion, & qualità dell'ordinante, gl'inclina a dimandargli queſta gratia, acciochè i Signori Veſcoui, ſenz'altra inquiſitione, & eſſame gli poſſano ordinare.

In quanto al terzo, che ſi dimanda, che cauſa poſſa eſſer baſtante per diſpenſare? Dico primo, che per gli Ordini Minori baſta qual ſi voglia cauſa, bêche non ſia molto vrgente, perche il Concilio del Tridentino nella detta ſeſſ. nel c. 11, dice: Che non ſi ordinano di tali ordini, che non paſſino gl'interſtitij. *Niſi aliud Epiſcopo videatur magis expedire.* Et dice ſubito appreſſo, che non ſi ordinino del Suddiaconato, che non paſſi almeno vn'anno, doppo, c'hanno preſo l'vltimo grado de i Minori. *Niſi neceſſitas, aut Eccleſiæ vtilitas iudicio Epiſcopi aliud expoſcat*, de i quali luoghi, ſi raccoglie, che più vrgente cauſa vi ha da eſſere, per diſpenſar nell'interſtitio di vn'anno, c'ha da paſſar dall'vltimo grado de i Minori, al Suddiaconato, che quel, c'ha d'hauer per diſpenſar nell'interſtitio, c'ha da paſsar da vn grado de i Minori all'altro. Dunque per diſpenſar nel ſecondo caſo cioè, quando ſi paſsa, al Suddiaconato biſogna la neceſsità, o vtilità della Chieſa, come dice il Concilio, parlando diſgiuntiuamẽte, onde ne ſegue da queſto, che per diſpenſar nel primo caſo, ch'è quando, ſi paſsa da vn grado de i Minori, ad vn'altro, baſta qual ſi voglia cauſa, per molto picciola, che ſia: perche per queſto nõ ricerca il Concilio, che vi ſia neceſsità, o vtilità, ma ſolamente il rimette al parer de i Signori Veſcoui, dicendo, *Niſi aliud Epiſcopo expedire magis videretur.* Et l'iſteſſo dico, quando ſi paſsa dal Suddiaconato, al Diaconato, perche p diſpenſar in queſto interſtitio, nõ ricerca, il Cõcilio, come conſta dal c. 13. che vi ſia neceſsità, o vtilità, ma ſolamẽte dice: *Niſi aliud Epiſcopo videatur.* Et dico anco di più, che ne i Veſcouati, dou'era antica conſuetudine di dar tutti gli Ordini Minori inſieme ſi poſſono dar tutti tardanza, ſenza che ſia neceſsaria la diſpenſa del Veſcouo: perche il Concilio, ſe ben'deroga a i Priuilegi, nõ de-

I Conc. Trid. ſeſſ. 23. c. 11.

roga alle Consuetudini antiche, come consta ne i detti luoghi, & l'auuertisce il Nauarro, m & si cõferma con la Dottrina, che in simil caso adduce l'Armilla, & si conferma ancora con vna risposta, che in simil caso, si contiene in vn luogo del Diritto, & anco perche in altre cose, che comanda il Concilio deroga le consuetudini, come consta nella detta sess. n nel c. 6. & 9. & in questo caso, non parla cosa veruna di esse. Questo dico conforme al Concilio: perche il *Motu proprio* di Sisto V. intrõdo che riuoca il tutto, dicẽdo; *Non obstantibus cõtrarijs quibuscunque*. Nondimeno par, che non ostãte il *Motu proprio*, si possa vsar questa consuetudine, perche sua Sãtità in esso, nõ pretende se non che si osserui il Concilio Tridentino, il qual, com'ho detto non riuoca la cõsuetudine.

Dico secondo. Che ne i gradi de gli ordini Minori, dato, che se hauessero da guardar; non sono necessarij interstitij d'vn'anno: perche il Cõcilio nõ gli ricerca; come fa per gli altri ordini; e cosi si guarderanno gli interstitij, che i Sign. Vescoui ordinerãno.

Dico terzo. Che per passar dall'vltimo grado de i Minori al Suddiaconato; è necessaria l'vtilità, o necessità della Chiesa, acciochesi dispẽsi nell'interstitio d'vn anno la qual necessità, o vtilità si lascia alla prudentia de' Signori Vescoui, considerãdo il luogo, il tẽpo, & le qualità della persona. Questo cõsta dal detto di sopra.

Dico quarto. Che per passar dal Suddiaconato al Diaconato, dispẽsando nell'interstitio d'vn'anno, che s'ha d'hauer; basta qual si voglia causa, per picciola, che sia; poiche il Concilio, come ho detto, assolutamente il lascia al parer de i Vescoui, senza dire: *Nisi necessitas, aut Ecclesiæ vtilitas iudici Episcopi illud exponat*.

Dico quinto. Che due Ordini Sacri, nõ può dare il Vescouo in vn medesimo dì, ancor che vi fosse causa per questo, ma è necessaria la dispẽsa del Papa, o di colui, c'haurà la sua auttorità, il che si proua nel detto Concil. Trid. o nella detta sess. nel c. 13. il qual dice: *Duo sacri ordines non eodem die & regularibus conferantur*: il che già l'ho dichiarato nella prima dimanda detta di sopra. Et questo detto si proua, per quello, che si dice in vn c. p del Diritto narra, come vn'Arciuescouo non può dispẽsare, acciò che vn'Eletto in Vescouo, potesse riceuere tutti gli Ordini Sacri, in vn medesimo di hauendo perciò tanta cagione, come notano iui Innocentio, Hostiense, & l'adduce Siluestro q. Et è Regola Commune, che mai vna Ragione non deroga vn'altra se espressamente nol dice. Perciò che come secondo il Diritto antico, non haurea autorità il Vescouo per dispensar; in questo caso, non habbiamo da dire, che'l Concilio ciò deroga, principalmente considãdo il contrario, conforme all'esplication, c'ho data di sopra. Nè cõtra questo osta, il *Motu proprio* di Sisto V. nel qual si dice, che il Prelato, che

m Nauar. in Man. Lat. c. 25. nu. 71. Armil. tit. Ordo, §. 6. Cap. qđ tranſlatione, extra de tẽporibus ordin.

n Conc. Trid. ſeſſ. 23. cap. 6. & 9.

o Conc. Trid. ſeſſ. 23. c. 13.

p Cap. Dilectus filius extra de tẽporibus, ordin.

q Siluest. tit. Ordo, n. 5. 7.

Digitized by Google

che ordinasse. *Non seruatis temporum interstitijs, vt aliquis vnico die, seu continuatis diebus ad plures ordines sacros, vel posti vnũ ordiné susceptũ sine causa rationabili ante quã tempus ab eodem Concil. Trid. præfixum elabatur, siue indulto Apostolico sine dispensatione, &c. nõ legitimè insignierit, etc.* Dal qual luogo par che si raccoglie *a contrario sensu*; che colui, che darà due Ordini Sacri in vn medesimo dì, essendoui causa ragioneuole; nõ incorrerà nella pena di questo *Motu proprio*; si come non incorre il Vescouo, che gli da *nõ seruatis interstitijs*, essendoui causa ragioneuole. Perche a questo rispondo, che questo *Motu proprio*, fù dato, per fare osseruare maggiormente il Concil. Trid. & il Diritto Cõmune, come dice sua Santità in esso, & però non vuol sua Santità leuar le pene, messe in esso, & dai Canoni antichi: come ciò dice in questo *Motu proprio*, parlando de i Vescoui simoniaci, & delle pene, che il Diritto contra di loro, mette: *Præter pœnas a sacris Canonibus, simoniacis constitutas, quas nequaquã derogare intẽdimus:* Anzi l'intention sua fù aggiunger pene a pene, per maggior osseruãza de i Canoni Ecclesiastici. Et così dando qui ad intendere, che essendoui causa ragioneuole, per dar due Ordini Sacri, in vn'istesso dì il può fare il Vescouo; questo s'ha da intendere, per effetto di nõ cadere nelle pene, messe in questo *Motu proprio*, che sono così graui & nõ vuol sua Sãtità che incorra in esse, se non colui, che assolutamẽte, senza cagione alcuna a posta, o, con ignorantia molto crassa, ordinasse contra la forma in esso decretata, & colui, che desse due Ordini Sacri in vn'istesso dì essendoui causa ragioneuole; nõ è assoluto in esso, poiche tiene rispetto a questa causa: Ma non libera sua Santità tal Vescouo dalle pene, che mette il Concilio cõtra tal delinquẽti, che sono quelle, che mette il Diritto, [r] sono queste; che coloro, che ciò faranno a posta debbono esser depositi, & quelli, che ciò faranno per negligentia debbono esser priuati di poter conferir tal'ordine. Si potrebbe anco risponder, che quelle parole: *Sine causa rationabili*; s'hanno da intendere, conforme a i termini del Concilio Tridentino. Il qual non ammette causa ragioneuole, nè dispẽsa, nel dar due Ordini Sacri in vn proprio dì, se non nella dispensa de gli interstitij. Perche è Regola Commune de' Dottori dell'vna, & l'altra Legge, che le Clausule di qual siuoglia Canonis'hãno da intẽdere, & esplicare conforme le vie, & i termini della Ragion, di doue saranno cauati, come si nota, ne i luoghi del Diritto. [s] & chiaramente dicono la Glosa, & altri Dottori, che riferisce, & segue il Nauarro per tanto, come questo *Motu proprio*, è stato cauato dal Conc. Trid. per sua maggior osseruanza si deue intẽdere cõforme a i termini del detto Cõcilio. Et così il Vescouo, che ordinerà di due Ordini Sa-

[r] Habẽtur d. 55. c. qui in 1. quo. Et d. 16. qui Episcopi. Et c. 1. q. 1. 51. cap. litteras, c. dilectus de rẽporibus or din. vbi Doctores cõmuniter.

[s] Notatur in Auth. constitutio quæ innouat vnde ver. in illis, col. 2. & vent Glosa, quam putat secutus Cardin. ib. opp. sit. 2. in Clem. si vnũ in verbo consuetudine de decimis.

Digitized by Google

trin vn medesimo di conforme a questa risposta: se bene vi fosse causa molto ragioneuole; incorrerà nelle pene non solamente del Diritto, ma di questo *Motu proprio* ancora: Et se ad alcuno gli parerà questo molto aspero, seruasi della prima risposta.

Dico sesto. Che nell'interstitio d'vn'anno, che deue hauer dal Diaconato, al Presbiterato non può dispensare il Vescouo, se nó concorressero due cose vnitamẽte: necessità, & vtilità della Chiesa: perche se bene il Concilio dice, che possino dispensare negli interstitij d'vn'anno, c'ha da esser dall'vltimo grado di gli Ordini Minori, al suddiaconato, se vi sarà necessità, o vtilità, disgiuntiuamente: perche basta vna, o l'altra nel nostro caso: come consta nel c. 14. della detta Sess. 23. nó vsa di questa disgiuntiua: anzi dice il Concilio, che non possa il Vescouo dispensare in questo interstitio: *Nisi ad Ecclesiæ vtilitatem, ac necessitatem.* Talche vuol, che in questo caso vi sia la necessità, & l'vtilità insieme. Et è molto conforme a quel, che ricerca la Ragione, & il Diritto: perche se per dispẽsar nell'interstitio c'ha da precedere al Suddiaconato, i cui Ministerij, & officij son cifra rispetto a quelli, che porta seco anneßi il Presbiterato vuole il Concilio, che vi sia vna di due cose, o necessità, o vtilità della Chiesa. Per lo presbiterato v'ha da esser molto maggior, & più vrgẽte causa accioche nel suo interstitio si possa dispensare; perche in esso si dà all'ordinãte potestà sopra il vero corpo di Christo, & giurisditione habituale sopra il suo Corpo mistico. Questo si raccoglie, & conferma molto chiaramẽte: in quel, che stato ordinato in vn luogo del Diritto, [1] le quai parole referirò qui, & vorrei, che i signori Vescoui se le stampassero ne i loro cuori, & più le osseruassero, per amor di quel l'Altissimo Figliuol di Dio, i cui negotij tanto particolarmente trattano, che per l'altre nelle quali incorrono i trasgressori di esse: se ve ne sono: imitando in esso il nostro Supremo Pastor Sisto V. il qual mosso dal zelo di Dio mette graui pene contra i transgressori in questo *Motu proprio*, acciochè questo e altri Canoni simili si osseruino. Sẽza alcuna sorte di trascuraggine, le parole sono le seguenti. *Cũ sit ansarium regimen animarũ desiderio præcipimus, at Episcopi promouẽdos in Sacerdotes diligẽter inquirãt, & informẽt, vel per seipsos, vel per alios idoneos viros. Super diuinis officijs, Ecclesiasticisq; sacramentis qualiter ea rite valeat celebrare. Quoniã si de cetero rudes, & ignaros ordinare præsũpserint (qđ, quãtũ facilè poterit deprehẽdi) ordinatores, & ordinatos, ultionigraui decernimus subiacere: sãctũs enim est (maxime in ordinatione sacerdotũ) paucos bonos, quã multos malos habere ministros, quare si cæcus cæcũ ducat, ambo in foueam cadent.* Si notino molto quelle parole. *Maxime in ordinatione Sacerdotum* cõ l'altre, che cõ esse si cõferma il no-

[1] Cum sit ætatis, extra de ætate, & qualitate, & ordine perficiendorum.

nostro parere in questo detto.

Dico settimo. Che per causa veruna non può dispensar il Vescouo, acciò che in vn medesimo dì, vno s'ordini di Diacono, & Sacerdote. Il che si proua p quel ch'è stato detto di sopra, nel detto quinto. E perche cosa alcuna non resti, che appartenga à quello, che non tocchiamo: Notisi vna opinione del Nauarro, ode di sopra il qual dice, che se bene non si possono dar due ordini sacri, in vn medesimo dì, e gli ordini Minori, con vn'ordine Sacro, si possono dare, douesia la Consuetudine, allegado in suo fauor S. Antonino: perche il Concilio Tridentino non deroga alle consuetudini. Della qual opinione, già di sopra in vn'altra facemmo mention, nel detto quarto. Et essa si potrebbe vsar cõ molta buona coscientia, se la derogatione tanto generale, & ampia del *Motu proprio* di Sisto V. non ci fusse contraria.

Niente dimeno vediamo qual sarà la necessità, & vtilità della Chiesa, acciò che il Vescouo possa dispensare nel sopradetto? Per risponder in questo dubbio, s'ha da notar, che Siluestro [u] parlando in vn caso differẽte dice. Che all'hora viene vtilità alla Chiesa, per ordinarsi vno, *quando indiget ministris, & non sunt alij idonei, præter istum*. Et all'hora vi è la necessità, quando non vi è altro. Ma s'ha d'auuertire, che Siluestro parla, in caso, che il Vescouo voglia astringer alcuno ad ordinarsi, perche nõ gli può astringere se non v'è necessità, ò vtilità della Chiesa; essendo lo sforzar vno ad esser Sacerdote, è negotio graue, però cõsideriamo molto per sottile nella diffinition dell'vtilità, & necessità della Chiesa, cõ le quali può vno esser sforzato á questo. Ma nei casi ordinarij, quando gli ordinanti dimandano dispenta, dẽ gli interstitij; nõ mi pare, che s'habbia da guardare tãto sottilmente. In tanto, che S. Antonino [x] parlando nel proprio caso, del qual parla Siluestro, non diffinisce tanto strettamente la necessità, & vtilità della Chiesa; anzi dice, che all'hora si dirà hauere necessità la Chiesa, quando non vi sono altri, che si ordinano, & la Chiesa haueße necessità di ministri, acciochè seruano i loro Beneficij, & Capellanie, & all'hora è vtilità della Chiesa, quando se bene vi fussero altri idonei; La Chiesa n'haueße bisogno di altri per esser meglio seruita. Et così intendo: che all'hora saria l'vtilità della Chiesa, quando fussero pochi i ministri idonei, che hà, & all'hora haverà necessità, quando non solamente, non ha abondanza di ministri idonei, ma ancora ha mancamẽto d'idonei, & non idonei. Et questa necessità, & vtilità non consiste in pondo indiuisibile, ma ha la sua larghezza, cõforme all'Epicheia, che deue esser in tutte le cose morali, & acciochè i Signori Vescoui s'allarghino nella dispẽsa di questi casi; hãno da considerar, che molte volte si trouano assenti i ministri

[u] Syl. tit. ord. 3. c. 1. in fin.

[x] Ant. 3. p. tit. 14 de temp. & loco ord. c. 18.

stri idonei & non idonei, da vna Chiesa, altre volte sono visitati da Dio, per cause d'infermità per le quali, le Chiese non sono tanto ben seruite; come sarebbe di ragione. Il che visto, che queste cause accadono molt'ordinariamente, considerando il mancamento, che possa esser di ministri; par, che possano dispensar in questi casi benche di presente la Chiesa nō habbia necessità di ministri, poiche verisimilmente possono accadere casi, ne quali possa hauer necessità di loro, & essi le sieno d'vtile. Et in questo, non si può dar Regola più certa, perciò che il Concilio Tridentino, lascia al buon giu
1 Conc. Trid. sess. 23. c. 11. ditio dei Signori Vescoui; qual sia la necessità, & vtilità delle loro Chiese; come consta nel c. 11. della sess. allegata, ibi: *Nisi necessitas, aut Ecclesiæ vtilitas iudicio Episcopi illud exposcat.*

In quanto al quarto. Se di rigor s'hanno da guardar gl'Interstitij tutti, che mette il Concilio così ne gli ordini Minori, come ne i Maggiori? Rispondo di sì: Ma ne gli ordini Minori come di sopra ho detto facilmente i Signori Vescoui possono dispensare. Et così con quelli, che vederanno habili ne i Ministeri; & con coloro che credono, che si essercitaranno molto in essi; come sono i Religiosi; facilmente possono dispensare, & possono dargli tutti in vn'istesso dì. Il che io raccoglio dal Conc. Tridentino nel cap. 13. della detta sess. doue si dà licentia a i Signori Vescoui assolutamente, acciò che possano dispensare nell'interstitio, che è dal Suddiaconato, al Diaconato, senza dire, che vi sia necessità, ò vtilità della Chiesa. Ma soggiunge, che se bene se da tanta larga licentia, non vuol, che questi due Ordini si dieno in vn istesso dì. Perche sono Ordini Sacri: & ne gl'interstitij de gli ordini Minori, dando generalmente la medesima licentia col medesimo termine ristringe questa. Dalche si raccoglie, che loro da licentia, acciò che gli dieno tutti in vn medesimo dì parendogli, che così conuenga;

LAVS DEO.

IL FINE.

REGISTRO.

† a b c d ABCDEFGHIKLMNOPQ r RSTVXY.

Tutti sono quaderni eccetto † a b c d, che sono fogli soli, & r. foglio vno, e mezo, & Y. foglio solo.

Digitized by Google

AGGIVNTE, et ADDITIONI

ALLA SOMMA

DE CASI DI COSCIENZA,

all'Esplicatione della Bolla della S. Crociata,
& alle Questioni Regolari, e Canonice,

DEL R. P. F. EMANVEL RODRIQVEZ LVSITANO
Frate Scalzo della Regolar Osseruanza, e publico
Lettor della Sacra Theologia.

Nouuamente dallo stesso Autore datte in luce.

Nelle quali non solamente si Risoluono diuersi, & importantissimi Dubbi, & si Dichiarano molte cose appartenenti, & necessarie alla salute dell'Anime:

Ma anco si risponde à quelli, che contro di lui hanno scritto; Dichiarando, & Ampliando le sue Dottrine con Autoreuoli Autoritadi.

Tradotte dalla lingua Spagnuola nell'Italiana

DAL R. P. F. BASILIO CAMPANELLA
Lettore di Sacra Theologia, dell'Ordine de' Predicatori.

IN VENETIA, M DC XXIV.

Appresso Barezzo Barezzi.
Con Licenza de' Superiori, & Priuilegi.

Digitized by Google

Digitized by Google

CENSVRA.

PER comandamento del Nostro Padre Prouintiale Fra Andrea d'Auila viddi con molta attentione questo libro intitolato Additioni alla Somma de' Casi di Coscienza, alla Bolla della Crociata, & alle Questioni Regolari, e Canoniche, composto dal P. Frà Emanuel Rodriquez; e non trouo in esso cosa, che contradica alla nostra santa fede, nè a' buoni, e lodeuoli costumi, anzi contiene buona, e sana dottrina, & vtile per maggior chiarezza della Esplicatione della Crociata, e delle altre opere che il detto Autore compose, & è molto vtile ancora per tutti quei, che trattano di cose morali. Onde parmi conuieniente che s'imprima, & esca a luce. Data in San Francesco di Salamanca.

Frà Hernando de Campo.

Digitized by Google

LICENZA.

FRà Andrea d'Auila Ministro Prouintiale dell'Ordine del nostro Padre Serafico San Francesco nella Prouintia di S. Giacomo, al P. Fra Emanuel Rodriquez Predicatore del nostro Conuento di San Francesco di Salamanca salute, & pace nel Signore. Per quanto la espositione della Bolla della Crociata, & altre opere, che Vostra Reuerentia compose sono state così bene accette, che si sono consummate molte impressioni, e adesso v'hà composto alcune vtili, e curiose Additioni, & Aggiunte di sorte che quasi è vn nuouo lume, e splendidissimo alle fatiche sue, per tanto concedo à V. R. Licenza acciò che le possa imprimere, osseruando quanto il Sacro Concilio Tridentino, e le leggi di questo Regno dispongono. Data nel detto nostro Conuento di Salamanca, &c.

F. Andrea d'Auila Ministro Prouintiale

Digitized by Google

FRA EMANVEL RODRIQVEZ.

AL CHRISTIANO LETTORE.

Salute, e pace nel Signore.

Cosa certissima, e molto chiara appo quei, che si danno alla Filosofia naturale, che si come l'huomo hà potenza generatiua, con che egli può generar vn'altro huomo a se somigliante: così l'intelletto mediante le spetie intelligibili genera notitia, e concetti alle dette spetie somiglianti, e con quelli vniti, e composti insieme fà lunghi discorsi, e compone vari libri, e trattati, co i quali conserua immortale il suo nome, come si conserua l'huomo lasciando de' figli in questa Vita. E come è gloria del Padre hauer figli virtuosi, amici di Dio: così la gloria de gli autori è lasciar libri dotti pieni di sana, e vera dottrina. Laonde hauendo io Christiano Lettore mandato a luce alcune opere, come la Esplicatione della Crociata, la Somma di Casi di Coscienza, le Questioni Regolari, e Canoniche; determinando co'l fauor del Signore darne presto alcune altre, mi parue a maggior loro estimatione, e riputatione rispondere a quanto contro di quelle s'hà scritto, e publicamente letto, acciò la vnità di quanto scriuo restasse assai più illustrata, e si conseruasse il credito loro, e

tutti volontieri di quelle si seruissero, e ne cauasse io quell'honore, che l'honorato Padre suole acquistar per i suoi boni, e virtuosi figliuoli. E così rispondo a quanto han detto contro la mia dottrina rifiutando le loro ragioni, & argomenti, dichiarando in questa opera ciò che appresso alcuni era oscuro, & aggiugnendo alcune cose nuoue concernenti alla materia de' Casi di Coscienza. Supplico il Christiano Lettore, che riceua ciò che io dico con quella volontà con che io lo scriuo. Poiche mi può di certo credere, che in tutto desidero di giouare a tutti, e di non far aggrauio ad alcuno.

F. Emanuel Rodriquez.

Digitized by Google

TAVOLA
DI TVTTO QVELLO
SI CONTIENE NELLE
Additioni, & Aggiunte

alla Esplicatione della Bolla della Crociata; alla Somma de Casi di Coscienza; & alle Questioni Regolari, e Canonice;

Del R. P. F. Emanuel Rodriquez Lusitano.

A

Assoluere.

IN articolo della morte se dà assolutione plenaria per virtù della Crociata, §. 9. nu. 44

Per virtù della Bolla può il confessore assoluere dalle censure fuor dell'atto della confessione, ibid. nu. 47

Per virtù della Bolla possono gli scommunicati nominatim essere assoluti nel foro interiore satisfacendo la parte, ibid. num. 49

Con vna assolutione per virtù della Bolla possono essere assoluti, per diuerse cagioni, ibid. nu. 48

Per virtù della Bolla, ò in tempo di Giubileo può essere assoluto ad reincidentiam lo scommunicato, ritrouandosi lontano d'onde fù scommunicato, ibid. nu. 50

Per non euitare allo scommunicato non basta, che il confessore dica, che l'hà assoluto, ibid. nu. 51

Lo scommunicato assoluto nel foro della coscienza solamente si deue trattare come scommunicato ingiustamente, ibid. nu. 52

Lo scommunicato nominatim non può essere assoluto senza che prima satisfaccia la parte, ibid. nu. 53

L'assoluto passato il termine prorogato dalla parte senza autorità espressa dal Giudice subito ipso iure reincide nella scommunica, ibidem num. 53

Regolarmente non può essere assoluto ad reincidentiam per virtù della Crociata, ibid. nu. 54

Chi può assoluere delli casi Papali può assoluere delle censure reseruate al Papa, ibid. nu. 55

Può essere assoluto per virtù della Bolla colui, che con mani violenti percuote un chierico publicamente, ibid. nu. 56

Può essere assoluto senza che sattisfaccia la parte, che non può sattisfare, ibid.

Per virtù della Bolla può essere assoluto il scommunicato per causa di alcun moto proprio, ibidem, numero 57

E lecito che il penitente domanda al confessore che l'assolua per la Bolla di tutto quel che può commettere, ibid. nu. 58

Non può per virtù della Bolla essere assoluto della sospensione quello, che si ordinò innanzi d'havere l'età, ibid. nu. 59

Può essere assoluto il nominatim interdetto per la Bolla sattisfacendo la parte, ibid. nu. 60

Li provinciali dell'ordini delli Mendicanti possono assolvere alli suoi sudditi delli casi della Bolla della Cena, ibid. nu. 62

Li confrati del santissimo Sacramento ponno essere assoluti delli casi della Bolla della Cena del Signore, ibid.

Chi ha facultà d'assolvere di casi reservati al Papa non ha potestà di poter assolvere delli casi della Bolla della Cena. ibid.

La Bolla della Cena non revoca la facoltà, che hanno li Vescovi per il Concilio Tridentino d'assolvere nel foro di coscienza, ibidem numero 65

Tutta la scommunica reservata, qualsi voglia confessore può assolvere dal peccato, ibid. nu. 103

Può esser assoluto, chi agonizando, dica alcuni peccati, & non tutti, ibid. nu. 128

Probabile è, che può esser assoluto che solamente da segno di contrittione, ibid.

Il ministro del Vescovo trovandosi presente il Vescovo non ha autorità d'assolver delli casi Vescovali, ibid. nu. 131

Li Vescovi titolari Vicarij generali delli Vescovi non possono assolvere dell'heresia, ibid.

Non hanno d'essere assolti li ruffiani, senza che lasciano il ruffianesmo, ibid. nu. 135

Si veda nella parola Confessore, Scommunicato, Irregolare, & Heresia.

A

Arme.

Quelli che porgono arme alli infedeli sono scommunicati, §. 9. numero 9

Non incorrono in questa scommunica, chi dannò armi all'infedeli, che non odiano li Christiani, ibid. num. 92

Portar ferro all'infideli per fare armi è caso della Bolla della Cena, ibid. num. 94

Articolo della morte.

Articolo della morte è una navigatione, §. 9. nu. 46

Aiuto.

Grande aiuto di Dio è necessario a ciascheduno

Digitized by Google

acciochè si conuerta vn peccatore a Dio, §. 9. nu. 46

B

Beneficio. Vedi Prebenda.

POssono li Rè proibire, che li forastieri non siano ammessi alli beneficij Ecclesiastici, §. 9. numero 87

Bolla.

Per godere del beneficio della Bolla non basta dire che mio padre l'haue presa, §. 12. nu. 9

Giouala Bolla dando la limosina tassata con tutto, che sia di denaro malamente guadagnato, §. 1. numero 3

La Bolla non giona a colui, che con confidanza di quella, offende il Signore, ibid. nu. 15

Restano scommunicati quelli, che detenenole Bolle Apostoliche, §. 9. num. 89

Non è falsario chi cancella vna lettera, che non fa per la Bolla Apostolica §. 9. nu. 12

Li Vescoui non hanno potestà di concedere Bolle, & confessionare, §. 1. num. 1

C

Casi reseruati.

IL prelato, che tiranicamente nega di poter assoluere de i casi riser-nati possono li sudditi esser assoluti di detti casi reseruati per li Confessori ordinarij, §. 9. numero 20

Può il confessore hauendo necessità assoluere delli casi reseruati stando assente il Superiore. ibid.

Li Frati giouani non possono elegere confessore per virtù della Bolla per li casi reseruati, §. 1. 9. numero 22

Quel che s'assolue in articolo della morte delli Casi riseruati per virtù della Bolla, conualescendo, non è obligato a presentarsi al suo superiore, §. 9. nu. 44

Nell'articolo della morte qual si voglia semplice sacerdote per virtù della Bolla presente il Parrocchio può assoluere delli casi reseruati, ibid. nu. 45

Nell'articolo della morte non vi è caso riseruato, nè censura, ibid. num. 129

Può il Parroco assoluere delli casi reseruati quando vene pericolo, remittendo il penitente all'ordinario. ibid. nu. 130

Causa.

Quel che si pone nel proemio contiene causa finale, §. 9. nu. 1

Carta.

Non incorre in qualche cogiura il prelato che apre qualche carta, che vn suo suddito scriue al Papa, §. 9. num. 97

Il suddito non può dare, nè ricenere carta senza licenza del suo Prelato, ibid.

Cessatione a diuinis, vedi Interdetto.

La cessatione à diuinis non è censura Ecclesiastica, §. 5. nu. 14
La cessatione à diuinis è in doi modi, ibid. nu. 16
La parte à cui petitione è stata posta la cessatione a diuinis è obligata fra lo spatio d'vn mese à partirsi per Roma, ibid. nu. 17
L'interdetto statuisce pene grandi contro di quelli, che sono causa della cessatione a diuinis, ibidem, num. 19

Clementina.

La Clementina è chiamata Decreto commune, §. 9. nu. 31

Colletta, Contributione, ò Gabella.

La Colletta che si pone per reparare li ponti è necessità commune a tutti, §. 9. nu. 71
Nella Colletta non si deue hauere riguardo all'interesse secondario, ibidem.
La contributione, che tocca a tutti da tutti deue esser approuata, ibidem.
Li Principi secolari non possono imponere gabelle alli Ecclesiastici, senza licenza del Papa, ibid. numero 73
Per la necessità si può mettere gabelle, ibid.
Fanno contro la libertà Ecclesiastica li Principi secolari mettendo gabelle minute all'Ecclesiastici seruse, l'vso è incontrario, ibid. numero 75
Li Vescoui non possono soggettarsi alla detta contributione posta alli Ecclesiastici dalli secolari, ibid. num. 76
L'Ecclesiastici che pagano la gabelle senza autorità del Papa non sono scommunicati ne incorrono in peccato mortale. ibid.
Incorrono nella scommunica della Bolla della Cena, li secolari che costringono a pagare le gabelle alli Ecclesiastici senza licenza del Papa, ibid. nu 78
Molti priuilegi hanno li regolari di non pagare detta contributione, ibidem.
Non possono li Religiosi esser costretti a pagare le gabelle da giudici secolari, ne dal Vescouo, & Clero, se non dà loro prelati, ibidem, numero 79
Tassiare le gabelle, che deuono gl'Ecclesiastici non appartiene alli secolari. ibid.

Commendatore de gli ordini Militari.

Li Commendatori de gli ordini Militari sono persone Ecclesiastiche, & Religiosi, §. 9. nu. 84
Li Giudici secolari, che menano innanzi a loro Tribunali gli Commendatori de gli ordini Militari, incorrono nella scommunica della Bolla della Cena del Signore, ibid. nu. 85

Com-

Commissario della Crociata, vide Dispensare, & Irregolarità.

Il Commissario della Crociata non hà autorità di sospendere tutte le lettere Apostoliche, §. 9. numero 59

Communicare, Communione; vedi Eucharistia.

Satisfa al precetto dell'annua communione communicandosi in vn giorno di Quaresima per consuetudine in alcune parti, §. 5. numero 6. & 13

Non può il semplice Sacerdote dare l'annua communione senza licenza del Curato, il quale hada potestà, nè il Religioso senza autorità del Papa, §. 5. nu. 7

Non peccano mortalmente gli infermi lasciando di communicarsi in articolo della morte sperando ritrouarsi migliori, ibid. nu. 8

Non si può communicare hauendo mangiato passato la mezza notte senza grande necessità, ibidem.

Chi hà ricenuto vna volta il viatico nell'istessa infermità non è tenuto communicarsi se non fosse vna longa distantia. ibid.

Colui, che si communica senza confessarsi, ò per euitare alcun scandalo ò per mancamento di confessori è obligato confessarsi quanto prima moralmente parlando, ibidem.

Se si concede licenza per elegere vn confessore non sempre si concede licenza di communicare, §. 9. numero 2

Può vno communicarsi, o celebrare senza prima confessarsi per timore del confessore, o per alcun scandolo, & occasione, §. 5. nu. 9

Il Parochiano non può negare la communione al peccatore occulto publicamente, occultamente vi sono varij opinioni, ibid. nu. 10

Negare la communione all'occulto peccatore, infamato però giuridicamente non è contro la carità, ibidem. nu. 11

Negare la communione per alcuna sospitione temeraria, & publica, non è contro la carità secus, quando è violenta, ibid. nu. 12

Confessore, Confessione, & Confessare.

Li Confessori Religiosi hanno giuridittione delegata ordinariamente, §. 9. nu. 1

Grande obligo hanno di esser circonspetti li confessori regolari, ibidem.

La Bolla, che concede facoltà d'elegere il confessore non concede di dar licenza di communicare, ibid. num. 2

Il confessore deue hauere attuale giuridittione sopra li penitenti, ibid. num. 3

Dando al confessore giuridittione se li dà approbatione, §. 9. ibidem.

Il confessore, che hà l'approbatione senza la giuridittione può confessare

Digitized by Google

ve per la Bolla §.9. ibid.
Il Parroco buono, che ha beneficio curato, che lassa il beneficio non può confessare per la Bolla, ibid. num.4.
Li confessori regolari approbati per l'ordinario senza licenza de suoi prelati, la sua potestà, e limitata, ibid. nu.5
Li confessori regolari approuati confessando per virtù della Bolla contra la volontà di suoi Prelati, possono esser castigati §.9. nu.6
Alcuni Prelati regolari possono cancellare l'approbatione dell'ordinario, che li suoi sudditi senza licenza hanno ottenuti, ibid.
Li Prelati regolati che prohibiscono li suoi sudditi confessori, che non confessino secolari, confessando le confessioni sono valide, ibidem. num.7
Le confessioni fatte dalli confessori religiosi, occulti apostati sono valide, ibid. nu.10
Il confessore approuato per l'ordinario senza licenza del suo Superiore regolare, non ha quella potestà, che cõcede la Clementina Dudum, alli confessori regolari altri priuilegi, ibid. nu.11
Il regolare si può confessare con qual si voglia confessore approbato per il suo Prelato, ibid. nu.12
Li confessori non possono confessare per virtù della Crociata, non essendo approuato per l'ordinario, ibidem.
L'approbato da vn ordinario non può confessare per virtù della Bolla le pecorelle d'vn'altro, ibid.
Con licenza del Curato non può un suo Parocchiano confessarsi con vn Curato d'vn'altro Vescouato, ibid. num.18
Li religiosi si possono confessare con qual si voglia approbato dalli suoi Prelati, ibid. nu.13
Li secolari non si possono confessare eccetto, che con li approbati dall'ordinario delli quali essi sono pecorelle, ibid.
Il confessore approuato per certo tempo passato non può più confessare, ibid. nu.15
Il confessore approuato per confessare huomini non può per la Bolla confessare donne, ibid. nu.16
Per molte cause si impedisce la giuriditione delli confessori, ibidem, numero 26.
Il confessore degradato perde la giuriditione, ibid.
Il confessore sospeso perde la giuriditione, ibid.
Il confessore interdetto perde la giuriditione, ibid. nu.27
Il confessore scommunicato perde la giuriditione, ibid. nu.28
Il confessore scommunicato pecca confessando. ibid.
Chi si confessa con confessore scommunicato scientemente pecca, & non è assoluto, ibid.
Lo confessore regolare vna volta approuato basta, che vna volta sia approbato da vn ordinario, ma non può confessare per virtù della Bolla in tutti li Vescouati, ibid. num.29
L'approbatione delli confessori delli Predicatori, è Minori per la Clementina dudum, non è rinouata per il Concilio Tridentino, ibid. nu.30

Digitized by Google

Li confessori regolari sono coadiutori dati dal Papa alli Parochi, ibidem, num. 33

Li Vescoui deuono molto stimare li confessori regolari, ibid.

Non tutti li confessori regolari godeno dell'approbatione perpetua, ibi. numero 37. & sequentibus pluribus.

Non possono li prelati renũtiare il priuilegio della approbatione perpetua delli suoi confessori, ibidem, num. 42

Li confessori regolari domandano dall'ordinario, quando l'approua facoltà per commutare, & dispensare li voti, §. 9. nu. 110

Possono li confessori nel Giubileo assoluere delli peccati reseruati dilatando l'assolutione delli casi non reseruati, ibid. nu. 50.

Li Generali, & Prouinciali possono instituire confessori, ibidem, numero 119

Li pellegrini si possono confessare, & communicare per la Pasqua fuori della sua Dioceſi, §. 9. nel fine del nu. 20

Li confessori regolari possono confessare tutti quelli, che si vengono a confessare ancorche sia fuora della sua Dioceſi, & si possono seruire di questa facoltà fuora delli suoi monasteri, ibid. nu. 121

Conuiene, che i confessori Regolari rimettano alle volte i penitenti alli suoi ordinarij, ibid. nu. 122

Chi hà autorità di poter elegere à chiunque egli vuole per confessarsi non può elegere vn sacerdote semplice, ibid. nu. 123

Non possono li confessori in vna borrasca di mare assoluere alli penitenti senza che dicano tutti li suoi peccati, ibid. nu. 124

Il precetto di confessare nella Quadragesima non per rispetto della communione di Pasqua, ibid. numero 125

Non vi è precetto che obliga precisamente a confessarsi nella Quadragesima basta, che vno si confessi tra l'anno. ibid.

La confessione fatta con vn Sacerdote semplice si deue reiterare, ibid. num. 126

Acciò la confessione sia valida basta, che il confessore intenda l'essentiale delli peccati, ibidem, numero 128

Molte cose deue auuertire il confessore nella confessione di vna donna publica, ibid. nu. 132.

Non incorrono nella scommunica le donne publiche, che lasciano di confessarsi nella Quadragesima, ibid. nu. 133

Non è sempre peccato mutar confessori per non perdere il credito, ibidem. nu. 134

Non hanno da obligare i penitenti a confessarsi continuamente con loro. ibid.

Non può il Sacerdote confessare tenendo di certo, che il Vescouo gli hà concesso licenza §. 12. nu. 9

Compositione, & Componere, vedi legato.

Non può componere l'ingiusto possessore sapendo il vero padrone alquale

quale deue mandare il debito a sue spese §. vnico. nu. 1. & 2
Se comparisconо di poi i veri creditori non sono obligati a dargli se non quelli che si trouano, §. vnico, nu. 2.

Consecrate.

Il degradato consacra, §. 9. nu. 25

Conuersione.

Per cosa miracolosa celebra la Chiesa la Conuersione di San Paulo, §. 9. num. 46

D

Debito coniugale.

IL Commissario generale può dispensar acciò l'incestuosi domandino il debito, §. 13. nu. 17
Può dispensare con vna donna, che Battizò a suo figlio acciò possa domandare il debito à suo marito. ibid.

Degradatione.

La degradatione include in se la depositione del beneficio, §. 9. numero 25

Depositione.

La depositione è vna perpetua remotione del ministerio dell'altare, §. 9. ibid.
Poca differenza è trà la depositione, & degradatione verbale. ibid.
La depositione del beneficio non è degradatione. ibid.

Derogare.

Il statuto nuouo non deroga l'antiquo mà lo dichiara, §. 9. nu. 13
Nella derogatione generale delli priuilegi non se derogano l'inseriti nel le leggi, ibid. nu. 32
Non si presume che il Prencipe deroga di subito quel che haue ordinato, ibid. nu. 59

Decime.

Non pecca il Iudice Ecclesiastico facendo ricorso al secolare, che faccia pagar le decime, §. 9. numero 85
Incorrono nella scommunica della Cena quelli, che acconsentono esser innanzi il tribunale secolare per ragione delle decime. ibid.

Digiuno.

Guadagnano il merito del digiuno mãgiando carne con consiglio di ambedue li medici per virtù della Bolla, §. 6. nu. 1
Per il Decreto commune si può mangiar ouа, & cose di latte nelli digiuni dell'anno, §. 6. nu. 2
Chi hà facoltà di poter mangiar carne nel tempo di digiuno può mangiare vn poco di carne di porco, §. 6. num. 4
Il priuilegio concesso al Nobile in tempo di digiuno, gioua à quel si voglia

voglia, che non sia nobili, ibi. nu. 5
Colui che ha licenza per mangiar ova nella Quaresima, può mangiare un poco di pesce, ò almeno in alcuni giorni può mangiare pesce, ibid. num. 6
Colui che non ha Bolla può mangiare ova in tempo di digiuno essentandosi a tavola di chi ha priuilegio per mangiar esso, & tutti quelli che sono con esso, ibid. nu. 7
Alli Prelati, alli regolari, & sacerdoti non si contende di mangiar ova, ibid. num. 8. & 10
Chi piglia la Bolla in Portogallo venendo in Castiglia può per virtù della Bolla mangiar ova, & cose di latte in tempo di digiuno, ibid. num. 12
Non tutti quelli che sono liberi del digiuno possono mangiar ova, & cose di latte, ibid. nu. 14

Dispensa, & Dispensare.

Nel primo & secondo grado d'affinità, che nasce di copula fornicaria può il Commissario generale della Crociata dispensare, §. 13. numero 17
Pecca il dispensato seruendosi della dispensa innanzi, che l'ordinario faccia la detta inquisitione, §. 9. num. 115

E

Ecclesiastici.

GLi Ecclesiastici non possono essere chiamati al tribunale secolare se non per via di forza, ibidem. nu. 81
Non tutti gl'ordinati d'ordini Minori godono del priuilegio, & delli Ecclesiastici, ibid. nu. 82
Gli Ecclesiastici in alcuni casi possono conuenire innanzi del tribunale secolare, ibid. nu. 80
Gli Ecclesiastici possono ricorrere à tribunali secolari acciò siano vedute le loro cause, ibid. nu. 87
Non possono li Principi secolari carcerar gli Ecclesiastici, ibid. numero 81.

Eucharistia.

Possono li Religiosi fuor del suo Monasterio ministrare il Sacramento dell'Eucharistia, ibid. nu. 121
Al peccatore publico si deue negare l'Eucharistia, §. 5. nu. 10
Non è contra carità negare l'Eucharistia, a chi fà giuridicamente in altra parte infamato, ibidem. numero 11
Se può negare la communione all'indiciato d'alcun delito, ibid. nu. 12
Possono li Regolari dare l'Eucharistia alli fedeli, che si communicano per diuotione nel giorno di Pasqua, ibid. nu. 13
La licenza per confessare non include per il Sacramento dell'Eucharistia, ibid. nu. 2
Per euitare il scandalo può uno riceuere l'Eucharistia essendo contrito, ò non tenendo copia di confessore, ibid. num. 20

Esentio-

Esentione, & Esente.

Li esenti si possono sottomettere in alcuni casi alla giuriditione delli Vescoui.§.9. num.43
Li Chierici sempre sono stati esenti dalla giuriditione secolare, §. 9. num.81
L'esentioni delli chierici è de iure diuino. ibid.

G

Guardiani.

Le Guardiani, & Priori se possono confessare che le piace, ma non li ponno assoluere delli casi riseruati,§.9. nu.17.& 18
Li Guardiani sono comparati alli Parocchi,ibid. nu.119
Li Guardian non possono instituire confessori per li suoi sudditi. ibid.
Li Guardiani possono dar licenza a suoi sudditi acciò si possino confessare con confessori d'altra Religione. ibid.

Giuoco.

Non possono li studenti di Salamanca giuocare più che le Legge dice, §.9. num.49

Giuriditione.

La giuriditione delegata non si può sublegare,§.9. nu.22
In quattro maniere si può impedire la giuriditione, cioè per depositione,suspensione,interdetto,et scommunica,ibid. nu.24
La giuriditione ordinaria si può delegare,ibid. nu.119
In alcuni casi hanno li Re giuriditione per castigare li chierici, ibidem. nu.62

Giuramento.

Li giuramenti votiui si possono commutare per la Crociata, §.9. numero 111
Li giuramenti promissori non si possono commutare. ibid.
Differentia, e trà il giuramento promissorio,& il voto,ibid. nu.112
Reuocandosi il statuto cessa il giuramento. ibid.
Chi hà autorità di commutar li voti, non hà di commutare li voti giurati. ibid.
Il Papa può dispensare nel giuramento fatto sopra li statuti delli Colegi,& Schuole,li Vescoui in quelli beneficij,ibid. nu.12
Commutato il voto seguita il giuramento accessorio.ibid. nu.114
Il giuramento di non domandar commutatione si può commutare per la Bolla, ibid.

Giustitiati a morte.

Li giustitiati a morte hanno necessità di Confessori zelosi, & circonspetti,§.9. nu.46

H

Heresia, Heretici.

Dell'heresia per virtù della Bolla non si possono assoluere, §.9. nu.66.

Legere

Legere libri di Heretici è caso riſeruato al Sant'Officio, & quelli che leggono libri di Heretici ſono ſcommunicati, §. 9. nu. 67. & 68

Poſſono commettere li Veſcoui in alcun caſo particolare l'aſſolutione dell'hereſia, ibid. nu. 69

T

Indulgentia.

Dando limoſina, Orando, & Digiunando per la Bolla ſi guagnano l'indulgenza, §. 7. numero 1

L'oratione non è neceſſario, che ſia mentale per godere delle indulgenze, ibid. num. 2

Baſta viſitare cinque altari per godere l'Indulgenze, & baſta che ſi viſitino di notte, §. 8. nu. 1

Poſſono per virtù della Bolla a chi la piglia due volte all'anno eſſere aſſoluti plenariamente, ibid. numero 2

Solamente ſi concede l'Indulgentia dell'aſſolutione plenaria nella Bolla di Portogallo a quelli, che danno certa limoſina di ſei in ſei meſi, ibid.

Interdetto.

Nel tempo d'Interdetto può il Chierico in minori aſſiſtere a gli Officij diuini, §. 5. nu. 3

Chi ſente meſſa in tempo d'Interdetto per la Bolla è obligato, non con obligo di peccato mortale, a far oratione, ibid. nu. 4

Per la Bolla poſſono in tempo d'Interdetto menar ſeco a' diuini officij non ſolo li ſuoi creati; ma anco li parenti per inſino al quarto grado, ibid. nu. 5

L'Interdetto è cenſura Eccleſiaſtica, ibid. nu. 14

L'Interdetto ſi conſidera in tre modi, ibidem.

Niuno è obligato ad oſſeruare l'interdetto ſe prima non è denuntiato, ibid. nu. 15

Li Chierici non ſono obligati ad oſſeruare l'Interdetto nullo, ibid.

È peccato dire gl'officij in loco interdetto, ibid. nu. 18

Chi è cauſa è obligato alli danni, che ſegue alli Eccleſiaſtici, ibidem, num. 19

Conforme il cap. alma mater in tempo d'interdetto poſſono dire gl'officij diuini, ibid.

Nel detto cap. alma mater, non parla dell'interdetto perſonale ma locale, ibid. nu. 20

Alcuni Sacramenti, & alcuni diuini officij ſi poſſono miniſtrare in tempo d'interdetto, ibid. nu. 21

Le Littanie ſi permette in tempo di Interdetto, ibid. num. 23

Si può dare il viatico in tempo d'interdetto, ibid. nu. 24

Non ſi può celebrare ordinatione ne li Clerici poſſono eſſere ammeſſi, tanto l'ordinato, quanto chi ordina incorre in gran pene, ibidem, num. 25

In tempo d'interdeto ſi può dire una Meſſa per ogni ſettimana, ibid. num. 29

Poſſono doi, o tre recitare l'Hore Canoniche

Digitized by Google

noniche in tempo d'Interdetto con certa moderatione, ibidem, numero 30
Non si prohibisce sonar campane nell'Aue Maria, ne l'hore nel Choro, &c. ibid. nu. 31
Li Religiosi, & li monasterij sono obligati a guardare l'interdetto sotto pena di scommunica ipso facto, §. 5. num. 34
Si sospende l'interdetto in alcune feste di santi, come San Francesco, nel num. 36. di San Diego nel nu. 37. §. 5. & nel giorno della Concessione, & altre festività nel §. 5. num. 37. 38. 39. 40. 41
Li danni, che vengono alli Religiosi per l'interdetto, ibid. nu. 43

Irregolarità.

Può il Commissario generale dispensare nella irregolarità, che procede di mutilatione volontaria di alcun membro, §. 12. num. 6
Dir Messa in tempo di Cessatione non induce irregolarità, §. 5. nu. 14
Non può il Commissario dispensare nella irregolarità, che nasce di Simonia, §. 13. nu. 8
Può dispensare li Regolari con ritentione delli beneficij, ibidem, numero 9
Può dispensare nella irregolarità del foro exteriore, ibid. nu. 1
Non può nella irregolarità che nasce d'apostasia, ibid. nu. 10
Non può dispensare nella bigamia saluo nella interpretatiua, ibidem, num. 3
Non può dispensare nella irregolarità, che nasce di delitto in contemptum clauium. ibid. nu. 5

Iudice.

Iudice Ecclesiastico si deue inclinare alla parte più mite, §. 9. nu. 51
Il Iudice secolare non può castigare corporalmente li Chierici, ibidem. num. 82

L

Legato.

IL Legato dato alli figli è visto darsi al posthumo, §. vnico numero 8
Si può hauer compositione nelli Legati, che sono in discarico di conscientia, & nel legato incerto, §. vnico. nu. 11

Leggi.

La legge commune si indrizza al particolare, §. 9. nu. 33
La legge generale posteriore deroga la prima, ibid. nu. 34
Non sempre le leggi posteriori derogano la prima, ibid. nu. 38
Vna legge si limita per vn'altra, ibidem.
La legge penale s'hà d'interpretare soauemente in fauore dell'anima, ibid. num. 16
Vna legge si interpreta per vn'altra, §. vnico. nu. 109
La legge, che si fonda nella presuntione cessa sapendo la verità, §. 9. num. 77

La legge che obliga ad alcuno atto si intende dell'atto valido. ibid.
La legge prohibitiua vniuersale irrita l'atto che contra d'essa. ibid.
Le leggi ciuili castigano li Chierici, che non vengono al comandamento del Rè. §. 9. nu. 81.

M

Maestro di Scuola.

IL Maestro di Scuola dell'vniuersità di Salamanca non può far legge alli Studenti ma può aggiungere pena di scommunica, §. 9. numero 99

Matrimonio.

Il Matrimonio nullo per alcun impedimento occulto per peccato della donna con difficoltà si remedia, §. 13. nu. 14
Vale il matrimonio perche non sà la dispensa. ibid.
Può l'ordinario dispensare al matrimonio per alcun impedimento occulto non potendo far ricorso al Papa, ibid. nu. 15
Può il Commissario generale dispensare, che vno si possa casare con vna donna quale conobbe suo padre, ibid. nu. 16

Mente.

La mente del Prencipe se presume tale, che secondo il suo statuto deue essere, § 9. num. 15

Messa.

Per virtù della Crociata si può dire Messa in oratori particolari, §. 5. num. 1
Può il Commissario della Crociata dispensare che si dica la Messa vn'hora innanzi giorno, & vn'hora doppo mezzo giorno. §. 9. nu. 18
La Messa s'hà da incominciare innanzi di mezzo giorno. ibid.
Non si può dire Messa senza gran necessità alle tre hore doppo mezzo giorno, ibid. nu. 26

Misericordia.

Della misericordia di Dio pigliano occasione di male li huomini cattiui, §. vnico. num. 3

Morire.

Quelli che stanno per morire hanno d'aprire gli occhi al cielo, §. 9. numero 46
Quelli, che sono per morire s'hanno da trattare con parole dolci, & soaui. ibid.

N

Nouitij.

I maestri di Nouitij non possono delegare l'autorità che tengono per confessargli, §. 9. nu. 23
Li Nouitij possono esser assoluti per la Bolla. ibid.
La professione delli Nouitij è nulla, quando

Digitized by Google

quando sono in giuditio accusati di delitto §.9. nu.81

O

Oratione.

L'Oratione mentale è di molta efficacia, §.9. nu.2

P

Peccare.

NOn pecca quel che farebbe qual che cosa contra la legge si fosse tentato §.9. num.9
Pecca mortalmente chi fà qualche cosa contra la mente del prelato, ibidem.
L'habbito di peccare aparta l'huomo di ben operare, & ci leua l'intendimento, bid. nu.46

Penitentia, & Penitenti.

Le penitentie sono arbitrarie, §.9. numero 100
Il Confessore non dando penitenza nella vita s'hà da fare nel Purgatorio. ibid.
Cosa sicura è accettare gran penitenza. ibid.
Nell'articolo della morte si può dare penitenza, ibid. nu.101
Non è sempre peccato non complire la penitenza. ibid.
Il confessore può commutare la penitenza. ibid.

Precetto.

La necessità fà cessare il precetto, §.9. num.79

Priuilegio.

Priuilegio non include li priuilegi inserti nella legge §.9. nu.30
Li priuilegi delli Regolari contra il Concilio non sono reuocati per il Concil. Trid. nel foro di coscienza, ibid. nu.41
Li priuilegi cessano in tempo di necessità, ibid. nu.79
Li priuilegi concessi per causa de luogo, e reale, ibid. nu.120
Il priuilegio concesso per terra de infedeli non vale per terra di fedeli, ibidem.
Non si può rinunciare il priuilegio in pregiuditio del terzo, ibid. numero 122
Li priuilegi concessi alli Mendicanti per predicare, confessare, &c. sono reali, §.12. num.3
Li Mendicanti godono delli priuilegi della Compagnia di Giesù nell'additione alla Bolla di Clemente VII.
Molte cose s'hanno da considerar per conoscere quando il priuilegio è reale ò personale, §.12. nu.3

Poueri.

La Chiesa hà l'oro per prouedere alla necessità delli poueri, §.9. numero 79
La gloria del Vescouo è prouedere alli poueri, ibid.

Pre-

Prebenda.

Non può il Commissario revalidare il titolo della prebenda receuto per simonia, §. 13. num. 9

Al minore di 22. anni si può dare prebenda in una Chiesa collegiata. §. unico, nu. 4

Può ricevere li frutti della sua prebenda studiando in Salamanca, §. unico, nu. 9

Q

Quarta funerale.

Per decreto commune si deue la quarta funerale, § 9. nu. 32

S

Sacerdote.

Infamia è del Sacerdote a tesorizare dinari, § 9. nu. 79

Scommunica.

Giona alli scommunicati la Bolla, §. 1. num. 2.

Lo scommunicato contrito, è veramente assoluto innanzi di Dio, è però prima della communicatione esteriore §. 9. nu. 20

Lo scommunicato ignorantemente celebrando publicamente non è irregolare, ibid. nu. 52

La parola scommunica include scommunica minore, ibid. nu. 98

Sede Apostolica.

Il Prelato che impedisce al suddito, che vuol fare ricorso alla Sede Apostolica non incorre in alcuna censura, §. 9. nu. 96

Scismatici.

Per la Bolla non si possono assoluere li scismatici, che sentino male della fede. § 9. nu. 67

Suspensione.

La sospensione, è una remotione dell'Officio a certo tempo, & è censura Ecclesiastica, §. 5. nu. 26

In molti modi è la sospensione, ibid. num. 27

Il sospeso del predicare non è del confessare, ibid.

Il sospeso amministrando è irregolare, ibid.

Sospeso della confessione confessando non assolue, ibid.

La sospensione, che non è nominatim posto solo danna il sospeso, ibidem.

La Crociata sospende li Priuilegi personali non li priuilegi concessi alle Religioni, § . 12. numero 2. & 3.

Supplicare.

E lecito supplicare al Papa che reuoca, ò modera li suoi comandamenti, §. 9. nu. 89

Testa-

Digitized by Google

T

Testamento.

CHi giurò di non reuocare il testamento lo può reuocare, §.9. numero 114
Chi tiene facoltà per fare testamento s'hà da regolare con il statuto, §.9. nu. 123

V

Voto.

IL Voto si toglie per irritatione la quale facendo senza causa è peccato veniale, §.9. nu. 104
Per dispensare, & commutare li voti è necessario, che vi sia causa, ibid. num. 105
Per la dispensatione si toglie la materia del Voto per la commutatione se muta la materia in altra. ibid.
La difficoltà che nasce dell'habito malo non è sofficiente per dispensare, ibid. nu. 106
Per la Bolla, ò per il Giubileo, è causa che si commuta il Voto, ibidem. num. 107
Nella commutatione delli voti della peregrinatione si hà da hauer riguardo alla spesa dell'andata, & venuta, ibid. nu. 108
La commutatione del voto della peregrinatione per virtù della Bolla hà da essere con limosina in denari, ibid. nu. 104
Li confessori regolari domandano all'ordinario licenza per commutare li Voti, ibid. nu. 110
Commutato il voto cessa il giuramento con che lo confermò, ibid. nu. 111
Far voto di non domandare commutatione si può commutare per la Bolla, ibid. nu. 112
Per la Bolla non si può commutare li voti conditionali della religione, castità, e di Gierusalemme. ibid. num. 116
Il voto conditionale non è voto innanzi, che si compliſca la conditione, ibidem.
Per la commutatione non si toglie in tutto l'obligatione del voto, come per la dispensatione, ibid. nu. 118
Per ragione del voto s'hà da compire la materia, in che si commuta il voto per l'obligo. ibid.
Li regolari Mendicanti possono commutare li voti a tutti etiam d'altra diocesi, ibid. nu. 120. & 121
Il Vescono non può commutare li voti delli forastieri, ibid.
Li voti giurati in pregiuditio del terzo non si possono commutare per la Bolla. ibid.
Li confessori regolari non possono dispensare nelli voti a quelli d'altra Diocesi. ibid.

Il fine della Tauola.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google